

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 1/VI

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLA

RELAZIONE CONCLUSIVA

DELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

(DOC. XXIII N. 2 - VI LEGISLATURA)

VOLUME QUINTO



SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 2010/C-4444

Roma, 16 aprile 1984

Onorevole
Sen. Prof. Avv. Francesco COSSIGA
Presidente
del Senato della Repubblica

SEDE

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 2006/C-4442 del 28 novembre 1984, mi onoro di trasmetterLe gli atti che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel V Volume della documentazione allegata alla «Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Nel riservarmi di trasmetterLe l'apparato di indici che completerà la lunghissima serie dei volumi di cui consta la documentazione suddetta, sono lieto di rinnovarLe l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)



SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 2011/C-4445

Roma, 16 aprile 1985

Onorevole
Dott. Prof. Leonilde IOTTI
Presidente
della Camera dei Deputati

ROMA

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 2007/C-4443 del 28 novembre 1984, mi onoro di trasmetterLe gli atti che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel V Volume della documentazione allegata alla «Relazione conclusiva» dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Nel riservarmi di trasmetterLe l'apparato di indici che completerà la lunghissima serie dei volumi di cui consta la documentazione suddetta, sono lieto di rinnovarLe l'espressione della mia più profonda deferenza.

(dott. Carlo Giannuzzi)

A V V E R T E N Z A

Come è narrato a pag. 68 della Relazione conclusiva dei lavori della Commissione (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura) questa ebbe a fissare, nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976; una serie di rigorosi criteri intesi alla individuazione, nel copioso materiale documentale depositato nel suo archivio, degli atti da rendere pubblici.

La Commissione, in particolare, dopo aver ribadito la decisione, già adottata in una precedente seduta, di non rendere pubblici gli anonimi, e cioè i documenti, comunque acquisiti dalla Commissione stessa, provenienti da fonte ignota o apocrifa — e preso atto che tutti gli altri documenti potevano suddividersi, in generale, in due categorie, comprendenti l'una i documenti che erano serviti come fonte di notizie o di valutazione per tutte le proposte di relazione sottoposte alla votazione finale, l'altra concernente i documenti che non erano stati in nessun modo utilizzati nelle suddette proposte di relazione — stabilì che fossero resi pubblici i documenti compresi nella prima categoria, con le seguenti esclusioni:

a) i documenti formati dalla Segreteria e dall'organismo tecnico della Commissione (non potendosi parlare in questi casi di documenti in senso proprio, ma di documenti interni della Commissione, preparati ai fini dei suoi lavori);

b) le stesure preparatorie delle diverse relazioni, le « scalette », « bozze » o « tracce » inerenti alla preparazione o predisposizione di studi, indagini, documenti della Commissione; gli appunti e resoconti informali stesi a documentazione dell'attività dei vari Comitati;

c) i documenti o le parti di documenti anonimi per il loro contenuto e cioè sostanzialmente anonimi, nel senso che, pur provenendo da persone individuate o da Autorità

pubbliche, contenessero notizie o riferimenti di cui fosse ignota la fonte;

d) i documenti o le parti di documenti che contenessero mere illazioni di coloro che ne erano gli autori.

La Commissione stabilì, inoltre, che i documenti formalmente unici, i quali fossero riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) solo per una parte del loro contenuto, dovessero essere resi pubblici soltanto per le altre parti, come stralci.

La Commissione stabilì, altresì, di non rendere pubblici, in via generale, i documenti compresi nella seconda categoria, con le seguenti eccezioni:

a) i processi verbali delle sedute della Commissione; di tutte le sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza nella V Legislatura, nonché delle sedute dello stesso organo nella IV Legislatura che si fossero concretate nello svolgimento di attività istruttorie: con esclusione di quelli in cui si facesse riferimento agli anonimi, intesi nel doppio senso prima precisato (anonimi in senso formale e in senso sostanziale);

b) le dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, comprese quelle rese con l'assicurazione che sarebbero rimaste segrete, sempre che i loro autori, preventivamente interpellati, avessero dichiarato per iscritto di consentire alla pubblicazione;

c) la relazione Ferrarotti;

d) la tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965.

La Commissione respinse un emendamento del deputato Vineis, tendente a limitare l'ambito di estensione della locuzione « sostanzialmente anonimi » nel senso che non si sarebbero dovuti espungere dai documenti da rendere pubblici gli accertamenti fondati meramente su voci correnti; respinse un

emendamento presentato dal deputato Nicosia, tendente alla pubblicazione di tutti i resoconti stenografici delle sedute della Commissione; respinse, inoltre, un emendamento subordinato dello stesso deputato Nicosia, tendente alla pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute della Commissione in cui si fossero dibattuti problemi di particolare interesse; respinse, infine, un emendamento del deputato Malagugini, tendente alla conservazione, nei processi verbali delle sedute della Commissione e delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, del riferimento agli anonimi.

La Commissione deliberò, inoltre, di pubblicare i resoconti stenografici delle sedute della Commissione stessa in cui erano state discusse le proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause, nonché di pubblicare le dichiarazioni di voto che sarebbero state rese in sede di approvazione della relazione. (1)

La Commissione stabilì, poi, che fossero pubblicate le lettere ad essa inviate da privati cittadini che si erano sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle precedenti relazioni da essa licenziate.

La Commissione demandò la verifica concreta della conformità dei documenti da rendere pubblici ai criteri da essa stabiliti ad un Comitato, composto dai deputati La Torre, Nicosia, Terranova e Vineis, dal senatore Follieri e dal Presidente: Comitato che avrebbe dovuto, a sua volta, sottoporre al giudizio della Commissione — la quale, pur concludendo formalmente la sua attività con la comunicazione della relazione conclusiva ai Presidenti delle Camere avrebbe, perciò, potuto in seguito «rivivere» in quella sola eccezionale eventualità — la definizione delle sole questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri medesimi.

Rimase, poi, stabilito che i documenti che la Commissione aveva deliberato di non rendere pubblici fossero depositati, unitamente a quelli di cui veniva disposta la pubblicazione, nell'Archivio del Senato.

(1) Tali dichiarazioni di voto sono state già pubblicate in appendice alla Relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura). (N.d.r.)

Sull'attività del suddetto Comitato — che concluse i suoi lavori pochi giorni prima della fine della VI Legislatura — e sulle deliberazioni da questo adottate, il Presidente Carraro riferì ad entrambi gli onorevoli Presidenti delle Camere, Spagnolli e Pertini, con la seguente lettera:

«Roma, 10 giugno 1976

Onorevole Presidente,

sciogliendo la riserva formulata nella mia lettera in data 4 febbraio 1976, Le comunico che il 9 giugno 1976 ha concluso i suoi lavori il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia col compito di verificare concretamente la conformità dei documenti, che la Commissione medesima ha deliberato di rendere pubblici nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ai criteri dalla Commissione stessa indicati in quella seduta, un estratto del cui processo verbale è stato pubblicato alle pagg. 1287-1288 del Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura.

Nel corso di ben 25 sedute (29 gennaio; 4, 11, 12, 17, 24, 25 febbraio; 2, 3, 10 antimeridiana e pomeridiana, 16, 17, 25 e 30 marzo; 6, 7, 27 e 28 aprile; 5, 12, 13, 18 e 19 maggio; 9 giugno 1976) il Comitato ha attentamente vagliato tutti i documenti in questione alla stregua dei criteri sopra ricordati ed ha preso atto della rinuncia da parte dei relatori alla pubblicazione di taluni documenti o di parte di essi, che, genericamente indicati come fonte delle rispettive relazioni, si sono, ad un più maturo giudizio degli stessi relatori, rivelati non specificamente concludenti rispetto al contenuto delle relazioni medesime.

Il Comitato ha sempre deliberato col voto unanime dei presenti alle relative sedute. Non sono mai insorte in seno ad esso questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri fissati dalla Commissione, tali da rendere necessaria l'eccezionale reviviscenza della Commissione medesima per dirimerle. Delle sedute del Comitato sono stati redatti processi verbali, che il Comitato stesso ha deliberato siano versati nell'Archivio del Senato, unitamente ai documenti che la Commissione ha deciso di non rendere pubblici.

Il Comitato ha, altresì, stabilito che i documenti da rendere pubblici, dopo l'accurato vaglio da esso compiuto, siano pubblicati secondo il seguente ordine di priorità:

Vol. I: Relazione Ferrarotti; tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965; resoconto stenografico delle sedute relative alle indagini conoscitive effettuate dalla Commissione a Milano ed a Parma il 15, 16 e 17 luglio 1974, nonché a Palermo il 16, 17, 18 e 19 dicembre 1974; resoconto stenografico delle sedute antimeridiana e pomeridiana del 13 novembre 1975 e delle sedute del 19 e 20 novembre 1975, in cui si è svolto il dibattito sulle proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause.

Vol. II: Processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione nella IV Legislatura; processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione durante la V Legislatura; processi verbali delle sedute della Commissione durante la VI Legislatura.

Vol. III: Dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza.

Vol. IV: Documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni.

Tali documenti dovranno essere raggruppati in relazione alle materie cui sembrano prevalentemente riferirsi secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato elenco. (2)

Vol. V: Lettere, esposti, memorie inviati alla Commissione da privati cittadini che si sono sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle relazioni licenziate alla data del 15 gennaio 1976.

Il Comitato, constatando che, con la conclusione dei suoi lavori, la Commissione ha formalmente assolto i compiti affidatigli dalla legge istitutiva ed ha, così, esaurito il ciclo della sua attività, ha stabilito che l'esecuzione delle sue deliberazioni sia affidata all'apparato della Segreteria della Commissione, che dovrà così curare l'allestimento materiale dei volumi contenenti i documenti da pubblicare e fornire

l'assistenza necessaria per la revisione tipografica dei medesimi, rimanendo, contemporaneamente, responsabile della custodia dei documenti depositati nell'archivio della Commissione fino al loro definitivo versamento nell'Archivio del Senato.

Mi corre l'obbligo, signor Presidente, di sottolineare che questo evento non potrà realizzarsi che nell'arco di un periodo di tempo sensibilmente lungo. E ciò sia perché l'allestimento dei volumi contenenti i documenti da pubblicare (volumi molti dei quali si articoleranno sicuramente in più tomi, stante la ponderosa mole di tanti documenti) richiede tempi tecnici assai complessi, sia perché numerosissimi documenti, acquisiti in originale presso pubbliche Autorità, dovranno essere riprodotti fotostaticamente in modo che gli originali stessi possano essere restituiti alle Autorità che li hanno formati.

All'atto di licenziare questa mia lettera, che segna il momento formale della definitiva conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, mi consenta, signor Presidente, di manifestarLe, con i sensi della mia più alta considerazione, la mia vivissima soddisfazione per l'occasione che mi è stata offerta di suggellare con la mia modesta fatica una tormentata vicenda parlamentare che — pur se è stata oggetto di vivaci critiche, molte volte avventate, non serene ed ingiuste sempre — ha segnato una profonda presa di coscienza della gravità del fenomeno mafioso, ed ha indicato sicure linee direttive per la ripresa economica e morale della nobilissima terra di Sicilia.

Luigi CARRARO».

* * *

Con la stampa del presente volume la Segreteria della Commissione porta a compimento la pubblicazione della lunghissima serie dei documenti allegati alla Relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura), indicata dal Presidente Carraro nella ricordata lettera del 10

(2) L'elenco è pubblicato alle pagg. XV e segg. (N.d.r.)

giugno 1976 agli onorevoli Presidenti delle Camere. (3).

Nel volume vengono pubblicati tutte le lettere (o esposti o memorie) inviati alla Com-

missione da privati cittadini che si sono sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle relazioni licenziate fino alla data del 15 gennaio 1976.

(3) Al presente volume farà, peraltro, ancora seguito un volume contenente un apparato di indici, che si ritiene indispensabile approntare per offrire ai lettori un utile orientamento nella consultazione della serie dei documenti pubblicati, che si articola, complessivamente, in ben 33 tomi (esclusa la Relazione conclusiva) per un totale di circa 45.000 pagine. (N.d.r.)

Elenco, allegato alla lettera del Presidente Carraro agli onorevoli Presidenti delle Camere del 10 giugno 1976, con l'indicazione dei criteri di classificazione, e dell'ordine di priorità nella pubblicazione, dei documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni (che sono stati compresi nei ventotto tomi in cui si articola il IV Volume)

A) *Documentazione concernente il banditismo siciliano* (4):

Doc. 621. — Rapporti e relazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza sulla lotta contro il banditismo in Sicilia, trasmessi il 21 settembre 1970 dal Ministero dell'interno.

Doc. 674. — Fascicolo relativo al giornalista Michele Stern, trasmesso il 25 febbraio 1971 dal Ministero degli affari esteri.

Doc. 961. — Corrispondenza varia intercorsa tra la Commissione e l'onorevole Giuseppe Montalbano su episodi di mafia.

Doc. 1104. — Appunto, trasmesso il 23 agosto 1974 dal Ministero degli affari esteri, in ordine alla ricerca di un presunto documento allegato all'articolo 16 del Trattato di armistizio del 1943 tra l'Italia e le potenze alleate.

B) *Documentazione concernente la mafia agricola* (5):

Doc. 144. — Documentazione varia riguardante la personalità e l'attività di Giuseppe Genco Russo e, in particolare, la compravendita del feudo «Graziano».

Doc. 174. — Documentazione e note informative, trasmesse il 5 febbraio 1964 e il 22 aprile 1964 dal Prefetto di Palermo, in merito ai consorzi di irrigazione della provincia.

Doc. 178. — Documentazione relativa a nuovi elementi emersi sul feudo «Polizzello», trasmessa il 14 febbraio 1964 da Michele Pantaleone, vice commissario straordinario dell'ERAS.

Doc. 183. — Relazioni, trasmesse il 19 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, della Commissione regionale di inchiesta sull'ERAS.

Doc. 184. — Relazione, trasmessa il 19 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulla vendita dell'ex feudo «Polizzello».

Doc. 190. — Relazioni e documenti, trasmessi il 23 febbraio 1964 dall'Ispettorato agrario regionale, riguardanti l'applicazione della riforma agraria all'ex feudo «Polizzello».

Doc. 201. — Documentazione relativa alla personalità e all'attività economica e politica di Giuseppe Genco Russo.

Doc. 208. — Documentazione, trasmessa dall'Ente riforma agraria in Sicilia, relativa ai piani di conferimento delle ditte Galvano Lanza e Raimondo Lanza per la parte dell'ex feudo «Polizzello» di loro proprietà.

Doc. 218. — Documentazione amministrativa, trasmessa il 24 aprile 1964 dal Presidente della Regione siciliana, relativa all'assunzione ed al servizio prestato da Calogero Castiglione alle dipendenze dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste.

Doc. 232. — Documentazione, trasmessa il 6 maggio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, riguardante l'applicazione della riforma agraria.

Doc. 541. — Appunto, trasmesso il 31 luglio 1969 dalla Legione dei Carabinieri di Pa-

(4) I Documenti 621, 674, 961 e 1104 sono raggruppati nel primo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

(5) I Documenti 144, 174, 178, 183 e 184 sono raggruppati nel secondo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/I - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 190, 201, 208, 218, 232, 541 e 542 sono raggruppati nel terzo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/II - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 552, 568, 582, 589 e 612 sono raggruppati nel quarto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/III - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

lermo, relativo alle attività, alle possidenze e alla personalità di Giuseppe Russo, nato a Marineo il 29 settembre 1895.

Doc. 542. — Appunto, trasmesso il 19 luglio 1969 dai Carabinieri di Palermo, sulle vicende riguardanti il bosco di Ficuzza.

Doc. 552. — Atti del procedimento penale contro Giuseppe Miceli e Antonina Scira, imputati il primo di omicidio aggravato in persona di Carmelo Battaglia e la seconda di favoreggiamento personale.

Doc. 568. — Rapporto giudiziario del 30 ottobre 1967 della Compagnia dei Carabinieri di Mistretta redatto a conclusione delle indagini svolte in merito all'omicidio di Carmelo Battaglia, avvenuto in Tusa il 14 marzo 1964.

Doc. 582. — Resoconto stenografico delle dichiarazioni rese all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e al Comitato per gli affari giudiziari, nella seduta del 16 luglio 1969, dal Presidente della Corte di Appello di Messina, dottor Pietro Rossi, in merito alla vicenda giudiziaria relativa all'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 589. — Relazione della I Commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, trasmessa il 18 febbraio 1970, relativa agli accertamenti eseguiti in merito al procedimento penale per l'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 612. — Rapporto, trasmesso il 12 maggio 1970 dai Carabinieri di Palermo, sui consorzi irrigui «Cannata», «Naso», «Eleuterio» e «Sant'Elia».

C) Documentazione concernene gli enti regionali siciliani (6):

Doc. 594. — Relazione del liquidatore della So.Fi.S., presentata all'assemblea ordinaria degli azionisti del 21 novembre 1968 e consegnata il 3 aprile 1970 dal deputato Nicosia.

Doc. 681. — Rapporto informativo del 26 marzo 1971 sull'avvocato Vito Guarrasi.

Doc. 858. — Note informative riguardanti l'avvocato Vito Guarrasi, trasmesse a richiesta della Commissione.

Doc. 860. — Note informative riguardanti l'ingegner Domenico La Cavera, trasmesse a richiesta della Commissione.

Doc. 1120. — Atti, trasmessi il 9 giugno 1975 dalla Procura della Repubblica di Milano, relativi al procedimento penale contro Graziano Verzotto ed altri.

D) Documentazione concernente le amministrazioni provinciali siciliane (6):

Doc. 124. — Documenti vari, trasmessi in epoche diverse dal 1963 al 1965 dal dottor Ferdinando Umberto Di Blasi, già Presidente della Commissione provinciale di controllo di Palermo.

Doc. 476. — Documentazione varia, trasmessa in epoche diverse dalla Regione siciliana.

Doc. 940. — Documentazione varia relativa all'intervento ispettivo disposto dall'Assessorato regionale agli Enti locali nell'ottobre 1969 presso l'Amministrazione provinciale di Agrigento e all'attività della Commissione provinciale di controllo di Agrigento.

(6) I Documenti 594, 681, 858, 860, 1120, 124, 476 e 940 sono raggruppati nel quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

E) *Documentazione concernente il Comune di Palermo (7):*

Doc. 192. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Palermo dal dottor Tommaso Bevivino, dal dottor Giovanni Santini, dal dottor Gaetano Alestra e dall'architetto Rosario Corriere nei settori dell'edilizia, dell'appalto di opere pubbliche e servizi, delle concessioni e delle licenze di commercio.

Doc. 214. — Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale di Palermo ai rilievi formulati dalla Commissione regionale, presieduta dal dottor Tommaso Bevivino, trasmesse il 15 aprile 1964 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 227. — Documentazione, trasmessa il 14 maggio 1964 dall'Assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo, relativa a pratiche urbanistico-edilizie.

Doc. 228. — Elenco, trasmesso il 21 maggio 1964 dal Ministero dell'interno, dei Sindaci e dei componenti delle Giunte municipali di Palermo per il periodo 10 novembre 1946-3 aprile 1964.

Doc. 230. — Nota del 30 maggio 1964 del Comune di Palermo all'Assessore regionale agli Enti locali, contenente chiarimenti sull'*iter* di approvazione del piano regolatore generale e sui criteri di applicazione delle misure di salvaguardia.

Doc. 233. — Relazioni, trasmesse dal 1964 al 1966 dalla Guardia di finanza, sull'esito delle indagini disposte dalla Commissione in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione straordinaria al Comune di Palermo.

Doc. 234. — Atti, trasmessi il 14 luglio 1964 dalla Regione siciliana e successivamente

aggiornati, relativi al piano di ricostruzione della città di Palermo e al piano regolatore generale nelle varie stesure.

Doc. 268. — Parere espresso il 1° agosto 1961 dal Comitato esecutivo della Commissione regionale urbanistica sul piano regolatore generale della città di Palermo, trasmesso il 26 maggio 1965 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 454. — Atti di polizia giudiziaria della Questura di Palermo relativi ad accertamenti per fatti penalmente rilevanti in materia edilizia.

Doc. 576. — Prospetto numerico delle licenze edilizie rilasciate dal 1° gennaio 1967 al 20 gennaio 1970 dal Comune di Palermo, con chiarimenti in ordine alle varianti al piano regolatore generale in corso di predisposizione o in istruttoria da parte del Comune.

Doc. 598. — Planimetria relativa al piano territoriale di coordinamento di Palermo e Comuni limitrofi, trasmessa il 10 aprile 1970 dal Comune di Palermo.

Doc. 635. — Pianta della città di Palermo, consegnata il 4 novembre 1970 dal comandante della Legione dei Carabinieri di Palermo, con l'indicazione delle aree di influenza delle principali famiglie mafiose, o di zone particolarmente significative sotto il profilo dell'attività mafiosa.

Doc. 665. — Atti e documenti acquisiti, in epoche diverse, relativi alla vicenda del castello «Utveggi» di Palermo.

Doc. 666. — Carte topografiche del territorio del Comune di Palermo e dei Comuni limitrofi, trasmesse il 29 gennaio 1971 dall'Istituto geografico militare.

Doc. 675. — Prospetti, trasmessi il 24 febbraio 1971 dalla Soprintendenza ai monu-

(7) I Documenti 192, 214, 227, 228, 230 e 233 sono raggruppati nel sesto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); il Documento 234 forma il contenuto del settimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/I - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); i Documenti 268, 454, 576, 598, 635 e 665 sono raggruppati nell'ottavo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/II - Senato della Repubblica - VIII Legislatura); i Documenti 666, 675, 679, 692, 706, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 799, 906, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, il fascicolo personale del signor Vincenzo Nicoletti e il testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970 sono raggruppati nel nono tomo del IV Volume (Doc. XIII, n. 1/III - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

- menti della Sicilia occidentale, relativi ai provvedimenti di nulla-osta a costruire, rilasciati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il territorio del Comune di Palermo, dal 1956 al 1970.
- Doc. 679.* — Raccolta di decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana riguardanti il settore urbanistico-edilizio.
- Doc. 692.* — Relazione della Questura di Palermo, trasmessa il 4 aprile 1971 a richiesta della Commissione, in ordine ad esposti anonimi interessanti il settore urbanistico e personalità politiche ed amministrative di Palermo.
- Doc. 706.* — Atti vari, trasmessi il 4 maggio 1971 dalla Regione siciliana e il 1° ottobre 1971 dal Comune di Palermo, relativi al piano regolatore generale.
- Doc. 714.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «La Favorita Immobiliare».
- Doc. 715.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Co.Vi.Ma. Immobiliare Paternò - F.lli D'Arpa».
- Doc. 716.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Fratelli Gaetano e Vincenzo Randazzo».
- Doc. 717.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia CIELPI e CILVA.
- Doc. 718.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia SICIL-CASA.
- Doc. 719.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Cacace e Catalano».
- Doc. 720.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Vincenzo Marchese».
- Doc. 721.* — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Antonino Semilia e figli».
- Doc. 799.* — Relazione sulle risultanze acquisite da funzionari regionali nel corso di indagini sull'attività del Comune di Monreale nel settore urbanistico-edilizio, trasmessa il 4 dicembre 1971 dal Presidente della Regione siciliana.
- Doc. 906.* — Relazione sugli accertamenti svolti in merito all'acquisto e alla successiva vendita da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo di un terreno sito in località Villa Tasca, trasmessa il 25 maggio 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.
- Doc. 947.* — Note informative varie trasmesse dalla Regione, dalla Prefettura e dal Comune di Palermo e rapporto del 16 gennaio 1971 dei Carabinieri di Palermo in merito alla utilizzazione da parte di privati del parco «La Favorita» di Palermo.
- Doc. 950.* — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie TAMIC, CORES, e Re.Co.Si.
- Doc. 951.* — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie SICE, «Immobiliare Michelangelo» e «Immobiliare Strasburgo».
- Doc. 952.* — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie «Moncada Salvatore» e «F.lli Moncada di Salvatore».
- Doc. 953.* — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Immobiliare Lu.Ro.No.».

Doc. 954. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Carini Giuseppe e Gaetano».

Doc. 955. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Di Patti Giuseppe».

Doc. 956. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Sorci Giovanni e Collura Antonino».

Doc. 957. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Guarino Lorenzo».

Doc. 958. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia «Terranova Antonino».

Fascicolo personale (n. 280), contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, del signor Vincenzo Nicoletti, trasmesso dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo.

Testo degli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970.

F) *Documentazione varia concernente il costruttore Francesco Vassallo (8):*

Doc. 8. — Relazioni del direttore della Cassa di Risparmio «Vittorio Emanuele» sull'esposizione debitoria dell'impresa Francesco Vassallo, trasmesse il 26 agosto 1963 e il 19 aprile 1966.

Doc. 12. — Fascicolo personale del costruttore Francesco Vassallo, trasmesso il 12

agosto 1963 dal Comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo.

Doc. 200. — Documentazione relativa ai rapporti fra l'impresa Vassallo e il Comune di Palermo, acquisita, su incarico della Commissione, da ufficiali della Guardia di finanza.

Doc. 200/III. — Documentazione relativa ai rapporti del costruttore Francesco Vassallo con istituti di credito.

Doc. 737. — Rapporti della Questura e della Legione dei Carabinieri di Palermo riguardanti il costruttore Francesco Vassallo.

G) *Documentazione varia concernente il signor Vito Ciancimino (8):*

Doc. 628. — Memoria, trasmessa il 27 ottobre 1970 dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, relativa alla vertenza giudiziaria con l'avvocato Lorenzo Pecoraro, titolare dell'impresa «Aversa».

Doc. 630. — Atti riguardanti il procedimento penale promosso nei confronti dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, imputato di interesse privato in atti di ufficio.

Doc. 631. — Documentazione riguardante la concessione del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi al signor Vito Ciancimino, trasmessa il 9 novembre 1970 dalla Divisione commerciale e del traffico del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Palermo.

Doc. 639. — Relazione del 28 novembre 1970 del Ministero dei trasporti sulla concessione al signor Vito Ciancimino del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi.

Doc. 647. — Rapporti informativi sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, redatti dalla Questura di Palermo in epoche diverse.

(8) I Documenti 8, 12, 200, 200/III, 737, 628, 630, 631, 639, 647, 662, 856, 1119 e 1121 sono raggruppati nel decimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

Doc. 662. — Rapporto informativo trasmesso il 15 gennaio 1971 dai Carabinieri di Palermo, a richiesta della Commissione, sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino.

Doc. 856. — Documentazione amministrativa del rapporto di servizio del dottor Giuseppe Lisotta, assistente interino dell'Istituto antirabbico di Palermo.

Doc. 1119. — Copia dei capi di imputazione relativi ai procedimenti penali a carico dell'onorevole Salvatore Lima, trasmessi il 17 maggio 1975 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Doc. 1121. — Copia del ricorso prodotto dalla società «Aversa» diretto al Tribunale amministrativo regionale di Palermo e copia dell'ordinanza sindacale n. 3068 del 12 giugno 1975, trasmesse l'8 luglio 1975 dall'avvocato Lorenzo Giuseppe Pecoraro.

H) *Documentazione concernente talune Amministrazioni comunali siciliane (9):*

a) *Amministrazione comunale di Trapani:*

Doc. 202. — Relazione, trasmessa il 20 marzo 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Trapani, nel 1964, dal dottor Guglielmo Di Benedetto e dal dottor Giuseppe Foti in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

Doc. 252. — Controdeduzioni del Comune di Trapani alle contestazioni conseguenti alla ispezione straordinaria del dottor Giuseppe Foti, trasmesse il 18 gennaio 1965 dal Presidente della Regione siciliana.

b) *Amministrazione comunale di Agrigento (9):*

Doc. 191. — Relazione del 5 febbraio 1964, trasmessa il 5 marzo 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso della ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Agrigento dal dottor Nicola Di Paola e dal maggiore Rosario Barbagallo in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

Doc. 247. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi formulati nella relazione Di Paola-Barbagallo, trasmesse il 9 ottobre 1964 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 453. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione svolta dai dottori Mignosi e Di Cara presso il Comune di Agrigento in ordine al settore urbanistico-edilizio, per il periodo agosto-novembre 1966.

Doc. 464. — Relazioni sull'attività svolta nel 1965 dalla VI Divisione dell'Assessorato Enti locali della Regione siciliana.

Doc. 485. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi contestati dall'Assessore regionale agli Enti locali a seguito delle ispezioni Di Cara-Mignosi e della relazione della «Commissione Martuscelli».

c) *Amministrazione comunale di Caltanissetta (9):*

Doc. 248. — Relazione, trasmessa il 9 ottobre 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Caltanissetta, il 13 agosto 1964 dai dottori Renato Giabbanelli e Alfonso Rizzoli in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

(9) I Documenti 202, 252, 191, 247, 453, 464, 485 e 248 sono raggruppati nell'undicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/V - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

I) *Documentazione concernente l'attività degli Istituti autonomi delle case popolari* (10):

Doc. 800. — Relazioni sulle risultanze delle indagini svolte in merito all'attività degli Istituti autonomi per le case popolari di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, trasmesse il 9 dicembre 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.

L) *Documentazione concernente il settore dei mercati* (10):

Doc. 27. — Rapporto, trasmesso il 10 settembre 1963 dal Prefetto di Trapani, sul mercato ittico di Mazara del Vallo.

Doc. 188. — Relazioni, trasmesse il 26 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, relative all'attività svolta nel 1964 dal Commissario straordinario presso i mercati all'ingrosso ortofrutticolo e ittico di Palermo, dottor Scaramucci.

Doc. 408. — Note sull'organizzazione del commercio, trasmesse il 21 gennaio 1966 e il 7 febbraio 1966 dal sindacato regionale grossisti e concessionari ortofrutticoli della Sicilia.

Doc. 410. — Note informative, trasmesse il 27 gennaio 1966 e l'8 aprile 1966 dal Comune di Palermo, riguardanti l'organizzazione del mercato all'ingrosso, con particolare riferimento all'assegnazione dei banchi nel mercato, alla concessione di posteggi e a denunce per infrazioni varie.

Doc. 609. — Note informative, trasmesse il 13 marzo 1970 dalla Guardia di finanza di Messina e il 12 maggio 1970 dal Comune di Messina, sull'organizzazione e il funzionamento del mercato ittico all'ingrosso.

Doc. 618. — Rapporti, trasmessi il 4 luglio e il 1° dicembre 1970 dalla Questura di Palermo e il 31 maggio 1971 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, sul signor Giacomo Aliotta, presidente del

sindacato grossisti e commissionari ortofrutticoli, proposto per il soggiorno obbligato.

M) *Documentazione concernente il settore del credito* (10):

Doc. 402. — Documentazione relativa agli accertamenti riguardanti il fallimento del signor Gaetano Miallo di Marsala, acquisita, in epoche diverse, dalla Commissione.

Doc. 592. — Documentazione, trasmessa il 7 agosto 1970 dalla Banca d'Italia, in ordine alle concessioni di credito a favore di Gaspare Magaddino e Diego Plaia disposte da vari istituti di credito siciliani.

Doc. 653. — Documentazione varia relativa alla gestione delle somme del fondo di solidarietà nazionale (articolo 38 dello Statuto regionale siciliano).

Doc. 1008. — Documentazione relativa ai fondi depositati dalla Regione siciliana presso gli istituti di credito, con note dimostrative dei mezzi finanziari erogati agli enti economici regionali dal 1946 al 1973.

N) *Documentazione concernente l'onorevole Salvatore Fagone* (10):

Doc. 844. — Carteggio riguardante l'onorevole Salvatore (o Salvino) Fagone, Assessore presso la Regione siciliana.

Doc. 1134. — Copia della documentazione relativa ai mutui concessi all'onorevole Salvatore Fagone, trasmessa il 2 dicembre 1975 dalla Cassa di Risparmio «Vittorio Emanuele».

O) *Documentazione concernente il traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché i rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano* (11):

Doc. 38. — Atti del procedimento penale contro Salvatore Caneba ed altri 42, impu-

(10) I Documenti 800, 27, 188, 408, 410, 609, 618, 402, 592, 653, 1008, 844 e 1134 sono raggruppati nel dodicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VI - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

(11) Il Documento 414, che è stato pubblicato prima dei Documenti 38 e 165, formando il contenuto di un tomo a sé stante, è stato raggruppatto nel tredicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura).

I Documenti 38, 165, 416, 548, 694, 708, 823, 968, 975, 980, 988, 990, 1016, 1028, 1029, 1032, 1058, 1068 e 1112 sono raggruppati nel quattordicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/VIII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

- tati di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti.
- Doc. 165.* — Rapporti della Guardia di finanza sul contrabbando di tabacchi e di stupefacenti in Sicilia, trasmessi il 10 febbraio 1964 dal Ministero delle finanze e successivamente aggiornati.
- Doc. 414.* — Organized crime and illicit traffic in narcotics — Report of the Committee on Government Operations United States Senate made by its Permanent Subcommittee on Investigations together with additional combined views and individual views (c.d. «Rapporto Mc Clellan»).
- Doc. 416.* — Atti del procedimento penale a carico di Gaspare e Giuseppe Magaddino, Diego Plaia, Giuseppe Genco Russo, Francesco Paolo Coppola ed altri, imputati di associazione per delinquere e traffico illecito di stupefacenti.
- Doc. 548.* — Lettera del 12 maggio 1951 del Capo della polizia al Gabinetto del Ministro dell'interno, relativa ai rapporti tra la mafia siciliana e la delinquenza negli Stati Uniti d'America.
- Doc. 694.* — Relazioni, prospetti ed elenchi riguardanti le indagini svolte, i sequestri operati ed i procedimenti penali promossi per traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacco.
- Doc. 708.* — Sentenza, emessa il 25 giugno 1968 dal Tribunale di Palermo, con la quale furono assolti, per insufficienza di prove, tutti gli imputati di associazione per delinquere rinviati a giudizio con la sentenza del Giudice istruttore del Tribunale di Palermo del 31 gennaio 1966.
- Doc. 823.* — Corrispondenza con il dirigente dell'Ufficio narcotici presso l'Ambasciata americana di Parigi, sulla posizione dell'Italia nel traffico internazionale degli stupefacenti dal 1966 al 1970 e negli anni successivi.
- Doc. 968.* — Requisitoria e sentenza istruttoria, trasmesse il 27 aprile 1973 dall'Ufficio istruzione processi penali del Tribunale di Palermo, relative al procedimento penale a carico di Albanese Giuseppe ed altri 113.
- Doc. 975.* — Relazioni, trasmesse il 20 giugno 1973 dal Comando generale della Guardia di finanza, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti.
- Doc. 980.* — Relazione, trasmessa il 26 giugno 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, sulle manifestazioni di carattere mafioso collegate al contrabbando di tabacchi ed al traffico di stupefacenti dal 1970 al 1973.
- Doc. 988.* — Relazione, trasmessa il 18 settembre 1973 dalla Questura di Trapani, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti, con allegato elenco delle persone indiziate di appartenere ad organizzazioni mafiose operanti nella provincia di Trapani.
- Doc. 990.* — Notizie e dati raccolti a Milano nei giorni 5, 6 e 7 settembre 1973 dal Comitato per le indagini sui casi di singoli mafiosi, sul contrabbando di tabacchi e stupefacenti e sui rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano.
- Doc. 1016.* — Relazioni ed elenchi vari, trasmessi il 12 dicembre 1973 dal Comando della Legione della Guardia di finanza di Milano, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti.
- Doc. 1028.* — Relazione, trasmessa il 21 dicembre 1973 dalla Questura di Genova, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti collegati ad organizzazioni mafiose.
- Doc. 1029.* — Relazione, trasmessa il 26 dicembre 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Napoli, sui rapporti fra mafia, traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacchi.

Doc. 1032. — Relazione, trasmessa il 28 dicembre 1973 dal Comando della Legione della Guardia di finanza di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1058. — Relazione, trasmessa il 28 gennaio 1974 dal Comando del Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Genova, sul traffico di stupefacenti e sul contrabbando di tabacchi dal 1970 al 1974.

Doc. 1068. — Relazione, trasmessa il 13 marzo 1974 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1112. — Sentenza, emessa contro Albanese Giuseppe ed altri 74, trasmessa il 28 febbraio 1975 dal Tribunale di Palermo.

P) *Documentazione concernente taluni personaggi mafiosi* (12):

a) *Luciano Leggio*:

Doc. 259. — Sentenza, emessa il 23 ottobre 1962 dalla Corte di Assise di Palermo, a carico di Luciano Leggio ed altri, condannati per associazione per delinquere e assolto, per insufficienza di prove, dall'imputazione di omicidio in persona di Michele Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 263. — Atti del procedimento penale contro Francesco Paolo Marino ed altri, imputati di associazione per delinquere e di favoreggiamento della latitanza di Luciano Leggio.

Doc. 536. — Rapporto sulla situazione della mafia di Corleone, trasmesso dal Sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Cesare Terranova.

Doc. 543. — Sentenza di rinvio a giudizio emessa il 14 agosto 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, a carico di Luciano Leggio ed altre 115 persone, impu-

tati di associazione per delinquere, degli omicidi di Francesco Paolo Streva, Biagio Pomilla e Antonino Piraino, avvenuti a Corleone il 10 settembre 1963, e di altri reati consumati in provincia di Palermo sino al 14 maggio 1964.

Doc. 544. — Sentenza, emessa il 13 ottobre 1967 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, imputati di associazione per delinquere, di omicidio e di altri reati, commessi a Corleone fra il 1955 e il 1963.

Doc. 545. — Sentenza di assoluzione, per insufficienza di prove, emessa il 30 dicembre 1952 dalla Corte di Assise di Palermo, nei confronti di Luciano Leggio ed altri, imputati dell'omicidio di Placido Rizzotto e di altri reati.

Doc. 546. — Sentenza, emessa l'11 luglio 1959 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, con la quale veniva confermata la sentenza con cui Luciano Leggio ed altri erano stati assolti dal reato di omicidio in persona di Placido Rizzotto, avvenuto a Corleone il 10 marzo 1948.

Doc. 551. — Atti del procedimento penale a carico di Luciano Leggio e Giovanni Pasqua, imputati dell'omicidio in persona di Calogero Comajanni, avvenuto a Corleone il 27 marzo 1945.

Doc. 573. — Sentenza di assoluzione, emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari, a carico di Luciano Leggio, Salvatore Riina, Calogero Bagarella ed altri, imputati di associazione per delinquere, di omicidio e di altri reati.

Doc. 586. — Fascicoli, allegati alla proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, a carico di Luciano Leggio e Salvatore Riina, trasmessi il 7 febbraio 1970 dal Tribunale di Palermo.

(12) Il Documento 551 è stato pubblicato prima dei Documenti 259, 263, 536, 543, 544, 545 e 546, avendo formato oggetto, per la sua considerevole mole, di un tomo (il quindicesimo) a se stante (Doc. XXIII, n. 1/IX - Senato della Repubblica - VIII Legislatura).

I documenti 259, 263, 536, 543, 544, 545, 546, 573, 586, 624, 676, 683, 689, 624, 676, 683, 689, 840, 1084, 1096, nonché il rapporto del Prefetto di Palermo, in data 1° giugno 1965 sull'arresto di Luciano Leggio sono raggruppati nel sedicesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IX - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

Doc. 624. — Atti del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di Luciano Leggio.

Doc. 676. — Sentenza, emessa il 23 dicembre 1970 dalla Corte di Assise di Appello di Bari, nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, con la quale Leggio fu condannato all'ergastolo perchè ritenuto responsabile del duplice omicidio in persona di Michele Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 683. — Fascicolo riguardante l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di Luciano Leggio.

Doc. 689. — Atti del procedimento penale per l'accertamento di eventuali responsabilità del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Pietro Scaglione, e del Presidente di sezione del Tribunale di Palermo, dottor Nicola La Ferlita, in ordine alla custodia precauzionale di Luciano Leggio.

Doc. 840. — Atto notarile, redatto il 10 dicembre 1969 in Roma, con il quale Luciano Leggio nomina sua procuratrice generale Maria Antonietta Leggio.

Doc. 1084. — Relazione peritale, trasmessa il 20 maggio 1974 dal Presidente della Corte di Appello di Bari, sulle condizioni fisiche di Luciano Leggio.

Doc. 1096. — Appunto sulla situazione patrimoniale di Luciano Leggio e note informative sul conto di Luciano Leggio e di Gaspare Centineo, trasmessi il 10 e il 16 luglio 1974 dal Comando generale della Guardia di finanza.

Rapporto del Prefetto di Palermo in data 1° giugno 1965 sull'arresto di Luciano Leggio.

b) *Michele Navarra* (13):

Doc. 710. — Fascicolo personale contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, del dottor Michele Na-

varra, trasmesso il 9 maggio 1970 dalla Questura di Palermo.

Doc. 711. — Fascicolo, trasmesso il 5 giugno 1971 dalla Prefettura di Palermo, relativo alla concessione dell'onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 713. — Fascicolo, trasmesso il 15 giugno 1971 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alla concessione della onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 731. — Fascicolo personale del dottor Michele Navarra, trasmesso dall'Ispettorato sanitario del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Palermo, relativo alla nomina del sanitario a medico di fiducia dell'Amministrazione ferroviaria per il reparto di Corleone.

c) *Angelo La Barbera e Pietro Torretta* (13):

Doc. 236. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa il 23 giugno 1964 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Angelo La Barbera ed altri, imputati di numerosi delitti verificatisi negli anni dal 1959 al 1963 nella città di Palermo.

Doc. 509. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa l'8 maggio 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Pietro Torretta ed altri, imputati di numerosi fatti di sangue commessi a Palermo e culminati nella strage di Ciaculli del 30 giugno 1963.

Doc. 590. — Sentenza, emessa il 22 dicembre 1968 dalla Corte di Assise di Catanzaro, nei confronti di Angelo La Barbera ed altri, imputati di vari omicidi, sequestri di persone, violenza privata ed altri reati.

(13) I Documenti 710, 711, 713, 731, 236, 509 e 590 sono raggruppati nel diciassettesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XI - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

d) *Francesco Paolo (Frank) Coppola* (14) (15):

Doc. 31. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 12 ottobre 1963 dalla Questura di Roma, e successivi aggiornamenti.

Doc. 32. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma.

Doc. 36. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Roma.

Doc. 40. — Atti e documenti processuali relativi a Francesco Paolo Coppola, imputato, con altri, di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, trasmessi il 16 ottobre 1963 dal Comando generale della Guardia di finanza.

Doc. 42. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 21 ottobre 1963 dal Comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo.

Doc. 49. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 21 ottobre 1963 dalla Questura di Palermo.

Doc. 114. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 2 gennaio 1964 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, e successivi aggiornamenti.

Doc. 187. — Fascicolo amministrativo relativo a Francesco Paolo Coppola, trasmesso il 26 febbraio 1964 dal Ministero del tesoro.

Doc. 773. — Relazione riguardante le indagini svolte sulla situazione urbanistico-edilizia del Comune di Pomezia, trasmessa l'11 ottobre 1971 dal Ministero dei lavori pubblici.

Doc. 774. — Atti giudiziari relativi all'applicazione della misura di prevenzione a carico di Francesco Paolo Coppola, trasmessi il 22 ottobre 1971 dal Tribunale di Roma.

Doc. 776. — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola ed altri, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, acquisito il 25 ottobre 1971 dalla Commissione.

Doc. 778. — Documentazione relativa alle lottizzazioni e alle licenze ottenute presso il Comune di Pomezia da Francesco Paolo Coppola, acquisita il 26 ottobre 1971 dalla Commissione.

Doc. 789. — Relazione di servizio in data 18 dicembre 1970, redatta da funzionari di Pubblica sicurezza, concernente le speculazioni sulle aree fabbricabili di Francesco Paolo Coppola, trasmessa il 25 novembre 1971 dalla Questura di Roma.

Doc. 841. — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, trasmesso il 12 novembre 1971 dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza.

Doc. 1063. — Decreti relativi alle misure di prevenzione a carico di Francesco Paolo Coppola, trasmessi il 7 febbraio 1974 dalla Corte di Appello di Roma.

Doc. 1105. — Sentenza, emessa il 21 agosto 1974 dal Giudice istruttore del Tribunale

(14) I Documenti 31, 32 e 36 sono raggruppati nel diciottesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

(15) I Documenti 40, 42, 49, 114, 187, 773, 774, 776, 778, 789, 841, 1063 e 1105 sono raggruppati nel diciannovesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XIII - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

di Firenze, contro Francesco Paolo Coppola, Ugo Bossi, Sergio Boffi, Giovanni Lo Coco, Mario D'Agnolo, Adriana Amoroso e Angelo Plenteda per tentato duplice omicidio nei confronti di Angelo Mangano e di Domenico Casella.

e) *Salvatore Lucania (Lucky Luciano)* (16) (17):

Doc. 30. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, *alias* Lucky Luciano, trasmesso il 7 ottobre 1963 dalla Questura di Napoli.

Doc. 34. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, *alias* Lucky Luciano, trasmesso il 15 ottobre 1963 dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza.

f) *Giuseppe Doto (Joe Adonis)* (17):

Doc. 813. — Fascicoli processuali del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, relativi ai procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a carico di Giuseppe Doto, *alias* Joe Adonis, acquisiti il 6 dicembre 1971 dall'organismo tecnico della Commissione.

Q) *Documentazione concernente la misura di prevenzione del soggiorno obbligato* (18):

Doc. 1061. — Elenchi, trasmessi il 13 febbraio 1974 dal Ministero dell'interno, delle persone indiziate di appartenere alla mafia e sottoposte alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato.

R) *Documentazione concernente le strutture giudiziarie siciliane* (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24):

Doc. 153. — Atti del procedimento penale per l'omicidio di Accursio Miraglia, avvenuto a Sciacca, il 4 gennaio 1947.

Doc. 254. — Sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, emessa il 14 marzo 1963 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, nel procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati di omicidio aggravato in persona di Salvatore Carnevale e condannati all'ergastolo in primo grado.

Doc. 265. — Atti del procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati dell'omicidio di Salvatore Carnevale.

(16) Il Documento 30 è pubblicato nel ventesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XIV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

(17) I Documenti 34 e 813 sono pubblicati nel ventunesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura).

(18) I Documenti 1061, 153, 254, 265, 283, 288, 293, 296, 322, 539, 540 e 559 sono pubblicati nel ventiduesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/XVI - Senato della Repubblica - VIII Legislatura). (N.d.r.)

(19) I Documenti 682, 732, 864, 1089, 1101, 1132 e 522 sono pubblicati nel ventitreesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - IX Legislatura). (N.d.r.)

(20) Il Documento 735 è pubblicato nel ventiquattresimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/I - Senato della Repubblica - IX Legislatura). (N.d.r.)

(21) Il Documento 791 è pubblicato nel venticinquesimo tomo del IV Volume (Doc. XIII, n. 1/II - Senato della Repubblica - IX Legislatura). (N.d.r.)

(22) Il Documento 792 è pubblicato nel ventiseiesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/III - Senato della Repubblica - IX Legislatura). (N.d.r.)

(23) Il Documento 810 non può formare oggetto di pubblicazione, dal momento che il responsabile dell'Ufficio Istruzione processi penali del Tribunale di Palermo — presso cui gli atti raggruppati nel Documento medesimo furono a suo tempo acquisiti dalla Commissione — ha comunicato alla Segreteria della Commissione stessa, con nota 6/84/Ris. del 9 ottobre 1984, che gli atti del procedimento penale per la scomparsa del giornalista De Mauro sono tuttora coperti dal segreto istruttorio. (N.d.r.)

(24) Il Documento 948 forma oggetto del ventisettesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - IX Legislatura) il cui allestimento tipografico è tuttora in corso. (N.d.r.)

- Doc. 283.* — Atti del procedimento penale a carico di Giuseppe Cucchiara ed altri, imputati di appartenenza a banda armata, di omicidio aggravato in persona del brigadiere di Pubblica sicurezza Giovanni Tasquier, di tentato omicidio aggravato in persona di agenti di Pubblica sicurezza e di altri reati, avvenuti a Partinico il 16 dicembre 1948.
- Doc. 288.* — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonna ed altri, imputati di tentato omicidio in danno di alcuni Carabinieri e agenti di Pubblica sicurezza e di detenzione e porto abusivo di armi, reati avvenuti a Monreale nel giugno 1949.
- Doc. 293.* — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonna ed altri, imputati di strage e di detenzione di ordigni esplosivi, reati avvenuti a Villagrazia di Carini nell'agosto 1949.
- Doc. 296.* — Atti del procedimento penale a carico di Giovanni Sacco ed altri, imputati di associazione per delinquere, di strage, dell'omicidio di Pasquale Almerico e di altri omicidi nonché di detenzione e porto abusivo di armi, reati commessi a San Giuseppe Jato e Camporeale tra il 1955 e il 1957.
- Doc. 322.* — Atti del procedimento penale a carico di Michele Zotta e Giovanni Sachelì, imputati di omicidio in persona di Vincenzo Giudicello, avvenuto a Canicattì il 14 febbraio 1953.
- Doc. 539.* — Atti di polizia giudiziaria relativi a delitti di stampo mafioso.
- Doc. 540.* — Processo verbale dell'interrogatorio reso il 17 febbraio 1966 alla Polizia giudiziaria da Santo Selvaggio, autista della ditta «Valenza Galati».
- Doc. 559.* — Sentenza di condanna, emessa il 23 luglio 1968 dalla Corte di Assise di Lecce, nel procedimento penale a carico di Antonino Bartolomeo, Luigi e Santo Librici, Vincenzo Di Carlo ed altri, imputati dell'omicidio di Cataldo Tandoy, commesso ad Agrigento il 30 marzo 1960, e di altri reati.
- Doc. 682.* — Atti del procedimento penale contro Attilio e Pasquale Ramaccia, imputati di omicidio in persona di Diego Fucarino, commesso a Prizzi il 15 aprile 1958.
- Doc. 732.* — Fascicoli amministrativi relativi alla detenzione di Filippo e Vincenzo Rimi, trasmessi il 27 luglio 1971 dal Ministero di grazia e giustizia.
- Doc. 864.* — Sentenza di archiviazione, emessa il 7 giugno 1971 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Giorgio Tsekouris ed altri, ritenuti responsabili di tentato omicidio in persona del deputato Angelo Nicosia.
- Doc. 1089.* — Atti del procedimento penale a carico di Salvatore Colli, trasmessi il 4 luglio 1974 dal Presidente del Tribunale di Agrigento.
- Doc. 1101.* — Copia dei verbali dibattimentali e copia della sentenza relativa ai procedimenti penali a carico di Giuliana Saladino e di altri, trasmesse dal Tribunale di Genova.
- Doc. 1132.* — Copia della sentenza, emessa il 1° luglio 1975 dalla Corte di Appello di Genova, contro Giuliana Saladino, Etrio Fidora e Bruno Caruso.
- Doc. 522.* — Rapporto del 6 maggio 1965 del Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza, con allegati, a carico di Elio Forni ed altri, imputati di associazione

per delinquere, di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di altri reati.

Doc. 735. — Processi verbali, trasmessi il 10 agosto 1971 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate sull'apparecchio n. 998134, intestato a Francesco Palumbo, e sull'apparecchio n. 998040, intestato a Francesco Paolo Coppola.

Doc. 791. — Documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche effettuate per il rintraccio di Luciano Leggio, trasmessa il 25 novembre 1971 dalla Questura di Roma.

Doc. 792. — Atti processuali, trasmessi dall'Autorità giudiziaria di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche riguardanti Giuseppe Mangiapane, Francesco Paolo Coppola, Giuseppe Corso, Francesco Palumbo, Ernesto Marchese, Giovanni Virgili, Marcello Brocchetti, Ermanno Lizzi e Angelo Cosentino.

Doc. 810. — Atti di polizia giudiziaria compiuti dalla Questura di Palermo in merito alla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, trasmessi il 20 dicembre 1971 dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo (25):

Doc. 948. — Atti relativi alla perizia disposta dalla Commissione sui nastri magnetici

contenenti la intercettazione di conversazioni telefoniche effettuata dagli organi di Pubblica sicurezza nel corso delle indagini per il rintraccio di Luciano Leggio.

S) *Documentazione sull'evoluzione del fenomeno mafioso (26):*

Doc. 927. — Rapporti della Questura di Trapani del 4 maggio 1971 e della Legione dei Carabinieri di Palermo dell'8 novembre 1971, relativi al sequestro di Antonino Caruso, avvenuto il 24 febbraio 1971, e alle modalità del suo rilascio.

Doc. 1007. — Relazione sui rapporti fra mafia e pubblici poteri, consegnata il 29 novembre 1973 dal Comando della Legione dei Carabinieri di Palermo al senatore Ermenegildo Bertola.

Doc. 1070. — Documentazione acquisita nel corso del sopralluogo effettuato il 20 e il 21 marzo 1974 a Palermo dal Comitato incaricato di seguire la dinamica dei fatti di mafia.

Doc. 1131. — Fotocopia della requisitoria del Pubblico ministero relativa all'istruttoria a carico di Michele Guzzardi più 42, trasmessa il 17 novembre 1975 dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Milano.

Doc. 1133. — Fotocopia degli atti notarili riguardanti la costituzione e la cessazione della S.p.a. GE.FI. — Generale Finanziaria.

(25) Cfr. nota (23) a pag. XXVI. (N.d.r.)

(26) I Documenti 927, 1007, 1070, 1131 e 1133 sono stati pubblicati nel ventottesimo (ed ultimo) tomo del IV Volume (*Doc. XXIII*, n. 1/V - Senato della Repubblica - IX Legislatura). (N.d.r.)

INDICE GENERALE

	<i>Pag.</i>	IX
AVVERTENZA		
I. — LETTERA, CON ALLEGATI, IN DATA 16 MARZO 1970, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL DOTTOR GIUSEPPE DI MINO	»	3
II. — LETTERA, IN DATA 23 LUGLIO 1971, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL DOTTOR GIOVANNI DI CARA	»	105
III. — LETTERA, CON ALLEGATI, IN DATA 28 LUGLIO 1971, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL SIGNOR GIUSEPPE CANNELLA	»	123
IV. — LETTERA, CON ALLEGATO, IN DATA 28 LUGLIO 1971, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL SIGNOR PIETRO CANNELLA	»	149
V. — LETTERA, CON ALLEGATO, IN DATA 30 LUGLIO 1971, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DALL'ONOREVOLE SALVATORE DI BENEDETTO	»	163
VI. — LETTERA, IN DATA 13 AGOSTO 1971, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL PROFESSOR AVVOCATO CORRADO DE ROSA	»	167
VII. — LETTERA E TELEGRAMMA, RISPETTIVAMENTE IN DATA 25 AGOSTO E 22 OTTOBRE 1971, INVIATI AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DALL'ONOREVOLE PROFESSOR AVVOCATO GIROLAMO BELLAVISTA	»	173
VIII. — LETTERA, IN DATA 27 SETTEMBRE 1971, INVIATA AI PRESIDENTI DELLE CAMERE E, PER CONOSCENZA, AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DALL'ONOREVOLE DOTTOR GIUSEPPE LUPIS	»	181
IX. — LETTERE, CON ALLEGATI, RISPETTIVAMENTE IN DATA 11 OTTOBRE E 16 NOVEMBRE 1971, INVIATE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL DOTTOR ANTONIO OCCHIPINTI	»	187
X. — LETTERA, CON ALLEGATI, IN DATA 21 OTTOBRE 1971, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL PROFESSOR DOTTOR CARMELO PENNINO	»	201
XI. — LETTERA, IN DATA 26 OTTOBRE 1971, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DALL'ONOREVOLE CALOGERO VOLPE ...	»	291

XII. — LETTERE, CON ALLEGATI, RISPETTIVAMENTE IN DATA 1° DICEMBRE 1971 E 10 OTTOBRE 1975, INVIATE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL DOTTOR GIUSEPPE CICERO	Pag.	297
XIII. — LETTERA, IN DATA 7 SETTEMBRE 1972, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL DOTTOR MICHELINO GAMBINO	»	317
XIV. — LETTERA, IN DATA 28 GENNAIO 1974, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL SIGNOR GIUSEPPE FARINA	»	325
XV. — LETTERA, IN DATA 14 MAGGIO 1974, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL SIGNOR ORAZIO RUISI	»	339
XVI. — LETTERA, CON ALLEGATI, IN DATA 29 OTTOBRE 1975, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL SIGNOR VITO CIANCIMINO	»	375
XVII. — LETTERA, CON ALLEGATI, IN DATA 26 NOVEMBRE 1975, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DALL'INGEGNER DOMENICO LA CAVERA	»	643
INDICE DEI NOMI	»	655

**LETTERE (O ESPOSTI O MEMORIE) INVIATI ALLA COMMISSIONE
DA PRIVATI CITTADINI CHE SI SONO SENTITI LESI NELLA LORO
ONORABILITÀ PERSONALE DA APPREZZAMENTI CONTENUTI NEL-
LE RELAZIONI LICENZIATE ALLA DATA DEL 15 GENNAIO 1976**

LETTERA, CON ALLEGATI, IN DATA 16 MARZO 1970, INVIATA AL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL DOTTOR GIUSEPPE DI
MINO

D/591

Date di arrivo	7-4-1970		
Prot.	D	Tit.	
N. 2544			

ALL'ONOREVOLE CATTANEI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA.

PALAZZO MONTECITORIO - R O M A

Nel quotidiano "L'Ora" del 14 Febbraio 1970 sotto il titolo cubitale "I mafiosi dello scaro" veniva pubblicata l'ultima puntata del rapporto della Commissione antimafia sui mercati generali all'ingrosso di Palermo, a firma degli On.li Senatori Simone Gatto, Fausto Bisantis e Gelasio Adamoli. (1)

Tale rapporto, datato Roma 9 Dicembre 1969, al punto sette - Profitti degli operatori di mercato - nel sottotitolo "Servizi veterinari" si occupa dello scrivente inquadrando nel modo seguente:

"Il Dott. Giuseppe Di Mino, direttore dei servizi veterinari dal 1959 al 1962 ha presentato quattro dichiarazioni (accolte) per complessive £. 10.791.366.

Per il 1963 ed il 1964 ha presentato due dichiarazioni per complessive £. 5.611.254 (rispetto a £. 7.797.000 accertate dall'Ufficio) nel 1965 e nel 1966 ha presentato due dichiarazioni (da accertare) per complessive £. 6.045.000. In tutto £. 24.633.366.

Egli però negli anni 1964-1965 ha acquistato da Francesco Vassallo, noto esponente della mafia edilizia per sè ed i familiari, un appartamento e due magazzini per 37.000.000 (in precedenza aveva acquistato due spezzoni di terreno per £. 1.225.000 in Palermo, nonchè terreni vari in Agrigento dei quali non risulta il valore dichiarato).

(1) Si tratta della «Relazione sui mercati all'ingrosso» (Doc. XXIII, n. 2-bis - Senato della Repubblica - V Legislatura) di cui fu diffuso anticipatamente il contenuto da taluni organi di stampa. (N.d.r.)

- 2 -

Nel complesso l'entità degli acquisti e delle vendite sembra indicare anche un'attività speculativa non risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Possiede due vetture una Fulvia ed una FIAT 1100-103 (alligato n.1)".

(2)

Siccome in detto rapporto vengono riportate delle inesattezze e fatte delle affermazioni che vengono ad offuscare la figura del funzionario - Dott. Giuseppe Di Mino capo della ripartizione dei servizi veterinari del Comune - ed a ledere l'onorabilità mia e della mia famiglia, rivolgo viva preghiera alla S.V. On.le Presidente, perchè voglia disporre il riesame della pratica sulla scorta documentata di quanto qui di seguito vengo ad esporre.

Ritengo opportuno premettere che a seguito di denuncia infondata per "favoreggiamento personale" sono stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza del G.I. del Tribunale di Palermo del 31.5.1967 di "non doversi procedere nei miei confronti perchè i fatti non sussistono" (alligato n.2).

(3)

Tale incondizionato riconoscimento giudiziario della mia limpidezza di cittadino e di funzionario non ha bisogno di commenti o di annotazioni, anche in relazione al rigore che ebbe a caratterizzare l'istruttoria ed alla completezza della motivazione della sentenza.

Purtroppo da allora altre vicende hanno attraversato la mia esistenza: In data 1.10.1967 infatti, ho perduto l'unico figlio maschio all'età di anni 18 per tumore maligno.

(2) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato a pag. 16. (N.d.r.)

(3) L'allegato n. 2 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 17-65. (N.d.r.)

- 3 -

Lascio considerare quale tremenda tragedia si è abbattuta sulla mia famiglia!

La pubblicazione, perciò, del citato rapporto nel giornale L'Ora, ha prodotto viva reazione nella mia coscienza che, per il grado che rivesto e per la considerazione ed il prestigio di cui godo nell'Amministrazione Pubblica e nello ambiente professionale, contro ogni amarezza, mi fa obbligo di informare codesta On.le Presidenza di quanto calunniöse ed errate siano i dati a me addebitati.

Prima di ora nessun organo, (nè la Commissione anti-mafia nè altre Autorità) ha ritenuto di convocarmi o di contestarmi alcunchè, sì da consentirmi la più ampia illustrazione di ogni mia attività.

Procedendo allo esame delle affermazioni espresse nei miei confronti, è macroscopicamente erroneo quanto si afferma circa pretesi acquisti che il Dott. Di Mino avrebbe effettuato in Agrigento, di terreni vari dei quali non risulterebbe il valore dichiarato.

Il Dott. Di Mino invece come qui di seguito documenterà, ha venduto in prov. di Agrigento e Caltanissetta buona parte dei terreni avuti in eredità dal proprio padre deceduto in Grotte sin dal 9.2.1924 per investire il ricavato nell'acquisto di altri immobili in Palermo.

Ciò ha ritenuto opportuno farlo, sia per la crisi in cui da alcuni anni versa l'agricoltura, sia perchè l'impegnativo mio lavoro non dà la possibilità di occuparmi di altro, per cui le proprietà terriere non sorvegliate rendono ancor me



- 4 -

no, ed infine perchè non vedevo e non vedo nei miei familiari chi si potesse occupare della campagna, essendo il mio figlio (ora deceduto) e la mia unica figlia femmina dediti allo studio.

Come precedentemente detto, quasi tutta la proprietà terriera mi pervenne per eredità paterna come risulta dall'atto di divisione con i miei fratelli e sorelle portante la data 5 Giugno 1945 ed il n. 18987 del rep. (alligato n.3).

(4)

Facevano parte dell'asse ereditario:

- | | | |
|--|--------------------|-----|
| 1) Terre in territorio di Campofranco Prov. di Caltanissetta in ex feudo "Terzo di Mustanzello" pervenute per successione paterna; | Ha. 324.52.80 | |
| 2) Terre in territorio di Favara ex feudo Scintilia pervenute per successione paterna e per donazione del nonno materno; | Ha. 96.13.10 | |
| 3) Un quarto pro-indiviso di terre in territorio di Bivona ex feudo Balata; | Ha. 38.63.20 | |
| Inoltre: | | |
| In territorio di Grotte contrada Mandra per successione paterna (alligato n.4); | Ha. 8.84.10 | (5) |
| In territorio di Grotte c/da Altavilla vigneto, in sede di divisione ereditaria assegnato alla sorella Maria Antonietta; | Ha. <u>2.44.40</u> | |
| Totale | Ha. 470.57.60 | |

Inoltre sempre per eredità paterna pervennero ai discendenti fratelli e sorelle Di Mino una signorile abitazione sita in Grotte Via Orsini 42, assegnata

(4) L'allegato n. 3 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 66-89. (N.d.r.)

(5) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 90-91. (N.d.r.)

- 5 -

in sede di divisione alla sorella Maria Antonietta, scor
te vive (diverse centinaia di ovini e caprini un centinaio
di bovini) e morte depositate nei magazzini delle varie
aziende agricole, più denaro liquido investito parte di
esso per l'acquisto di un terreno edificabile sito nel-
l'abitato di Agrigento e venduto dal Barone Gaspare Giu-
dice di Agrigento.

Dal succitato atto di divisione risulta che in
seguito a sorteggio fra i familiari composti di quattro
fratelli e due sorelle venne assegnata al Dott. Giusep-
pe Di Mino la terza quota e precisamente:

a) Terre in ex feudo Mustanzello dell'estensione di	Ha.	68.49.28	4.98
b) Terre in ex feudo Scintilia dell'estensione di	"	16.32.80	3.61
c) 1/6 pro-indiviso delle terre in ex feudo Balata di	"	6.43.86	
Totale		Ha.	91.25.94

Inoltre:

- 1) Terre in territorio di Grotte c.da Mandra e cioè
metà di Ha. 5.72.30 perchè in sede di divisione
ereditaria assegnata ai fratelli Di Mino Giuseppe
e Francesco; (alligato n.5) Ha. 2.86.15 (6)
- 2) 1/5 pro-indiviso del terreno edificabile sito nel
l'abitato di Agrigento e proveniente dalla vendita
del Barone Giudice.

Negli anni seguenti lo scrivente con i red
diti dei sucitati immobili, con la somma ricavata dal
la cessione ai propri fratelli del terreno edificabi-
le in Agrigento, con la vendita di alcuni immobili
appresso indicati e con i proventi derivanti dalla li

(6) L'allegato n. 5 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 92-93. (N.d.r.)

- 6 -

bera professione esercitata dal 1932 al 1955 (dal 1956 nella qualità di Direttore non esercita più) e con le economie realizzate perchè scapolo fino al 1946, ha acquistato con parte delle somme risparmiate i seguenti quantitativi di terre in ex feudo Scintilia:

a) atto notaro Creste Sciascia di Agrigento del 30.10.1946 ivi reg.to 11.11.1946 al n.1189;	Ha. 5.28.15
b) atto notaro Creste Sciascia del 31.3.1947 ivi reg.to il 18.4.1947 al n. 3393;	Ha. 7.53.54
c) atto notaro Lo Presti Seminerio di Agrigento del 27/10/1952 ivi reg.to il 5.11.1952 al n.2035;	Ha. 4.61.94
d) atto notaro Lipari Francesco di Agrigento del 21/11/1955 ivi reg.to il 7.12.1955 al n.471;	Ha. <u>39.73</u>
Totale	Ha. 17.83.36

(vedi alligato n.6 certificato catastale ex feudo Scintilia comprensivo delle terre avute in eredità ed acquistate).

(7)

Inoltre il Dott. Di Mino acquistava in Palermo:

a) Con atto del 15.1.1954 reg.to il 20.1.1954 al n. 1887 dal Notaio Giuseppe Angelella da Palermo;	Ha. 1.10.89
b) Con atto del 20.4.1954 reg.to il 10.5.1954 al n. 10.685 dal notaio Oscar Marsala da Palermo;	Ha. 0.60.14

Questa era la situazione patrimoniale dello scrivente, situazione patrimoniale scaturita per la quasi totalità della eredità paterna.


In considerazione delle ragioni precedenti

(7) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 94-95. (N.d.r.)

- 7 -

esposte, determinate anche dalla lontananza della proprietà terriera dalla sede di Palermo ove per ragioni di lavoro sin dal 1932 mi sono trasferito, è venuta in me la determinazione di vendere man mano che se ne presentasse l'occasione gran parte delle terre per acquistare la casa di abitazione per me ed i miei figli e qualche altro immobile.

Infatti procedeva alle seguenti vendite in ex feudo Mustanzello:

- 
- 1) atto datato 29.8.1947 del Notaro Oreste Sciascia di Agrigento ivi reg.to l'11.9.1947 al n.753 Ha. 13.09.80
 - 2) atto datato 1.2.1949 del Notaro Capra Ferdinando in Caltanissetta ivi reg.to il 21.2.1949 al n.1998 Ha. 7.07.00
 - 3) atto datato 4.7.1965 del Notaro Silvio Angilella di Caltanissetta ivi reg.to il 24.7.1965 al n.2113 Ha. 5.31.15
 - 4) atto datato 5.12.1965 del Notaro Silvio Angilella di Caltanissetta ivi reg.to il 23.12.1965 al N.3854 Ha. 2.10.00
 - 5) atto datato 8.9.1968 del Notaro Silvio Angilella di Caltanissetta ivi reg.to il 26.9.1968 al N.3442 Ha. 2.84.80

Per effetto delle succitate vendite le terre in ex feudo Mustanzello pervenute per eredità paterna in Ha. 68.49.28 (di cui Ha. 42.05.00 seminativi ed Ha. 26.44.28 pascolo) si sono ridotte ad Ha. 36.93.13 (di cui Ha. 20.76.28 seminativi ed Ha. 16.16.85 pascolo) vedi alligati n. 7-8.

(8)

(8) Gli allegati nn. 7 e 8 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 96-97 e 98-99. (N.d.r.)

- 8 -

Inoltre procedeva alle seguenti vendite in ex feudo Scintilia:

- 1) Atto del 16.9.1964 del Notaro Coppola Salvatore di Favara e reg.to in Agrigento il 6.10.1964 al n.1811 Ha. 5.35.80
- 2) Atto del 13.8.1965 Notaro Coppola Salvatore di Favara, reg.to in Agrigento il 23.8.1965 al n. 4156 Ha. 3.97.75
- 3) Atto datato 28.8.1965 del Notaro Coppola Salvatore di Favara, reg.to in Agrigento il 13.9.1965 al n.4533 Ha. 6.57.71
- 4) Atto datato 9.11.1966 del Notaro Coppola Salvatore di Favara, reg.to in Agrigento il 28.11.1966 al n.6035 Ha. 3.72.40
- 5) Atto datato 30.12.1966 del Notaro Francesco Liparò di Agrigento, ivi reg.to il 12.1.1967 al n.38 Ha. 2.75.30

Per effetto delle succitate vendite le terre in ex feudo Scintilia in Ha. 34.15.90 si sono ridotte ad Ha. 11.81.30 (vedi allegato n.9).



(9)

Inoltre il Dott. Giuseppe Di Mino ha proceduto alla vendita:

- a) di tutte le terre in ex feudo Balata acquistate dalla propria zia Picone Maria Stefana da Grotte che poi, quale ecclesiastica ne ha fatto donazione all'Istituto delle Ancelle Riparatrici in Agrigento;
- b) di tutte le terre in territorio di Grotte c/da Mandra con atto del 18.12.1967 del Notaro Giuseppe Angilella da Palermo ivi reg.to il 3.1.1968 al n.185.
- c) di terre in territorio di Palermo c/da Falsomiele, atto datato 2.8.1968 del Notaio Scoma Lucia da Palermo,

(9) L'allegato n. 9 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 100-101. (N.d.r.)


- 9 -

e reg.to in Palermo il 28.8.1968 al n. 11596

Ha. 0.28.38

Inoltre presso il Banco di Sicilia di Agrigento il Dott. Giuseppe Di Mino ha un prestito agrario da raetizzare di £. 4.000.000.

Da quanto sopra esposto appare evidente che gli acquisti effettuati dal Dott. Di Mino e riportati nel rapporto della Commissione parlamentare antimafia sono di provenienza più che legittima in quanto provengono da impiego di somme realizzate con la vendita di terreni avuti dalla non indifferente eredità del proprio padre.

Aggiungo che in onore ai miei suoceri tuttora vi-venti, mia moglie, unica figlia del Generale Di Paola Calogero e della Sig.ra Bonsignore Antonina, dalla data del ma-trimonio avvenuto il 12.2.1946 ad oggi, in diverse occasioni hanno cospicuamente contribuito anche per l'ottimo affiatamento che esiste nella mia piccola famiglia e con i miei suoceri.

Senza contare poi, che gli acquisti effettuati sono gravati da non indifferenti mutui bancari.

Infatti il Dott. Di Mino ha acquistato per sè e per i propri familiari i seguenti immobili:

- 1) Con atto del 4.9.1964 reg.to in 23.9.64 al n.3766 del Notaro Giuseppe Angilella, per la nuda proprietà Di Mino Loretta e per l'usufrutto Di Mino Giuseppe e la moglie Di Paola Maria Fernanda, un appartamento sito in Palermo, Via Empedocle Restivo, 102, per l'importo di £. 16.000.000 di cui £. 8.000.000 a mutuo presso la Cassa di Risparmio di

- 10 -

Palermo.

- 2) Con atto del 31.8.1965 reg.to il 10.9.1965 al n. 12463 del Notaio Giuseppe Angilella da Palermo 2 magazzini a piano terra siti in Palermo Via Abruzzi n.17-19 per l'importo di £. 22.000.000 di cui £. 12.000.000 a mutuo presso la Cassa di Risparmio di Palermo.
- 3) Con atto del 5.1.1968 reg.to il 25.1.1968 al n.1130 del Notaio Giuseppe Angilella da Palermo, per la nuda proprietà Di Mino Loretta e per l'usufrutto Di Mino Giuseppe e la moglie Di Paola Fernanda, una appartamento sito in Palermo, Via Massimo D'Azeglio, 17, per l'importo di £.8.000.000.
- 4) Con atto del 23.11.1969 reg.to il 18.12.1969 al n.16725 del Notaio Lucia Scoma da Palermo, per la nuda proprietà Di Mino Loretta e per l'usufrutto Di Mino Giuseppe e Di Paola Maria Fernanda un magazzino sito a Palermo Via La Marmora, 66 per il prezzo di £. 10.000.000 di cui £. 7.422.227 a mutuo presso la Banca Nazionale del Lavoro di Palermo.

Pertanto nessuna attività speculativa ha svolto il Dott. Giuseppe Di Mino, ma per le ragioni ampiamente esposte, ha dato una diversa struttura al proprio patrimonio.

Per concludere infine lo scrivente non ha mai posseduto due vetture ma sempre una sola e ciò sin dall'anno 1934 epoca in cui non ricopriva alcun impiego. La FIAT 1100-103 è la macchina di servizio di proprietà del Comune di Palermo mentre che la Fulvia che ancora possiede è stata acquistata sin dall'Agosto 1964 (alligato n.10).

(10)

(10) L'allegato n. 10 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 102-103. (N.d.r.)


- 11 -

Nel chiedere scusa all'On.le Presidente della Commissione Parlamentare antimafia, per la prolissa esposizione, rivolgo viva preghiera alla S.V. On.le perchè voglia esaminare la mia pratica con quella oculatezza e senso di giustizia che tanto lo distingue, al fine di ridare fiducia e prestigio ad un funzionario che ha sempre manifestato attaccamento e zelo al proprio dovere.

Ovviamente resto a disposizione della S.V. e della On.le Commissione nel caso in cui venisse ravvisata l'opportunità di ulteriori chiarimenti scritti od orali da parte mia.

Distinti ossequi.

Palermo, lì 16 Marzo 1970



Dott. Giuseppe Di Mino
Via Massimo D'Azeglio, 17
P A L E R M O

Pag. 8 L'ORA 14 Febbraio 1970

I MAFIOSI DELLO SCARO

Pubbllichiamo l'ultima puntata del rapporto della Commissione parlamentare antimafia sui mercati generali all'ingrosso di Palermo. Il rapporto, approvato all'unanimità e in corso di trasmissione alle Camere, è il frutto di un'indagine compiuta a Palermo da un gruppo di lavoro presieduto dal senatore Simone Gatto e composto dai senatori Gelasio Adamoli, Fausto Bisantis e dall'on. Nullo Biaggi.

Mercato ittico di Porticello

Il Gruppo di indagine ha voluto effettuare un sopralluogo al Mercato ittico di Porticello, in Comune di S. Flavia, indicato come fonte principale di rifornimento del consumo di Palermo dopo il Mercato del capoluogo, per accertarne la specifica funzione in rispetto a quest'ultimo.

Dai rilievi effettuati risulta che detto mercato potrebbe anche esercitare una discreta funzione calmeratrice nei confronti di quello di Palermo, specie per qualità più pregiate di pesce, se però rispondesse ai requisiti di un vero e proprio mercato di consumo, che mancano nella loro quasi totalità.

L'incosservanza, soprattutto, dell'orario di mercato, rende vana ogni possibilità di controllo contemporaneo dei prezzi, che può solo verificarsi se coincidono le ore di vendita.

Non è affatto regolare la posizione dei mandatari e la funzione di astatori è attribuita a dipendenti del Comune, mentre lo stesso Assessore all'Annona è direttamente interessato al Mercato non solo nella sua funzione pubblica di vigilanza ma anche in quella di indiretto operatore. Trattandosi di un Mercato attraverso il quale passa una notevole quantità di prodotto (860.000 Kg. di pesce nel 1968) il Prefetto, nella sua qualità di Presidente della Commissione Provinciale di Vigilanza, anche su sollecitazione dei componenti della Commissione Parlamentare, ha richiamato più volte il Comune di S. Flavia al rispetto delle norme che devono regolare il funzionamento di un mercato all'ingrosso, senza ottenere tuttavia sinora tangibili risultati.

Anche la nomina di un Commissario da parte dell'Assessore Regionale all'Industria è rimasta praticamente inefficace, in quanto il Commissario, per sostituirsi all'Ente Gestore nella eliminazione delle adempienze, avrebbe dovuto essere nominato non dall'Assessore Regionale all'Industria ma da quello degli Enti Locali. Singolare scoperta «a posteriori»!

La Commissione Comunale di Mercato è intanto scaduta da oltre un anno. Peraltro non si è sentito tanto il bisogno di farla funzionare se nel '67 e nel '68 ha tenuto una sola seduta e neppure una nel '69.

turato complessivo per i due anni è stato portato dai 30 milioni dichiarati a quasi 90 milioni, mentre le spese dovrebbero essere state tutte conteggiate.

Al fini dell'imposta di famiglia gli è stata notificata per il 1966 un imponibile lordo di 47 milioni (in contestazione). Per gli anni precedenti gli imponibili a cifre tra i 10 ed i 15,5 milioni di lire, ma il Ruggeri ha fatto opposizione.

Rosario D'Angelo, anch'esso citato perché nel 1964 ha realizzato quasi il 32 per cento delle vendite nel mercato, non ha mai prodotto dichiarazioni dei redditi. Il reddito netto definito per gli anni dal 1961 al 1964 è rispettivamente di milioni 2, 1; 2,5; 13,5 e 18.

Per l'imposta di famiglia ah concordato dal 1961 al 1963 per milioni 1,5; 2; 2,5.

Servizi veterinari

Il dott. Giuseppe Di Mino, direttore dei servizi veterinari, dal 1959 al 1962 ha presentato quattro dichiarazioni (accolte) per complessive lire 10.791.366. Per il 1963 ed il 1964 ha presentato due dichiarazioni per complessive L. 5.611.254 (rispetto a lire 7.797.000 accertate dall'ufficio). Nel 1965 e nel 1966 ha presentato due dichiarazioni (da accertare) per complessive lire 6.045.000. In tutto lire 24.633.366. Egli però negli anni 1964-1965 ha acquistato da Francesco Vassallo, noto esponente della mafia edilizia, per sé ed i familiari, un appartamento e due magazzini per 37 milioni (in precedenza aveva acquistato due spezzoni di terreno per lire 1.225 mila in Palermo, nonché terreni vari in Agrigento dei quali non risulta il valore dichiarato).

Nel complesso l'entità degli acquisti e delle vendite sembra indicare anche un'attività speculativa, non risultante dalla dichiarazione dei redditi. Possiede due vetture, una Fulvia ed una Fiat 1100-103.

L'attività di Vincenzo Randazzo, grossista e dettagliante di carni, può essere ad esempio di fatturato che nell'arco di un dodicennio diviene quasi 50 volte maggiore.

Nel 1951 esso viene dichiarato in 50 milioni di lire (61,8 accertati), con un reddito netto di milioni 2,4 (3,2 accertati).

Nel 1953 egli dichiara un fatturato di 53 milioni, che però viene portato in sede di accertamento a milioni 69,3 per

Alligato N° 1
10/ Doc 391

No ma ai

situazione di svantaggio (per diritti di mercato, per controlli sanitari, per accertamenti fiscali) per coloro che operano nell'interno dei mercati pubblici e quindi una spinta ad operare fuori mercato con tutte le conseguenze, anche per quanto interessa la nostra Commissione.

Una nuova legge dovrà, probabilmente, avere una impostazione diversa dall'attuale, ma ai fini che più ci interessano, validi del resto per tutto il territorio nazionale, essa dovrebbe contenere i seguenti punti:

1) rendere più severi i requisiti per la iscrizione negli Albi. Tali requisiti dovrebbero almeno essere gli stessi di quelli richiesti per i mediatori (ivi compreso il certificato di buona condotta);
2) escludere dalla iscrizione negli Albi chi ha riportato condanne per determinate categorie di delitti dolosi contro la Pubblica Amministrazione, la Amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, le attività economiche, pubbliche e private) e, in ogni caso, chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni per delitto non colposo; escludere altresì chi è sottoposto a misura di prevenzione;

3) sospensione dalla iscrizione negli albi del sottoposti a giudizio per reati ostativi alla iscrizione, del detenuti in attesa di giudizio e del sottoposti a diffida;

4) divieto di iscrizione negli albi di più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare;

5) divieto di assegnazione di posteggi agli appartenenti al nucleo familiare del titolare di altro posteggio e divieto di cessione di posteggio anche al coniuge o a parenti di terzo grado, oggi ammessa dagli attuali regolamenti, facendo eccezione, in caso di morte del titolare del posteggio a favore degli eredi appartenenti allo stesso nucleo familiare;

6) divieto di iscrizione di uno stesso operatore o dei suoi familiari in più di un albo: si può essere iscritti o solo nell'albo dei grossisti o solo in quello dei commissionari-mandatari o solo in quello degli astatori;

7) ripristinare la figura dell'astatore comunale e dare assoluta preminenza alla forma di vendita dell'asta pubblica;

8) impedire il trasferimento o passaggio di merci fra operatori all'interno dei mercati (bagarinaggio) poiché ciò non solo comporta aggravio di costi a carico dei consumatori ma alimenta fenomeni degenerativi della speculazione mercantile;

9) anche i dipendenti dell'operatore che svolgono attività nel mercato dovrebbero avere determinati requisiti e ciò allo scopo di evitare che persone prive di detti requisiti possano avvalersi del lavoro subordinato per aggirare gli impedimenti di legge.

Allegato N° 4

(11)

IL P.M.

esaminati gli atti del procedimento penale a carico di

RUISE ORAZIO fu Giovanni B.

LAURICELLA GIUSEPPE di Salvatore

PIBITONE ANTONIO fu Antonino

RANDOLFO VINCENZO BIAGIO fu Vincenzo

RANDAZZO GIUSEPPE BIAGIO di Vincenzo

DI MINO GIUSEPPE fu Salvatore

imputati rispettivamente come in rubrica,

osserva **IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con rapporto n.6223 del 9/11/1965 il Commissariato di P.S. Castellammare, a conclusioni di indagini dirette ad accertare la azione svolta dalla mafia nei vari settori della vita cittadina, denunciava all'A.G. tali Ruise Orazio fu G.B. titolare della carozzeria "Alba" attivata al civico 57 della via Rosolino Filo, Lauricella Giuseppe di Salvatore, guardiano

(12)

(11) Il documento è pubblicato nel testo pervenuto alla Commissione, che risulta essere copia fotostatica di quello originario: a tale documento, pertanto, risale la scarsa leggibilità di talune pagine. (N.d.r.)

(12) Il rapporto, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, uniti al presente atto. (N.d.r.)

notturno dell'albergo Villa Igea nei periodi
18 novembre 1955-15 agosto 1958 e 18 giugno
1959-22 maggio 1964, detenuto sin dal 9 luglio
1964 perché imputato di associazione per delin-
quere e altro, e Pipitone Antonio fu Antonino,
zio del Lauricella, quali responsabili dei
delitti di associazione per delinquere e di
estorsione continuata in pregiudizio della
Società Grandi Alberghi Siciliani (S.G.A.S.);
titolare degli alberghi "Villa Igea" e "delle
Palme", estorsione posta in essere nei confron-
ti di Fugalli Rodolfo fu Ignazio, dal 1955
v.direttore dell'albergo "Villa Igea" e dallo
1 giugno 1961 direttore dell'albergo delle
Palme; denunciava altresì quali responsabili
del delitto di favoreggiamento personale tali

3

Randazzo Vincenzo Biagio fu Vincenzo, cognato del Ruisi Orazio, Randazzo Giuseppe Biagio di Vincenzo, figlio del precedente, e Di Mino Giuseppe fu Salvatore, direttore dei servizi veterinari e del macello del comune di Palermo.

Riferirono i verbalizzanti che il Ruisi, il Lauricella ed il Pipitone, mediante violenza e minaccia, erano riusciti ad assicurarsi la fornitura della carne bovina, della frutta e della verdura occorrenti alle aziende alberghiere già citate ad un prezzo superiore a quello praticato da altre ditte del ramo procurandosi, in tale guisa, un profitto ingiu-

4

R., dirigente ~~ad~~ pro-tempore dell'albergo Villa Igea, a licenziare il guardiano notturno, Lorrizzo Angelo fu Antonino, imponendogli, nel contempo, l'assunzione con le medesime mansioni del Lauricella; che i due Randazzo ed il Di Lino avevano aiutato il Ruisi Orazio ad eludere le investigazioni dell'autorità, avendo i primi due, alle indagini, negato di aver interrotto la fornitura di carne bovina all'albergo delle Palme a seguito delle interessate pressioni del Ruisi ed il terzo per aver negato di avere, nella sua qualità di dirigente il macello comunale, subito delle pressioni da parte del Ruisi aventi lo scopo di boicottare il trasporto delle carni foranee all'albergo delle Palme.

5

Il Ruisi, il Lauricella ed il Pipitone, interrogati a seguito dell'ordine di cattura emesso in data 13/II/1965 (v.f.133), protestavano innocenti.

La P.G., proseguendo nelle intraprese indagini, con successivi rapporti del 24/II/1965 (f.146) e dell'1/12/1965 (f.167) precisava che all'associazione per delinquere ascritta originariamente al Ruisi, al Lauricella ed al Pipitone, avevano partecipato anche i due Randazzo, Ruisi Giuseppe fu G.Battista, deceduto il 5/8/1963, D'Accardi Vincenzo fu Giovanni, ucciso da ignoti in data 21/4/1963, ed altri non identificati individui.

Procedevansi, in conseguenza, alle contestazioni di rito ed i prevenuti tutti ribadiva-

6

no le loro proteste di innocenza.

La compiuta formale istruzione ha evidenziato la sussistenza di sufficienti elementi di colpevolezza a carico del prevenuto Lauricella Giuseppe di Salvatore in ordine al delitto di estorsione continuata nei confronti di Fugalli Rodolfo fu Ignazio, con la esclusione della aggravante di cui al n.1 dell'art.628 C.P. e con la determinazione temporale "sino al 9 luglio 1964", giorno dell'arresto del prevenuto; per il Lauricella ed il Pipitene Antonio di Antonino sono, inoltre, sufficienti le prove della concorsuale loro reità relativamente al delitto di violenza privata aggravata e continuata ascritto.

Ed invero gli atti danno nota, che succes-

7

sivamente agli episodi delittuosi verificatisi nei locali dell'hotel villa Igea in date 28/1/1955 (v.f.321) , 16/3/1955 (v.f.323), 7/8/1955 (v.f.325) e durante la notte dal 14 al 15/9/1955, episodi delittuosi di stampo prettamente mafioso e diretti più che all'impossessamento di oggetti a dimostrare la incapacità del guardiano notturno, Loriczo Angelo fu Antonino, il Pipitone Antonio inteso "don Totò" conosciuto negli ambienti dell'Hotel non tanto per il rapporto di fornitura di vino bianco a betti quante per la sua "influenza mafiosa nel rione Acquasanta" si presentava al Fagalli imponendo^{gli} la assunzione del nipote Lauricella con la assicurazione che gli episodi lamentati non si sarebbero più verificati, riuscendo nel suo intento a

8

datato dal 18/11/1955 (v.f.237); e la contestata violenza privata si appalesa sussistente anche relativamente alla riassunzione del Lauricella, avvenuta in data 18/6/1959 (v.f.416), non ravvicandosi altrimenti giustificata la revoca del provvedimento di licenziamento del Lauricella, licenziamento avvenuto in data 15 agosto 1958, né ritenendosi operante il concomitante interessamento a favore del Lauricella dello ex senatore Federico Lazzaro, consigliere delegato della S.G.A.S.

Le violenze private cui si è fatto cenno, attesa la personalità del Lauricella ed il suo ascendente nei confronti del Fugalli per la "mafiosa" composizione di un clamoroso alterco avvenuto tra il detto Fugalli ed un autista di taxi, costituiscono la base per il successivo

operare del prevenuto Lauricella ai danni della
S.G.A.S. Il Lauricella assunse le mansioni di
guardiano notturno di Villa Igea a quelle di
fornitore di frutta e verdura ai due alberghi.
In atti a pia documentazione dell'ingiusto
profitto arrecato con la fornitura di detti ge-
neri di scadente qualità, attesoché (v.f.475)
limitatamente al periodo 1960/1963 per tale
causale il prevenuto, solo dall'albergo delle
Palme, ebbe ad incassare L.9.791.125. Le dichia-
razioni in proposito rese alle indagini del Fu-
rali non lasciano adito a dubbi di sorta rela-
tivamente alla natura e alla imposizione di chia-
re contenuto estensivo, stante il riscontro pro-
veniente e dalle dichiarazioni di tutti i di-
pendenti degli alberghi e (v.f.58) il movente

10

addotto dal prevenuto e cioè che "gli servivano molti soldi perché doveva aiutare i parenti che erano nei guai".

Si richiede, attesa la personalità del prevenuto e la gravità dei reati, la emissione di nuovo mandato di cattura nei confronti del Lauricella.

Insufficienti, di contro, si appalesano le prove della reità concorsuale del Pipitone in ordine alla estorsione ascrittagli, ed invero, mentre le deposizioni testimoniali in atti comprovano che la inflessa influenza del "don Totò" determinò l'assunzione del giovane nipote nello ambiente di villa Igea di cui il Pipitone era incontrastato patriarca, non vi è nota in atti della di lui anche saltuaria presenza al momen-

II

to della consegna della merce o della riscossione del denaro, né si ha contezza di sua interposizione per la prosecuzione del rapporto di fornitura.

Al Ruisi Crazio fu G.B. è stato contestato il delitto di estorsione continuata ed aggravata per avere, in concorso con il fratello Giuseppe, deceduto in data 5 agosto 1963, costretto il Fugalli a fornirsi di carne bovina presso l'esercizio di cui è titolare; la P.G. ha ritenuto che a carico del prevenuto riscontravansi i seguenti elementi: a) la violenza operata dal Ruisi Giuseppe nei confronti e del Fugalli e di un giovane dipendente di altro fornitore concorrente; b) l'ostuzionismo, necessariamente conseguente alle "pressioni" del prevenuto, poste

12

in essere al dr. Di Vito relativamente al trasporto delle carni macellate fornite all'albergo delle Palme; c) la ingiustificata risoluzione del rapporto di fornitura di carne bovina allo albergo delle Palme da parte dei Randazzo.

Asseriva il requirente che gli atti hanno evidenziato che il rapporto di fornitura tra il Quisi ed i due alberghi ha avuto inizio circa 18 anni or sono e che gli elementi prospettati dalla P.S., al vaglio delle risultanze processuali, non si ravvisano sufficienti per una richiesta di rinvio a giudizio.

Ed, infine, mentre alle indagini il Fugali (v.f.2 e segg.) ha quasi temporalmente collegato detti elementi, la istruzione ha reso noto: a) che a seguito della circolare n.19

13

del 26/10/1959 n.4457 del Veterinario Provinciale avente per oggetto il trasporto di carni macellate, in data 10/12/1959 (v.f.406) il nucleo dei vigili urbani addetti alla Polizia Municipale rilevava contravvenzione nei confronti di tale Terregrossa Vincenzo che trasportava carni foranee per conto dell'Hotel delle Palme con automezzo sprovvisto della prescritta autorizzazione; b) che l'episodio di cui si rese protagonista il defunto Ruisi Giuseppe è certamente anteriore all'agosto 1963; c) che i Randazzo trasportarono carne bovina all'albergo delle Palme dal 7 maggio al 3 ottobre 1964.

Va rilevato, inoltre, che nessuna prescrizione dovette essere esercitata nei confronti del Di Mino, essendo provato per acta che sine al 2/11/1963 (v.f.124/r in relazione a f.60) tale

14

Costantino Giovanni liberamente trasportò le
carni toranee con un automezzo non autorizzato
a Villa Igia, atteso che la importazione di
carne per il citato albergo indubbiamente comportava una restrizione quantitativa della fornitura Nuisi.

Gli atti, comunque, concludono che a seguito degli episodi cui sub b) e c) il prevenuto Nuisi, previa riduzione dei prezzi, ottenne una reductio ad pristinum della fornitura e che, in conseguenza, anche nella assenza di una prova in ordine al preventivo accordo con il fratello e alle pressioni nei confronti del Randazzo, l'interesse del predetto a proseguire i rapporti commerciali postula una richiesta di proscioglimento con la formula dubitativa.

(13)

15

ii

Il dr. Giuseppe Di Nino é imputato del delitto di favoreggiamento personale continuato per avere, con dichiarazioni rese alla P.G., aiutato Ruisi Crazio fu G.B. ad eludere le investigazioni dell'autorit . Si é ritenuto che il prevenuto con la sua dichiarazione resa il 4/II/1964 al Comm/te di P.S. Castellammare (v.f. 54) abbia inteso frustrare l'interesse concernente il normale funzionamento dell'attivit  giudiziaria con attivit  di recepta nei confronti del Ruisi, attivit  positiva e diretta in relazione allo scopo dal Ruisi perseguito e cio  la prosecuzione dell'attivit  produttrice del 'ingiusto profitto estorsivo nei confronti della S.G.A.S. Gli atti, di contro, evidenziano che nessuna responsabilit  penale si  

16

// accertata nei confronti del prevenuto, per cui
/ va richiesto il proscioglimento con la formula
// "il fatto non sussiste". Ed invero il Di Sino,
/ nella qualità, in esecuzione del disposto di
/ cui agli artt. 1, 2 e 9 dell'ordinanza Alto Commis-
/ sario Igiene e Sanità del 30/5/1951, disposti
/ sanzionati ai termini dell'art. 358 L. 27/VII/1934
/ n. 1265, a seguito della circolare del 26/10/
/ 59 del Veterinario Prov/le, invitò il Nucleo
/ dipendente "Polizia Macelle" ad effettuare un
/ rigoroso servizio. E la contravvenzione eleva-
/ ta al Torregrossa Vincenza in data 10/12/1959
// non può in alcun modo essere ricollegata alla
// attività del prevenuto, né potrà aver come scopo
// la creazione di artificiali ostacoli alla impor-
/ tazione di carni macellate dal continente da

17

parte dell'albergo delle Palme. Né la dichiarazione del 4/11/1965 può ritenersi favorevole agli interessi del Ruisi: il Di Mino ha, infatti, dichiarato che nessuna pressione ha ricevuto dal prevenuto ed ha lamentato, nel contempo, che l'esiguo personale a sua disposizione non ha consentito l'accertamento dei reati consumati nell'ambito degli autotrasporti di carne macellata.

Analoga formale di proscioglimento compete a Randazzo Vincenzo Biagio fu Vincenzo ed a Randazzo Giuseppe Biagio di Vincenzo. Ed invero la dichiarazione resa alla P.G. il 28/10/1965 (f.40) dal primo e la mera conferma dell'occasione presente, di cui le figlie Giuseppe Biagio (f.42), non hanno in alcun modo aiutato

13

il loro congiunto ad eludere le investigazioni dell'autorità e, quanto al loro contenuto (cessazione della fornitura per il non puntuale pagamento) trovano riscontro nelle giudiziali dichiarazioni del Fugalli.

I prevenuti Ruisi Crazio fu G.B., Pipitone Antonio fu Antonino, Randazzo Vincenzo Biagio fu V., Randazzo Giuseppe Biagio di V. sono accusati di partecipazione all'associazione per delinquere in concorso con Lauricella Giuseppe di S. (detenuto dal 9/7/1964), Ruisi Giuseppe fu S.B. (deceduto il 5/8/1963), D'Accardi Vincenzo fu G. (deceduto il 21/4/1963) ed altri correi non identificati, delitto commesso in Palermo fino al mese di ottobre-novembre 1965, per essersi associati allo scopo di commettere

19

più delitti contro la libertà morale ed il patrimonio.

L'art. 416 C.P. consiste nel fatto di tre o più persone che si uniscono in un rapporto associativo delinquenziale, legati da organizzazione stabile e relativamente duratura. Detto reato postula un accordo delittuoso qualificato dallo scopo precipuo e specifico (espletamento di attività delittuosa), accordo nel quale l'azione individuale non può essere disgiunta da quella dei consociati e che si manifesta esteriormente in un vincolo attuale tra gli associati: vincolo che, per le finalità a cui tendono i partecipanti, viene, di per sé solo, a turbare intensamente la compagine sociale. La collocazione di detta previsione nel titolo V° del libro II° del C.P. (delitti contro l'ordine

pubblico) chiarisce il vero oggetto giuridico del fatto criminoso: la tutela autonoma e diretta dell'ordine pubblico. La relazione ministeriale al progetto del C.P. (vol. I° pagg. 202 e 203) afferma: "la lesione dell'ordine pubblico non è conseguenza di altra particolare violazione di legge, ma si delinea come un effetto per sé stante, che investe direttamente ed esclusivamente la pace pubblica"; "detti reati ledono l'ordine pubblico non in qualche speciale suo effetto, ma in sé, menomandolo nella sua essenza". Trattasi di un delitto c.d. generico che intende combattere la intrusione di elementi criminogeni nel campo sociale.

A tenore della prevalente teoria civilistica, l'associazione è una volontaria unione

1

di più soggetti per conseguire, con volontà
di attività collettive, lo scopo comune (c.d.
Gesellschaft); le azioni dei singoli sono deter-
minate dalla identità del fine, senza una neces-
saria comunione degli utili e senza una collet-
tiva gestione delle attività. Ne consegue che
lo scopo comune da conseguire per i partecipi
è la condanna di "più delitti". Nella specie,
gli atti non è nota del rapporto di parentela
tra il Ripitone ed il Lauricella, ma escludono
che tra di costoro e gli altri indiziati siano
o reciproci anche rapporti di semplice occasiona-
le conoscenza. Né più consistenti elementi si
ravvisano in ordine ai rapporti tra i due Ran-
dazzo, i due Ruisi ed il D'Accardi. Se è vero,
infatti, che Randazzo Vincenzo Biagio e Ruisi

Crazio non è come consorti due sorelle e che il citato Randazzo Vincenzo era cugino del defunto D'Accardi, tali vincoli, comunque, non hanno, alla stregua degli atti, determinato rapporti associativi delinquenziali pregiudizievole per l'ordine pubblico. Né può avere rilevanza la circostanza che nel medesimo lasso di tempo il Ruisi Crazio, il Pipitone, il Lauricella ed il D'Accardi rivestivano la qualifica di fornitori di Villa Igea ed il primo, il terzo ed il quarto anche dell'hotel delle Palme; ed invero non si è potuto accertare né la precisa epoca di inizio di tali rapporti né (fatta eccezione per il Lauricella) la instaurazione illecita di detti rapporti di affari; non solo, ma necessitava accertare la sussistenza di una

23

societas scelerum quale matrice e scaturigine
di detti rapporti.

Va, in conseguenza, richiesto il G.I. di
rinnunciare per tale capo di imputazione sen-
tenza di N.D.P. nei confronti dei prevenuti
con la formula "il fatto non sussiste".

Competente a giudicare per territorio e
materia è il Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

chiede che il signor G.I. a chiusura della for-
male istruzione, ordini il rinvio a giudizio
inanzi al Tribunale di Palermo, competente a
giudicare per territorio e materia, di PIPITONE
ANTONIO fu Antonino e di LAURICELLA GIUSEPPE
di Salvatore per rispondere entrambi del delit-
to di violenza privata aggravata loro ascritte

24

ed il secondo inoltre del delitto di estorsione continuata in danno di Fugalli Rodolfo commesso sino al 9/VII/1964, così precisata la imputazione relativa ed esclusa l'aggrav. di cui all'u.p. dell'art. 629 C.P., emettendo mandato di cattura nei confronti del Lauricella.

DICHIARI

N.D.P. nei confronti di RUISI ORAZIO fu G.B. e di PIPITONE ANTONIO fu Antonino in ordine ai delitti di estorsione aggravata loro rispettivamente ascritti per insufficienza di prove.

DICHIARI

N.D.P. nei confronti di RUISI ORAZIO fu G.B., LAURICELLA GIUSEPPE di S., PIPITONE ANTONIO fu A., RANDAZZO VINCENZO BIAGIO fu V. e RANDAZZO GIUSEPPE BIAGIO di V. in ordine al delitto di

25

colui all'art. 416 C.P. perché il fatto agli stessi
ascritto non sussiste.

DICHIARI

N.D.P. nei confronti di RANDAZZO VINCENZO BIA-
GIO fu V., RANDAZZO GIUSEPPE BIAGIO di V. e di
RE DI NINO GIUSEPPE fu Salvatore in ordine al
delitto di favoreggiamento personale continuato
loro rispettivamente ascritto perché il fatto
non sussiste.

Palermo 3/5/1967

Il P.M. fto Saito

Il Proc. Rep/oa fto Scagliano

TRIBUNALE DI PALERMO - UFFICIO ISTRUZIONE PROCEDURE PENALI

IN NOIE DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice presiede il Tribunale di Palermo dr. G. Mazzeo
ha emesso la seguente sentenza nel procedimento penale
contro :

- 1) **BUISI ORAZIO** fu Giovan Battista e fu Arcidiacono
Letteria nato a Palermo il 9/4/1906 ivi resid. via
Monteleone, 3;
- 2) **SAURICELLA GIUSEPPE** di Salvatore e di Pipitone de-
nato a Palermo il 11/11/1929 ivi res. Via Alaimo da Len-
tini, 28;
- 3) **PIPITONE ANTONIO** fu Antonino e fu Mamelli Benedet-
ta nato a Palermo il 28/10/1889 ivi res. Piazza Ac-
quasanta, 228;
- 4) **SANDAZZO VINCENZO** fu Vincenzo e fu Martinez Maria
nato a Palermo il 18/3/1890 ivi res. Piazza Vitt. Eman.
Orlando, 27;
- 5) **SANDAZZO GIUSEPPE** di Vincenzo e di D'Amalfio Anto-
nia nato a Palermo il 5/3/1931 ivi res. Piazza Vitt.
Ma. Orlando, 27;
- 6) **DI MINO GIUSEPPE** fu Salvatore e fu Picone Calogera
nato a Irotto il 18/3/1907 resid. Palermo via Sacel-
lo, 21

I PRIMI TRE ARRESTATI IL 13/11/1965

IL 1° ESCARCO IL 31/12/1965

IL 2° IN LIB. PROVVIS. DAL 6/12/1966

IL 3° IN LIB. PROVVIS. DAL 3/8/1966

GLI ALTRI LINEA

IMPUTATI

I PRIMI TRE : del delitto di cui all'art. 416 C.P. per
essersi associati tra di loro allo scopo di commettere
più delitti, contro la libertà morale (violenza priva-

- 2 -

ta) ed il patrimonio (estorsione continuata).

In Palermo fino al mese di ottobre-novembre 1965

IL PRIMO, inoltre :

del delitto di cui agli artt.81,629 u.p. in riferimento all'art.628 u.l.n.I.C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in correttezza col fratello Giuseppe, oggi defunto, mediante violenza e minaccia, costringendo Fugalli Rodolfo, quale direttore dell'Albergo "Delle Palme" e V.Direttore dell'Albergo "Villa Igia" a fornirsi presso l'esercizio da lui condotto di carne bovina necessaria alle esigenze degli alberghi predetti a prezzo maggiorato e comunque superiore a quello di altri fornitori che erano disposti a farlo, procurato a sé stesso un ingiusto profitto con danno dell'amministrazione degli Alberghi "Delle Palme" e "Villa Igia" in persona del Fugalli predetto.

In Palermo fino al mese di ottobre-novembre 1965

IL SECONDO E TERZO :

a) del delitto di cui agli artt.81,110,629 u.p.C.P. in relazione all'art.628 n.I C.I. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra di loro, mediante violenze e minacce - costringendo Fugalli Rodolfo, quale direttore dell'albergo "delle Palme" e V.Direttore dell'Albergo "Villa Igia".

- 3 -

a servirsi, per le esigenze degli alberghi predetti, di frutta e verdure da loro fornita a prezzo maggiorato e comunque superiore a quello di altri fornitori che erano disposti a farlo e di qualità scadente - procurato a se stessi un ingiusto profitto con danno dell'amministrazione degli alberghi "Delle Palme" e "Villa Iglica" in persona del Fugelli predetto;

In Palermo fino al mese di ottobre-novembre 1965
b) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 610 n.p.c.p. in relazione all'art. 309 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra di loro, con violenze e minacce, costretto Fugelli Rodolfo, quale V. Direttore dell'Albergo "Villa Iglica", a licenziare da guardiano notturno del predetto albergo l'onorato Angelo ed assumere in tale qualità esse Lauricella Giuseppe.

In Palermo fino al mese di dicembre 1958, accertato nel mese di ottobre 1965

IL QUARTO E QUINTO :

del delitto di cui agli artt. 81, 110, 378 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra di loro, con dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria, aiutato Ruzi Orazio - che aveva commesso delitti per i quali la legge stabilisce

- 1 -

la pena della reclusione - ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Palermo nel mese di ottobre 1965

IL SESTO :

del delitto di cui agli artt. 31, 378 C.I., per avere, con dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria, aiutato Luisi Grazio - che aveva commesso delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione - ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

In Palermo nel mese di ottobre 1965

I SEI CINQUE :

del delitto di cui all'art. 416 C.I. per essersi associati tra loro, con i defunti Luisi Giuseppe e D'Accardi Vincenzo nonché con altre persone, allo stato ignote, allo scopo di commettere più delitti contro la libertà morale e il patrimonio.

In Palermo, fino al novembre 1965

- 5 -

IN FATTO E IN DIRITTO

Con rapporto del 9/II/1965 il Commissariato P.S. "Castellana-
re", a conclusione di indagini dirette ad accertare la azione
svolta dalla mafia nei vari settori della vita cittadina, de-
nunciava i nominati Ruisi Orazio, Pipitone Antonio e Lauricella
Giuseppe quali responsabili dei delitti di associazione per
delinquere e di estorsione continuata in danno dell'Administra-
zione degli Alberghi "delle Palme" e "Villa Igea" nella persona
del direttore Bugali Rodolfo, nonché i nominati Randazzo Vin-
cenzo, Randazzo Giuseppe e Di Mino Giuseppe quali responsabili
del delitto di favoreggiamento personale.

All'uopo riferiva che il Ruisi, il Lauricella ed il Pipito-
ne erano riusciti, mediante violenze e minacce, ad assicurarsi
la fornitura della carne bovina, della frutta e della verdura
necessarie alla mensa degli alberghi suddetti ad un prezzo su-
periore a quello di altre ditte e di qualità inferiore, procura-
randosi, così, un ingiusto profitto; che il Lauricella e il Pi-
pitone avevano, nell'estate 1954, costretto, sempre mediante
violenze e minacce, l'allora direttore dell'albergo "Villa Igea"
a licenziare il guardiano per sostituirlo con il Lauricella stes-
so; che il Randazzo Vincenzo e Giuseppe e il Di Mino Giuseppe
avevano aiutato il Ruisi ad eludere le investigazioni dell'au-
torità, in quanto, deponendo avanti la polizia, avevano negato,
i primi due, di avere interrotto la fornitura di carni all'al-
bergo Villa Igea, già avvista da qualche mese, perché pressati
dal Ruisi stesso, e, il Di Mino, di aver subito pressioni, nelle

sua qualità di veterinario dirigente del macello comunale, onde

(14) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 6 -

boicottare l'albergo delle Palme relativamente al trasporto delle carni che questo importava dal Nord dopo avere interrotto le forniture da tempo eseguite dal Ruisi.

Avverso i cinque prevenuti veniva promossa azione penale per i reati come sopra denunciati dalla polizia e richiesta la formale istruzione, previa emissione di ordine di cattura nei confronti del Ruisi, del Ripitone e del Lauricella.

Con successivo rapporto del 24/11/1965, pervenuto in corso di istruttoria, lo stesso Commissariato "Castellammare" riferiva che da indagini esperite era emerso che il Ruisi Grazio, unitamente al fratello Giuseppe (deceduto) e ai due Randazzo, era stato nel passato collegato con alcuni noti mafiosi, dei quali si faceva il nome, e che i legami con costoro erano stati intrattenuti per mezzo di certo D'Adelfio Nicola, cognato sia del Ruisi che del Randazzo Vincenzo e definito quale incallito giocatore d'azzardo e spacciatore di droga.

Con successivo rapporto dell'1/12 si riferiva che, a seguito di altri accertamenti, era emerso che, prima che il Ruisi fosse introdotto negli alberghi anzidetti, questi ultimi si servivano, per le forniture di formaggi, dal noto mafioso D'Accardi Vincenzo, ucciso da sconosciuti nel 1963, e con ulteriore rapporto del 4/12 si precisava che le madri del suddetto D'Accardi e del Randazzo Vincenzo erano sorelle, per il che si aveva la conferma dell'appartenenza di quest'ultimo e del di lui figliolo alla mafia e, quindi, della loro partecipazione alla associazione per delinquere.

- 7 -

gli imputati protestavano, tutti, la propria innocenza. Vissosi gli atti al ... per richiedere sulle istanze di scarcerazione per mancanza di indizi a sensi dell'art. 269 ... proposte dai difensori degli imputati detenuti, il requirante esprimeva parere contrario e chiedeva che anche a mandato Vincenzo e Giuseppe fosse contestata l'associazione per delinquere e che ai Medesimi, nonché ai tre precedenti imputati di tale reato, fosse contestato, altresì, che l'associazione si era verificata oltre che fra loro anche con i defunti Luisi Giuseppe e Accardi Vincenzo nonché con altre persone, che state ignote. Chiedeva altresì che al Luisi Orazio fosse contestata, in ordine al delitto di estorsione ascritto gli, l'aggravante di avere agito in correttezza col fratello Giuseppe e che le nuove contestazioni avvenissero, per Luisi, Fipitone e Auricella, a mezzo mandato di cattura e, per i due Lanzazzo, mediante mandato di comparizione.

(15)

Con ordinanza del 31 dicembre 1965 veniva disposta la scarcerazione del Luisi e statuito, altresì, che la contestazione a carico dello stesso del nuovo reato di associazione per delinquere e dell'aggravante di cui all'art. 629 cpv. ... avvenisse per mandato di comparizione.

Avverso tale ordinanza proponeva appello il F.P. ma il provvedimento impugnato veniva totalmente confermato dalla sezione istruttoria, con ordinanza del 16 aprile.

Ad istruzione ultimata e sulla base delle risultanze da questa emerse si osserva:

Riguardo all'imputato Luisi Orazio si rileva che a costui si è fatto carico, anzitutto, di essersi associato, al

lo scopo di commettere delitti contro la libertà morale ed il patrimonio, con il Lipitone ed il Lauricella.

Or, sembra utile affermare preliminarmente il principio che le esigenze di politica processuale, la sensibilità sociale, il pubblico allarme, il sentimento di sdegno e di riprovazione avanti certi fenomeni di malvagità giamaì possono intaccare i principi sui quali si fonda il sistema processuale vigente, che non consente un giudizio di responsabilità che prescind

da dai canoni fondamentali della prova. Invero, siffatti canoni, secondo i nuovi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali imposti da una nuova realtà umana, tendono a sganciarsi sempre più dallo schematismo probatorio tradizionale e il rigido formalismo della prova legale non è che un ricordo, per il che si può affermare che quest'ultima è, ormai, quasi per intero, sostituita dalla prova logica.

Non si trova difficoltà ad ammettere che il Giudice possa fare a meno della consueta guida delle prove materiali o dirette per affidarsi soprattutto alla ragione e costituirsi, alla stregua di questa, il suo convincimento. Ma è appena il caso di osservare che tale convincimento non significa sbrigliamento del giudice alla libera ricerca di un'opinione, qualunque essa sia, sibbene ritenzione di una verità e dominio su dubbi, che derivino, entrambi, da un'affannosa ricerca di elementi forniti dal processo in guisa da scovare gli indizi certi da quelli incerti, gli univoci da quelli equivoci, i convergenti da quelli divergenti.

S'intende, è chiaro, fare riferimento al processo indizia

- 0 -

zio e si vuole affermare che la prova indiziaria deve, per la sua validità, trarre fondamento da fatti inequivocamente accertati, non essendo concepibile un procedimento deduttivo che pigli le mosse da presupposti non certi. Pertanto è d'uopo illustrare, preliminarmente, gli elementi di fatto della cui esistenza non è lecito dubitare, onde giudicare, in seguito, se ad essi, e in qual misura, possa collegarsi l'imputato.

Preteso ciò, va esaminato su quali fatti hanno poggiate la loro accusa gli inquirenti.

Va preliminarmente sottolineato che deve trattarsi di fatti concreti non potendo mai consentirsi un convincimento, libero quanto si voglia, che desse peso ad accuse avanzate sulla base di considerazioni ipotetiche e di notizie sconfidenziali, opinandosi che queste ultime meritano una considerazione ancora minore degli scritti anonimi, giacché questi, bene o male, rappresentano un dato oggettivamente esistente, mentre della propalazione fiduciaria non si è neppure certi che sia realmente esistita.

Orbene, richiesto di precisare concretamente su quali elementi avesse fondato l'accusa di associazione, il commissario verbalizzante li ha individuati: 1) nei precedenti familiari del Ruisi e nei suoi rapporti di affinità con i Bandagzo; 2) nella considerazione in cui il predetto sarebbe tenuto dalla voce pubblica; 3) nel fatto che egli impresse ai due alberghi le proprie forniture e che operasse dell'ostruzionismo nei confronti dei medesimi tutte le volte che in-

- 10 -

trattenevano rapporti con altri fornitori.

Va anzitutto rilevato che nessun elemento concreto hanno offerto gli inquirenti in merito all'esistenza di rapporti, anche di semplice conoscenza, fra il Ruisi e il Pipitone e Lay Nicella; che, anzi, non hanno potuto fare a meno di riconoscere che non si aveva notizia di una tal conoscenza. Essi hanno creduto di poter dare un fondamento all'accusa adducendo che la prova dell'associazione sarebbe data dalla comune appartenenza alla mafia.

Or, se appare lecito ammettere che il fatto di appartenere ad una delle cosche mafiose che, malauguratamente, imperverano nella nostra città al fine di imporre il loro prepotere sia nelle varie attività economiche attraverso le violenze private, le estorsioni, le minacce, le ruberie ed ogni tipo di violenze alla persona, costituisce, per sé solo, prova di essere un associato per delinquere, è, però, fuor di dubbio che cosa vuol dire unione di persone legate da un vincolo. Bene è vero che la dimostrazione di tale vincolo può emergere, quando manchi la prova diretta, dal tipo, modalità, circostanze in cui si attua un reato, come si verifica nel caso di scorrerie, dell'uso reiterato di determinati mezzi, dell'identità delle vittime prese di mira, degli interessi (di un mandante) tutelati. Ma di ciò non v'è traccia nei confronti del Ruisi. Che, anche quando risultasse - e si vedrà che non è provato - che egli avesse imposto al direttore dei due alberghi le proprie forniture di carne, ciò potrebbe caratterizzare una mentalità esosa e prepotente, ma, giammai, l'appartenenza ad una cosca mafiosa.

III

Non sembra, poi, che valga la pena di immorare, ai fini della prova dell'associazione, sul fatto che il padre del Muisi sarebbe stato indiziato, nel lontano 1900, dell'omicidio del noto poliziotto americano Ietrosino o che un di lui fratello fu ucciso 20 anni fa, o di immorare sul fatto che egli è cognato del bandazzo Vincenzo, per la cui appartenenza alla mafia, peraltro, si ha una prova al di sopra di ogni dubbio (e questo non avviene per lui ^{di persona} è sintomatico che il F. . ha proposto azione penale per associazione soltanto in un secondo tempo e, per giunta, senza richiesta di mandato di cattura).

Insulso, tanto inscrivibile di esame è, poi, il richiamo alla asserita opinione della voce pubblica, sia per ostacolo di legge sia perché trattasi di una affermazione priva di qualsiasi riscontro.

Non merita migliore fortuna la nuova impostazione data all'accusa, secondo cui il Muisi si sarebbe associato, anche, con il fratello Giuseppe, col D'Accardi Vincenzo e con altri rimasti sconosciuti.

Invero, non esiste nel processo la più vaga traccia di un qualsiasi legame, non soltanto criminoso, ma addirittura lecito fra il Muisi e il D'Accardi. La figura di costui è presa in considerazione dagli inquirenti perché egli fu fornitore di formaggio all'albergo "Villa Igea" e perché trattavasi di un cugino del bandazzo.

Nonché, non si è tenuto in altrettanta considerazione che il predetto somette all'albergo il suo formaggio in un periodo, precede lo a quello in cui sarebbero avvenuti i fatti di cui in processo e che, malgrado la sua personalità di oneroso e le pressioni di un parlamentare svolte a di lui favore, fu estromesso dall'albergo stesso ad opera del direttore di allora Hellmann, come da costui ribadito giudizialmente. Ma, ove, poi, per legittimare l'accusa in ordine all'esistenza della suddetta associazione si dovesse accogliere la tesi che questa sarebbe riscontrata dal rapporto di parentela fra il D'Accardi ed il bandazzo e, poscia, dal rapporto di affinità fra quest'ultimo ed il Muisi, quando non si sa, neppure, se costui anche soltanto conoscesse il D'Accardi stesso, ne

- 12 -

verrebbe fuori un'assurdità tale da rendere la sentenza che dovesse riceverla ed attenderla un monumento di enormità giuridica e logica senza pari.

Non sembra, a questo punto, inutile osservare che si risponde del delitto di cui all'art. 416 C.P. quando l'associazione abbia il carattere di stabilità e della permanenza (il S.C. parla di un "vincolo/^{di} permanentemente colleganza", Giust. Pen. I/35, II, 335), e nulla del processo, né le risultanze di fatto né considerazioni logiche che abbiano un minimo di serietà, autorizza a fare ritenere sufficientemente provato che il Rui- si appartenesse ad una cosca mafiosa e, meno ancora, che fosse collegato da un qualsivoglia vincolo illecito agli altri imputati o a quel D'Accardi, il cui ingresso nel processo, avvenuto ad istruzione avviata, a parere del decidente, non soltanto non consegue l'effetto sperato dagli inquirenti di rafforzare l'accusa, ma, di certo, la indebolisce, nella stessa misura in cui il ricorso alle ombre ottenebra e non già rischiarare le cose che di luce hanno bisogno.

Passando a trattare dell'imputazione di estorsione addebitata allo stesso Rui- si, si rileva che anche in merito ad essa sussiste la medesima carenza di prove.

Invero, poiché la persona offesa ha escluso di avere mai ricevuto dal prevenuto la benché minima minaccia o una qualsiasi pressione dirette a fargli acquistare la carne presso la di lui macelleria, l'indagine deve essere unicamente diretta ad accertare se l'esistenza degli asseriti atti intimidatori risulti da altri elementi del processo e se la dichia-

- 13 -

zione negativa del Fugalli non sia, di conseguenza, falsa e reticente.

Gli inquirenti hanno adotto, anzitutto, a sostegno della accusa, che non si spiegherebbe altrimenti come mai i due alberghi avessero continuato a servirsi della macelleria del Ruisi, quasi senza soste, nonostante la scadente qualità e la esosità del prezzo.

Denonche, non si comprende in base a quali elementi si sia potute affermare che la carne fornita dal Ruisi fosse di qualità men che buona.

Nessuno dei molti testi escussi, quasi tutti impiegati dai due alberghi, ha mai accennato ad un fatto del genere; si sa per certo che il Ruisi fornisce di carne altri locali altrettanto di lusso, fra cui "L'Olimpia", il cui direttore ha detto (f.231) che il Ruisi fu addirittura preferito ad un precedente fornitore proprio perché "notoriamente ha della buona carne", il direttore di un altro albergo-ristorante, il Motel AGIP, ha dichiarato che la carne offerta dal Bandazzo (lo stesso che riforniva il Ruisi) ,era stata scelta dalla direzione,fratante, perché di miglior qualità; non si ha motivo di disattendere l'affermazione dello stesso Ruisi, secondo cui egli ha una clientela numerosissima ed altamente qualificata; ed, allora, come si fa ad affermare che l'imputato vendesse, giuste ad un vecchio ed assiduo cliente, della carne cattiva di cui chiunque poteva constatare la scadente qualità e fare gli opportuni rilievi alla direzione della società ?

Né si comprende in base a quali calcoli si sia ritenute che il prezzo praticato dal Ruisi ai due alberghi fosse più alto

- 14 -

di quello corrente.

Anzitutto, si osserva che i prezzi anzidetti erano, pressapoco, uguali a quelli praticati all' "Olimpia" ed a quelli praticati al Motel AGIP dal grossista Randazzo. Va poi facilmente rilevato che nessun paragone può essere fatto fra il prezzo delle carni vendute dal Ruisi e quello delle carni feranes, per l'evidente ragione che le prime sono costituite da "bocchi" seccati e naturalmente senz'osso, mentre le seconde vengono acquistate a "quarti" e, quindi, con la certezza di una larga percentuale di sfido.

E, del resto, è sintomatico che il Motel AGIP, malgrado i suoi legami con il Nord, si serva di carne locale per la convenienza riscontrata, proprio sul prezzo.

Altro elemento addotto dagli inquirenti a fondamento della accusa di estorsione è l'asserito ostruzionismo esercitato da terzi complacenti onde impedire al Fugalli altre forniture.

A prova di tale ostruzionismo sono stati prospettati l'esordio del rifiuto da parte del Randazzo di proseguire la fornitura di carne dopo breve tempo dal suo inizio e l'altro episodio dell'intervento del dr. Di Mino relativamente al trasporto delle carni feranes.

Epperò la spiegazione fornita dal Randazzo in merito al rifiuto di fornire la carne alle "Palme" appare più che convincente.

Ha sostenuto costui che il suo commercio delle carni è basato sulla compravendita mediante pagamenti in contante ed immediati e che, invece, gli alberghi in questione effettuavano

- 15 -

no sistematicamente i pagamenti con notevole ritardo e, quasi sempre, a seguito di fastidiosa sollecitazioni. Il pagamento per contanti giustificava, appunto, una certa riduzione dei prezzi.

Or, che il sistema di pagamento delle fatture da parte della S.G.A.S. fosse quello lamentato dal Ranzano è stato confermato dal procuratore della stessa società (f.217), e risulta inequivocamente dall'estratto conto presentato dal Ruzi. E se ciò è vero, appare pienamente comprensibile che il Ranzano si fosse rifiutato, magari con una scusa, di continuare quelle forniture e nulla di più naturale che il Fugali fosse tornato al vecchio fornitore, per giunta sollecitando una riduzione di prezzo, che, per il medesimo, era certamente poco conveniente ma che fu, comunque, accettata.

L'episodio Di Mino rappresenta, poi, palesemente, una mera illazione dei verbalizzanti.

Il suddetto professionista ha spiegato che l'intervento degli organi di sorveglianza addetti al macello fu giustificato da una precisa norma regolamentare, la cui osservanza era stata, proprio in quel tempo, resa più rigida da un'ordinanza del veterinario provinciale, e che, pertanto, il fatto che l'intervento stesso si fosse verificato giusto in un periodo in cui il Fugali aveva incrementato gli acquisti di carne ferma era stato del tutto accidentale.

Senza considerare che nulla autorizza anche soltanto a sospettare che un professionista qualificato quale il dirigente del macello comunale si fosse potuto prestare alle pressioni di un Ruzi onde esercitare dell'estorsione nei con-

- 16 -

fronti di chiacchierata, e senza considerare altresì che non si capisce perché debba qualificarsi ostruzionismo l'applicazione di una norma del regolamento da parte del personale di controllo, per il quale, peraltro, quell'intervento non costituisce certamente un caso isolato.

Neppure l'episodio dell'intervento del fratello dell'imputato, il defunto Ruisi Giuseppe, in occasione di un acquisto di carne effettuato dal Fugalli presso altra macelleria, ha un valore indiziante univoco, in primo luogo perché esso è stato ridimensionato dallo stesso Fugalli, e, poi, perché appare più che verosimile quanto assunto dall'imputato, il quale ha asserito che il fratello aveva agito di sua volontà, guidato con'era di cervello. In proposito basti considerare l'atteggiamento tenuto dal prevenuto quando fu chiamato telefonicamente dal Fugalli, e di cui fa fede la testimonianza di quest'ultimo, a meno che non si voglia seguire la spiegazione data dagli inquirenti, che hanno ipotizzato un previo accordo fra i due fratelli, cioè una messa in scena, ma, quando si entra nel campo delle ipotesi, tutto è pensabile e non si riesce più a distinguere fra fantasia e realtà.

Piuttosto, un dato certo del processo è che entrambi gli alberghi menzionati sono stati sempre debitori del Ruisi per somme vistose sicché costui è stato costretto a tenere permanentemente congelato un capitale aggirantesi sui dieci milioni. Ciò induce a sospettare fondatamente che il prevenuto non avesse, poi, tanto interesse a fornire di carne i due alberghi al punto da ricorrere al delitto e ad influenzare mafioso pur di non perdere le forniture stesse.

- 17 -

Né vale obiettare che, se non avesse avuto interesse ad in-
trattenere i rapporti, egli avrebbe potuto spontaneamente rinun-
ciarvi, giacché è noto che, quando si sia creditori nei confron-
ti di clienti per somme rilevanti, si viene a creare tutta una
situazione di ricorrenti legati dalla quale è difficile liberar-
si senza il rischio di ricorrere ai legali. *a lungo e forse proce-
dere*

(16)

Orbene, se è lecito ammettere che gli inquirenti, nel loro
lodevole sforzo improntato a rigorosa politica criminale, abbia-
no potuto lasciarsi attrarre dalla suggestività di certi elemen-
ti, a loro giudizio indizianti, dinanzi alle segnalazioni probato-
rie del materiale acquisito, nella constatata impossibilità di
valorizzare alcuna traccia il decidente ritiene esser conforme
a giustizia prosciogliere il Ruisi dalle imputazioni ascritte-
gli perché i fatti non sussistono.

Passando a trattare dell'imputazione di associazione per
delinquere addebitata al Pipitone Antonio ed al Lauricella Giu-
seppe, estesa successivamente al Randazzo Vincenzo ed al Randaz-
zo Giuseppe, si ritiene che quanto detto, in proposito, per il
Ruisi renda superflua un'ulteriore motivazione al fine di dime-
strare l'assoluta carenza di prova dell'accusa.

Va unicamente ribadito che non vi è traccia nel processo del-
l'esistenza di un qualsiasi legame fra il Ruisi, da una parte,
ed il Pipitone ed il Lauricella, dall'altra, e che non è emerso
il più vago indizio idoneo a legittimare un ragionevole sospet-
to che il Ruisi fosse legato al Randazzo, oltre che da vincoli
di affinità o di commercio, anche da rapporti di malaffare.

Riguardo all'imputazione di estorsione ascritta, concorsual-

(16) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 10 -

mente, al Lauricella ed al Pipitone, si ritiene che sufficienti prove di colpevolezza siano emersi soltanto nei confronti del primo.

Invero, gli atti hanno messo in luce che, successivamente ad una serie di furti verificatisi nei locali dell'Hotel Villa Igea in data 28/1/1955 (f.321), 16/3/1955 (f.323), 7/8/1955 e durante la notte dal 14 al 15 ottobre 1955, episodi delittuosi di stampo prettamente mafioso e diretti, più che all'impedimento di oggetti, a dimostrare l'incapacità del guardiano notturno, Lorisso Angelo, il Pipitone, conosciuto nel rione Acquasanta e, quindi, anche nell'ambiente dell'albergo suddetto, oltre che per il rapporto di fornitura di vino bianco a botti, soprattutto per il suo prestigio "mafioso", si presentava al Fugalli per sollecitarlo ad assumere quale guardiano il nipote Lauricella, con l'assicurazione che gli episodi lamentati non si sarebbero più verificati, riuscendo nel suo intento a datare dal 18/11/1955 (f.232).

La violenza privata cui si è fatto cenno, attese la personalità del Lauricella ed il suo accidente nei confronti del Fugalli per la sintomatica composizione di un clamoroso alterco avvenuto tra il Fugalli stesso ed un autista di taxi, costituisce la base per il successivo operare del Lauricella stesso ai danni della S.G.A.S.

Il predetto, infatti, forte della precedente esperienza, pensa bene di tornare alla carica con il Fugalli ed ha l'ardire di pretendere di diventare l'unico fornitore di frutta e verdura agli alberghi Villa Igea e Palmes. Manco a dirlo, il Fugalli cede all'ecceza richiesta e continua a subire quell'angoscia

- 19 -

ria malgrado il Lauricella gli fornisca merce di qualità scadente in guisa che il prestigio dei due ristoranti, fra i migliori della città, ne ricava un gran danno per il proprio prestigio nei confronti della clientela.

Vi è in atti ampia documentazione dell'ingiusto profitto arrecato con la fornitura di detti generi di scadente qualità, atteso che (f. 25), limitatamente al periodo 1960/1963, per tale causale il prevenuto, solo dall'albergo delle Palme, ebbe ad incassare L. 731.125.

Le dichiarazioni in proposito rese, in sede di indagini, dal Fugalli, a parte l'inequivoco linguaggio delle cose, non lasciano adito a dubbi relativamente alla natura dell'impostazione di chiaro contenuto estorsivo, stante il riscontro preventivo e dalle dichiarazioni di tutti i dipendenti degli alberghi e il novente adottato dal prevenuto e cioè che "gli servivamo molti soldi perché doveva aiutare i parenti che erano nei guai"

Inesistenti, di contro, si appalesano le prove della reità concorsuale del Pipitone in ordine all'estorsione accreditagli, giacché, mentre le deposizioni testimoniali comprovano che la mafiosa influenza del "don Totò" determinò l'assunzione del giovane nipote nell'ambiente di Villa Igea, non vi è nota in atti della di lui anche saltuaria presenza al momento della consegna della merce o della riscossione del denaro, né si ha contezza di una sua interposizione per la prosecuzione del rapporto di fornitura.

Venuta meno la prova del concorso del Pipitone, a par-

- 20 -

te che l'eventuale sussistenza di questo non darebbe ugualmente luogo all'aggravante prevista dal capoverbo dell'art. 629, come esplicitamente motivato nell'ordinanza di scarcerazione a favore del Misi Orazio, cui, per questa parte, va fatto qui espresso richiamo, il Lauricella dev'essere chiamato a rispondere della prima parte dell'art. 629 C.P.

Si osserva che, per quante concerne l'imputazione di violenza privata ascritta, in concorso, al Lauricella ed al Figliotone, il P.M. ha nella parte motiva argomentato che ai due prevenuti si dovesse far carico, anche, della violenza privata che si sarebbe concretata con la riassunzione del Lauricella avvenuta, dopo un primo licenziamento, in data 18 giugno 1953, anche se, a conclusione della requisitoria scritta, ha poi richiesto il rinvio dei predetti per rispondere del delitto loro ascritto in rubrica, ossia della violenza privata concretata nell'imposta assunzione del Lauricella quale guardiano notturno al posto del precedente guardiano Lorisio Angale, reato consumato fine al mese di settembre 1955.

Orbene, a parte la succennata contraddizione fra la parte motiva e le richieste definitive formulate con la requisitoria, non potrebbe in ogni caso essere accolta la tesi come supra avanzata, non dubitandosi che i prevenuti verrebbero, in tal caso, ad essere rinviiati a giudizio per rispondere di un fatto diverso e consumato in epoca diversa di quello contestato agli imputati stessi con l'ordine di cattura.

Piuttosto è da precisare che la data del consumo reato è da fissare in quella dell'avvenuta assunzione e, cioè, il

- 21 -

lo novembre 1961, così come è, del pari, da precisare che la data di cessazione della permanenza del reato di estorsione ascritto al Lauricella è quella in cui costui cessò la sua illecita attività per effetto dell'arresto e, cioè, il 9 luglio 1964.

Il P.M. ha chiesto, altresì, che contro il Lauricella venisse emesso, con la sentenza, nuovo mandato di cattura.

Tale richiesta va rigettata.

Si osserva in proposito che il prevenuto in oggetto è già a scontare anno uno di carcerazione preventiva e che fu scarcerato a sensi dell'art. 272 C.P.P. in data 6/12/1966 per non essere stato nel termine di anno uno depositata la sentenza di rinvio.

Or è ben vero che, in linea di diritto, è ammissibile che l'imputato scarcerato per decorrenza di termini sia colpito da nuovo mandato di cattura con la sentenza di rinvio, ma non è men vero che, in siffatta situazione processuale, s'imponga al giudice una più rigida valutazione degli elementi sia oggettivi che umani richiesti dalla legge per privare il prevenuto, inculcato e non ancora condannato, della libertà. Non sembra, invero, aderente ad un principio di giustizia la richiesta della nuova cattura di un imputato mediante sentenza di rinvio emessa a breve distanza dalla scarcerazione avvenuta per decorrenza dei termini di custodia preventiva senza che sopravvengano fatti nuovi.

S'intende con ciò affermare che tale potere dev'essere esercitato dal giudice soltanto in casi eccezionali e senza

- 24 -

che la posizione dell'imputato sia venuta a peggiorare per
effetti delle successive emergenze istruttorie, e l'allarme
generale suscitato a suo tempo dal delitto si sia rafforzato,
e si versi nella medesima ipotesi prevista dall'art.273 CPP.

Nulla di simile esiste nel caso in esame, tenuto conto
che l'originaria imputazione di associazione per delinquere
è caduta, che è del pari caduta l'aggravante contestata in
relazione al reato di estorsione e che il reato di violenza
privata è così vecchio nel tempo da sfuggire ^{affatto} per un brevis-
simo lasso di tempo ai termini di prescrizione.

(17)

Il Dr. Giuseppe Di Mino è fatto oggetto di imputazio-
ne di favoreggiamento personale in quanto si è ritenuto che
con dichiarazione resa il 4 novembre 1965 al Commissariato
di P.S. "Castellammare" (F.S.) abbia inteso aiutare il Ruisi
perché ad eludere le investigazioni dell'autorità col negare
con costui gli aveva imposto di favorirlo con determinati
aiuti del suo ufficio, nella sua attività estorsiva.

Tale accusa è rimasta del tutto carente di prova.

Invero, a parte quanto accennato relativamente al Di Mino
nella parte motivata riguardante il Ruisi, è rimasto accertato
che il prevenuto in oggetto, nella qualità, in esecuzione
del disposto di cui agli artt.1,2 e 9 dell'ordinanza Alto
Commissariato Regione e Sanità del 30/5/1951, disposti san-
zionati ai termini dell'art.358 L. 27/7/1934 n.1265, a se-
guito della circolare del 26/10/1950 del veterinario provin-
ciale, invitò il nucleo dipendente "Polizia Macello" ad ef-
fettuare un rigoroso servizio. È la contravvenzione elevata

(17) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 23 -

al Ferreggiano Vincenzo in data 10/7/1959 non può, in alcun modo, essere ricollegata all'attività del prevenuto, né può avere come scopo la creazione di artificiosi ostacoli all'importazione di carni macellate dal continente da parte dell'albergo delle Palme, senza considerare che la spiegazione da lui addotta onde giustificare il aumento accertamento di una parte dei reati consumati nell'ambito degli autotrasporti di carne macellata, e, cioè, che la causa di ciò era da attribuirsi all'esiguità del personale a sua disposizione, è del tutto logica e convincente.

Analogo carenza di prova si riscontra nell'imputazione di favoreggiamento personale addebitata a Randasse Vincenzo ed al figlio di costui, Giuseppe.

Ed invece, la dichiarazione resa alla P.G. il 28/10/1963 dal primo (f.40) e la vera conferma dell'occasione presentata, il di lui figlio Giuseppe (f.42), non hanno in alcun modo aiutato il Risci ad eludere le investigazioni dell'autorità, e, quanto al loro contenuto, (occasione della fornitura per il non puntuale pagamento), trovano riscontro nelle giudiziali dichiarazioni del Fugalli.

Anche per i due mandazzo valga quanto a loro preposte argomentato nella parte motiva relativa al Risci Orazio, e ciò anche e in riferimento all'imputazione di associazione per delinquere loro ascritta.

24

P.Q.M.

Il Giudice istruttore, in parziale difformità della richiesta
del P.M.; visti gli artt. 374, 384 C.P.P.

(18)

ORDINA

il rinvio di LAURICELLA GIUSEPPE e FIPITONE ANTONIO davanti
il Tribunale di Palermo, competente per materia e territorio,
per essere giudicati, nello stato di libertà in cui si trova-
no, entrambi del delitto di violenza privata aggravata loro
ascritto ed il LAURICELLA, inoltre, del delitto di estorsio-
ne continuata in danno di Fugalli Rodolfo commesso sino al
9 luglio 1964, così precisata l'imputazione relativa ed
esclusa l'aggravante di cui all'art. 629 o.p.C.P.;

Visto l'art. 378 C.P.P., dichiara non doversi procedere nei
confronti di RUISI CRAZIO, RANDAZZO VINCENZO BIAGIO, RANDAZZO
GIUSEPPE BIAGIO e DI MINO GIUSEPPE per tutti i reati loro
ascritti, nei confronti del LAURICELLA GIUSEPPE per il reato
di associazione per delinquere e nei confronti di FIPITONE
ANTONIO per i reati di associazione a delinquere ed estorsio-
ne loro rispettivamente addebitati perché i fatti non sus-
sistono.

In Palermo li 31/5/1967

Il Giud. istr. fto Mazzeo

Il Cancelliere fto Graziano

Depositata il 3/5/1967



Alligato N° 3

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE

AGRIGENTO


hh3

----- Estratto Conforme -----

Presso gli atti del cæssato notaio Sciascia	
ste, allora esercente in Agrigento, conservati	25
in questo Archivio Notarile Distrettuale, trova-	100
si atto di "Divisione" portante la data cinque	-
Giugno millanovecentoquarantacinque ed il N.18987	1400
del repertorio; rogato in Agrigento; quivi regi-	840
strato il 18-6-944 al N.3199, Vol.240, Mod.I°	1200
con la tassa pagata di £.25.855, 95 dal Procura-	-
tore Superiore Cutaia; del quale atto si trascri-	20
ve quanto segue: -----	-
----- Sono presenti i signori -----	TOTALE L. 3585


Coniugi Di Mino Maria-Antonia fu Salvatore e *Lina Picone*
 Morgante Carmelo fu Antonio, quale marito *nota-*
 tario, autorizzati alla stipula di quest'atto *quarantottanta*
 con provvedimento del Tribunale Civile di Agri- *ungher*
 gento del trenta del mese di Maggio corrente an-
 no, che trovasi alligato nell'atto di permuta
 di pari data presso me notaro tra gli stessi sigg.
 Di Mino e Picone Antonio, fu Francesco, e Sigg.
 Di Mino Giovanna in Picone, Calogero, Francesco,
 Stefano e Giuseppe fu Salvatore ed il signor Pi-
 cone Francesco di Antonio, tutti benestanti nati

IL PRIMO CONSERVATORI
(Dr. Paolo Fallo)



2

N. 550	Boiletta suppl.
Oronario	1
Scuola	1200
Res. 1200 N.	(fogli carta)



in Grotte e domiciliati e residenti Di Mino Stefano in Ribera, Dimino Giuseppe in Palermo via Villafranca N.40; Di Mino Giovanna, Francesco, Calogero in Agrigento via Empedocle N.79; gli altri in Grotte, della identità personale di tutti i componenti io notaro son certo i quali in virtù del presente contratto stipulano e convengono quanto segue: — — — — —

Premettono le parti di essere proprietari pro indiviso di tre fondi rustici posti in Comuni diversi e precisamente: — — — — —

1°)- Terre in territorio di Campofranco provincia di Caltanissetta in ex feudo "Terzo di Mostangallo" di ettare 324 (trecentoventiquattro), are cinque e centiare ottanta loro pervenute per successione paterna e per atto di divisione con altri comproprietari dell'otto marzo millenovecentoventisei rogato, Fiandaca di Agrigento. — — — — —

2°)- Terre in territorio di Favara ex feudo Scintilla di attara novantasei, are tredici e centiare dieci loro pervenute quanto ad ettare settantaquattro, are ottantuna, 72 per successione paterna e quanto ad ettare ventuna, are trentuna e centiare trentotto, per donazione del nonno Picone Francesco fu Antonio giusta atto di donazione e



3

divisione del sette gennaio mil lenovecentotrentasei rogato notar Fiandaca e per are quaranta e centiare venti da atto di permuta col signor Picone Antonio fu Francesco giusta atto permuta rogato da me notaro di pari data. - - - - -

3°) - Un quarto pro indiviso di terre in territorio di Bivona in ex feudo Balata di ettare trentotto, are sessantatrè e centiare venti in comune coi signori Picone Antonia, Concetta, Maria Stefana, fu Francesco e Bruccoleri Salvatore di Vincenzo proprietaria e Bruccoleri Vincenzo fu Salvatore usufruttuario quale eredi di Mariangela Picone fu Francesco, pervenuto per acquisto diretto pro indiviso per atto 18 marzo millenovecentotrentasei di Notar Fiandaca. - - - - -

IL PRIMO CONSERVATORE
(Dr. Paolo Falco)



Volendo le parti sciogliere la comunione delle loro proprietà terriere di comune accordo hanno dato incarico al perito Ing. Picone Calogero fu Venerando di Grotte di procedere alla formazione di sei quote di uguale valore, e quest'ultimo eseguite le opportune operazioni ha redatto la sua relazione di perizia in data diciotto maggio mil lenovecentoquarantacinque corredandola di quattro piante topografiche regolarmente asseverata con giuramento che debitamente bollate e sottoscritte

(19)

(19) Le piante fotografiche citate nel testo non risultano, peraltro, unite al presente atto. (N.d.r.)

4

dalle parti e da me notaro si allegano a quest'atto per farne parte integrante segnandole con le lettere A-B-C-D. - - - - -

Premettono altresì che a rettifica della sudetta perizia in relazione all'atto di permuta sopraccitato di pari data presso me notaro, la seconda quota delle terre Scintilia comprende ora in sostituzione dell'appezzamento di terreno G, descritto dal perito, nella sua relazione, quell'appezzamento pervenuto ai signori Di Mino per mezzo del ripetuto atto di permuta ed in esso atto meglio descritto: cioè are quaranta e centiare venti terreno, in contrada Scintilia, territorio di Favara, confinante con terre⁽¹⁾ di Alessandro La Lumia, Bordonaro, e col terreno ceduto in permuta dai germani Di Mino, catastato all'articolo 2889 foglio 8 particella 61. - - - - -

Tutti

Ciò premesso i comparenti signori Di Mino affermano, omologano, e ratificano in ogni sua parte la relazione di perizia e le piante relative redatte dal perito Picone Calogero fu Venerando e si impegnano a sottostare senza eccezione alcuna, a tutti i vincoli, condizioni e servitù stabiliti dal perito nella sua relazione, che qui si intendono riprodotte ed integralmente trascritte



riferendosi all'adesima relazione e pianta alle-
 gate per la formazione, descrizione confini di o-
 gni singola quota per le operazioni di divisione.
 Agli effetti della voltura catastale le parti di
 pieno accordo con l'aiuto del consulente tecnico
 procedono all'assegnazione e ripartizione dei da-
 ti catastali da attribuirsi rispettivamente a cia-
 scuna quota per come si trovano descritte nella al-
 ligata perizia, e pertanto si aggiunge: _____ IL PRIMO CONSERVATORE (20)
 (Dr. Paolo Cicala)

----- OMISSIS -----

TERZA QUOTA: A) terre in ex feudo terzo di Mustan-
 zello in comune di Campofranco catastato come so-
 pra, del foglio ventisei si assegnano particella
 1^o/a ditta 38,37,68 con l'imponibile di lire -
 2.878,26; particella 5^o/d di ett.0.09.60 con lire
 12,96; particella 3/a di Ha.19.78.90 con £.712,40;
 particella 4 fabbricato rurale; particella 5/ b Ha.
 10.20.50 con lire 1.377,67 complessivamente Ha.
 68.46.68 con l'imponibile di lire 4.981,29.-----
 B)- terre in ex feudo Spintilia, comuni di Favara,
 catastati come sopra, del foglio 8 si assegnano:
 particella 44/a-d di ettare 13,63.00 con l'imponi-
 bile di lire 3.134,90, particella 45/ d - a di
 Ha.0.07,20 con lire 16,56; particella 29/d Ha.
 0.85.14 con lire 238,39; particella 40 porzione



6

di fabbricato rurale con corte; del foglio di
mappa 3 si assegnano la particella 144a di Ha.
1.76.66 con l'imponibile di £. 265.00 - - - -
Compressivamente Ha.16.32.00 con l'imponibile di
£. 3.654,85/ - - - - -

OMISSIS

Volendo i signori Di Mino Maria, Antonia, Gio-
vanna, Calogera, Francesco e Giuseppe affidare
alla sorte l'attribuzione della rispettiva loro
quota, hanno dato incarico a me notaro di proce-
dere alle operazioni di sorteggio. - - - - -
Infatti io notaro per eseguite tali operazioni
ho fatto cinque polizze di carta bianca di ugua-
le dimensioni, ed su una ho scritto " Di Mino
Maria - Antonia". nella seconda ho scritto "Di Mi-
no Giovanna" nella terza ho scritto " Di Mino
Calogero", nella quarta ho scritto "Di Mino Fran-
cesco", nella quinta ho scritto "Di Mino Giusep-
pe", piegatele le ho deposto in un primo scatola;
indi ho fatto altre cinque polizze di carta bian-
ca, ed in esse ho scritto, nella prima ho scritto
" seconda quota", nella terza polizza ho scritto
"quarta quota", nella quarta polizza ho scritto
"quinta quota", nella quinta polizza ho scritto
"sesta quota", piegatele le ho deposto in un se-

(21)



condo scatolo -----
 Tutte le dette operazioni sono state fatte alla
 continua presenza delle parti, e procedendo sem-
 pre in presenza di esse ho iniziato il sorteggio.
 Io notaro dal primo scatolo ho preso una poliz-
 za, dove apertala ho letto il nominativo di Di
 Mino Francesco, al quale per attribuire allo stes-
 so la rispettiva quota ho preso una polizza dal
 secondo scatolo ed apertala vi si lesse "Sesta
 quota" -----

IL PRIMO CONSERVATORE
 (Dr. Paolo Falso)

Procedendo alternativamente alla estrazione del-
 le polizze dei nominativi e delle polizze delle
 rispettive quote si è ottenuto il seguente risul-
 tato: -----

a Di Mino Calogero la quota seconda, a Di Mino
 Giovanna la quota Quinta, a Di Mino Mariantonia
 la quota quarta ed a Di Mino Giuseppe la quota
 terza -----

In conseguenza alle risultanze del sorteggio
 le quote rimangono così assegnate ed attribuite:

----- O M I, S S I S -----

6) Al signor Di Mino Giuseppe la quota terza,
 quali quote sono quelle, che si trovano descrit-
 te in tutta la loro consistenza nella relazione
 di perizia dell'Ing. Picone Calogero fu Venerando



(22)

alligata al presente contratto. - - - - -

(23)

Le quote, come sopra attribuite a ciascuno dei
condividenti godranno ed avranno a carico ciascu-
no per la propria parte, tutte le servitù attive
e passive; ed ogni ^(g) onere e peso di qualsiasi spe-
cie enascenti dagli atti 8 marzo 1926 notar Fian-
daca (divisione Mostanzello); 27 settembre 1922
notar Martorana (divisione Scintilia); 14 Marzo
1936 notar Fiandaca (acquisto Balata), 7 gennaio
1936 notar Fiandaca (donazione e divisione ter-
re Scintilia), nonchè tutte le altre servitù, pe-
si ed oneri di qualsiasi specie che possano gra-
varvi. - - - - -

Sono inoltre a carico ed a favore delle quote
sudette le servitù risultanti dalla perizia del-
l'Ing. Picone alligata a quest'atto, che si dichia-
rano da tutte le parti con reciproca accettazio-
ne definitivamente costituite a rispettivo favo-
re e carico e per la quota di ciascuno - - - -

In proposito però fra i signori Di Mino Marian-
tonia, Giovanna, Calogero, Francesco, Stefano e
Giuseppe e Picone Francesco di Antonio si stabi-
lisce e si conviene, che lo accesso all'appezza-
mento di terreno denominato Piano della quinta
quota delle terre Scintilia va costituito per

(23) Vedi nota (19) a pag. 68. (N.d.r.)




metà sul terreno della sesta quota e per metà sul terreno di proprietà di detto Picone Francesco, con mutua accettazione, per come già segnato nella relazione e nelle piante, e ciò mediante una stradella di metri quattro di larghezza e di metri trentasei di lunghezza.-----

(24)

IL PRIMO CONSERVATORE
(Dr. Paolo Falco)

Sulla detta stradella così formata avranno diritto di passaggio l'assegnataria della quinta quota Sig.ra Di Mino Giovanna, l'assegnatario della sesta quota Sig. Di Mino^W Francesco ed il signor Picone Francesco, mentre saranno a carico comune le relative spese di manutenzione.-----



Sulla detta stradella i signori Di Mino Giovanna ed Ing. Francesco^o Picone Francesco nel caso di costruzioni sui margini della medesima potranno aprire accessi e vedute.-----

Tale stradella viene ad essere di reciproco vantaggio tra i sigg. Di Mino e Picone Francesco, giacchè da ambo le parti si fa cessione di terreno e da ambo le parti si ha il diritto di accesso alle rispettiva terre, e quindi non esiste compenso alcuno.-----

Le parti si obbligano altresì di eseguire entro il trentuno ottobre corrente anno per la parte a ciascun condividente spettante tutte le opere

(24) Vedi nota (19) a pag. 68. (N.d.r.)

10

previste e descritte nella perizia ai fini della
divisione dei fabbricati rurali. - - - - -

Dalla presente divisione, per quanto riguarda
le terre in exfeudo "Terzo di Mostanzello" rima-
ne escluso il relativo sottosuolo, il quale ai
sensi dell'atto di divisione otto marzo milleno-
vecentoventisei not. Flandaca reg. to N. 3016, ri-
mane di pertinenza dei condividenti in comune
con gli altri originari proprietari Sigg. Bordona-
ro Dr. Antonio fu Luigi e Vella Sinforosa fu Giu-
seppe secondo i rispettivi titoli di proprietà.
Eguale per le terre Scintilia resta escluso
dalla divisione il sotto suolo, il quale ai sen-
si degli atti ventidue febbraio millenovecento-
ventidue ¹⁰ ~~l'altra~~ Rosolino Moscatello reg. to N.
6210 e ventisei settembre millenovecentoventidue
not. Martorana si appartiene ai condividenti Di
Mino in comunione col sig. Alessandro La Lomia
Bordonaro ed i signori Picone Antonio, Mariange-
la, Maria Stefana, e Concetta-Maria-Stefana fu
Francesco e sul quale essi condividenti hanno
diritto ad una quota pari a cinque trentaduesi-
mi. - - - - -

I condividenti nell'accettare le quote loro toc-
cate, reciprocamente dichiarano, con mutua accet-




11

~~tazione che per effetto della superiore divisione
sono integralmente ciascuno per la propria parte,
soddisfatti dei rispettivi diritti, così che non
hanno reciprocamente più nulla a pretendere per
qualsiasi ragione rinunciando nella più genera-
le forma a qualsiasi diritto ed azione anche per
errori o differenze di misura, e di valutazione
e ad ogni reciproca garanzia per molestie ed evi-
zione di qualsiasi natura.~~

IL PRIMO CONSERVATORE
(Dr. Paolo Falco)

Handwritten mark resembling a stylized 'F' or signature.

Inoltre essi dichiarano di essersi reciprocamen-
te soddisfatti di ogni loro diritto, per le frut-
tificazioni delle proprietà oggi divise e di non
avere per tal titolo nulla a pretendere l'uno
dall'altro, rinunciando, con reciproca accetta-
zione, ad ogni eventuale diritto ed azione.



Le imposte, tasse ed altri eventuali oneri sa-
ranno a carico di ciascun dividente per la
propria parte a partire dal primo settembre mil-
lenovecentoquarantacinque.

In conformità a quanto risulta dall'alligata pe-
rizia il valore d'ogni quota ascende a lire tre-
centosettantunomila.

-----O M I S S I S-----

In seno al suddetto Atto di DIVISIONE, allegata
sotto la lettera A, trovasi relazione di PERIZIA

(25)

(26)

(25) Così nell'originale. (N.d.r.)

(26) L'atto citato nel testo non risulta, peraltro, unito al presente documento. (N.d.r.)

12

DI DIVISIONE DI FONDI RUSTICI redatta dal geometra Picone Calogero fu Venerando in data 18 maggio 1945, asseverata presso la Pretura di Agrigento in data ventinove maggio millenovecentoquarantacinque; della quale perizia si trascrive quanto segue: - - - - -

PERIZIA DI DIVISIONE DEI FONDI RUSTICI- - - - -

Premesse: Incaricato dai germani Maria Antonia in Morgante, Giovanna maritata Picone, Calogero, Francesco, Stefano e Giuseppe Di Mino fu Salvatore da Grotte di procedere alla divisione in sei quote di ugual valore di alcuni fondi rustici di loro proprietà, posti in Comuni diversi, dopo avere eseguito tutte le operazioni di campagna ed eseguiti tutti gli accertamenti e constatazioni del caso per la stima delle varie quote, presento l'unita relazione, espletando in tal modo l'incarico ricevuto.- - - - -

I fondi a dividersi sono tre e precisamente: -

1°) Terre in ex feudo "Terzo di Mostanzello" territorio di Campofranco dell'estensione di ett.

324.0580 - - - - -

2°) Terre in ex feudo "Scintilia" territorio di Favara della estensione di Ett.96,13,10- - - - -

3°) Un quarto pro-indiviso di terre in ex feudo

13

~~"Balata" territorio di Bivona dell'estensione~~~~di Ett. 38,63,20- - - - -~~~~- - - - - O M I S S I S - - - - -~~

(27)

~~COSTITUZIONE DELLE QUOTE - - - - -~~~~- - - - - O M I S S I S - - - - -~~

(28)

~~TERZA QUOTA: - - - - -~~

~~a) Terre in ex feudp "Terzo di Mostanzello" di-
staccate dall'intero in unico appezzamento del-
l'estensione di Ett. 68.49.28 di cui Ett. 42.05.00
seminativi ed Ett. 26.44.28 pascolo - - - - -~~

~~.Esse confinano con la quinta e seconda quota,
col Vallone Coda di Volpe; col confine esterno
del feudo e cioè il burroncello tra Cozzo Roton-
do e Roccazzelle e quindi il confine retto fino
a metri 409 a valle dall'inizio di detto confine
presso la sorgente della Menta. In dette terre
ricade, e viene assegnata il corpo di case indi-
cato alla lettera d) della descrizione generale.~~

~~b) Terre in ex feudo Scintilia - - - - -~~

~~1). Dell'appezzamento A) "Cugni" seminativo Ett.
13.70.20 confinanti con la via vicinale "Portel-
la dei Pezzi" con terre della seconda e quarta
quota con terre di Bosco Giuseppe e col Burrone
Poggio Biagio - - - - -~~

~~2) Dell'appezzamento C) "Manica Agliastro" man-~~

14

darleto Ett. 1.76.66 confinanti con la R. trazzera
Grotte Favara con la via vicinale di Macalimato
con terre della quarta quota e con terre di Mor-
gante Giovanni- - - - -

-3) Dell'appezzamento F) "Sotto le Case" semina-
tive Ett. 0.85.14 confinanti con la R. Trazzera
Grotte Favara con terre degli eredi di Alessandro
La Lomia Bordonaro con fabbricati assegnati al-
la stessa quota, con lo spazio comune antistante
il casamento e con terre della seconda quota -

4) Un corpo di case nella fattoria Scintilia,
costituito dal magazzino per cereali in precarie
condizioni di stabilità, formato da tre vani co-
municanti, della tettoia sottostante con annessi
vani in parte diruti e della corte antistante
detta tettoia. - - - - -

VALUTAZIONE: - - - - -

a) Terre in ex feudo Mostanzello - sem. di 4^a clas-
se Ha 8.20.00x5200= £.43.050,00 - - - - -
sem. di 5^a classe Ha 33.85x 3500= .118.475,00
pascolo di 2^a ^(b) Ha 26.44.28x 1700= £.44.952,76

b) Terre in ex feudo Scintilia - - - - -

1) Dell'appezzamento A) "Cugni" - - - - -
sem. di 4^a classe Ha 3.77.00x 8000= £.30160,00
" " 3^a " " 9.93.20x 10500= "104287,00

15

2) Dell'appezzamento C) "Manica Aglistro" - -
 mandorleto di 4^a classe Ha 1.76.66x 11000= lire
 19432,50- - - - -

3) Dell'appezzamento F) "Sotto le Case" - - -
 sem. di 2^a classe Ha 0,85.14x12500= £.10682,50
 Totale £.370999,86- che si arrotonda a lira
 371.000,00- - - - -

~~-----O M I S S I S -----~~
 SERVITU' ATTIVE E PASSIVE, SORGENTI DI ACQUA ED
 ALTRO- - - - -

Le quote come sopra formate godranno ed avran-
 no a carico ciascuna per la propria parte, tutte
 le servitù attive e passive ed ogni altro onere
 o peso di qualsiasi specie enascenti dagli atti
 8 marzo 1926 notaro Fiandaca (divisione Mustan-
 zello); 27 settembre 1922 notaro Martorana (di-
 visione Scintilia); 14 marzo 1936 notaro Fianda-
 ca (acquisto Balata) 7 Gennaio 1936 notaro Fian-
 daca (donazione Scintilia) nonchè tutte le altre
 servitù pesi ed oneri di qualsiasi specie che
 possano gravarvi. - - - - -

Per le terre Mustanzello oltre le servitù di pas-
 saggio descritte nell'atto di divisione 8 marzo
 1926 si costituisce una servitù di passaggio lun-
 go la esistente via vicinale del feudo denomina-

(29)

(29) Così nell'originale. (N.d.r.)

16

to Fontanazza che fa di confine a diverse quote e che si stabilisce della larghezza di m.6 oltre le scarpate naturali.-----

Detta strada per il diverso interesse dei condividenti si divide in tre tronchi. Il primo tronco dall'inizio (e precisamente dall'incrocio della via del Parco con la via che va alla Roba Grande di Milecca), al bevaio Fontanazza è lunga ml.1087.

Il primo tratto di detto primo tronco della lunghezza di m.360 si svolge sulla roccia.-Il secondo tronco della lunghezza di m.286 va dal bevaio Fontanazza al punto C segnato nella pianta.-----

Il terzo tronco della lunghezza di m.490 attraversa la seconda quota e va dal punto C al confine tra la seconda e terza quota-----

Il disegno di detto terzo tronco nella pianta è indicativo.-----

Nel terreno però detto tratto di stradella è chiaramente visibile essendo stato costituito da tempo, e nel tratto che attraversa la roccia è segnato sulla stessa dai profondi solchi formati col tempo per il calpestio degli animali.-

Nel primo tronco di strada vi hanno diritto di passaggio tutte le quote, nel secondo tronco le quote due, tre e quattro e nel terzo tronco le

124
quota due e tra.-----

Tutte le spese di costruzione, riparazione e manutenzione dei predetti tre tronchi di strada sono in comune ed in parte uguali tra le quote che vi hanno diritto di passaggio.-----

Per migliorare l'attuale andamento altimetrico di detta strada si stabilisce per il primo tronco, nel tratto con pendenza superiore al venti per cento, di modificare l'attuale andamento planimetrico con una linea sinuosa in modo però di compensare in ogni quota le superficie perdute con quelle acquistate.-----

E' in facoltà della terza quota entro due anni della stipula dell'atto di divisione di modificare, per migliorarne l'attuale andamento planimetrico, il terzo tronco delimitandolo nel terreno a mezzo di segni lapidei a condizione però che la lunghezza complessiva dal punto C al confine con la terza quota non superi ml. 530 trascorso detto termine il detto tronco rimane fissato secondo l'attuale andamento e la relativa conterminazione verrà eseguita dalla seconda quota.-----

Tutte le quote hanno il diritto di fare abbeverare gli animali al bevaio " Fontanazza" --

18

Attorno a detto ⁽⁴⁾ a partire dal margine a monte della strada vicinale Fontanazza viene lasciato uno spazio libero in comune prelevato dalla seconda quota di forma rettangolare delle dimensioni di m. 50 x 20 con il lato maggiore lungo la detta strada ed il lato minore verso monte.

Tutti i lavori occorrenti al bevaio Fontanazza per permettere l'abbeveraggio degli animali in essi compreso la ricostruzione del bevaio appena sarà possibile delle dimensioni minime di m. 8,00 x 2,00, sono a carico dei condividenti in ragione di un quinto ciascuno. — — — — —

Gli scoli del bevaio "Fontanazza" restano a beneficio della quota a valle del bevaio e cioè della quarta quota — — — — —

La predetta quota può eseguire in ogni tempo a propria cura e spese tutti i lavori che riterrà opportuni per aumentare la portata delle sorgenti che alimentano il bevaio. — — — — —

In tal caso potrà accedere nei terreni della seconda quota per eseguirvi i relativi lavori senza alcun indennizzo — — — — —

Se in dipendenza dei predetti lavori il bevaio dovrà essere spostato a valle la quarta quota dovrà fornire gratuitamente lo spazio occorren-

19

te per il bevaio e quello attorno lo stesso delle dimensioni come sopra stabilite di mL 50 x20; nonchè eseguire a proprie spese la costruzione di una stradella per accedere al nuovo bevaio.

I lavori per la ricostruzione del bevaio nel nuovo sito sono a carico dei dividendi in parti uguali se il nuovo bevaio non sarà stato ancora costruito, ed a completo carico della quarta quota, se il bevaio nel vecchio sito sarà stato di già ricostruito a spese comuni. - - - - -

Nel caso di spostamento lo spazio comune attorno il vecchio bevaio ritorna di esclusiva proprietà della seconda quota. - - - - -

Tutte le altre piccole sorgive di acqua che si trovano nel fondo restano di esclusiva proprietà della quota ove dette sorgive si trovano. -

Per dividere la tettoia per come sopra stabilito tra la sesta quota e la quarta quota si stabilisca che dette quote costruiranno a spese comuni lungo il confine divisorio un muro dello spessore di cm. 50 con congrua fondazione. - - -

Per la terre Scintilia oltre quanto stabilito nello atto di divisione 27.9.1922 notaro Martorana e nell'atto di donazione 7.1.1936 notaro Fiandaca viene stabilito quanto segue: - - - -

20

Per accedere all'appezzamento Piano della quinta quota viene costituita a carico della sesta quota una servitù di passaggio a favore della quinta quota mediante una stradella larga metri quattro che dipartendosi dalla strada di accesso alla fattoria Scintilia e seguendo il confine esterno dalla sesta quota va a sboccare nella quinta quota. — — — — —

Detta stradella, per accordi intervenuti col Sig. Picone Francesco di Antonio, proprietario del terreno confinante con la sesta quota, verrà ricavata occupando metà della superficie occorrente dalla sesta quota e metà dal terreno di proprietà del signor Picone Francesco di Antonio.

Sulla detta stradella tanto la sesta quota che il Sig. Picone Francesco vi hanno diritto di passaggio e nel caso di costruzione, anche lungo i margini della medesima, potranno aprirvi accessi e vedute. — Detta stradella è lunga mll. 36 ed ha un andamento rettilineo tale da permettere l'ingresso diretto alla quota cinque per come risulta dalla pianta allegata. — — — — —

Per accedere ai fabbricati assegnati alle quote due, tre e cinque viene lasciato uno spazio comune di forma rettangolare delle dimensioni di

21

m. 13 x 15 antistante il lato esterno N-W dei fabbricati per come risulta dalla pianta allegata comunicante a mezzo di una stradella larga ml. 6,00 alla strada d'accesso alla fattoria Scintilia.-----

Attorno a detto spazio comune e relativa stradella per una profondità di m. 15 viene costituita a favore delle quote due, tre e cinque una servitù di "altius non tollendi" allo scopo di non togliere la visuale ai fabbricati esistenti e più precisamente: Le quote due, tre e cinque nei relativi spazi non edificati di loro pertinenza attorno lo spazio comune e relativa stradella possono costruire soli vani terrani dell'altezza massima di m. 5,50 fino alla linea di comò del tetto a partire dal pavimento del palmento.-----

La sorgente denominata "Capo" con la sottostante vasca in muratura resta di esclusiva proprietà della sesta quota.-----

Le acque di rifiuto del bevaio Scintilia per quanto spetta ai coeredi fratelli e sorelle Di Mino sono di esclusiva spettanza della seconda quota. La spesa per la manutenzione della via vicinale Portella dei Pezzi, per quanto spetta ai coeredi Di Mino resta a carico ed in parti eguali delle

22

quote uno, due, tre, quattro e cinque; mentre quella per la manutenzione della strada d'accesso alla fattoria Scintilia, per la parte di spettanza degli eredi Di Mino, resta a carico dei condividenti in ragione di un sesto ciascuno.

Resta altresì in comune ed in parti uguali tra i condividenti, per la parte di loro spettanza, le spese occorrenti per la manutenzione delle sorgenti e del bevaio Scintilia.

Allo scopo di rendere indipendenti i corpi di case assegnate alle varie quote si stabilisce:

La seconda quota deve costruire a proprie spese la scala d'accesso al primo piano, occupando eventualmente lungo il lato maggiore del portichetto una striscia di terreno dell'atrio interno comune della fattoria lungo m. 4,30 e largo m. 1,20.

Detta seconda quota deve inoltre chiudere con muratura a pieno spessore ed a proprie spese dal lato della quinta quota, a piano terra, l'arco sottostante la scala in modo che il sottoscala resti alla quinta quota ed a primo piano la porta a sinistra della scala, la porticina del ripostiglio e la porticina d'accesso alla cucina sovrastanti la scala.

23

Del lato della terza quota - a piano terra, deve chiudersi la finestra con grata del palmento, a primo piano la finestra delle due camerette che prospettano nella terza quota. - Deve altresì abbattere il cesso pensile che sporge sulla terza quota e chiudere con muratura la porticina di ingresso a detto cesso. - - Si intende che restano di proprietà della seconda quota i serramenti che all'uopo verranno divelti. - - - - -

La divisione della pagliera, tra la seconda e quinta quota, secondo il prolungamento del muro a primo piano che divide la seconda dalla quinta quota, verrà fatta a spese comuni dei condividenti, mediante un muro dello spessore di cent. 50 con congrua fondazione. - L'atrio interno della fattoria delle terre Scintilia di spettanza dei coeredi fratelli e sorelle Di Mino resta in comune tra i proprietari delle quote due, tre e cinque. - - - - -

In detto spazio, eccezion fatta del diritto della quota due di occupare la striscia di terreno anzidescritta per crearvi una scala e del diritto alle quote due, tre e cinque di costruire pozzi neri, nessun'altra costruzione sopraelevata dal suolo o pensile o deposito temporaneo di

24

materie in genere è consentito dovendo detto spazio essere sempre libero. - Le spese di manutenzione di detto spazio, come pure quelle per la sistemazione dello spazio comune esterno al fabbricato e relativa stradella di accesso sono in comune con le quote due, tre e cinque. - - - -

1) Leggere la parola interlineata "terzo" -

2) Si aggiungano le seguenti parole "nella seconda paragrafo scritto terza quota,"

3) Aggiungasi "altro" - Val'aggiungasi "Dup." -

4) Nella la parola scritta "l'altro" si sostituisce con la parola "Notar" - (6) Aggiungasi "classe"

7) Aggiungasi "benam" - 8) Aggiungasi "esclusivo"


Il presente estratto, con otto fogli contenuti in sei fogli, per la parte superiormente trascritta, è conforme all'originale composto di fogli cinquanta e due di archivio firmati ai sensi di legge, ed è conservato in questo Archivio Notarile. Si riferisce a richiesta di Di. Min. dott. Sinigaglia.

COLLAZIONATO
J


AGRIGENTO 23 SET. 1964

IL PRIMO CONSERVATORE
(Dr. Paolo Filio)

Paolo Filio



Handwritten initials/signature



Allegato N° 4

UFFICIO TECNICO CATASTRALE

AGRIGENTO

Sezione II - Conservazione Catasto Terreni

*Dott. Di Martino
9/20/76
16/97
32
9480
27-5-67
16.00
18.00
22.00
P. 1111111*

*Estratto di partita degli art. 986 - 987 del
 nuovo catasto terreni del comune di
 Grotte*

*Art. 986 Di Mine Cologno, Francesco,
 Giovanni, Stefano e Giuseppe fratelli e
 culla fu Salvatore.*

Comune	Art.	Descrizione	Superficie	Valore	Altre
Mancosca	13	22	Terreno	1 61,80	2677,00
"	39	Terreno	56,10	179,52	
"	40	Terreno	2 40,90	554,87	
"	41	Terreno	2 74,60	1441,65	
"	43	Terreno	29,70	746,20	
Via Giacinto	21	1305	2		
			7 62,10	5348,44	

*Art. 987 Di Mine Cologno, Francesco,
 Giovanni, Stefano e Giuseppe, fratelli e
 culla fu Salvatore, livellari al marchese
 di S. Gabriele*


*Proprietà 1/2
 24 1.52 10
 1.52 00
 24 1.52 10*

LOCALITÀ	P. M. S. S.	P. M. S. S.	P. M. S. S.	QUALITÀ	SUPERF.			P. M. S. S.
					H	ME	Q	
M. G. 18	15	26		Guarnativo	1	22	00	201,30

I redditi domenicali dei agrari vigenti si ottengono moltiplicando rispettivamente per 3 e per 3 i redditi scritti nel presente atto.

Si rilascia in esenzione dal diritto di successione dei redditi di scrittura privata della legge 17 Agosto 1962 n. 1630, di cui è esclusivo a corredo di beni immobiliari, catastale.

Agrigento, il 27.5.62
L'ING. CAPO UFFICIALE
[Signature]





Alligato 110 F.



Primo

UFFICIO TECNICO ERARIALE

AGRIGENTO

Sezione II - Conservazione Catastro Territorio

ORIENTE

relazione
Dott. Francesco Fracasso

Mod. N. 13507

Ricevuta L. 210

Ricevuta N. 9363

del 21-3-56

ASTALI

L. 150

Totale *210*

Paul

Estretto di partita degli articoli 3468 e 3470 del nuovo catasto terreni del comune di Grotte Art. 3468 - Di Abino Francesco e Giuseppe fratelli fu Salvatore. -

LOCALITA'	FUSLLO	NUMERO DI MAPPA	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE			REDDITO	
					Ha	a	ca	Denari	Agrario
<i>Alondra</i>	<i>13</i>	<i>22</i>	<i>Alondra II</i>	<i>1</i>	<i>61</i>	<i>80</i>	<i>1213</i>	<i>50</i>	<i>14562</i>
<i>Alondra</i>		<i>41</i>	<i>San. orb. II</i>	<i>2</i>	<i>51</i>	<i>80</i>	<i>1321</i>	<i>95</i>	<i>22662</i>
<i>"</i>		<i>43</i>	<i>Agrumeto unia</i>		<i>28</i>	<i>70</i>	<i>746</i>	<i>20</i>	<i>5740</i>
<i>"</i>		<i>421</i>	<i>Laminato III</i>		<i>08</i>	<i>00</i>	<i>18</i>	<i>40</i>	<i>520</i>
					<i>4</i>	<i>50</i>	<i>30</i>	<i>105</i>	<i>43484</i>

Totale 18.3


Art. 3470 - Di Abino Francesco e Giuseppe fratelli fu Salvatore, livellari al marchese di S. Gabriele. -

LOCALITA'	FUSLLO	NUMERO DI MAPPA	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE			REDDITO	
					Ha	a	ca	Denari	Agrario
<i>Alondra</i>	<i>15</i>	<i>242</i>	<i>Laminato II</i>	<i>1</i>	<i>22</i>	<i>00</i>	<i>20130</i>	<i>73</i>	<i>20</i>

PREZZI COMUNICATI ED AGRARI VICENTI E OGGI 10.00 PER 128 PER 12 I REDDITI RICHIESTI NEL PRESENTE ATTO.

[Signature]

Si rilascia il presente estratto da cui
dei diritti catastali e previo pagamento
della scrittura e norma dell'art. 1041 N. 1943, da servire
domanda di voltura n. 11.3-8-55.




L. ES. CARO MARINO
[Handwritten signature]

Revisanda



Allegato N° 5



UFFICIO TECNICO BRARIALE

AGRIGENTO

Sezione II - Conservazione Catasto Terreni

Posti di partita dell'articolo 5225 del Nuovo Catasto Berenini del Comune di Favara.

Art. 5225 - Di Mino Giuseppe fu Salvatore.

*ben. col. di Paola
Agrigento
Mod. 8 N° 15-148*

LOCALITÀ	NUMERO DI MAPPA		QUALITÀ	C	SUPERFICIE		REDDITO				
	F. N.	C. S.			H	...	Dominic.	Agrario			
<i>Partita</i>	8	97	<i>Seminativo</i>	3%	6	89	30	1595	39	516	98
"		105	<i>S.R.</i>	-	-	-	80	-	-	-	-
"		62	<i>Seminativo</i>	2%	-	141	10	115	08	32	88
"		93	<i>Seminativo</i>	3%	-	20	00	46	00	15	00
"		141	<i>Seminativo</i>	2%	-	86	40	241	92	69	12
"		150	<i>Seminativo</i>	3%	13	45	60	309	88	100	20
"		157	<i>Seminativo</i>	3%	-	07	20	16	56	5	40
"		108	<i>Seminativo</i>	3%	5	35	80	103	34	40	85
"		201	<i>Seminativo</i>	3%	3	72	40	85	52	37	30
"		1	<i>Seminativo</i>	3%	-	33	40	16	82	25	05
"		2	<i>S.R.</i>	-	-	08	60	-	-	-	-
<i>4.70.39</i>	3	180	<i>Mandorleto</i>	3%	-	36	00	24	300	32	40
"		201	<i>Mandorleto</i>	3%	-	25	80	17	15	23	22
"		202	<i>Mandorleto</i>	3%	-	36	40	24	367	32	49
"		144	<i>Mandorleto</i>	3%	3	72	40	85	52	37	30
					34	15	90	9123	78	2602	55

DIRITTI CATASTALI
 Diritti Catastali L. 400
 Part. N. 15 300
 Diritti Cassa ... 150
 Scm. 917 ... 60
 Totale L. 217.00



I redditi dominicali ed agrari vigenti
si ottengono moltiplicando rispettivamente
per 12 e per 12 i redditi iscritti
nel presente atto.

Si rilascia il presente estratto, a richiesta dell'interessato, per uso legale.

Alquigento, 19-1-1960.



p. L'INGEGNERE CAPO R.
Il Capo della Sezione II
(G. La Pylia)

Ufficio Tecnico Erariale
CALTANISSETTA

Estratto semplice del Catasto rustico del Comune

di Campofranco Pagina 1695

Ditta: Giuseppe Giuseppe notaio
presso il 18-3-1904 e domiciliato
in Palermo via Macello, 21

Richiedente:

Creste

Francesco

Via

Campofranco

N. 1130 di prot. Mod. 8

SPECIFICA

Dritti	Ord.	Urg.
Fisso	<u>600</u>	
Grad. arr.to	<u>0</u>	
Scritt. fisso	<u>300</u>	
Scritt. Ord.	<u>60</u>	
Totale	<u>960</u>	

Il Compilatore

Foglio	Particelle		LOCALITÀ	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO				
	Princip.	Sub.				Ettari	Are	Centiare	Domin.		Agrario		
									L.	C.	L.	C.	
<u>16</u>	<u>102</u>		<u>Castanzello</u>	<u>Giunivato</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>688</u>	<u>88</u>	<u>262</u>	<u>00</u>		
<u>110</u>			<u>"</u>	<u>Paacolo</u>	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>82</u>	<u>682</u>	<u>07</u>	<u>145</u>	<u>51</u>		
<u>11</u>			<u>"</u>	<u>Palermese</u>			<u>02</u>	<u>60</u>					

L' INCARICATO

[Signature]



[Large handwritten signature]

LOCALITÀ	QUALITÀ	SUPERFICIE			REDDITO								
		Ettari	A/P	Centiare	Domini.		Agrario						
					L	C	L	C					
		TOTALE			21	29	60	12	40	40	10	1	29

Sono ettari *due* arc. *due* e centiare *cinquantacinque* con un reddito dominicale di L. *12* ed agrario di L. *101*

I Redditi Dominicali ed Agrari indicati nel presente estratto sono da rivalutarsi dal 1-1-1947 ai sensi del D. L. 12-5-1947 N. 356 moltiplicandoli per il coefficiente 12.

Si rilascia il presente a richiesta dell'interessato per uso

Legale



13/11/1970

L'INGEGNERE CAPO

[Signature]

Ufficio Tecnico Erariale

PARISSETTA

Estratto semplice del Catasto rustico del Comune

di Campofranco Pagina 2304

Ditta: Di Amico Giuseppe nato
il 18-5-1907 e Di Lucia
Maria Ferdinando nata a Sciacca
il 2-1-1904 coniugi per 1/2 e Di
Amico Giacinto nato a Sciacca
il 8-8-1904 per 1/2

Il Compilatore

Foglio	Particelle		LOCALITÀ	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO				
	Princip.	Sub.				Etri	Are	Centiare	Domin.		Agrario		
									L.	C.	L.	C.	
26	111		Castiglione	Amico		15	63	58	11	72	64	803	61

Richiedente: Carlo
Donnicola
Via Campofranco

N. 2125 di prot. Mod. 8
SPECIFICA

Diritto	Ord.	Urg.
Fisso	500	
Grad. arr.to	0	
Scritt. fisso	300	
Scritt. Ord.	200	
Totale	1000	

L' INCARICATO



[Handwritten signature]

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Foglio	Particelle		LOCALITÀ	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO				
	m ²	ca				Etri	Ari	Centiare	Domini.		Agrario		
									L	C	L	C	
TOTALE						1069	68	11	269	408	61		

Sono ettari quindici are cinquante
 e centiare cinquante con un reddito dominicale
 di L. 112,69 ed agrario di L. 408,61

I Redditi Dominicali ed Agrari indicati nel presente estratto
 sono da rivalutarsi dal 1-1-1947 ai sensi del D. L. 12-5-1947
 N. 356 moltiplicandoli per il coefficiente 12.

Si rilascia il presente a richiesta dell'interessato per uso

Leggah



L'INGEGNERE CAPO
[Signature]

[Handwritten signature]



Allegato N° 9

UFFICIO TECNICO ERARIALE
AGRIGENTO

Sezione II - Conservazione Catasto Terreni

Partita ~~pubblica~~ ^{privata} della partita N. 5225 del Comune di Agrigento

Partita: Di Mino Giuseppe - Quotte -
18-7-1904

Allegato
Giuseppe Di Mino
18-7-1904

Loca	QUALITÀ	M. P.	REDDITO	
			Dominio	Agario
8105	Ar. ob. M. 45	—	80	
62	Terre. 27	41 40	11508	3080
83	Terre. 7	—	2000	1500
2	Ar. ob. M. 45	—	0800	
1	Vigneto 7	—	5740	22575
263	Vigneto 7	1 46 00	97200	26400
141	Vigneto 7	—	8640	14688
108			50840	27770
804			27740	17075
97	Terre. 7	1 41 40	32592	10005
150	Terre. 7	7 65	60162	88525
	<i>totale</i>	<i>11 81</i>	<i>703892</i>	<i>117189</i>

DIRITTI CATASTALI
 Dir. Er. L. 400
 Dir. N. 2 1 10
 Dir. P. 1000
 Dir. S. 400
 Dir. T. 200
 Totale L. 1605-10

Summa L. 1605-
Allegato

I redditi dominicali ed agrari vigenti si ottengono moltiplicando i redditi dominicali per il coefficiente 12 i redditi iscritti nel presente atto

Quanto accennato ha le linee sopra indicate riferirsi sulle parti numerate trascritte.



L.

*Si stabilisce il percentuale introito e richiesta
dell'interamente per una legge*

Appi... - 5 FEB 1970



P. L'INGEGNERE CAPU
77 Corso della Sapienza 12
00184 Roma

Caputo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. 11A010097

Mod. MC 804

TARGA **PA130743**

AUTOVETTURA


per trasporto di persone ad uso privato (1)

Fabbrica e tipo Lancia Fulvia Telaio n. 024879 ✓
 Anno di prima immatricolazione 1964 di fabbricazione nazionale (2)
 AUTOVETTURA (3) nuova di fabbrica - ~~usata già immatricolata con targa~~
 Modello del motore 816 509 Combust. (4) B Tempi 6 Cilindri 4 Diam. 72 Corsa 67 ✓
 Cilindrata totale cm³ 1591 POTENZA FISCALE (5) CV 13 ~~(TAC 201)~~ ✓
 Potenza massima CV 58,8 Giri (4) 3000 Posti sul sedile anteriore (7) n. 2 ✓
 Posti totali (7) n. 5 Peso max a p. c. kg 1430 Carrozzeria (8) Del Cambio a 4 marce e r. m.
 servizio: ~~meccanico - idraulico - pneumatico~~
 Freni (3) meccanico - idraulico - pneumatico Silenziatore (9) IGM 1206/5
~~meccanico - idraulico - pneumatico~~ Decibel (10) 85
 Dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva ed acustica, silenziatore: regolamentari
 Annotazioni: Quadr. n° 3040
 li 31/9/1964
 p. Il Direttore Compartimentale Cobelli

(1) Ove ritore compilare con: « da locare senza conducente » o « da noleggiare con conducente » oppure « posto in servizio da piazza » - (2) o « estera » - (3) Deperenzare i casi che non ricorrono - (4) B: benzina; G: gas; GC: gas compresso; GL: gas liquefatto - (5) scritto in cifre e lettere - (6) corrispondenti alla potenza massima - (7) compreso il conducente - (8) ribaltabile, trasformabile - (9) di aspirazione e di scarico - (10) massima consentita in esercizio - (*) sulla del compilatore

C • 971592

LETTERA, IN DATA 23 LUGLIO 1971, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE DAL DOTTOR GIOVANNI DI CARA



Palermo, lì, 23 LUG. 1971

All'On. Avv. Francesco CATTANEI
Presidente Commissione Parlamentare Antimafia

R O M A

e, p.c. :


All'On. Avv. Giacomo MURATORE
Assessore Regionale degli Enti Locali

P A L E R M O

Sono il dr. Di Cara Giovanni, dal 1954 in servizio presso l'Amm.ne degli EE.LL. della Regione Siciliana : dal 1961 con la qualifica di Consigliere-Ispettore ed in seguito a regolare concorso (nel quale ebbi l'onore di collocarmi primo graduato), Capo sezione, grado, quest'ultimo, che - in seguito alla ultima riforma burocratica della Regione - è compreso nella unitaria categoria dei "dirigenti".

Mi rivolgo a Lei, Sig. Presidente, ed all'On. Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Mafia in Sicilia, per una rettifica, tanto doverosa verso la Commissione quanto necessaria per il ripristino della verità e della stima che sino ora mi ha circondato e mi circonda e che intendo preservare da ogni errore.

°
° °

 Il 19 corrente mese, il quotidiano L'ORA di Palermo ha pubblicato uno stralcio della Relazione introduttiva dal l'On. Commissione presentata al Parlamento; in un sottotitolo - che suona testualmente : "7) Casi di infiltrazione negli EE.LL."- (1)

./.

(1) Si tratta della «Relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi» (Doc. XXIII, n. 2-quater - Senato della Repubblica - V Legislatura). Cfr. le pagg. 65-102. (N.d.r.)

(2) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota precedente. (N.d.r.)

- 2 -

si dice espressamente : "... nell'ambito di Comuni gravitanti nel Corleonese si andranno ad esaminare alcuni casi di presenza mafiosa attiva ...". La superiore affermazione è seguita dalla citazione delle generalità di due funzionari della Regione, ai quali si attribuisce un ruolo rappresentativo della mafia nella pubblica Amministrazione Regionale, con la "certezza di potere aiutare la spregiudicatezza di qualche politico, nel risolvere artificiose crisi comunali, crisi predeterminate e poi curate molto da vicino con l'invio di "amici" in veste di Commissari, che preparassero nuove elezioni".

Dopo tale premessa, sul cui fondamento non appartiene a me di pronunciare verbo, la Relazione passa ad esaminare il caso dei Comuni di Corleone, Prizzi e Campofiorito. Per essi viene menzionato il mio nome, con caratteristiche personali e familiari assolutamente errate e con accenni alla mia attività di funzionario della Regione, che, se pure riferiti in termini vaghi e generici, tuttavia finiscono col dare di me una impressione equivoca. Perciò, a tutela del mio nome, della mia famiglia, della mia funzione e del mio lavoro, ritengo sia mio dovere e diritto di fornire alla Commissione precise e documentate rettifiche, nella piena fiducia che la Commissione, prendendone atto, vorrà disporre gli opportuni ripari.

A) - Nella Relazione sono presentato come "nativo di Prizzi ed ivi coniugato". Debbo precisare che io non sono nato a Prizzi ma a Palermo, figlio del Cav. Camillo Di Cara, anch'egli, come tutti i miei ascendenti, nato a Palermo; persona universalmente riconosciuta onesta e di specchiata condotta; in atto pensionato. Nel ceppo della famiglia di mio

./.

(3) (4) Così nell'originale. (N.d.r.)

(5) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota 1 di pag. 107. (N.d.r.)

- 3 -

padre si registrano marescialli della Polizia e della Finanza. Il mio matrimonio non venne celebrato a Prizzi ma a Palermo, da S.E. Mons. Agliandolo, che volle onorarlo della sua partecipazione ministeriale per la mia qualifica di Presidente della Gioventù Cattolica della sua Parrocchia (S.Michele). Ho conosciuto la attuale mia moglie a Palermo, dove la sua famiglia risiede ininterrottamente da circa 35 anni (1937);

B) - La Relazione mi qualifica anche "intimo amico" (6) sia del dr. Navarra Francesco che del dr. Giuseppe Farina. Intendo precisare, in termini assolutamente fermi, che io ho tenuto ed ho col dr. Farina e col dr. Navarra le normali relazioni d'ufficio, qualificate dalle reciproche funzioni : il dr. Farina è stato per lungo tempo, ed è tuttora, Vice Capo di Gabinetto dell'Assessore da cui dipendo; il dr. Navarra, Capo degli Uffici Studi e Capo della Segreteria Particolare dell'Assessore. Con i medesimi non ho - nè ho avuto in passato - occasione di contrarre rapporti di altra natura, nè personali nè familiari;

C) - Nella Relazione si aggiunge che, per via di tale "intima amicizia" sono stato nominato Commissario regionale al Comune di Corleone (e si lascia intendere anche nei Comuni di Prizzi e di Campofiorito).

A rettifica di tale erronea affermazione, preciso quanto segue :

1) Per quanto riguarda Campofiorito, l'affermazione contenuta nella Relazione secondo cui "anche tale Comune conobbe la gestione Commissariale del più volte citato dr. Di Cara nell'anno 1966", è inesatta, non avendo mai avuto incarichi di gestione Commissariale per tale Comune.

./.

(6) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 107. (N.d.r.)

- 4 -

2) - Gli incarichi di Commissario regionale nei Comuni di Corleone e Prizzi rientrano nella normale mia funzione; difatti sin dal 1958 ho avuto incarichi di Commissario e di Ispettore in moltissimi Comuni della Sicilia, sia occidentale che orientale. Tali incarichi mi sono stati conferiti normalmente da tutti gli Assessori agli Enti Locali che si sono succeduti durante la mia attività di funzionario; e cioè dall'on. D'Antoni (indipendente di sinistra), Vice Presidente della Regione nel Governo di sinistra presieduto dall'on. Milazzo, all'on. De Grazia (cristiano sociale), Assessore agli EE.LL. in uno dei Governi dell'on. Milazzo; dall'on. Lentini (socialista), Assessore agli EE.LL. nel Governo socialista presieduto dall'on. Corallo (PSIUP), all'on. Trimarchi (liberale), Assessore agli EE.LL. nel Governo di centro-destra presieduto dall'on. Maiorana (cristiano sociale); dall'on. Coniglio (dc), Assessore agli EE.LL. nei Governi di centro-sinistra presieduti dall'on. D'Angelo (dc), ed infine dall'on. Muratore (dc), Assessore nei Governi Regionali di centro-sinistra presieduti dall'on. Carollo (dc) prima, e successivamente dall'on. Fasino (dc).

Ricordo di essere stato nominato Commissario regionale o ad acta, oltre che nei casi menzionati nella Relazione (e prima e dopo di essi), nei seguenti Comuni : (7)

- nel 1958, dall'on. D'Antoni, nel Comune di Gaggi (Messina);
- " 1959 " " " " " Mineo (Catania);
- " " " " " " Prizzi (Palermo);
- " " " " " " Piana degli Albanesi (Palermo);
- " " " " " " Mineo (Catania);
- " " " " " " Bagheria (Palermo);
- " " " " " " Misilmeri (Palermo);
- " 1960 " De Grazia " " " Acireale (Catania)

./.

(7) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 107. (N.d.r.)

- 5 -

- nel 1960, dall'on. De Grazia, nel Comune di Antillo (Messina);
 - " " " " " " " Termini Imerese (Palermo);
 - " " " " " " " Prizzi (Palermo);
 - " " " Lentini " " " S.Venerina (Catania);
 - " " " Trimarchi " " " Licata (Agrigento);
 - " " " " " " " Moio Alcantara (Messina);
 - " " " " " " " di Canicattì (Agrigento);
 - " 1961 " Coniglio " " " Grammichele (Catania);
 - " " " " " " " S.Venerina (Catania);
 - " " " " " " " Corleone (Palermo);
 - " " " " " " " Bronte (Catania);
 - " " " " " " " Grammichele (Catania);
 - " 1962 " " " " " " S.Stefano Quisquina (AG);
 - " " " " " " " Marineo (Palermo);
 - " " " " " " " S.Venerina (Catania);
 - " " " " " " " S.Giuseppe Jato (Palermo);
 - " " " " " " " Consorzio Autostrada Messina-Catania;
 - " 1964 " " " " " " Comune di Corleone (Palermo);
 - " " " " " " " Francofonte (Siracusa);
 - " 1965, " Carollo " " " Ficarazzi (Palermo);
 - " " " " " " " Roccamena (Palermo);
 - " " " " " " " Ficarazzi (Palermo);
 - " 1966 " " " " " " Milazzo (Messina);
 - " 1968 " Muratore " " " Bolognetta (Palermo);
 - " 1969 " " " " " " Ciminna (Palermo);
 - " " " " " " " Cerda " "
 - " " " " " " " Petralia Soprana (Palermo);
 - " 1970 " " " " " " Capaci (Palermo);
 - " " " " " " " Bagheria (Palermo);
 - " 1971 " " " " " " Balestrate (Palermo);
 - " " " " " " " Petralia Sottana (Palermo);
 - " " " " " " " Cerda (Palermo).-

- 6 -

D) - Ma non sono soltanto questi gli incarichi espletati nei Comuni dell'isola a causa delle mie funzioni; ho eseguito, altresì, una serie di ispezioni, generali e settoriali, sempre per disposizione dei su menzionati Assessori e precisamente, per incarico :


- dell'on.D'Antoni, nel 1959, al Comune di Misislmeri (Palermo);
- " De Grazia " 1960, " " " S.Gregorio di Catania;
- " Lentini " " " " Barcellona (Messina);
- " " " " " S.Caterina Vill.(Caltaniss.);
- " Trimarchi " " " " S.Giovanni La Punta (Catania)
- " " " " " Giardini (Messina);
- " " " " " Giardinello (Palermo);
- " " " 1961 " " " Pollina (Palermo);
- " " " " " Ali Terme (Messina);
- " " " " " Rodi Milici (Messina);
- " " " " " S.Michele Ganzeria (Catania);
- " " " " " Alcara Li Fusi (Messina);
- " Coniglio " " " " Alia (Palermo);
- " " " " " Ventimiglia di Sicilia (PA);
- " " " 1962 " " " S.Venerina (Catania);
- " " " 1963 " " " Carini (Palermo);
- " " " " " Ficarazzi (Palermo);
- " " " 1964 " " " Lascari (Palermo);
- " Carollo " 1965 " " " Altavilla Milicia (Palermo);
- " " " " " Torretta (Palermo);
- " " " " " Chiusa Sclafani (Palermo);
- " " " " " Ustica (Palermo);
- " " " 1966 " " " Campofiorito (Palermo);
- " " " " " Altofonte (Messina);
- " " " " " Mezzoiuso (Palermo);
- " " " " " Agrigento

- 7 -

- dell'on. Carollo, nel 1966, al Comune di Cefalù (Palermo);
- " " " 1967 " " " Mezzoiuso (Palermo);
- " " " " Commissione Controllo Agrigento;
- " Muratore " " " " Palermo;
- " " " 1968 al Comune di Camporeale (Palermo);
- " " " " " " " Grammichele (Catania);
- " " " " " " " Vicari (Palermo);
- " " " 1970 " " " S. Margherita Belice (Agrig.);
- " " " " " " " S. Marina Salina (Messina);
- " " " " " " " Cefalù (Palermo).

Mi pare possa concludersi che le nomine di Commissario regionale nei due Comuni di Prizzi e Corleone non possano qualificarsi - almeno secondo le possibilità delle mie conoscenze - frutto della mia "intima amicizia" con i dottori Farina e Navarra, ma come fatto normale che riguarda l'attività di funzionario degli EE.LL., non solo mia ma di tutti i colleghi del mio grado e, per la carenza di personale del ruolo ispettivo, persino di colleghi con grado inferiore.

I Comuni sui quali si esercita la vigilanza dell'Assessore degli EE.LL. della Regione Siciliana, sono, infatti, 387; e perciò, tutto il personale degli EE.LL., in grado di assolvere il mandato ispettivo e commissariale, viene incessantemente impegnato, a turno, nella esplicazione di tale pesante e non ambita funzione.

 E) - Poichè nel passo della Relazione che precede (8) la mia indicazione nominativa si lascia intravedere che la presenza del dr. Farina e del dr. Navarra era nell'Assessorato predisposta all'invio di "amici" in veste di Commissari nei Comuni

./.

(8) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 107. (N.d.r.)

- 8 -

amministrati da elementi della mafia, per preparare elezioni di favore, essendo io menzionato per i Comuni di Corleone, Prizzi e Campofiorito, mi permetto di chiedere all'On. Commissione di volere prendere atto di quanto ora preciso ed affermo :

1) - Comune di Corleone.

a) - Il Comune era retto da amministratori eletti in una lista civica; l'amministrazione era caduta in crisi a causa delle dimissioni di metà dei Consiglieri, per cui era divenuto impossibile l'ulteriore funzionamento del Consiglio.

La mia gestione è durata meno di otto mesi ed ha avuto carattere di ordinaria amministrazione.

Non io ho proceduto alla elezione del nuovo Consiglio; le elezioni avvennero circa quattro mesi dopo la mia gestione, sotto la reggenza di due Commissari nominati con decreto del Presidente della Regione, scelti tra gli iscritti nelle liste elettorali dello stesso Comune, in conformità all'Ordinamento vigente in Sicilia.

Pertanto, nessuna influenza potevo esercitare ed ho esercitato sullo svolgimento delle elezioni amministrative del Comune di Corleone.

b) - Nella Relazione si legge che io sarei riuscito a fare stanziare L. 500.000.000 per la realizzazione di opere pubbliche, poi non realizzate. (9)

Kant
Chiarisco che, durante la mia breve gestione, non mi fu dato nè di chiedere nè di ottenere provvedimenti di finanziamenti straordinari. E' vero che, durante la mia gestione commissariale, in tempo vicino alle elezioni politiche del 1968, pervenne al Comune un telegramma dell'allora Ministro dell'Agricoltura con cui si dava notizia al Comune di alcuni

./.

(9) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 107. (N.d.r.)

- 9 -


finanziamenti per oltre 500 milioni disposti dal Ministero dell'Agricoltura in relazione a progetti presentati, ritengo, dai Consorzi di Bonifica interessati.

Di tale telegramma non ho dato alcuna pubblica notizia, per manifesto od altro modo, alla popolazione, perchè essa non riguardava progetti dell'Amministrazione comunale.

Pertanto l'affermazione contenuta nella Relazione (10) è nei miei confronti del tutto priva di fondamento obiettivo.

Ho svolto una doverosa sollecitazione per l'esame di progetti modesti già presentati dall'Amministrazione comunale che mi aveva preceduto, presso l'Assessorato Regionale Lavori Pubblici. Tali progetti riguardavano riparazioni di alcune strade interne; i relativi lavori furono appaltati e realizzati, dopo la mia gestione, dall'Amministrazione elettiva.

c) - Nella Relazione, infine, si assume che nel Comune di Corleone vi sia stato un "tentativo di destinare alla costruzione di case popolari alcuni terreni limitrofi alla proprietà dei mafiosi Vintaloro." Riconosco che nella Relazione si precisa : "secondo accuse insinuate a carico del Catania e del Castro"; ma poichè l'affermazione è contenuta nel periodo che riguarda la mia gestione, se ne potrebbe dedurre che un simile tentativo sia stato operato da me, quale Commissario regionale del Comune.

 Ebbene, escludo in forma perentoria di essermi mai occupato, - in qualsiasi maniera, diretta od indiretta - di costruzione di case popolari nel Comune di Corleone e di aree edificabili; pertanto prego la On. Commissione di volere prendere atto di questa mia precisa affermazione, rettificando o, comunque, fornendo una più chiara identificazione della notizia pubblicata.

(10) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 107. (N.d.r.)

- 10 -

2) - Comune di Prizzi.

Anche per il Comune di Prizzi si lascia intravedere che io sia stato nominato Commissario a causa della "intima amicizia" con i dottori Farina e Navarra, al fine di "aiutare la spregiudicatezza di qualche politico nel risolvere artificiose crisi comunali".

Nel Comune di Prizzi, la nomina del Commissario regionale è dipesa dalle dimissioni di 15 su 30 Consigliere assegnati a quell'Ente e perciò dalla impossibilità, da parte del Consiglio, di continuare a funzionare.

E' ben vero che la mia gestione Commissariale durò sino alla elezione del nuovo Consiglio comunale; ma a sfatare il sospetto che io abbia potuto, in qualsiasi modo, influire sulla libera espressione della volontà popolare, mi sembra opportuno sottolineare il risultato elettorale seguito alla mia gestione : esso non fu conforme alla professione politica dei due Assessori agli Enti Locali succedutisi durante tale gestione (e cioè degli onn. Coniglio e Carollo, entrambi democristiani); difatti alla mia gestione commissariale, succedette una amministrazione di sinistra, formata da comunisti, socialisti e repubblicani, usciti vittoriosi nella competizione.

3) - Comune di Campofiorito.

Nella Relazione si dice che anche Campofiorito "conob- (11) be la gestione Commissariale del più volte citato dott. Giovanni Di Cara nell'anno 1966." Preciso che mai sono stato - nè nel 1966, nè prima nè dopo - Commissario di Campofiorito nè regionale nè ad acta. Nel gennaio del 1966 ho eseguito una ispezione generale su incarico dell'Assessore, formulando una serie di rilievi che possono leggersi nella relazione di ufficio.

./.

(11) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 107. (N.d.r.)


- 11 -

cio.

F) - Tornando al merito delle mie ispezioni e delle mie gestioni commissariali, desidero sottolineare che esse non hanno mai coperto alcuna violazione di legge amministrativa o penale; difatti gli Assessori ai quali esse sono state destinate, hanno spesso dovuto trasmetterle alla Magistratura ordinaria per le conseguenti indagini di carattere giudiziario: circostanza, questa, che io desumo dal fatto che sono stato frequentemente convocato dall'Autorità Giudiziaria istruente processi penali, per riferire o confermare gli accertamenti da me compiuti. Il che, a me sembra, vale ad attestare la linearità della mia condotta, mai sottrattasi ai doveri dell'ufficio, senza riguardi per alcuno.

A corredo di questa mia affermazione, chiedo che la Commissione voglia richiamare dall'Assessorato agli Enti Locali le relazioni con cui ho riferito su ogni mio lavoro ispettivo o commissariale, per un esauriente esame ed un fondato giudizio e per la più completa luce sulla mia attività di funzionario.

Concludo, pertanto, pregando il Sig. Presidente della Commissione di volere promuovere le necessarie rettifiche, trasmettendo la presente anche al Parlamento, per la giusta valutazione della mia attività di funzionario e di cittadino.

 L'on. Assessore degli Enti Locali, cui la presente perviene in copia, poichè i fatti addebitatimi mi investono nella mia qualità di funzionario agli Enti Locali, è pregato, ove lo reputi opportuno, di relazionare la Onorevole Commissione su quanto è oggetto di una forma di linciaggio morale (e non solo morale, perchè potrebbero riversarsi sullo

- 12 -


scrivente conseguenze ben maggiori), e ciò sulla scorta degli atti di ufficio in suo possesso.

Allo stesso Sig. Assessore rivolgo, altresì, preghiera di valutare la opportunità di una mia sostituzione nell'incarico che attualmente svolgo presso il Comune di Cerda, in relazione alla pubblicità che il citato quotidiano ha riservato alla Relazione suddetta : ciò anche soprattutto, nella considerazione che i rilievi della On. Commissione riguardano appunto le gestioni commissariali.

Sono pronto, ove quanto sopra esposto non fosse sufficiente a ristabilire la verità, a presentarmi di ~~di~~anzi la On. Commissione, per ogni e qualsiasi chiarimento potesse essermi richiesto.

Con ossequi,

Dott. Giovanni Di Cara
(Funzionario-Dirigente dell'Assessorato
EE.LL. della Regione Siciliana)



Palermo, li _____ (12)

All'On.le Avv. Francesco CATTANEL
Presidente Comm. Parlamentare Antimafia (13)

R O R A

e, p. c. o.: All'On.le Avv. Giacomo MURATORE
Assessore Regionale degli Enti Locali

PALERMO

Illustre Presidente,

sul quotidiano "L'Ora" di Palermo del 19/7/1971 ho letto un ampio stralcio del dossier antimafia. Il giornale - con ampi titoli che si commentano da sè - ha riportato parte del testo integrale redatto da codesta On.le Commissione Parlamentare, inframezzando il testo medesimo di titoli e sottotitoli molto significativi, quanto arbitrari, giacchè non si sottrae alla abitudine di sottoporre al pubblico, letture ed interpretazioni partigiane su testi abilmente interpolati. (14)

Nel "L'Ora" del 19 luglio, On.le Presidente, venivano riportati qua e là, ma in posizione comunque inequivocabilmente significativa, infra il paragrafo 7 avente a titolo "casi di infiltrazione negli EE.LL.", taluni brani che mi interessano e riguardano perchè rifeendosi ad una analisi del fenomeno mafioso riscontrabile anche nella burocrazia regionale, mi chiamano in causa collegandomi direttamente quale "amico" di funzionari (Sig. Farina Giuseppe e Dott. Navarra Francesco) che per vincoli di parentela sarebbero risultati appartenere ad ambienti permeabili alla mafia organizzata. (15)

In forza di tali supposte amicizie (con funzionari ritenuti mafiosi o vicini a tali ambienti) io avrei rotto taluni Comuni del Palermitano, soggiacendo - è intuitivo - a pressioni di vario genere, mostrando un atteggiamento tollerante, e locupletandomi forse grazie a siffatto modo di amministrare la cosa pubblica.

La parte del rapporto che mi interessa, nel testo riportato dal quotidiano, di per sè si presenta ambigua e soffusamente contornata da illazioni (nulla viene provato, neanche genericamente) che comunque pongono la mia figura in una luce tutta da chiarire e di intollerabile reticenza.

Fatte queste premesse, ritengo d'obbligo esporre quanto segue, mirando soprattutto ad una essenziale chiarezza, affinchè la verità sia ripristinata almeno in codesta sede, quanto mai qualificata.

Secondo le notizie acquisite - si sconosce la fonte, altrimenti avrei proposto senza indugio querela, per una idonea difesa, nella sede competente, della reputazione sinora acquisita quale uomo e quale funzionario - da codesta Commissione, io sarei stato designato a reggere nel 1967 il Comune di Corleone nella duplice considerazione:

- a)- l'amicizia che mi legava al Sig. Farina ed al Dr. Navarra;
- b)- la mia nascita a Prizzi, località che notoriamente registra il fenomeno mafioso.

(12) Così nell'originale. (N.d.r.)

(13) Oltre alla lettera pubblicata nelle pagine precedenti, esiste agli atti della Commissione copia di quest'altra lettera indirizzata dallo stesso dottor Di Cara al Presidente della Commissione, che non risulta, peraltro, essere stata formalmente acquisita al protocollo della Commissione medesima. (N.d.r.)

(14) (15) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 107. (N.d.r.)

- 2 -

Ciò è falso. Non sono affatto legato da vincoli di amicizia con i due citati funzionari, ma solo esistono normali (anzi sporadici) rapporti di lavoro e la mia destinazione a Corleone fu decisa dall'Assessore pro-tempore Mura tore, il quale, evidentemente, calcando le orme dei suoi predecessori, ha riposto in me la sua fiducia.

La mia famiglia è di Palermo da tempo immemorabile ed il fatto che io sia coniugato ^{o a Palermo} con persona che ha ascendenti nativi di Prizzi (da cui manomano dal 1937) non dimostra nulla, nè dovrebbe portare neanche a congetture di sorta: a meno che non si vogliano fare facili congetture in tal modo e con tali criteri su milioni di cittadini italiani. (16)

Riguardo poi ad una nebulosa enunciazione circa l'avvenuto stanziamento di lire 500 milioni per la realizzazione di opere pubbliche (infrastrutture agricole), poi non realizzate, ricordo che al riguardo il Ministro della Agricoltura pro-tempore, alla vigilia delle elezioni politiche del 1968 - non sollecitato dallo scrivente - ha comunicato, con nota telegrafica, che era stato disposto il finanziamento per la realizzazione di strade rurali su progetti predisposti da Consorzi di bonifica. Si sconosce il motivo della citazione fattane nel dossier antimafia, trattandosi di attività alla quale il Commissario regionale, e quindi il Comune di Corleone, era completamente estraneo. (17)

Sempre secondo la Commissione sarei stato Commissario regionale a Prizzi nel 1964, grazie sempre alla mia "amicizia" con il Farina ed il Navarra e grazie alla circostanza "fortunata" di essere ivi nato e coniugato (con persona sempre di Prizzi).

Ritengo che sono stato destinato a Prizzi dall'Assessore On.le Consiglio perchè appartenevo ai ruoli centrali dell'Assessorato degli Enti Locali. Non spetta; comunque, a me indagare sui motivi che hanno determinato l'Assessore a far cadere la scelta su me. Ha come detto prima e come descriverò in seguito, i compiti ispettivi e commissariali vengono di sovente a me affidati - ritengo - unicamente per la competenza specifica che organi responsabili e qualificati mi hanno evidentemente riconosciuto. Del resto proprio su Prizzi torna a mio vantaggio sottolineare di avere colà espletato nel 1964, una ispezione, conclusasi con pesanti rilievi a carico di taluni amministratori locali, con riflessi anche di natura penale.

Altrove si legge (sempre nel dossier antimafia) che anche il Comune di Campofiorito "ha conosciuto" la mia gestione commissariale: la notizia è falsa. E' vero invece che ho effettuato una ispezione generale al Comune di Campofiorito, le cui risultanze sono già in possesso della Magistratura ordinaria, data la natura delle irregolarità riscontrate.

Riepilogando quindi:

- a)- respingo ogni affermazione od illazione (trattasi in genere, purtroppo, di generiche e dannose illazioni) su quanto mi riguarda perchè non rispondente al vero;
- b)- sottolineo l'assoluta mia estraneità a determinati ambienti, dai quali ho avuto la fortuna di rimanere sempre lontano per motivi di nascita, di cultura, di costume, di temperamento, ecc.;

(16) Così nell'originale. (N.d.r.)

(17) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 107. (N.d.r.)

- 3 -

o)- è vero invece che ho sempre mantenuto un comportamento indefettibile e mai malleabile nei confronti di chichessia, suscitando forse sentimenti di volta in volta (e secondo i casi) di invidia e di rancore. Ho avuto la fortuna di essere destinato a Servizi che mi hanno dato la possibilità di farmi entrare nella considerazione e nella stima dei miei superiori e quindi costoro - di sovente - mi hanno destinato ad incarichi ritenuti delicati (ciò è in-tuibile e perfettamente umano, oltre poi a rientrare nei moduli organizzati e di gestione di ogni P.A. e di ogni Ufficio centrale).
Ciò d'altronde è ampiamente comprovato dalla elencazione di tutti gli incarichi ispettivi e gestioni commissariali affidatimi dal 1958 ad oggi dagli Assessori Regionali preposti al ramo:

- 7 incarichi disposti dall'Assessore D'ANTONI;
- 7 incarichi disposti dall'Assessore DE GRAZIA;
- 2 incarichi disposti dall'Assessore LENTINI;
- 16 incarichi disposti dall'Assessore TRIMARCHI;
- 22 incarichi disposti dall'Assessore CONIGLIO;
- 22 incarichi disposti dall'Assessore CAROLLO;
- 16 incarichi disposti dall'Assessore KURATORE.



Tra i suddetti incarichi si annoverano ben sette gestioni commissariali riguardanti i Comuni di Roccamena (1962 + Assessore CONIGLIO), di Prizzi (1964: Assessore CONIGLIO), di Ficarazzi (1966: Assessore CAROLLO, di Corleone (1967: Assessore MURATORE), di Cerda (1969: Assessore KURATORE), di Balestrate (1971: Assessore MURATORE) e di Cerda (tuttora in corso).

Ritengo infine necessario precisare:

- 1)- che lasciai la gestione del Comune di Corleone nell'agosto del 1968, allorchè il Presidente della Regione pro-tempore, dichiarando decaduto quel C.C., ebbe a nominare il Commissario straordinario ed il V. Commissario ai sensi dell'art.55 dell'O.L.E.L.L., i quali, poi, prepararono e curarono le elezioni amministrative svoltesi nel dicembre dello stesso anno;
- 2)- che lasciai il Comune di Prizzi, a seguito delle elezioni amministrative del novembre 1964, (non è stata necessaria la declaratoria di decadenza ex art.55 citato, essendo il C.C. nel frattempo scaduto per compiuto quadriennio) dando le consegne al Sindaco neo-eletto (PRI), e che presiedeva una Giunta di sinistra. Aggiungo, ancora, che in nessun altro Comune - da me retto - ho mai preparato e curato le elezioni amministrative;
- 3)- che non poche risultanze ispettive sono state rimesse alla Magistratura ordinaria che al riguardo ha instaurato procedimenti penali a carico di amministratori locali: in tali casi sono stato citato sempre quale teste a carico, non sottraendomi evidentemente ai miei doveri di ufficio (vedi tra l'altro risultati ispettivi Ali Terme, Giardini, Alia, Lascari, Ficarazzi, Campofiorito, Mezzocuso, Agrigento);
- 4)- che ogni gestione commissariale è stata corredata da ampia relazione illustrativa dell'attività dispiegata e che l'Assessore pro-tempore non ha lesinato nei miei confronti note formali di encomio o di attestazione;
- 5)- che a riprova del mio assunto vengano richiamate da codesta On.le Commissione le copie delle mie relazioni riguardanti sia le gestioni commissariali che le ispezioni (almeno quelle che hanno interessato la giustizia penale), per essere acquisite agli atti della Commissione stessa (tra esse quella relativa alla frana di Agrigento).

Concludo, pertanto, pregando il Sig. Presidente della Commissione di volere promuovere le necessarie rettifiche, trasmettendo la presente anche al Parlamento, per la giusta valutazione della mia attività di funzionario e di cittadino.

./.

- 4 -

L'On.le Assessore degli Enti Locali, cui la presente perviene in copia poichè i fatti addebitatimi mi investono anche nella mia qualità di funzionario degli Enti Locali, è pregato, ove lo reputi opportuno, di relazionare la On.le Commissione su quanto è oggetto di una forma di linciaggio morale (e non solo morale, perchè potrebbero riversarsi sulle scrivente conseguenze ben maggiori) e ciò sulla scorta degli atti di ufficio in suo possesso.

Allo stesso Sig. Assessore rivolgo altresì preghiera di valutare la opportunità di una mia sostituzione nella carica che attualmente detengo presso il Comune di Cerda, in relazione alla pubblicità che il citato quotidiano ha riservato al "dossier" suddetto, con intuibili danni & ripercussioni sull'Assessorato (18) in generale e sulla mia persona in particolare: ciò anche e soprattutto, in considerazione che i rilievi della On.le Commissione riguardano appunto le gestioni commissariali.

Sono pronto, ove quanto sopra esposto non fosse sufficiente a ristabilire la verità, a presentarmi dinanzi la On.le Commissione, per ogni e qualsiasi chiarimento potesse essermi richiesto.

Con ossequi

Dott. Giovanni DI CARA
(Funzionario-Dirigente dell'Assessorato M.E.L.L.)

(18) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 107. (N.d.r.)

LETTERA, CON ALLEGATI, IN DATA 28 LUGLIO 1971 INVIATA AL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL SIGNOR GIUSEPPE CAN-
NELLA

RACCOMANDATA R.R.

Data di deposito	4 AGO. 1971
Prot.	B
N.	1797

Att. 5

Ch.mo On. Dr. FRANCESCO CATTANEI
Presidente della Comm. Antimafia
CAMERA DEI DEPUTATI

R O M A:

Onorevole Presidente,

io sottoscritto Giuseppe Cannella fu Michele e fu Gristina Tommasa, nato a Prizzi il 29.7.1901 ed ivi residente in Via Notar Ferrara /, espongo quanto segue.

Il giornale "L'ORA" di Palermo del 19 Luglio 1971, pagg. / e 8, nel riportare il "testo integrale del dossier antimafia - vita e morte d'un boss: Navarra - la mafia dietro la scrivania" al cap. 5, n. 3 di pag. /, illustra presunti precedenti penali, presunta attività mafiosa e adombra il sospetto di un rapido e forse illecito arricchimento, concernenti la mia persona.

Mi corre obbligo a tal punto, rispettosamente, di rilevare che se il giornale "L'Ora" ha riportato integralmente la relazione della On.le Commissione, in tal caso, le fonti (1) di informativa della Commissione, hanno attinto a loro volta notizie da ambienti non bene informati o malevolmente interessati a presentarmi sotto luce sfavorevole.

(1) Si tratta della «Relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi» (Doc. XXIII, n. 2-quater - Senato della Repubblica - V Legislatura). Cfr. pagg. 65-102. (N.d.r.)

- 2 -

Ciò, sulla scorta delle seguenti considerazioni facilmente controllabili, di cui io assumo responsabilmente paternità, pronto come sono a richiesta di V.S. Ill.ma di darne idonea legale documentazione cheoggi, nella fretta di smentire le infamanti informazioni sul mio conto gratuitamente elargite, non sono materialmente e compiutamente in grado di fornire.

Infatti, si assume che io abbia precedenti penali: Come risulta invece dalla copia fotostatica della sentenza del Tribunale di Sciacca (all. "A") del 23 aprile 1928, io venni assolto sia pure per insufficienza di prove dalla sentenza del Pretore di Bisacchino che aveva condannato me e mio fratello Pietro a mese uno di detenzione per "danneggiamento mediante pascolo abusivo". (2)

Come è facile arguire, l'accusa non concerne delitto di mafia, ma un fatto nel quale può incorrere chiunque possieda mandrie di animali.

Senonchè, la motivazione della sentenza è eloquente anche in relazione al dolo avendo tra l'altro detto che..... (3)
"i fratelli Cannella difatti non negano che i loro animali abbiano pascolato nel fondo dei denunzianti, però aggiungono e spiegano che questo fatto ~~di~~ tanto potè verificarsi, in quanto tutti i custodi ed essi stessi dovettero correre in

(2) L'allegato A citato nel testo è pubblicato alle pagg. 136-140. (N.d.r.)

(3) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 3 -

soccorso di una vacca, che era rimasta impigliata da una gamba nel crepaccio della strada, onde fu necessario sollevarla quasi di peso. La numerosa mandria sarebbe perciò rimasta per qualche tempo senza guida e custodia sulla traccia e poichè viaggiava da tre giorni ed era affamata, potè sbandarsi a manca ed a destra in cerca di cibo. Così sarebbe avvenuto il danneggiamento.

Tre circostanze confortano questa versione e cioè:

- 1°) il pascolo avvenne nelle zone limitrofe alla via;
- 2°) il danno fu di lieve entità;
- 3°) a poca distanza, meno d'un chilometro, trovavansi i terreni di Macaluso Diego, nei quali la mandria doveva fermarsi per riposare e pascolare.

Le due prime provano che se di proposito i numerosi animali fossero stati introdotti nei fondi danneggiati, sarebbero in essi penetrati e giunti oltre le zone limitrofe alla via ed avrebbero, data la loro quantità, prodotto danni notevoli, la terza serve a dimostrare che i fratelli Cannella non avevano bisogno di far pascolare la loro mandria in quei fondi abusivamente, perchè a breve distanza, v'erano i terreni già locati per la sosta lungo il viaggio.

In questo procedimento dunque da una parte manca assolutamente la prova che l'introduzione o l'abbandono fossero stati volontari, dall'altra v'è tanto da indurre la fon-

- 4 -

data persuasione che il danneggiamento sia avvenuto per sbandamento causale della mandria".

Come si vede, si tratta di una sentenza motivata per l'assoluzione con la formula piena, che conclude purtroppo con la formula d'assoluzione per insufficienza di prove.

In ogni caso, anche a norma di legge, posso serenamente, fino ad oggi, affermare di essere incensurato così come) d'altra parte - risulta dal certificato penale (all."B") (4) e dal certificato carichi pendenti della Procura della Repubblica (all. "C"), di cui in allegato. (5)

Ed ancora, si adombra nello articolo sopra citato il sospetto che io mi sarei rapidamente arricchito, poichè si assume che io avrei acquistato nel 1960 Ha. 25,00 di terreno; nel 1962 Ha. 154,19,40 di terreno; nel 1960 una casa di abitazione in Prizzi; nel 1962 due case di abitazione in Prizzi per un valore di circa 20 milioni.

Le suddette notizie sono del tutto destituito di fondamento e non rispondono a realtà.

Io ignoro se il giornale "L'Ora", abbia riportato fedelmente il testo della relazione della On.le Commissione (6)

Antimafia - Qualora il giornale ciò avesse fatto, mi permetto lo stesso di insistere nel dichiarare che l'On.le Commissione è stata tratta in ^{errore} ~~errore~~ poichè io non possiedo e non ho mai (7)

(4) L'allegato B citato nel testo è pubblicato alla pag. 141. (N.d.r.)

(5) L'allegato C citato nel testo è pubblicato alla pag. 142. (N.d.r.)

(6) Cfr. le pagg. 65-102 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 125. (N.d.r.)

(7) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 5 -

posseduto i beni di cui sopra è cenno, per il semplice fatto che non l'ho mai acquistati.

Infatti, per quanto concerne la mia situazione patrimoniale, la verità - facilmente controllabile e documentabile - è la seguente:

Circa l'anno 1960 ho venduto all'Amm/ne delle Poste di Palermo un vecchio enorme caseggiato in Prizzi ereditato da mia moglie, sig.ra Collura Maria, per £. 4.000.000, e annessa area edificabile. Con il ricavato di detta vendita ho definito ed ultimato la costruzione in economia, su limitrofa area edificabile ereditata da mia moglie, di due piccoli appartamenti composti ciascuno da tre vani ed accessori.

La costruzione di detti due piccoli appartamenti ebbe inizio nel lontano 1947.

Concludendo su questo punto prego V.S. Ill.ma voler disporre nuovi rigorosi accertamenti di verità.

La casa dove ho sempre abitato da sposato e, che si assume essere stata acquistata nel 1960, è di proprietà di mia moglie che l'ha ereditata dal padre Collura Gaetano.

Si assume ancora nell'articolo citato, che io avrei acquistato nel 1958, un villino nella via Ariosto 18 di Palermo del valore di £. 40 milioni dal sig. Riccardo Agnello.

- 6 -

In verità, se io avessi acquistato un villino in detto anno del valore di 40 milioni, in relazione alla svalutazione della moneta, dovrei oggi possedere una villa del valore di £. 400 milioni.!

In effetti, per atto in Notar Salvatore Guccione del 20.1.1947 Repertorio n. 5837 registrato in Palermo il 14.2.1947 n. 7224 l.1 f. 189, ho acquistato dal sig. Agnello Riccardo, un piccolo fabbricato, sito nel rione Carini, via Ariosto 18, allora estrema periferia del centro abitato, composto di due vani a rez de chaussez, oltre cucina, cesso, garage, e di tre vani al primo piano per £. 750.000.-

Detto fabbricato è stato costruito anteriormente all'anno 1940 dalla "Cooperativa Panormus" per gli impiegati dell'Amm/ne delle Ferrovie dello Stato ed assegnato al sig. Carlo Ascenso, dipendente di quella Amm/ne, il quale nell'anno 1941 lo ha venduto al sig. Riccardo Agnello per la somma di £. 90.000 con atto in Notar F.sco Paolo Di Chiara Castagna del 3.9.1941 Reg.to a Palermo il 23.9.1941 n. 1574 f. 116 vol. 762.

Certamente detta costruzione, oggi, per la sopraggiunta inflazione, ha un certo valore se considerata in funzione di area edificabile.

- 7 -

Ritengo che dopo una vita di lavoro e di sacrificio io potessi essere in grado nell'anno 1947 di spendere lire 750.000 per l'acquisto di detto piccolo fabbricato senza attingere ad attività illecite o mafiose.

Ed ancora si assume che io gestisca due aziende armentizie di 150 bovini e 400 ovini.

Com'è facilmente controllabile attraverso l'Ufficio Anagrafe Bestiame io possiedo 37 vacche e 200 ovini.

Poichè la mia attività è quella di agricoltore, conduttore diretto, che ha sempre posseduto animali, la circostanza non dovrebbe far senso. Ciò tanto più ove si consideri che non soltanto i miei avi, la mia famiglia ed io abbiamo sempre posseduto terreni ed animali, ma che mia moglie mi ha portato in dote ed ha ereditato oltre ai beni di cui avanti è cenno i seguenti altri beni immobili:

- 1°) Ha. 6,38,38 di terreno in contrada Sciumesi - territorio di Prizzi (all. D) (8)
- 2°) Ha. 10,88,06 di terreno in contrada Giardo - territorio di Prizzi (all.D) (9)
- 3°) Ha. 10,43,70 di terreno in contrada Grimaudo - territorio di Prizzi (all.D) (10)
- 4°) Ha. 7,80,20 di terreno in contrada Calandrino territorio di Corleone (all. F.) (11)

(8) (9) (10) L'allegato D citato nel testo è pubblicato alle pagg. 143-146. (N.d.r.)

(11) L'allegato F citato nel testo è pubblicato alle pagg. 147-148. (N.d.r.)

- 8 -

On.le Presidente,

la verità è che non si può per molti anni svolgere attività politica e amministrativa in un piccolo centro senza calamitare risentimenti.

Vero è che ho ~~si~~ coperto per molti anni la carica di Commissario Prefettizio prima e di Sindaco dopo; però è altrettanto vero che sono stato eletto con suffraggi liberamente e democraticamente dati, e che ho trovato il Comune (1945) con un gravoso deficit finanziario e l'ho lasciato (1955) con un attivo di cassa di £. 17.000.000 circa, dopo avere realizzato numerose e rilevanti opere pubbliche; quanto sopra certamente non può non essere il frutto di una sana, corretta, equilibrata e scrupolosa amministrazione.

Così come è vero che ho svolto e continuo a svolgere attività politica contro ogni estremismo militando nella fila di un partito democratico qual'è la Democrazia Cristiana suscitando ovviamente risentimenti e rancori.

Mia divisa però è sempre stata il rispetto dello ordine e della libertà; non per nulla un fratello di mia madre, dr. Luciano Gristina, ha svolto la funzione di Presidente della Corte d'Assise di Roma; un mio cognato, Antonio Meni-

- 9 -

chetti, quella di Generale dei Carabinieri; ed un figlio di mia sorella, -attualmente in servizio - anche egli quella di Generale dei Carabinieri.

Vero è che l'invidia e la concorrenza politica, deteriori quando si tratti di un piccolo centro (Prizzi), ~~qui~~ hanno fatto soffrire l'umiliazione di due diffide. E' altrettanto vero però che il sig. Questore, di seguito a nuovi rigorosi accertamenti, ha provveduto a revocare gli atti relativi.

Si assume ancora che la Squadra di Polizia Giudiziaria dei CC. di Termini Imerese avrebbe trasmesso nel gennaio 1966 a quella Procura della Repubblica - su sua stessa richiesta - proposta per l'applicazione del provvedimento della sorveglianza speciale.

La notizia è destituita di fondamento perchè a me mai nulla è stato contestato. A parte tutto la Procura non avrebbe fatto trascorrere sei anni senza dar corso alla proposta.

Ma vi è di più: la notizia non può essere vera perchè, competente per territorio, all'epoca, era la Caserma dei Carabinieri di Prizzi che dipendeva dalla Tenenza di CC. di Bisacquino e dal Comando di Compagnia di Corleone e non di Termini Imerese.

- 10 -

Ed ancora il giornale riporta la sbalorditiva notizia della pendenza di un procedimento penale a carico mio e di altre trenta persone per la scomparsa di certi Trombatore Giovanni e Governali Antonino di Corleone.

La notizia è inventata di sana pianta perchè, a parte il fatto che non ho mai conosciuto i suddetti personaggi, nessun procedimento penale in atto pende contro di me (vedi all. "C")

(12)

In ultimo, si assume che pende a mio carico procedimento penale per associazione per delinquere.

La notizia è del tutto destituita di fondamento. Infatti, con sentenza del 24.9.1968, il Giudice Istruttore dr. Cesare Terranova, mi ha prosciolto, in periodo istruttorio, con la formula piena e precisamente "per non avere commesso il fatto".

La sentenza è stata vistata dalla Procura della Repubblica e dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, ed è passata in giudicato.

Furtroppo, prima d'oggi, per quanto concerne le notizie pubblicate dal giornale l'Ora, nessuno m'ha messo accuse o contestazioni ed io non sono stato messo in grado di fornire la facile dimostrazione della mia correttezza ed onorabilità, così come avrei avuto diritto di fare quale cittadino

(12) L'allegato C citato nel testo è pubblicato alla pag. 142. (N.d.r.)

- 11 -

che gode della interezza dei suoi diritti.

Quel che però più mi rattrista, è che, sia pure per inciso, venga fatto il nome di mio figlio, educato all'Istituto Don Bosco di Palermo, laureato in giurisprudenza, funzionario dell'Ente Sviluppo Agricolo, Sindaco di Prizzi e vice-segretario politico di questa sezione della Democrazia Cristiana.


Egli ha retto e continua a reggere il Comune di Prizzi nella pienezza dei suoi diritti di cittadino, con una giunta di centro sinistra (Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano, Partito Repubblicano Italiano), di cui fanno parte noti professionisti² dirigenti politici della Provincia.

Vero è che in detta relazione, contro di lui, non (13)
si spende nessuna parola riprovevole, ma per il semplice fatto che il suo nome venga citato in una consorteria di mafiosi, il mio sentimento di padre ne provoca dolore.

Io spero che la S.V. Ill.ma di cui è ben nota la onestà ed intelligente imparzialità, vorrà considerare che le notizie fornite sul mio conto non hanno subito il vaglio critico del contraddittorio e che io "inerme ed indifeso" sono stato giudicato senza possibilità di difesa.

V.S. Ill.ma mi consideri pronto a fornire ogni utile chiarimento alla On.le Commissione e mi consideri cittadino onesto e probò. Con ogni osservanza
Prizzi 28.7.1971

GIUSEPPE CANNELLA



(13) Cfr. le pagg. 65-102 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 123. (N.d.r.)



All. A-

T R I B U N A L E di **S C I A C C A**

N. 22/928 Reg. Gen. App.

N. 122/28 Reg. inserz. Sent.

IN NOME DI SUA MAESTA' - VITTORIO EMANUELE III°

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Tribunale penale di **S C I A C C A**

sezione composto dei Signori:-

- 1) Forte Cav. Paolo - Presidente
- 2) Senerai Cav. Corradino Giudice
- 3) De Tommasi Cav. Felice Giudice

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresenta

to dal Sost. procuratore del Re Sig. Avv. Cav. Grisafi

Giuseppe e con l'assistenza del Cancelliere Sig.

Scorza Achille - ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale in Appello

C O N T R O

- 1) CANNELLA PIETRO di Michele di anni 34 da Prizzi;
- 2) CANNELLA GIUSEPPE di Michele di anni 26 da Prizzi.

A P P E L I A N T I

contro la sentenza del Pretore di Bisacchino del 28

settembre 1927 con la quale Cannella Pietro e Gius

seppe furono condannati a mese uno di detenzione e

a L. 200 di multa ciascuno per danneggiamento median

te pascolo abusivo.-

N. 389 RP
TRIBUNALE SCIACCA

Data richiesta *4-8-63*

Bollo *L. 4000*

DIRETTI

di copia *110*

urgenza detta *220*

Certif. conform. *100*

urgenza detta *200*

di originale *---*

Credito. Banca Avv. *---*


Quilanza *4*

TOTALE L. 1036

15-8-63

Il Cancelliere

Al



Sospesa detta pena per anni cinque.-

FATTO E DIRITTO

Lo Voi Michele fu Natale, il 2 aprile 1927, essendo si recato in suo fondo sito in contrada Besi del territorio di Bisacquino, si avvide che di recente e lungo il tratto limitrofo alla strada pubblica (trazzera) animali bovini e caprini vi avevano pascolato. Notò anche che allo stesso modo erano stati danneggiati i fondi finitimi di Russo Ignazio e Caronna Andrea. Domandò un mezzadro di quella contrada a nome Macaluso Diego e seppe che il giorno prima una grossa mandria di bovi e capre era passata lungo la trazzera Besi, guidata da parecchi custodi ed accompagnata dai proprietari Cannella Pietro e Cannella Giuseppe di Michele. Senz'altro denunciò costoro per danneggiamento mediante pascolo; ed il Pretore di Bisacquino con sentenza 28 settembre 1927 li ritenne colpevoli e li condannò. In termine utile però i detti germani Cannella proposero appello deducendo che il primo giudice doveva assolverli in linea principale perchè il fatto da loco commesso non costituisce reato e subordinatamente per insufficienza di prove.-

Il Collegio osserva che il gravame merita di essere accolto.-



Premesso che nessuno vide i giudicabili introdurre od abbandonare i loro animali nei fondi fanneggiati, non resta che aggiustar fede alla versione data dagli imputati, come a quelle che è sufficientemente suffragata dalle risultanze processuali. —

I fratelli Carnella difatti non negano che i loro animali abbiano pascolato nei fondi dei denuncianti, però aggiungono e spiegano che questo fatto in tanto poté verificarsi, in quanto tutti i custodi ed essi stessi dovettero correre in soccorso di una vacca, che era rimasta impigliata da una gamba nel crepaccio della strada; onde fu necessario sollevarla quasi di peso. —

La numerosa mandria sarebbe perciò rimasta per qualche tempo senza guida e custodia sulla strada, e poiché viaggiava da tre giorni ed era affamata, poté sbandarsi a manca ed a destra in cerca di cibo. Così sarebbe avvenuto il danneggiamento. —

Tre circostanze confortano in questa versione, e cioè: —

- 1) il pascolo avvenne nelle zone limitrofe alla via;
- 2) il danno fu di lieve entità;
- 3) a poca distanza meno d'un chilometro, trovavasi ai terreni di M. luso Diego, nel quale la mandria

doveva fermarsi per riposare e pascolare.-

Le due prime provano che se di proposito i numerosi animali fossero stati introdotti nei fondi danneggiati, sarebbero in esse penetrati e giunti oltre le zone limitrofe alla via ed avrebbero, data la loro quantità, prodotti danni notevoli: la terza serve a dimostrare che i fratelli Cannella non avevano bisogno di far pascolare la loro mandria in quei fondi abusivamente, perchè a breve distanza vi erano i terreni già locati per la sosta lungo il viaggio.-

In questo procedimento dunque da una parte manca assolutamente la prova che l'introduzione o l'abbando-
no fossero stati volontari, dall'altra v'è tanto da indurre la fondata persuasione che il danneggiamento sia avvenuto per sbandamento causato dalla mandria.-

Per questi motivi

IL TRIBUNALE

Visto l'art. 406 C.P.P. in riforma della sentenza del Pretore di Bisacchino del 23 settembre 1927, appellata da Cannella Pietro e Cannella Giuseppe, assolve costoro dall'imputazione loro ascritta per insufficienza di prove.-
Ciacca, 23 aprile 1928.-

F/ti: Porto - Scherri - De Tommasi e A.Scorza.-

Vo. S/to: Illegibile.-

La sentenza è divenuta esecutiva il 24/5/1928.-

E' copia conforme all'originale che si rilascia a


richiesta dell'Avv. Lauro Calogero nell'interesse

di CANNELLA GIUSEPPE, giusta autorizzazione del Sig.

Presidente di questo Tribunale in data 14/8/1963.-

Sciacca, il 16 AGO. 1963

IL CANCELLIERE





Att. B.

CASELLARIO GIUDIZIALE

14059

Certificato *Generale*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (b) **PALESTRO**

Al nome di (c) **CANNELLA Giuseppe**
nato il **29.7.1901** in **Prizzi**

Provincia (o Stato (d)) di **Palermo**

sulla richiesta (e) **delo stesso**

per (f) **uso consentito dalle legge**

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: (g)

NULLA

PALERMO 26 LUG. 1971



SEGRETARIO

[Handwritten signature]

(a) Generale, penale o civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri e per i cittadini stranieri.

(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d)

(e) Cognome e nome del richiedente.

(f) **Chiesta.**

28

(g) **In ordine cronologico per ciascuna:** — 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o continuato, con le aggravanti, comminate, o attenuanti, comminate, o sminuite, la durata o l'effettività della pena, la condanna a lavori di sicurezza, gli articoli di legge, le pene accessorie, la condanna; — 5° la durata della pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: **NULLA.**


Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore Generale della Repubblica competente e dal Ministro per gli affari esteri ed è soggetta alla normale tariffa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, o cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti a un diritto di urgenza nella misura di L. 30 per certificato da corrispondersi esclusivamente mediante marca speciale.

N. B. - Il certificato è rilasciato su domanda al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, territorialmente competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il dirigente la segreteria della Procura della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da imposta di bollo.





Att. C

2976

SPECIFICA	
Per diritti di Segreteria	<i>24</i>
Per diritti di urgenza	<i>L</i>
Palermo, li <i>29/10/76</i>	

Il Segretario della Procura della Repubblica di Palermo

CERTIFICA

che non esistono procedimenti penali in corso né pene da espiare al nome di *Cannella Giuseppe*

nato il *29-7-1901* in *Pizzì*

Si rilascia per uso *Consulato Italia Luff*

Palermo, li *29/10/76*

IL SEGRETARIO DI SEZ.
(Michele Tedeschi)

[Signature]

[Signature]



Att. 9

**UFFICIO DISTRETUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE
di LERCARA FRIDDI**

Mod. 103 H 192

Sintiti £ 400

Bollo £ 200

Totale £ 600

Conto semplice della partita 11971 terreni Friggi a nome di
Costanza Maria fu Gaetano in Carmello

Page	Partita	Descrizione	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
23	320	Ter prod	14	63	2	05
29	334	"	14	10	1	99
	335	Ter arb	20	58	29	84
	338	Ter	21	60	60	48
	340	Ter arb	11	26	16	33
	341	Ter prod	93	57	12	82
	342	F R	01	99	-	-
	343	F R	-	88	-	-
	344	Vigneto	93	34	205	35
30	267	Ter arb	03	78	10	96
	352	"	20	88	30	28
	353	Ter	36	12	75	85
	354	Ter	50	63	188	76
	355	Ter	32	22	38	06
	356	Ter macchete	04	30	25	08
	410	u arb	21	14	426	43

3602
3
1080
240
190
1520

Arca di S. Spirito solo
483
730
172

%

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N 506 507 508 696	L. 30	Legge	Giuristi	1	52	88	428	06
		Amministrati		07	76	10	09	
		Giuristi		20	82	43	72	
		Sen. sub		17	92	51	97	
Totale				6	38	38	1190	70

e parlati 11 205 tenuti Prizzi a nome di Costanza Maria fu Gaetano

6	91	Sen	Giardo	3	62	05	760	30	
	93	FR	"		04	64	-	-	
	102	Carolo	"		03	60	3	42	
	103	Amministrati	"		11	03	14	34	
	104	Sen	"		09	68	27	10	
	105	Which	"		41	76	146	16	
	106	Sen sub	"		26	87	96	73	
	107	Sen	"		84	97	237	92	
	108	Sen	"		1	13	27	317	16
	208	Sen	"		1	22	22	342	22
	257	Sen	"		3	12	00	655	20
Totale				10	88	06	2000	75	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e partita 12206 terreni frigi a nome di Colliura
 Maria Ju Gaetano $\frac{1}{8}$ proprietaria e Marietta Carmelata
 Salvatore $\frac{1}{8}$ proprietaria ed usufruttuaria in parte

9018
 1980

48	22	Seni 1 ^a	Primaudo	4	79	53	1822	22	
	23	FR			02	20	-	-	
	24	Conco alto parti			27	64	60	81	
	25	"			04	91	10	80	
	26	Seni 1			07	60	28	88	
	27	Conco alto parti			08	69	19	12	
	28	"			04	60	10	12	
	88	Seni 3			1	72	27	361	77
	114	Seni 1			1	90	20	722	76
	222	Seni 2			1	13	01	316	43
	158	Seni 2			24	15	67	65	
	157	Seni 2			08	90	24	94	
			totale		10	43	70	3445	48

e partita 9018 Terreni frigi a nome di Colliura
 Maria di Gaetano

30 321 Senso sub numero - 14 28 41 41

eparchia 1980 terreni Sissi a nome di Escelena
Marin di Galtano in Cannella -


48 239 Sen 1 Giurisdiz 29 14 110 94

si riferisce a richiesta della interessata per gli usi di
agge-

Luciana Pido 14 1. 964 Di Procuratore A

28/7/1905

229



46
Att. E



UFFICIO TECNICO FIDUCIARIA
1^a Sezione - Palermo

Fiducia n. 1.817

Strattee catastale della partita n. 1817
parziale

Comune l.

del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Corleone

Corleone

in testa a "Cultura Maria" nota a

in testa a

Pizz. il 5-4-1905.

Cultura Maria

R. G. G. G.

Foglio	Particella	Qualità	Superficie	Reddito	
				Comunale	Agario
24	2	Terreno	14684	390 60	91 87
27	2	Terreno	14690	492 66	115 92
28	3	Terreno	38016	806 52	232 62
135	3	Terreno	21030	576 52	157 13
			18020	223 32	58 14

folgi. 80

24 com. 2° 1.14.82

27 - 2° 1.14.30

28 - 3° 2.10.16

135 - 3° 2.10.30

Icone: ettari

contiene: ettari

2736,32 e col Reddito

R. Compilatore

I redditi catastali e agrari

Le coefficienti di

La rivoltazione del

Da un

rendere per il coefficiente

2.2.1.65

REGISTRO

4
6
58
20
120

LETTERA, CON ALLEGATO, IN DATA 28 LUGLIO 1971, INVIATA AL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL SIGNOR PIETRO CAN-
NELLA

Date di arrivo	4 AGO. 1971
Prot.	B
N.	1796

RACCOMANDATA R.R.

On. Dott. FRANCESCO CATTANEI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA
CAMERA DEI DEPUTATI

R O M A

Onorevole Presidente,

io sottoscritto Pietro Cannella, fu Michele e fu Gristina Tommasa, nato a Prizzi il 1.3.1893 ed ivi residente in Via Umberto, espongo quanto segue:

Il Giornale "L'Ora" di Palermo del 19 Luglio 1971, pag.7, nel riportare il "testo integrale del dossier antimafia- (1) vita e morte d'un boss: " Navarra - la mafia dietro la scrivania " al cap. 5 - Personaggi mafiosi gravitanti intorno a Navarra - n. 4, mi descrive quale individuo "mafioso violento e pericoloso nonchè quale favoreggiatore di mafiosi latitanti".

V.S. Ill.ma mi consentirà non soltanto di contestare il contenuto gratuito delle illazioni tratte sul mio conto, ma di esprimere il mio sdegno per essere stato presentato alle persone che mi conoscono e mi stimano, in veste di sì truce personaggio.

Mi corre obbligo, a tal punto, rispettosamente, di rilevare che se il giornale "L'Ora" ha riportato integralmente

(1) Si tratta della «Relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi» (Doc. XXIII, n. 2-quater - Senato della Repubblica - V Legislatura). Cfr. le pagg. 65-102. (N.d.r.)

- 2 -

la relazione della On.le Commissione Antimafia, in tal caso, le fonti di informativa della Commissione hanno attinto a loro volta notizie da ambienti non bene informati o malevolmente interessati a presentarmi sotto luce sfavorevole.

Io sono, pur contando 78 anni, cittadino incensurato.

L'unico mio incontro con la Giustizia risale al 1927 ed è costituito da una risibile accusa: "danneggiamento mediante pascolo abusivo" che, come risulta dalla copia fotografica della sentenza del Tribunale di Sciacca, che si allega in copia, del 23 aprile 1928, io venni assolto - sia pure per insufficienza di prove - dalla sentenza del Pretore di Bisacchino che aveva condannato me e mio fratello Giuseppe a mese uno di detenzione. (2)

Come è facile arguire, l'accusa non concerne delitto di mafia, ma un fatto nel quale può incorrere - anche colposamente - chiunque possieda mandrie di animali.

Senonchè la motivazione della sentenza è eloquente anche in relazione al dolo avendo tra l'altro detto che "i fratelli Cannella difatti non negano che i loro animali abbiano pascolato nei fondi dei denunzianti, però aggiungono "e spiegano che questo fatto in tanto potè verificarsi, in "quanto tutti i custodi ed essi stessi dovettero correre in

(2) L'allegato citato nel testo è pubblicato alle pagg. 158-162. (N.d.r.)

- 3 -

"soccorso di una vacca, che era rimasta impigliata da una gamma nel crepaccio della strada; onde fu necessario sollevarla quasi di peso. La numerosa mandria sarebbe perciò rimasta per qualche tempo senza guida e custodia sulla trazzera, e poichè viaggiava da tre giorni ed era affamata, potè sbandarsi a manca ed a destra in cerca di cibo. Così sarebbe avvenuto il danneggiamento".

"Tre circostanze confortano questa versione, e cioè:

- "1) il pascolo avvenne nelle zone limitrofe alla via;
- 2) il danno fu di lieve entità;
- "3) a poca distanza, meno d'un chilometro, trovavasi i terreni di Macaluso Diego, nel quale la mandria doveva fermarsi per riposare e pascolare.

"Le due prime provano che se di proposito i numerosi animali fossero stati introdotti nei fondi danneggiati, sarebbero in essi penetrati e giunti oltre le zone limitrofe alla via ed avrebbero, data la loro quantità, prodotto danni notevoli; la terza serve a dimostrare che i fratelli Cannella non avevano bisogno di far pascolare la loro mandria in quei fondi abusivamente, perchè a breve distanza v'erano i terreni già locati per la sosta lungo il viaggio.

"In questo procedimento dunque da una parte manca assolutamente la prova che l'introduzione e l'abbandono fossero stati volon-

- 4 -

"tari, dall'altra v'è tanto da indurre la fondata persuasione "che il danneggiamento sia avvenuto per sbandamento causale della mandria".

Come si vede si tratta di una sentenza motivata per l'assoluzione con formula piena che conclude, purtroppo, con la formula di assoluzione per insufficienza di prove.

In ogni caso, anche a norma di legge, posso serenamente affermare di essere incensurato sino alla data di oggi, così come - d'altra parte - V.S. Ill.ma può accertare disponendo richiedersi i relativi certificati penali e di carichi pendenti alla Procura della Repubblica di Palermo.

Io ho speso tutta la mia vita nel dignitoso lavoro manuale dei campi quale agricoltore e coltivatore diretto ed a mezzo di stenti e sacrifici, confortato anche dai beni di famiglia, sono riuscito a dare un avvenire decoroso e dignitoso ai miei figli.

Essi infatti sono:

Silvestro, dottore in giurisprudenza, funzionario del Banco di Sicilia;

Ferdinando, agricoltore-coltivatore diretto;

Michele, geometra - dipendente Ente Sviluppo Agricolo

Tommaso, Perito Agrario - libero professionista

Carmela, sposata con l'industriale " Zerilli Mario" titolare della Frigotecnica Zerilli -

Tommasa, casalinga.

- 5 -

Assume inoltre il giornale "L'Ora" che nel 1965, i militari del nucleo di polizia giudiziaria di Palermo, nel tentativo di arrestare i latitanti leggioni Roffino, Bagarella e Provenzano, mentre si avvicinavano alla mia fattoria sita in contrada Calobria di Castronovo di Sicilia, vennero fatti segno a colpi di arma da fuoco.

La notizia è del tutto destituita di fondamento. A parte tutto, è di palmare evidenza che se le circostanze riferite rispon dessero minimamente al vero, secondo logica comune, io sarei stato denunciato - quanto meno - per favoreggiamento -

Così come destituita di fondamento è la notizia che in data 11.1.1966, la squadra di polizia giudiziaria di Termini Imerese avrebbe trasmesso a quella Procura della Repubblica proposta per l'applicazione del provvedimento della sorveglianza speciale.

Proposta che, secondo le notizie riportate dal giornale "L'Ora" non sarebbe mai pervenuta alla Procura della Repubblica di Palermo competente per territorio.

La notizia mi si consenta di ripetere, è del tutto destituita di fondamento perchè a me mai nulla è stato in proposito contestato.

- 6 -

A parte tutto la Procura non avrebbe fatto trascorrere sei anni senza dar corso alla sopradetta proposta.

9 | Ma vi è di più: la notizia non può esser vera perchè, competente per territorio, all'epoca, era la caserma dei CC. di Prizzi che dipendeva dalla Tenenza dei CC. di Bisacquino e dal Comando Compagnia dei CC. di Corleone e non di Termine Imense.

On.le Presidente,

purtroppo, prima di oggi, nessuno mi ha mosso accuse o contestazioni ed io non sono stato me~~sto~~ in grado di fornire la facile dimostrazione della mia correttezza ed onorabilità così come avrei avuto diritto di fare quale cittadino che gode della interezza dei suoi diritti.

Il rispetto della persona umana, dell'ordine della libertà e della giustizia sono stati, durante i miei 78 anni di vita, canoni irrinunciabili, principi indispensabili ai quali deve ispirarsi chi vive in un consorzio civile.

Per l'onorabilità mia, per quella dei miei figli tutti professionisti, per quella della mia famiglia fra i cui componenti si annoverano un fratello di mia madre, dr. Luciano Gristina già Presidente della Corte d'Assise di Roma, un mio cognato, Antonio Menichetti, già Generale dei

- 7 -

CC. ed un mio nipote diretto anch'egli Generale dei CC., in atto in servizio,

Io prego vivamente V.S. Ill.ma di cui è ben nota la corretta imparzialità, di disporre - attingendo, a fonti obbiettive -, più approfondite indagini per ristabilire la verità.


Soprattutto perchè, alla fine della mia vita, si possa dire di me che sono stato un galantuomo, un lavoratore, un buon padre di famiglia.

Con ogni osservanza

Prizzi, li 28.7.1971

PIETRO CANNELLA

Pietro Cannella



All. A-

TRIBUNALE di SCIACCA

N. 22/928 Reg. Gen. App.

N. 122/28 Reg. inserz. Sent.

IN NOME DI SUA MAESTA' - VITTORIO EMANUELE III^o

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Tribunale penale di SCIACCA

sezione composta dei Signori:-

- 1) Forte Cav. Paolo .. Presidente
- 2) Scherri Cav. Corradino Giudice
- 3) De Tommasi Cav. Felice Giudice

Con l'intervento del Pubblico ministero rappresenta

to dal Sost. procuratore del Re Sig. Avv. Cav. Grisafi

Giuseppe e con l'assistenza del Cancelliere Sig.

Scorza Achille - ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale in Appello

C O N T R O

- 1) CANNELLA PIETRO di Michele di anni 34 da Prizzi;
- 2) CANNELLA GIUSEPPE di Michele di anni 26 da Prizzi.

A P P E L L A N T I

contro la sentenza del Pretore di Bisacchino del 28

settembre 1927 con la quale Cannella Pietro e Giu

seppe furono condannati a mese uno di detenzione e

a L. 200 di multa ciascuno per danneggiamento median

ta pascolo abusivo.-


n. 389 R.P.
TRIBUNALE SCIACCA

Data richiesta *14-8-68*
Esito L. *6000*

DIRITTI
di copia *110*
urgenza detta *110*
Certif. conform. *100*
urgenza detta *100*
di originale
Costab. Cassa Avv.

Quotazione *4*
TOTALE L. *1034*
Sciaccia, 15-8-68

Il Cancelliere



Sospesa detta pena per anni cinque.-

FATTO E DIRITTO

Lo Voi Michele fu Natale, il 2 aprile 1927, essendo già posseditore in suo fondo sito in contrada Besi del territorio di Bisacchino, si avvide che di recente e lungo il tratto limitrofo alla strada pubblica (trazzera) animali bovini e caprini vi avevano pascolato. Notò anche che allo stesso modo erano stati danneggiati i fondi limitimi di Russo Ignazio e Cannella Andrea. Domandò un mezzadro di quella contrada a nome Macaluso Diego e seppe che il giorno prima una grossa mandria di bovi e capre era passata lungo la trazzera Besi, guidata da parecchi custodi ed accompagnata dai proprietari Cannella Pietro e Cannella Giuseppe di Michele. Senz'altro denunciò costoro per danneggiamento mediante pascolo; ed il Pretore di Bisacchino con sentenza 28 settembre 1927 li ritenne colpevoli e li condannò. In termine utile però i detti germani Cannella proposero appello deducendo che il primo giudice doveva assolverli in linea principale perchè il fatto da loro commesso non costituiva reato e subordinatamente per insufficienza di prove.-

Il Collegio osserva che il gravame merita di essere accolto.-



Premesso che nessuno vide i giudicabili introdurre ed abbandonare i loro animali nei fondi fanneggiati, non resta che aggiustar fede alla versione data dagli imputati, come a quelle che è sufficientemente suffragata dalle risultanze processuali.

E fratelli Cannella difatti non negano che i loro animali abbiano pascolato nei fondi dei denunciati, però aggiungono e spiegano che questo fatto in tanto poté verificarsi, in quanto tutti i pastori ed essi stessi dovettero correre in soccorso di una vacca, che era rimasta impigliata da una gamba nel crepaccio della strada; onde fu necessario sollevarla quasi di peso.

La numerosa mandria sarebbe perciò rimasta per qualche tempo senza guida e custodia sulla strada, e poichè viaggiava da tre giorni ed era affamata, poté sbandarsi a manca ed a destra in cerca di cibo. Così sarebbe avvenuto il danneggiamento.

Tre circostanze confortano in questa versione, e cioè:-

- 1) il pascolo avvenne nelle zone limitrofe alla via;
- 2) il danno da fi lieve entità;
- 3) a poca distanza, meno d'un chilometro, trovavansi i terreni di Macaluso Diego, nel quale la mandria

doveva fermarsi per riposare e pascolare.-

Le due prime provano che se un numero di numerosi animali fossero stati introdotti nei fondi Cannella, sarebbero in esse penetrati e giunti nelle zone limitrofe alla via ed avrebbero, data la loro quantità, prodotti danni notevoli; la terza serve a dimostrare che i fratelli Cannella non avevano bisogno di far pascolare la loro mandria in quei fondi abusivamente, perchè a breve distanza v'erano i terreni già locati per la sosta lungo il viaggio.-

In questo procedimento dunque, da una parte non è assolutamente la prova che l'introduzione o l'abbandono fossero stati volontari, dall'altra v'è tanto da indurre la fondata persuasione che il danneggiamento sia avvenuto per sbandamento causale della mandria.-

Per questi motivi

IL TRIBUNALE

Visto l'art. 406 C.P.P. in riforma della sentenza del Pretore di Bisacchino del 28 settembre 1927, appellata da Cannella Pietro e Cannella Giuseppe, assolve costoro dall'imputazione loro ascritta per insufficienza di prove.-

Solacca, 23 aprile 1928.-

F/ti; Forte - Schermi - De Tommasi e A.Scorsa.-

F° -f/to: Illegibile.-

La sentenza è divenuta esecutiva il 24/5/1928.-

E' copia conforme all'originale che si rilascia a

richiesta dell'Avv. Lauro Calogero nell'interesse

di CANNELLA GIUSEPPE, giusta autorizzazione del Sig.

Presidente di questo Tribunale in data 14/8/1963.-

Sciaca, li 16 AGO. 1963

IL CANCELLIERE



LETTERA, CON ALLEGATO, IN DATA 30 LUGLIO 1971, INVIATA AL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DALL'ONOREVOLE SALVATORE
DI BENEDETTO



C

li 30/7/1971

N. di Prot. 3263

COMUNE DI RAFFADALI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Risposta a nota del

Num. Allegati N.

Oggetto	Date di arrivo	6 AGO 1971
	Prot. n.	3135

Al **IL** EGREGIO SIG. DIRETTORE DE "L'O-R-A" **S**

P A L E R M O

TIPO-LEGATORIA GINTI-AGRIGENTO

**s.p.c. ALL'ON/LE PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE ANTIMAFIA**

Palazzo di Montecitorio

R O M A



Con preghiera di pubblicazione, si trasmette l'unita precisazione riguardante l'attività pubblica dell'Ins. Vincenzo Di Carlo.

(1)

IL SINDACO
(On.le S. Di Benedetto)
[Handwritten Signature]

(1) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 166. (N.d.r.)



3135

Comune di Raffadali

PROVINCIA DI AGRIGENTO

EGREGIO SIG. DIRETTORE

de " L ' O R A "

P A L E R M O

e, p. c. ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA

R O M A

Nel n° 175 del 28 = 29 Luglio, il quotidiano da Lei diretto pubblica la biografia dell'Ins. Di Carlo Vincenzo, compilata dalla Commissione Antimafia. (2)

In essa si legge che con delibera n° 127 adottata l'8 Luglio 1944 dagli Amministratori comunali del tempo, l'Ins. Di Carlo viene nominato membro del Comitato dell'ECA per il quadriennio 1944 = 1947.

Allo scopo di ristabilire la verità, garantire l'obiettività dell'informazione e salvaguardare la serietà del Suo quotidiano e dell'Amministrazione Comunale di Raffadali, Le prego di voler precisare che il mandato di componente del Comitato Amministrativo dell'ECA, conferito al Di Carlo dagli Amministratori Comunali, nominati dalla Forze alleate, non è stato espletato dal Di Carlo per l'intero quadriennio 1944 = 47, ma ha avuto una durata molto più breve, in quanto, insediata nel Giugno 1945 l'Amministrazione Comunale, espressione del Comitato di Liberazione Nazionale, si è proceduto con atto n° 66 del 9/7/1945, vistato, dalla Prefettura di Agrigento, per l'esecutività, il 3/8/1945 col n° 19753/Div.2/2, alla sostituzione di tutti i componenti del Comitato stesso, in precedenza nominati per il quadriennio 1944 = 1947.=

Da allora, l'Ins. Di Carlo non ha mai più fatto parte del Comitato ECA, nè di altri organismi la cui nomina è di competenza della Amministrazione Comunale, e di tanto ce ne facciamo merito.=

La ringrazio per l'ospitalità e Le invio distinti saluti.


IL SINDACO

(On.le S. Di Benedetto)

(2) Si tratta della «Relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi» (Doc. XXIII, n. 2-quater - Senato della Repubblica - V Legislatura). Cfr. pagg. 271-287. (N.d.r.)

LETTERA, IN DATA 13 AGOSTO 1971, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL PROFESSOR AVVOCATO CORRADO DE ROSA

Prof. Avv. Corrado de Rosa
Preside del Liceo Classico



Trapani, 13 agosto 1971

On. Avv. Francesco Cattanei
Presidente della Commissione
Antimafia - Palazzo Montecitorio

00186

R O M A

Soltanto nei giorni scorsi ho avuto la possibilità di leggere, nel testo ufficiale pubblicato negli "Atti Parlamentari del Senato della Repubblica", la biografia del noto pregiudicato Zizzo Salvatore redatta a nome e per mandato della Commissione Antimafia da Lei tanto egregiamente presieduta; e ho dovuto constatare, con viva sorpresa e profondo rammarico, che nelle "osservazioni conclusive" di detta biografia si afferma testualmente: "Anche la biografia dello Zizzo porta a confermare che un'attività criminosa di tale intensità, vastità e durata può reggersi solo grazie alla sensazione di un'impunità che si consegue attraverso consistenti protezioni. Manifestazioni di tali collusioni sono l'appoggio costantemente ricevuto presso alcuni esponenti amministrativi (fra i quali il prof. Corrado De Rosa)...". (1) (2)

Si tratta di una gravissima affermazione a mio carico, contro la quale sento il bisogno di protestare decisamente e fermamente, pur con tutto il rispetto dovuto alla Commissione da Lei presieduta e con la massima comprensione per le molteplici difficoltà di assolvimento dei compiti ad essa affidati dal Parlamento; e non esito a dire che per un uomo equanime ed illuminato quale Ella è la

(1) Si tratta della «Relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi» (Doc. XXIII, n. 2-quater - Senato della Repubblica - V Legislatura). Cfr. le pagg. 241-270.

(2) Così nell'originale. (N.d.r.)

Prof. Avv. Corrado de Rosa
Presidente del Liceo Classico

2.

mia protesta trova già la sua diretta e piena giustificazione nei seguenti altri brani della biografia Zizzo, che sono i soli di tutta la biografia-ed anche di tutta la relazione sulla mafia siciliana- in cui si fa il mio nome:

"In merito a questo episodio, il Cardinale aveva scritto nel rapporto: "...Mentre il comandante Simo, anche per suo conto stava raccogliendo tutti i dati occorrenti per rispondere alla questura (sulla proposta del soggiorno obbligato di pubblica sicurezza) il delegato regionale dell'amministrazione provinciale di Trapani, professor Corrado De Rosa... pregò l'ufficiale di passare da lui per un colloquio. ... Il De Rosa, in tale colloquio, riferendosi all'attentato subito dall'impresa del cognato (la G.E.M. di cui si tratterà più avanti), chiese se le indagini fossero bene avviate e se fossero sorti sospetti su alcuno. L'ufficiale ritenne di accennargli vagamente allo Zizzo, comprendendo che detto nominativo doveva essere stato fatto dal Bruno. Il De Rosa esclude che sospetti potessero ragionevolmente gravare sullo Zizzo che, a suo parere, pur essendo stato in passato elemento pericoloso, in quel momento conduceva vita onesta ed era una "squisita persona"... Successivamente, in altra circostanza, mentre ancora la risposta della questura non era stata inviata dal gruppo carabinieri, l'ufficiale ricorda che il professor De Rosa, nel pregarlo di mantenere assidua vigilanza sui cantieri della G.E.M. (Generale edilizia moderna) chiese se fosse vero che sul conto dello Zizzo fosse in corso proposta di provvedimenti di polizia. A tale domanda il maggiore Simo ricorda che dette, come era naturale, una risposta molto evasiva".

(3) Cfr. le pagg. 253-256 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 169. (N.d.r.)

(4) (5) (6) Così nell'originale. (N.d.r.)

Prof. Avv. Corrado de Rosa

Preside del Liceo Classico

3.

I due episodi, nella loro sostanza, rispondono al vero, ad eccezione della qualifica di "squisita persona" che io avrei attribuito allo Zizzo e che è assurdo che io abbia usato riguardo ad un individuo ch'io stesso avevo contestualmente detto essere stato in passato elemento pericoloso. Ma i due episodi riferiti dal maggiore Simo (per essere precisi, da costui al Colonnello Cardinale, che li riferì a sua volta alla Commissione Antimafia) sono ben lontani dal concretare - o soltanto fare sospettare - un mio interessamento a favore dello Zizzo. E' più che naturale che io abbia chiesto notizie al locale Comandante dell'Arma in ordine alle indagini in corso dirette ad individuare gli autori del grave attentato subito da mio cognato dott. Salvatore Bruno ed è più che naturale che abbia sollecitato (e risollecitato) assidua vigilanza sui cantieri edilizi di proprietà di detto mio cognato. Il fatto che io non abbia condiviso il "vago" sospetto del maggiore Simo sullo Zizzo in quanto questi da tempo non aveva più fatto parlare di sé (così come risulta dalle lettere del Questore di Trapani in data 24 settembre 1961 ("sebbene lo Zizzo dopo la diffida non ha dato apparentemente luogo a specifici rilievi di carattere penale con la sua condotta..."), della Tenenza Carabinieri di Castelvetrano in data 1^a ottobre 1961, della Stazione Carabinieri di Salemi in data 31 gennaio 1962, della Compagnia Carabinieri di Marsala in data 28 settembre 1962, ecc., lettere tutte tenute presenti e richiamate dalla Commissione Antimafia nel corso della biografia dello Zizzo), non significa affatto, sotto nessuno aspetto, che io abbia inteso "coprire" il detto pregiudicato. D'altra parte, perchè mai avrei protetto lo Zizzo, il quale, secondo i sospetti dell'Arma, sarebbe stato l'autore di un grave reato in danno di mio cognato, e non avrei invece protetto nessuno degli al-

(7) Così nell'originale. (N.d.r.)

Prof. Avv. Corrado de Rosa

4.

Preside del Liceo Classico


tri numerosi mafiosi della provincia di Trapani, di cui si è occupata la Commissione Antimafia?

Mi astengo, signor Presidente, dall' invocare, ad ulteriore dimostrazione dell' infondatezza della gravissima accusa che mi è stata rivolta, la testimonianza delle numerosissime, direi quasi "infinite" autorevoli persone in condizioni di deporre sulla costante irreprevedibilità della mia condotta quale pubblico amministratore, quale insegnante e preside di liceo classico, quale privato cittadino. Desidero soltanto ricordare un particolare che è in netta antitesi con gli asseriti miei comportamenti o intendimenti protettivi dello Zizza (8) quello che fui io, proprio io, nella qualità di Capo della Amministrazione Provinciale, a mettere a disposizione dell' Arma una casa cantoniera in territorio di Salemi, ad uso delle pattuglie volanti istituite per la più facile cattura del latitante Salvatore Zizzo.

Signor Presidente, io non so per quali vie possa essere corretto l' errore nel quale è incorsa la Commissione Antimafia nel redigere le "osservazioni conclusive" della biografia del pregiudicato Zizzo. Ma una via dev' essere trovata, poichè sarebbe estremamente ingiusto che io restassi, contro la verità, sotto il marchio di "protettore della mafia".

Confido che la Sua saggezza e la Sua rettitudine varranno a liberarmi da siffatta jattura.

Con la più devota osservanza




(Gr.Uff.Prof.Corrado De Rosa)

(8) Cfr. la pag. 269 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 169. (N.d.r.)

LETTERA E TELEGRAMMA, RISPETTIVAMENTE IN DATA 25 AGOSTO
E 22 OTTOBRE 1971, INVIATI AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DALL'ONOREVOLE PROFESSOR AVVOCATO GIROLAMO BELLAVISTA

STUDIO LEGALE



ON. PROF. AVV. GIROLAMO BELLAVISTA
AVV. DOTT. REMO DE FELICE
DOTT. FRANCESCO PREZIOSI
DOTT. CARMELO CELEA

ROMA, 25 agosto 1971

VIA F. CORRIDONI, 14 - TEL. 358789 - 316740

RACCOMANDATA R. R.

Onorevole Presidente,

mi rivolgo a Lei nella duplice Sua qualità, di Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della Mafia in Sicilia, e di avvocato.

Nella "Relazione sulla indagine riguardante casi di singoli mafiosi", (1) (Doc. XXIII, n. 2 quater) leggo: (pag. 74) "Venuto meno il movimento, il Navarra ed altri si orienteranno poi verso il PLI, partito al quale aveva dato le loro preferenze anche taluni grossi proprietari terrieri della zona. Solo allorquando, dopo il 1948, la DC apparve come il partito più forte, si assistette - sempre a titolo speculativo ed opportunistico - al passaggio in massa nelle file della DC di grandi mafiosi con tutto il loro imponente apparato di forza elettorale. Anche il Navarra non fu da meno degli altri capimafia e in Corleone e comuni vicini (Marineo, Godrano, Bisacchino, Villafraati e Prizzi) attivò campagne elettorali e sensibilizzò le amicizie mafiose, onde dirigere ed orientare votazioni su personaggi ai quali, in seguito, si riprometteva di chiedere favori, così come ormai era nel suo costume mentale. E' significativo in proposito che nelle elezioni regionali del 1947 le adesioni, sempre nei comuni controllati dal Navarra o dai suoi "amici", sono per la maggior parte orientate verso il MI S (Movimento d'Indipendenza Siciliana); nelle elezioni politiche del 1948, invece, il PLI ottenne nel collegio di Palermo circa 66.000 voti e gli eletti, Onorevoli Bellavista Gerolamo e Palazzolo Giovanni, ottennero la maggior parte dei voti nei comuni di Bagheria, Monreale, Corleone, Partinico, Prizzi e Villibate; nelle politiche successive del 1953 (così come già si era avvertito nelle regionali del 1951), nello stesso collegio di Palermo il PLI ottenne soltanto 25.000 voti circa e nei comuni di cui sopra, fatta eccezione per Bagheria, le adesioni furono davvero minime, tanto che i due onorevoli non poterono essere confermati".

Le affermazioni che precedono sono inesatte e per la parte che riguarda il PLI e per quella che personalmente mi concerne.

./.

(1) Cfr. Doc XXIII, n. 2-quater - Senato della Repubblica - V Legislatura. (N.d.r.)

STUDIO LEGALE

ON. PROF. AVV. GIROLAMO BELLAVISTA

AVV. DOTT. REMO DE FELICE

DOTT. FRANCESCO PREZIOSI

DOTT. CARMELO CELEA

ROMA, 25 agosto 1971

VIA F. CORRIDONI, 14 - TEL. 358789 - 316740

pag. 2

Nelle elezioni del 1948 nel Blocco Nazionale, cui aveva aderito il PLI, ed "al quale avevano dato le loro preferenze taluni grossi proprietari terrieri della zona" (secondo quanto recita la stessa Relazione) ho riportato nelle sezioni Corleone Caccamo solo 2.352 voti, contro i 2.628 dell'onorevole Romano Battaglia nello stesso Blocco, e contro i 4.709 dell'Onorevole Francesco Musotto del Fronte Popolare, e i 9.145 dell'onorevole Medi della DC. (2)

9. Nelle elezioni del 1953 poi il PLI non raggiunse il quoziente per il calo elettorale generale Al Partito in tutto il Paese. Quanto precede, a parte obietti, per la eloquenza del linguaggio statistico; per mia dichiarazione di gentiluomo non ho mai avuto rapporti elettorali con il Dott. Navarra.

(pag. 79) "Il Navarra veniva arrestato, tradotto alle carceri di Palermo e posto a disposizione della commissione provinciale per i provvedimenti di polizia che ne riconosceva la pericolosità sociale, assegnando lo per un periodo di 5 anni al confino a Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). Leggio rimaneva invece irreperibile. Nella località di confino, il Navarra avrebbe ricevuto finanziamenti in segno di solidarietà da parte di noti boss USA, mentre durante la detenzione a Palermo avrebbe ricevuto la visita del suo avvocato di fiducia, onorevole Gerolamo Bellavista, del PLI; contro il quale per altro il Navarra si sarebbe molto risentito perchè non era riuscito ad evitargli il confino. E' in questo periodo che la mafia del corleonese, vista anche la manifesta impotenza del parlamentare liberale, cui erano andati in così larga misura i voti delle popolazioni della zona, muta le proprie preferenze politiche indirizzandole verso la DC, che nel resto d'Italia aveva conquistato la maggioranza assoluta il 18 aprile, nelle elezioni generali politiche. E, quando - dopo pochi mesi di confino - il provvedimento venne revocato dalla commissione centrale ed il Navarra fece ritorno a Corleone (nella stessa primavera del 1949), non solo apparve chiaro che gli "amici" del "Nisseno" (e in particolare Calogero Vizzini e Genco Russo) avevano offerto e concesso la loro "protezione" e la loro "solidarietà", ma fu facile argomentare che da allora il Navarra, abbandonate le fila del PLI, si schierò - per ovvie considerazioni tornacon

in
ol

./.

(2) Cfr. la pag. 74 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 175. (N.d.r.)

(3) La citazione si riferisce alla medesima Relazione. (N.d.r.)

STUDIO LEGALE

ON. PROF. AVV. GIROLAMO BELLAVISTA
AVV. DOTT. REMO DE FELICE
DOTT. FRANCESCO PREZIOSI
DOTT. CARMELO CELEA

ROMA, 25 agosto 1971
VIA F. CORRIDONI, 14 - TEL. 358789 - 316740

pag. 3

tistiche, ma anche per stare al gioco dei suoi "protettori" ed amici nisse-
ni - con tutta la sua influenza, a favore di taluni elementi della DC (spe-
cie regionali), portando con sé tutto quell'accresciuto "prestigio" che gli
derivava, in seno alla popolazione, dalla sua sollecita e prematura libe-
razione".

Quanto sopra si afferma non è più inesatto, ma falso.

Io non ho mai difeso o assistito il Navarra perchè nella materiale im-
possibilità di farlo. Come si legge nella Relazione, costui, con verbale dei
Carabinieri del 13/XI/1948, fu arrestato e inviato al confino a Gioiosa Jo-
nica (Reggio Calabria) da dove fece ritorno per revoca del provvedimen-
to ad opera della Commissione Centrale di Appello presso il Ministero
dell'Interno il 9/VI/1949 (pag. 85). (4)

Ebbene dal 23/V/1948 al 27/I/1950 (basta consultare l'Annuario Par-
lamentare) io sono stato Sottosegretario di Stato alle Finanze nel Ministe-
ro De Gasperi, ed ho chiuso doverosamente i miei studi di Palermo e di
Roma.

La mia "impotenza" (pag. 79) dunque, è una onorevole favola ed il (5)
relatore avrebbe dovuto non solo controllare alla matricola del carcere di
Palermo la sprovvedutezza della sua affermazione, sia pure avanzata con
un prudente condizionale, circa una mia visita mai compiuta al detto Dott.
Navarra, ma indagare se vi sia stato un solo mio tentativo anche extrapro-
fessionale per cercare di sottrarre il medesimo prevenuto alla misura di
polizia. Avrebbe in tal caso saputo che, tranne casi eccezionalissimi, io
sono tra i pochissimi avvocati italiani che, per principio non vanno mai al
carcere a colloquio con i clienti.

(pag. 100) "E' anche noto che fu ed è l'avvocato difensore del mafio (6)
so Luciano Leggio (con l'avv. Bellavista, fin dal processo per l'uccisio-
ne di Placido Rizzotto) e di altri elementi mafiosi della zona".

Quanto precede è del pari falso e bastava leggere i verbali di dibatti-
mento. Non ho mai difeso Luciano Leggio né nel processo Rizzotto, né in
altri processi. Nel processo Rizzotto ho difeso un giovane: Vincenzo Col-
lura.

STUDIO LEGALE

ON. PROF. AVV. GIROLAMO BELLAVISTA
AVV. DOTT. REMO DE FELICE
DOTT. FRANCESCO PREZIOSI
DOTT. CARMELO CELEA

ROMA, 25 agosto 1971
VIA F. CORRIDONI, 14 - TEL. 358789 - 316740

pag. 4

Ciò premesso debbo aggiungere, da avvocato e non da professore di belle lettere, che se Liggio mi avesse adibito, lo avrei difeso, se il Navarra mi avesse adibito, lo avrei difeso, se Landru mi avesse adibito, lo avrei difeso, se i dinamitardi del Diana mi avessero adibito, li avrei difesi, come avrei difeso Valpreda, se mi avesse adibito.

La mostruosità concettuale per la quale il difensore difende il delitto, e non il diritto, è medioevale e mafiosa, e cioè barbara. E qui, onorevole Presidente, ha termine il mio "fatto (sfogo) personale".

Dopo che Lei avrà doverosamente controllato quanto io affermo, credo di aver diritto alla "rettificazione degli errori" in analogia di quanto dispone l'art. 149 c. p. p. Trovi, in ogni modo, Lei, onorevole Presidente, la maniera di tutelare il costituente Bellavista, l'ex deputato Bellavista, l'avv. Bellavista. Gli uomini passano, ma le Relazioni restano. Ed esse, come le sentenze, debbono (anche nelle nuances) essere affermazioni di verità. Si può sbagliare nei giudizi fuori dalla Valle di Giosaphat. Ma si ha il dovere di correggere.

Con i più deferenti omaggi e nella fiducia della Sua tutela

Suo devoto
Girolamo Bellavista
(Girolamo Bellavista)

On. le Avv.
Francesco CATTANEI
Presidente della Commissione Parlamentare
di inchiesta sulla mafia
Camera dei Deputati

R O M A

LETTERA, IN DATA 27 SETTEMBRE 1971, INVIATA AI PRESIDENTI
DELLE CAMERE E, PER CONOSCENZA, AL PRESIDENTE DELLA COM-
MISSIONE DALL'ONOREVOLE DOTTOR GIUSEPPE LUPIS



*Il Ministro Segretario di Stato
in presidenza della delegazione italiana all'U.N.
e per altri incarichi politici*

ROMA LI. **27 SET. 1971**
Palazzo Chigi

30 SET. 1971	
Data di arrivo	
Prot. <i>(C)</i>	Tit.
N. 3237	

All'On.le Dott.
Sandro PERTINI
Presidente della Camera
dei Deputati

ROMA

All'On.le Dott. Prof.
Aminore FANFANI
Presidente del Senato della
Repubblica

ROMA

e p.c.:

All'On.le Avv.
Francesco CATTANEI
Presidente della Commissione
Parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia in Sicilia

ROMA

Ho avuto occasione di esaminare con attenzione la relazione sull'indagine riguardante le strutture scolastiche in Sicilia presentata dalla Commissione Antimafia e pubblicata negli atti parlamentari della Camera (documento 23° - quinquies) ed ho constatato che nel capitolo sulle scuole parificate (pag. 41 e 42) si accenna ad irregolarità che sarebbero state riscontrate a carico del Comitato Provinciale del CISS (Centro Italiano di Solidarietà Sociale) di Catania e dell'ENCIP (Ente Nazionale Ciss Istruzione Professionale) e si aggiunge che quegli enti erano da me presiuditi.

(1)

(1) Cfr. Doc. XXIII, n. 2-quinquies - Senato della Repubblica - V Legislatura. (N.d.r.)



2

*Il Ministro Segretario di Stato
in possesso della delegazione italiana all'U. N.
e per altri incarichi politici*

ROMA LI.

Palazzo Chigi

Per quanto riguarda il Comitato Provinciale di Catania del CISS i rilievi riguardano la iniziale insufficienza dei locali adibiti a scuola elementare e la pendenza di una controversia civile tra l'ente ed un'ex insegnante, mentre, per quanto concerne l'ENCIP, la Relazione fa riferimento ad un rapporto penale dei carabinieri contro i gestori dei corsi di specializzazione organizzati dall'Ente. (2)

Poichè nella relazione si fa cenno alla mia persona quale presidente dei due enti, ritengo doveroso chiarire quanto segue.

In via preliminare debbo precisare che gli incarichi da me espletati alla guida di tali enti avevano carattere eminentemente politico e pertanto la mia azione non poteva che limitarsi a direttive di carattere generale tendenti ad imprimere agli enti un concreto impulso per il perseguimento dei fini istituzionali, anche perchè la mia intensa attività di parlamentare e di uomo di governo non avrebbe consentito di seguire nei particolari l'azione amministrativa degli enti di cui trattasi.

Debbo comunque osservare che i rilievi riguardanti il Comitato Provinciale di Catania del CISS appaiono di non chiara pertinenza con l'oggetto dell'indagine, in quanto, da una parte la stessa relazione riconosce che l'iniziale angustia dei locali adibiti a scuola elementare (determinata - come è ovvio - dai limitati mezzi a disposizione del centro -) è restata superata a seguito dell'approntamento di una più idonea e accogliente sistemazione della scuola, mentre poi, la pendenza di una causa con una ex insegnante non è che ordinaria conseguenza di una controversia di carattere civile tra l'ente ed una sua dipendente.

Per quanto riguarda i rilievi concernenti l'ENCIP (pur non potendo non osservare che l'attività di tale ente - corsi per

./.

(2) Si tratta della «Relazione sull'indagine riguardante le strutture scolastiche in Sicilia» (Doc. XXIII, n. 2-quinquies - Senato della Repubblica - V Legislatura). (N.d.r.)



3

*Al Ministro Segretario di Stato
in carica della delegazione italiana all'U. N. O.
e per altri incarichi politici*

ROMA LI.

Palazzo Chigi

addestramento professionale - appare estranea all'oggetto della indagine della Commissione) debbo precisare che nel procedimento penale cui si fa riferimento nella Relazione è intervenuta, sin dal 1967, sentenza di proscioglimento in istruttoria con formula piena e che riconosce la mia assoluta estraneità ai fatti, emessa dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Catania su conforme richiesta del Pubblico Ministero. (3)

Ciò premesso e poichè le precisazioni che precedono appaiono necessarie per rettificare e chiarire il passaggio della Relazione che si riferisce alla mia persona al fine di tutelare convenientemente il mio nome, prego le SS.LL. Onorevoli di volere recepire la presente lettera perchè venga acclusa negli atti ai quali è destinata anche la Relazione cui mi sono riferito.

Colgo l'occasione per porgere i più deferenti saluti




(On. Dr. Giuseppe Lupis)

(3) Cfr. la pag. 42 della Relazione citata nella nota (2) di pag. 184. (N.d.r.)

LETTERE, CON ALLEGATI, RISPETTIVAMENTE IN DATA 11 OTTOBRE
E 16 NOVEMBRE 1971, INVIATE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIO-
NE DAL DOTTOR ANTONIO OCCHIPINTI

NINO OCCHIPINTI
via Navarra, 20

GELA



Gela 11 ottobre 1971

raccomandata

On.le avv. Francesco CATTANEI
Presidente Commissione Antimafia
e p.c. On.le Presidente del Senato
On.le Presidente della Camera
On.le Presidente Regione Siciliana
On.le Presidente Assemblies Regionale
On.le Presidente Amm.ne Provinciale
di Caltanissetta
Ill.mo Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Palermo
On.le Segretario Nazionale P.S.D.I.
Ill.mo Segretario Regionale P.S.D.I.
Ill.mo Commissario Federazione Prov.le
P.S.D.I. di Caltanissetta
Ill.mo Commissario Straordinario
Sezione P.S.D.I. di G e l a

Egregio Signor Presidente,
incuriosito dai tanti disparati commenti che l'opinione pubblica
continua a elaborare sulle sempre rinviate conclusioni dei lavò-
ri svolti dalla Commissione da Lei presieduta ed in attesa del
terremoto finale, annunziato da tempo per immediato e non ancora
avvenuto, ho tentato di farmi una autonoma convinzione cercando
di potere visionare gli atti resi pubblici fino ad oggi.

In difficoltà di accesso presso i detentori di tali atti, mi ero
rassegnato alla insoddisfazione di tale mia pur legittima curio-
sità quando mi è capitato di trovare in edicola il volumetto de-
gli Editori Riuniti " I BOSS DELLA MAFIA " (L.1.500).

Tuffetomi con notevole interesse nella lettura del conquistato
documentario e mentre tale mio interesse veniva acuito dalla de-
scrizione particolareggiata di personaggi così nocivamente influ-
enti nella società siciliana mi sono trovato, a pag. 126, a tu
per tu ... con me stesso. Rimessomi dallo stupore ho continuato,
fra il divertito e il traumatizzato, la lettura ed ancora una vol-
ta mi sono ritrovato a pag. 131 X

A questo punto ho chiuso il libro in questione ed ecco il mio
sguardo venire attirato dalla copertina ultima dove campeggia la
foto giallo-macabra di un uomo, evidentemente morto, al volante di
una macchina tutta crivellata di colpi d'arme da fuoco.

Ne ho letto la lunga didascalia e mi ha colpito l'ultimo periodo
che presenta e riconosce che " " Queste biografie di dodici fra i
più noti "indiziati" di appartenenze e cosche mafiose sono state
ricostruite dalla Commissione parlamentare attraverso un lungo

(1) Così nell'originale. (N.d.r.)

OCCHIPINTI

segue lettera del 11 ott. 1971 - 2)

e paziente lavoro d'indagine, di raccolta e di confronto di notizie e di dati e sono qui esposte in una forma narrativamente rapida e sintetica che dà alla lettura il tono e le caratteristiche del più singolare, e purtroppo estremamente realistico, romanzo giallo."

Con tale affermazione apodittica viene eliminato ogni eventuale dubbio sulla luminosa certezza delle notizie e dei dati raccolti e confrontati dal purtroppo realistico romanzo giallo che mi era capitato fra le mani.

Ho appreso così senza possibilità alcuna di equivoci, per notizie e dati confrontati, di essere un "colluso" con la mafia tramite il mafioso Salvatore Di Ricca, segretario del fu miglior mafioso di Corleone: Dr. Laverra!

Ma nel contempo, signor Presidente, ho avuto la netta convinzione che alla si trova a presiedere una Commissione la di cui serietà e attendibilità, nelle notizie che mi riguardano, sono assolutamente quanto delittuosamente inesistenti!

Anche se la colpa, e non certo involontaria, si appartiene a eventuali singoli componenti la responsabilità non può che essere collegiale dal momento che tale è la relazione finale. Dovendo però escludere che siete stati tutti Voi della commissione sempre assieme ad indagare sul mio conto, debbo presumere che almeno uno la preso in cura, o a cuore?, la mis'posizione.

In tal caso, signor Presidente, tengo a dichiarare che quell'uno che si è preso la briga di manipolare e stendere le notizie che mi riguardano mentendo a Voi tutti di averlo "raccolto e confrontato in un lungo e paziente lavoro d'indagine" è un incoercibile, un ignorante, un incolore, un volgare, un buiaro assolutamente integro di ricoprire alcun mandato.

Avrei sorvolato, tuttavia, con senso di sacrosanta superiorità se la natura stessa della pubblicazione nella sua popolare divulgazione, per la dichiarazione di veridicità quasi dommatica sul "lungo e paziente lavoro d'indagine, di raccolta e di confronto di notizie e di dati" non mi avesse sollecitato a pensare ai tanti lettori che in Italia, e fuori, possono avere registrato, o lo potranno, il mio nome come corresponsabile diretto e indiretto alla sussistenza di un mondo, quello mafioso, che del crimine ha fatto la propria religione e della società la propria vittima!

Il mio passato tutto, anche di ufficiale dei carabinieri, ed ancora il mio presente di libero professionista e di uomo politico si sono fieramente ribellati e non possono accontentarsi a tanta palesemente superficiale e delittuosa attività inquisitoria di qualcuno che per nome e conto della Commissione e, quindi, cinicamente paludato di immedicabile immunità lancia mandato di rigo sul suo prossimo mimetizzandosi nell'anonimato di una relazione collegiale.

Sollecitato da chissà quale estio personale o livore politico il mio inquisitore non ha esitato a fare strema del delicato compito affidatogli, biecamente esercitandolo a suo personale uso e consumo e coinvolgendo in un conseguente sferzante giudizio negativo tutta intera l'opera e il prestigio della Commissione della quale è stato chiamato a fare parte.

./.

OCCHIPINTI

segue lettera del 11. ott. 1971 - 3)

Indagini se ne ha la potestà e la volontà, signor Presidente, ed individuato l'ignobile manipolatore lo inviti e fornire la documentazione "raccolta e confrontata"; solleciti questo suo bugiardo collaboratore ad uscire allo scoperto ed, opportunamente spoglio di eventuali immunità, investire del suo e del mio operato la Giustizia del nostro Paese affrancando così la sua Commissione dal discredito e dal ridicolo.

Signor Presidente il dilemma è assai semplice: o io sono il soggetto come presentato dalla relazione della Commissione da Lei presieduta e in questo caso bisogna che mi si perseguiti per le tante responsabilità che mi derivano dalle gravità degli addebiti formulati e di conseguenza l'opinione pubblica deve essere orientata a privarmi di ogni credito sociale e politico decretando la mia morte civile, o io non lo sono e per logica doverosa conseguenza la stessa opinione pubblica deve esserne informata per inchiodare alle sue gravissime responsabilità di indegno, fagioso e vile indagatore il manipolatore di notizie false e lesive delle onorabilità altrui. (2)

Il mio dire, signor Presidente, potrà sembrarle assai duro e comunque offensivo della dignità (1) di chi detiene un mandato sovrano di rappresentanza, ma mi consenta di continuare e ritenerò che una Commissione parlamentare d'inchiesta è al servizio del Paese per fornire allo stesso la verità sui fatti oggetto d'indagine e tale verità deve fornire tesa e pura. Il mandato ricevuto per tale superiore fine dalla solenne Autorità costituzionale non può essere usato per dare impunibile quanto ignobile sfogo ad eventuali asti personali o alimentare contrasti politici con così basse esercitazioni di delittuosa fantasia funzionistica.

Se così dovesse o potesse essere ci sarebbe davvero da chiedersi: **chi ci salverà mai dalla maffia dell'antimafia?!**

Molto al disopra di ogni sovrano mandato si illumina di maggiore sovranità la dignità del cittadino che non può essere lesa con tante non perseguibili facilonerie in ispecie da parte di chi ha il dovere costituzionale di garantirne in ogni contingente la libertà e l'onore.

Elle, signor Presidente, è anche se non soprattutto un avvocato e in tale sua veste di uomo di legge mi rivolgo a Lei, quale suo potenziale cliente, per chiederle il consiglio tutto professionale sulle iniziative da prendere contro la totale falsità delle notizie pubblicate sul mio conto. Al fine di fornirle le immediate riprove delle falsità delle quali è intessuta tutta la prosa che mi riguarda espongo, negli allegati, gli elementi utili che Ella potrà controllare con estrema facilità e rapidità onde pervenire sollecitamente ad un obiettivo giudizio che dovrà generare doverose adeguate conseguenze sull'occor-

Sono certo che la docente maestosità della toga, con l'implicito superiore senso di giustizia, saprà suggerire a Lei detentore di un così delicato incarico gli autonomi rimedi idonei alla gravità dell'offesa arrecatami oppure indicarmi la più opportuna e sollecita procedura per assicurarmeli direttamente.

In tale certezza, con molta osservanza, mi abbis

Antonio Occhipinti

Antonio Occhipinti
Consigliere Prov.le P.S.D.I.
già Deputato regionale e Assessore
Reg.le alle Foreste.

(2) Si tratta della «Relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi» (Doc.XXIII, n. 2-quater - Senato della Repubblica - V Legislatura). Cfr. le pagg. 65-102. (N.d.r.)

OCCHIPINTI

segue lettera del... 11 ottobre 1971*

A L L E G A T I

Autopresentazione - Per tutti i personaggi del tragicomico romanzo giallo di cui si tratta è stata curata la pubblicazione del loro curriculum, tranne che per il pericoloso sottoscritto? Ritenendo non del tutto inutile colmare tale lacuna e favorire negli l'incontro io sono **OCCHIPINTI ANTONIO**, nato a Vittoria (Ragusa) il 25 luglio 1919. Avvocato. Volontario di guerra sul fronte greco e sul fronte russo. Ufficiale d'artiglieria; Com.te reparto gasatori; successivamente ufficiale dei carabinieri. Ferito in guerra. Pluridecorato al V.M. Combattente della guerra di liberazione. Deputato regionale in tre legislature (1°, 3° e 4°). Per tre volte assessore regionale. Già consigliere comunale. In atto consigliere prov.le. - incaricato. Tra i pochi assessori regionali mai deferiti all'autorità giudiziarie per atti e fatti inerenti le proprie attività di pubblico amministratore.

F r a n c e s e: sono stato per tre volte assessore regionale e cioè:

- 1)- dal 28 sett. 1956 al 21 nov. 1957 - alle Foreste e imboschimenti;
- 2)- dal 31 ott. 1958 al giugno 1959 - " " " " " ed economia montana;
- 3)- dal 25 feb. 1960 al 29.3.1961 - come sopra più Bonifica.-

Dimostrazione delle falsità:

Allegato A - Le copie binate del libro in incontrollabile divulgazione con la specchiosa, almeno in questo caso, affermazione di una inesistente obliettiva serietà del lavoro svolto dalla Commissione antimafia. (3)

Allegato B - fotocopie delle pagine che mi riguardano (4)

1)- pag. 13 - "... il Catanzero riuscì nel 1945 a sposare ..." (5)

pag. 130 - "nell'assessore alle Foreste demeritale **Antonio Occhipinti** (eletto nel 1955 ... restandovi fino al 1958 ...) ottenne nella stessa epoca appalti nel bosco della "vicuzza per il taglio e la carbonizzazione della legna." (6)

Come facilmente rilevabile la "forma narrativamente rapida e sintetica" della quale si rende merito all'estensore è invece volgarmente subdola. Cosa significa infatti "ottenne nella stessa epoca"?

Si vuole riferire al 1945 anno in cui il Catanzero "riuscì a sposare" o al periodo 1955/58 indicato nella digressione in chiave polemicamente polemica di sapore tutto e squisitamente politico con nessun aggancio alla indagine su collusioni con mafiosi che la lunga preesposizione farebbe prevedere?

Nel primo caso va ricordato che nel 1945 non esisteva ancora l'Istituto autonomistico ed il sottoscritto viveva assai lontano da Ficuzza ignorandone perfino l'esistenza.

Nel secondo caso posso dichiarare, senza possibilità alcuna di smentita che mai, e non soltanto in quel periodo, né da me né da altri assessori che mi hanno preceduto o seguito, mai in nessun momento ed a nessun titolo risultano concessioni di appalti al Catanzero per il taglio e la carbonizzazione della legna prove-

./.

(3) L'allegato A citato nel testo è pubblicato alla pag. 196. (N.d.r.)

(4) L'allegato B citato nel testo è pubblicato alla pag. 197. (N.d.r.)

(5) (6) Così nell'originale. (N.d.r.)

OCCHIPINTI

segue lettera del 11 ott. 1971

allegati n. 2

niente del bosco delle Ficuzze o da altre proprietà del demanio forestale regionale.

Questa dichiarazione ritengo di potere e dovere fare in maniera esplicita dopo avere rinfrescato la mia memoria alla fonte ufficiale e unica alla quale tanto autorevolmente avrebbe dovuto e potuto attingere la Commissione, o chi per essa, rovistando negli atti dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione.

Il non averlo fatto denuncia inoppugnabilmente la superficialità dell'inda inc; l'averne scritto senza il dovuto confronto né sanzioni l'assoluta mancanza di serietà.

2) - pag. 126 - "Acconsenti, inoltre, che detto parlamentare - che, originario di Gela, alloggiava con frequenza nel palazzo reale di Ficuzze"...

C'è da sottolineare la perfida malafede dell'estensore nell'uso della forma verbale "acconsenti" seguito dall'avverbio "inoltre" in quanto riferiti l'uno e l'altro al soggetto, che è il Catanzaro, dove convincere il lettore che l'assessore Occhipinti era talmente succubo o colluso con l'ambiente mafioso da avere bisogno del consenso di Catanzaro per esercitare il suo mandato o la sua autorità assessoriale sia nel caso particolare che segue che in altri imprecisati casi o circostanze affidati alla eccitata fantasia del lettore con l'uso dell'avverbio "inoltre". (7)

Dopo l'infame cancellato del verbo e dell'avverbio ecco fare spicco la pennellata scenica e ridicolizzante del sottoscritto "che, originario di Gela, alloggiava con frequenza nel palazzo reale di Ficuzze". Come dire che il soggetto, Occhipinti cioè, piovuto da uno dei paesi più depressi e retrivi dell'isola inebriato ora del potere politico raggiunto (forse in compenso della di lui sudditanza alla mafia) era solito aggirarsi trionfo e gaudente per i saloni regali del palazzo ferdinandeo evocando chissà quali beccanelli di borbónico epicureismo.

I oltissimi, per i quali in fondo l'estensore ha esercitato le sue invelenite prose, che non conoscono il "palazzo reale" di Ficuzze potranno accettare tale sollecitata immagine, mentre i pochissimi che il "palazzo reale" invece conoscono nella disadorna freddezza dei suoi stanzoni venuti di profonde lesioni, non sapendo come motivare un così esasperato gusto claustrale, dovrebbero pervenire a giustificarlo motivandolo con la necessità di incontri mafiosi segretabili nel grigiore dell'ambiente!

pag. 126 continuando: "...sviasse e lavorere nell'azienda forestale della zona numerosi ebanisti provenienti da Gela, facendo loro posto tramite il trasferimento di altri operai del luogo in vivai di località diverse". (8)

Altra affermazione totalmente falsa che la Commissione, o chi per essa, avrebbe potuto riscontrare sempre frugando le carte dell'amministrazione dell'azienda. Sarebbe emerso anche a loro modo chiaro e irrefutabile che mai nessun operaio è stato trasferito da Ficuzza in vivai di località diverse e meno che mai per fare posto ai numerosi ebanisti provenienti da Gela.

La falegnameria a Ficuzza pare esistesse fin dal 1931. ./.

OCCHIPINTI.

segue lettera del 11 ott. 1971

allegati n.3

Nel periodo della mia incriminata attività assessoriale vi lavoravano due soli operai (Inglina Silvestro e Scaluso Antonino) che non sono stati mai neanche per un solo giorno allontanati dalla falegnameria.

Solo a seguito di un potenziamento della falegnameria furono assunti, temporaneamente, i numerosi ebanisti (4 o 5 in tutto) provenienti da Gels.

Quanto sopra avrebbe potuto essere riscontrato dalla Commissione, o chi per essa, solo se si avesse avuto rispetto per il mandato ricevuto e amore per la verità da resocontere.

- 4)- pag.126 continuanda: " Il fratello del Catanzaro, Gaetano, classe 1925, divenne dipendente dell'Azienda Forestale citata, unitamente al cognato Lo Proto Ciro (aveva sposato una sorella dello interessato) entrambi residenti in Ficuzza." (9)

Quando e come si sarebbe concretizzato questo rapporto d'impiego dei due citati parenti del Catanzaro con l'Azienda non è detto ma il contesto dell'assunto nella successione subdola del periodo sollecita il lettore a ritenere che fosse stato l'Occhipinti a provvedere o determinare tale "unita" assunzione.

~~La nessuna serietà delle indagini della Commissione, o di chi per essa, emerge ancora una volta implacabile ed in maniera solare da documenti di dominio quasi pubblico e che con tutta facilità potevano e possono essere consultati da chicchessia.~~

L'Assessorato Agricoltura e Foreste, così come tutte le amministrazioni di questo mondo, ha un suo ruolo organico la cui pubblicazione in volumetti, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, scivola all'incirca su tutti i tavoli dei vari uffici.

A pag.125 del quaderno "Ruoli di anzianità" (vedi all.C) si incontra l'unico Catanzaro dipendente dell'Ann. e si apprende che GAETANO Gaetano, nato il 29.1.1925 è dipendente dell'ADF (Azienda Demaniale Forestale) nei ruoli speciali transitori dal 14.5.1954 e cioè ben 3 anni, 4 mesi, 14 giorni prima che Occhipinti diventasse assessore per la prima volta (28.5.1956) e che lo stesso risulta inquadrato nei ruoli organici definitivi in data 10.12.1957 e cioè ben 6 anni, 5 mesi e 11 giorni dopo l'ultimo incarico assessoriale ricoperto da Occhipinti (29.6.1961) !!! (10)

Dell'altro parente, Lo Proto Ciro, nessuna notizia di "unitarietà" di dipendenza. Non c'è traccia di lui né nei ruoli definitivi né in quelli provvisori.

Cosa ne pensa, signor Presidente, della serietà di indagine della Commissione da lei presieduta, o di chi per essa?

- C)- a pag. 131 si ricomincia. Dopo l'elencazione di tutta una sfilza di nomi di elementi ritenuti mafiosi che faceva parte del Consiglio d'Ann. del Consorzio di Bonifica dell'alto e medio Belice si torna a Occhipinti che pare esercitare un richiamo irresistibile all'attività inquisitoria della Commissione o di chi per essa. Si legge: " ... da dire, inoltre, che il consorzio fu per per qualche tempo sotto il diretto controllo dell'on. Antonio Occhipinti, nella veste, appunto, di assessore regionale" (11)

./.

(9) Cfr. pag. 197. (N.d.r.)

(10) L'allegato C citato nel testo è pubblicato alla pag. 198. (N.d.r.)

(11) Cfr. pag. 197. (N.d.r.)

OCCHIPINTI

segue lettera del 11 ott. 1971

allegati n.4

alle foreste, al rimboschimento ed all'economia montana. Tale ultimo consiglio fu disciolto il 22 ottobre 1959 con decreto dell'on. Giuseppe Romano Battaglia, allora a capo di detto assessorato..."

(12)

La prosa è orchestrata e calibrata nel ripetuto disonesto intento di convincere il lettore che quanto, anche in questo campo, lamentato era dovuto esclusivamente alle solitudini dell'assessore Occhipinti in così continuè e molteplice collusione con la mafia.

Per fortuna degli onesti, però, il 22 ott. 1959 veniva emesso dall'on. Giuseppe Romano Battaglia, oggi defunto, il decreto purificatore in grazia del quale tutti quei dannati mafiosi furono cacciati via dai posti loro riservati dal compiacente e "colluso" Occhipinti e finalmente smascherato dalla saggia, onesta e illuminata opera della Commissione o di chi per esse.

quanto deve apparire ridicolo anche e soprattutto a lei che la presiede l'attività indagatrice di detta commissione o di chi per esse nell'apprendere quanto segue.

Occhipinti è stato eletto assessore per la terza in data 23.2. 1960 e in detta circostanza, per la prima e unica volta, è stato assessore anche alla Bonifica con competenza, quindi, sui Consorzi di Bonifica. Il predecessore di Occhipinti a tale ruolo dell'Amministrazione regionale fu proprio l'on. Giuseppe Romano Battaglia che lo aveva ricoperto dal 18.1.1959 al 22.2.1960 dando le consegne al suo successore in tale data.

La gestione Occhipinti è stata, quindi, posteriore e quella risentrice dell'on. Romano Battaglia e non anteriore come la relazione della Commissione ha cercato di fare intendere con la solita subdola narrativa.

Anche queste affermazioni sono facilmente riscontrabili in un qualsiasi "annuale per deputati" che la Segreteria dell'Assemblea Regionale Siciliana è solita dare alla luce ad ogni inizio di legislatura.

Dopo quanto chiaramente e rigorosamente dimostrato in netto contrasto con quello che in maniera tanta ignobilmente falsa è stato riportato nella relazione della sua commissione ed in attesa di conoscere le già invocate sue determinazioni e iniziative mi consenta, signor Presidente, di richiamare il nostro sommo Poeta per chiederLe "... e se non piangi di che pianger suoli? "-

(13)

(14)

Con rinnovata alta osservanza

(12) Così nell'originale. (N.d.r.)

(13) Cfr. la Relazione citata nella nota (2) di pag. 191. (N.d.r.)

(14) Così nell'originale. (N.d.r.)

I BOSS DELLA MAFIA

Uomini e ambienti della
mafia nell'esplosivo rap-
porto della Commissione
parlamentare d'inchiesta
presentato da G. Li Causi



I BOSS DELLA MAFIA

6 (820 89 1)



La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività mafiose (la cosiddetta « Antimafia ») ha svolto negli ultimi tempi un grande lavoro per scoprire le tenebrose fila intessute da questa sempre più paurosamente ramificata e potente organizzazione, venuta alla ribalta in modo clamoroso nell'ultimo anno con la « scomparsa » del giornalista De Mauro e l'assassinio del procuratore capo della repubblica di Palermo, Scaglione (per non parlare degli altri omicidi e sequestri di persona che fanno ormai parte della cronaca quotidiana). È dai tempi delle uccisioni dei sindacalisti (da Placido Rizzotto a Salvatore Carnevale), della strage di Portella delle Ginestre e dell'oscura vicenda Giuliano-Pisciotta che il nome di questa nuova e più terribile edizione della « onorata società » non ricorreva così di frequente sulle pagine dei giornali e nelle cronache parlamentari, impegnando polizia e magistrati, uomini di Stato e giornalisti, e scuotendo in modo visibile una parte sempre più vasta dell'opinione pubblica. Queste biografie di dodici fra i più noti « indiziati » di appartenenza a cosche mafiose sono state ricostruite dalla commissione parlamentare attraverso un lungo e paziente lavoro d'indagine, di raccolta e di confronto di notizie e di dati e sono qui esposte in una forma narrativamente rapida e sintetica che dà alla lettura il tono e le caratteristiche del più singolare, e purtroppo estremamente realistico, romanzo giallo.

Il punto

Lire 1.500

EDITORI RIUNITI

AII. A

Santa Margherita Belice, Montevago, Sambuca di Sicilia (provincia di Agrigento).

Il consorzio era stato costituito per la realizzazione di una diga sul fiume Belice (onde raccogliere acqua per l'irrigazione del territorio dei comuni citati); ma, di fatto, era rimasto inattivo sino al 1944, anche perché fin dalla sua costituzione la mafia gli si era schierata contro, dato che lo sviluppo dell'iniziativa poteva toglierle il monopolio dell'acqua e sovvertire l'ordine delle cose (« campierato » ed « usura ») fino allora sotto il suo diretto controllo.

Anche in tempi successivi, il potere mafioso riuscì, infatti, a garantire l'inattività del consorzio, tramite il controllo sui consorziati stessi, i quali potevano delegare, per la elezione dei consigli amministrativi, i loro rappresentanti, eleggendo — allo scopo — ancora e sempre gli stessi mafiosi. Per ultimo, e fino al 1959, del consiglio di amministrazione facevano parte tra gli altri: l'avvocato Alberto Gensardo da Camporeale, genero del noto mafioso Vanni Sacco, ottimo amico del Navarra, presidente; La Torre Leonardo, mafioso da Corleone, vicepresidente; l'avvocato Michele Giamancheri, allora sindaco di Bisacchino, consigliere.

E da dire, inoltre, che il consorzio fu per qualche tempo sotto il diretto controllo dell'onorevole Antonio Occhipinti, nella veste, appunto, di assessore regionale alle foreste, al rimboschimento ed all'economia montana.

Tale ultimo consiglio fu disciolto il 22 ottobre 1959 con decreto dell'onorevole Giuseppe Romano Battaglia (dell'Unione siciliana cristiana-sociale), allora a capo di detto assessorato, provvedendosi poi alle elezioni del nuovo consiglio, senza che, peraltro, la situazione sia di fatto migliorata.

Nel 1954 il dottor Navarra vinse anche il concorso per la condotta medica per il comune di Palermo, ma rinunciò all'incarico per ragioni che sfuggono. Se si tiene conto che nel 1951 il medico provinciale di Palermo del tempo, dottor Giuseppe De Grazia aveva ricevuto un parere drasticamente negativo da parte del comando dei carabinieri di Corleone in ordine al-

131

A.II.B

cugina del Michele Navarra. Dall'assessore alle foreste demaniali (e delegato all'assessorato all'agricoltura della Regione siciliana), onorevole Antonio Occhipinti (eletto per il MSI nel 1955 per il collegio di Caltanissetta, passò al CESP) — Centro siciliano parlamentare autonomista — nel 1956, restandovi fino al 1958; nelle recenti elezioni regionali, si è presentato quale candidato per il PSDI regionale nella stessa epoca appalti nel bosco della Ficuzza per il taglio e la carbonizzazione della legna. Acconsenti, inoltre, che detto parlamentare — che, originario di Gela, alloggiava con frequenza nel palazzo reale di Ficuzza — avviasse a lavorare nell'azienda forestale della zona numerosi ebanisti provenienti da Gela, facendo loro posto tramite il trasferimento di altri operai del luogo in vivai di località diverse.

Il fratello del Caranzaro, Gaetano, classe 1925, divenne dipendente dell'azienda forestale citata, unitamente al cognato Lo Proto Ciro (aveva sposato una sorella dell'interessato) entrambi residenti in Ficuzza. Il Caranzaro, unitamente a Greco Carlo, classe 1881, da Marinceo (deceduto nel 1965), già sindaco DC di Marinceo dal 1956 al 1960, ottenne inoltre l'appalto per la fornitura di pietre per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della strada nazionale 118 (dal bivio Bologneta a Corleone) e per la esecuzione dei lavori per la diga dello Scansano.

Da nullatenente qual'era nel 1939, il Caranzaro accumulò via via, oltre al notevole patrimonio dotale della moglie, una proprietà valutata (si afferma, per difetto) oltre 150 milioni.

Nel 1957, a suggello di una amicizia che si protraveva ormai da quasi un ventennio, la moglie del Navarra tenne a battesimo la figlia del Caranzaro, di nome Rosa.

La morte del Navarra — avvenuta nel 1958 — ed il sorgere debordante della potenza del Leggio Luciano, segnarono un tempo di sosta nella vitalità mafiosa del Caranzaro; tempo di sosta che molti attribuirono a quella prudenza tipica del mafioso che, avvertendo il mutare degli eventi, resta in paziente attesa per

126

esultato: ancor oggi l'ipotesi secondo la quale precipitò il Navarra, nel 1951, se avrebbe fatto uccidere il figlio Filippo; uccisione avvenuta in Roccamanna (Palermo) e che rimase ad opera di ignoti.

Chiamato il dottor Michele Navarra ad ispezione il cadavere, egli dichiarò trattarsi di morte dovuta ad un colpo di fucile; non convinto di tale diagnosi, l'allora comandante la sezione dei carabinieri di Roccamanna chiese l'intervento di altro medico di Corleone (il dottor Peccione) il quale diagnosticò che il decesso era avvenuto per un colpo di arma da fuoco, di cui esisteva foro di entrata e di uscita.

L'uccisione sarebbe stata ordinata dal Navarra per punire il Collura Filippo che, di propria iniziativa, aveva sequestrato certo cavalier Setestiano Provezzano a scopo di estorsione, rifiutandovi, poi, di versare anche al Navarra la relativa tangente.

I contatti tra il Navarra ed il Collura Vincenzo ebbero fine nel 1957 con l'uccisione di quest'ultimo. Nella via di Navarra ha molto rilievo anche l'amicizia con Caranzaro Vincenzo (detto « Borbone ») fu Paolo e fu Vivona Conceria, nato a Marinceo il 15 febbraio 1902 e residente a Corleone, frazione Ficuzza, attualmente al soggiorno obbligato nel comune di Cimitrano (Crosseto), figlio di pregiudicato morto in carcere, pregiudicato a sua volta per vari reati contro la persona ed il patrimonio. Elemento potente e molto temuto, controllava, già allora, buona parte della zona della Ficuzza, mantenendo buoni rapporti con mafiosi di Marinceo, di Villafrauti, di Godrano, di Villabate ecc. e volentieri accettò di fare da maestro al meno « esperto », ma più intelligente e coito, Navarra.

Fonte di tale predominio nella zona della Ficuzza e dell'amicizia con il « professionista » Navarra, il Caranzaro riuscì nel 1945 a sposare, certa Luipo Angela Giuseppa, classe 1913, da Marinceo, figlia di ricco agricoltore di buona moralità, con notevoli beni patrimoniali in Ficuzza. Egli riuscì, inoltre, ad ottenere, a mezzadria, il feudo Lupotto dall'avvocato Cesare Antonino da San Cipirello, sposato a New York con Di Carlo Luigia, sorella del Di Carlo Angelo, e

125

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All. C

Posizione di anzianità	COGNOME E NOME	Data di nascita	Amministr. provenienza e data della prima assunzione	Data di inquadramento nei ruoli speciali transitori	Data di inquadramento nei ruoli organici	Data decorrenza nomina alla qualifica attuale	Decorazioni ed onorificenze
—	Farrugio Diego	3-9-927	A.F.D. 14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	Intravala Castrese	30-4-908	A.F.D. 14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	Giuseppe Gaetano	28-1-922	14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	La Rosa Antonino	4-1-924	A.F.D. 14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	Fazio Francesco	2-5-924	A.F.D. 14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	Catanzaro Gaetano	29-1-925	A.F.D. 14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	Giardina Antonino	23-11-929	A.F.D. 14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	Cangelosi Girolamo	30-5-932	14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	Anello Giovanni	1-2-920	A.F.D. 14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	Santo Vincenzo	10-12-923	A.F.D. 14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	Cottonaro Rosario	13-12-926	A.F.D. 14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	Odde Angelo	5-12-929	A.F.D. 14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	La Paglia Salvatore	15-5-930	A.F.D. 14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—
—	Madonia Agostino	10-3-911	A.F.D. 14-5-953	14-5-953	10-12-967	10-12-967	—

— In soprannumero ai sensi dell'art. 206 del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3

NINO OCCHIPINTI
via Navarra, 20
GELA

Gela, 16 novembre 1971

25 NOV. 1971

B
1993

On.le Avv. FRANCESCO CATTANEI
→ Presidente Commissione Antimafia

raccomandata

e p.c.

On.le Presidente del Senato
On.le Presidente della Camera
On.le Presidente della Regione Siciliana
On.le Presidente Assemblea Regionale
On.le Presidente Amm.ne Provinciale di
Caltanissetta
Ill.mo Procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Palermo
On.le Segretario Nazionale del P.S.D.I.
Ill.mo Segretario Regionale del P.S.D.I.
Ill.mo Commissario Federazione Prov.le
del P.S.D.I. di Caltanissetta
Ill.mo Commissario Straordinario Sezione
del P.S.D.I. di G E L A

Onorevole Presidente,

in data 11 ottobre scorso, con lettera raccomandata, mi sono
rivolto alla S.V.On.le, nella qualità, per protestare contro (15)
le falsità enunciate nei miei confronti nella relazione, che
ora so costituire il DOC.XXIII n.2 quater, resa di più vasto (16)
e pubblico dominio dal volume in libero commercio "I boss
della mafia".-

La singolare evidenza della infondatezza delle notizie che mi
riguardano mi avevano fatto sperare in una sollecita Sua ini-
ziativa chiaramente e lealmente riparatrice del torto subito
ad opera di malevoli inquisitori, a me ignoti, che hanno usa-
to indegnamente di un così delicato mandato esercitandolo non
già e non solo ad illuminare quanto di delittuoso prospera nel
mondo tenebroso della mafia bensì a proiettare ombre su persone
la cui solare estraneità al mondo mafioso è incontrovertibile.

Ad oltre un mese dalla mia legittima richiesta non mi riesce
facile comprendere il Suo silenzio e tanto meno giustificarlo.

Ritenevo e ritengo di avere l'inalienabile diritto ad un Suo
riscontro che puntualizzasse l'increscioso e madornale errore
in cui era incorsa la Commissione da Lei presieduta.

Ritenevo e ritengo che rientra nei fondamentali doveri della
Commissione, da Lei presieduta, procedere ai più severi accer-
tamenti sulle notizie acquisite e nella iniziale mancanza di
essi tornare nella indagine specie dopo averne avuto una confu-
tazione in maniera lapalissiana come è avvenuto nel mio caso.

(15) La lettera citata nel testo è pubblicata alle pagg. 189-198. (N.d.r.)

(16) Vedi la nota (2) di pag. 191. (N.d.r.)

OGCHIPINTI

16 novembre 1971

segue lettera del.....

Mi rifiuto ancora di dovere immaginare la possibile esistenza di un menefreghismo da parte Sua e della Sua Commissione su fatti che tanto gravemente ledono la dignità e l'onore di un cittadino e commessi proprio da parte di una Commissione parlamentare il cui compito precipuo è quello di stabilire inequivocabilmente la linea di demarcazione fra cittadini integerrimi ed elementi delittuosamente nocivi alla società!

Ritengo opportuno, On.le Presidente, che Lei faccia qualcosa di immediato di serio di concreto per correggere con la dovuta e adeguata autorevolezza quanto è stato fatto con fretta, con leggerezza, con fantasia.

A sbagliare non sono stato io ma la Commissione da Lei presieduta; niente, quindi, di più doveroso e civile che riconoscere l'errore commesso.


Con ostinata fiducia per la Sua cavalleresca sensibilità nel rispetto di quella buona creanza che regola i rapporti sociali nell'insieme delle norme consuetudinarie che presiedono le questioni d'onore nella indistruttibile esigenza della coscienza giuridica tradizionale, io attendo con ansia un Suo cenno che manifesti la Volontà Sua e della Sua Commissione di procedere all'opportuno indispensabile riesame di quanto così fantasiosamente acquisito sul mio conto.

Con alta osservanza

Luigi Napolitano

LETTERA, CON ALLEGATI, IN DATA 21 OTTOBRE 1971, INVIATA AL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL PROFESSOR DOTTOR CAR-
MELO PENNINO

Cav. Uff. Prof. Dott. CARMELO PENNINO
Libero Docente di Clinica Ortopedica
e di Statistica Sanitaria dell'Università
90139 PALERMO
Via F.sco Crispi, 84 - Tel. 215.308



Palermo, 21 Ottobre 1971

Illustre Signor Presidente
della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla mafia
On.le FRANCESCO CATTANEI
Camera dei Deputati
R O M A

Ho appreso in questi giorni che ho una collocazione da satellite, sia pure di piccola grandezza, nel volume "I boss della mafia", contenente la "Relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi", che è uno degli elaborati della Commissione presieduta dalla S.V.On.le. (1)

E' una circostanza che può indurre a molte considerazioni che la notizia mi sia stata portata da mio figlio, giovane studente universitario, dopo che colleghi suoi avevano letto sul "L'Ora" di Palermo dell'11 ottobre u.s. il pezzo di Marcello Cimino dal titolo "Gli amici degli amici", col quale è presentata e commentata quella che fa sapere essere la quarta relazione dell'Antimafia, pubblicata nell'anzidetto volume dagli Editori Riuniti.

Tanto più che vi sono collocato come persona avvantaggiata di dell'appoggio di uno dei boss - e l'articolo del Cimino si compiace di mettere in vetrina non tanto i boss quanto i "politici" che con quelli avrebbero avuto rapporti - io Le scrivo per contestare senz'altro con una responsabile e documentata mo-

./.

(1) Cfr. le pagg. 65-102 del Doc. XXIII, n. 2-quater - Senato della Repubblica - V Legislatura. (N.d.r.)

lettera del Prof. G. Pennino all'On.le F. Cattanei
foglio n.2

(2)

tivazione il contenuto della relazione, nella parte che mi riguarda. Se questa, peraltro, ha la forza - come ritengo che abbia - di smentire le affermazioni della relazione nei miei riguardi, io non traggio da ciò alcuna deduzione che non riguardi la sola mia persona.

Di certo è evidente che se la mia posizione di "satellite" del dott. Michele Navarra la si farà emergere e toccare attraverso alcune osservazioni di carattere elettorale, ed è invece dimostrabile che esse sono errate, non si tratta di correggere soltanto le osservazioni, perchè è la "posizione" tutta che deve annullarsi.

A pag. 119 del citato volume, che mi sono affrettato a leggere, parlandosi - come da pag. 107 a 167 - dell'ambiente corleonese, del dott. Michele Navarra e dei "personaggi mafiosi gravitanti intorno a Navarra" e di quelli "di secondo piano" tra i quali neanche sono compreso, è scritto: "Nelle elezioni regionali del 1955, poi, a parte l'affermazione della D.C. nei comuni di Corleone, Marineo, Prizzi, Godrano, Bisacquino e Villafrati, la più alta percentuale di preferenze venne riservata, in Corleone, al candidato dottor Pennino Carmelo (da Corleone e residente a Palermo) medico libero professionista, cugino dell'omonimo mafioso di cui sarà detto in seguito. Il Pennino, però, pur ricevendo un buon numero di preferenze anche negli altri comuni sopra indicati, non venne eletto in quanto non trovò largo seguito nei centri estranei alla influenza mafiosa del Navarra".

Ed a pag. 149: "...Pennino Carmelo fu Salvatore e fu Gagliano Orsola, nato a Corleone il 25 febbraio 1913, deceduto il 24 gennaio 1963 per morte naturale. Era coniugato con Moscato Leoluchina, classe 1926, residente in Corleone; non ha figli. Figlio di mafioso

(3)

./.

(2) Cfr. le pagg. 65-102 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 203. (N.d.r.)

(3) Così nell'originale. (N.d.r.)

lettera del Prof. C. Pennino all'On.le F. Cattanei
foglio n.3

ucciso negli Stati Uniti d'America, subentrò al padre quale campiere presso il feudo Rao di Corleone, rimanendo legato alla cosca mafiosa del Navarra. Incensurato, non ha lasciato beni immobili. E' cugino di Pennino Carmelo fu Antonino, classe 1914, da Corleone e residente in Palermo, medico, libero professionista con studio in proprio, nonché medico per conto dell'INAM presso i Cantieri Navali di Palermo. Quest'ultimo, nel 1955, presentatosi per le elezioni regionali nella lista della DC, ottenne, pur non risultando eletto, il maggior numero di preferenze in Corleone, ivi superando di gran lunga tutti i maggiori candidati della lista."

Ora, risultati elettorali alla mano, è vero invece che nel 1955 la DC nel Comune di Corleone subì un calo; difatti da 2.900 voti (34,14% sui votanti) del 1951, scese a 2.296 voti (26,13%).

In quanto a me, la più alta percentuale di voti conseguita in Corleone (66,72% dei voti di lista) deve essere esclusivamente al fatto che ero candidato locale della DC e soprattutto il Sindaco, realizzatore di un notevole complesso di opere, intervenuto in tutti i settori della vita cittadina, col risultato di avere eliminato la disoccupazione ed assicurato migliori condizioni di vita alla popolazione. Le più importanti realizzazioni di quel periodo sono legate al mio nome.

Mi onoro di fare pervenire alla S.V. On.le, con la presente, due pubblicazioni: una "Al servizio della nostra città quel che abbiamo fatto", assolutamente personale, contiene una schematica rassegna delle opere e delle realizzazioni della mia amministrazione; l'altra "La provincia regionale di Corleone", contiene gli atti del Congresso tenutosi a Corleone per mia iniziativa e mirante a costituire a norma dell'art.15 dello Statuto della Regione Siciliana un consorzio di quarantacinque comuni posti nelle zone più interne e depresse del-

(4)

./.

(4) I documenti citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 209-229 e 230-285. (N.d.r.)

lettera del Prof.C.Pennino all'On.le F.Cattanei
foglio n.4

le tre provincie di Palermo,Trapani ed Agrigento,ed ai quali la nuova provincia avrebbe dovuto assicurare uno sviluppo altrimenti lentissimo e difficile.

E',dunque,naturale che in riconoscimento di quel che avevo fatto e dimostrato di voler fare,io abbia riscosso tra i compagni di lista il maggior numero di voti. Senza appoggi "particolari" di alcuno. Debbo anzi dire che il successo avrebbe dovuto essere maggiore in considerazione di quanto sopra detto,perchè su 2296 voti di lista me ne furono riservati 1532.

Del resto non fui l'unico candidato ad avere a Corleone la più alta percentuale di voti. L'altro candidato locale - il Prof.Mancuso della lista del MSI - ebbe quella ben più alta dell'88,09%. Senza dire degli On.li Cipolla,Colaianni e Taormina - candidati non locali - che riscossero,rispettivamente,il 69,10, il 68,38 ed il 66,70% di voti nelle loro liste.

Per quanto riguarda poi i voti degli altri comuni viciniori a vantaggio dei quali avevo affrontato il problema delle infrastrutture comuni - a parte l'iniziativa per la costituzione dell'aceennato libero consorzio - modesti furono i risultati,anche perchè contrastato da altri candidati sia del mio che degli altri partiti.

I dati sopra riferiti ed altri di riscontro a tutte le mie affermazioni,sono segnati negli acclusi allegati A,B,C,D e tratti dal Volume "Le elezioni in Sicilia",pubblicato dalla Presidenza della Regione Siciliana,Ed.Giuffrè,1956.

(5)

Ora,anche senza dire che a suo tempo la mia riluttanza ad accettare la carica di Sindaco era stata vinta dal Prefetto Dr.Angelo Vicari,certamente tutt'altro che ben disposto nei riguardi del Navarra, mi domando come

./.

(5) Gli allegati A, B, C e D citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 286, 287, 288 e 289. (N.d.r.)

lettera del Prof. C. Pennino all'On. le F. Cattanei
foglio n.5

possa essersi tirata fuori questa storia dell'influenza di costui nel mio cosiddetto "successo" elettorale.

Finchè nella facilità che il potere pubblico ha oggi di ledere la dignità ed il prestigio di un galantuomo, si fosse parlato soltanto di un mio zio ucciso in America, come s'è fatto, si sarebbe potuto, come si può, dire che si tratta di un'errata informazione, perchè infatti non è vero che mio zia sia stato ucciso. E, tra parentesi, di informazioni errate nel mio caso ve ne sono, e tali da potere escludere che possano essere pervenute da organi di polizia: come quella secondo cui io avrei uno studio in proprio in Palermo mentre non ne ho mai avuto; come l'altra secondo cui sarei medico per conto dell'INAM presso i Cantieri Navali di Palermo, mentre sono stato medico della Cassa Mutua Aziendale dal 1941 al 1962. Chiusa la parentesi, finchè si fosse scritto, come s'è fatto, sempre a pag. 149, di un mio cugino figlio del primo e... fu Gagliano Orsola (mentre la madre è viva!) "morto di morte naturale", "incensurato", che "non ha lasciato beni immobili", si potrebbe e si può osservare che non dovrebbe essere lecito tirare in ballo un morto che, se incensurato e nullatenente, non può essere catalogato che tra le persone da bene, e quindi in un documento come quello in questione non accennato neanche. (6)

Ma attribuire influenze estranee ed immorali ai miei risultati elettorali, nei quali - a parte anche quì le inesattezze ed omissioni - neanche ebbe il successo pieno che - modestia a parte - meritava la mia attività al servizio del mio paese, risultati peraltro controllabili in pubblicazioni ufficiali, significa approfittare del potere pubblico per offuscare qualsiasi meritato legittimo prestigio di onorato cittadino. (7)

Poichè non penso che questa, che sarebbe la mafia dell'Antimafia, possa, almeno nei casi che Le vengono

./.

(6) Così nell'originale. (N.d.r.)

(7) Vedi la nota (1) di pag. 203. (N.d.r.)


lettera del Prof.C.Pennino all'On.le F.Cattanei
foglio n.6

segnalati, essere fatta passare dalla S.V.On.le e dalla Commissione tutta, cui le notizie possono essere state date da informatori poco scrupolosi, se non in mala fede, confido che la S.V.vorrà proporre e far decidere che sia stralciata ed annullata la parte che mi riguarda nel rapporto di che trattasi. (8)

Voglia anche tener presente, se sono da considerare le funzioni sociali, che io, come già detto, non sono nè Medico funzionario dell'INAM nè esercente con un proprio studio, ma un docente universitario cui debbono potere i giovani guardare senza ombre di sospetto.

Con distinti saluti

Prof. Carmelo Pennino



(8) Vedi la nota (1) di pag. 203. (N.d.r.)

CARMELO PENNINO

AL SERVIZIO DELLA NOSTRA CITTÀ

Quel che abbiamo fatto

GRAFICHE A. RENNA - PALERMO

CARMELO PENNINO

AL SERVIZIO DELLA NOSTRA CITTÀ

Quel che abbiamo fatto

GRAFICHE A. RENNA - PALERMO

GIUNTA COMUNALE

Prof. Dott. PENNINO CARMELO - Sindaco

Prof. MANCUSO VINCENZO - Assessore titolare fino al 5-7-1953

Ing. DI PALERMO FRANCESCO - Assessore titolare fino al 5-7-1953

Dott. VINCI GIUSEPPE - Assessore titolare fino al 5-7-1953

Geom. GUARINO ANTONINO - Assessore titolare

Cav. PROVENZANO MARIANO - Assessore supplente fino al 5-7-1953 -
Assessore titolare dal 5-7-1953 - Vice Sindaco

Prof. IANNAZZO NICOLO' ALESSANDRO - Assessore supplente fino
al 5-7-1953 - Assessore titolare dal 5-7-1953

Avv. MARINO F.SCO PAOLO - Assessore titolare dal 5-7-1953

Sig. PIRANIO LEOLUCA - Assessore supplente dal 5-7-1953

Sig. VITALE F.SCO PAOLO - Assessore supplente dal 5-7-1953

Questa pubblicazione è dedicata ai Corleonesi buoni, ai Cittadini in buona fede.

Non è diretta a chi non sa capirla, a chi non può e non conviene capirla.

E' dedicata a coloro che vivono in questo mondo da « bravi uomini », che credono a quel che sentono (anche col cuore) e vedono coi loro occhi, agli uomini che valutano obbiettivamente le cose e gli eventi ed anche quei loro simili che di essi sono gli amministratori temporanei.

A loro principalmente è diretta questa pubblicazione ed anche, perchè no, a coloro che fingono di non sapere o che, se sanno, non possono e non vogliono ammettere la verità.

Corleone, maggio 1956.

CARMELO PENNINO
Sindaco di Corleone

E' molto duro e difficile amministrare un Comune specialmente quando per molto tempo e per eventi molteplici esso è stato trascurato ed abbandonato e più particolarmente quando, invece di amministrare e custodire quel che esiste, si deve creare *ex novo* cercando fondi ed interventi al di fuori di quelle che sono le locali possibilità finanziarie.

E' ben dura cosa, specie quando la democrazia consente, purtroppo, anche a chi lo fa in perfetta mala fede, di svalutare realizzazioni evidenti ed a chi tenta in tutti i modi di sminuire la portata di interventi e di soluzioni che sono stati e sono determinanti per la vita cittadina.

E' ben più dura cosa ancora quando si deve operare tra difficoltà notevoli, tra l'incomprensione dei più. E' più difficile ancora quando si considera che alla collaborazione si è voluto spesso sostituire una critica spietata e distruttiva, comunque sempre avvilente.

Pur tra tante difficoltà notevoli e di molteplice natura, noi crediamo di avere servito la causa della Rinascita del nostro Centro, intervenendo nei settori più vitali e superando intralci, ostilità, incomprensioni e remore inconcepibili, animati sempre da un profondo sentimento di amore verso la terra natia.

Non ci siamo fossilizzati nell'amministrazione burocratica dell'Ente Comunale nelle sue diverse manifestazioni, ma ci siamo profondamente addentrati nei problemi più vitali ed importanti, sottraendo alle nostre famiglie tempo e denaro, im-

peginandoci presso Uffici ed Enti sia Regionali che Statali, per ottenere finanziamenti ed appoggi che hanno determinato gli interventi più radicali per la vita della nostra Cittadina.

Non ci siamo preoccupati degli interessi e della convenienza dei singoli, ma abbiamo mirato essenzialmente agli interessi collettivi, sfidando perciò talora risentimenti personali e spesso ingiustificate rimostranze.

Il Pubblico Amministratore non può accontentare tutti e tra gli amministrati ci sono anche ed inevitabilmente gli scontenti; ma non è da questi e dal loro atteggiamento che si può giudicare l'operato di un'Amministrazione; è invece da tutto quell'insieme di fattori che solo il tempo e l'evolversi delle cose può mettere nella giusta evidenza. E quando questo sarà, non sappiamo quando, anche gli scontenti di oggi, se obbiettivamente ed onestamente valuteranno, potranno ricredersi.

Una cosa è certa però: i problemi sono stati affrontati in maniera concreta, organica e razionale ed al di là della piccola insignificante bega, con un'impostazione d'insieme tutta volta al miglioramento delle condizioni ambientali e di vita della nostra popolazione.

Pubblicando questo resoconto dettagliato ed inconfutabile della nostra attività al servizio del Comune non miriamo a fini elettorali, perchè siamo ben paghi di quanto abbiamo compiuto, ma vogliamo mettere dinanzi agli occhi di tutti i Cittadini, ma specie dei nostri avversari e detrattori preconcepi, realizzazioni e cifre che essi non potranno mai smentire e che, indubbiamente, costituiscono il bilancio di un'attività della massima importanza o addirittura un primato di opere, a nostro modesto parere.

Vogliamo ancora dire che nessun Amministratore ha pesato sul bilancio del Comune e che ciascuno si è prodigato in ogni modo, secondo le proprie capacità e le proprie possibilità, disinteressatamente e con tutte le proprie energie, per realizzare quanto di più e di meglio è stato possibile.

Abbiamo lavorato con tenacia e rettitudine di intenti e siamo arrivati, malgrado mille avversità e mille ostacoli, alla

meta, con animo sereno, con dignità profonda. Con le nostre forze, con la nostra attività, con la nostra capacità ed abilità, pur boicottati, incompresi, talvolta anche calunniati, siamo riusciti a realizzare più di quel che era possibile fare.

Di ciò non sollecitiamo un riconoscimento da parte di nessuno, meno che meno da parte di coloro che si sono affannati e si affannano, pieni di livore, a dire che nulla (proprio nulla!) quest'Amministrazione ha fatto, che nulla ha concluso.

La risposta migliore a questa gente in male fede la darà il tempo che è certamente più galantuomo.

Abbiamo cercato di migliorare le condizioni economiche e di elevare il tenore di vita della popolazione. Il problema, considerato sul piano razionale, è stato affrontato promuovendo la richiesta di manodopera, facendo affluire finanziamenti per realizzare opere di interesse pubblico.

Non abbiamo ritenuto mai di intervenire sul piano delle emozioni e della retorica, perchè su questo piano si possono fare molte cose ma tutte inutili o dannose o addirittura ridicole.

Non v'è dubbio, checchè si voglia o si possa dire, che a questa Amministrazione restano legate le opere e le realizzazioni più importanti di Corleone.

Non siamo stati i rappresentanti di un Partito, ma i rappresentanti di tutti e di nessuno perchè, necessariamente, abbiamo dovuto agire contro tutti ed a favore di tutti, con l'animo profondamente teso a servire gli interessi generali, la causa, soprattutto, della nostra Città.

- 1) Edificio scolastico, 14 aule, Piazza V. E. III - Lavori in corso - Fondi Regionali:
Perizia principale L. 29.372.360
1ª perizia suppletiva » 11.130.374
2ª perizia suppletiva » 12.421.855 **Totale L. 52.924.589**
- 2) Edificio Scuola avviamento a tipo agrario 6 aule - Lavori in corso - Fondi Regionali:
Perizia principale L. 13.212.180
1ª perizia suppletiva » 6.469.415
2ª perizia suppletiva » 9.813.126
3ª perizia suppletiva » 9.850.029 **Totale » 39.344.760**
- 3) Edificio scolastico, 4 aule, Borgata Ficuzza - Lavori in corso - Fondi Regionali:
Perizia principale L. 9.868.500
1ª perizia suppletiva » 10.713.516
2ª perizia suppletiva » 5.280.000 **Totale » 25.862.016**
- 4) Edificio scolastico, 25 aule, Ex Silva S. Maria - Lavori in corso - Fondi Regionali:
Perizia principale L. 57.326.396 (1)
Perizia suppletiva » 38.963.899 **Totale » 96.290.295**

Da riportarsi L. 214.421.660

(1) Finanziata durante la passata Amministrazione Comunale.

Riporto L. 214.421.660

- 5) *Arredamento edifici scolastici:*
Perizia di L. 17.208.760, su cui il Ministero dei LL. PP. ha concesso un contributo di Pratica definita - Appaltata in questi giorni. » 14.000.000
- 6) *Edificio Scuola Media e Liceo:*
Progetto per l'importo di » 100.000.000
interamente finanziato dal Ministero dei LL. PP. sulla Legge Tupini. Il progetto già approvato trovasi al Ministero per la definizione.
- 7) *Edificio scolastico S. Agostino:*
Riparazioni urgenti effettuate con fondi Comunali » 720.000
Riparazioni da effettuare con fondi Regionali - perizia già approvata e finanziata per l'importo di » 10.000.000
- 8) *Strada di accesso all'Ospedale ed alle Scuole:*
Lavori in corso - Fondi Regionali Perizia principale » 72.000.000
- 9) *Muri di sostegno e pavimentazione strade interne - Progetto per L. 100.000.000; finanziato dal Ministero dei LL. PP. presentato già progetto uno stralcio di » 25.000.000*
- 10) *Ampliamento Ponte Nuovo - effettuato dall'A.N.A.S. su proposta del Sindaco . . . » 8.000.000*
- 11) *Sistemazione Piazza Giuseppina Pagliaro di Ficuzza - Lavori in corso - Fondi Regionali » 8.600.000*

Da riportarsi L. 452.741.660

Riporto L. 452.741.660

- | | | |
|---|---|-------------|
| 12) Rete fognatura interna (*) allestito e approvato dal Consiglio Comunale il progetto generale per circa 300.000.000. Approvato e già inviato agli organi superiori uno stralcio di finanziato dal Ministero LL. PP. (Legge Tupini) | » | 70.000.000 |
| 13) Cantiere di Lavoro, Via Guardia e Via Adolorata - Lavori ultimati - Fondi statali | » | 14.307.633 |
| 14) Pavimentazione e muri di sostegno, Via Duca d'Aosta - Lavori in corso - Fondi Regionali | » | 3.967.000 |
| 15) Marciapiedi Corso dei Mille - Lavori ultimati - Fondi Regionali | » | 8.963.387 |
| 16) Il Lotto Rete idrica esterna - Lavori ultimati - Fondo Regionale | » | 31.000.000 |
| 17) Rete idrica interna (*) - Lavori in corso - Opera interamente finanziata ed appaltata - Fondi statali (Legge Tupini) | » | 119.000.000 |
| 18) Campo Sportivo - Cantiere finanziato e ultimato uno stralcio per l'importo di circa | » | 4.000.000 |

Da riportarsi L. 703.979.680

(*) La impostazione e la soluzione dei problemi della rete di fognatura, parzialmente finanziata, e della rete idrica interna, interamente finanziata ed appaltata ed in corso di esecuzione risponde alla più sentita esigenza igienica della popolazione. Problemi che si trascinavano da anni vanno ora rapidamente a soluzione per l'impostazione razionale che ad essi è stata data e per i sacrifici enormi sostenuti per condurre a termine tutte le fasi della progettazione, dell'approvazione e del finanziamento.

Riporto L. 703.979.680

- 19) *Illuminazione Frazione Chiosi - Lavori in corso - Fondi Regionali e Comunali* . . . » 8.832.000
E' il primo passo per la valorizzazione turistica della bellissima zona.
- 20) *Macello Comunale - Lavori ultimati - Fondi Regionali:*
Perizia principale L. 14.000.000
Perizia suppletiva » 3.238.000 *Totale* » 17.248.000
- 21) *Pavimentazione un tratto Via Ostieri - Guardia - Lavori ultimati - Fondi Regionali* » 7.380.000
- 22) *Sollevamento rete idrica volante - Lavori ultimati - Fondi Regionali - E' stata la soluzione di emergenza di un importantissimo problema igienico* » 4.403.000
- 23) *Pavimentazione Via Candelora, Via Cammarata, Via S. Giuliano, Via Caduti in Guerra, Piazza Nascè, Piazza G. Triolo, D.sa Gennusa - Lavori ultimati con fondi Comunali* » 3.720.000
- 24) *Fognatura Via S. Nicolò, Sataliviti, Cortile Maestranza, Via Pirrone, C.le Capuzzo, V.lo Poma - Lavori ultimati con fondi Comunali* » 542.000
- 25) *Variante alla Strada Statale 118 (Strada di circonvallazione Salvatore Aldisio), importantissima per lo snellimento del traffico urbano, per assicurare maggiore tran-*

Da riportarsi L. 746.104.680

Riporto L. 746.104.680

sitabilità ai grossi automezzi, per creare nuove possibilità razionali all'ampliamento cittadino - Lavori ultimati - Fondi Statali, circa	» 700.000.000
26) Ospedale circoscrizionale - Lavori in corso - Fondi Regionali, iniziati sotto la passata amministrazione - Perizia principale lire 114.000.000 - Perizia suppletiva	» 60.000.000
27) Stazione automobilistica - Lavori quasi ultimati - Fondi Regionali	» 12.000.000
28) Case E.S.C.A.L., Corso dei Mille - Lavori ultimati - Case già abitate (Legge Tupini)	» 20.000.000
29) Case popolari - Legge Regionale n. 12 - Ultime	» 23.500.000
30) Case popolari - Legge Regionale n. 30 - Affidato all'Istituto delle Case Popolari l'incarico della progettazione e della costruzione	» 50.000.000
31) Fognatura, Corso dei Mille, Via Bianchino, C.le Monaci, Via Vallone Streva, Via Bentivegna - Lavori ultimati - Fondi Regionali	» 9.000.000
32) Rete idrica, Corso dei Mille - Lavori ultimati - Fondi Regionali	» 4.400.000
33) Rete idrica, Via G. Orsini - Lavori quasi ultimati - Fondi Regionali	» 2.740.000

Da riportarsi L. 1.627.744.680

Riporto L. 1.627.744.680

34) Strada di Bonifica n. 10 e 34 - Lavori in corso - Cassa del Mezzogiorno »	202.000.000
35) Strada di Bonifica n. 12 - Lavori in corso - Cassa del Mezzogiorno »	156.000.000
36) Allargamento e variante Strada Naz. 118 - In corso di costruzione - Fondi statali »	512.000.000
37) Costruzione Via F.sco Crispi - Lavori ultimati - Avanzata perizia suppletiva . . . »	6.400.000
38) Acquisto contatori, circa 1000, circa . . . »	5.000.000
39) Acquisto Palazzo Cammarata - Ottenuto contributo Regionale per l'importo di . . . »	12.000.000
Il finanziamento della differenza in L. 8 milioni non è stato possibile perchè quando è pervenuta la comunicazione dell'Assessorato Regionale Enti Locali il Consiglio Comunale non poteva più deliberare. Si tratta di una conquista importantissima perchè risolve il problema dei locali comunali.	
40) Recinzione parziale della Vil'a Comunale - Fondi Comunali »	654.290
41) Adattamento locali comunali a centralino telefonico - Fondi Comunali »	500.000
42) Rifacimento selciato in alcune strade Comunali - Fondi Comunali »	999.600

Da riportarsi L. 2.523.298.570

Riporto L. 2.523.298.570

43) <i>Via di accesso al Cimitero - Lavori ultimati</i> - Fondi statali »	10.000.000
44) <i>Recinzione Cimitero Ficuzza - Lavori ultimati</i> - Fondi statali »	1.500.000
45) <i>Riparazione Trazzera S. Filippo - Lavori ultimati</i> - Fondi statali, circa »	7.000.000
46) <i>Pagamento materiale Cantiere di lavoro</i> (svoltosi durante la precedente amministrazione) - Fondi Regionali »	2.000.000
47) <i>Gabinetti pubblici sotterranei in Piazza Garibaldi</i> - Realizzati in parte con corso di addestramento Regionale, in parte con Fondi comunali, circa »	1.000.000
48) <i>Gabinetti pubblici, Villa Comunale</i>	
49) <i>Gabinetti palestra ginnastica</i>	
50) <i>Riparazioni Sala Consiliare - Lavori ultimati</i> - Fondi statali »	1.195.000
51) <i>Ricostruzione selciato, Via S. Martino-S. Agata</i> - Fondi Comunali »	500.000
52) <i>Ottenuto contributo dall'Assessorato Regionale Igiene e Sanità per acquisto attrezzature trasporto immondizie (Autocarro - carrelli - bidoni) - Già commissionata »</i>	1.691.500

Totale L. 2.548.185.070

- 53) *Secondo Cantiere, Via Guardia* - Pratica in istruttoria, L. 8.757.499.
- 54) *Perizia fognatura e pavimentazione, Via Guardia e Via Pozzobuono* - Pratica in istruttoria, L. 14.300.000
- 55) *Realizzata illuminazione elettrica, Borgata Ficuzza* - Fondi statali.
- 56) *Albergo Regionale per l'importo di L. 25 milioni promesso il finanziamento. Il Comune ha donato all'Amministrazione Regionale il terreno occorrente per la costruzione* - Pratica in istruttoria.
- 57) *Sistemazione zona S. Agata e S. Marco.* Si è chiesto il contributo regionale per l'importo di L. 1.280.000.
- 58) *Istituita la « Frazione Chiosi »* - Avanzata la pratica di riconoscimento
- 59) *Casa di riposo per vecchi ed inabili al lavoro, e ricovero notturno indigenti* - Avanzata pratica Assessorato Regionale Enti Locali - Importo per L. 50.000.000.
- 60) *Casa di ristoro per lavoratori* - Pratica in istruttoria, L. 10.000.000.
- 61) *Costruzione bagni pubblici* - Pratica in istruttoria (Legge Tupini), L. 20.000.000.
- 62) *Costruzione colombaie al Cimitero* - Pratica in istruttoria (Legge Tupini), L. 34.000.000.

- 63) Iniziata pratica costruzione *Edificio postale* e segnalata al Ministero Poste e Telecomunicazioni l'area necessaria.
- 64) Cantiere scuola per costruzione *Ufficio del lavoro* - Pratica in istruttoria, L. 4.403.908.
- 65) *Istituzione servizio telefonico*, realizzata per l'interessamento dell'Amministrazione. Questo servizio ha soddisfatto le esigenze della popolazione, che da tempo aspirava all'istituzione dell'importante servizio.
- 66) Iniziata presso il Genio Civile la pratica per la *captazione di nuove sorgenti* per l'approvvigionamento idrico di Corleone.
- 67) Per il vivo interessamento dell'Amministrazione Comunale è stata ottenuta dalla Commissione Censuaria Centrale la dichiarazione di Corleone « *zona montana* ». Questa realizzazione apre nuovi orizzonti all'economia della zona ed apporta l'esenzione di imposta erariale sui terreni per L. 2.300.000 circa all'anno e l'esenzione dai Contributi Unificati in agricoltura pei terreni posti ad oltre 700 metri di altitudine.
- 69) Proposta l'istituzione di una « *zona industriale* » in Corleone per industria casearia per la valorizzazione ed il potenziamento dei prodotti della zona.
- 68) Fatto *inventario beni mobili* del Comune, mai esistito, ed istituito un nuovo sistema razionale di ordinazioni ed acquisti, che ne assicura un controllo rigoroso.

- 70) Iniziativa la pratica per l'istituzione in Corleone di un *distaccamento di « Vigili del Fuoco »*.
- 71) Pareggiato con Mutuo di L. 8.000.000 deficit del *Corpo di Polizia rurale* lasciato dalla precedente gestione.
- 72) Con un Congresso zonale è stato impostato e sensibilizzato il problema della costituzione del Liberò Consorzio di Comuni « *La provincia Regionale di Corleone* »; gli atti di questo Congresso sono stati pubblicati ed essi mostrano il desiderio dell'Amministrazione Comunale di dare al problema un'impostazione concreta per dare alla zona maggiori possibilità di sviluppo e di progresso in tutti i settori. L'Amministrazione ha impostato il problema della « *Provincia Regionale di Corleone* ». Alla nuova Amministrazione il compito di continuare l'opera iniziata, che rappresenta, come ha detto lo stesso Prof. Pennino nella sua relazione, la eredità migliore che la vecchia Amministrazione lascia alla nuova.

In questa breve e schematica rassegna di opere e di realizzazioni abbiamo dovuto essere necessariamente brevi e schematici.

Molte opere e realizzazioni forse sono state omesse, ma esse restano e tutte di per sè dimostrano ai cittadini il travaglio di quest'Amministrazione che ha cercato di dare alla Città di Corleone quanto di meglio e di più ha potuto.

Chiediamo venia se non abbiamo potuto accontentare tutti e se non abbiamo potuto affrontare e risolvere tutti i problemi.

Il tempo e le difficoltà non ci hanno consentito di intervenire in tutti i settori con quella completezza ed organicità che avremmo voluto; ma siamo certi che i nostri successori, di qualsiasi colore essi siano, continueranno la nostra opera completando i problemi da noi iniziati, per dare principalmente alla nostra Città ed alla nostra zona possibilità maggiori ed un sempre migliore avvenire.

E non possiamo chiudere questa breve rassegna senza inviare un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto: a S. E. il Prefetto Dr. Angelo Vicari, che fu l'iniziatore della nostra attività ed ai Prefetti Eccellenze Strano, Jannone e Migliore che ne sono stati i continuatori; a S. E. l'On.le Salvatore Aldisio ed a S. E. l'On.le Franco Restivo, ai cui nomi restano legate le opere e le realizzazioni più importanti di Corleone; a S. E. l'On.le Bernardo Mattarella, a tutti i Parlamentari ed uomini di Governo Nazionali e Regionali, ai funzionari Statali e Regionali che ci sono stati larghi di appoggio e

di comprensione; ai responsabili dirigenti della Democrazia Cristiana, che hanno seguito la nostra opera con vivo interessamento e con incondizionato appoggio, all'On.le Angelo Salizzoni dell'Ufficio Centrale Enti Locali della Democrazia Cristiana, che ha seguito con affettuosa premura l'opera della nostra amministrazione per le pratiche Ministeriali, a tutti coloro insomma che con noi hanno lavorato col cuore per dare alla nostra Cittadina possibilità migliori per oggi e per il suo avvenire.

DATI AMMINISTRATIVI

L'Amministrazione Pennino al suo insediamento accettò la seguente situazione finanziaria al 31 dicembre 1951:

Fondo di cassa	L.	370.557	
Residui attivi	»	70.124.751	
Totale attivo	L.	70.495.308	
Residui passivi	L.	75.309.677	
Debiti fuori bilancio	»	32.000.000	
Totale passivo	L.	107.309.677	L. 107.309.677
DISAVANZO AMMINISTRATIVO			L. 36.814.369

Al 31 dicembre 1955 è stata accertata la seguente situazione finanziaria, che l'Amministrazione Pennino lascia alla nuova Amministrazione:

Fondo di cassa	L.	6.804.890	
Residui attivi	»	96.264.909	
Totale attivo	L.	103.069.799	
Residui passivi	L.	110.819.943	
Debiti fuori bilancio	»	16.000.524	
Totale passivo	L.	126.820.467	L. 126.820.467
DISAVANZO AMMINISTRATIVO			L. 23.750.668

CON UN MIGLIORAMENTO DI L. 13.063.701 SUL 1951

SITUAZ. DEBITORIA PER MUTUI E DEBITI DILAZIONATI

	Resta al	
	1952	1956
1) Mutuo di L. 35.000.000 contratto nel 1949	34.136.374	31.198.210
2) » » L. 400.000 » » 1938	262.336	174.676
3) » » L. 3.950.000 » » 1946	3.768.681	3.470.258
4) » » L. 157.000 » » 1921	35.673	—
5) Debito dilaz. di L. 50.000 perdita Consorzio Agrario 1918	5.033	—
6) Debito dilaz. di L. 4.073.150 verso Ospedale	2.443.890	—
TOTALE	40.651.987	34.843.144

Nessun mutuo è stato contratto dall'Amministrazione Pennino ad eccezione di quelli in corso per rete idrica interna, arredamento scolastico, deficit Corpo Polizia Rurale.

Ammontare Bilancio 1952 effettivo	L.	87.579.265
» » 1956 » »		134.723.171
Aumento	L.	47.143.906

PRESSIONE TRIBUTARIA

Aliquota percentuale di supercontribuzione

	1952	1953	1954	1955	1956 proposta
Sovrimposta terreni	550	530	350	430	550
Sovrimposta R. A.	540	530	350	430	540
Sulle tariffe massime di:					
Imposta di consumo	50	50	50	50	50
Macchine caffè espresso	50	100	100	100	100
Insegne	50	100	100	100	100
Imposta patente	100	150	150	50	50
• vetture e domestici	100	150	150	100	100
• licenza	200	150	150	100	100
• pianoforti e bigliardi	100	200	200	100	100
• valore locativo	200	200	200	100	100
• bestiame	250	250	250	150	—
• cani	—	100	100	100	100
Tassa spazi e aree pubbliche	—	—	100	100	100

Per la costituzione di un libero Consorzio di Comuni

LA PROVINCIA REGIONALE DI CORLEONE

ATTI DEL CONGRESSO
TENUTOSI A CORLEONE IL 25-3-1956

ARTI GRAFICHE A. RENNA - PALERMO

○
M
A
G
G
I
○

COMITATO ORGANIZZATORE DEL CONGRESSO

“Per la costituzione di un libero Consorzio di Comuni.”

Tenutosi a Corleone il 25-3-56

Per la costituzione di un libero Consorzio di Comuni

LA PROVINCIA REGIONALE
DI
CORLEONE

ATTI DEL CONGRESSO
TENUTOSI A CORLEONE IL 25-3-1956

ARTI GRAFICHE A. RENNA - PALERMO

Gli atti del Congresso per la costituzione di un Libero Consorzio di Comuni tenutosi a Corleone il 25 Marzo 1956 sono dedicati alle Cittadinanze, alle Autorità, alle Personalità della zona del corleonese ed alle Amministrazioni Comunali che assumeranno tra breve la direzione della cosa pubblica, perchè esse valutino le caratteristiche e gli interessi comuni che debbono spingerli ad adottare le prescrizioni del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 Ottobre 1955 n. 6.

I nostri Comuni contigui e legati da affinità di interessi troveranno nella riunione in Consorzio (Provincia Regionale) i presupposti di una comune azione tendente alla loro rinascita ed alla valorizzazione di tutte le possibilità, nonché ad una più equa e funzionale giustizia amministrativa.

CARMELO PENNINO
Sindaco di Corleone

DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA 29 OTT. 1955 N. 6

TITOLO SECONDO

CAPO I

IL LIBERO CONSORZIO

ART. 12

Associazione di Comuni in Libero Consorzio

A norma dell'art. 15 dello Statuto della Regione, i Comuni si associano in Liberi Consorzi.

ART. 13

Natura giuridica

Il Libero Consorzio ha natura di Ente pubblico non territoriale, dotato di autonomia amministrativa e finanziaria.

ART. 14

Costituzione

L'associazione dei Comuni in Libero Consorzio ha luogo mediante deliberazione contenente le norme dello Statuto del Libero Consorzio, adottata dai Consigli dei Comuni interessati, a termine dell'art. 19.

ART. 15

Statuto

Lo Statuto del Libero Consorzio nei limiti della legge regionale, indica il Comune nel quale ha sede l'amministrazione consortile; precisa le finalità dell'Ente in relazione alle caratteristiche e agli interessi dell'aggregato intercomunale e determina i mezzi necessari al loro conseguimento; contiene norme sull'ordinamento e sul funzionamento degli uffici.

ART. 16

Approvazione dello Statuto

Lo Statuto del Libero Consorzio è approvato con legge della Regione.

ART. 17

Funzioni di decentramento regionale e funzioni delegate

I Liberi Consorzi costituiti a norma dei precedenti articoli attuano il decentramento dell'Amministrazione regionale a mezzo dei loro organi; svolgono le funzioni amministrative delegate dalla Regione, nonché i compiti ed i servizi demandati dallo Stato. Con la legge che ne approva lo Statuto, il Libero Consorzio assume la denominazione di Provincia regionale contraddistinta col nome del Comune dove ha sede l'Amministrazione consortile.

ART. 19

Condizioni per la istituzione di Liberi Consorzi

Ai fini della costituzione del Libero Consorzio occorrono 26 Comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 150 mila abitanti, o almeno 12 Comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 200 mila abitanti, ovvero almeno 10 Comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 250 mila abitanti, *che siano fra di loro contigui, abbiano affinità di interessi* e non facciano parte di altro Libero Consorzio.

La popolazione residente nei Comuni è quella risultante dai registri di popolazione.

Le deliberazioni dei Comuni che intendono associarsi devono essere adottate dai rispettivi Consigli in due successive adunanze a distanza l'una dall'altra di almeno tre mesi.

Le deliberazioni debbono contenere, oltre allo schema dello Statuto, la valutazione non sindacabile della affinità degli interessi dei Comuni, e non sono valide se alla votazione non siano intervenuti almeno i quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, e non abbiano riportato il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Il disegno di legge non può essere presentato all'Assemblea regionale ove dalla deliberazione della Giunta non risulti che sianò state adempiute le prescrizioni del comma precedenti.

*Invito del Sindaco di Corleone ai Sindaci ed alle
Autorità Civili, Politiche, Religiose dei Comuni di:*

CAMPOFIORITO	S. GIUSEPPE JATO
BISACQUINO	SANCIPIRRELLO
CHIUSA SCLAFANI	GODRANO
GIULIANA	CAMPOFELICE DI FITALIA
CONTESSA ENTELLINA	MARINEO
PRIZZI	MEZZOIUSO
PALAZZO ADRIANO	VILAFRATI
LERCARA FRIDDI	BOLOGNETTA
CASTRONOVO DI SICILIA	BAUCINA
ROCCAPALUMBA	CIMINNA
ALIA	CEFALA' DIANA
S. BIAGIO PLATANI	VENTIMIGLIA DI SICILIA
BIVONA	CAMPOREALE
S. STEFANO QUISQUINA	MONTEVAGO
CALTABELLOTTA	S. MARGHERITA BELICE
SALAPARUTA	SANTA NINFA
ALESSANDRIA DELLA ROCCA	GIBELLINA
CIANCIANA	SAMBUCA DI SICILIA
CAMMARATA	BURGIO
S. GIOVANNI GEMINI	LUCCA SICULA
MENFI	VILAFRANCA SICULA
POGGIOREALE	PIANA DEGLI ALBANESI
ROCCAMENA	

ed ai Senatori e Deputati Nazionali e Regionali della Zona.

In relazione alla nuova Legge Regionale, che consente la costituzione di Consorzi di Comuni; sulla base di un'obiettiva valutazione relativa ai locali comuni interessi e ad una maggiore giustizia amministrativa; allo scopo precipuo di rendere più funzionali e snelli i servizi col creare provincie più piccole di territorio e di popolazione, appare necessario procedere ad una più equa distribuzione amministrativa.

Tra i nostri Comuni esistono difatti rapporti di dislocazione, agricoli, commerciali, storici, economici, culturali e turistici che suggeriscono una unione in Consorzio per raggiungere gli scopi di cui sopra.

Nella zona occidentale della Sicilia le tre provincie di Palermo, Trapani, Agrigento hanno tuttora i confini del 1818, sebbene il numero degli abitanti si sia da allora quasi triplicato.

Sembra quindi conveniente per le popolazioni stesse creare una nuova provincia (Consorzio) proprio dove le tre dette provincie confinano.

La zona dell'ex circondario di Corleone con tutta quella immediatamente circostante e ad essa connessa sembra la più adatta per la costituzione di un Consorzio di Comuni anche, e principalmente, perchè essa è una zona interna, la più depressa della Sicilia occidentale, alla quale la nuova provincia darebbe linfa vitale per il risveglio e la valorizzazione, ed assicurerebbe maggiore possibilità e snellezza amministrativa.

Allo scopo di rendere più agevole ed obbiettivo un esame della situazione dei comuni interessi, ci rendiamo promotori di un Convegno per stabilire la opportunità di unirli in Consorzio, sulla base della vigente Legge Regionale, per promuovere dalla

competente Autorità tutti quegli atti perchè ci sia resa quell'indipendenza ed agevolezza amministrativa che oggi, al ritmo dei tempi attuali, s'impongono perchè siano assicurate al più presto giustizia e possibilità maggiori ai nostri Comuni.

Mi permetto pertanto invitarLa al Convegno che avrà luogo al Cinema Comunale di Corleone alle ore 11 del giorno 25 Marzo c. a.

Gradirò un Suo cortese cenno di assicurazione che prego di farmi gentilmente pervenire inviandomi l'unita scheda di adesione.

Ove Lei lo ritenga opportuno potrà accompagnarsi con quanti cittadini, funzionari, e persone qualificate crede.

Sicuro del Suo favorevole accoglimento La ringrazio sentitamente e La ossequio.

F.to: CARMELO PENNINO

COMITATO DIRETTIVO PERMANENTE

PRESIDENTE :

Cav. Prof. Dott. CARMELO PENNINO - Sindaco di Corleone

COMPONENTI :

Rag. GIUSEPPE RIDULFO	Dott. LEOLUCA CAMMARATA
Cav. BETTINO CANZONERI	Geom. FRANCESCO VINTALORO
Dott. STEFANO RIDULFO	Geom. DIEGO VALLONE
Mons. ALONSO BAIADA	Dott. SALVATORE MONTELIONE
D. GIUSEPPE CANNALIATO	Cav. LEOLUCA RESTIVO
Sac. Parroco	Cav. Avv. VINCENZO RESTIVO
D. GIROLAMO LIGGIO	Sig. F.SCO PAOLO MARINO
Sac. Parroco	Pres. Circolo Agricolo
D. MARIO NIELI	Sig. SALVATORE TRIOLO
Sac. Parroco	Pres. Circolo Operai
Avv. GIUSEPPE LA VENUTA	Sig. LEONARDO LA TORRE
Sig. SALVATORE CUSIMANO	Sig. STEFANO PECORARO
Cav. GIUSEPPE DI MICELI	Sig. LEOLUCA PETRANELLA
Dott. GIUSEPPE LA VENUTA	Dott. LEONARDO LIGGIO
Dott. GIUSEPPE ALFIERI	Sig. ANTONINO BUSCEMI
Dott. FERNANDO ORLANDO	Sig. VINCENZO CUCCIA

COMITATO DI ONORE

On. FRANCO RESTIVO Deputato A. R. S.	On. GIUSEPPE MONTALBANO V. Presidente A. R. S.
On. Sen. GASPARE CUSENZA Senatore della Repubblica	On. FRANCESCO TAORMINA Deputato A. R. S.
On. ROSOLINO PETROTTA Deputato A. R. S.	On. SERAFINO CALDERARO Deputato A. R. S.
On. VINCENZO CAROLLO Deputato A. R. S.	On. NICOLA CIPOLLA Deputato A. R. S.

COMITATO ORGANIZZATORE DEL CONGRESSO

Corleone 25 Marzo 1956

PRESIDENTE :

Cav. Dott. CARMELO PENNINO - Sindaco di Corleone

V. PRESIDENTE :

Cav. MARIANO PROVENZANO - V. Sindaco di Corleone

COMPONENTI :

Geom. ANTONINO GUARINO Assessore Comunale	Sig. F.SCO PAOLO VITALE Assessore Comunale
Avv. F.SCO PAOLO MARINO Assessore Comunale	Sig. LEOLUCA PIRAINO Assessore Comunale
Prof. ALESSANDRO IANNAZZO Assessore Comunale	

SEGRETARI :

Rag. GIOACCHINO SCALIA	Ing. ANTONINO ARSENA
Rag. VINCENZO BELLOMO	

Sede del Congresso:

CINEMA COMUNALE DI CORLEONE

Segreteria del Congresso e del Comitato permanente:
presso il

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI CORLEONE

ATTI DEL CONGRESSO

PER LA

COSTITUZIONE DI UN LIBERO CONSORZIO DI COMUNI

LA PROVINCIA REGIONALE DI CORLEONE

Corleone - 25 Marzo 1956

pubblicati

del Comitato Direttivo e redatti a cura del prof. PAOLO MONDELLO

Parte I

TEMA DI RELAZIONE

PER LA COSTITUZIONE DI UN LIBERO CONSORZIO DI COMUNI

LA PROVINCIA REGIONALE DI CORLEONE

Relatore:

Cav. Prof. Dott. CARMELO PENNINO - Sindaco di Corleone

Onorevoli, Signori,

Con animo grato e pieno di profondo, intimo compiacimento, mi onoro rivolgere il saluto della mia cittadinanza ed un caloroso benvenuto a Voi tutti, Onorevoli Deputati, Sindaci ed Autorità, che avete accolto l'appello e l'invito per cui ci troviamo oggi qui convenuti.

Il mio saluto è l'espressione della gratitudine della mia Città e dei suoi abitanti, eredi di un passato più che millenario, gravido di lotte e di vicende, alcune delle quali veramente illustri e, talvolta, decisive ai fini della piega che esse poi presero nel corso dei secoli.

Con questi sentimenti ed a nome anche di tanti illustri cittadini, il cui spirito sento aleggiare tra queste mura, mi onoro porgerVi, con gli auguri più fervidi e cordiali di migliore fortuna e di migliore avvenire per le popolazioni che qui Voi rappresentate, il mio modesto ma sentito saluto personale.

Il Decreto Legislativo del Presidente della Regione Siciliana 29 Ottobre 1955 n. 6, prevedendo una associazione in Liberi Consorzi dei Comuni, affonda le sue radici negli antichi tempi in cui, i piccoli centri sentirono il bisogno di creare alleanze, di costituirsi in Federazioni e Leghe onde non soggiacere alle scorrerie, alle razzie, alle minacce e prepotenze delle popolazioni vicine ed a tutte quelle azioni

che, in grande, tra le Nazioni, assunsero il nome nefasto di lotta e di guerra.

Federazioni e Leghe di cinque, dieci o dodici città, che assunsero le denominazioni di « pentapoli » « decapoli », e « dodecapoli », tramandateci attraverso i secoli ebbero una funzione vitale in quanto da essi vennero fuori, nel tempo, tanto più se favoriti dalla posizione dei luoghi, Enti che allora assunsero le prerogative di uno Stato sovrano con l'emanazione di leggi, dichiarazioni e condotta di guerre, tutela del commercio e della produzione, relazioni con gli altri Centri, coniazione ed emissione di monete. Veri Stati in miniatura, simili a quelli che esistono oggi, in virtù di remote tradizioni, ridotti al territorio vero e proprio comunale come: la Repubblica di S. Marino, quella di Andorra, il Principato di Monaco e quello del Liechtenstein, per limitarmi alla sola Europa.

Non m'indugero a parlarVi della storia dei Comuni nei secoli XII e XIII perchè lo credo superfluo ed anche per non abusare molto della Vostra cortesia.

Sappiamo, del resto, tutti la funzione delle gloriose Repubbliche marinare e non marinare, nate da necessità contingenti e perdurate, talune, varî secoli durante i quali assolsero egregiamente dei compiti per cui, oggi, grandi sono le benemerenzze che vengono loro riconosciute.

Tornando al Decreto Legislativo del Presidente della Regione Siciliana sulla costituzione in Liberi Consorzi dei Comuni dobbiamo subito affermare che esso si giustifica oggi non solo per le sue basi storiche, ma anche e soprattutto perchè interpreta quelle che sono le esigenze del momento, inquadrato nel clima democratico in cui viviamo; tale Legge vuole, insomma, far sì che, democraticamente, i cittadini si raggruppino, si consorzino per un'Amministrazione comune

più consona alle loro necessità ed alle loro esigenze in rapporto a criteri di comuni interessi sia storici che economici, commerciali ed amministrativi secondo il concetto d'una evoluzione sociale dei rapporti civili e di un'equa partecipazione al benessere dato dal progresso e dalle moderne conquiste, realizzati nei campi più disparati e messi a disposizione di tutti.

A nessuno, credo, sfugge l'importanza del fine perseguito dalla nuova Legge per cui oggi gli Amministratori e le persone più rappresentative dei Comuni vengono investiti delle responsabilità di esaminare a fondo e di ponderare, con animo privo di prevenzioni di natura diversa, gli interessi reali e pratici del proprio Centro cittadino.

Ho creduto di ravvisare una serie di problemi e di interessi comuni che ci legano in questa Zona che è la più depressa, forse, della Sicilia; interessi agricoli, economici, industriali e commerciali, che impongono studi e soluzioni particolari; problemi di viabilità interna, di allacciamenti intercomunali, di trasporti, di servizi, di scambi di prodotti che sono poi complementari tra le nostre varie zone; realizzazione di maggiore assistenza per la migliorata accessibilità ad un Centro che già dispone di un'attrezzatura di Uffici, Scuole, Locali, di Sanatori e di Enti e di Rappresentanze varie, che, adeguatamente potenziati, migliorerebbero assai la situazione materiale ed anche morale di taluni Centri che si trovano attualmente troppo distanti e alla periferia delle rispettive provincie.

Si avrebbe, prevedo, un miglioramento in tutti i settori e principalmente in quello degli scambi (trasporti, comunicazioni) ed in quello dei consumi che hanno sempre costituito e costituiranno la linfa vitale, anche nei settori più

marginali, soprattutto del piccolo e grande commercio, della agricoltura e della pastorizia.

Nè sono da trascurare le benefiche conseguenze che apporterebbero ai vari Centri consorziati lo sviluppo, con relativa adeguata funzionalità, dei collegamenti stradali con il maggiore snellimento di quanto più da vicino riguarda i rapporti civili con la creazione di Enti ed Uffici Amministrativi più accessibili e meglio funzionanti anche per il minore carico di pratiche da espletare.

Oggi tutti ci lamentiamo per le remore frapposte da parte degli Organi Tutori che talvolta inceppano e soffocano le iniziative locali.

Con la creazione di una Commissione Provinciale di Controllo democraticamente eletta, viene a concretarsi la possibilità di uno snellimento dei controlli tutori su tutte le modalità e formalità amministrative. Il che significa garantire ai Comuni maggiore libertà d'azione e quindi maggiore funzionalità delle Amministrazioni.

In una Zona come la nostra in cui esistono deficienze e problemi che si trascinano da secoli e che da secoli attendono una soluzione, ciò non sarebbe cosa da poco conto.

Quà, proprio in questa zona interna, che è la più depressa economicamente, dove tante possibilità di elevazione e di miglioramento sono in potenza ma non possono essere trasformate in atto perchè tanti altri problemi sono sui tavoli o nei pro-memoria delle Città sede di capoluogo di Provincia, quà in questa Zona il nuovo Ente potrebbe dare quell'aiuto, quell'impulso necessario di cui ha bisogno per valorizzare le nostre possibilità di lavoro e di produzione, di trasformazione e di progresso in ogni settore, per avviarla verso un migliore avvenire che la sollevi dallo stato di ab-

bandono, di arretratezza e di miseria in cui si trova e non da ora.

E' quindi interesse supremo dei nostri Comuni, martoriati ed avviliti dallo stesso comune tormento, dallo stesso comune dolore, dalla stessa comune volontà di reazione e di rinascita dal doloroso stato di sofferenza, in cui si trovano condannati, unirsi tutti sotto la stessa bandiera del « Risorgimento Comunale », per risorgere davvero alla nuova vita che vibra, apportatrice di opere e di iniziative, di svecchiamento e soprattutto di benessere e di progresso (*applausi*).

Essendo mio dovere non abusare della Vostra benevola e cortese attenzione per intrattenerVi su argomenti riguardanti problemi che potranno invece essere temi e materia della discussione che si aprirà in seguito ed a cui ciascuno, mi auguro, porterà il frutto prezioso della sua esperienza, non avendo nemmeno intenzione di fare la concorrenza a nessun altro Centro, ben conoscendo lo spirito e le finalità della Legge, devo proclamare ad alta voce, e con la più profonda persuasione, che è interesse di tutti i rappresentanti dei Comuni invitati aderire al Consorzio che avrà come Centro rappresentativo Corleone.

Sappiamo tutti che ogni Centro ha il suo passato di gloria da vantare e non ho l'intenzione di ledere la suscettibilità di chicchessia sotto questo riguardo. Ma è pure giusto che vi dica che Corleone, anche solo per la sua favorevole posizione geografica, che verrebbe ad essere al Centro del futuro Consorzio, sia per le sue apparecchiature amministrative, sanitarie, economiche e commerciali, nonchè per il

numero stesso degli abitanti solerti ed industriosi, si raccomanda coi suoi meriti e titoli come il Centro più qualificato per la scelta.

Antichissimo Centro abitato, le sue origini alcuni credono che si possano far derivare dagli antichi Elici, altri dai Sicani ed altri ancora dai Fenici. Comunque il suo nome pare abbia una derivazione greca ed è sicuro che esistette come uno dei centri più fiorenti ed importanti all'epoca dell'invasione araba della Sicilia.

I Mussulmani l'occuparono nell'837 e lasciarono tracce della loro dominazione avendo costruito una moschea, di cui rimane il portale di puro stile arabo e tutta la parete volta a mezzodì ed una torre, denominata appunto « Torre dei Saraceni » che domina tutta la vallata permettendo una veduta panoramica vastissima.

Cacciati gli Arabi, Corleone sotto il dominio di Ruggero II il Normanno ebbe un periodo di floridezza e divenne importantissimo centro strategico.

Dopo tristi vicissitudini fu rioccupata dai Mussulmani, espulsi i quali, per ripopolarla, Federico II autorizzò nel 1237 il trasferimento di una colonia di Lombardi nelle sue mura.

Nella guerra del Vespro (1282) Corleone si distinse con i suoi abitanti per energia e ardore, alleandosi con le sue milizie, immediatamente, con Palermo, la Capitale, il cui Senato qualificò Corleone « soror mea » per il validissimo contributo prestato per il proseguimento della Guerra fino alla vittoria.

Nel 1287, a difesa di Marsala, sotto Giacomo d'Aragona, e nel 1302 contro la cavalleria di Carlo di Valois che voleva restaurare il dominio angioino, i Corleonesi si prodigarono con intrepido valore contribuendo validamente alla Pace di

Caltabellotta, per cui la Sicilia passava dagli Angioini agli Aragonesi.

Tra infinite lotte, alternantisi con brevi periodi di relativa pace, i Corleonesi furono costretti a difendere il loro buon diritto alla tranquillità senza sentire le prepotenze dei vari capitani, conti, « algonzini e regi ufficiali », a difendersi contro le rapine, le ingordigie e soprusi dei regnanti.

Carlo V nel 1535 fu ospite dell'ormai estinta famiglia Prinzivalli. Nel 1556 fu concesso alla terra di assumere la denominazione di *Animosa Civitas Corileonis* per tutti gli ardimenti di cui i cittadini, nei secoli, erano stati protagonisti. Nel Parlamento Siciliano di allora i deputati corleonesi avevano il 31° posto, subito dopo Salemi.

Dal 1621 fino agli inizi del secolo scorso Corleone ha dovuto lottare ancora contro le angherie regie. Infatti i sovrani si servivano delle terre del corleonese come di un privato possesso da vendere o impegnare ora ad uno ora ad un altro, facendo ricadere il riscatto a carico dei poveri cittadini. Uno degli oneri più gravosi di allora è stato estinto molto recentemente (1927).

Il 14 Ottobre 1816 Ferdinando I concesse all'Amministrazione Municipale il titolo onorifico di Senato.

Nel 1820 Corleone costituì un « Governo provvisorio », facendo eco agli avvenimenti palermitani.

Data dal 1841 la sistemazione delle rotabili per S. Giuseppe e Piana degli Albanesi e per Bisacquino e Mezzoiuso.

Dal 1848 al 1856 Corleone con Francesco Bentivegna alla testa diede uno dei più notevoli contributi a tutte le sommosse e a tutte le cospirazioni. Nobile figura di eroe egli fu l'anima di tutti i moti. Fu arrestato e processato e parecchie volte condannato. Nel Dicembre del 1856 venne condannato e fucilato a Mezzoiuso il giorno 20.

Scoppiati i moti del 4 Aprile 1860 a Palermo, Corleone fu la prima città della Provincia ad insorgere il 5 sbandierando il tricolore sul Palazzo Comunale. Squadre di corleonesi agli ordini di Garibaldi, di Bixio, guidate da Ferdinando Firmaturi, Nicolò Tommaseo, il Cav. Vassallo, si distinsero a Piana, Carini, Altofonte e Palermo.

Nel 1862, il 10 Luglio, venuto a Corleone, Garibaldi, ospitato dalla famiglia Bentivegna, in un discorso al popolo espresse la sua volontà di marciare su Roma per completare l'unità d'Italia.

Il 20 Febbraio 1861 il Consiglio Comunale esprimeva il rammarico che, dopo tanti contributi dati alla causa nazionale, nulla era stato concesso a Corleone. Nemmeno la istituzione di quel Tribunale di cui s'era tanto parlato nei primi giorni dopo il Maggio 1860. Una missione inviata a Torino e capeggiata dal corleonese Don Francesco Paolo Paternostro tornò a mani vuote. Una profonda delusione si diffuse negli animi.

Nessun avvenimento storico degno di rilievo si è verificato nel Comune dopo il 1860. Da allora come tutte le altre consorelle, Corleone ha inviato i suoi figli nei campi di battaglia a difesa del prestigio, dell'onore e della grandezza della Patria.

Così questa Città vanta un numero considerevole di cittadini insigniti di onorificenze militari per aver partecipato alla campagna libica del 1911, alla guerra 1914-18, alle operazioni per la rioccupazione della Libia, alla guerra di Africa e di Spagna e al recente conflitto.

La storia di Corleone è illustre non solo per quanto hanno operato e sofferto i suoi figli nel corso dei secoli e nel corso delle sue vicende tristi e liete, ma anche per quei cittadini che con l'intelligenza, con le opere, con l'eroica

condotta nella vita spesa a favore dell'elevazione di tutti, hanno lasciato più luminosa traccia di sè.

Accennerò semplicemente ad alcuni.

Il primo cittadino di cui resta memoria ed il culto è il Patrono S. Leoluca abbate, che nacque tra l'815 e l'818 ed è una delle glorie dei Monaci Basiliani; fondatore di conventi, diede un energico impulso al rinnovamento spirituale delle Calabria. Emigrò da Corleone prima che fosse occupata dai Saraceni. Morì quasi centenario.

Tra coloro che onorano Corleone sugli altari ho da accennare al Beato Bernardo, al secolo Filippo Latino. Da giovanetto imparò la scherma e divenne ben presto un celebre spadaccino. Della sua abilità se ne servì in difesa dei deboli e degli oppressi. Entrato nell'ordine francescano dei Cappuccini lasciò colle sue rigide ed impressionanti penitenze, una così profonda traccia di santità che si pensò immediatamente alla sua beatificazione, anche per la quantità di miracoli e delle grazie ottenute mediante la sua intercessione. La beatificazione avvenne il 15 maggio 1768.

Coetaneo al Beato Bernardo è il servo di Dio Fra Girolamo di cui si vorrebbe avviare il processo di beatificazione.

Tra i più antichi cittadini è doveroso notare oltre ai De Camerana, che guidarono la colonia lombarda, Bono di Calandrino, familiare regio di Federico II. Tra i giuristi e gli uomini politici del XIV secolo spiccano Bartolomeo Altavilla ed il Rev.mo Padre Martino, Giudice della Gran Corte, i quali concorsero alla composizione ed alla sanzione del trattato tra il Re Federico IV di Sicilia e la Regina Giovanna di Napoli (1372).

Nel campo della pittura ha lasciato nome Mastro Simone da Corleone di cui ancora oggi sono ammirate le pit-

ture eseguite con molta bravura nel Palazzo Chiaramonte in Palermo — lo Steri. —

Illustrò la sua Patria e fu degno alunno delle Muse il corleonese Giovanni Naso che fu soprannominato il « poeta siculo ». Della sua vasta attività poetica restano alcune opere. Fu cancelliere del Senato Palermitano e scrisse le « Consuetudini di Palermo ». Insegnò dal 1468 al 1470 a Napoli. Morì giovane ed i contemporanei si dolsero della sua assai prematura scomparsa che privava la Sicilia del Poeta, da cui ancora si attendeva molto.

Del dotto Medico Valerio Russo, laureatosi verso il 1596 a Napoli rimane uno scritto sulle « Antichità di Roma ». Un'opera pregevolissima scrisse il valente giureconsulto Mariano Maringo nel 1598.

Tra i corleonesi degni di ricordo è da annoverarsi un missionario, P. Angelico Garlano, che meritò di essere citato con particolare menzione dal Papa Urbano IV nella bolla del 23 Aprile 1624.

Corleone può vantarsi di aver dato i natali a Giuseppe Vasi, pittore ed architetto, che nella xilografia fu, insieme al Piranesi, uno dei più celebri Maestri dell'epoca. Morì a Roma nel 1782. Rimangono di lui le magnifiche 250 vedute di Roma antica e moderna. Ne continuò l'opera il figlio Mariano.

Il Dott. Angelo Cannarozzi fu per ben quattro volte Giudice della Gran Corte dopo il 1740.

Due poeti latinisti furono Biagio Ortoleva ed il nipote di lui Vincenzo; più colto e più abile il primo che unì alla dottrina anche la pratica della somma pietà nell'espletamento dei suoi doveri di ecclesiastico.

Fu insigne professore di eloquenza latina nell'Università di Palermo, dove tenne pure la Cattedra di Lingua e

Letteratura Italiana, il concittadino Francesco Paolo Nascè, poeta e scrittore di gusto.

Uomo di vasta cultura e valentissimo oratore fu il Canonico Gaetano Berlingeri che morì a 84 anni nel 1835. Rimane di lui, oltre a vari scritti, una lettera sulla « Venuta dei Lombardi a Corleone ».

Ancora, tra gli storici, è da citare l'abate Nicolò Maggiore. Insegnò retorica ed eloquenza in S. Martino delle Scale, dove potè approfondire i suoi studi ed allargare la sua cultura. Passò ad insegnare in un Liceo di Palermo e quindi al Regio Convitto Calasanzio. Dedicò molta della sua attività agli studi storici ed archeologici, a recensioni su argomenti occasionali e particolari.

Ho già accennato alla nobile figura di patriota indomito di Francesco Bentivegna che immolò la sua vita cadendo sotto il piombo dei moschetti borbonici a Mezzojuso nel 1856.

Nell'insurrezione del 1848 si distinse Vincenzo Bentivegna che combattè, nei primi giorni della rivoluzione, alla Fieravecchia. Fu nominato aiutante maggiore nell'esercito nazionale, indi Ispettore delle Rassegne, Comandante di Battaglione. Fu animo fiero e sdegnoso di ogni compromesso. Difese con dignità le sue idee ed il suo passato per cui venne inviato al confino. Giuseppe Bentivegna, fratello di Francesco, condannato a morte nel 1855, ebbe commutata la pena in quella dell'ergastolo per la sua minore età. Fu liberato per decreto di Garibaldi, riabilitato ed elogiato il 22 Ottobre 1860. Il minore dei fratelli Bentivegna, Stefano, fu anch'egli condannato a morte per l'attività rivoluzionaria svolta. Presentatosi spontaneamente, in sede di revisione del processo e di grazia, venne condannato a 18 anni di ferri.

Nobilissima non solo di casato (era appartenente alla

famiglia De Cordova della Giostra) la madre dei fratelli Bentivegna, Donna Teresa, tenne un contegno tra i più fermi ed i più elogiabili, lei che in tre anni vide la sua casa vuotata dai tre figli, uno fucilato ed uno carcerato e sarebbe davvero degnissima d'essere celebrata ed esaltata come esempio di amore e di dedizione alla causa della Patria.

Cooperò con la sua famiglia al movimento patriottico il nobile Angelo Paternostro che si oppose agli antirivoluzionari che incendiarono il Municipio il 12 Maggio 1860.

Tra gli altri concittadini che hanno illustrato Corleone con la loro opera sono degni di essere menzionati il Can. Don Giovanni Rocchè, profondo giurista e scrittore e Don Giuseppe De Gennaro, verseggiatore latino e greco.

Ma verrei meno al mio dovere se non accennassi a tre grandi che sono state le figure più rappresentative di questa prima metà del secolo: Bernardino Verro (*applausi*), il Generale Vincenzo Streva (*applausi*), il Can. Prof. Giovanni Colletto (*applausi*).

Quando nel 1890 cominciò ad avvertirsi una forte evoluzione nella massa dei contadini, Bernardino Verro (*applausi*) impersonò e si eresse a difensore dei loro bisogni e dei loro diritti. Di cultura limitata, ma di ingegno fervido e di parola facile ed eloquente seppe affascinare la massa. Sviluppò le cooperative di consumo e di produzione, gettò le basi dell'affittanza collettiva degli ex feudi. Tutta la vita politica amministrativa per un ventennio e più s'imperniò attorno alla sua persona ed ai suoi amici di fede. Checchè si possa dire di lui la sua anima combattiva dominò sovrana nell'ambiente corleonese.

Il Generale Vincenzo Streva (*applausi*) è un altro dei figli illustri di questa nostra Corleone. Dal 1917 al 1928 fu

comandante del 6° Reggimento Fanteria. Era decorato dell'ordine militare di Savoia e di ben otto medaglie al Valor Militare di argento e di bronzo. Condusse il suo reggimento vittorioso sul Col della Beretta, conquistando la 2° medaglia d'oro alla bandiera. I suoi fanti colla loro tenacia sul Grappa infransero la ferocia nemica. Della sua azione si scrisse: « di tutta la guerra non conosco episodio che abbia avuto sui destini del Paese maggiore portata. Travolta la difesa del Col della Beretta sarebbe crollato l'intero sistema del Grappa ed il crollo del Grappa sarebbe stato forse il crollo di tutto. Come Col della Beretta fu in quel momento il Grappa ed il Grappa fu l'intero fronte della nostra suprema difesa, così la Brigata Aosta fu l'intero 27° Corpo d'Armata, fu tutto l'esercito » (*applausi*).

I fanti del 6° Reggimento Fanteria erano al Comando dell'allora Colonnello Vincenzo Streva, del torreggiante Colonnello, come lo definirono Cadorna e Diaz.

E che dire di un'ultima figura imponente e sublime di corleonese: del Can. Prof. Giovanni Colletto (*applausi*). Egli è molto vicino al cuore di tutti noi, perchè vicino a lui abbiamo vissuto il periodo più bello della nostra vita. Valoroso combattente della Guerra 1915-18, patriota insuperabile, uomo di dirittura morale impareggiabile, di cultura vastissima, ci lasciò opere storiche di importanza fondamentale per lo scrupolo della ricerca, per l'equilibrio della valutazione, per la finezza delle interpretazioni. Egli ha trasfuso a questa nostra generazione, di Corleone e di tutti i paesi vicini, perchè insegnò per tanto tempo in questo Liceo-Ginnasio, concezioni fondamentali della vita: la rettitudine nell'operare ed un profondo amore di patria e della propria terra. Egli è e rimane uno dei Maestri più profondi di questa nostra generazione, alla quale non si stancò mai di

inculcare i sentimenti più profondi e più sublimi che possono rendere nobile l'animo umano.

In questa mia rassegna, necessariamente molto schematica ed arida, ma obbiettiva, forse mi sono lasciato vincere dall'entusiasmo e dalla passione per questa mia terra natale, alla quale ho cercato sempre di dare quanto di meglio e di più ho potuto.

Di ciò Vi chiedo venia, gentili ascoltatori, ma se Voi pensate che io vorrei legare le Vostre sorti e le sorti dei Vostri Comuni a questa mia cittadina tanto gloriosa, colla quale Voi purtroppo avete in comune un profondo dolore, una profonda aspirazione: l'arretratezza e lo stesso anelito di rinascita, dovete pur ammettere che le Vostre sorti mi interessano quanto quelle della mia Città.

Vari fattori accomunano gli uomini, le società, le città, le Nazioni: fattori di opportunità, di guadagno, di economia, di commercio, anche di speculazione; ma quando uomini, società, città, Nazioni sono accomunati da fattori che minano la vita intima dei popoli, quando intervengono fattori di comune dolore, di comune sofferenza, l'unione è più profonda, dev'essere più intima, perchè tutti siamo spinti dal comune fattore della rinascita, dal comune anelito di risorgere a vita migliore per il bene di questa generazione e per assicurare un avvenire migliore alle generazioni nuove.

Sono felice di potere iniziare io quest'azione di rinascita della nostra zona, che, a mio parere, si impernia sulla costituzione di un Consorzio dei nostri Comuni, che miri alla soluzione dei nostri gravi problemi.

E sono orgoglioso di lasciare al mio successore nella amministrazione comunale questa mia iniziativa come la eredità migliore per le sorti della nostra Zona.

Con un incitamento sentito ad un'unione profonda, che

ci dia soprattutto la possibilità di redimerci dal nostro comune grave stato di abbandono e di sofferenza, io porgo a Voi tutti ed alle popolazioni che rappresentate l'augurio sincero che il nuovo Consorzio che dovrà sorgere sia approntatore di benessere e di progresso.

Agli Onorevoli intervenuti rivolgo la fervida preghiera perchè vogliano affiancare e sostenere la presente iniziativa ed ai Signori Sindaci, Rappresentanti, Autorità e Segretari Comunali di concorrere tutti ad approntare quegli strumenti che la legge richiede affinchè al più presto il nuovo Consorzio possa perfettamente funzionare e fare sentire, in una piena armonia di intenti e di iniziative, derivanti da una fervida collaborazione, i suoi benefici influssi sulle nostre genti, che da secoli attendono giustizia.

Con questa preghiera e con questo augurio rivolgo a ciascuno di Voi il mio affettuoso personale ringraziamento (*applausi*).

Parte II

D I S C U S S I O N E

HANNO PARTECIPATO :

- ✓ Prof. Dott. CARMELO PENNINO - Sindaco di Corleone
- ✓ Avv. CARMELO LANNA - Sindaco di Mezzojuso
- ✓ Sig. LEONARDO LA TORRE - Cittadino di Corleone
- ✓ Sig. MARIO CICCHIRILLO - Consigliere Comunale di Giuliana
- ✓ On. NICOLA CIPOLLA - Deputato A. R. S.
- ✓ On. VINCENZO CAROLLO - Deputato A. R. S.
- ✓ On. FRANCESCO TAORMINA - Deputato A. R. S.
- ✓ Dott. GIGANTI - Organizzatore Politico (P. C. I.)
- ✓ Dott. SALVATORE MONTELIONE - Componente Comitato Prov. D. C.

Dott. PENNINO, *Sindaco di Corleone*. Se c'è qualcuno tra i presenti che desidera prendere la parola può farlo senz'altro.

Avv. LANNA, *Sindaco di Mezzojuso*. Da parte mia, come rappresentante del Comune di Mezzojuso, rivolgo un saluto agli Onorevoli qui presenti, al signor Sindaco di Corleone ed alla popolazione di Corleone, centro dal quale è partita l'iniziativa di questa nostra riunione per uno scambio di idee per porre la base di quello che è questo Libero Consorzio di Comuni.

Da parte mia vorrei però conoscere quali Sindaci e quali Amministratori sono venuti qui, in Corleone, per porre i loro problemi, per dire quali sono le loro aspirazioni nella formazione di questo Consorzio di Comuni; perchè il conoscere i nomi dei Comuni presenti in questa riunione potrebbe essere un'indicazione su quelli che sono gli indirizzi delle nostre popolazioni, perchè è indubbio che già nei nostri paesi si sono iniziate queste discussioni per la costituzione dei Consorzi.

Ora la presenza di noi Sindaci, la presenza di qualche Assessore in mancanza del Sindaco, o anche di qualche Consigliere o di qualche cittadino potrebbe darci un indirizzo su questa costituzione di Consorzio nel Corleonese.

Vorrei pregare anche il signor Sindaco di Corleone di poter riunire in numero più ristretto i soli rappresentanti dei Comuni per porre delle discussioni più pratiche sull'indirizzo che noi possiamo determinare nei nostri Comuni; prego il signor Sindaco di Corleone di indire riunioni qui o in qualche

altro posto per esaminare, mettere sulla carta le nostre aspirazioni ed i nostri problemi.

Con questo augurio di poterci rivedere per determinare questi nostri intendimenti rivolgo nuovamente il saluto a tutti i cittadini di Corleone che tanto gentilmente per la prima volta ci hanno voluto ospitare augurando che questo Consorzio di Comuni possa avere la Sua Sede diciamo così naturale nei nostri Comuni montani della provincia di Palermo proprio in Corleone. (*Applausi*)

Dott. PENNINO, *Sindaco di Corleone*. Noi abbiamo invitato a questo Congresso i Sindaci dei Comuni di Campofiorito, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Prizzi, Palazzo Adriano, Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia, Roccapalumba, Alia, Bivona, S. Stefano Quisquina, Caltabellotta, S. Biagio Platani, Salaparuta, Alessandria della Rocca, Cianciana, Cammarata, S. Giovanni Gemini, Menfi, Poggioreale, Roccamena, S. Giuseppe Jato, Sancipirrello, Godrano, Campofelice di Fitalia, Marineo, Mezzojuso, Villafrati, Bolognetta, Baucina, Ciminna, Cefalà Diana, Ventimiglia di Sicilia, Camporeale, Montevago, S. Margherita Belice, Santa Ninfa, Gibellina, Sambuca di Sicilia, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Piana degli Albanesi.

In quanto ad adesioni noi abbiamo avuto numerose adesioni di intervento a questo Congresso per discutere questo problema, per mettere sul tappeto questo problema della costituzione di questo Libero Consorzio di Comuni; ma adesioni al Consorzio non ne abbiamo avuto, e non ne potevamo avere, perchè i Sindaci non possono impegnare i propri Consigli Comunali.

Quindi questa nostra riunione ha come scopo, come credo di avere scritto chiaramente nel mio invito ai Sindaci dei Comuni sudetti, di porre l'argomento perchè i Sindaci valutino obiettivamente — noi gli atti di questo Congresso li pubblicheremo e li invieremo a tutti i Sindaci e Autorità dei Comuni interessati — coi loro Consiglieri questo problema importante

dell'adesione a questo Libero Consorzio di Comuni e solo in un secondo tempo potremo parlare di adesione al Consorzio.

Volevo dire anche che qui ci sono rappresentanti di questi Comuni, di qualche Comune è venuto personalmente il Sindaco, di molti un Delegato, ma noi abbiamo le adesioni di massima al Congresso di moltissimi Sindaci ed Autorità.

LA TORRE LEONARDO, *cittadino di Corleone*. Desidero conoscere quali Comuni hanno inviato la loro adesione e sono intervenuti.

Dott. PENNINO, *Sindaco di Corleone*. Qui ci sono molte persone (ne elenca alcune); non posso dire con precisione tutti quelli che sono venuti, ma le adesioni al Congresso sono quasi totalitarie.

LA TORRE LEONARDO, *cittadino di Corleone*. Io volevo sapere le adesioni perchè ci siano di conforto a questa iniziativa.

Dott. PENNINO, *Sindaco di Corleone*. Da questo punto di vista io penso che dovremo essere soddisfatti perchè le adesioni al Congresso sono state quasi totalitarie.

Avv. LANNA, *Sindaco di Mezzojuso*. Io vorrei proporre questo, che le Amministrazioni Comunali, beninteso senza impegno perchè gli impegni saranno poi definiti dai Consigli Comunali, possono nominare un rappresentante per la formazione di un Comitato, di una Commissione, per lo studio della formazione di questo Consorzio.

Secondo il mio parere sarebbe una via per collegare questa Commissione colle popolazioni interessate. Sarebbe più semplice: è un collegamento vivo, di modo che questo Comitato potrebbe fare le sue riunioni in determinati periodi.

Io penso che noi potremmo farlo nell'interesse dei nostri Comuni perchè il tempo stringerà.

Dott. PENNINO, *Sindaco di Corleone*. Io aderisco pienamente alla proposta del Sindaco di Mezzojuso; credo che sia

quello da lui proposto un buon sistema, però io ribadisco il concetto che questa nostra di oggi vuole essere una riunione preliminare per uno scambio di idee.

Ora noi manderemo a tutti i Comuni interessati gli atti di questo Congresso perchè i vari Consigli Comunali valutino e deleghino dei rappresentanti per esaminare più da vicino la possibilità e l'opportunità di questo Consorzio.

Sig. CICCHIRILLO, *Consigliere del Comune di Giuliana*. Signor Sindaco di Corleone, Onorevoli dell'Assemblea Regionale Siciliana, io quale onsigliere della minoranza del Comune di Giuliana aderisco con grande simpatia a questa iniziativa della costituzione di un Consorzio di Comuni ed aderisco anche alla relazione del sig. Sindaco di Corleone che la Sede di questo Consorzio sia Corleone, perchè Corleone per la sua posizione geografica allaccia tutti i nostri comuni.

Io quindi come Consigliere del Comune di Giuliana aderisco con simpatia a questo Consorzio che tutela gli interessi di tutti i nostri Comuni ed eleva in modo particolare le condizioni dei cittadini.

Però io rappresento la minoranza e non posso pigliare delle iniziative, però farò la proposta al Consiglio Comunale di Giuliana di discutere come ordine del giorno « Costituzione di un Consorzio di Comuni con sede a Corleone ».

Faccio l'augurio che tutti i rappresentanti dei Comuni interessati approveranno all'unanimità la costituzione di questo Consorzio, che l'iniziativa del sig. Sindaco di Corleone ha portato alla discussione di questa Assemblea.

Con questo augurio saluto tutti i presenti. (*Applausi*)

On. CIPOLLA, *Deputato all'A.R.S. (Partito Comunista Italiano)* Signor Sindaco di Corleone, Signori Congressisti, Cittadini di Corleone, io porto a questa manifestazione l'adesione non solo mia personale, ma anche della Federazione di Palermo del Partito Comunista e delle Sezioni del Partito Comunista della zona, che oggi hanno voluto tenere in concomitanza con questa riunione, un loro Convegno qui a Corleone

per manifestare anche in questo modo e colla presenza qui a questo Congresso la loro adesione a questa iniziativa del Sindaco di Corleone che direi la continuazione di tutta una coerente e continua azione sviluppata nel paese e nel Parlamento dal nostro Partito per l'attuazione dello Statuto Siciliano, per la concretizzazione dello Statuto Siciliano.

Ieri io sentivo in un'aula del Tribunale di Palermo un grande avvocato ed uomo legato ai principi di libertà che faceva il raffronto fra la casa vecchia e la casa nuova, cioè tra l'insieme di istituzioni, di leggi, di ordinamenti che non erano stati capaci di esprimere le esigenze popolari e che erano perciò responsabili della situazione che il Signor Sindaco denunciava nella sua bella relazione, della situazione che accomuna tutti i Comuni, tutte le popolazioni della zona, della situazione di arretratezza, della situazione di depressione, come si dice in termine economico, della situazione cioè che fa di questa zona una delle zone che ha più lottato e lotta per la propria emancipazione e per la propria rinascita.

Ebbene c'era una casa vecchia, una casa con degli ordinamenti che non rispondevano alle esigenze popolari.

A poco a poco il Popolo Italiano ed il Popolo Siciliano questa casa vecchia la stanno modificando ed è stato il primo colpo la costituzione della Repubblica ed è stato per noi Siciliani tutti — e qui non è il problema di una parte politica soltanto, ma è il problema di tutti coloro che con azione concorde sono intervenuti a costruire questo nuovo edificio della costituzione dello Statuto della Regione — e questa casa che ha ormai questi pilastri, questi muri maestri però ancora non è completamente abitabile e ancora dentro questa architettura scritta nelle massime leggi che dovrebbero regolare questa vita, entro quest'architettura non ci sono ancora le mura, non ci sono le attrezzature che rendano la vita nostra, la vita dei nostri paesi, la vita dei nostri cittadini, la vita dei nostri lavoratori, conforme ai principi che sono scritti negli articoli della costituzione, negli articoli dello Statuto.

E c'è uno sforzo che stiamo facendo tutti assieme, uno sforzo entro l'ambito di questi muri maestri andare costruendo

do veramente la casa di tutti e di modificare le vecchie strutture ancora esistenti e di creare le nuove.

E noi qui in Sicilia in questo momento stiamo proprio assumendo attraverso il travaglio legislativo della prima legislatura che approvò la prima legge di riforma amministrativa e della seconda legislatura che consegnò al momento della sua chiusura si può dire al popolo siciliano questa legge che pure con determinate limitazioni costituisce un pilastro della nostra autonomia; ora si tratta questa legge di farla valere e qui la legge è importante anche perchè affida ai cittadini direttamente attraverso i Consigli Comunali la possibilità di costruirsi essi stessi la nuova struttura, cioè di costruirsi essi stessi la Provincia Regionale, il Libero Consorzio di Comuni, come dice lo Statuto, di costruirselo essi stessi nel modo che essi lo vogliono.

Legge fondamentale per due questioni che, se mi è concesso, vorrei chiarire.

La prima è questa: noi abbiamo avuto le Amministrazioni Comunali, ma quante volte Signori Sindaci qui presenti, ed io non farei neanche distinzione, vi siete trovati di fronte alle necessità popolari, ai bisogni delle masse ed anche a determinate soluzioni che potevano essere prese e queste soluzioni venivano sempre avvolte da un'Autorità lontana, che obbediva a concetti, a direttive diversi non confacentisi con quelle delle popolazioni; queste deliberazioni dei Comuni e la vita delle Amministrazioni Comunali è stata fino a questo momento un continuo va e vieni di deliberazioni da modificare da cambiare, cioè non più l'Amministratore Comunale, il Consiglio Comunale che risponde davanti a chi lo ha eletto ed al cui giudizio deve ripresentarsi, ma che doveva rispondere a determinati criteri che un'Autorità irresponsabile rispetto agli elettori stabiliva.

E' la bandiera della libertà dei Comuni; la bandiera della libertà delle Amministrazioni Comunali di potere, nell'ambito delle leggi, ma con piena responsabilità, amministrare.

Questa è stata la prima bandiera della riforma amministrativa ed oggi noi siamo favorevoli all'attuazione la più ra-

più completa possibile di questa legge, perchè la prima grande conquista di questa legge è la liberazione dei Comuni dal controllo di merito.

E la istituzione di un organo in gran parte espressione del voto dei Consigli Comunali e del Consiglio del Libero Consorzio, di un organo che si sostituisce alla Giunta Provinciale Amministrativa, di un organo quindi che sia più vicino, che sia diverso dai Consigli Comunali, che non s'ingerisca nelle questioni di merito, perchè la questione di merito riguarda la responsabilità degli amministratori, e che d'altro canto sia vicino per la sua base elettiva, sia vicino a questi.

Io ho visto quante volte deliberazioni prese dai Consigli Comunali su riduzione dell'imposta sul bestiame o della sovrapposizione sui terreni o altre deliberazioni che poi ritornavano da doversi modificare.

Questo colla legge di riforma amministrativa, coll'attuazione di questa legge, deve finire, cioè l'autonomia dei Comuni deve essere rispettata. Ed il controllo vessante prefettizio sui Comuni finisce perchè era un non senso nella legislazione di uno Stato democratico. La democrazia c'è o non c'è; non ci può essere un funzionario dello Stato, per quanto di grado elevato esso sia, che dipende da determinate direttive di un governo centrale qualunque esso sia che possa imporre all'Amministrazione determinate direttive, all'Amministratore organo regolarmente eletto.

Questa pesantezza del controllo prefettizio nella tradizione politica italiana è stata rilevata da uomini di tutte le correnti politiche che si sono posti il problema della libertà.

La seconda questione che è importante, come diceva il Sindaco di Corleone, è la costituzione della Provincia Regionale come organo di amministrazione, il che è di grande importanza da questo punto di vista. Cioè fino ad oggi la nuova unità che sta tra il Governo della Regione ed il Governo del Comune non è più un'entità burocratica e non è più neanche la vecchia Provincia nel senso che i poteri che il Libero Consorzio avrà saranno maggiori di quelli che aveva il Consiglio Provinciale che si limitava a materie di scarsissima entità come la viabilità, determinati servizi igienico-sanitari e basta.

Qui la legge di riforma amministrativa assegna alla Giunta del Libero Consorzio potestà delegate dei poteri della Regione, il che significa che nelle principali materie, cioè nella materia dell'agricoltura, del lavoro, dei Lavori Pubblici il Libero Consorzio o Provincia Regionale potrà assumere una concretezza di interventi per quanto riguarda l'applicazione di determinate leggi sul lavoro, sul collocamento, sull'imponibile, sul rispetto di determinate leggi sociali, per quanto riguarda l'applicazione di determinati provvedimenti che riguardano l'agricoltura, cioè i contributi di bonifica, l'attività di propulsione e di incoraggiamento dell'agricoltura che fino ad ora, sulla base provinciale, è stata nelle mani di uffici vicini a determinati grandi interessi, che non agivano nell'interesse del piccolo agricoltore, del piccolo coltivatore diretto.

Per questo è di grande importanza la costituzione del Consorzio, cioè in questa nuova casa che si va a costruire, in questa nuova struttura dello Stato — si sta modificando lo Stato — che sorge dalla volontà e dal dibattito democratico delle popolazioni, nella costituzione di questo nuovo Stato, dicevo, la base è questa esigenza di libertà, di rinascita che c'è stata in tutti questi anni e la prima parola che noi diciamo è questa: si applichi subito la legge perchè troppo abbiamo dolorato.

In quei patrioti di cui parlava il Sindaco di Corleone che subito dopo l'unità d'Italia dicevano che cosa abbiamo avuto da questa Unità.

A Corleone c'era il Viceprefetto ed il Sindaco ha ricordato il Vostro grande concittadino Bernardino Verro.

Sono stati da uno studioso, dal prof. Salvatore Francesco Romano, pubblicati una serie di studi, perchè ormai gli archivi di Stato dopo tanti anni sono a disposizione degli studiosi; ebbene dal carteggio di questo Sottoprefetto che era qui a Corleone si vede che la parte fondamentale della sua attività non era quella di assicurare che ci fossero più strade e migliori condizioni di vita pei cittadini.

In tutta la storia del risorgimento italiano sulla base di quella insoddisfazione popolare ancora c'era un grave distacco tra Nord e Sud; esso si andava aggravando ancora di più e Cor-

leone che era stata la prima a dare l'indirizzo per la lotta per l'unità e per la libertà della Patria era anche la prima per fare la Patria diversa, cioè per fare la Patria di tutti, per fare sì che ci fosse un elevamento.

Ora il primo punto è che si faccia il Consorzio e siamo concordi che si faccia in Corleone, in questa città che ha assicurato nella sua tradizione lontana e recente un centro di direzione. Anche cinquant'anni fa c'era l'indirizzo di fare di Corleone il centro da cui s'irradiasse un'esigenza comune di rinascita.

Noi siamo quindi d'accordo sulla Costituzione di un Libero Consorzio di Comuni con sede a Corleone; siamo d'accordo per questi motivi storici e di libertà; siamo d'accordo anche per dei motivi che poggiano la loro base sull'unità dell'economia. Diceva giustamente il Sindaco di Corleone noi siamo la zona più depressa della Sicilia. Per questa base comune che esiste in questa zona e che è anche raffigurata, o cittadini di Corleone, nell'istituzione di un altro Consorzio di altro tipo: il Consorzio di bonifica dell'alto e medio Belice, che raggruppa nel suo seno 22 Comuni che sono la parte centrale di quelli che citava il Sindaco, per cui c'è l'unità economica oltrechè ideale che sono intimamente connesse, e quando nella recente riunione della Assemblea del Consorzio dell'Alto e Medio Belice tenutasi alla Fiera del Mediterraneo abbiamo fatto la proposta di trasferire a Corleone la sede di quel Consorzio lo abbiamo fatto a ragion veduta perchè proprio qui a Corleone, centro della zona che dovrebbe essere trasformata, qui è giusto che abbia sede il Consorzio.

C'è ora il problema di raggruppare tutte le Amministrazioni Comunali, le forze politiche e sindacali della zona in modo che ci sia la continuità dell'impegno della creazione del Libero Consorzio dei Comuni e del resto la presenza qui in questo Congresso non solo degli Amministratori, ma di parlamentari e rappresentanti di partiti politici è di buon auspicio, perchè ci vorrà tutta un'azione continua. Molte resistenze si troveranno nell'applicazione della legge che derivano dalle strutture passate. Un pericolo principale che c'è è quello che questa

grande azione popolare per rinnovare le strutture si possa trasformare in spirito campanalistico, che può rompere l'unità.

Noi siamo per quelle soluzioni che assicurino una capacità di attuazione, mentre siamo disposti, ed abbiamo preso impegno a Termini e lo stesso impegno a nome del P. C. I. possiamo prendere a Corleone, a dire che se sarà necessario — intanto si costituiscano i Consorzi in base all'art. 19 della Legge — provvedere da parte del Parlamento Regionale ad apportare eventuali modifiche all'art. 19, noi siamo disposti a renderci promotori e credo che molti parlamentari della zona saranno d'accordo con noi, perchè è chiaro che i criteri dettati dall'art. 19 sono di carattere generale e non specifico, perchè non v'è dubbio che, pur non raggiungendo i limiti fissati dalla Legge, possono esistere criteri di unità economica che debbono suggerire l'unione lo stesso in Consorzio e quindi una riduzione del numero dei Comuni fissati dall'art. 19 può essere giustificata per permettere con maggiore facilità la costituzione del Consorzio.

Queste cose, cittadini di Corleone, Signor Sindaco, Congressisti, io volevo dire a nome personale ed a nome del Partito Comunista Italiano e formulare l'augurio e l'impegno che così come in tutti questi anni noi abbiamo lottato con coscienza per l'attuazione della costituzione e dello Statuto Siciliano attraverso la convergenza di tutte le forze, ci impegniamo a continuare a lottare perchè la legge sia attuata, perchè Corleone sia capoluogo di un Libero Consorzio di Comuni per la rinascita di Corleone e di tutti i paesi della zona. (*Applausi*)

On. VINCENZO CAROLLO, *Deputato all'A.R.S. (Democrazia Cristiana)* Signor Sindaco di Corleone, Signori Sindaci qui presenti, Cittadini, io porto, a mia volta, l'adesione mia personale, ma anche del Partito Democratico Cristiano, che è coerente coi suoi principi nella pratica applicazione della Legge, legge che ormai deve trasferirsi sul piano della concretezza, perchè le leggi che noi facciamo non dovrebbero avere la sorte delle antiche pandette spagnuole fatte unicamente per non essere applicate onde era necessario farne delle altre dirette a

fare applicare le prime. Così il disordine ed il caos contraddistinguevano la civiltà spagnuola del tempo.

Porto anche, per averne avuto il mandato esplicito, il saluto e l'adesione dell'On.le Franco Restivo, (*applausi*) sotto la cui Presidenza questa Legge ebbe il suo crisma.

L'On.le Franco Restivo non è qui presente perchè giusto fin da ieri sera è a letto con influenza.

Io sarò breve.

Quale può essere lo scopo di questa manifestazione. Non è già tanto quello di decidere ciò che non è possibile decidere in questa sede perchè le decisioni, per la legge stessa, spetteranno ai Consigli Comunali con una procedura anche lunga (infatti le deliberazioni debbono essere votate per due volte dai Consigli Comunali). Ma certamente la manifestazione odierna ha uno scopo, ha anche una sua ben chiara bontà ed efficacia, perchè pone in termini precisi un problema e lo sensibilizza di fronte all'opinione pubblica.

Qui ci sono tanti Sindaci i quali andranno a scadere prossimamente; alcuni di essi probabilmente saranno riconfermati, altri no. Rimane però fermo il proposito comune che le cittadinanze dei rispettivi paesi sentano come necessario il Libero Consorzio dei Comuni e quindi sul piano dell'opinione pubblica è bene che questo problema sia sottolineato anche quando da qui a qualche mese andremo a fare le elezioni amministrative.

Ritengo che da questa manifestazione debba sorgere anche il proposito che per le prossime elezioni amministrative deve essere posto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema dei Consorzi comunali, di modo che le cittadinanze sappiano che i Consigli Comunali che dovranno eleggere dovranno anche decidere dei Consorzi di Comuni che preferiranno. Se la Legge comincerà ad aver vigore colla metà di maggio è logico che saranno i Consigli Comunali eletti il 27 maggio o il 3 giugno a decidere la sorte dei Consorzi Comunali.

E questo impegno ritengo che, almeno il mio Partito, lo possa assumere, l'impegno di sensibilizzare l'opinione pubblica allo scopo di creare i Consorzi di Comuni e, nel caso particolare, per quel che riguarda Corleone, il Consorzio con sede a Corleone.

Si può talvolta però ancora non conoscere bene la portata dei Consorzi comunali ed io forse sarò paradossale, ma ritengo che molti dei presenti probabilmente non abbiano chiara la visione della portata di un Consorzio comunale. Non c'è nulla di strano, perchè la Legge ancora non si è volgarizzata. Ritengo che sia bontà di questa manifestazione di iniziare a volgarizzare e spiegare che cosa vuole essere e quali conseguenze pratiche e quali benefici potrà apportar un Consorzio comunale.

Se io chiedo ad un corleonese, non è improbabile che egli veda il Consorzio comunale con sede a Corleone sotto il profilo e la molla dell'orgoglio.

Ma il problema, come giustamente hanno fatto rilevare qui i colleghi che mi hanno preceduto, non è campanilistico; guai se fosse impostato e risolto in questi termini: invece di unire i Comuni finiremmo col dividerli perchè verranno gli altri Comuni che avranno anche loro uomini illustri ed avranno moschee arabe e potranno anche avere ruderi pur gloriosi e diranno: bene, in nome di questa storia passata anche noi vorremmo il Consorzio con sede nel nostro paese.

Il fatto è che noi non possiamo vivere di parassitismo storico. La storia passata deve avere un valore di spinta, di educazione, deve ingenerare in noi la coscienza della vigilanza continua dei nostri doveri. Ci sono però dei problemi che nascono variamente col variare dei tempi, ci sono dei problemi nuovi che nascono cogli anni nuovi, colle situazioni nuove, colle economie nuove, cioè a dire colla miseria o col buon tenore di vita delle popolazioni, colla sofferenza o colla soddisfazione, secondo cioè lo stato economico sociale e civile delle popolazioni.

Ora noi siamo nel 1956. Inchinandoci dinanzi al glorioso passato, abbiamo il dovere principalmente di esaminare il vivo presente, che è somma dei problemi che ogni comunità avverte ed è la somma delle speranze che ogni cittadino profondamente sente.

Quali possono essere i problemi di una zona o di più zone che riconoscono l'opportunità di consorziarsi? Anche su questo punto ritengo bisogna avere idee chiare. Cosa dice l'art. 15

della Legge a proposito del Consorzio? Dice questo: « lo statuto del Libero Consorzio precisa le finalità dell'Ente in relazione alle caratteristiche ed agli interessi dell'aggregato intercomunale e determina i mezzi necessari al loro conseguimento ». Quindi lo Statuto del Libero Consorzio della Città di Corleone dovrà precisare le finalità per cui sorge, dovrà prendere in considerazione i problemi particolari dei Comuni che si consorziano attorno a Corleone, problemi che possono essere anche diversi da quelli per cui si costituirà un Consorzio a Cefalù o a Termini. In sostanza si vuole caratterizzare un Consorzio rispetto ad un altro. Così quali possono essere i problemi di tutti i Comuni che hanno affinità tra di loro (affinità economiche, ambientali, di trasporti, di commercio, etc.)? Per questi problemi ed interessi comuni si andrebbe a creare il Consorzio. Tutto questo dev'essere studiato preventivamente, stabilito, chiarito in modo inequivocabile; saranno questi problemi l'anima del Consorzio, la sua caratteristica, il suo programma, la sua ragione d'essere.

Ritengo quindi che sia quanto mai utile la proposta che credo sia stata fatta dall'amico Sindaco di Mezzojuso: costituire una specie di comitato ristretto che voglia studiare le necessità particolari dei varî paesi onde appunto si possa stendere un documento dettagliato, una specie di magna carta, per la creazione dello Statuto e per l'attuazione del Consorzio.

Ora nessuno di noi desidera che le Leggi non siano applicate, perchè nessuno di noi vuole essere nè barocco nè spagnolesco. Le leggi debbono essere applicate e noi vogliamo appunto che i Consorzi sorgano per interpretare meglio i bisogni particolari dei Comuni, delle popolazioni che aderiscono ai Consorzi stessi e dopo di averli obbiettivamente e convenientemente interpretati risolverne i problemi nel modo migliore senza fare costantemente ricorso alle autorità centrali che nel passato hanno accentrato l'intelligenza delle cose, l'intelligenza delle risoluzioni, quando pur intelligenza è stata.

Adesso la responsabilità viene a ricadere completamente, si può dire, almeno per certi problemi, alle popolazioni consorziate.

Fino ad oggi tutte le uova, diciamo, delle nostre speranze sono state mandate anonimamente nella grande incubatrice dell'Amministrazione centrale e talvolta è venuto fuori il pulcino, talvolta non è venuto neppure fuori. E siamo rimasti delusi. Adesso non manderemo più le uova delle nostre speranze nell'unica grande incubatrice centrale, ma presso ogni Consorzio saranno gli stessi cittadini che direttamente, attraverso le loro dirette rappresentanze, coveranno le loro stesse speranze, onde potranno con calore proprio, con passione propria, con intelligenza propria, assicurare l'efficace sviluppo. Quindi maggiore responsabilità.

Diceva l'amico On.le Cipolla: Noi vogliamo che finiscano i controlli di merito da parte delle Prefetture.

Ma quando si elimina il controllo di merito alle deliberazioni comunali, quando diventa arbitro quasi insindacabile il Comune o i Comuni consorziati ai fini di determinati problemi utili alle cittadinanze, è logico che la responsabilità aumenta. Deve allora essere chiaro ad ognuno che gli uomini che debbono essere preposti a queste Amministrazioni debbono essere scelti con oculatezza e con senso di particolare responsabilità in quanto le Leggi possono essere belle, ma possono essere applicate male e le leggi belle nelle mani di uomini non preparati nè obiettivi diventano strumenti di fazione, di divisione, di distruzione.

Io finisco coll'augurare la formazione di questo Consorzio; finisco col ribadire l'adesione della Democrazia Cristiana in tutte le sue varie organizzazioni. Questo Consorzio oggi pone le sue basi nell'opinione pubblica e si sensibilizza. Esso, se avrà come suo centro Corleone, dovrà essere maturato subito dopo le elezioni amministrative democraticamente.

Ed allora auguro ai presenti Sindaci che hanno aderito a questa manifestazione e quindi hanno aderito all'idea del Consorzio di Corleone che il loro lodevole proposito possa essere riconfortato alle prossime elezioni amministrative dal consenso popolare. Veramente potranno le nostre zone rinascere ed avviarsi per la via della più facile ricostruzione. Potrà così risolversi qualche importante problema di viabilità, di lavoro in

questa zona che è notoriamente depressa e tutto il mondo dell'agricoltura potrà avere un migliore destino in forza delle nostre stesse leggi democratiche volute perchè diventino una guida ed una spinta onde la Società diventi sempre migliore e diventi sempre più utile a sè stessa. (*Applausi*)

On. TAORMINA, *Deputato all'A.R.S. (Partito Socialista Italiano)*. Come meno giovane dei Deputati presenti prendo la parola dopo gli altri cari colleghi, ma penso che portandovi il pensiero del Partito Socialista Italiano si realizzi anche, in un certo senso, pur affidata alla mia maggiore età, il posto notevole che spetta in Corleone a questo nostro vecchio e pur giovane Partito socialista italiano.

A nome di questo partito io Vi parlo e non accenno a motivi personali che mi legano in qualche modo alla Città di Corleone e non dico che la scarsità degli interventi dei rappresentanti dei Comuni sia in un certo senso la dimostrazione che il problema non è sentito; dico invece che il problema è profondamente sentito soprattutto dal punto di vista dell'applicazione della costituzione; è un aspetto della vita costituzionale della nostra Patria il problema della libertà dei Comuni.

E qualche manifesto col quale la Città di Corleone ci ha accolto gridando, nel suo azzurro, « Viva il risorgimento del Comune italiano » intende, io penso, riferirsi alla passione non solo siciliana ma nazionale acchè la costituzione venga veramente applicata.

Vano è parlare di libertà dei cittadini nello Stato se non ci si preoccupa di parlare di libertà del Comune nello Stato.

Ed il Libero Consorzio che vi avviate a realizzare è il solo modo attraverso il quale si afferma la libertà dei Comuni.

E' rimasto, è vero, il termine ufficiale di Provincia e non chiameremo questo organismo, anche come forma ufficiale, Libero Consorzio di Comuni; lo chiameremo per rispetto della Legge alla quale accennava l'On.le Carollo, lo chiameremo Provincia aggiungendo la espressione Regionale, ma questa Provincia Regionale è cosa ben diversa dalla Provincia Statale; non i

Comuni costretti a vivere problemi forse incompatibili fra loro, costretti a subire l'associazione con Comuni coi quali problemi di uguale portata e di aspetto analogo non esistono, ma la Provincia Regionale.

La Provincia Regionale è il segno della fratellanza di Comuni i quali studiando i loro problemi trovano il modo migliore per attuarli coll'ausilio di altri Comuni che questi stessi problemi vivono e pei quali problemi si battono.

La legge vi parla di requisiti essenziali acchè i Liberi Consorzi si realizzino; Vi parla della contiguità territoriale; Vi parla di un numero di abitanti determinato; Vi dice anche dell'affinità degli interessi.

Ecco quello che caratterizza il Libero Consorzio di Comuni: la ricerca appassionata dell'affinità degli interessi e mentre la Regione deve respingere Statuti di Consorzi di Comuni che non abbiano il requisito della contiguità territoriale ed il minimo della popolazione non può respingere, entrando nel merito, il Consorzio che abbia stabilito tra i Comuni ad esso aderenti l'estremo che la Legge vuole dell'affinità degli interessi.

Incominciano i Liberi Consorzi, nascendo, a caratterizzarsi per questo aspetto fondamentale della loro nascita: l'indagine sull'affinità degli interessi.

Ripeto, o Convenuti in questa riunione, che essa abbia un significato storico. In questa plaga del corleonese in cui la tradizione alla quale accennava il Sindaco si accoppia ad un particolare significativo rigore di lotta, purtroppo spesso non incruenta, mi sembra che in questa riunione il motivo denunziante la maturità di essa stia nella scarsezza degli interventi dei singoli rappresentanti dei Comuni. Sono consapevoli i convenuti, siamo tutti consapevoli, che oggi quel che più preoccupa è che la legge venga attuata, che finalmente la costituzione venga attuata ed è appunto un articolo della costituzione, ritengo il 130, che parla della libertà dei Comuni dalla soggezione prefettizia.

Non vi può essere, ripeto, e mi avvio ad esaurire il mio intervento, non vi può essere garanzia di libertà dei cittadini

nello Stato se il Comune, frutto, nei suoi organismi, della volontà popolare, non possa valere più della penna di un alto funzionario dello Stato quale può essere il Prefetto.

La mortificazione della libertà dei Comuni non è altro, riaffermo in questa sede quello che ho detto e scritto in altre occasioni, non è altro che una grande riserva che certe forze, non vicine alla coscienza dei tempi ed all'evolversi della vita dei popoli, mantengano per una ripresa dell'assoggettamento del cittadino alla prepotenza di gruppi dominanti. Questo il significato profondo del Libero Consorzio, o lavoratori o Convenuti di ogni categoria sociale, solidali nella ricerca appassionata di come trovare tra di voi quel convincimento della affinità di interessi che deve caratterizzare la nascita del Libero Consorzio.

E non entro nei particolari riguardanti questo Consorzio del corleonese.

Nell'invito del Sindaco, negli accenni dell'On.le Cipolla, in quanto ha detto l'On.le Carollo, vi sono gli elementi di grande rilievo circa il costituire il corleonese una zona di particolare sofferenza.

Collega Cipolla, On.le Carollo, il Sindaco non ha solo detto che i Comuni hanno bisogno di legalità e di opera purificatrice, ha detto anche, ed io ne prendo atto perchè ribadisce il mio concetto sulla importanza estrema di questo Consorzio, ha detto « i nostri Comuni martoriati ed avviliti ». Non so quanto preciso senso sociale e politico possa essere in questa espressione del Sindaco Pennino, che non è dalla parte in cui io milito; ma è il grido comunque di grande rilievo « martoriti ed avviliti » in riferimento allo stato attuale dei Comuni.

Non si può non collegare questa protesta, che non parte dalle nostre labbra, col problema dei bisogni materiali e non, dei cittadini particolarmente in questa zona di abbraccio delle tre Province, come diceva il Sindaco nel suo invito scritto.

Agrigento, Trapani e Palermo contribuiscono coi loro Comuni più carichi di bisogni e di sofferenze a formare in Corleone il centro delle rivendicazioni.

E poichè il Sindaco ha voluto, con pensiero che merita di

essere sottolineato, avere qui tra noi la figliuola di Bernardino Verro, al quale egli ha accennato, consentitemi di chiudere questo mio intervento dicendovi che il segno col quale i lavoratori di Corleone ed i cittadini tutti onesti di Corleone, il segno dell'onore reso a Bernardino Verro, il busto in bronzo, due volte sottratto dal luogo in cui i cittadini lo vollero porre, mi sia consentito di dirvi che questo segno onorerà la sede di quello che sarà il Libero Consorzio, e facciamo presto non attendiamo i tre anni stabiliti dalla legge.

La nuova Provincia Regionale porti, ripeto, tra i segni del ricordo del passato cui accennava il Sindaco, del passato di santità, del passato anche del Beato Bernardo, colui il quale spadaccino la spada adoperava, contro i sicarii, sono parole del Sindaco, per gli infelici e gli oppressi, il segno bronzeo del ricordo, della riconoscenza dei corleonesi verso Bernardino Verro e, perchè no, anche verso coloro che seguendo il suo insegnamento anche di recente, o cittadini tutti di Corleone, hanno versato il loro sangue dirigendo o partecipando alla lotta che i lavoratori conducono perchè l'umanità sia veramente affratellata, perchè l'umanità sia veramente degna di chiamarsi umanità.

I corleonesi attraverso il Consorzio, ne sono convinto, daranno una prova del grado profondo di maturità politica e sociale che hanno raggiunto. Daranno questa prova, ma questa prova la dovranno dare senza indugio, ond'è che io mi associo alla proposta fatta da un Sindaco di un paese vicino di realizzare subito nei prossimi giorni un convegno in cui si diano gli elementi pratici della formazione del Consorzio dei paesi del corleonese. (*Applausi*)

Dott. PENNINO, *Sindaco di Corleone*. L'ora è tarda e bisogna concludere. Io ringrazio tutti gli intervenuti. Ringrazio in maniera particolare coloro che hanno voluto manifestare, col loro intervento alla discussione, il loro pensiero e sono veramente contento perchè, in ultima analisi, vedo che siamo tutti d'accordo, per cui invito le Amministrazioni Comunali a procedere senz'altro a nominare i loro rappresentanti per un

Comitato ristretto, perchè prestissimo saranno convocati qui a Corleone o altrove — ci metteremo d'accordo — per definire e per buttare le basi di quello che sarà il Libero Consorzio di Corleone.

On. CIPOLLA, *Deputato all'A.R.S.* Ritengo che sia utile invitare anche a questa riunione i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e politiche.

Dott. PENNINO, *Sindaco di Corleone*. Mi pare che il fondamento di questo concetto ci sia già perchè io ho invitato qui anche rappresentanti sindacali e politici, perchè la campagna che noi conduciamo è al disopra delle concezioni partitiche.

On. CAROLLO, *Deputato all'A.R.S.* Io sono dell'avviso che sia più rispondente un Comitato ristrettissimo con poche persone, tra le quali anche tecnici, perchè i grandi Comitati spesso si arenano in discussioni oziose e poco producenti. Bisogna poi considerare quanto dispone l'art. 15 della legge che precisa « le finalità dell'Ente in relazione alle caratteristiche e agli interessi dell'aggregato intercomunale e determina i mezzi necessari al loro conseguimento »; quindi bisogna andare ad individuare le caratteristiche di tutti i comuni che dovrebbero consorziarsi e quindi anche gli interessi, quel che c'è da fare; devono anche determinarsi i mezzi necessari al conseguimento; questo studio dev'essere parte integrante dello Statuto del Libero Consorzio. Questo lavoro va fatto da poche persone volenterose che considerino tutta la gamma delle caratteristiche e degli interessi dei Comuni. Pertanto mi permetto di sottoporre alla Vostra attenzione questo problema che dal Comitato grande, al quale possono partecipare le organizzazioni sindacali e politiche, possono essere enucleate quattro, cinque persone, per praticità di cose, che possano predisporre questa specie di memoria che deve essere il fondamento dello Statuto.

Dott. GIGANTI, *organizzatore politico (P.C.I.)*. Io vorrei fare una proposta che mi pare conciliativa. Vorrei accogliere la proposta del Sindaco di Mezzojuso sulla rappresentanza

delle Amministrazioni Comunali nel Comitato, in modo da dare la base comunale ad esso; in secondo luogo perchè questo Consorzio abbia quella necessaria spinta democratica mi pare giusto lasciare aperta l'adesione al Comitato delle organizzazioni sindacali e politiche che vogliono dare la loro adesione attraverso uno specifico mandato che può essere dato dalle assemblee di queste organizzazioni, che dovrebbe pervenire a Lei, Signor Sindaco, per procedere poi alla convocazione.

Dott. PENNINO, *Sindaco di Corleone*. Sostanzialmente siamo d'accordo ed io anticipo senz'altro che ho allo studio uno schema di inchiesta tra i Comuni che dovrebbero aderire ed uno schema di Statuto, il quale dovrà essere definitivamente elaborato da un ristrettissimo numero di tecnici, della agricoltura, della viabilità, da tecnici di tutti i settori che possono interessare la vita cittadina.

Quindi mi pare che sono d'accordo con la proposta dell'On.le Carollo e d'accordo anche con le altre proposte perchè alla riunione vasta dei rappresentanti dei vari Comuni, delle organizzazioni sindacali e politiche si porterà una situazione da discutere, una situazione frutto di un'indagine specifica, sulla quale si dovrà impostare la discussione, la quale potrà subire delle modificazioni a secondo dell'apporto dei convenuti.

Dott. MONTELIONE, *Componente Comit. Provinc. D. C.*. Io sono d'accordo ed insisto perchè la prima elaborazione venga fatta da tecnici.

Dott. PENNINO, *Sindaco di Corleone*. Sì, da tecnici che sfruttino anche le raccomandazioni e le esperienze delle persone del luogo.

Coll'augurio che il Libero Consorzio di Comuni — la Provincia Regionale di Corleone — possa essere una realizzazione imminente io porgo a tutti gli intervenuti il mio ringraziamento ed il mio caloroso personale saluto. (*Applausi*)

Attenzione!

L'ART. 19 DEL D. P. R. S. 29 OTTOBRE 1955 N. 6 PRECISA CHE I COMUNI CHE SI VOGLIONO COSTITUIRE IN CONSORZIO DEBONO ESSERE CONTIGUI E DEVONO AVERE AFFINITÀ (NON SINDACABILI) DI INTERESSI.

I Nostri Comuni

Contigui

Interni

Depressi

HANNO INTIME AFFINITÀ, NON SINDACABILI,
DI INTERESSI.

LA LORO POSIZIONE È PROPRIO QUELLA
PREVISTA DALLA NUOVA LEGGE REGIONALE.

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il *Decreto Legislativo* del Presidente della Regione Siciliana 29 ottobre 1955, n. 6;

considerato che nella zona occidentale della Sicilia le tre Province di Palermo, Trapani ed Agrigento hanno tuttora i confini del 1818, sebbene il numero degli abitanti si sia da allora quasi triplicato;

ritenuto che questa zona è la più depressa della Sicilia;

ritenuto che i Comuni di essa hanno rapporti di contiguità, agricoli, commerciali, storici, economici, culturali e turistici che suggeriscono una loro unione per affrontare i comuni problemi;

ritenuto che l'unione in Consorzio dei Comuni della zona può assicurare una maggiore giustizia amministrativa ed una maggiore funzionalità dei servizi;

considerato in modo particolare che:

a) i Comuni della zona non sono sufficientemente uniti tra loro da una efficiente e razionale rete stradale di comunicazione; che i comuni stessi non hanno una rete stradale interna rispondente ai moderni dettami della viabilità cittadina; che le campagne dei rispettivi territori non hanno una rete di viabilità rurale rispondente ai moderni orientamenti della tecnica agricola dei trasporti e delle comunicazioni;

b) non esiste una zona industriale che convogli e potenzi i prodotti e le attività agricole e pastorizie della zona;

c) che la pastorizia sviluppata nella zona è irrazionalmente praticata in forma brada ed alimenta una irrazionale industria che si svolge con mezzi primitivi;

d) che l'agricoltura non è organizzata razionalmente e che non è aggiornata alle moderne conquiste della tecnica agricola;

e) che le attività industriali sono pressochè inesistenti e che, quando esistono, sono irrazionalmente e discordemente impiantate;

f) che le attività commerciali sono pressochè paralizzate dalla disorganizzazione;

g) che le attività turistiche, malgrado le grandi possibilità, non sono sviluppate e non consentono ai centri della zona ed alle popolazioni l'acquisizione degli enormi vantaggi che da esse derivano;

h) che l'illuminazione e l'energia elettrica di questi Centri non è aggiornata alle moderne conquiste della tecnica, senza dire che taluni Centri ne sono addirittura sprovvisti;

i) che l'edilizia popolare, sebbene le gravi condizioni igieniche delle case esistenti ed il numero elevato dei senza-tetto, non risponde alle più elementari richieste della popolazione;

l) che i trasporti intercomunali non sono efficienti e razionali per tutto un inveterato sistema di comunicazioni che va modificato ed aggiornato;

m) che le condizioni igieniche interne, specie per quanto riguarda le reti di distribuzione idrica e di fognatura, lasciano molto a desiderare e che esse vanno obbiettivamente inquadrare in un comune quadro di rispondenza alle moderne esigenze delle popolazioni ;

n) che la distribuzione delle tassazioni sui terreni e sui fabbricati e sui tributi locali non risponde a criteri di equità;

ritenuto che le condizioni economico-agrarie etc. dei Comuni della zona sono tutte assimilabili;

considerato che il degradamento fisico ed il grave dissesto economico dei Comuni della zona impongono la costituzione in Libero Consorzio per risolvere assieme i comuni gravi problemi,

DELIBERA

1) Il Comune di....., vincolato alla zona del corleonese da contiguità e da interessi economici, aderisce alla costituzione di un Libero Consorzio di Comuni che abbia come capoluogo Corleone.

2) Il Comune di....., aderisce al predetto Consorzio alla condizione che nello Statuto che dovrà essere concordato sia contemplata la soluzione dei seguenti punti :

a) costituzione di una rete stradale efficiente e razionale intercomunale; rifacimento ed ammodernamento delle reti stradali interne e rurali;

b) costituzione di una zona industriale che convogli e potenzi i prodotti e le attività della zona;

c) che sia organicamente sviluppata la pastorizia, attività preminente della zona;

d) che sia data razionale organizzazione all'agricoltura;

e) che siano notevolmente potenziate e sviluppate le attività industriali;

f) che siano opportunamente organizzate e potenziate le attività commerciali;

g) che siano convenientemente organizzate e sviluppate le possibilità turistiche;

h) che siano ammodernati gli impianti di pubblica illuminazione e di energia elettrica in genere e che siano installati dove essi mancano;

i) che l'edilizia popolare sia sviluppata in rapporto alle particolari condizioni della zona;

l) che siano agevolati e razionalizzati i trasporti intercomunali;

m) che siano migliorate le condizioni igieniche delle popolazioni con razionali impianti idrici e di fognature;

n) che sia attuata una equa distribuzione delle tassazioni sulla zona.

3) Il Comune di....., suggerisce di conseguire i mezzi necessari al conseguimento dei fini di cui sopra mediante le potestà tributarie di cui all'art. 18 del D.L.P.R.S. 29 ottobre 1955, n. 6 e mediante l'intervento delle provvidenze nazionali e regionali che riguardano le singole materie.

4) Il Comune di....., accettando tutte le norme contenute nel D.L.P.R.S. 29 ottobre 1955, n. 6, invita l'Assemblea Regionale Siciliana all'approvazione del disegno di Legge che consenta la costituzione della Provincia Regionale di Corleone.

A

VOTI DI PREFERENZA RIPORTATI DA ALCUNI CANDIDATI DELLA LISTA
D.C. IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PALERMO—ELEZ. REG. 1955

Candidato	Bisacquino	Godrano	Marineo	Prizzi	Villafraati	COMPLESSO
Voti di lista	2.085	398	1.537	1.378	715	6.113
RESTIVO	1.077	185	940	522	334	3.058
PASINO	622	48	657	383	225	1.935
TOCCO VERDUCI	572	142	176	100	313	1.303
CAROLLO	221	88	685	179	123	1.296
MESSINEO	186	75	181	698	51	1.191
SALAMONE	172	85	353	283	132	1.025
CIMINO	176	20	67	346	381	990
MARINO	485	160	113	90	82	930
PETROTTA	199	99	215	216	68	797
PENNINO	369	66	153	122	66	776

I dati sono stati tratti dal Volume "LE ELEZIONI IN SICILIA"
(dati e grafici dal 1946 al 1956), pubblicazione della Presidenza
della Regione Siciliana - Editore A. Giuffrè - MILANO, 1956

B

VOTI DI PREFERENZA RIPORTATI DA ALCUNI CANDIDATI IN ALCUNI
 COMUNI DELLA PROVINCIA DI PALERMO • ELEZIONI REGIONALI 1955

Lista Candidato	Bisacchino	Corleone	Godrano	Marineo	Prizzi	Villafrati
DC • Voti di lista	2.085	2.296	398	1.537	1.378	715
PENNINO	369	1.532	66	153	122	66
RESTIVO	1.077	775	185	940	522	334
CAROLLO	221	313	88	685	179	123
CIMINO.	176	31	20	67	346	381
FASINO.	622	331	48	657	383	225
MARINO.	485	262	160	113	90	82
MESSINEO.	186	110	75	181	698	51
PETROTTA.	199	348	99	215	216	68
SALAMONE.	172	421	85	353	283	132
TOCCO VERDUCI	572	391	142	176	100	313
PCT • Voti di lista	599	1.673	47	296	338	438
COLAJANNI	397	1.144	36	134	192	311
CIPOLLA.	350	1.156	17	170	162	234
VARVARO	370	12	11	11	156	249
VITTORE	366	14	8	159	6	263
PST = Voti di lista	1.183	1.928	31	654	2.032	303
TAORMINA.	658	1.286	24	226	972	177
CALDERARO	52	307	22	320	696	90
PNM = Voti di lista	203	712	91	621	464	160
CASTIGLIA	148	270	12	294	228	53
PIVETTI	16	307	75	91	234	32
MSI = Voti di lista	270	1.369	2	195	210	106
SEMINARA.	44	66	-	74	125	66
MANCUSO	193	1.206	1	111	154	53
PLI = Voti di lista	90	258	21	98	146	18
PALAZZOLO	17	73	20	49	56	10

I dati sono stati tratti dal Volume "LE ELEZIONI IN SICILIA"
 (dati e grafici dal 1946 al 1956), pubblicazione della Presidenza
 della Regione Siciliana - Editore A. Giuffrè - MILANO, 1956.

C

PERCENTUALI (rispetto ai voti di lista) DEI VOTI RIPORTATI DA ALCUNI CANDIDATI IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PALERMO = ELEZIONI REGIONALI 1955

Candidato	Bisacquina	Corleone	Godrano	Marino	Prizzi	Villafraati
PENNINO	17,70	66,72	16,58	9,95	8,85	9,23
RESTIVO	<u>51,65</u>	33,75	<u>46,48</u>	<u>61,16</u>	<u>37,88</u>	<u>46,71</u>
CAROLLO	<u>10,60</u>	13,63	<u>22,11</u>	<u>44,57</u>	<u>12,99</u>	<u>17,20</u>
CIMINO	8,44	1,35	5,03	4,36	<u>25,11</u>	<u>53,29</u>
FASINO	<u>29,83</u>	14,42	12,06	<u>42,75</u>	<u>27,79</u>	<u>31,47</u>
MARINO	<u>23,26</u>	11,41	<u>40,20</u>	7,35	6,53	<u>11,47</u>
MESSINEO	8,92	4,79	<u>18,84</u>	<u>11,78</u>	<u>50,65</u>	7,13
PETROTTA	9,54	15,16	<u>24,87</u>	<u>13,99</u>	<u>15,67</u>	<u>9,51</u>
SALAMONE	8,25	18,34	<u>21,36</u>	<u>22,97</u>	<u>20,54</u>	<u>18,46</u>
TOCCO VERDUCI	<u>27,43</u>	17,03	<u>35,68</u>	<u>11,45</u>	<u>7,26</u>	<u>43,78</u>
COLATANNI	<u>66,28</u>	<u>68,38</u>	<u>76,60</u>	<u>62,16</u>	<u>56,80</u>	<u>71,00</u>
CIPOLLA	<u>58,43</u>	<u>69,10</u>	<u>36,17</u>	<u>57,43</u>	<u>47,93</u>	<u>53,42</u>
VARVARO	<u>61,77</u>	0,71	<u>23,40</u>	3,72	<u>46,15</u>	<u>56,85</u>
VITTORE	<u>61,10</u>	0,84	<u>17,02</u>	<u>53,72</u>	1,78	<u>60,05</u>
TAORMINA	<u>55,62</u>	66,70	<u>77,42</u>	<u>34,56</u>	<u>47,83</u>	<u>58,42</u>
CALDERARO	4,40	15,92	<u>70,97</u>	<u>48,93</u>	<u>34,25</u>	<u>29,70</u>
CASTIGLIA	<u>72,91</u>	37,92	13,19	<u>47,34</u>	<u>49,14</u>	<u>33,12</u>
PIVETTI	7,88	43,12	<u>82,42</u>	<u>14,65</u>	<u>50,43</u>	<u>20,00</u>
SEMINARA	16,30	4,82	-	<u>37,95</u>	<u>59,52</u>	<u>62,26</u>
MANCUSO	<u>71,48</u>	<u>88,09</u>	<u>50,00</u>	<u>56,92</u>	<u>73,33</u>	<u>50,00</u>
PALAZZOLO	<u>18,89</u>	28,29	<u>95,24</u>	<u>50,00</u>	<u>38,36</u>	<u>55,55</u>
Graduat. PENNINO	13°	4°	17°	18°	18°	20°

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D

351

COLLEGIO DI PALERMO

Lista n. 1 - DEMOCRAZIA CRISTIANA

Tav.

Voti di lista 186.948


N.	CANDIDATI	Voti di preferenza	Percentuale	
			sul totale dei voti di preferenza	sul totale dei voti di lista
1	Restivo Franco	97.750	20,86	52,28
2	Carollo Vincenzo	47.639	10,17	25,48
3	Fasino Mario	39.570	8,48	21,16
4	Marino Francesco	31.976	6,82	17,10
5	Petrotta Rosolino	28.125	6,00	15,04
6	Salamone Antonino	22.344	4,77	11,95
7	Mazzola Giuseppe	20.974	4,47	11,21
8	Cimino Salvatore	19.588	4,18	10,47
9	Messineo Salvatore	19.407	4,14	10,38
10	Tocco Verducci Paola	18.811	4,01	10,06
11	Muccioli Antonio	17.941	3,83	9,59
12	Cataldo Francesco	14.259	3,04	7,62
13	Barone Filippo	13.988	2,98	7,48
14	Di Leo Antonino	14.088	3,01	7,53
15	Ajovlasit Emilio	12.554	2,68	6,71
16	Bordonali Giovanni	11.747	2,50	6,28
17	Garbo Rosario	10.043	2,14	5,37
18	Pennino Carmelo	8.262	1,76	4,42
19	Cascio Rocca Giuseppe	8.237	1,76	4,40
20	Nasello Santo	6.626	1,41	3,54
21	Meli Michele	4.661	0,99	2,49
	TOTALE	468.590	100,00	—

LETTERA, IN DATA 26 OTTOBRE 1971, INVIATA AL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE DALL'ONOREVOLE CALOGERO VOLPE



CAMERA DEI DEPUTATI

Roma 26 ottobre 1971



Ill.mo Sig. Presidente
della Commissione Parlamentare d'Inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia
Camera dei Deputati
R O M A

Caro Presidente,

ho letto con molta attenzione e vivo interesse le relazioni, di recente pubblicate, sull'attività della Commissione Parlamentare da Te presieduta. Di seguito al nostro breve colloquio, ed aderendo alla Tua richiesta, Ti preciso:

I^o) Io non ho avuta parte alcuna, nè diretta nè indiretta, nell'assunzione del sig. Calogero Castiglione presso l'Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana. La circostanza potrà, eventualmente, trovare conferma esplicita o implicita attraverso l'esame degli atti del Tribunale di Palermo (sezione alla quale sono demandati i procedimenti per attività mafiose) che ha esaminato la proposta di invio del Castiglione a soggiorno obbligato. Dagli atti acquisiti dal Tribunale, difatti, dovrebbe risultare se ci sono stati, ed eventualmente ad opera di chi, interventi a favore del Castiglione presso la Regione Siciliana.

Poichè la notizia relativa all'assunzione del Castiglione - v. Documento XXIII, n. 2 quater, pag. 45 della relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi - precede altra notizia che mi riguarda, e l'accostamento delle due notizie, presentate come in connessione tra loro, potrebbe prestarsi ad interpretazioni malevole, sento il diritto ed il dovere di puntualizzare quanto segue:

- Nei mesi successivi allo sbarco delle truppe alleate in Sicilia, io esercitavo la professione di medico-chirurgo in Caltanissetta. Poichè a suo tempo avevo conseguito la specializzazione in Ostetricia, la notte di Natale del 1943 fui chiamato al capezzale della moglie del sig. Calogero Castiglione, in attesa del parto. Nacque una bambina ^{dopo parto} "distocica", ~~non~~ non vitale, ma il buon Dio volle che sopravvivesse, così come volle che sopravvivesse anche la puerpera, che durante il parto si era trovata in pericolo di vita, per l'impossibilità da parte mia di procedere alla effettuazione di

(1) Cfr le pagg. 39-64 del Doc. XXIII, n. 2-quater - Senato della Repubblica - V Legislatura. (N.d.r.)

(2) Così nell'originale. (N.d.r.)



CAMERA DEI DEPUTATI

(segue lettera al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia)

parto cesareo, per mancanza degli attrezzi necessari.

In giorno successivo, i coniugi Castiglioni, per dimostrare la loro gratitudine per quanto il medico aveva fatto per salvare la madre e la bambina, mi chiesero di far da padrino al battesimo della loro figlia. Io aderii alla richiesta. La bambina fu battezzata nel gennaio del 1944.

Dopo quanto ho riferito, è appena il caso di sottolineare che il mio intervento in casa del Castiglione fu esclusivamente l'intervento del medico, chiamato a compiere un elementare dovere della sua professione. La gratitudine dimostratami nella circostanza dai coniugi Castiglioni fu il ringraziamento a ciò che il medico aveva fatto.

Era la notte di Natale del 1943. Non avevo ancora iniziato la mia attività politica. Dal natale del 1943 al giugno 1946 (data d'inizio del mio mandato parlamentare) corre un intervallo di 2 anni e mezzo.

Arbitrario, infondato e malevolo è quindi qualsiasi collegamento tra il " fatto " del mio intervento come padrino al battesimo della figlia del sig. Calogero Castiglione, e l'altro " fatto " della assunzione del Castiglione presso l'Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana.

II^) In ordine alla " questione del Feudo Polizzello ", cioè in ordine all'esproprio di quel latifondo ed alla sua assegnazione all'Opera Nazionale Combattenti, ci fu il pieno ed operante impegno di tutta la Democrazia Cristiana della provincia di Caltanissetta, in coerenza con la posizione assunta dal partito, al quale mi onoro di appartenere, in tema di riforma agraria. In altre parole, il problema dell'espropriazione del Feudo Polizzello fu visto dai Parlamentari democratici cristiani della provincia nissena (On. Aldisio, On. Pignatone, On. Volpe e Sen. Di Rocco) esclusivamente sotto il profilo dell'attuazione di una precisa linea politica, diretta da un lato all'eliminazione del fenomeno del latifondo e delle forze parassitarie che al latifondo stavano aggrappate, e dall'altro al raggiungimento di più equi rapporti sociali nell'agricoltura, mediante la formazione della proprietà coltivatrice. I parlamentari democratici cristiani della provincia di Caltanissetta condussero allora una battaglia popolare e sociale, che non si prestò mai, in nessuna forma, ad essere usbergo di interessi del tutto estranei alla vocazione ed alla politica del Partito.

Nell'immediato dopoguerra il feudo Polizzello era condotto in affitto dalla Cooperativa Agricola Combattenti di Mussomeli per circa metà della sua estensione, e per l'altra metà circa dalla Cooperativa Agricola Pastorizia. Con l'acuirsi della lotta per l'occupazione delle terre incolte o mal coltivate, ed approfittando di una vertenza giudiziaria insorta tra le anzidette Cooperative ed i proprietari del feudo, Principi Lanza di Trabia, la Cooperativa " Umanitaria " di Mussomeli, ispirata dal Partito Comunista Italiano, spinse l'Unione Siciliana Cooperative Agricole (U.S.C.A.), pure ispi-



CAMERA DEI DEPUTATI

(segue lettera al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia)

rata dal P.C.I., a prendere in affitto detto feudo. Le condizioni contrattuali offerte dall'U.S.C.A., e che superavano di gran lunga quanto fino ad allora era stato corrisposto dai contadini per estaglio, indussero i più a non accettare la nuova concessione. Venne quindi a crearsi tutta una serie di vertenze giudiziarie, che opponevano le due Cooperative, " Combattenti " e " Pastorizia ", ai Principi Lanza di Trabia ed all'U.S.C.A.

Mentre le vertenze erano in corso, e più precisamente nella primavera del 1949, i parlamentari democratici cristiani della provincia di Caltanissetta (Aldisio, Pignatone, Volpe e Di Rocco) furono sollecitati dai dirigenti della sezione Combattenti e Reduci di Mussomeli (alla quale erano iscritti appartenenti a tutti i partiti politici) a promuovere una azione diretta a conseguire l'espropriazione del feudo Polizzello, in base alla legge sull'Opera Nazionale Combattenti. Avvalendosi dell'appoggio della Presidenza dell'O.N.C. (retta allora dall'On. Viola), i sopra menzionati parlamentari svolsero una efficace ed incisiva azione coronata da successo. La Presidenza dell'O.N.C. iniziò difatti immediatamente il procedimento per l'espropriazione del fondo. La procedura amministrativa era in corso quando fu dichiarato il fallimento dell'U.S.C.A., all'origine del quale sembra fosse una appropriazione della somma di lire 50 milioni da parte del consigliere delegato dott. Sardo.

Come noto, la procedura di espropriazione ebbe il suo coronamento nel Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1950.

Ottenuta l'espropriazione del feudo, l'O.N.C. si immise nel possesso delle terre espropriate, e tramite l'ufficio regionale con sede in Catania, procedette alla assegnazione provvisoria dei lotti risultanti dalla quotizzazione a tutti gli ex combattenti e reduci di Mussomeli, quale che fosse il partito di appartenenza di ciascuno di essi.

Avverso il decreto d'esproprio, i proprietari Lanza di Trabia proposero, come è noto, ricorso al Consiglio di Stato. Prima della presentazione del ricorso, con atto del 22 dicembre 1950 essi avevano concesso in enfiteusi il feudo Polizzello alla Cooperativa " L'Umanitaria " di Mussomeli, ispirata, come è già stato accennato, dal P.C.I., ed alla Cooperativa " Agricoltori Reduci di Guerra " di Villalba, presieduta dall'avv. Beniamino Farina.

Con l'espropriazione del feudo e con la sua assegnazione all'O.N.C. si concluse l'azione svolta da tutti indistintamente dai parlamentari democratici cristiani della provincia di Caltanissetta. La distribuzione delle terre fu problema di esclusiva competenza dell'O.N.C.

Io, in particolare, non sono mai stato a Polizzello per problemi relativi alla distribuzione delle terre espropriate, perchè di detta distribuzione non mi sono mai interessato, nè direttamente nè indirettamente.

III*) In relazione alle asserzioni, pure figuranti nella " Relazione ", (3)

(3) Cfr. le pagg. 39-64 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 293. (N.d.r.)



CAMERA DEI DEPUTATI


(segue lettera al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia)

secondo la quale certi " Personaggi " della provincia nissena avrebbero appoggiato o fatto appoggiare la Democrazia Cristiana, Ti preciso che la notizia non ha alcun fondamento di vero. Al riguardo, per averne conferma, è sufficiente consultare e confrontare i dati relativi ai risultati elettorali nel comune di Villalba e circondario negli anni 1946, 1947 e 1948.

Quei " Personaggi ", invero, in occasione delle elezioni politiche, nazionali e regionali, tenute in quegli anni, appoggiarono liste di candidati in netto contrasto con la Democrazia Cristiana.

Ti prego di allegare agli atti della Commissione Parlamentare da Te presieduta questa mia lettera - che è e vuole essere un doveroso ristabilimento della verità - e di disporre tutti gli accertamenti che Tu e la Commissione Parlamentare riterrete necessari ed opportuni in relazione a quanto da me sopra esposto.

Cordiali saluti


(Calogero Volpe)

LETTERE, CON ALLEGATI, RISPETTIVAMENTE IN DATA 1° DICEMBRE 1971 E 10 OTTOBRE 1975, INVIATE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL DOTTOR GIUSEPPE CICERO

RISERVATA


- 1 -

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO
ISPETTORATO (845)N. **9915** Roma,
(00100) Casella postale 2484

Rifer. a nota n. del

OGGETTO - C.A. 0536
(da citare nella risposta)Trasmissione di una memoria redatta
dal dr. Giuseppe CiceroIll. mo Signor Presidente della
Commissione Parlamentare sul
fenomeno della mafia in Sicilia
Camera dei DeputatiR O M A

Il dr. Giuseppe Cicero, Aggiunto Ispettore di questo Istituto, riferendosi alla relazione sull'attività svolta da codesta On. le Commissione riportata nel volume "I Boss della Mafia" - nella quale sono contenute censure sulla perizia da lui effettuata, per incarico del Tribunale di Trapani, nel procedimento a carico di Licari Mariano ed altri - ha chiesto a questa Amministrazione di trasmettere alla S. V. una breve memoria contenente precisazioni in ordine al suo operato. (1)

Pur trattandosi di attività svolta dal dr. Cicero nella detta qualità di perito del Tribunale, questo Istituto ritiene di dover accogliere la richiesta in considerazione del rapporto gerarchico intercorrente con il dr. Cicero ed avuta presente l'utilità che può assumere la memoria a fini di giustizia e per gli ulteriori lavori di codesta On. le Commissione. (2)

Senza entrare nel merito dei riferimenti esposti nella memoria del dr. Cicero, si ravvisa l'opportunità di rendere noto - con particolare riguardo alle valutazioni espresse nella relazione richiamata sul conto del dr. Cicero (cfr. pag. 347 del citato volume) - che detto elemento risulta aver sempre espletato le mansioni affidategli con impegno e correttezza senza dar mai luogo a rilievi.

Distinti saluti.

IL GOVERNATORE

G. Carli

(1) Si tratta della «Relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi» (Doc. XXIII, n. 2-quater - Senato della Repubblica - V Legislatura). Cfr. le pagg. 213-240. (N.d.r.)

(2) La memoria citata nel testo è pubblicata alle pagg. 300-313. (N.d.r.)

Roma, 1° dicembre 1971

Ill.mo Signor Presidente
della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della
mafia in Sicilia

R O M A

Nella relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi, redatta da codesta On.le Commissione e recentemente pubblicata a cura degli Editori Riuniti sotto il titolo "I Boss della mafia", al capitolo "Licari e gli istituti di credito", viene fatto espresso richiamo alla perizia da me compilata nel 1964 per incarico del Giudice Istruttore del Tribunale di Trapani, nel procedimento penale a carico di Licari Mariano ed altri. (3)

Con riferimento alle notizie ed ai commenti riportati nella relazione di codesta Commissione ritengo doveroso, da parte mia, fornire alcune precisazioni e ciò al solo scopo di far conoscere la verità, nel quadro delle responsabilità a suo tempo assunte accettando l'incarico di perizia.

Premetto che nei primi mesi del 1963, durante l'istruttoria del procedimento penale a carico di Licari Mariano ed altri, il Giudice Istruttore del Tribunale di Trapani ed il Procuratore della Repubblica ritennero di dover compiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 340 C.P.P., alcune indagini presso aziende di credito operanti nella provincia di Trapani (per lo più nelle città di Marsala e Trapani) e, tramite la competente Filiale della Banca d'Italia, chiesero all'Organo di Vigilanza di essere assistiti da un ispettore della Vigilanza stessa.

(3) Cfr. le pagg. 225-231 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 295. (N.d.r.)

2.

Designato dall'Amministrazione Centrale della Banca, mi recai a Trapani e dal Giudice Istruttore e dal Sostituto Procuratore della Repubblica appresi che alla Giustizia interessava conoscere le operazioni bancarie compiute nelle diverse forme da una lunga lista di persone, tra le quali vi era Licari Mariano, e quali rapporti fossero intercorsi, in relazione alle operazioni di banca, fra gli stessi nominativi. Si convenne sulla necessità di stabilire una determinata data cui riferire gli accertamenti presso le banche ed il Giudice Istruttore decise per il 7 marzo 1963 (se non ricordo male, la data coincideva con quella di inizio delle ispezioni giudiziali).

Le indagini sopra dette vennero dirette personalmente dal Giudice Istruttore insieme al Sostituto Procuratore della Repubblica (ad alcuni accertamenti partecipò il Procuratore della Repubblica in persona) assistiti dal Cancelliere, da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria e da me.

La mia collaborazione consisteva nell'accertare l'esistenza di operazioni bancarie interessanti i cennati nominativi (in caso affermativo ne puntualizzavo la situazione al 7 marzo 1963 in appositi prospetti) mentre, in relazione alle operazioni accertate, il Giudice Istruttore richiedeva e se del caso sequestrava i documenti che, a suo giudizio, interessavano l'istruttoria (dei documenti richiesti, esaminati e sequestrati dal Giudice Istruttore fanno fede i relativi processi verbali).

Al termine di queste ispezioni giudiziali - che durarono molti giorni - fui congedato, con l'intesa che, eventualmente, sarei stato chiamato in un secondo tempo per redigere apposita perizia.

A distanza di molti mesi venni nuovamente convocato a Trapani ed il Giudice Istruttore mi affidò l'incarico di "accertare, sulla base della documentazione e dei dati acquisiti nel corso delle ispezio

3.

ni giudiziali compiute presso diverse aziende di credito, quanto segue:

- 1) la posizione finanziaria alla data del 7 marzo 1963 (inizio delle operazioni di ispezione) di Licari Mariano - Bua Pietro - Curatolo Domenico - Curatolo Nicolò fu Rocco - Curatolo Vincenzo - Gucciar-di Vito - Marino Giuseppe - Gandolfo Giuseppe - Gandolfo Mario - Valenti Viagio - Valenti Nicola e Montalto Vita, riguardandola anche nel suo svolgimento ed in particolare alle date seguenti: settembre 1953 - maggio 1960 - giugno 1961 - marzo 1962 - luglio 1962 - gennaio 1963;
- 2) se e quali rapporti, in relazione alle operazioni di banca siano in tercorsi fra i suddetti tra loro e tra i medesimi e Di Vito Domenico;
- 3) l'epoca cui risalgono detti rapporti;
- 4) se i fidi concessi ai suddetti dalle aziende di credito ispezionate siano stati nel loro importo adeguati alle situazioni patrimoniali ed economiche di ciascuno di essi, tenendo presente l'esito degli accertamenti compiuti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trapani nei confronti degli affidati suindicati".

Nel ricevere l'incarico, feci presente al Giudice Istruttore che occorreva del tempo per prendere cognizione della documentazione sequestrata, non senza avanzare, fin da allora, le mie riserve circa la possibilità di puntualizzare le posizioni debitorie dei singoli clienti riferite ad epoche precedenti alla data del 7 marzo 1963, presa per base nelle ispezioni giudiziali, nonchè di rispondere al quarto quesito, servendomi esclusivamente (in mancanza di altri elementi di giudizio) dei certificati dell'Ufficio dei Registri Immobiliari, forniti al Magistrato dalla Polizia Giudiziaria. Il Giudice Istruttore mi confermò quanto da lui stesso precisato nell'ordinanza e cioè che la perizia doveva essere condotta sulla documentazione già acquisita, e-

4.

cludendo la possibilità di effettuare altre indagini, anche per non ritardare la conclusione dell'istruttoria.

Nel novembre 1963 la Polizia Giudiziaria trasportò da Trapani a Caltanissetta la documentazione e, dopo una laboriosissima ricognizione della medesima, compilai la relazione di perizia, attenendomi scrupolosamente ai quesiti postimi dal Giudice Istruttore, ai quali risposi, ovviamente, sulla base degli elementi messi a mia disposizione.

Ciò premesso, richiamandomi ai singoli argomenti trattati da codesta On.le Commissione nel capitolo della relazione onde trattasi, (4) ritengo doveroso fornire, punto per punto, le seguenti precisazioni:

- Impossibilità di rappresentare lo svolgimento dei rapporti bancari nei mesi espressamente indicati dal Giudice Istruttore (settembre 1953; maggio 1960; giugno 1961; marzo 1962; luglio 1962; gennaio 1963)

I documenti sequestrati dal Giudice Istruttore non permettono di stabilire con esattezza l'ammontare complessivo delle facilitazioni per cassa e non per cassa accordate dalle aziende di credito e utilizzate dai ripetuti clienti, nè, tanto meno, le coobbligazioni ed i fidi indiretti ad un determinato giorno dei mesi sopra ricordati (giorno, peraltro, che non è stato mai precisato dal Giudice Istruttore).

D'altra parte, durante le ispezioni giudiziali precedentemente condotte presso le aziende di credito nessun accenno era stato fatto dagli inquirenti alla necessità di conoscere le posizioni dei ricordati nominativi ad altre date, oltre a quella del 7 marzo 1963.

Nella mia relazione, aderendo alla richiesta formulata dal

(4) Cfr. le pagg. 225-231 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 299. (N.d.r.)

5.

Giudice Istruttore nella seconda parte del primo quesito, ho descritto lo svolgimento di talune operazioni, riportando (v. pagg. 3 - 16 della perizia) tutti quegli elementi oggettivi che avevano interessato il Magistrato nelle sue indagini istruttorie e che risultavano dalla documentazione sequestrata. (5)

Le suddette circostanze sono state da me più volte fatte presenti nella perizia, affermando ad esempio a pag. 2 che "è bene dire che questa indagine non potrà essere esauriente per mancanza di elementi oggettivi sufficienti" ed a pag. 5 che "dai documenti acquisiti non era possibile accertare lo svolgimento delle operazioni di sconto nei periodi di cui all'incarico di perizia", soggiungendo tra parentesi "la presente annotazione valga anche in seguito, per i casi in cui lo svolgimento delle operazioni non sarà preso in esame".

Su quest'ultimo argomento chiarisco che, in pratica, non si poteva determinare il rischio cambiario, riferito ad epoche piuttosto lontane non essendo noto l'ammontare degli effetti scaduti e a scadere scritturati a voce propria o in altre voci delle aziende di credito, ivi compresi gli effetti di proprietà a scadere o insoluti presso i corrispondenti. Il tutto ad una data certa, che, peraltro, il Giudice Istruttore non aveva ritenuto di precisare nè prima, nè dopo.

Codesta On.le Commissione ha ritenuto ora di pubblicare nella propria relazione le tabelle n. 1 - 5 sulle quali sono stati riportati i dati disponibili e da me esposti cronologicamente alle pagine 3 - 16 della perizia. Questi dati codesta On.le Commissione ha ritenuto poi di raffrontare a quelli della tavola n. 6, che compendia i risultati degli accertamenti al 7 marzo 1963, eseguiti direttamente presso le aziende di credito, quantificando dei "coefficienti indicativi di correzione delle tabelle precedenti rispetto ai fidi concessi". (6)

(5) La perizia citata nel testo è compresa nel documento 511, che non figura, peraltro, fra gli atti di cui la Commissione ha disposto la pubblicazione. (N.d.r.)

(6) Cfr. le pagg. 215-231 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 299. (N.d.r.)

6.

Senza entrare nel merito dei criteri che hanno suggerito la opportunità di rappresentare e raffrontare i dati anzidetti (necessariamente incompleti i primi e quindi non omogenei rispetto ~~quelli~~ dell'ultimo prospetto) mi permetto di segnalare negli acclusi n.6 fogli alcune discordanze da me rilevate fra le cifre delle Tavole e quelle da me riportate sulla perizia e ciò, lo ripeto, al solo scopo di acclarare la reale situazione. (7)

- Risposta assolutamente negativa al quarto quesito.

Come già riferito, il quarto quesito chiedeva testualmente: "se i fidi concessi ai suddetti dalle aziende di credito ispezionate "siano stati nel loro importo adeguati alle situazioni patrimoniali ed "economiche di ciascuno di essi, tenendo presente l'esito degli accertamenti compiuti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di "Trapani nei confronti degli affidati suindicati".

Rendo noto in proposito che gli unici elementi di giudizio messi a mia disposizione per rispondere al suddetto quesito erano i certificati - in qualche caso incompleti - richiesti direttamente dalla Polizia Giudiziaria all'Ufficio dei Registri Immobiliari.

Alle pagg. 76 - 78 della mia relazione mi soffermai a lungo sulle valutazioni che una banca compie per la concessione dei fidi, che si compendiano, oltre che nella conoscenza diretta del cliente, della sua capacità tecnica e della sua moralità, nell'esame della situazione finanziaria, della situazione patrimoniale, di quella economica e di quella cosiddetta mercantile.

E' evidente, quindi, come mi fosse impossibile esprimere dei giudizi responsabili e motivati in risposta al quarto quesito servendo

(7) I fogli citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 308, 309, 310, 311, 312 e 313. (N.d.r.)

7.

mi esclusivamente dei certificati della Conservatoria dei Registri Immobiliari, i cui dati, come noto, non consentono nemmeno di effettuare una valutazione realistica degli immobili intestati a ciascuno.

- Entità e caratteristiche delle eccedenze sui fidi concessi.

Circa l'entità delle eccedenze sui fidi concessi mi limitai a segnalare scrupolosamente l'esistenza e l'entità, senza fare alcun commento, dato che ciò non rientrava nei miei compiti e tenuto conto, altresì, che sull'argomento nessuna specifica richiesta mi era stata fatta dal Giudice Istruttore nel procedimento penale a carico di Licari Mariano ed altri (vedasi il testo dei quesiti riportato a pag. 34 della presente).

Soggiungo che in un secondo tempo (il 6 giugno 1967), nel procedimento penale a carico di Miallo Gaetano, Pipitone Giuseppe ed altri (si tratta delle persone citate nella relazione di codesta Commissione) il Giudice Istruttore dello stesso Tribunale di Trapani, affidandomi un altro incarico di perizia, mi pose, tra gli altri, il seguente quesito: (8)

"...Accertare se Miallo e Pipitone, nell'usufruire dei c/c citati e delle facoltà di sconto loro ufficialmente consentite, si siano mantenuti nei limiti degli affidamenti o abbiano superato invece gli stessi, specificando, in quest'ultimo caso, l'entità degli utilizzi in extrafido ed accertando se gli stessi rientravano nei limiti di autonomia dei direttori degli istituti bancari relativi".

A siffatta domanda ritengo di avere risposto esaurientemente alle pagg. 42 - 75 della perizia "Miallo". (9)

(8) Cfr. le pagg. 225-231 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 299. (N.d.r.)

(9) Vedi nota (5) di pag. 304. (N.d.r.)

8.


- Fido di L. 5 milioni concesso dalla Banca del Lavoro il 4 aprile 1963 alla ditta Licari Mariano & C. (garantito da fidejussione di Bua Giuseppe, Mariano Licari, Gandolfo Giuseppe e Curatolo Nicolò).

L'affidamento è stato da me segnalato nella relazione di perizia, alle pagg. 13, 17, 28, 38 e 50, mettendo ripetutamente in rilievo il fatto che l'operazione era stata posta in essere dopo il 7 marzo 1963. (10)

Ritengo estranea e, comunque, non pertinente alla mia indagine tecnica ogni altra circostanza relativa alla situazione personale dei clienti, che, in verità, mi era all'epoca sconosciuta.

Quanto precede mi permetto di sottoporre all'attenzione della S.V. Ill.ma nella convinzione di avere bene e fedelmente operato, in ottemperanza ai quesiti formulati dal Giudice Istruttore. Se in qualche caso le risposte contenute nella perizia non possono considerarsi esaurienti, ciò non si deve attribuire a scarso impegno o a qualsivoglia altro motivo, ma piuttosto - come da me a suo tempo ripetutamente affermato nella relazione - alla insufficienza di alcuni dati posti a base della mia indagine tecnica.

Nel dichiararmi a disposizione per qualunque altro chiarimento, La ringrazio e Le porgo distinti ossequi.


(dr. Giuseppe Cicero)

Allegati: 6

(11)

(10) Vedi nota (5) di pag. 304. (N.d.r.)

(11) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 308, 309, 310, 311, 312 e 313. (N.d.r.)

Tabella 1 (dati a fine maggio 1960)

Banca del Popolo: Asaro Ant. e C. L. 20.523.061 - anzichè L. 5.523.061 (v.pag. 4 della perizia).

La cifra indicata risulta aumentata di L. 15 milioni.

Banca Agricola di Credito e Risparmio: Licari M. (personale)

L. 536.203 cifra che a quanto si è potuto arguire, sarebbe stata così ricostruita dall'estensore:

- deposito in c/c ord. n. 55 L. 455.681 (v.pag. 7) più
- credito in c/c di corrisp.za " 76.487 (" " 8) "
- saldo al 7.3.63 di dep.a risp! 3.835 (" " 7)

Totale L. 536.003
=====

Banco di Sicilia: Licari M. (personale) credito di L. 260.811; Asaro Ant. e C. debito di L. 9.567.516.

Il credito di Licari M. è stato impropriamente compensato col debito della Ditta Asaro Ant. e C.

Nella perizia mi ero, invece, astenuto dall'effettuare alcuna compensazione come è buona regola nella prassi bancaria ed avuti presenti il divieto contenuto nell'art. 2424 C.C., ultimo comma, nonchè le istruzioni di Vigilanza (nella compilazione della situazione trimestrale dei conti le aziende devono indicare con esattezza le cifre afferenti a ciascun conto e relative voci, evitando di esporre dati per differenza ed evitando altresì di esporre i conti per il loro movimento, anzichè per il loro saldo).

(12) Vedi nota (5) di pag. 304. (N.d.r.).

Tabella 2 (dati a fine giugno 1961)

Banca del Popolo: Asaro Ant. e C. L. 23.570.052 anzichè L. 3.570.052
(v. pag. 4 della perizia). (13)

La cifra indicata risulta aumentata di L. 20 milioni.

Banca Agricola di Credito e Risparmio: Licari M. (personale) li-
re 143.632, cifra che a quanto si è potuto arguire sarebbe stata così
ricostruita dall'estensore:

- deposito in c/c ord. n. 55	L. 651.193 (v. pag. 7) <u>meno</u>
- debito in c/c di corrisp. sempl.	" <u>511.396</u> (" " 8) <u>più</u>
	L. 139.797
- saldo al <u>7.3.1963</u> di dep. a risp.	" <u>3.835</u> (v. " 7)
	L. 143.632
	=====

Banco di Sicilia: Licari M. (personale) credito L. 117.837 Asaro Ant.
e C. debito di L. 7.288.897.

Vedasi quanto già detto in sede di esame dei corrispondenti dati della
la tabella 1. (14)

(13) Vedi nota (5) di pag. 304. (N.d.r.)

(14) Cfr. pag. 308. (N.d.r.)

Tabella 3 (dati a fine marzo 1962)

Banca del Popolo: Asaro Ant. e C. L. 24.768.767, anzichè L. 4.768.767 (v.pag. 4 della perizia).

(15)

La cifra indicata risulta aumentata di L. 20 milioni.


Banca Agricola di Credito e Risparmio: Licari M. (personale) L.918.918 anzichè L. 943.935.

E' stato compensato con i debiti un piccolo credito del Licari di Lire 25.017 costituito dai saldi di due depositi a risparmio (v.pagg.8,9). Tale compensazione non era stata da me eseguita alle pagg. 9 e 17 della perizia, per le stesse considerazioni riferite alla tabella 1 (Banco di Sicilia).

(16)

Banca del Lavoro: Licari e Pellegrino L. 3.669.198 anzichè L. 4.095.025.

Evidentemente l'estensore ha ripetuto per errore la cifra della colonna a fianco che si riferiva al rapporto "Licari e Barbaro".

 Detto errore, peraltro, non si ripercuote sui totali.

(15) Vedi nota (5) di pag. 304. (N.d.r.)

(16) Cfr. pag. 308. (N.d.r.)

Tabella 4 (dati a fine luglio 1962)

Banca del Popolo: Asaro Ant. e C. L. 33.436.649 anzichè L. 13.436.649
(v. pag. 4 della perizia).

(17)

La cifra indicata risulta aumentata di L. 20 milioni.

Banca Agricola di Credito e Risparmio: Licari M. (personale) lire 3.799.140 anzichè L. 3.824.157.

Vedasi quanto già detto in sede di esame dei corrispondenti dati della tabella 3.

(18)

Banco di Sicilia: Licari M. (personale) credito di L. 7.472; Asaro Ant. e C. debito L. 15.059.240.

Vedasi quanto già detto in sede di esame dei corrispondenti dati della
tabella 1.

(19)

(17) Vedi nota (5) di pag. 304. (N.d.r.).

(18) Cfr. pag. 310. (N.d.r.)

(19) Cfr. pag. 308. (N.d.r.)

Tabella 5 (dati a fine gennaio 1963)

Banca del Popolo: Asaro Ant. e C. L. 31.531.279 - anzichè L.11.531.279
(v.pag. 4 della perizia). (20)

La cifra indicata risulta aumentata di L. 20 milioni.

Banca Agricola di Credito e Risparmio: Licari M. (personale)
L. 209.810 anzichè L. 234.827.

Vedasi quanto già detto in sede dei corrispondenti dati della tabella 3. (21)

Banca Agraria: Licari e Pipitone L. 2.437.519

La cifra costituisce l'ammontare complessivo dei n. 30 effetti rimasti insoluti nel mese di gennaio 1963 e che non può dunque essere evidenziata come rischio cambiario di fine gennaio 1963. La mia citazione a pag. 14 della perizia era puramente indicativa.

(20) Vedi nota (5) di pag. 304. (N.d.r.).

(21) Cfr. pag. 310. (N.d.r.)

Tavola 6 (dati al 7 marzo 1963)

E' bene ricordare che questi dati furono da me ricavati direttamente presso le singole aziende di credito, riportati su appositi prospetti e forniti al G.I. nel corso delle ispezioni giudiziali.

Banca Agricola di Credito e Risparmio: Licari M. (personale)

L. 3.349.810 anzichè L. 3.374.827.

Vedasi quanto già detto a proposito dei corrispondenti dati della tabella 3).

(22)

Banco di Sicilia: Licari M. (personale) credito L. 59.566, che è stato impropriamente compensato col debito della ditta Asaro Ant. e C. indicato nella tavola in L. 38.918.520 anzichè in L. 40.468.520.

Quest'ultima discordanza è dipesa dal fatto che l'estensore della Commissione ha ritenuto di escludere dal computo dei crediti utilizzati al 7.3.1963 la somma di L. 1.550.000 costituita da una anticipazione attiva concessa dal Banco.

Roma, 10 Ottobre 1975

11/10/75
B
11/10/75

Ill.mo Signor Presidente
della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

R O M A
Senato della Repubblica

Con mia memoria del 1° dicembre 1971, inoltrata dal Governatore della Banca d'Italia, ho doverosamente fornito alla S.V.Ill.ma alcune importanti precisazioni in ordine alle notizie ed ai commenti riportati nella relazione sull'indagine riguardante singoli mafiosi, redatta da codesta Commissione e pubblicata a cura degli Editori Riuniti sotto il titolo "I boss della mafia", al capitolo "Licari e le aziende di credito". Come noto, nella relazione anzidetta veniva fatto espresso richiamo alla perizia da me effettuata nel 1964 per incarico del Giudice Istruttore del Tribunale di Trapani, nel procedimento penale a carico di Licari Mariano ed altri. (23)

Dato il lungo tempo trascorso, prego vivamente la S.V.Ill.ma di volermi fare cortesemente conoscere se la pratica che mi interessa sia stata riesaminata dalla Commissione, alla luce dei fatti e delle circostanze da me riferiti nella ricordata memoria e quale nuovo giudizio sia stato formulato in proposito. (24)

Quanto precede mi induco a fare, anche perché sul giornale "L'Ora" di Palermo del 15 settembre 1975, nell'articolo "Altra banca, altro scandalo" un giudizio espresso da codesta Commissione nei confronti del mio lavoro peritale e da me ritenuto infondato nella ripetuta memoria è stato citato in maniera tendenziosa e, comunque, lesiva del mio prestigio personale e professionale.


(23) La memoria citata nel testo è pubblicata alle pagg. 299-313. (N.d.r.)

(24) Cfr. le pagg. 225-231 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 299. (N.d.r.)

- 2 -

Tanto più che detto articolo prende lo spunto dal dissesto della Cassa Rurale ed Artigiana "S. Giuseppe" di Mussomeli, che (questo l'articolista non lo dice) é stata, a suo tempo, da me ispezionata, con riferimento alla situazione al 21 dicembre 1965 e con l'accertamento dei fatti dettagliatamente riportati sul rapporto rassegnato al Governatore della Banca d'Italia, rapporto che - a quanto mi risulta - venne dato allora in visione al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta.

Con ossequi.



(Dr. Giuseppe Cicero)
Ispettore della Banca d'Italia

LETTERA, IN DATA 7 SETTEMBRE 1972, INVIATA AL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE DAL DOTTOR MICHELINO GAMBINO

RACCOMANDA

On. Presidente
Commissione Parlamentare d'Inchiesta
Sul Fenomeno della Mafia in Sicilia

R O M A



Da una pubblicazione sul Giornale "L'ORA" di Palermo, edizione 28 Giugno/29 Giugno c.a., da me appresa soltanto da pochi giorni a seguito di segnalazione avuta da un mio congiunto, rilevo che, nel corso delle dichiarazioni rese al Comitato d'Indagine di codesta On. Commissione dal Maresciallo dei Carabinieri in Congedo Giovanni Lo Bianco, lo on. Senatore Girolamo Li Causi ha proceduto ad affermazioni riguardanti la mia persona e la mia funzione, altamente lesive della mia dignità di cittadino e del mio decoro di funzionario di Polizia.- (1)

Ho voluto controllare la fedeltà della pubblicazione giornalistica consultando gli atti ufficiali di codesta On. Commissione: le dichiarazioni dell'on. Senatore Li Causi figurano nella I colonna della pag. 701 del Documento XXIII -n. 2-sexies-penultimo capoverso.- (2)

Sono indotto a ritenere che l'on. Li Causi sia stato tratto in errore da impreciso ricordo o da equivoco; ma ciò non toglie che le già cennate dannose ripercussioni del

(1) Le dichiarazioni citate nel testo sono pubblicate, in allegato alla «Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia» (Doc. XXIII, n. 2-sexies - Senato della Repubblica - V Legislatura), alle pagg. 653-702. (N.d.r.)

(2) Si tratta della Relazione citata nella nota precedente. (N.d.r.)

- 2 -

suo errore, aggravate dalla menzionata pubblicazione giornalistica, sussistano nella più ampia accezione e che, come cittadino e come funzionario di Polizia, mi ritengo titolare di un diritto lesa, fenomeno al cospetto del quale la S.V. onorevole certamente non resterà insensibile.-

Le affermazioni dell'on. Li Causi sono assolutamente destituite di qualsiasi fondamento ed hanno destato, come a posteriori ho avuto modo di controllare, viva impressione nei lettori del Giornale "L'ORA", miei concittadini, e nei superiori Organi dell'Amministrazione Statale cui mi onoro di appartenere; è necessario, quindi, sul piano di una sostanziale giustizia cui ha diritto qualsiasi cittadino italiano, che, dopo i più accurati accertamenti sulla qualificazione da me attribuita agli assunti dell'on. Senatore Li Causi, si proceda, nella maniera che la S.V. onorevole riterrà più opportuna, al pubblicitario ripristino riparatorio della mia dignità e del mio decoro di cittadino e di funzionario di Polizia.-

Come mezzo al fine per il conseguimento dell'auspicato ristabilimento della verità, prego vivamente la S.V. onorevole di voler tener presente quanto segue:

1) chiedo di essere interrogato dall'on. Commissio-



- 3 -

ne presieduta dalla S.V.;

2) chiedo, se sarà formalmente ritenuto possibile, di esporre le mie ragioni alla presenza dell'on. Girolamo Li Causi ed in eventuale contraddittorio con lo stesso;

3) chiedo di essere ammesso a provare:

a) che non sono stato mai in rapporti di amicizia con alcun membro della famiglia Moncada;

b) che mio padre, Francesco, morì il 13 Dicembre 1954 e fu seppellito nel Cimitero di S.Orsola in Palermo il 14 successivo, tumulato nel Cellario "G", loculo 166 e non già nella tomba della famiglia Moncada;

c) che non mi occupai mai delle indagini relative all'omicidio "Ricciardi", avvenuto il 20 Dicembre 1952, tempo nel quale ero dirigente del Commissariato di P.S. di Partinico;

d) che assunsi la dirigenza della Squadra Mobile della Questura di Palermo soltanto in data 19 Ottobre 1954;

e) che non ho mai posseduto, a qualsiasi titolo, un appartamento costruito da uno dei Moncada o, comunque, ad uno degli stessi riferibile per qualsiasi ragione;

Carlucci

- 4 -

f) che possiedo un solo appartamento, acquistato a scomputo quale socio della Cooperativa "Le Magnolie", sito in questa Via Veneto, 19;

g) che ho sempre fedelmente, totalitariamente e scrupolosamente adempiuto ai miei doveri di funzionario di Polizia, senza tentennamenti o cedimenti di sorta.-


Prima di sottoscrivere la presente, tengo a dichiarare che, nel caso in cui l'on. Girolamo Li Causi non fosse nella condizione di riconoscere l'errore o l'equivoco nei quali è incorso, sarò particolarmente grato alla S.V. onorevole se vorrà disporre tutti gli opportuni accertamenti idonei ad acclarare la verità nel conflitto tra il mio assunto e quello dell'on. Girolamo Li Causi.

Con separato foglio, di pari data, ho pregato l'on. Ministero degl'Interni e, per esso, il Capo della Polizia in carica, per l'adempimento di un'accurata inchiesta sui fatti che infondatamente mi sono stati attribuiti nella Sede e nelle circostanze di cui in epigrafe.-

Distinti ossequi.-

Palermo, 7 settembre 1972-

(Michelino Gambino
(Ispettore Generale di P.S.)



P.S. Recapiti: Dott. Michelino Gambino

c/o Ministero degl'Interni

./.

Direzione Generale di P.S. - R O M A - 00100

Dott. Michelino Gambino

Via Sciuti, 91/L - - P A L E R M O - 90144

LETTERA, IN DATA 28 GENNAIO 1974, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL SIGNOR GIUSEPPE FARINA

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. 274

Atti b.
le procedure
le procedure
verifiche
altre



13/2/74
B
757/2300

ATTO DICHIARATORIO

Il sottoscritto FARINA GIUSEPPE di Angelo, nato in Villalba
il 27 marzo 1924 e residente in Palermo nella via Notarbartolo
n.31, con il presente atto diretto:

1) Al Sig. Presidente, pro-tempore, della Commissione Parlamen-
tare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia -Roma.

D I C H I A R A

errata e non rispondenti al vero gli apprezzamenti che appaio-
no formulati dall'Organo in indirizzo nei suoi confronti. A
tale dichiarazione si fa seguire la seguente precisazione con
istanza specifica di controllo secondo quanto oggetto del pre-
sente atto:

P R E M E S S A

A seguito della pubblicazione del volume "Antimafia: Occasione
mancata", il sottoscritto ebbe a proporre querela contro il
Sig. Pantaleone Luigi Michele, autore della Pubblicazione, non-
chè contro il Dott. Luigi Einaudi, autore del libro, per il
reato di diffamazione.

Il procedimento penale conseguente la querela pende in atto
avanti al Tribunale di Torino, Sezione II^a.

In sede di giudizio il sottoscritto ha appreso dell'esistenza
di un documento facente parte degli atti di Codesta Commis-
sione e recante il titolo "Casi di infiltrazione negli Enti Loca-
li" (XXIII n.2 quater Capitolo n.7 pag.99) nel quale si assu-
mono fatti, non veri, gravemente lesivi della reputazione del-

2165
DIREZIONE
1

1064-
31 GEN. 1974

(1)

(1) Si tratta della «Relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi» (Doc. XXIII, n. 2-quater - Senato della Repubblica - V Legislatura). (N.d.r.)

2.

l'istante.

Di tale documento è opportuno che si richiamino testualmente
quelle parti che concernono il sottoscritto.

Si legge nel citato documento:

(2)

"quale esempio di malcostume politico mafioso viene, da molti,
citata la circostanza secondo la quale, in specie nel periodo
a cavallo delle elezioni regionali del 1954 e del 1962, l'Asses-
sorato Regionale agli Enti Locali sarebbe stato non solo la
poltrona più ambita (subito dopo venivano quelli del Demanio
Forestale e dell'Agricoltura e della Pubblica Istruzione), ma
anche quella che consentiva, nelle elezioni successive, di ot-
tenere il maggior seguito elettorale. Nè più nè meno come sareb-
be stato in quell'identico periodo - con riflessi avvertiti
ancora oggi in molti ambienti qualificati - per gli assessora-
ti ai lavori pubblici o all'urbanistica dei Comuni (primo fra
tutti quello di Palermo) in funzione del particolare fenomeno
dello sviluppo edilizio, delle strade, delle infrastrutture,
ecc.; settore, questo, sul quale ha prosperato la mafia più re-
cente ed hanno creato solide fortune elementi che alla politi-
ca hanno attinto senza il minimo convincimento etico-sociale.
Tale circostanza, si afferma, apparirà ancora più valida se
nell'ambito dei Comuni gravitanti attorno al corleonese si
andranno ad esaminare, sia pure di sfuggita, alcuni casi di pre-
senza mafiosa attiva: prima, fra tutti, la presenza in seno al-
l'Assessorato Regionale agli Enti Locali del Dott. Giuseppe

(2) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 327. (N.d.r.)



Farina da Villalba (cugino di Farina Beniamino, nipote, questo 3.
ultimo, del notissimo boss Calogero Vizzini) a rappresentare
la mafia tradizionale del Nisseno.....Personaggi ambedue ai (3)
quali - aventi unica matrice di mafia a livello isolano - è
stata garantita una velocissima carriera, la possibilità di
entrare a far parte degli stessi uffici della Regione in veste
di esponenti della Segreteria particolare del Presidente, non-
chè la certezza di potere aiutare la spregiudicatezza di qual-
che politico nel risolvere artificiose crisi comunali; crisi
predeterminate e poi curate molto da vicino con l'invio di
"amici" in veste di commissari che preparassero nuove elezioni.." (4)
Ciò premesso il documento si sofferma sulle vicende politiche (5)
del corleonese richiamando fatti di gestione che risalgono al
1960 e specificamente per l'anno 1967 la gestione commissaria-
le del Dott. Giovanni Di Cara, nativo di Prizzi ed intimo ami-
co sia del Navarra Francesco sia del Farina Giuseppe....." (6)
Il documento cita ancora fatti di ordinaria gestione e di gestio-
ni commissariali dei Comuni di: "Corleone, Prizzi, Bisacchino,
Marineo, Campofiorito e Mezzojuso", soffermandosi anche sulle
persone chiamate a quelle funzioni e per quanto riguarda l'istan-
te si fa riferimento alla gestione commissariale affidata allo
stesso e concernente il Comune di Mezzojuso.
Ciò premesso si osserva che la citazione della relazione della
Commissione mira a sottolineare la gravità delle affermazioni
in esso documento contenute; affermazioni queste tanto infonda-

(3) (4) Così nell'originale. (N.d.r.)

(5) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 327. (N.d.r.)

(6) Così nell'originale. (N.d.r.)

4. te quanto gratuite.

Alla sensibilità giuridica e morale del Presidente non sfuggirà

certamente che la relazione non ha alcun fondamento ma raccoglie

soltanto i temi di una diffamazione incontrollabile ed incontrollata

che finisce con l'assumere un carattere di gravità proprio

per la fonte che se ne fa portatrice inconsapevole.

Le espressioni "...viene da molti citata la circostanza..."

tale circostanza, si afferma, apparirà ancor più valida se nel-

l'ambito dei Comuni gravitanti intorno al corleonese si andran-

no ad esaminare...taluni casi di presenza mafiosa attiva:

prima fra tutti, la presenza del Dott. Giuseppe Farina..."

sono sintomatiche della recezione di voci chiaramente diffama-

torie riferite con molta leggerezza solo a discapito della ve-

rità e della onorabilità del sottoscritto.

Contro tali affermazioni, assolutamente infondate e per altro

palesamente prive di riscontro, il sottoscritto esprime la più

vibrata protesta richiedendo espressamente che si svolgano inda-

gini sulla persona dell'istante per ristabilire la verità dei

fatti.

Il sottoscritto non intende tuttavia fermarsi a denunciare la

genericità dell'accusa che si dimostrano tali per la dizione α

adottata dalla Commissione che si richiama a fonti incontrolla-

te ed incontrollabili ma intende smentirle categoricamente sul-

la base di precisi dati documentali. Alla stregua di tali ele-

menti documentali risulterà chiaro:

(7) Cfr. le pagg. 99-101 della Relazione citata nella nota (1) di pag. 327. (N.d.r.)

(8) (9) (10) Così nell'originale. (N.d.r.)

1) che nessuna matrice mafiosa può attribuirsi al sottoscritto. 5.

Tale fatto è meramente affermato e non sorretto da alcuno elemento neppure in funzione di pretese parentele che non consentono illazioni di sorta. Le eventuali attribuzioni negative sono smentite da tutta la vita dell'istante e dalla attività svolta nell'ambito dello stesso Assessorato agli Enti Locali, attività questa che è accertabile attraverso il richiamo del fascicolo personale intestato al sottoscritto.

2) Non è vero che al sottoscritto è stata garantita una rapida carriera. Il sottoscritto, che da giovane militò politicamente nelle file della Democrazia Cristiana, fu assunto alla Regione per chiamata diretta dell'On.le Giuseppe Alessi e ciò in data 30 aprile 1952. Il sottoscritto poi inquadrato nei ruoli con D.A.n. 253 del 14 aprile 1954.

Dell'On.le Giuseppe Alessi sono note la dirittura morale, la specifica qualificazione antimafiosa ed il fatto che mai di nessuna insinuazione è rimasto oggetto.

Quando il sottoscritto fu chiamato alla Regione - e l'On.le Alessi conosceva intimamente l'istante - ciò avvenne coevamente all'assunzione dei Sigg.: "Mistretta, Gaetano, Piazza Vito, Lo Pinto Maria, Montalbano Paolo, Milazzo Giuseppe, Fusco Armando, Turco Armando, Celfo Serafino, La Manna Giuseppe, Sardo Santi, Conoscenti Nicolò". La carriera delle persone citate può così sintetizzarsi: I Signori Mistretta Gaetano, Montalbano Paolo, Fusco Armando, Turco Armando, La Manna Giuseppe

6. hanno superato in carriera il sottoscritto. Le altre persone citate hanno acquistato un grado pari a quello dell'istante. Il solo Piazza Vito essendo deceduto non può naturalmente costituire un metro di paragone.

La carriera dell'istante è contraddistinta dalle seguenti promozioni:

4 maggio 1952 - inquadrato nel ruolo speciale transitorio carriera concetto iniziale;

4 maggio 1955 - inquadrato nel ruolo vice segretario contabile (grado XI B);

4 maggio 1957 - promosso segretario contabile (grado X B);

20 luglio 1959 - promosso 1° segretario contabile (grado IX B);

8 febbraio 1963 - ispettore di ragioneria (grado VIII B);

12 febbraio 1966 - ispettore capo ragioneria (grado VII B);

1 gennaio 1970 - ispettore superiore ragioneria (grado VI coefficiente 500).

Il lavoro svolto dall'istante nell'ambito dell'Assessorato è stato ritenuto proficuo e valido. Le note positive vengono tratte dai seguenti documenti che recano la firma degli Assessori preposti al ramo.

In essi documenti si dà atto dell'attività svolta dall'istante sia nel campo del servizio sia nelle elaborazioni a livello legislativo (vedi note Alessi 14/4/1954; D'Antoni 16/12/1958; D'Angelo 12/7/1956; Coniglio 26/6/1962). I nomi degli Assessori Alessi, D'Antoni, D'Angelo, e Coniglio cui va aggiunto quel-

(11)

(11) Le note citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg.335, 336, 337 e 338. (N.d.r.)

lo dell'attuale Giudice Costituzionale Trimarchi che fu a capo 7.

dell'Assessorato Enti Locali, sono noti per le qualità morali che li contraddistinguono e le specifiche competenze in campo amministrativo.

E' questa l'attività svolta dal sottoscritto.

In tale attività che dura da oltre vent'anni è stato chiamato una sola volta alla Segreteria della Presidenza della Regione (per il periodo 12/8/1964 - 12/8/1967 Presidente Consiglio deputato della Sicilia Orientale) e due sole volte ha svolto le funzioni di Commissario presso i Comuni di Mezzojuso e di Balestrate.

Il sottoscritto ritiene che l'attività della Commissione, per la delicatezza del mandato ad essa conferito, non può essere caratterizzato da indicazioni che giuridicamente non si qualificano né fatti indizianti né tanto meno sospetti. A tal fine, come già detto, si chiedono tutti quegli accertamenti che la Commissione riterrà necessari per ristabilire la verità dei fatti che non può essere falsata la illazioni del tutto ingiustificate. Si confida, pertanto, che l'On.le Commissione voterà restituire al cittadino, al padre ed al funzionario la dignità che gli compete che non può essere offuscata dai "si afferma - si vuole" ed altre espressioni consimili che tradiscono fatti diffamatori della personalità dello istante contraddetti da una realtà di vita vissuta peraltro fuori da Villalba e quindi dal Nisseno fin dall'epoca degli studi atteso che da oltre 26 anni

8. L'istante vive a Palermo.

Con osservanza.

Palermo, li 28 gennaio 1974

Giuseppe Farina

L'anno 1974 il giorno del mese di Istante

il Sig. Farina Giuseppe, domiciliato in Palermo nella via Notarbartolo 31, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto allo Ufficio Unico Notificazioni della Corte di Appello di Palermo ho notificato e dato copia del presente atto, e ciò per averne scienza a tutti gli effetti di legge:

Al Presidente pro-tempore della Commissione Parlamentare per l'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, Roma.

Mediante notifica e ricorso il suddetto sig. Farina
con ricorso al Tribunale di Palermo
Palermo, li 28 gennaio 1974

CARMELO ARDIZZONE
aiut. Uff. le Giudiziario

Carmelo Ardizzone



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO PER GLI ENTI LOCALI



-:-

SI CERTIFICA

che il Sig. FARINA Giuseppe di Angelo
assunto presso questo Assessorato il 4 Maggio 1952
ha prestato lodevole ed ininterrotto servizio.

Palermo, li 14 Aprile 1954

L'ASSESSORE





REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessore per gli Enti Locali

Palermo, li 22 luglio 1956

Sig. FARINA Giuseppe

S E D E

Ho avuto possibilità di costatare personalmente quale attività Ella, nella Sua qualità di addetto all'Ufficio Elettorale di questa Amministrazione, abbia svolto in occasione delle elezioni generali amministrative recentemente effettuatesi nell'Isola, e quanto sia stata pregevole e proficua la Sua opera per la perfetta riuscita del delicatissimo e gravoso servizio.

Nel manifestarLe il mio ringraziamento, Le dò atto del mio pieno compiacimento, vivamente elogiandola.

L'ASSESSORE DELEGATO

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Palermo 16.12.

1/11/58
19 58
2

Amministrazione Civile

Div. I° Per. di prot. h22h

Risposta a nota

OGGETTO **Uolo.**



All. N. ...

AL SIG. FARINA GIUSEPPE

S E D E

Ho potuto personalmente constatare che l'opera da Ella svolta, nella Sua qualità di addetto all'Ufficio Elettorale di questa Amministrazione, è stata veramente pregevole e proficua per la perfetta riuscita del delicato servizio relativo alle elezioni amministrative effettuate il 9 novembre corrente in 41 Comuni dell'Isola.

Ho anche notate con mia grande soddisfazione la diligente e seria attività da Ella esplicata nel predisporre il lavoro preparatorio per lo svolgimento delle prossime votazioni per la elezione dei Consigli Provinciali.

Nel manifestarle il mio ringraziamento Le dò atto del mio compiacimento vivamente elogiandola.

IL PRESIDENTE

ps/

Le linee ritirate nella risposta il numero 4. Ispirazioni sul 1. riferimento



Regione Siciliana

Assessorato Amministrazione Civile
e Solidarietà Sociale

~~Ufficio Elettorale~~

Prot. N. 1030 - Gab.

OGGETTO:

Encomio

Allegati N.

26 GIU 1962

Palermo.

7307
10/4

Al Sig. GIUSEPPE FARINA

S E D E

L'opera da Lei prestata presso l'Ufficio Elettorale, in occasione della organizzazione delle elezioni provinciali effettuate nel novembre 1961 e nel febbraio 1962, si è dimostrata notevolmente proficua per la perfetta riuscita di tutte le operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni stesse.

Mi preme, anzitutto, sottolineare il rilevante contributo da Ella fornito in sede di elaborazione del testo coordinato delle leggi sulla elezione dei consigli provinciali, nonché quello reso in sede di creazione di tutti gli stampati occorrenti per la effettuazione delle elezioni.


Ho particolarmente apprezzato, inoltre, il vivo senso di responsabilità e l'eccezionale impegno da Lei dimostrati nell'assolvimento dei vari compiti organizzativi e tecnici affidatiLe e che hanno comportato, sovente, non indifferenti sacrifici per la complessità e la durata delle prestazioni lavorative, disimpegnate, non di rado, anche in ore notturne.

Tali eccezionali prestazioni sono state da Lei rese anche successivamente alla effettuazione delle elezioni e cioè in occasione delle complesse operazioni di rilevazione statistica dei risultati elettorali, nonché di quelle connesse alla istituzione dello schedario dei singoli consiglieri provinciali e dei fascicoli riguardanti gli atti di costituzione degli organi provinciali neo-eletti.

Nel comunicarLe l'alto apprezzamento che la Giunta di Governo ha voluto esprimere al personale dell'Ufficio Elettorale per la perfetta riuscita del nuovo esperimento elettorale, mi è gradito tributarLe, quale riconoscimento dei Suoi particolari meriti, un encomio, da annotare tra gli atti del Suo fascicolo personale.

L'ASSESSORE

LETTERA, IN DATA 14 MAGGIO 1974, INVIATA AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL SIGNOR ORAZIO RUISI



ECC.MO SIG. PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA
MAFIA IN SICILIA.

R O M A

Il sottoscritto RUISSI ORAZIO, nato a Palermo il 9 aprile 1906
ed ivi residente nella via dei Nebrodi n. 45, rassegna alla
S.V. quanto segue:

P R E M E S S A

Il sottoscritto ha recentemente appreso dell'esistenza di una
relazione "sui mercati all'ingrosso" di Palermo a firma Fausto
Bisantis; Simone Gatto e Gelasio Adamoli, relazione questa che
fa parte degli atti di Codesta Ecc.ma Commissione (Doc. XXIII
n. 2 bis) ed approvata in data 8 gennaio 1970.

Nelle pag. 48 e segg. della prefata relazione sotto il titolo
"Commercio all'ingrosso delle Carni" si riferiscono fatti ed
episodi del tutto destituiti di fondamento e che recano gra-
ve nocimento morale all'esponente.

Dalla relazione menzionata il sottoscritto ritiene opportuno
richiamare quelle parti che lo riguardano.

Si legge testualmente nel citato documento:

Le caratteristiche dell'ambiente degli operatori in tale setto-
re, dal punto di vista della normalità commerciale e da quello
morale, emergono ampiamente sia dalla prima parte di questa
relazione, sia dai molteplici riferimenti ai precedenti penali
ed agli episodi delinquenziali fatti nel corso dell'esposizio-

(1) Si tratta della «Relazione sui mercati all'ingrosso» (Doc. XXIII, n. 2-bis - Senato della Repubblica - V Legislatura). (N.d.r.)

ne.

Tuttavia non si può fare a meno di richiamare l'attenzione sul complesso dei fatti emersi, sia dalle cronache sia dalle denunce e dalle azioni giudiziarie, negli ultimi mesi del 1965 e riguardanti una vera e propria situazione di monopolio coattivo determinata da un grossista di carni nei confronti di alcuni alberghi.

Stralciamo da una denuncia del Questore i passi più significativi:

"Nel corso di indagini dirette ad accertare l'azione svolta dalla mafia nei vari settori della vita cittadina, si veniva a conoscenza delle estorsioni continuate subite dall'amministrazione degli alberghi Delle Palme e Villa Igea, nella persona del direttore Fugalli Rodolfo.

"Veniva riferito infatti che il Ruisi Orazio, il Lauricella Giuseppe e il Pipitone Antonino, tutti appartenenti alla mafia, approfittando del timore che incutevano, perchè nota era la loro attività, avevano con l'ausilio delle altre persone in oggetto denunciate e con le loro azioni tipicamente mafiose, imposto ai direttori di detti alberghi la fornitura della carne e della frutta e al direttore di Villa Igea anche l'assunzione, come guardiano notturno, del su citato Lauricella Giuseppe, che in atto trovasi detenuto per associazione per delinquere.


"In particolare si veniva a conoscenza che circa tre anni fa

il Fugalli, direttore dell'albergo Delle Palme, non trovando confacente alle esigenze dell'albergo la fornitura della carne, che veniva effettuata dal Ruisi Orazio, proprietario della carnezzeria Alba, sita in via Rosolino Pilo, aveva rinunciato a tale fornitura e aveva provveduto a rifornirsi presso altro macellaio. Ciò aveva provocato il risentimento del Ruisi Orazio e del di lui fratello Giuseppe, ora deceduto. Quest'ultimo, anzi, un giorno si era presentato alla porta di controllo dell'albergo Delle Palme dove aveva sostato minacciando il Fugalli e coloro che avessero portato la carne.

"Per tale fatto il Fugalli era stato costretto a riprendere la fornitura della carne dal Ruisi.

"Successivamente, avendo il Fugalli ridotto nuovamente la fornitura che veniva effettuata dal Ruisi, per avere provveduto a ritirare carni da alcune ditte dell'Italia settentrionale, fu ancora estacolato in questa nuova forma di approvvigionamento. Infatti il Direttore del locale macello, Dott. Di Mino Giuseppe, per il trasporto di detta carne, che giungeva dal nord in ceste, igienicamente confezionate, pretese, contrariamente alle disposizioni vigenti, che il trasporto della carne dal macello, dove veniva portata per l'esame, all'albergo, venisse effettuato con un furgone idoneo e regolarmente attrezzato per il trasporto di carni fresche e che venisse approntato un apposito garage per detto mezzo. Il Fugalli, pertanto, era costretto a fornirsi ancora dal Ruisi. Dopo circa un anno avendo la Ditta

Randazzo Vincenzo inviato una circolare a tutti gli alberghi per la fornitura della carne, il Fugalli si accordò con detta Ditta per la fornitura della carne all'albergo Delle Palme. Dopo circa sei mesi però anche detta fornitura fu sospesa e la Ditta Randazzo si scusò di non potere ricevere carne sufficiente per continuare la fornitura e facendo capire al Fugalli che sarebbe stato opportuno ritornare al suo vecchio fornitore. "Il che, pur non volendo, il Fugalli fu costretto a fare. Il Dott. Di Mino, direttore dei servizi sanitari del macello (alligato 23) ha dichiarato che le disposizioni vigenti prescrivono, senza eccezione alcuna, l'uso di mezzi appositamente autorizzati dall'autorità provinciale sanitaria per il trasporto di qualsiasi tipo di carne nell'ambito del comune e che, per quanto riguarda Palermo, il comune ha concesso alla Ditta TAM l'appalto di tale trasporto dal macello alle ditte private. Ha precisato però che con l'entrata in vigore della legge che regola le norme sul commercio all'ingrosso delle carni, la carne macellata può essere commercializzata anche fuori dal macello e pertanto sono istituite dai commercianti delle sale di contrattazione privata, regolarmente autorizzate e fornite di frigoriferi. Al trasporto di detta carne, che prima di essere sdeziata viene sottoposta egualmente al controllo sanitario da parte dei veterinari, possono provvedere direttamente le ditte interessate con propri automezzi autorizzati, perchè detto trasporto non è previsto nelle condizioni del capitolato d'appalto



fatto dal Comune alla Ditta TAM.

"Per quanto riguarda l'imposizione fatta al Direttore dello albergo Delle Palme di trasportare dal macello all'albergo, con i mezzi della ditta TAM o con un mezzo proprio autorizzato, la carne confezionata che giungeva dalle ditte del nord e che veniva portata al macello per la visita, ha dichiarato di non ricordare di essersi occupato di tale fatto ma di ritenere che tale divieto doveva essere stato imposto da qualcuno dei veterinari o dei vigili urbani preposti al servizio in attuazione delle direttive da lui impartite in virtù delle disposizioni vigenti.

"L'azione della mafia contro l'albergo Belle Palme e la Villa Igea, non si limitò, come abbiamo visto all'inizio del presente rapporto, al solo settore della fornitura delle carni.....
.....La situazione attuale del mercato delle carni non differisce granchè da quella constatata all'inizio dell'indagine, cioè nel 1966.

E' da ritenere peraltro che domini tuttora il monopolio di forniture, basato sulla intimidazione, che veniva messo in particolare luce dalla denuncia a carico del grossista Randazzo e del veterinario Di Mino. Una ritrattazione delle accuse formulate dal direttore dell'albergo Delle Palme, sin troppo chiara nel suo meccanismo, ha posto termine all'istruttoria.

L'elemento estraneo all'ambiente, illuso di poter trovare sostegno alla sua insofferenza delle intimidazioni nell'azione del-

(2)

l'autorità costituita (a partire da quella comunale), ha dovuto concludere che altro non gli rimaneva che accettare uno stato di fatto e confidare più nelle leggi dell'ambiente che in quelle dello Stato!"

Alla E.V. non sfuggiranno due dati di estrema rilevanza costitutivi: 1) dall'omissione di ogni riferimento alle indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria 2) dalla insinuazione fin troppo facile in ordine ad una fonte processuale dell'istruttoria giudiziaria facendo astrazione dai risultati della prova acquisita.

Contro tale metodo il sottoscritto esprime la più ampia protesta consentendo tale metodologia una visione parziale dei fatti che si sostanzia in opera gratuita di diffamazione.

In ordine alla vicenda processuale che colpì l'istante il sottoscritto commette alla sensibilità ed allo acume giuridico della E.V. la valutazione delle risultanze delle indagini giudiziarie culminate nella sentenza emessa dal Giudice Istruttore di Palermo il quale, in data 31 Maggio 1967, pronunciava sentenza di proscioglimento nei confronti dell'esponente con la formula "perché i fatti non sussistono" che seguiva ordinanza di scarcerazione del 31 Dicembre 1965, ordinanza questa emessa a norma dell'art. 269 C.P.P.

La detta sentenza, che il sottoscritto affida alla valutazione della Commissione Ecc.ma, ha escluso categoricamente:

1) che l'istante fosse affiliato alla mafia;

2) che l'istante avesse mai intrattenuto rapporti o addirittura conoscesse con i coimputati Pipitone e Lauricella;

3) un qualsiasi fatto illecito nel comportamento dell'istante od anche fatti moralmente censurabili.

Tutto questo, come risulterà dalla sentenza che si alliga in copia legale, è frutto di un esame approfondito di tutte le risultanze processuali, della valutazione di ogni comportamento ivi compreso quello del Dott. Di Mino, Veterinario Comunale, coinvolto nel processo al fine di avallare fantasiose e speciose accuse che pretendevano comportamenti in contrasto con la legislazione dello Stato.

Tutto ciò premesso e considerato

il sottoscritto Ruisi Orazio rivolge formale invito a Codesta Ecc.ma Commissione perché, sulla base dei dati processuali acquisiti, Voglia ristabilire la verità dei fatti non consentendo facili diffamazioni e dando atto all'istante dell'assoluta estraneità ai fatti ed escludendone quelle qualificazioni mafiose che non gli competono e che non merita.

Il sottoscritto confida che l'alto senso di giustizia che caratterizza l'opera della S.V. darà ampio riconoscimento alle legittime aspettative ed al diritto di chi oggi si fa portatore di giuste istanze rivolte alla tutela del proprio patrimonio morale.

Con osservanza.

Palermo, li 14 Maggio 1974

Ruisi Orazio

(3) La sentenza citata nel testo è pubblicata alle pagg. 349-373. (N.d.r.)


L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno il giorno 18 del mese di maggi istante il Sig. Ruisi Orazio, dom.to in Palermo nella Via dei Nebrodi n. 45, io sottoscritto AIUT. Uff. Giud., addetto all'Ufficio Unico Notificazioni della Corte di Appello di Palermo, ho notificato e dato copia del superiore atto di invito e del relativo alligato a:

1) S.E. Il Presidente della Commissione di Inchiesta sul fenomeno della Mafia in Sicilia — dom.to per la carica in Roma — mediante

Mediante notifica a mezzo il servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno

Palermo, 18 MAG. 1974

Princhi/Giovanni
A. Ufficiale Giudiziario
Corte Appello - PALERMO



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



TRIBUNALE DI PALERMO - UFFICIO ISTRUZ. PROCESSI PEN.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo, Dr. Giuseppe Masseo, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale contro:

1) NUISI ORAZIO fu Giovan Battista e fu Arcidiacono Letteria, nato a Palermo il 9/4/1906 ivi residente Via Monte La Marle n.8;

2) LAURICELLA GIUSEPPE di Salvatore e di Pipitone Rosa nato a Palermo l'11/11/1929 ivi residente Via Alaimo da Lentini, 26;

3) PIPITONE ANTONIO fu Antonino e fu Mammeli Benedetta, nato a Palermo il 28/10/1889 ivi residente Piazza Acquasanta, 228;

4) RANDAZZO VINCENZO fu Vincenzo e fu Martinez Maria nato a Palermo il 13/3/1899 e ivi residente Piazza V.E. Orlando, 27;

5) RANDAZZO GIUSEPPE di Vincenzo e di D'Adelfio Antonia nato a Palermo il 5/3/1931 ivi residente Piazza V.E. Orlando, 27;

6) DI MINO GIUSEPPE fu Salvatore e fu Picone Calogera nato a Grotte il 18/3/1907 residente a Palermo Via Macello, 21

I PRIMI TRE ARRESTATI il 13/11/1965; IL 1° SCARCATO il 31/12/1965; IL SECONDO IN LIB. PROVVIS. DAL 6/2/1966; GLI ALTRI LIBERI

I M P U T A T I

I PRIMI TRE : del delitto di cui all'art.416 C.P. per essersi associati tra di loro allo scopo di commettere più delitti, contro la libertà morale (violenza privata) ed il patrimonio (estor

10898

3660

Q.

il 3° il l.b. prov. del 3-6-66;

(4)

(4) Così nell'originale. (N.d.r.)

sione continuata). In Palermo fino al mese di ottobre-novembre 1965.

IL PRIMO, inoltre: del delitto di cui agli articoli 81, 629 u.p. in riferimento all'art. 628 u.p.n.I.C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in correttezza col fratello Giuseppe, oggi defunto, mediante violenza e minaccia, costringendo Fugali Rodolfo, quale direttore dell'albergo "Delle Palme" e V. Direttore dell'Albergo "Villa Igea" a fornirsi presso l'esercizio da lui condotto di carne bovina necessaria alle esigenze degli alberghi predetti a prezzo maggiorato e comunque superiore a quello di altri fornitori che erano disposti a farlo, procurato a sé stesso un ingiusto profitto con danno della amministrazione degli alberghi "Delle Palme" e "Villa Igea" in persona del Fugali predetto. In Palermo fino al mese di ottobre-novembre 1965.

IL SECONDO E TERZO: a) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 629 u.p.C.P. in relazione all'art. 628 n. I.C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra di loro, mediante violenza e minacce - costringendo Fugali Rodolfo, quale direttore dell'albergo "Delle Palme" e ^{vice direttore dell'albergo} "Villa Igea", a servirsi, per le esigenze degli alberghi predetti, di frutta e verdura da loro fornita a prezzo maggiorato e comunque superiore a quello di altri fornitori che erano disposti a farlo e di qualità scadente - procurato per sé stessi un ingiusto profitto con danno della amministrazione degli al



3.

berghi "Delle Palme" " Villa Igea" in persona del Fugali predetto. In Palermo fino al mese di ottobre-novembre 1965.

b) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 610 u.p.C.P. in relazione all'art. 339 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra di loro, con violenze e minacce, costretto il Fugali Rodolfo, quale V. Direttore dell'albergo "Villè Igea", a licenziare da guardiano notturno del predetto albergo Lorizzo Angelo ed assumere in tale qualità esso Lauricella Giuseppe. In Palermo fino al mese di dicembre 1955, accertato nel mese di ottobre 1965.

IL QUARTO E IL QUINTO: del delitto di cui agli artt. 81, 110, 378 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso tra di loro, con dichiarazioni rese alla P.G., aiutato Raisi Crazio - che aveva commesso delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione - ad eludere le investigazioni dell'autorità. In Palermo nel mese di ottobre 1965.

IL SESTO: del delitto di cui agli artt. 81, 378 C.P., per avere, con dichiarazioni rese alla P.G., aiutato Raisi Crazio - che aveva commesso delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione - ad eludere le investigazioni dell'autorità. In Palermo nel mese di ottobre 1965.

I PRIMI CINQUE: del delitto di cui all'art. 416 C.P. per essersi associati tra loro, con i defunti Raisi Giuseppe e N'Accardi Vincenzo nonché con altre persone, allo scopo ignoto, allo scopo

4. po di commettere più delitti contro la libertà, morale ed il patrimonio. In Palermo fino al novembre 1965.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con rapporto del 9/11/1965 il Commissario di P.S. "Castellammare", a conclusioni di indagini dirette ad accertare l'azione svolta dalla mafia nei vari settori della vita cittadina, denunciava i nominati Ruisi Orazio, Pipitone Antonio e Lauricella Giuseppe quali responsabili dei delitti di associazione per delinquere e di estorsione continuata in danno dell'amministrazione degli alberghi "Delle Palme" e "Villa Igea" nella persona del direttore Fugali Rodolfo, nonché i nominati Randazzo Vincenzo, Randazzo Giuseppe e Di Mino Giuseppe quali responsabili del delitto di favoreggiamento personale.*

All'uopo riferiva che il Ruisi, il Lauricella ed il Pipitone erano riusciti, mediante violenze e minacce, ad assicurarsi la fornitura della carne bovina, della frutta e della verdura necessarie alla mensa degli alberghi anzidetti ad un prezzo superiore a quello di altre ditte e di qualità inferiore, procurandosi, così, un ingiusto profitto; che il Lauricella ed il Pipitone avevano, nell'estate del 1954, costretto, sempre mediante violenze e minacce, l'allora direttore dell'albergo "Villa Igea" a licenziare il guardiano per sostituirlo con il Lauricella stesso; che il Randazzo Vincenzo e Giuseppe e il Di Mino Giuseppe avevano aiutato il Ruisi ad eludere le investigazioni della autorità, ^{impunita} depnendo avanti la polizia, avevano negato i primi

(6) Il rapporto, e tutti gli altri atti successivamente citati nel testo, non risultano, peraltro, uniti alla presente sentenza. (N.d.r.)

(7) Così nell'originale. (N.d.r.)



dua, di avere interrotto la fornitura di carni dell'albergo "Villa Igea", già avviata da qualche mese, perchè pressati dal Ruisi stesso, e, il Di Mino, di avere subito pressioni, nella sua qualità di veterinario dirigente del macello comunale, onde boicottare l'albergo delle Palme relativamente al trasporto delle carni, che questo importava dal Nord, dopo aver interrotto le forniture da tempo eseguite dal Ruisi.

Avverso i cinque prevenuti veniva promossa azione penale per i reati come sopra denunciati dalla polizia e richiesta la formale istruzione, previa emissione di ordine di cattura nei confronti del Ruisi, del Pipitone e del Lauricella.

Con successivo rapporto del 24/11/1965, pervenuto in corso di istruttoria, lo stesso Commissariato "Castellammare" riferiva che da indagini esperite era emerso che il Ruisi Orazio, unitamente al fratello Giuseppe (deceduto) e ai due Randazzo, era stato nel passato collegato con alcuni noti mafiosi, dei quali si faceva il nome, e che i legami con costoro, erano stati intrattenuti per mezzo di certo D'Adelfio Nicola, cognato sia del Ruisi che del Randazzo Vincenzo e definito quale incallito giocatore d'azzardo e spacciatore di droga.

Con successivo rapporto dell'1/12 si riferiva che, a seguito di altri accertamenti, era emerso che, prima che il Ruisi fosse introdotto negli alberghi anzidetti, questi ultimi si servivano, per le forniture di formaggi, dal noto mafioso D'Accardi Vincenzo, ucciso da sconosciuti nel 1963, e con ulteriore rapporto del


6. 4/12 si precisava che le madri del suddetto D'Accardi e del Randazzo Vincenzo erano sorelle, per il che si aveva la conferma dell'appartenenza di quest'ultimo e del di lui figliolo alla mafia e, quindi, della loro partecipazione alla associazione per delinquere.

Gli imputati protestavano, tutti, la propria innocenza.

Rimessi gli atti dal P.M. per requirere sulla istanza di scarcerazione per mancanza di indizi ai sensi dell'art. 269 C.P.P. proposte dai difensori degli imputati detenuti, il requirente esprimeva parere contrario e chiedeva che anche a Randazzo Giuseppe e Vincenzo fosse contestata l'associazione per delinquere e che ai medesimi, nonché ai tre precedenti incolpati di tale reato, fosse contestato, altresì, che l'associazione si era verificata oltre che fra loro anche con i defunti Ruisi Giuseppe e D'Accardi Vincenzo nonché con altre persone, allo stato ignote.

Chiedeva altresì che al Ruisi Orazio fosse contestata, in ordine al delitto di estorsione ascrittogli, l'aggravante di avere agito in correttezza col fratello Giuseppe e che le nuove contestazioni avvenissero, per Ruisi, Pipitone e Lauricella a mezzo mandato di cattura e, per i due Randazzo, mediante mandato di comparizione.

Con ordinanza del 31 dicembre 1965 veniva disposta la scarcerazione del Ruisi e statuito, altresì, che la contestazione a carico dello stesso del nuovo reato di associazione per delinquere e dell'aggravante di cui all'art. 629 opv. C.P. avvenisse per



mandato di comparizione.

7

Avverso tale ordinanza proponeva appello il P.M. ma il provvedimento impugnato veniva totalmente confermato dalla Sezione Istruttoria con ordinanza del 16 aprile.

Ad istruzione ultimata e sulla base delle risultanze da questa emerse si osserva:

Riguardo all'imputato Ruisi Orazio si rileva che a costui si è fatto carico, anzitutto, di essersi associato, allo scopo di commettere delitti contro la libertà morale ed il patrimonio, con il Ripitona ed il Lauricella.

Ora sembra utile affermare preliminarmente il principio che le esigenze di politica processuale, la sensibilità sociale, il pubblico allarme, il sentimento di sdegno e di riprovazione avanti certi fenomeni di malvagità giammai possono intaccare i principi sui quali si fonda il sistema processuale vigente, che non consente un giudizio di responsabilità che prescindano dai canoni fondamentali della prova. Invero, siffatti canoni, secondo i nuovi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali imposti da una nuova realtà umana, tendono a sganciarsi sempre più dallo schematismo probatorio tradizionale e il rigido formalismo della prova legale che non è che un ricordo, per il che si può affermare che questa ultima è, ormai, quasi per intero, sostituita dalla prova logica.

Non si trova difficoltà ad ammettere che il Giudice possa fare a meno della consueta guida delle prove materiali o diret-

8. te per affidarsi soprattutto alla ragione e costituirsi, alla stregua di questa, il suo convincimento. Ma è appena il caso di osservare che tale convincimento non significa sbrigliamento del giudice alla libera ricerca di un'opinione, qualunque essa sia, sebbene ritenzione di una verità e dominio su dubbi, che derivano, entrambi, da un'affannosa ricerca di elementi forniti dal processo in guisa da scerverare gli indizi certi da quelli incerti, gli univoci da quelli equivoci, i convergenti da quelli divergenti.

S'intende, è chiaro, fare riferimento al processo indiziario e si vuole affermare che la prova indiziaria deve, per la sua validità, trarre fondamento da fatti inequivocamente accertati, non essendo concepibile un procedimento deduttivo che pigli le mosse da presupposti non certi. Pertanto è d'uopo illustrare, preliminarmente, gli elementi di fatto della cui esistenza non è lecito dubitare, onde giudicare, in seguito, se ad essi, e in quale misura, possa collegarsi l'imputato.

Premesso ciò, va esaminato su quali fatti hanno poggiato la loro accusa gli inquirenti.

Va preliminarmente sottolineato che deve trattarsi di fatti concreti non potendo mai consentirsi un convincimento, libero quando si voglia, che desse peso ad accuse avanzate sulla base di considerazioni ipotetiche o di notizie confidenziali, opinandosi che queste ultime meritano una considerazione ancora minore degli scritti anonimi, giacchè questi, bene o male, rappre-



9.

sentano un dato obiettivamente esistente, mentre della propa-
lazione fiduciaria non si è neppure certi che sia realmente esi-
stita.

Orbene, richiesto di precisare concretamente su quali elemen-
ti avesse fondato l'accusa di associazioni, il commissario ver-
balizzante li ha individuati: nei precedenti familiari del Ruisi;
e nei suoi rapporti di affinità con i Randazzo; nella conside-
razione in cui il predetto sarebbe tenuto dalla voce pubblica;
nel fatto che egli imponesse ai due alberghi le proprie forniture
e che operasse nell'ostruzionismo nei confronti dei medesi-
mi tutte le volte che intrattenevano rapporti con altri fornitori.

Va anzitutto rilevato che nessun elemento concreto hanno of-
ferto gli inquirenti in merito all'esistenza di rapporti, anche
di semplice conoscenza, fra il Ruisi e il Pipitone e Lauricella;
che, anzi, non hanno potuto fare a meno di riconoscere che non
si aveva notizia di una tal conoscenza. Essi hanno creduto di poter
dare un fondamento all'accusa adducendo che la prova dell'asso-
ciazione sarebbe data dalla comune appartenenza alla mafia.


Or, se appare lecito ammettere che il fatto di appartenere
ad una delle cosche mafiose che, malauguratamente, imperversano
nella nostra città al fine di imporre il loro prepotere nelle
varie attività economiche attraverso le violenze private, le
estorsioni, le minacce, le ruberie ed ogni altro tipo di violen-
za alla persona, costituisce, per sè solo, prova di essere un

10

associato per delinquere, e, però, fuor di dubbio che cosca vuol dire unione di persone legate da un vincolo. Bene è vero che la dimostrazione di tale vincolo può emergere, quando manchi la prova diretta, dal tipo, modalità, circostanze in cui si attua un reato, come si verifica nel caso di scorrerie, dell'uso reiterato di determinati mezzi, dell'identità delle vittime prese di mira, degli interessi (di un mandante) tutelati. Ma di ciò non v'è traccia nei confronti del Ruisi. Che, anche quando risultasse - e si vedrà che non è provato - che egli avesse imposto al direttore dei due alberghi le proprie forniture di carne, ciò potrebbe caratterizzare una mentalità esosa e prepotente, ma, giammai, l'appartenenza ad una cosca mafiosa.

Non sembra, poi, che valga la pena di immerare, ai fini della prova dell'associazione, sul fatto che il padre del Ruisi sarebbe stato indiziato, nel lontano 1909, dell'omicidio del noto poliziotto americano Petrosino o che un di lui fratello fu ucciso 44 anni fa, o di immerare sul fatto che egli è cognato del Randazzo Vincenzo, per la cui appartenenza alla mafia, peraltro, si ha una prova ancora minore di quanto non avvenga per lui stesso (è sintomatico che il P.M. ha promosso azione penale per associazione soltanto in un secondo tempo e, per giunta, senza richiesta di mandato di cattura).

Absolutamente immeritevole di esame è, poi, il richiamo alla asserita opinione della voce pubblica, sia per ostacolo di legge sia perchè trattasi di una affermazione priva di qualsiasi



riscontro. Non merita miglior fortuna la nuova impostazione data 11
all'accusa, secondo cui il Ruisi si sarebbe associato, anche
col fratello Giuseppe, con D'Accardi Vincenzo e con altri rima-
sti sconosciuti.

Invero, non esiste nel processo la più vaga traccia di un qual-
siasi legame, non soltanto criminoso, ma addirittura lecito fra
il Ruisi e il D'Accardi. La figura di costui è presa in conside-
razione da gli inquirenti perchè egli fu fornitore di formaggio
all'albergo "Villa Igea" e perchè trattasi di un cugino del Ran-
dazzo.

Senonchè, non si è tenuto in altrettanta considerazione che
il predetto vendette all'albergo il suo formaggio in un periodo
precedente a quello in cui sarebbero avvenuti i fatti di cui in
processo, e che, malgrado la sua personalità di mafioso e le
pressioni di un parlamentare svolte a di lui favore, fu estrone-
so dall'albergo stesso ad opera del direttore di allora Hellmann,
come da costui ribadito giudizialmente. Che, ove, poi, per legit-
timare l'accusa in ordine all'esistenza della suddetta associazio-
ne si dovesse accogliere la tesi che questa sarebbe riscontrata
dal rapporto di parentela fra il D'Accardi ed il Randazzo e,
poscia, dal rapporto di affinità fra quest'ultimo ed il Ruisi,
quando non si sa, neppure, se costui anche soltanto conoscesse
il D'Accardi stesso, ne verrebbe fuori un'assurdità tale da ren-
dere la sentenza che dovesse recepirla ed attenderla un monumento
di enormità giuridica e logica senza pari.

12.

Non sembra, a questo punto, inutile osservare che si risponde del delitto di cui all'art. 416 C.P. quando l'associazione abbia il carattere di stabilità e della permanenza (il S.C. parla di un "vincolo di permanente colleganza", Giust. Pen. 1935, II, 335), e nulla del processo, nè la risultanza di fatto nè con siderazioni logiche che abbiano un minimo di serietà, autorizza a fare ritenere sufficientemente provato che il Ruisi appartenesse ad una cosca mafiosa e, meno ancora, che fosse collegato da un qualsiasi vincolo illecito agli altri imputati o a quel D'Accardi, il cui ingresso nel processo, avvenuto ad istruzione avviata, a parere del decidente, non soltanto non consegue l'effetto sperato dagli inquirenti di rafforzare l'accusa, ma, di certo, la indebolisce, nella stessa misura in cui il ricorso alle ombre ottenebra e non già rischiarare le cose che di luce hanno bisogno.

Passando a trattare dell'imputazione di estorsione addebitata allo stesso Ruisi, si rileva che anche in merito ad essa sussiste la medesima carenza di prova. Invero, poichè la percosna offesa ha escluso di avere mai ricevuto dal prevenuto la benchè minima minaccia o una qualsiasi pressione dirette a farlo acquistare la carne presso la di lui macelleria, l'indagine deve essere unicamente diretta ad accertare se l'esistenza degli asserti atti intimidatori risulti da altri elementi del processo e se la dichiarazione negativa del Fugalli non sia, di conseguenza, falsa e reticente.



Gli inquirenti hanno addotto, anzitutto, a sostegno della 13.

accusa, che non si spiegherebbe altrimenti come mai i due alberghi avessero continuato a servirsi della macelleria del Ruisi, quasi senza soste, nonostante la scadente qualità e la esosità del prezzo. Senonchè, non si comprende in base a quali elementi si sia potuto affermare che la carne fornita dal Ruisi fosse di qualità ~~per~~ che buona.

Nessuno dei molti testi escussi, quasi tutti impiegati dei due alberghi, ha mai accennato ad un fatto del genere; si sa per certo che il Ruisi fornisce di carne altri locali altrettanto di lusso, fra cui "L'Olimpia", il cui direttore ha detto (f.231) che il Ruisi fu addirittura preferito ad un precedente fornitore proprio perchè "notoriamente ha della buona carne", il direttore di un altro albergo-ristorante, il Motel AGIP, ha dichiarato che la carne offerta dal Randazzo (lo stesso che riforniva il Ruisi), era stata scelta dalla direzione, fra tante, perchè di migliore qualità; non si ha motivo di disattendere l'affermazione dello stesso Ruisi, secondo cui egli ha una clientela numerosissima ed altamente qualificata; ed allora, come si fa ad affermare che l'imputato vendesse, giusto ad un vecchio ed assiduo cliente, della carne cattiva di cui chiunque poteva constatare la scadente qualità e fare gli opportuni rilievi alla direzione della società?

Nè si comprende in base a quali calcoli si sia ritenuto che il prezzo praticato dal Ruisi ai due alberghi fosse più alto

14. di quello corrente.

Anzitutto, si osserva che i prezzi anzidetti erano, pressappoco, uguali a quelli praticati all' "Olimpia" ed a quelli praticati al Motel AGIP dal grossista Randazzo. Va poi facilmente rilevato che nessun paragone può essere fatto fra il prezzo delle carni vendute dal Ruisi e quello delle carni foranee, per l'evidente ragione che le prime sono costituite da "tocchi" scelti e naturalmente senz'osso, mentre le seconde vengono acquistate a "quarti" e, quindi, con la certezza di una larga percentuale di sfido. E, del resto, è sintomatico che il Motel AGIP, malgrado i suoi legami con il Nord, si serva di carne locale per la convenienza riscontrata, proprio sul prezzo.

Altro elemento addotto agli inquirenti a fondamento della accusa di estorsione è l'asserto ostruzionismo esercitato da terzi compiacenti onde impedire al Fugalli altre forniture. A prova di tale ostruzionismo sono stati prospettati l'episodio del rifiuto da parte del Randazzo di proseguire la fornitura di carne dopo breve tempo dal suo inizio e l'altro episodio dell'intervento del dott. Di Mino relativamente al trasporto delle carni foranee.

Epperò la spiegazione fornita dal Randazzo in merito al rifiuto di fornire la carne alle "Palme" appare più che convincente. Ha sostenuto costui che il suo commercio delle carni è basato sulla compravendita mediante pagamenti in contanti ed immediati e che, invece, gli alberghi in questione effettuavano si-



15

..... stematicamente i pagamenti con notevole ritardo e, quasi sempre,
..... a seguito di fastidiose sollecitazioni. Il pagamento per contan
..... ti giustificava, appunto, una certa riduzione dei prezzi.

..... Or, che il sistema di pagamento delle fatture da parte del
..... la S.G.A.S. fosse quello lamentato dal Randazzo è stato con-
..... fermato dal procuratore della stessa società (f.217) e risulta
..... inequivocamente dall'estratto conto presentato dal Ruisi. E se
..... ciò è vero, appare pienamente comprensibile che il Randazzo si
..... fosse rifiutato, magari con una scusa, di continuare quelle
..... forniture e nulla di più naturale che il Fugali fosse tornato
..... al vecchio fornitore, per giunta sollecitando una riduzione di
..... prezzo, che, per il medesimo, era certamente poco convincente
..... ma che fu, comunque, accettata.


..... L'episodio di Mino rappresenta, poi, palesemente, una mera
..... illazione dei verbalizzanti. Il suddetto professionista ha spie
..... gato che l'intervento degli organi di sorveglianza addetti al
..... macello fu giustificato da una precisa norma regolamentare, la cui
..... osservanza era stata, proprio in quel tempo, resa più rigida da
..... un'ordinanza del veterinario provinciale, e che, pertanto, il
..... fatto che l'intervento stesso si fosse verificato giusto in
..... quel periodo in cui il Fugali aveva incrementato gli acquisti
..... di carne foranea era stato del tutto accidentale.

..... Senza considerare che nulla autorizza anche soltanto a so-
..... spettare che un professionista qualificato quale il dirigente
..... del macello comunale si fosse potuto prestare alle pressioni di

16. un Ruisi onde esercitare dell'ostruzionismo nei confronti di chicchessia, e senza considerare altresì che non si capisce perchè debba qualificarsi ostruzionismo l'applicazione di una norma del regolamento da parte del personale di controllo, per il quale, quell'intervento non costituisce certamente un caso isolato.

Neppure l'episodio dell'intervento del fratello dell'imputato, il defunto Ruisi Giuseppe, in occasione di un acquisto di carne effettuato dal Fugalli presso altra macelleria, ha un valore indiziante univoco, in primo luogo perchè esso è stato ridimensionato dallo stesso Fugalli, e, poi, perchè appare più che verosimile quanto assunto dall'imputato, il quale ha assertedo che il fratello aveva agito di sua volontà, ammalato come era di cervello. In proposito basti considerare l'atteggiamento tenuto dal prevenuto quando fu chiamato telefonicamente dal Fugalli, e di cui fa fede la testimonianza di quest'ultimo, almeno che non si voglia seguire la spiegazione data dagli inquirenti che hanno ipotizzato un previo accordo fra i due fratelli, cioè una messa in scena, ma, quando si entra nel campo delle ipotesi, tutto è pensabile e non si riesce più a distinguere fra fantasia e realtà.

Piuttosto, un dato certo del processo è che entrambi gli alberghi summenzionati sono stati sempre debitori del Ruisi per somme vistose sicchè costui è stato costretto a tenere permanentemente congelato un capitale aggirantesi sui dieci milioni.



17.- (8)

Ciò induce a sospettare ^{paradossalmente} che il prevenuto non avesse, poi, tanto interesse a fornire di carne i due alberghi al punto da ricorrere al delitto e ad influenze mafiose — pur di non perdere le forniture stesse. Ne vale obiettare che, se non avesse avuto interesse ad intrattenere i rapporti, egli avrebbe potuto spontaneamente rinunciarvi, giacchè è noto che, quando si sia creditori nei confronti di clienti per somme rilevanti, si viene a creare tutta una situazione di ricorrenti legati dalla quale è difficile liberarsi senza il rischio di ricorrere a lunghe e spese procedure. Orbene, se è lecito ammettere che gli inquirenti, nel loro lodevole sforzo improntato a rigorosa politica criminale, abbiano potuto lasciarsi attrarre dalla suggestività di certi elementi, a loro giudizio indizianti, dinanzi allo squallore probatorio del materiale acquisito, nella constatata impossibilità di valorizzare alcuna traccia il decidente ritiene essere conforme a giustizia procegliere il Ruisi dalle imputazioni ascrittegli perchè i fatti non sussistono.


Passando a trattare dell'imputazione di associazione per delinquere addebitata al Pipitone Antonio ed al Lauricella Giuseppe, estesa successivamente al Randazzo Vincenzo e al Randazzo Giuseppe, si ritiene che quanto detto, in proposito, per il Ruisi rende superflua un'ulteriore motivazione al fine di dimostrare l'assoluta carenza di prova dell'accusa. Va unicamente ribadito che non vi è traccia nel processo dell'esistenza di un qualsiasi legame fra il Ruisi, da una parte, ed il Pipitone

(8) Così nell'originale. (N.d.r.)

18. ed il Lauricella, dall'altra, e che non è emerso il più vago indizio idoneo a legittimare un ragionevole sospetto che il Ruisi fosse legato ai Randazzo, oltre che da vincoli di affinità o di commercio, anche di rapporti di malaffare.

Riguardo all'imputazione di estorsione ascritta concorsualmente, al Lauricella ed al Pipitone, si ritiene che sufficienti prove di colpevolezza siano emerse soltanto nei confronti del primo. Invero, gli atti hanno messo in luce che, successivamente ad una serie di furti verificatesi nei locali dell'Hotel Villa Igea in data 28/1/1955 (f. 321), 16/3/1955 (F. 323), 7/8/1955 e durante la notte dal 14 al 15 ottobre 1955, episodi delittuosi di stampo prettamente mafioso e diretti, più che allo impossessamento di oggetti, a dimostrare l'incapacità del guardiano notturno, Lorisso Angelo, il Pipitone, conosciuto nel rione Acquasanta e quindi, anche nell'ambiente dell'albergo suddetto, oltre che per il rapporto di fornitura di vino bianco a botti, soprattutto per il suo prestigio "mafioso", si presentava al Fugalli per sollecitarlo ad assumere quale guardiano il nipote Lauricella, con l'assicurazione che gli episodi lamentati non si sarebbero più verificati, riuscendo nel suo intento a datare dal 18/11/1955 (f. 232).

La violenza privata cui si è fatto cenno, attesa la personalità del Lauricella ed il suo ascendente nei confronti del Fugalli per la sintomatica composizione di un clamoroso alterco avvenuto fra il Fugalli stesso ed un autista di taxi, costituisce



19.

la base per il successivo operare del Lauricella stesso ai danni della S.G.A.S.

Il predetto, infatti, forte della precedente esperienza, pensa bene di tornare alla carica con il Fugalli ed ha l'ardire di pretendere di diventare lo unico fornitore di frutta e verdura agli alberghi Villa Igea e Palme. Manco a dirlo, il Fugalli cede all'esosa richiesta e continua a subire quell'angheria malgrado il Lauricella gli fornisca merce di qualità scadente in guisa che il prestigio dei due ristoranti, fra i migliori della città, ne ricava un gran danno per il proprio prestigio nei confronti della clientela.

Vi è in atti ampia documentazione dell'ingiusto profitto arrecato con la fornitura di detti generi di scadente qualità, atteso che (f. 425), limitatamente al periodo 1960/1963, per tale causale il prevenuto solo all'albergo delle Palme, ebbe ad incassare L. 9.791.125.

Le dichiarazioni in proposito rese, in sede di indagini dal Fugalli, apparte l'inequivoco linguaggio delle cose non lasciano adito a dubbi relativamente alla natura dell'imposizione di chiaro contenuto estorsivo, stante il riscontro proveniente dalle dichiarazioni di tutti i dipendenti degli alberghi e il movente addotto dal prevenuto e cioè che "gli servivano molti soldi perchè doveva aiutare i parenti che erano nei guai".

Inesistenti, di contro, si appalesano le prove della realtà concorsuale del Pipitone in ordine alla escorsione ascrittagli,

20. giacchè mentre le deposizioni testimoniali comprovano che la mafiosa influenza del "Don Totò" determinò l'assunzione del giovane nipote nell'ambiente di Villa Igea, non vi è nota in atti della di lui anche saltuaria presenza al momento della consegna della merce o della riscossione del denaro, nè si ha la contezza di una sua interposizione per la prosecuzione del rapporto di fornitura.

Veniva^{to} meno la prova del concorso del Pipitone, a parte che l'eventuale sussistenza di questo non darebbe ugualmente luogo all'aggravante prevista dal capoverso dell'art. 629, come ampiamente motivato nell'ordinanza di scarcerazione a favore del Rusi Orazio, cui, per questa parte, va fatto qui espresso richiamo, il Lauricella dev'essere chiamato a rispondere della prima parte dell'art. 629 C.P.

Si osserva che, per quanto concerne l'imputazione di violenza privata ascritta, in concorso, al Lauricella ed al Pipitone, il P.M. ha nella parte motiva argomentato^{to} che ai due prevenuti si dovesse far carico, anche, della violenza privata che si sarebbe concretata con l'assunzione^{to} del Lauricella avvenuta, dopo un primo licenziamento, in data 18 Giugno 1959, anche se, a conclusione della requisitoria scritta, ha poi richiesto il rinvio dei predetti per rispondere del delitto loro ascritto in rubrica, ossia della violenza privata concretatasi nell'imposta assunzione del Lauricella quale guardiano notturno al posto del precedente guardiano Lorizzo Angelo, reato consumato fino al



MESE DI SETTEMBRE 1955.

21.

Or bene, a parte la suaccennata contraddizione fra la parte motiva e le richieste definitive formulate con la requisitoria, non potrebbe in ogni caso essere accolta la tesi come sopra avanzata, non dubitandosi che i prevenuti verrebbero, in tal caso, ad essere rinviati a giudizio per rispondere di un fatto diverso e consumato in epoca diversa di quello contestato agli imputati stessi con l'ordine di cattura.

Piuttosto è da precisare che la data del commesso reato è da fissare in quella avvenuta assunzione e, cioè, il 18 novembre 1955, così com'è, del pari, da precisare che la data di cessazione della permanenza del reato di estorsione ascritto al Lauricella è quella in cui costui cessò la sua illecita attività per effetto dell'arresto e, cioè, il 9 luglio 1964.

Il P.M. ha chiesto, altresì, che contro il Lauricella venisse emesso, con la sentenza, nuovo mandato di cattura. Tale richiesta va rigettata.

Si osserva in proposito che il prevenuto in oggetto ebbe già a scontare anno uno di carcerazione preventiva e che fu scarcerato ai sensi dell'art. 272 C.P.P. in data 6/12/1966 per non essere stato nel termine di anni uno depositata la sentenza di rinvio.

Or è ben vero che, in linea di diritto, è ammissibile che lo imputato scarcerato per decorrenza di termini sia colpito da nuovo mandato di cattura con la sentenza di rinvio, ma non è meno vero che, in siffatta situazione processuale, s'imponga al giudi

22. dice una più rigida valutazione degli elementi sia obiettivi che umani richiesti dalla legge per privare il prevenuto, incolpato e non ancora condannato, della libertà. Non sembra, invero, aderente ad un principio di giustizia la richiesta della nuova cattura di un imputato mediante sentenza di rinvio emessa a breve distanza dalla scarcerazione avvenuta ~~con~~ ^{per} la decorrenza nei termini di custodia preventiva senza che sopravvengano fatti nuovi. S'intende con ciò affermare che tale potere deve essere esercitato dal giudice soltanto in casi eccezionali e sempre che la posizione dell'imputato sia venuta a peggiorare per effetto delle successive emergenze istruttorie, o l'allarme sociale suscitato a suo tempo dal delitto si sia rafforzato, o si versi nella specifica ipotesi prevista dall'art.273 C.P.P.

Nulla di tanto esiste nel caso in esame, tenuto conto che l'originaria imputazione di associazione per delinquere è caduta, che è del pari caduta l'aggravante contestata in relazione al reato di estorsione e che il reato di violenza privata è così vecchio nel tempo da sfuggire appena per un brevissimo lasso di tempo ai termini di prescrizione.

Il dr. Giuseppe Di Mino è fatto oggetto di un'imputazione di favoreggiamento personale in quanto si è ritenuto che con dichiarazione resa il 4 novembre 1965 al Commissario di P.S. "Castellammare" (f.54) abbia inteso aiutare il Ruisi Orazio ad eludere le investigazioni dell'autorità col negare che costui gli aveva imposto di favorirlo con determinati atti del suo ufficio, nel-

(9) Così nell'originale. (N.d.r.)



la sua attività estorsiva.

23.

Tale accusa è rimasta del tutto carente di prova.

Invero, a parte quanto accennato relativamente al Di Mino nella parte motiva riguardante il Ruisi, è rimasto accertato che il prevenuto in oggetto, nella qualità, in esecuzione del disposto di cui agli artt. 1, 2, 9 dell'ordinanza Alto Commissariato Igiene e Sanità del 30/5/1951, disposti sanzionati ai termini dell'art. 358 L. 27/7/1934 n. 1265, a seguito della circolare del 26/10/1959 del veterinario provinciale, invitò il nucleo dipendente "Polizia Macello" ad effettuare un rigoroso servizio. E la contravvenzione elevata al Torregrossa Vincenzo in data 10/7/1959 non può, in alcun modo, essere ricollegata all'attività del prevenuto, nè potè avere come scopo la creazione di artificiosi ostacoli all'importazione di carni macellate nel continente da parte dell'Albergo Delle Palme, senza considerare che la spiegazione da lui addotta onde giustificare il mancato accertamento di una parte dei reati consumati nell'ambito degli autotrasporti di carne macellata, e, cioè, che la causa di ciò era da attribuirsi all'eseguità del personale a sua disposizione, è del tutto logica e convincente.

Analoga carenza di prova si riscontra nell'imputazione di favoreggiamento personale addebitata a Randazzo Giuseppe e al figlio di costui, Giuseppe. Ed, invero, la dichiarazione resa alla P.G. il 28/10/1965 dal primo (f.40) e la mera conferma dall'occasionale presente, il di lui figlio Giuseppe (f.42),

non hanno in alcun modo aiutato il Ruisi ad eludere le investigazioni dell'autorità, e, quanto al loro contenuto, (cessazione della fornitura per il non puntuale pagamento), trovano riscontro nelle giudiziali dichiarazioni del Fugalli.

Anche per i due Randazzo valga quanto a loro proposito argomentato nella parte motiva relativa al Ruisi Orazio, e ciò anche in riferimento alla imputazione di associazione per delinquere loro ascritta.

P. Q. M.

Il Giudice Istruttore, in parziale difformità della richiesta del P.M.; visti gli artt. 374, 384 C.P.P. ordina il rinvio di LAURICELLA GIUSEPPE e PIPITONE ANTONIO davanti il Tribunale di Palermo, competente per materia e territorio, per essere giudicati, nello stato di libertà in cui si trovano, entrambi del delitto di violenza privata aggravata loro ascritto ed il LAURICELLA, inoltre del delitto di estorsione continuata in danno di Fugalli Rodolfo commesso sino al 9 luglio 1964, così precisata l'imputazione relativa ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 629 U.P.C.P.;

Visto l'art. 378 C.P.P., dichiara di non doversi procedere nei confronti di RUISI ORAZIO, RANDAZZO VINCENZO BIAGIO, ^{Randazzo Vinetto Riccio} e DI MINO GIUSEPPE per tutti i reati loro ascritti, nei confronti del LAURICELLA GIUSEPPE e per il reato di associazione per delinquere e nei confronti di PIPITONE ANTONIO per i reati di associazione a delinquere ed estorsione loro rispettivamente addebitati perchè i fatti non sussistono.

(10)

(10) Così nell'originale. (N.d.r.)



In Palermo, li 31 Maggio 1967

Il Cancelliere

Il Giudice Istruttore

f.to S. Graziano

f.to Giuseppe Mazzeo

Depositata il 3.6.1967

Il Cancelliere

f.to S. Graziano

V. Il P.M.

PA 12.6.1967

F.to illegibile

V. Il sost. Proc. Gen.

f.to Fici

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del Dott. Proc. Gioacchino Sbacchi nello interesse di Ruisi Crazio per gli udi consentiti dalla legge.

IL SEGRETARIO

Il Cancelliere (Giuseppina Simoncelli)

Giuseppina Simoncelli

Palermo, li 18 Maggio 1974



LETTERA, CON ALLEGATI, IN DATA 29 OTTOBRE 1975, INVIATA AL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DAL SIGNOR VITO CIANCIMINO (1)

(1) La pubblicazione di questa lettera è stata espressamente deliberata, nella seduta del 9 giugno 1976, dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, secondo un'interpretazione estensiva dei criteri fissati dalla Commissione medesima per la pubblicazione di detti documenti.
(N.d.r.)

VITO CIANCIMINO

DOC. 1130

On. Presidente della Commissione
Antimafia

Dopo aver sentito parlare di me come individuo inquisito dall'Antimafia da persone che ritenevo e ritengo lo facessero superando i limiti delle loro attribuzioni, mi attendevo di essere invitato ed ascoltato dalla Commissione, al punto che ne ho fatto espressa richiesta al Suo predecessore nel 1970.

Così non è avvenuto ed ho invece appreso, in occasione di un processo nel quale sono stati prodotti atti della Commissione (si tratta del processo promosso da me contro Li Causi, per diffamazione) che la Commissione stessa avrebbe fatto riferimenti non lusinghieri alla mia persona, con accostamenti ed espressioni pregiudizievoli (Pres. Cattanei).

Penso che queste forme di accusa senza contraddittorio siano oltremodo dannose ed insidiose, tanto più che mi par di comprendere che si voglia coprire col mio nome, ed operando in modo che la mia voce non sia mai udita, quanto vi è ed è rimasto oscuro alla chiusura dell'Antimafia, mentre continua a svolgersi in crescendo il fenomeno delinquenziale e, quando come Ella, On. Presidente, ha potuto rilevare, non vi è, negli atti dell'inchiesta, la polveriera di cui tanto prima si parlava.

Sono stato oggetto di una persecuzione, che costituisce essa stessa un fenomeno delinquenziale e mafioso, e non vorrei che un eventuale manto caritatevole di salvataggio dei miei, anche innominati persecutori si risolvesse in una ombra ingiusta sulla mia persona. E' per questo che, con la maggiore possibile obiettività e verità, anche se avverto il fremito della polemica, mi permetto di trasmetterLe l'unito memoriale, nel quale ho cercato di mettere a fuoco l'assurdo della tempestosa, incivile calunnia che si è riversata su di me.


Confido soltanto in una parola chiarificatrice di giustizia e di moralità.

(1-bis)

Inferno 29-10-1975

Vito Ciancimino

Date alla lettura nella
seduta del 19 novembre
1975.



Doc. 1130N. 1 (composto di
N. 90 fogli)

Ritengo di dovere brevemente riassumere le mie vicende personali non già per l'importanza dei fatti che, come si vedrà, sono di scarsissimo rilievo, bensì perchè la campagna pubblicitaria denigratoria condotta contro di me con complicità e connivenze di ogni tipo, preoccupando e corrompendo con sofismi gli organi pubblici, sfruttando le sedi di potere politico e i rancori privati per arrestare una carriera politica già localmente sicura ed aperta ad una migliore affermazione nazionale, costituisce un fenomeno interessante per chi voglia responsabilmente considerare l'attuale involuzione del sistema democratico verso forme di demagogia schiavista dove la libertà sacra della stampa e la sovranità incomprimibile del popolo sono state strumentalizzate dalla dittatura che aspira al dominio dell'Italia mentre l'ordinamento giuridico, ad onta delle tradizioni latine e dell'attuale presidio costituzionale, rivela la propria incapacità a proteggere i cittadini dall'attacco fazioso e a garantire quell'uguaglianza di fronte alla legge per la quale tutti ci sacrificiamo alla società.

Sono nato nel 1924 ed ho iniziato la mia carriera politica nella Democrazia Cristiana nel 1948; dal 1944, appena ventenne e studente universitario nella facoltà di ingegneria, ho lavorato come imprenditore per opere stradali in società con l'Ing. Rosario Maniglia e per trasporti; nel 1951 ho anche assunto la concessione dei trasporti con carri ferroviari; nel 1952, dopo 4 anni di attività politica come gregario, sono stato eletto segretario di una sezione cittadina della D.C. e delegato al congresso Nazionale; ho fatto parte, nel 1953 del Comitato Prov.le D.C.

- 2 -

e, nel 1956, sono stato eletto consigliere comunale .
Assessore alle Aziende Municipalizzate dal 1956 al 1959, sono stato poi - non lo fossi mai stato! - Assessore ai Lavori pubblici dal 1959 al 1964. Sono rimasto ,poi, Capo Gruppo Consiliare della D.C. sino al 1975 ma nel 1970, per brevissimo tempo, sono stato sindaco della città: questa elezione però ha rinfocolato odi ed invidie riaprendo la campagna infame che esporrò:

I personaggi comparsi in questa campagna sono:

- a) Un giornale politico, L'Ora, comunista, avente sede in un edificio costruito in palese violazione delle norme di legge nel posto più prestigioso di Palermo (rione Villa Rosa) al quale rifiutai la licenza edile quando ero assessore ai lavori pubblici perchè quella licenza non si poteva concedere; più benevolmente un mio successore concesse la licenza ma in forma condizionata al verificarsi di condizioni - modifica della convenzione- che avrebbero legittimato la costruzione. Tale condizione non si è realizzata nè può realizzarsi ma l'edificio sta " in loco" e nessun organo di stampa ne ha mai parlato nonostante io l'abbia denunciato in Consiglio Comunale...omertà!? Anzi il silenzio è stato completo perchè debbo ritenere che in difetto dei certificati di abitabilità e fine lavori anche il fisco abbia taciuto!...Omertà!?
- b) Un avversario politico da me querelato e sfidato invano a lanciare le sue insinuanti accuse senza la protezione dell'immunità parlamentare: il sen. Li Causi(cfr.allegato 1) (4)
- c) Giornalisti del predetto giornale e correligionari del Li Causi, già condannati per delitti commessi a mezzo della stampa,

(2) (3) Così nell'originale. (N.d.r.)

(4) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 469-472. (N.d.r.)

- 3 -

ora assolti per insufficienza di prove dal delitto di diffamazione a mezzo della stampa nei miei confronti.... per non aver fornito (5) la prova liberatoria concessa per legge e per mia espressa dichiarazione.

d) l'Ex capo della Polizia, il socialista Vicari (oggi denunciato per abuso di potere, e che genere di abuso!!) da me querelato per una espressione infelice e diffamatoria resa a Palermo dove si era recato per tutt'altri motivi relativi a un delitto le cui implicazioni potevano suscitare al ministero dell'interno particolari preoccupazioni.

e) Un avvocato, già processato per falso, interessato in una società edile che aveva costruito senza licenza.

Ciò premesso, si può passare all'esame dei fatti ma con un avvertimento preliminare ed essenziale: sono stato oggetto di una inchiesta esasperata e sproporzionata in sede amministrativa ed ho subito un procedimento giudiziario protrattosi per sette anni e concluso con assoluzione piena. Residua qualche imputazione-pure da anni- per ipotetico interesse privato, ma il tutto(che esaminerò analiticamente), compreso il procedimento già esaurito, riposa su otto casi -diconsi otto- di presunta concessione di licenze irregolari su circa diecimila licenze in quattro anni di gestione assessoriale. In altri termini chi scrive sarebbe un pessimo soggetto al punto che la sua elezione a Sindaco costituisce " una sfida alla cittadinanza" e si è autorizzati a definirmi " dominus" dell'edilizia e perfino implicato nella mafia per questi otto casi che non sono un esempio ma una certezza dato che le inchieste, sono state, come ho detto, esasperate e le violazioni edilizie non si possono nascondere perchè, da una parte, le li-

(5) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 4 -

cenze e relativi progetti sono documenti ufficiali e, dall'altra, gli edifici sono testimoni perenni di pietra e non affermazioni evanescenti!

L'occasione alla campagna politico-giudiziaria contro di me viene fornita dal quinto dei personaggi sopra elencati, l'avv. Pecoraro.

Una società, nella quale era interessato quel legale, aveva costruito un edificio senza licenza ; la domanda di licenza presentata nell'ottobre 1961 era stata modificata nel gennaio successivo con varianti e l'ufficio, dopo l'approvazione della Commissione edilizia in febbraio, l'aveva messa ~~in~~ da canto in attesa della convenzione. Era facoltà dell'assessore rilasciare licenza nelle more della convenzione quando, però, la cessione dei terreni al Comune risultava effettuata o l'impegno appariva sottoscritto nel progetto di lottizzazione da tutti i proprietari. La situazione dell'istante che aveva lasciato qualche perplessità ai tecnici dell'ufficio non ne lasciò in me tanto che quando (su sollecitazione dell'Ing. Colajanni (cfr. allegato 2: dichiarazione resa in (6) Tribunale sotto giuramento dall'ing. Colajanni) - comunista che ha dichiarato di essersi interessato presso di me facendomi conoscere la pratica dato che, per quanto diligente, non potevo certo esaminare tutte le pratiche d'ufficio che ^{per} un motivo o per un altro, mi fossero state presentate -) venni a conoscenza della pratica concessi il " Visto si rilasci licenza " .

Ciò accadeva nel giugno del 1962 ma l'interessato non provvide a ritirare la licenza . Dirà poi che non poté farlo per lo sciopero dei comunali ma non è vero perchè vi furono, nel mese di giugno, diversi giorni liberi per gli adempimenti del caso come

(6) L'allegato n. 2 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 473-476. (N.d.r.)

non è vero che egli mi avrebbe fatto sollecitare la licenza da un mafioso: sarebbe davvero singolare, in ogni caso che io fossi compromesso perchè l'interessato si sarebbe rivolto ad un mafioso, evidentemente suo amico e non mio, se è vero che non gli avrei dato ascolto per ascoltare, invece, la sollecitazione dell'Ing. Colajanni.

A questo proposito devo fare due notazioni che meriteranno più avanti ulteriori sviluppi: la prima richiama l'intervento del sen. Alessi in seno alla commissione antimafia nel punto in cui è stato rilevato che il Pecoraro dichiarando di essersi rivolto ad un mafioso disonorava la toga; la seconda attiene alla assurda affermazione di miei rapporti amichevoli con il Di Trapani sulla quale esiste una doppia smentita da parte dell'Ing. Colajanni prima, e da parte della stessa P.S., dopo perchè dal 1960 al 1964, su mia richiesta, sono stato scortato ininterrottamente da agenti, uno dei quali è stato poi la guardia del copro del giudice Terranova ed ha potuto giurare in Tribunale che mai alcuni di questi mafiosi poi venuti a notorietà durante l'indagine dell'anzidetto giudice ebbero ad incontrarsi con me.

La verità è che la licenza serviva poco all'istante perchè non rispecchiava la verità dell'edificio già costruito e nel luglio non potè più essere rilasciata in quanto, sopravvenuto l'ordine del Sindaco di adeguarsi al Piano regolatore in corso (ordine conseguente ad analogo ordine del Presidente della Regione), pur nei limiti di elasticità che sono consentiti dalla salvaguardia, (come in appresso sarà chiarito) era necessario, per il cambiamento della sede stradale, una modifica del piano di lotizzazione, modifica che l'interessato avrebbe potuto fare facil-

- 6 -

mente se le misure fossero state rispondenti al vero, ma che non potè fare in quanto l'estensione della superficie a sua disposizione era minore di quella dichiarata.

Tutto ciò venne accertato nel procedimento penale instaurato a mio carico, così come venne accertata la falsità di tutte le accuse con le quali costui cercò, creando confusione, di apparire vittima anzicchè reo, adducendo che avrei favorito i suoi vicini tra i quali tale Matranga, costruttore proprietario di una casa da me un tempo presa in locazione, concedendo la licenza a lui negata. Si trattava di accuse manifestamente infondate (mentre era certo il falso commesso dal denunciante) tanto che in un primo tempo la denuncia venne archiviata.

Fu dopo l'enorme pubblicità data alla cosa dal Giornale L'Orsa e dall'Espresso che il procedimento venne riaperto: seguirono lunghi anni di istruttoria e, alla fine, un rinvio a giudizio per un fatto diverso. Avrei favorito il Matranga e suoi soci dai quali avevo acquistato la casa che abito - e che è l'unica che possiedo - con una modifica di piano regolatore. Senonchè a parte il fatto che le modifiche di piano non le fa l'assessore, nel caso in esame risultò che se veramente avessi operato quella modifica, dopo l'acquisto del terreno da parte del Matranga e soci, sarei stato il peggiore nemico di costoro perchè li avrei danneggiati facendo loro perdere, come in effetti hanno perduto, una quantità notevole di cubatura utilizzabile o una parte del terreno acquistato.

Il processo si è concluso con la mia assoluzione piena dopo i due gradi di merito e la reiezione del ricorso per cassazione ma ciò che conta è il fatto stesso che, per una accusa che sin dall'inizio appariva tanto manifestamente infondata da indurre

- 7 -

alla archiviazione, la suggestione della stampa faziosa e le preoccupazioni di questa epoca di involuzione democratica abbiano consigliato tanto fervore ed esasperazione di indagini.

E non si può dire che siano mancate le suggestioni della stampa e le pressioni sui pubblici poteri se si considera quel che è l'oggetto dell'inchiesta amministrativa disposta presso l'ufficio dei lavori pubblici del Comune di Palermo e quel che è stato detto dalla commissione antimafia (relazione (7) *Profundi*).

La ragione delle inchieste e dell'interesse dell'Antimafia, a parte le velenose punture degli avversari politici in loco, si spiega anche con la novità del fenomeno costituito dal boom edilizio e dalle speculazioni allo stesso inevitabilmente connesse. E' comprensibile che unitamente all'attività lecita, intorno alla fonte di ricchezza sorga e viva l'attività illecita e non si può negare che a Palermo (ma più che a Palermo, altrove - come dirò) il boom edilizio abbia dato luogo a fenomeni delinquenziali; senonchè sia per la novità del fatto e la mancata diffusione delle norme edilizie, ora assai più conosciute, sia per la facile credulità verso le campagne scandalistiche e l'ingenuità di ritenere che l'assessore potesse rilasciare licenze a suo arbitrio (creando così testimonianze perenni dell'illecito), si ritenne di poter rinvenire nell'assessore all'urbanistica un capo espiatorio del malcostume e dell'inefficienza generale dei pubblici poteri; tanto più si ritenne di poter seguire questa via nei miei confronti perchè la mia gestione, ispirata

(7) Si tratta della «Relazione sulle risultanze acquisite sul Comune di Palermo» (Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura). (N.d.r.)

- 8 -

al più stretto rigore legale proprio perchè avevo compreso sin dall'inizio il pericolo di ogni cedimento, lasciava molti scontenti compreso il " L'Ora" . Forse se avessi rilasciato licenze di favore non avrei subito campagne nè inchieste: vi sono città in Italia nelle quali (non so se siano state rilasciate licenze arbitrarie) sembra certo ,perchè lo dichiarò il sindaco in carica (vedasi per Milano la dichiarazione del Sindaco Aniasi riportata su Panorama n.478 del 19.6.1975 pagine 40-41) che siano sorte costruzioni su luoghi riservati a verde pubblico e a pubblici servizi in misura rilevantissima - un terzo delle costruzioni negli ultimi quindici anni - senza campagne o procedimento di sorta, mentre a Palermo nessuna, dico nessuna, costruzione durante la mia gestione è stata concessa su zone protette dal piano regolatore per verde o pubblici servizi m

Ma se la ragione delle inchieste poteva trovare una lontana radice di buona fede, le modalità di svolgimento e l'uso che se ne è fatto sono rivelatori di quella involuzione democratica della quale prima ho parlato e che è un atto di accusa che muovo contro tutti e contro nessuno in quanto, fatta eccezione di alcuni prevaricatori identificabili, è il sistema che difetta, è l'ordinamento che è compromesso dalla demagogia in atto. Per rendersi conto di ciò basta considerare i quattro punti nei quali la sentenza resa dal Tribunale di Genova, poi riformata in appello, aveva condensato i fatti, obiettivamente difamatori ma idonei ad escludere il dolo dei querelati e cioè: 1) che durante la gestione dell'Urbanistica (dall'1.9.1959 al 30.6.1964) io fossi stato il "dominus" dell'edilizia;

- 9 -

- 2) che durante la mia gestione si fossero verificate irregolarità amministrative e fosse stato attuato un costume di favoritismi;
- 3) che questo malcostume fosse emerso da una relazione della commissione Antimafia;
- 4) che la mia elezione a Sindaco potesse essere assunta come sfida ai pubblici poteri.

Riproduco sui predetti quattro punti, con qualche ulteriore chiarimento, quanto ho esposto, in sede di appello alla Corte di Genova:" (8)

I

che il Ciancimino è stato Assessore all'Urbanistica nel periodo di sviluppo edilizia dal 1° 9.1959 al 30.6.1964 in Palermo ed è stato il "dominus" dell'edilizia. Ora che il Ciancimino sia stato Assessore all'Urbanistica nel cennato periodo è un fatto noto; che sia stato il "dominus" dell'edilizia è un'affermazione gratuita ed ambigua. Se il "dominus" è riferito alla carica vuol dire che tutti gli assessori all'Urbanistica in Italia, nel cennato periodo e negli altri ^{di}boom edilizio, sono stati padroni dell'edilizia. In tal caso l'affermazione è priva di costrutto. Se si intende, invece, come "dominus" il detentore di un potere extra legale sull'attività degli imprenditori e dei cittadini, l'affermazione, ben lungi dal potere provare indiziariamente alcunchè, è un'ipotesi del

(8) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 10-

tutto congetturale che non può essere a sua volta sorretta da ciò che dovrebbe sorreggere cioè dallo sviluppo edilizio, dalla insorgenza di criminalità o irregolarità amministrativa, anche perchè tutto questo è avvenuto prima, è avvenuto dopo, continua ad avvenire e si svolge in ogni parte d'Italia e anche fuori in misura notevolmente maggiore. Con lo stesso criterio si potrebbe dire che il Prefetto è il dominus della Provincia, onde è responsabile di tutti i crimini che in essa avvengono; che il Capo del Governo è il dominus della vita amministrativa onde è il responsabile di tutti gli illeciti amministrativi e che il Papa è il dominus della vita religiosa e perciò responsabile di tutti i peccati degli uomini.

Analogo argomento può adottarsi per il fatto che il Ciancimino sia stato il Capo Gruppo dei consiglieri Comunali D.C.: è un fatto veritiero ma dal quale non è dato desumere alcun sospetto di illecito a meno che quella carica non debba, di per sè, ritenersi disdicevole.

II

che durante la gestione del Ciancimino si siano verificate irregolarità amministrative e sia stato attuato un costume di favoritismo.

Questa affermazione è falsa e si tratta di un falso che si può provare. E ciò non perchè in astratto si possa escludere qualsiasi irregolarità, perchè tanto non può essere ragionevolmente sostenuto per nessuna amministrazione in nessun luogo bensì perchè con riguardo a qualche lieve occasione e perfino dubbia ~~reg~~ irregolarità, non è consentito una affer-

- 11 -

mazione generale di irregolarità generiche e costume di favoritismo sia in senso assoluto sia soprattutto omettendo qualsiasi comparazione. Vi sono città in Italia dove gli illeciti edilizi sono decine di migliaia—basterà ricordare la città di Roma— sicchè parlare di malcostume e favoritismi in una città estesa come Palermo con più di settecentomila abitanti, quando in tutto il periodo dell'Assessorato Ciancimino —cinque anni— in pieno boom edilizio, dopo una inchiesta minuziosa, lunga, astiosa, controllata e coltivata dalla stampa si sarebbero riscontrare soltanto otto irregolarità, è veramente un assurdo.

E' più che un assurdo: si tratta di un fatto che smentisce ogni congettura tanto più che all'analisi che sarà fatta al seguente prg.3, (9) le stesse ipotizzate irregolarità non ricorrono, non sono ascrivibili neppure a colpe dell'assessore, non concretano alcun illecito. Si deve proprio agli accusatori se il Ciancimino può vantare una patente di correttezza che nessun assessore all'Urbanistica possiede in forma documentale perchè contro ogni insinuazione sta il fatto accertato da una inchiesta astiosa: in 5 anni otto minute, e pretese, irregolarità. Si tratta di un primato di correttezza amministrativa e neppure se le cennate irregolarità fossero veramente sussistenti sarebbe giustificata l'affermazione di malcostume.

Si aggiunge a questa prova un'altra prova sicura: i palazzi costruiti in quel periodo stanno ancora sul posto, gli atti, i progetti e le licenze stanno in ufficio e non v'è una sola licenza concessa contro legge. Dopo tanti anni di persecuzione giornalistica ed inchieste amministrative e giudiziarie la concessione di licenze fuori dai casi consentiti darebbe emersa e ne sareb -

(9) Cfr. pagg. 392-414. (N.d.r.)

- 12 -

bero stati severi e perenni testimoni gli edifici.

Si obietterà: ma allora tutti i costruttori costruivano in regola e tutti erano persone oneste, non vi erano speculazioni sulle aree, interessi in conflitti, delitti, pregiudicati che si arricchivano? Certamente no. Questo fenomeno per il quale oltre all'attività lecita attorno alle fonti di ricchezza vive anche l'attività illecita è un fenomeno diffuso, ma l'assessore all'urbanistica, proprio perchè non è un dominus o un despota delle costruzioni e della libertà dei cittadini, può soltanto aver cura che le licenze edilizie siano conformi a legge. Non può indagare sui precedenti penali dei costruttori e rifiutare l'esercizio legittimo del diritto di edificare a chi ha precedenti penali, ovvero intervenire nelle compravendite ed impedire che un'area sia acquistata da pregiudicati o intervegano nell'acquisto mediatori pregiudicati. Non ha senso riferire all'assessore all'urbanistica la corruzione dei costumi più di quanto non si possa fare per qualsiasi altra autorità e farlo costituisce atto deliberatamente diffamatorio perchè coscientemente fondato su argomento pretestuoso e inconsistente.

Analogamente non è riferibile all'assessore all'urbanistica il fatto che vi siano state costruzioni abusive: costruire senza licenza è un illecito del privato che esclude, anzi, la protezione dell'Ufficio comunale perchè che si rileva il fatto di non avere ottenuto e neppur chiesto licenza. Anche su questo punto, però va osservato che ^{se} dopo circa dieci anni da quando il Ciancimino non è più assessore non vi sono state demolizioni, vuol dire che la pretesa massa di costruzioni abusive non vi è stata.

D'altra parte la costruzione abusiva può essere demolita quando in concreto non è possibile ottenerne licenza perchè si tratta di costruzione non consentita, altrimenti, a parte la contravvenzione

- 13 -

per il fatto di aver costruito senza la previa autorizzazione se viene presentato a sanatoria un progetto conforme e la costruzione appare lecita, non potrà essere disposta demolizione. In concreto, comunque, non sono stati rinvenuti casi di inadempimento - che dovrebbe addirittura essere doloso per essere il lecito - da parte dell'assessore, nonostante l'inchiesta, onde anche sotto questo profilo vi è la prova documentale della correttezza dell'Amministrazione; sarebbe al contrario interessante conoscere la situazione di altre città d'Italia per scorgere quanta serietà e malevolenza c'è nelle accuse di malcostume e favoritismo condensati in otto episodi.

La verità è una sola. Con intenti diffamatori e con consapevole capziosità si è preteso di trasformare in una caratterizzazione di gestione assessoriale i vizi della società in un periodo di corsa all'oro relativa all'edilizia; perciò se fosse valida questa trasformazione (e la di-scriminante che vi si è voluta collegare nell'ambito del diritto di critica) dovrebbe potersi affermare impunemente che l'attività di un ministro dell'interno in periodo di criminalità è perciò stesso una attività criminale! Di forma non si può rispondere a simili perversioni dell'intelletto ma, come si è detto, l'inchiesta astiosa fatta al Ciancimino ha fornito una prova altrimenti impossibile e merita di essere analizzata perchè costituisce una certificazione indubitabile di assoluta correttezza amministrativa.

Ancor prima, però, di esaminare gli otto casi - soltanto otto - rinvenuti dagli inquirenti vi sono altre indubbe prove di linearità della condotta dell'ufficio comunale e dell'Assessore in particolare.

La città di Palermo, nel periodo di gestione assessoriale del Cian-

- 14 -

mino, ha visto approvato— prima in Sicilia tra i 78 comuni obbligati per legge alla formazione del piano regolatore— un piano che è stato curato da illustri urbanisti (quali tra gli altri i Proff. Ziino, Caracciolo, Di Stefano, Caronia) ed è certo tra i migliori d'Italia.

Sempre durante la cennata gestione assessoriale, il piano regolatore inviato alla Regione nel luglio 1960, approvato con modifiche, nel giugno 1962 e registrato nel marzo 1963, è rimasto privo di salvaguardia per lungo tempo cioè dal gennaio 1961 al gennaio 1962 nonché da giugno 1962 al marzo 1963. Se vi fosse stato quel malcostume di favoritismi che si pretende vi sia stato, durante tale periodo l'assessore avrebbe potuto largheggiare in favori e consentire costruzioni su tutte le zone di verde o destinate ad attrezzature e perfino a strade.

Al contrario tutte queste zone sono state salvaguardate egualmente con uno strumento politico promosso proprio dal Ciancimino che ha ottenuto una decisione dai capi gruppo con la quale si affermava il principio di concedere licenze soltanto nelle zone che il piano regolatore in fieri riservava ad edilizia privata. Certo, se si vuole, queste era una determinazione illegittima tanto che, quando venne tradotta in deliberazione di Giunta, non venne approvata dall'organo tutorio, ma proprio questo coraggioso strumento politico ha salvato le zone del Piano Regolatore riservate a pubblica utilità. Altro che favoritismi! Addirittura si era cercato di salvaguardare il piano anche nelle zone riservate ad edilizia privata imponendo i vincoli in esso previsti e diversi da quelli del vigente regolamento comunale ma si era richiesto all'uopo il parere dell'ufficio legale che, naturalmente è stato negativo ed ha imposto l'osservanza del regolamento.

- 15 -

Del resto anche in periodo di salvaguardia sarebbe stato possibile ottenere licenze che osservassero il regolamento vigente piuttosto che il piano in quanto la determinazione del Comune in tali casi, per legge, costituiva una facoltà discrezionale, in relazione ai luoghi, con il solo limite di evitare lo "sconvolgimento" del piano regolatore Generale (cfr. alligato I alle controdeduzioni del comune al rapporto Bevivino: parere del Collegio di difesa sull'applicazione della salvaguardia). Perciò quando a fronte di tale situazione ed in periodo di boom edilizio si è rinuciti a salvaguardare il Piano e rilasciare migliaia di licenze assolutamente corrette, il pretesto degli ottocasi di cui infra non giustifica - neppure se ricorresse in esse l'ipotesi di ricidenza non conforme a legge - l'affermazione di malcostume * ma ne rivela il mendacio cosciente ed intenzionale.

III

che il cennato malcostume risulta da una relazione della Commissione antimafia. (12)

Anche questo è falso in parte, mentre, per il rimanente, è falso quanto si legge nella stessa relazione.

Anzitutto la breve relazione a firma Pafundi (le considerazioni della quale, poichè si sotanziano degli elementi acquisiti ed alligati debbono essere interpretati non nelle affermazioni di massima ma, appunto, attraverso le risultanze dei cennati allegati) non fa il nome del Ciancimino in nessun punto nè attribuisce, neppure per ipotesi, all'Assessore alcuna responsabilità ma, in genere, parla di attività illecite nel campo dell'edilizia (il che non c'era bisogno di inchiesta

(10) Le «controdeduzioni» citate nel testo, raggruppate nel documento 214, sono pubblicate, nel sesto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura), alle pagg. 449-575. (N.d.r.)

(11) Il rapporto citato nel testo, costituente il documento 192, è pubblicato, nel sesto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura), alle pagg. 3-447). (N.d.r.)

(12) Cfr. la Relazione citata nella nota (7) di pag. 384. (N.d.r.)

- 16 -

per saperlo nè per spiegarlo: un boom industriale porta, assieme alle numerose attività lecite anche quelle illecite, specialmente in zona depressa), di "concorso" di irregolarità amministrative non specificate, di potere extralegale, intermediazione parassitaria, arricchimenti sospetti, pratiche che sono andate a beneficio di elementi mafiosi, passaggi di proprietà di aree tra persone che sarebbero state capaci (ma lo furono?) di esercitare pressioni sulla pubblica amministrazione.

Or prima di procedere alla analisi degli allegati sembra già abbastanza evidente che, se queste affermazioni fossero utili a giustificare la scorrettezza di un amministratore determinato, si potrebbe scegliere qualsiasi amministratore ed addebitargliele. (13)

Ad esempio dato che si fa cenno di attività illecite nelle compravendite e nelle intermediazioni di aree e si fa riferimento ad attività delinquenziali di persone capaci di influire sugli organi amministrativi si potrebbe dire che tutto ciò pone in sospetto il Prefetto o il Questore o alcuno dei rispettivi aiutanti; anzi si potrebbe dire che se dopo 13 anni di attività il fenomeno mafioso è cresciuto anzichè scemare e con gente certamente in grado di influire sui pubblici organi, tutto ciò essendo accaduto durante la gestione dell'antimafia induce con la stessa errata logica adottata dalla sentenza impugnata, a ritenere responsabile la stessa antimafia di quanto è accaduto; e deve considerarsi favoritismo il fatto che mafiosi che ancor oggi circolano non siano stati identificati, che vi siano stati sequestri di persona ed arricchimento non solo sospetti ma certamente illeciti, che vi sia un potere extralegale

(13) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alle pagg. 18-90. (N.d.r.)

- 17 -

operante.

Analogo argomento potrebbe usarsi per ogni altro organo politico o amministrativo che ha il potere di intervenire.

Dovrebbe poi ritenersi che tutte le raccomandazioni e segnalazioni che si fanno da tempo immemorabile nell'ambito di qualsiasi attività politica costituiscono atti di connivenza con le mire particolari del raccomandato e del raccomandante che si colorano di criminalità in relazione a certificati penali di ciascuno.

Quel che non si comprende in alcun modo, ~~in~~ invece, è come mai possa attribuirsi all'assessore dell'urbanistica la compromissione a qualsiasi titolo in situazioni illecite con riferimento ad irregolarità amministrative (ad es. irregolare composizione di un organo, mancata acquisizione di elementi di una pratica, non esatta o irregolare tenuta di un albo e simili) quando, in concreto, costui non ha rilasciato licenze che non doveva rilasciare. Del resto la regina delle prove sul fatto che gli ipotizzati illeciti non facciano carico all'assessore Ciancimino è data dal fatto che la stessa antimafia non ha mai avvertito il bisogno, nonostante espressamente sollecitato dallo stesso Ciancimino di chiamarlo nè di contestargli alcun ché e soltanto qualche componente come il Li Calsi, profittando della carica ed utilizzando a fini personali di diffamazione di un antagonista come il Ciancimino le affermazioni che cercano nella autorità dell'organo che le enuncia quel contenuto che di per sé stesse non possiedono, ha indicato il Ciancimino come soggetto al quale addebitare i mali della società locale.

- 18 -

Ma tutto ciò meglio si scorge esaminando analiticamente gli allegati della relazione Pafundi, proprio quella citata nella impugnata sentenza e consta di 20 allegati. (14)

Allegato n.1 (15)

Nella richiesta - rigettata - ^{di}/scioglimento del Consiglio Comunale per abusi, favoritismi e corruzioni in materia edilizia mentre le parole, proprio queste ora ricordate, farebbero pensare ad un quadro allarmante addebitabile in ipotesi ad una determinata amministrazione, basta leggere, poi, in che cosa consistono tali abusi per vanificare il roboante contenuto delle parole e rilevare l'intento scandalistico dell'accusa nonchè la coscienza della falsità per quanto attiene alla pubblica amministrazione e all'assessore all'urbanistica in particolare.

Ed infatti vengono additati ad esempio i seguenti fatti (e soltanto questi) : A) " l'esistenza di costruzioni sprovviste di licenza o abusive". - ora ognuno sa che queste costruzioni sono sempre esistite, sono frutto dell'illecito del privato incoraggiato dall'avidità del mercato e dal bisogno e non sono addebitabili certamente all'Assessore all'Urbanistica o all'amministrazione: anche oggi esistono queste costruzioni e quando ne viene demolita una ne parla la televisione.

A Roma ve ne sono state a migliaia, a Palermo ve ne saranno state pure: quante? non si sa; le sole costruzioni abusive note agli inquirenti devono essere state quelle per le quali l'Assessore - o meglio gli organi del suo ufficio - avendone avuta notizia, hanno emesso un provvedimento sanzionatorio.

(14) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alle pagg. 18-90. (N.d.r.)

(15) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alle pagg. 18-19. (N.d.r.)

- 19 -

Se così non fosse ci dicano gli accusatori quali costruzioni abusive, ora che il Ciancimino da circa 10 anni non è più assessore, sono state individuate e demolite dai sani amministratori successivi la cui attività non è come quella del Ciancimino caratterizzata dai cennati crimini.

E' davvero singolare che documenti così gravi vengano nutriti di parole ma abbiano tanto pudore dai fatti da nasconderli accuratamente: per un malcostume, per una compiacente tolleranza che caratterizza una amministrazione, e, in particolare, una persona, i fatti dovrebbero essere a migliaia e non dovrebbe essere difficile spiattezzarli in faccia al Ciancimino dicendogli: ecco, guarda quante costruzioni illecite ti erano note e non le hai fatto demolire; meno male che, andato via da quel posto, vindice il giornale l'Ora! artefici i successori socialisti, migliaia di edifici abusivi sono stati distrutti! B) " la precipitosa approvazione dei progetti ed il rilascio altrettanto precipitoso di licenze edilizie nel periodo di carenza della salvaguardia".-- Questo secondo fatto è carico di umorismo se lo si vuole porre a sostegno di un illecito amministrativo che fa capo all'assessore all'urbanistica .

Si è visto prima come si debba proprio all'assessore Ciancimino la salvaguardia del Piano regolatore in carenza di legge ed è categoricamente escluso che siano state concesse licenze, durante tale periodo, in zone di interesse pubblico. Per ciò il "precipitoso" rilascio di licenze collegate ambiguamente al termine " carenza di salvaguardia " deve servire a lasciar credere, senza affermarlo, alla sussistenza di misteriosi illeciti che, invece, non sussistono.

Se poi la parola " precipitoso " si riferisce alla solleci -

- 20 -

tudine nel rilascio delle licenze non resta che apprezzare l'abilità dell'inquirente nella trasformazione del merito in demerito, anzicchè dire che il Ciancimino fu costretto ad operare in periodo di carenza di strumenti normativi e di boom edilizio e riuscì a far funzionare egregiamente e velocemente gli uffici consentendo lo sviluppo di una attività industriale tanto importante quale l'edilizia in zona depressa senza che fosse mai compromesso il pubblico interesse e sconvolto il Piano Regolatore, si dirà che egli consentì il rilascio " precipitoso" di licenze (però precipitosamente corrette) in periodo di carenza di salvaguardia (però salvaguardando il Piano).-

Resta da considerare il rilascio di licenza nelle zone che anche il Piano Regolatore riservava all'edilizia privata. Va premesso che, pur in presenza di salvaguardia, era perfettamente lecito chiedere licenza con distacchi e cubature conformi al regolamento edilizio piuttosto che al nuovo Piano Regolatore perchè esiste una notevole differenza tra applicazione del Piano già approvato e salvaguardia del Piano in fieri: durante la salvaguardia non si può applicare ai cittadini una normativa che ancora non ha validità ma è consentito, per la legge appunto di salvaguardia, rifiutare licenze per costruzioni la cui esecuzione sconvolge il piano cioè ne frustra l'applicazione in una zona della città.

Perciò non vi era necessità di alcun precipizio nel rilascio di licenze in periodo di carenza di salvaguardia in quanto fino a che non potesse scorgersi uno sconvolgimento del piano esse potevano essere rilasciate, in conformità alle altre normative vigenti, pur in presenza della salvaguardia mentre le ipotesi di " sconvolgimento" , cioè quelle che incidono sugli spazi di pubblico interesse e creano situazioni tali da impedire o turbare profondamente la futura sistemazione zonale,

- 21 -

non si sono realizzate.

Perciò l'affermazione di precipitoso rilascio di licenze in periodo di carenza di salvaguardia appare, tra l'altro, frutto di incompetenza. C) Ma è principalmente nel terzo punto esemplificativo degli abusi che si rivela la vacuità e temerarietà dell'allegato 1 per il quale gli abusi sono caratterizzati "soprattutto" dalla "distorsione e falsa applicazione di vecchie norme regolamentari del 1889 richiedenti l'intervento delle licenze edilizie e nelle conseguenti costruzioni di un capomastro ed impresario capace ed abile".-

Ora a parte il fatto che la distorsione o falsa applicazione di vecchie norme è un giudizio che dovrebbe essere reso da organo tecnico competente e che la pubblica amministrazione assai sovente si adagia su vecchie normative, a parte ancora la discutibilità del cennato giudizio, sta di fatto che il Ciancimino non ha modificato affatto le cennate vecchie normative e che la "disposizione dell'assessore" di cui si fa cenno l'allegato n.1 per l'applicazione delle cennate vecchie normative non è stata data dall'Assessore Ciancimino - difatti questo nome non viene fatto - bensì dal suo predecessore. Onde si ha la prova che il fatto che dimostrerebbe "soprattutto" gli abusi della gestione Ciancimino è, invece opera di persona diversa ed in periodo precedente!

Allegato n.2 (18)

L'allegato in questione contiene soltanto la deposizione del Generale Di Lorenzo che spiega come, anche dopo la prima guerra mondiale la lotta tra le cosche mafiose che da luogo a conflitti e delitti sia da ricercarsi tra la vecchia mafia che ha posizione di benessere e la nuova che le deve conseguire?

(16) (17) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alle pagg. 18-19. (N.d.r.)

(18) L'allegato n. 2 citato nel testo è pubblicato, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alla pag. 20. (N.d.r.)

- 22 -

Si tratta di un fenomeno sociale che non ha riferimento nè all'Urbanistica nè al Ciancimino più di quanto non ne abbia per qualsiasi pubblico amministratore.

Allegato n.3

(19)

E' riportato un brano della deposizione Boccia che non fa alcun riferimento ad illeciti in materia edilizia.

Allegato n.4

(20)

Contiene un brano della deposizione del Procuratore Generale nel quale si dice che la mafia delle campagne si è riversata nelle città per sfruttare i vari campi di attività, edilizia, mercati, contrabbando. E' fatto credibile di carattere generale che non giustifica insinuazioni a carico di un pubblico amministratore più di quanto non ne giustifichi per un altro. A meno che non si voglia ritenere, dato che la mafia c'è ancora e si è di recente incrementata, che tutti i successori del Ciancimino ne siano i responsabili. O forse il rimedio elettivo per sopprimere la mafia è quello di sopprimere l'Assessorato all'Urbanistica?

Allegato n.5

(21)

Si tratta della deposizione del Procuratore della Repubblica ed è analoga alla precedente.

Allegato n.6

(22)

Si tratta della deposizione Terranova, Giudice Istruttore, il quale dopo aver detto che non si era potuto stabilire se vi fossero attività controllate da mafiosi anche quando per tali attività occorreva licenza e dopo aver detto di non potere rispondere alla domanda se vi fossero costruttori che avevano ottenuto varianti che non potevano essere accordate, aggiunge "certo, collusioni ve ne sono state".

(19) L'allegato n. 3 citato nel testo è pubblicato, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alla pag. 21. (N.d.r.)

(20) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alla pag. 21. (N.d.r.)

(21) L'allegato n. 5 citato nel testo è pubblicato, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alla pag. 22. (N.d.r.)

(22) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alle pagg. 23-24. (N.d.r.)

- 23 -

Naturalmente non viene citato alcun caso di collusione con l'Urbanistica, bensì il caso di un killer che occupava abusivamente una casa popolare, il che nulla a' da spartire con la urbanistica. Si afferma poi, in termini generici, che la mafia imposta i suoi uomini in punti strategici ottenendo collusioni, senza dire quali e con chi. Si parla poi di aree edilizie acquistate da un noto costruttore da un proprietario che era mafioso ma non si accenna neppure la ipotesi che per tali aree siano state concesse licenze non conformi a legge.

Or potrebbe essere una idea di legislazione rivoluzionaria quella per la quale venisse fatto divieto di edificare ai mafiosi o di esercitare il mestiere di muratore anche quando non sono nè in carcere nè al confino, così come potrebbe disporsi che quando il proprietario è mafioso non può vendere e chi vuole quell'area edificabile la deve comprare ... da un altro, ma tutto ciò non si vede che rapporto abbia con l'Urbanistica quando, in concreto, non risulta alcuna licenza di favore: addirittura per un malcostume significativo e probante dovrebbero esservi masse di licenze di favore per mafiosi. (23)

Al contrario se i mafiosi circolano e svolgono tutte le attività che sono concesse ai liberi cittadini, non si può ritenere certo colpevole di tanto un ufficiale di Stato civile che li sposa, quando si presentano per le nozze con una donna nubile e consenziente, o l'assessore all'Urbanistica che rilascia licenze quando presentano, con le loro criminose mani o per mezzo di altra persona, un progetto regolare, bensì coloro che hanno il potere e il dovere di indagare sul fenomeno mafioso e di individuare, con prove valide ed ostensibili a chi deve giudicarli, lo eventuale illecito delle loro azioni.

E' troppo comodo nascondere l'inefficienza degli organi responsabili all'ombra delle facili notizie scandalistiche, ovvero esporre alla critica coloro che hanno avuto e debbono avere il civile

(23) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 24 -

dovere di trattarli come ogni cittadino che si rivolga alla pubblica amministrazione nell'ambito di un diritto che nessuno gli ha tolto.

Allegato n.7

(24)

Contiene la deposizione Nicoletti, Ing. Capo, del Comune di Palermo, al quale la Commissione ha rivolto tutte le domande relative alle ipotizzate irregolarità ricevendone chiare e precise risposte.

In particolare è stato chiarito quale scarsa rilevanza formale avesse l'albo dei "capomastri" per il fatto che al momento del rilascio di licenze oltre alla firma del costruttore e del progettista si richiedeva, da un arcaico regolamento, che la licenza venisse ritirata da un "capomastro" iscritto nell'albo: si trattava di povera gente che si guadagnava qualche soldo senza che ciò potesse recare pregiudizio ad alcuno, e, soprattutto, senza che tanto potesse incidere sulla validità delle licenze e sulla loro regolarità ma, incredibile a dirsi, la relazione, come è stato detto in principio, ha avuto così scarsa informazione da ritenere che "soprattutto" gli abusi edilizi del palermitano andavano ricercati negli elenchi vecchi e comunque precedenti alla gestione Ciancimino - dei capimastri!

L'ing. Capo ha anche chiarito le modalità di rilascio di licenze, ha riferito sul fatto che i provvedimenti venivano adottati in conformità al parere dell'Ufficio Legale, ha spiegato le divergenze dei pareri della Commissione quando vi era carenza di salvaguardia e la conformità dell'attività dell'ufficio tecnico al parere dell'ufficio legale: tutte cose note che rivelano la linearità dell'andamento dell'ufficio.

(24) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alle pagg. 25-36. (N.d.r.)

- 25 -

Ma ciò che più appare sintomatico è il fatto che la Commissione Antimafia, nel muovere all'Ing. Capo tutte le contestazioni sui presunti abusi edilizi, non ha saputo citare nessuna massa di casi di violazioni che giustificassero le generiche iniziali affermazioni di malcostume, abusi, favoritismi; le sole cose contestate riguardarono alcune licenze rilasciate velocemente a grossi costruttori (due o tre tra migliaia e migliaia di licenze) senza però che si accennasse a difformità delle licenze rispetto alla legge, ad alcune convenzioni non formalizzate ma risultanti da cessioni dei privati vantaggiosissime per il Comune e che il Comune, e non per i privati, aveva interesse a ritenere valide nonchè ad alcune difformità del progetto per tre edifici per uno dei quali il funzionario del Comune denunciò la irregolarità (un attico abusivamente costruito): le altre due violazioni riguardavano una guardiola e uno sporto. E' tutto ciò che si è riusciti a rimproverare alla amministrazione durante tutta una legislatura in pieno sviluppo edilizio cittadino, con travagli di piano regolatore, succedersi di norme e migliaia di licenze!

Allegato n.8

E' costituito da un rapporto dei carabinieri su alcuni mafiosi che si sono arricchiti: alcuni di essi sembra si siano arricchiti con il commercio di aree e con protezioni. Si tratta di un documento che non ha alcun riferimento all'attività dei pubblici amministratori ed in particolare con l'urbanistica: certo tanto chi opera legittimamente quanto

(25) L'allegato n. 8 citato nel testo è pubblicato, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alle pagg. 37-51. (N.d.r.)

- 26 -

chi opera illecitamente si può arricchire non con attività morte ma con quelle in fase di sviluppo.

Se è consentito un benevolo umorismo l'unica cosa da rilevare è che uno dei mafiosi avrebbe affittato un ampio fabbricato alla Questura, il che sta a dire che i mafiosi non debbono vendere gli immobili senza compromettere gli acquirenti ma possono affittarli.

Allegato n.9

(26)

~~Ma~~ E' un estratto della relazione Bevivino cioè l'inchiesta per accertare tutti gli illeciti in materia edilizia. Vi sarebbe da ritenere che, considerando le affermazioni generali circa il costume di abusi e favoritismi tali da far caratterizzare tutta una amministrazione e far denominare dominus dell'abuso l'Assessore Ciancimino in periodo di pieno sviluppo edilizio, questa inchiesta avesse accertato un numero enorme di illeciti, un disastro nella città. Orbene come si è detto più volte - e mai sarà detto abbastanza - dopo la aspra ed astiosa indagine su quelli che sono i perenni testimoni di pietra, se l'indagine Bevivino fosse esatta in ogni sua parte vi sarebbero stati in tutto, n.8-diconsi otto - pratiche irregolari su circa dieci mila licenze concesse dal diffamato Assessore. Di queste otto pratiche, sei riguardano licenze edilizie e due approvazioni di convenzioni.

(27)

Vale la pena esaminarle singolarmente:

a) l'irregolarità di cui al sesto caso (edificio di Corso Calatafimi, costruttore Vassallo) non appartiene all'ufficio: la licenza, si legge nella stessa relazione, è stata rilasciata applicando il piano regolatore e non si de-

(26) L'allegato n. 9 citato nel testo è pubblicato, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alle pagg. 52-59. (N.d.r.)

(27) Vedi nota (11) di pag. 392. (N.d.r.)

- 27 -

nuncia alcuna violazione. Si denuncia, invece, che il costruttore non abbia osservato il progetto approvato. Si tratta perciò di un illecito del privato di scarso rilievo, commesso da un costruttore che ha costruito milioni di metri cubi e non ha certo goduto di favori da parte dell'Ufficio se non ha potuto ottenere licenza nè regolarizzazione, neppure a posteriori, per qualche corpo aggiunto (nell'atrio a primo piano) addirittura non percepibile senza accurata indagine e, comunque, non certo riferibile all'assessore.

E' ben strano che l'indagine sia scesa a simili particolari ma è sintomatico per rilevarne la completezza e minuziosità sulla quale può ben fondarsi quella certificazione di correttezza amministrativa della quale si è prima parlato.

b) altro caso relativo al Vassallo: edificio di Via Lazio per il quale è stata concessa licenza per corpi bassi a metri 4,80 di altezza anzicchè 4 metri ed è stata consentita lunghezza di metri 115 anzicchè 100 in difformità al Piano Regolatore.

Anche questa accusa sfiora il ridicolo. La commissione edilizia ~~Commissione edilizia~~, già nel periodo antecedente alla gestione Ciancimino e durante, con criterio uniformemente applicato a tutti, ammetteva che l'altezza potesse essere superata di non più di un metro. Lo spirito di tale criterio peraltro trova conforto negli articoli 79 del regolamento urbanistico edilizio allegato al P.R.G. del 1959, 53 delle norme di attuazione del P.R.G. 1960-79 bis del regola-

(28)

(28) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 28 -

mento edilizio, 29 del regolamento integrativo e financo nelle norme di attuazione del P.R.G. attualmente vigente (art.51) .

Quanto alla lunghezza si tratta di un..... lapsus oculi (29) dell'inquirente: l'art.72 del P.R.G. che limita la lunghezza a metri 100 nel testo adottato con il decreto del Presidente della Regione (Assessore Napoli) è frutto di una modifica apportata dal decreto stesso ma non esisteva nel piano regolatore salvaguardiato !

Ora si può salvaguardare il piano esistente ma la Commissione edilizia e l'assessore comunale non possono, a pena di accusa di mafia, essere condannati a divinare il pensiero futuro degli organi regionali. Ma se si può giustificare il lapsus dell'inquirente Bevivino assai meno giustificabile e sintomatico appare il riferimento della Commissione Antimafia che riporta lo stralcio della relazione Bevivino con il cennato errore ma non riporta i chiarimenti richiesti al Comune e forniti con nota n.649 dell'11.4.1964 (30)

(cioè prima della relazione Pafundi comunicata alla Presidenza delle due Camere l'8 luglio 1965) dove la svista era stata ampiamente chiarita. Pertanto se l'omesso esame dei chiarimenti del Comune che investono tutte le accuse e, soprattutto, l'omessa trascrizione per stralcio in corrispondenza allo stralcio accusatore Bevivino non è frutto di parzialità o infedeltà quanto meno è sintomo di trascuratezza e superficialità. E' un sintomo di un male del quale non è difficile la diagnosi. (31)

c) il terzo caso (edificio Mondada, Via Bixio) riguarda la costruzione di un piano attico.

(29) Così nell'originale. (N.d.r.)

(30) Vedi nota (11) di pag. 392. (N.d.r.)

(31) La relazione citata nel testo costituisce il Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura. (N.d.r.)

- 29 -

Anche in questo caso vi è stato più di un lapsus dell'inquirente (è una strana iattura questa delle sviste soltanto a danno!): si accusa la difformità del progetto rispetto alla lottizzazione approvata il 1.12.1958 e si omette di contestare - lapsus oculi - che il progetto è stato approvato in base ad una successiva lottizzazione in data 26.10.1960; si denuncia una eccedenza di altezza di metri 4,80 questa volta con un lapsus calami, perchè trattavasi di metri 0,80 (zero virgola) cioè nei limiti dei criteri di cui al punto b); si denuncia il difetto di altezza dell'interpiano e si dimentica, lapsus memoriae, che l'art.72 ultimo capoverso del regolamento edilizio applicato ed applicabile consente per l'ultimo piano proprio quella altezza (metri 2,90) che era in progetto.

d) il quarto caso riguarda lo stesso Moncada per un edificio di Via Lazio ma non contiene alcuna censura per l'Amministrazione pubblica. Il costruttore ha ottenuto una licenza regolare ma, anzicchè osservarla, ha costruito un piano attico non previsto in progetto. Qui si verte in tema di illecito del privato sul quale viene gettata l'ombra di un rapporto di Ufficio che si sarebbe smarrito e che avrebbe denunciato la difformità in sede di rilascio di abitabilità. A troncane ogni questione sta il fatto, accertato e chiarito nelle precisazioni del Comune, che se fosse stata presentata licenza per il piano attico essa avrebbe potuto essere concessa

- 30)

in base alle norme vigenti tanto è vero che per l'edificio attiguo in prosieguo venne concessa. Tanto, dimostra la assoluta non riconducibilità all'assessore o alla commissione edilizia del presunto cennato illecito.

In buona sostanza Moncada ha costruito senza licenza un attico regolare e di cui avrebbe ottenuto licenza se l'avesse chiesta!

e) il quinto caso è una ulteriore prova di assenza di favoritismo: riguarda l'edificio Vassallo di Via Quarto dei Mille che presentava un superattico con arretramento inferiore al dovuto e piccoli corpi aggiunti nel retrospetto. A parte il fatto che la estrema modestia degli accertamenti rivela di continuo la inconsistenza della pretesa dilagante compromissione dell'Assessore in colossali favoritismi, sta di fatto, in questo caso, che venne denunciato il vizio dell'attico e non fu concessa abitabilità!

f) il sesto e ultimo caso di pretese licenze irregolari riguarda la costruzione Natoli in Via Marinuzzi. Si tratta di un palazzetto di circa metri cubi sedicimila ed effettivamente la cubatura è superiore a quella prevista dal piano regolatore.

Ma come è stato spiegato prima, anche in presenza di salvaguardia, ai fini delle costruzioni in zona non riservata dal piano per interesse pubblico, la normativa vigente era quella del regolamento edilizio: in tal senso venne redatto il parere dell'Ufficio legale e sul principio di diritto non vi è alcuna censura della commissione inquirente.

- 31 -

Per quanto riguarda poi le piccole difformità di esecuzione rispetto al progetto, come si può leggere nelle controdeduzioni del Comune al rapporto Bevivino, si è trattato di modifiche successive all'ispezione per l'abitabilità tecnicamente riscontrate e pertanto estranee ad ogni attività della amministrazione pubblica. (32)

g) Convenzione Terrasi. (33)

Le censure mosse all'Amministrazione per l'approvazione della convenzione Terrasi sono state estremamente significative e costituiscono un sintomo concordante con quello che è stato rilevato inizialmente in questa analisi perchè la Commissione inquirente non dice, neppure in via di ipotesi, che questa convenzione (analoga nella storia a quella Spatafora) sia stata dannosa per il Comune o, comunque, imprudente o magari giovevole agli interessati: de hoc nec verbum quidem! Si limita a mostrare un impenetrabile dissenso narrando soltanto in parte l'iter amministrativo: che nel 1962 il Consiglio Comunale aveva " inopinatamente " approvato la convenzione di che trattasi, che dopo la revoca dell'approvazione essa viene riportata in parte dal Piano regolatore e che ancor oggi non risulta stipulato un atto pubblico. E' assai strano un simile discorso quando si indaga non già per vedere se vi sono timbri in regola ma per esaminare la correttezza dei funzionari e dei politici. Soprattutto è strano che la Commissione Antimafia nel riferire questi singolari rilievi, nei quali vi è l'ombra inconfessata di una ipotesi di illecito, trascuri le amplissime controdeduzioni del Comune che illuminano la pratica e sfidano il giudizio di qual-

(32) Vedi nota (10) di pag. 392. (N.d.r.).

(33) Vedi nota (11) di pag. 392. (N.d.r.).

- 32 -

siasi censore: qui non si possono ammettere lapsus, non può nè poteva sfuggire ad alcuno la importanza dei rilievi del Comune che bisognerebbe trascrivere qui integralmente ma che si possono leggere, con risparmio di carta bollata, a pagina 30 e segg. della citata nota n.649 del Comune a fianco dei rilievi della inchiesta Bevivino. (34)

In sintesi i fatti sono questi: la convenzione era stata approvata fin dal 1955 (Ciancimino venne eletto Consigliere Comunale nel giugno del 1956 e divenne assessore all'Urbanistica nel settembre del 1959) , in regime di Commissario straordinario-Prefetto Salerno- ed era stata in gran parte eseguita con la cessione gratuita al Comune di quasi cento mila metri quadrati di strade in zone di estremo pregio ed altissimo prezzo di aree. Con l'adozione del Piano Regolatore del 1956 si constatò, però, la necessità di apportare alcune modifiche alla convenzione e soltanto per questo, cioè per adeguare la convenzione al Piano, venne adottata la revoca; tanto fu riferito in sede di redazione del Piano del 1959 ed il Piano non poteva non dare come accettata la convenzione nella parte nella quale era stata effettivamente eseguita perchè il Comune aveva preso possesso delle strade, le aveva eseguite ed a esse aveva conformato le costruzioni. Era proprio interesse del Comune e soltanto del Comune recepire la convenzione estremamente vantaggiosa in relazione all'incremento edilizio della zona, a pena di essere condannato al pagamento dei danni per le occupazioni abusive.

(34) La nota citata nel testo è pubblicata, nel sesto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura), alle pagg. 449-575. (N.d.r.)

- 33 -

Altro che favoritismi! Non c'è migliore prova della cura degli interessi dell'Amministrazione di quella che può trarsi dalla inclusione della convenzione Terrasi nel Piano Regolatore.

h) Convenzione La Lomia. La pietra dello scandalo in questa convenzione è rappresentata dalla pretesa -ed implicitamente sospettata- velocità della pratica. Anche qui, tuttavia, c'è la misura della incompetenza delle censure. Il piano di lottizzazione La Lomia era ben noto per il lungo travaglio dalla presentazione, nel luglio 1960, che aveva dato luogo ad approvazione condizionata -cioè, praticamente un rigetto allo stato- seguita da modifiche e successiva approvazione pure condizionata.

Non può quindi recare meraviglia che nel gennaio 1961, dopo e quando i tecnici conoscevano a memoria le questioni, il progetto, dopo sei mesi di contrasto, venisse ~~rigettato~~ presentato e rigettato cioè approvato condizionatamente: al contrario è sintomatica, per escludere ogni favoritismo non la prontezza ma la sostanza del provvedimento adottato.

Quando poi venne presentato altro progetto nel luglio 1962 - e siamo a due anni di contrasti- l'argomento viene posto all'ordine del giorno per la seduta consiliare del 20 luglio 1962 con avviso del 14 luglio per la speciale regolamentazione dell'art. 19/h del regolamento; intanto la Commissione edilizia nella seduta del 17 luglio respinge ancora una volta il progetto invitando l'interessato a conformarsi alle condizioni poste e se la nuova variante -facilmente prevedibile e possibilmente pronta proprio perchè i tecnici di parte non ignoravano i criteri più volte adottati dalla commissione edilizia- è stata esaminata nella seduta del 20 luglio ciò - evidentemente- si deve al fatto di avere tenuto presente l'ordine del giorno consiliare ed aver voluto consentire che il Consiglio avesse tutti i dati per l'esame: si consideri che la Pubblica Amministrazione se è vero

(35)

(35) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 34 -

che spesso fa perdere tempo non lo fa né deve farlo in odio ai cittadini bensì per sue esigenze, ma quando una pratica ha già impegnato i tecnici per due anni la sollecitudine non è favoritismo ma è sensibilità civile e politica.

Circa il contenuto, poi, la lottizzazione in discorso non merita alcun appunto: in pieno periodo di carenza di salvaguardia è stata condotta una pratica in modo che la cubatura accolta fosse inferiore a quella del piano regolatore (che per la cubatura neppure durante la salvaguardia poteva trovare applicazione) ed è stato realizzato un raccordo armonico tra edilizia vecchia e nuova che non ha trovato critiche: perciò non vi può essere dubbio sulla correttezza del comportamento dell'Amministrazione.

Una riprova è nel fatto che, quando l'exasperata persecuzione politica volle procedere a una denuncia per tale pratica, non seppe provare altro se non un'ipotetica inosservanza del distacco di sei metri rispetto al verde; ma anche le penne dell'accusa hanno lapsus perché, come è stato chiarito dal perito, il distacco di sei metri, che sarebbe stato inosservato, riguarda il verde pubblico non già il verde privato previsto dal piano regolatore per la zona in esame: il cammino della Giustizia è ben difficile!

E la risposta ad accuse tortuose appesantisce ingiustamente le pur valide giustificazioni del perseguito; rimando perciò, per ogni analisi tecnica relativa alle accuse e al processo per i casi Inglese, Vassallo, e La Lomia, alla perizia dell'ingegnere Mannino (vedasi allegato n.6).

(36)

(36) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 609-634. (N.d.r.)

- 35-

Si chiude in questo modo la colossale inchiesta che avrebbe dovuto autorizzare l'affermazione secondo la quale vi sarebbe stata sotto la gestione Ciancimino e per il "concorso determinante dell'irregolarità amministrativa" una "pratica di favoritismi riscontrabile con notevole frequenza ed evidenza". Ma alla voluta e calunniosa genericità dell'affermazione anzi detta, la cui falsità si dimostra attraverso gli stessi elementi che dovrebbero sorreggerla, si aggiunge, come riprova di scorrettezza dei denunciati, il fatto che nel riferire le pur inconsistenti accuse dell'inchiesta Bevivino, non vengono riferiti i chiarimenti forniti sui singoli punti dal Comune di Palermo: c'è, dunque, la volontà di denigrare e di sopprimere, nascondendole, le prove della velenosità e falsità delle insinuazioni denigratorie.

Allegati dal n.10 al 15 incluso.

(37)

Di questi allegati è superfluo l'esame: a fronte di ogni calunnia con la quale si è riusciti a perseguire il Ciancimino per circa sette anni sta la conclusione del procedimento penale con la piena assoluzione. Una prova in più per constatare che illeciti non ne sono stati commessi e che questa negazione non è una mera discolpa ma una prova documentale di correttezza sanzionata da provvedimenti di giustizia (assoluzione perchè il fatto non sussiste in primo e secondo grado, confermata in Cassazione)

Allegati dal 16 al 18 incluso.

(38)

Questi allegati non fanno riferimento all'attività edilizia nè sotto qualsiasi profilo fanno riferimento all'amministrazione Urbanistica.

(37) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alle pagg. 60-76. (N.d.r.)

(38) Gli allegati citati nel testo sono pubblicati, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alle pagg. 77-79. (N.d.r.)

- 36 -

Allegato n.19

(39)

Riguarda le proteste dell'anziano Presidente Di Blasi, passato dopo la pensione, da Presidente della Corte di ~~Roma~~ Appello a Presidente della Commissione Provinciale di Controllo. Non è facile comprendere il contenuto spicciolo dal discorso anche se si può constatare che talune notizie gli sono pervenute in senso nettamente contrario a quanto risulta dalla stessa relazione Bevivino. Di certo l'unica cosa che si rileva è il modo confuso con cui il Presidente della Commissione di Controllo si sfoga contro un suo consigliere, noto docente universitario tuttora titolare della cattedra di Diritto Amministrativo all'Università di Palermo.

(40)

(41)

Allegato n.20

(42)

E' un estratto della dichiarazione dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Bino Napoli, il quale parla di estorsione a danno dei proprietari e di varianti di favore.

E' strano che non citi un solo caso, un solo nome. Molte varianti sono state apportate dallo stesso Napoli e rimangono testimoni muti, come lui, gli edifici.

Ora se il Napoli ha inteso far riferimento alla mafia della edilizia nel senso che in questo settore di sviluppo economico ha operato il cennato fenomeno delinquenziale, si tratta di un fatto sociale che non è solo di questa città ma lo è, principalmente delle altre nelle quali, come si legge nei giornali, il fenomeno è stato ed è, purtroppo, diffuso. Se si vuole parlare di

(39) L'allegato n. 19 citato nel testo è pubblicato, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alle pagg. 80-89. (N.d.r.)

(40) Così nell'originale. (N.d.r.)

(41) Vedi nota (11) di pag. 392. (N.d.r.)

(42) L'allegato n. 20 citato nel testo è pubblicato, nel Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura, alla pag. 90. (N.d.r.)

- 37 -

collusioni politiche in generale lo diranno le indagini del caso; ma se si vuole fare riferimento all'assessore per l'urbanistica del tempo, la illazione è priva di qualsiasi appiglio e di qualsiasi pur nascosta indicazione ed è criminoso sfruttarla a carico di un uomo politico piuttosto che a carico di un altro. A ciascuno è lecito dire che la società va male o è corrotta proprio perchè si tratta di una espressione di carattere generale e non offende alcuno ma quando la si rivolge a singoli individui e perfino ad istituzioni od uffici determinati, il manto della generalità non vale nè a proteggere nè a provare. Ed è, in fondo, questo il vizio di tutta la campagna diffamatoria contro il Ciancimino ed anche la perfidia della tecnica usata: costringere un uomo a difendersi dalle accuse che si possono rivolgere alla società e addurre, a giustificazione delle calunnie, le prove dei vizi della società anzicchè dei peccati del calunniato. Vero è invece che questa società di prevaricatori, di corruttori, di ricattatori, si alimenta e si nutre delle calunnie che costituiscono, a un tempo, un mezzo di concorrenza politica sleale, un mezzo, di elevazione dei miserabili, accomunando gli altri alla propria miseria e un nutrimento dei parassiti del potere o di coloro che non sanno gestirlo perchè non sono nati per costruire, ma soltanto per distruggere.

IV

Il quarto punto della sentenza impugnata considera che l'elezione del Ciancimino a Sindaco della Città, secondo la Commissione Antimafia sarebbe stata anche possibile interpretare

- 38 -

come una sorta di sfida nei confronti dell'opinione pubblica. Anche questo è sostanzialmente un falso, è il culmine della fase denigratoria, il frutto che si voleva raggiungere. Va premesso che l'Antimafia, non ha contestato alcunchè al Ciancimino, non lo ha neppure interrogato, non ha potuto formulare accuse di sorta: per potere inquadrare un personaggio nel mondo della corruzione occorre che almeno qualcosa di illecito fosse a lui addebitabile ed è appunto a questo che si è proteso lo sforzo immane dei persecutori al punto di ridursi a tentare l'incriminazione di questo presunto "dominus" dell'edilizia cercando di addebitargli un attico meno arretrato, uno sporto in più od una licenza sollecitata in qualche costruzione, quasi che questi fatti potessero risalire ad un Assessore all'Urbanistica ed inquadrarlo tra i grandi speculatori o i despoti della prevaricazione politica e mafiosa. Si è visto quale sia stato l'esito della esasperata inchiesta sull'edilizia: Otto presunte ed insussistenti, palesemente insistenti, irregolarità su diecimila licenze! Doveva, dunque, partire dalla premessa degli illeciti, che è fallita, la possibilità di delineare in modo sinistro la figura del Ciancimino ed inquadrarlo poi nel contesto di tutti i fatti sinistri con una pennellata suggestiva che strappasse l'assenso e distruggesse l'avversario.

Non essendo tanto accaduto, quando in esecuzione del piano strategico fallito - si induce la Commissione Antimafia a dire che l'elezione a Sindaco del Ciancimino si inquadra nel contesto

- 39 -

degli eventi che avevano consentito un giudizio negativo della società, cioè di eventi criminosi, l'affermazione è del tutto gratuita e calunniosa.

Con lo stesso criterio si poteva affermare che qualsiasi evento di rilevanza cittadina andava inquadrato nello stesso contesto.

Poteva anche sostenersi, in senso contrario, narrando tutto quanto di buono era accaduto nella società, che l'elezione del Ciancimino si inquadrasse in quest'altro contesto perchè se nessun fatto, nessuna prova di illeciti ha sfiorato il Ciancimino e molte utili opere sono state da lui compiute, non vi è ragione di inquadrare la sua persona tra gli eventi nocivi quanto piuttosto tra quelli benefici.

In fondo, infatti, l'Antimafia non inquadra espressamente nè implicitamente la figura del Ciancimino tra le figure mafiose. Tutt'altro.

Con considerazione prudentissima, anche se aperte ad ambiguità, la Commissione, partendo da una pretesa presa di posizione dell'opinione pubblica contro il Ciancimino (opinione che, invece, non era pubblica nel senso di appartenenza alla maggioranza del pubblico, ma pubblica nel senso di essere stata pubblicizzata dalla stampa di sinistra) ha considerato che la sua nomina a Sindaco potesse essere intesa come una sfida per..... (43)

Ed ecco il momento carente della conclusione: il perchè non sussisteva, non essendovi altro contro il Ciancimino fuor della campagna diffamatoria.

E' a questo punto che la Commissione Antimafia conclude con una

(43) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 40 -

affermazione non vera ovvero, detto più crudamente, falsa".... (44)
per l'esistenza di specifici precedenti che si sapeva da tempo essere all'esame della stessa Commissione Antimafia".

Quali specifici precedenti?

Nella relazione non ve ne sono. Quale esame? Chi lo sapeva? (45)

Quel "si" impersonale è un poema: non lo sapeva il Ciancimino perchè non era stato mai interrogato, non lo sapeva il pubblico perchè gli atti erano segreti, non lo sapeva la stessa Commissione perchè non lo ha detto.

Una sola cosa si sa: che il Ciancimino è perseguitato dalla calunnia: lo dice e lo prova con i documenti che gli avversari gli procurano quando l'accusano.

V

L'ultimo punto della sentenza impugnata sul quale si fonda la giustificazione della cosiddetta critica del querelato è costituito dalla generica affermazione di arricchimenti illeciti e di delitti dal 1963 al 1969 oltre alla menzione di cosche mafiose litiganti nell'ambito di speculazioni edilizie e di caotica situazione dell'edilizia cittadina.

A questo punto il pathos di apocalittiche visioni prende la mano al Tribunale, tocca il paradosso e supera ogni risultanza processuale ed ogni prova portando il Giudice a giudicare sulle immagini della fantascienza contro il preciso dovere di attenersi a quanto allegato e provato.

(44) Così nell'originale. (N.d.r.)

(45) Cfr. la Relazione citata nella nota (7) di pag. 384. (N.d.r.)

- 41 -

Che vi sia la mafia e che questa si sia occupata dei settori di maggiore sviluppo economico, tra i quali va compresa l'edilizia, è un fenomeno sociale del quale non si può attribuire lecitamente, per preteso diritto di critica, la responsabilità ad una persona determinata; che vi sia stato in Palermo un caos edilizio, inteso nel senso di capricciosa ed illegale autorizzazione alle costruzioni, o irresponsabilità degli uffici, è nettamente smentito dalle stesse inchieste eseguite ed in modo documentale.

Solo chi non possiede nozioni di Urbanistica può pretendere di denunciare illeciti edilizi dell'Ufficio in forma generica quando il riscontro è chiuso nei pubblici documenti ed è immortalato negli edifici e solo chi si nutre irresponsabilmente di scandali può denigrare la sua città senza avere un termine di paragone con le altre: il Tribunale avrebbe dovuto verificare le affermazioni generiche con gli atti e con le prove a sua disposizione ed avrebbe così constatato che le tesi difensive del querelato non avevano sostegno alcuno. Soprattutto avrebbe dovuto indagare come e perchè questi fatti di carattere generale, che riguardano epoche precedenti e successive alla gestione Ciancimino dell'Assessorato all'Urbanistica, potessero essere riferite a lui.

Seguendo il ragionamento del Tribunale, per gli stessi fatti, non solo sarebbe lecito denigrare tutti gli assessori all'urbanistica ma tutti i rappresentanti politici di tutti i poteri pubblici interessati ai fenomeni di sviluppo economico sui

- 42 -

quali ha inciso il fenomeno delinquenziale.

Ma su questo punto non occorre spendere altre parole ed è sufficiente il richiamo al motivato e risentito gravame proposto dal Procuratore Generale in ordine alla campagna diffamatoria ed al diritto di critica.

Un popolo civile si riconosce degno della libertà dall'uso che sa fare dei diritti fondamentali che gli sono concesse e quando un giornalista non esita ad aumentare la tiratura e servire i padroni di corrente politica adoperando il nobile strumento della stampa per ergersi a paladino di moralità denigrando e dileggiando i suoi avversari politici senza uno straccio di prova ma confidando nella accumulazione delle carte e delle parole, non è solo l'interesse privato della vittima che è offeso ma l'interesse della società tutta.

Ed il delitto che si è commesso contro il Ciancimino, indipendentemente dalla sua persona, è un delitto contro la società che merita una punizione esemplare».

- - - -

Ad ulteriore chiarimento di quanto è stato esposto in ordine ai criteri seguiti dall'accusa giornalistica e ai vizi logici della sentenza assolutoria resa dal Tribunale di Genova mi sembra doveroso, inoltre, alligare

- 43 -

i motivi di appello formulati dal Procuratore Generale (cfr. (46)
alligato 3)

Da quanto sin'ora esposto appare sempre più evidente la
orditura calunniosa nei miei confronti ma è soprattutto
l'artificio, è la pressione sui pubblici poteri che mi
preme porre in risalto per le ragioni di cui alla premes-
sa.

A tal fine vanno considerati i seguenti indizi:

1) rapporti di polizia

Debbo precisare che a mio carico, almeno sin quando non
diedi querela al Capo della Polizia, non vi furono rapporti
negativi. Durante tutta la mia vita precedente, tanto in
relazione al mio lavoro che alla mia attività politica, du-
rante e dopo la mia deprecata gestione assessoriale persi-
no dopo la denuncia al Pecoraro e la istaurazione del pro-
cedimento penale, la Polizia e i Carabinieri non ebbero a
muovero alcun rilievo: le sole occasioni nelle quali la
Questura si è interessata di me riguarda il rilascio dei
passaporti nonché le informazioni di buona condotta e di
ottima consistenza patrimoniale in occasione dell'assun-
zione del servizio dei trasporti (vedansi note del 12 giu- (47)
gno e del 21.ottobre 1950).

Della mia persona, e in termini negativi, la Polizia si
occupa la prima volta nel dicembre 1967. Ed è interes- (48)
sante, prima di esaminare il contenuto del rapporto , ricorda-
re di che tipo di rapporto si tratta e perchè è stato fat-
to.

(46) L'allegato n. 3 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 477-491. (N.d.r.)

(47) Le note citate nel testo, raggruppate nel documento 631, sono pubblicate, nel decimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura), alle pagg. 851-852. (N.d.r.)

(48) Il rapporto citato nel testo, raggruppato nel documento 647, è pubblicato, nel decimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura), alle pagg. 956-983. (N.d.r.)

- 44 -

Si era esaurito il primo grado della istruttoria del processo instaurato sulla denuncia Pecoraro e si era constatato quanto misere fossero le insinuazioni nei miei confronti; la stampa faziosa rischiava di bruciarsi ed era stata necessaria, in appello, una contestazione di fatti diversi nei miei confronti, cioè non più i fatti di cui alla denuncia ma, come ho ricordato più sopra l'ipotesi di una fantasiosa variante di piano regolatore fatta da me (beati coloro che conoscono come avviene una variante di P.R.!) per favorire Matranga e i suoi soci, ma alla credibilità di simili ipotesi era d'ostacolo la mia specchiata figura di politico e di amministratore scrupoloso, convalidata dalle indagini sulle attività d'ufficio nonché la inconsistenza del vincolo con il detto Matranga limitato al fatto che esso stato suo inquilino ed avevo poi acquistato (e regolarmente pagato) un appartamento da lui costruito: se tutti coloro che hanno acquistato appartamenti dal Matranga fossero suoi complici - a parte il fatto che il detto Matranga non risulta affatto essere un mafioso - chissà quanti palermitani dovrebbero ritenersi conniventi, per non parlare di coloro che hanno acquistato da Vassallo o da Moncada ed altri dei quali la stampa si è occupata.

Perciò la sezione istruttoria, prima di emettere la sentenza di rinvio (che poi crollò in sede dibattimentale) richiese una informativa alla Questura che rispose con il rapporto ad usum del 6 dicembre 1967.

(49)

Qui la prova dei miei rapporti con Matranga e soci è af-

(49) Vedi nota (48) di pag. 420. (N.d.r.)

- 45 -

fidata a tre considerazioni:

- a) che tra gli imprenditori edili (non identificati) " si sussurra" che il Matranga e soci godessero della mia protezione (senza indicare alcun atto di protezione o specificare in che modo l'assessore può proteggere un costruttore);
- b) che il giornale L'Ora aveva dichiarato che il Matranga e un suo socio a nome Genovese erano " bossi" ma poi aveva ritrattato precisando che si era trattato di un equivoco;
- c) che il Matranga e soci con il loro parentado si erano riversati" negli ultimi anni" nell'industria edile e tanto potevano ritenere che fossero protetti dall'Assessore.

E questo è il colmo perchè il boom edilizio ha creato una serie infinita di costruttori, cioè di gente che si è riversata nell'industria edile semplicemente perchè questa offriva guadagni non perchè protetta dall'assessore : non vi può essere boom edilizio senza aumento di costruttori! Per di più l'affermazione non è veritiera perchè il Matranga è stato costruttore da sempre e lo era anche il padre, era perciò naturale ed inevitabile che in periodo di incremento dell'attività, a lui si unissero i suoi parenti. Ma se già questo argomento denuncia lo sforzo e l'artificiosità del costrutto, il rapporto mostra il volo della fantasia quando si occupa specificamente di me.

(50)

La prima affermazione che mi riguarda è costituita dal fatto che nè io nè alcuno dei componenti della mia famiglia avevamo passaporto. L'affermazione è falsa perchè avevo ,come lo aveva mia moglie, il passaporto e questa falsità va ricordata perchè è sintomatica sia per il criterio di inda-

(50) Vedi nota (48) di pag. 420. (N.d.r.)

- 46 -

gini sia per l'effetto che vuole o si può produrre.

La seconda affermazione è sostituita dal fatto che sarei venuto a Palermo dal paese di origine nel 1951.

Anche questa è falsa: ero studente universitario a Palermo a 17 anni e già nel 1945 ero socio dell'ing. Maniglia, come risulta da una nota del Questore Marzano nel 1950. Anche qui l'errore è sintomatico come è sintomatica l'omissione sulla attività imprenditoriale svolta: lo si vedrà in correlazione con le altre false affermazioni.

Dopo aver citato certi presunti amori giovanili con tale signorina Orlando (chi è?) che avrei "sedotta" (tanto per inferire un colpo alla mia moralità) si passa all'affermazione che avrei lavorato nello studio dell'On. Mattarella a Roma sino al 1955. Questa affermazione supera qualsiasi fantasia; non ho mai abitato a Roma, ero imprenditore prima con l'Ing. Maniglia e poi concessionario di trasporti con carri ferroviari a Palermo sin dal 1951 e, addirittura, in quel periodo l'on. Mattarella non poteva avere né aveva studio a Roma in quanto membro del Governo (sottosegretario e Ministro).

Di falso in falso si afferma che mi sono trasferito da Roma a Palermo con mia moglie nel 1955: mi sono, invece; sposato nel 1955.

Al preteso "rientro" a Palermo i fratelli Matranga mi avrebbero preparato "un accogliente appartamento". E perchè mai? Dove li avevo prima conosciuti? E' un modo originale per dire che ho preso in affitto un appartamento di Pietro Matranga, ma tanto non si poteva dire in relazione

- 47 -

all'assurda affermazione che segue: " il Ciancimino al suo arrivo a quanto riferiscono alcuni suoi vicini di casa (di nome ignoto!) viveva in miseria tanto che qualcuno di essi era solito porgergli delle vivande". Ora è possibile un errore ma la leggerezza di simili affermazioni in un rapporto giudiziario congiunta alle altre con le quali si tenta di delineare nel modo peggiore la mia figura supera ogni limite e perciò si stenta a credere che sia senza intenzione: a parte l'attività imprenditoriale con il Maniglia, a parte il fatto che già nel 1950, come risulta da una nota della stessa Questura, avevo potuto acquistare carrelli per 16 milioni e mi trovavo in ottime condizioni economiche, nel 1955 quando mi sono sposato e mi avrebbero... passato le vivande, ero da cinque anni concessionario dei trasporti con incassi di decine di milioni (di allora!) ed un patrimonio di attrezzature che si può riscontrare documentalmente. (51)

Ed il falso è ribadito ulteriormente allorchè si afferma nel rapporto che "l'unica sua attività che svolgeva con particolare intensità consisteva nella propaganda elettorale D.C.". (52)

Era vero che svolgevo questa attività ma non era l'unica nè mi dava da vivere.

Ma il colmo è che la mia attività imprenditoriale non poteva essere ignorata dalla Questura non solo perchè ero iscritto alla Camera di Commercio (questa attività era stata oggetto di un loro specifico rapporto indirizzato alle FF.SS. il 12.6.1950) (53) ma soprattutto perchè con il Maniglia avevo condotto in appalto molti lavori pubblici di rilievo ed ero concessionario di un pubblico servizio quale quello del trasporto con carri ferroviari:

(51) Così nell'originale. (N.d.r.)

(52) Vedi nota (48) di pag. 420. (N.d.r.)

(53) Il rapporto citato nel testo è pubblicato, nel contesto del documento 631, nel decimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura), alla pag. 851. (N.d.r.)

- 48 -

i compilatori del rapporto non si perdono d'animo e (54)

fanno cenno di queste attività, con indifferenza, alla fine del rapporto, ignorando il contrasto con quanto era stato detto prima sulle ... vivande * e sull'unica (55) attività costituita dalla propaganda elettorale.

Un sintomo ulteriore che qualifica l'ispirazione del rapporto è dato, poi, dal brano nel quale, dopo avere ricordato che nel 1960 ero stato nominato Assessore ai LL.PP. si sottolinea che in quel periodo il Matranga e soci avevano costruito diversi edifici e si conclude rapidamente così: " E' da presumersi quindi, che il Ciancimino abbia dato il suo interessamento per l'arricchimento delle persone in discussione".

Con lo stesso criterio potrebbe dirsi che questo interessamento, il cui contenuto rimane del tutto ignoto, dovrebbe esistere per tutti i costruttori che si sono arricchiti nel periodo del boom edilizio in tutta Italia.

Ora che la corsa all'oro dell'edilizia non sia stata compresa da chi è sprovvisto o non ha familiarità con i fatti economici e sociali è possibile, come è possibile che molti non si siano resi conto del fatto, che quando gli appartamenti si vendevano prima ancora di essere edificati, l'utile del costruttore era enorme e naturalmente chiunque avesse un minimo di iniziativa rivolgeva la sua attività in questo settore, che è stato la fonte quasi unica di guadagni nelle zone depresse del Mezzogiorno; ma che da questa ammissibile mancanza di cognizione si

(54) Vedi nota (48) di pag. 420. (N.d.r.)

(55) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 49 -

passi ad argomenti di logica distorta in sede di rapporto giudiziario è un fatto sintomatico di un diverso costume, di una corsa allo scandalo nella quale impera la mafia delle accuse con una compromissione faziosa degli strumenti pubblici imposta dal prepotere demagogico e dal ricatto politico di uomini e partiti.

A questo rapporto fa seguito altro rapporto in data 14.12.1970, questa volta diretto alla Commissione Antimafia, che lo aveva richiesto dopo avere avuto trasmessa copia del precedente.

(56)

Naturalmente il nuovo rapporto è compromesso dal primo del quale deve riparare gli errori - che sono veri e propri falsi - senza darvi rilievo.

A parte la premessa nella quale si tenta di giustificare con un improbabile svista l'affermazione relativa al mancato rilascio dei passaporti, dalla semplice lettura di questo secondo rapporto si constata facilmente non solo che le affermazioni del primo rapporto non sono confermate ma che è addirittura cambiata l'ispirazione della nuova informativa: rivolta all'Antimafia essa è protesa a delineare della mia persona una immagine contraria: non più il povero uomo ospitato dal costruttore Matranga ed alimentato con le vivande dei vicini caritatevoli, impiegato nello studio Mattarella, bensì una persona facoltosa dagli oscuri rapporti con mafiosi interessato in molte società.

La metafora è interessante come è interessante il contrasto delle notizie e la identità dello spirito del rapporto ad uso del richiedente .

(56) I rapporti citati nel testo, raggruppati nel documento 647, sono pubblicati, nel decimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura) rispettivamente, alle pagg. 956-983 e 919-1170. (N.d.r.)

- 50 -

E non posso neppure dolermi: quale funzionario, in coscienza, ha il coraggio di difendermi deludendo l'aspettativa e l'autorità dei persecutori sorretti da adeguata campagna e detentori di un potere senza controllo che può demolire un individuo dicendo, in ipotesi, che aveva viaggiato nello stesso treno che era servito per il viaggio di un criminale?!? e quale funzionario esposto alle continue insidie della carica può, senza preoccupazione, levare la parola in mia difesa contro le incaute pronunce di precedenti rapporti o addirittura del Capo della Polizia?!?

Ma esaminiamo il nuovo rapporto. Intanto vi si legge che (57)
io e mio padre ci siamo trasferiti a Palermo nell'immediato dopoguerra. Di fatto già nel 1941 ero iscritto all'Università di Palermo (altra prova di altro falso nel precedente rapporto). (58)

Pittorica l'espressione secondo la quale mancherebbero mie notizie dal 1946 al 1950 ma si saprebbe che in quegli anni ho iniziato la mia attività nella D.C. ; ora la mia società con l'ing. Maniglia per appalti pubblici risale al 1945 e non poteva essere ignorata anche perchè dalla stessa Questura era stato redatto un rapporto -però favorevole, e quindi si tace- ed (59)
il mio ingresso nella D.C., avvenuto su sollecitazione del Padre Provinciale dei Gesuiti che mi onorava della sua amicizia, a quanto pare è stato un mistero soltanto per la Questura.

Il rapporto comincia con l'esposizione della concessione per trasporto con carri ferroviari: la concessione fatta per

(57) Il rapporto citato nel testo, raggruppato nel documento 647, è pubblicato, nel decimo tomo del IV Volume, (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura), alle pagg. 919-1170. (N.d.r.)

(58) Vedi nota (48) di pag. 420. (N.d.r.)

(59) Il rapporto citato nel testo, è pubblicato, nel contesto del documento 631, nel decimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura), alla pag. 851. (N.d.r.)

- 51 -

trattativa privata (come se fosse vietato alla pubblica amministrazione questo mezzo!) con capitale prevalentemente mio. Non sono dunque più povero ma si cominciano a porre le premesse di una ricchezza enorme ed oscura: naturalmente si omette la citazione di tutti gli appalti condotti con il Maniglia anche dopo l'assunzione dei trasporti; si omette di indicare gli incassi per tale attività e ci si affretta a ricordare che mio padre aveva una "bottega" (nei rapporti giudiziari si dice forse così) di barbiere. Si omette naturalmente di parlare dell'Agenzia di Assicurazione, della rivendita di tabacchi, del periodo in cui mio padre fu interprete di un maggiore americano addetto alle importazioni ed esportazioni, che di esportazioni ed importazioni esercitò l'attività per tutto il periodo che restò con gli americani, delle case e dei terreni della famiglia venduti dopo la venuta a Palermo e si pone in ombra tutto quanto torna a mio merito, compresa la condotta esemplare nella concessione dei trasporti; persino le mie qualità, quelle riferite nel rapporto divengono negative; mia sorella perde la laurea e la cattedra (sempre nel rapporto) i parenti, gli amici, i congiunti degni di lode vengono trascurati per porre in rilievo, invece, il fatto che il La Barba, socio minoritario che materialmente doveva occuparsi presso la Ferrovia del servizio dei carri, aveva un fratello proposto per il confino (evidentemente dopo la mia denuncia a Vicari e perciò ventuno anni dopo l'inizio della società) o che mia moglie aveva ~~affittato~~ acquistato azioni di una società nella quale vi erano elementi non raccomandabili.

(60) Vedi nota (57) di pag. 427. (N.d.r.)

(61) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 52 -

Ma procediamo con ordine . Si legge nel rapporto che nel (62)
1954-55 si sarebbe delineata la mia fortunata carriera
politica. Non so quanto sia stata fortunata nè voglio
negar meriti alla fortuna per attribuirmeli io, però non
mi pare che si possa scrivere obiettivamente in tal senso
per il fatto che fui eletto segretario di una sezione lo-
cale e delegato al Congresso. Penso che un fedele militan-
te possa conseguire questi risultati e non può essere fon-
te di particolare meraviglia se nel 1956 sono stato eletto
consigliere comunale; non so se il redattore del rapporto
abbia votato, ma evidentemente, mi stimava il partito e
mi stimavano migliaia di persone che mi hanno dato il voto.

Si legge, ancora, che nel 1955 andai ad abitare nella
casa di proprietà Matranga come inquilino e, nel riferire
quanto affermato nel pre-cedente rapporto circa la soddi- (63)
sfazione del Matranga per avere acquistato come inquilino
" un personaggio illustre", diplomaticamente si afferma di
non conoscere quali fossero i miei rapporti con il Matranga:
in concreto ciò vuol dire che non avevo alcun rappor-
to con il Matranga(non capisco in che consista l'eventuale
delitto di conoscere il Matranga ma forse posso spiegarme-
le con riferimento al rapporto precedente perchè il gior-
nale l'Ora equivocando per una omonimia, aveva pensato
che si trattasse di un altro Matranga pregiudicato: da qui
l'interesse appormi in rapporto di amicizia con il medesimo).

Segue una simpatica affermazione sul fatto che il
Matranga, già meccanico, sarebbe diventato costruttore assie-
me ad altri tra cui Paolo Zannelli che lo aveva salvato da
una "difficile" situazione.

(62) Vedi nota (57) di pag. 427. (N.d.r.)

(63) Vedi nota (48) di pag. 420. (N.d.r.)

- 53 -

La situazione difficile era data dal fatto che il Matranga era costruttore, come il padre e la famiglia, da tempo immemorabile ma proprio perchè onesto costruttore si era venuto a trovare in difficoltà per un edificio ed aveva rischiato il fallimento riprendendosi ppi, con le sovvenzioni dello Zannelli.

Conclude questa parte del rapporto il richiamo ai miei pretesi rapporti con le società costituite dal Matranga con lo Zannelli ed altri, delle quali ha fatto giustizia la sentenza di assoluzione nei miei confronti per non avere commesso il fatto(allora ancora non resa) nonchè il richiamo all'entusiasmo per me: si tratta di un ritorno di fiamma del rapporto su quanto detto nel falso rapporto precedente e dopo avere precisato che si ignorava quali fossero i miei rapporti con il padrone di casa! (64)

Dopo l'elencazione delle cariche che ho avuto, il rapporto afferma che la mia permanenza all'assessorato coincide con il netto miglioramento delle mie condizioni economiche dovuto al fatto di avere acquistato un appartamento di venti vani dalla società del Matranga mentre mio padre acquistava un appartamento di "circa" cinque vani dal costruttore Semilia. (65)

L'affermazione è tendenziosa(oltre che inesatta per quanto riguarda il numero dei vani e il prezzo) perchè gli appartamenti non si possono acquistare dal salumiere ma necessariamente dai costruttori e non vedo nulla di strano del fatto di avere acquistato un appartamento edificato dal mio padrone di casa in un palazzo, del resto, per il quale non sor-

(64) Vedi nota (57) di pag. 427. (N.d.r.)

(65) Vedi nota (48) di pag. 420. (N.d.r.)

- 54 -

se mai controversia nè vi fu neppure ipotesi di favoritismo (la denuncia Pecoraro riguardava un edificio diverso); mio padre acquisto invece da altro costruttore .

Quanto alle mie disponibilità è bene che i verbalizzanti si mettano d'accordo con sè stessi: ero povero, ero agiato o ero ricco? Se nel 1950 (sono stato eletto consigliere comunale solo nel 1956) potevo spendere 16 milioni per trattori (come attesta un rapporto della Questura alle FF.SS.) (66)

vi è da credere che nel 1962 ne potessi spendere altrettanto per farmi una casa. Tutto ciò che ho fatto non poteva che essere fatto nel corso della mia carriera politica dato che mi occupavo di politica. Sarebbe oltremodo scorretto dire che il funzionario tal dei tali acquistò un immobile e ciò coincide con la sua nomina in un certo posto o che il politico tal'altro acquistò una casa e ciò nel torno di tempo nel quale fu onorevole ed ebbe altro incarico.

Specialmente se l'incarico politico si protrae nel tempo è inevitabile che in questo tempo vi siano molti eventi privati, le aumentate esigenze familiari (mi ero sposato nel 1955), i figli che aumentavano di numero sino ad arrivare a cinque ed il desiderio di maggiore prestigio dopo tanti anni di lavoro mi indussero a farmi una casa: la trasformazione di ciò in un fatto oscuro non depone certo a favore della obiettività di chi la compie.

Altrettanto scorretto è il giuoco condotto dagli accusatori nella incertezza con la quale mi si rappresenta allora povero, al punto di elemosinare le vivande altrui; ed altra volta adombrando arricchimenti in concomitanza con la carriera politica.

(66) Vedi nota (59) di pag. 427. (N.d.r.)

- 55 -

La realtà della mia posizione patrimoniale (sarebbe ben strana ma interessante una analoga indagine nei confronti di qualsiasi cittadino, persino del direttore dell'Ora etc.etc.) era ben nota agli accusatori perchè aveva formato oggetto di indagine in periodo non sospetto cioè quando erano state richieste informazioni per il conferimento dei trasporti con carri ferroviari.

Anche in sede giudiziale risulta, dalla mia deposizione, la mia carriera economica (vedi alligato n. 4 pag. 3 .ud.18/4/75).

(67)

Altro delitto sarebbe costituito dal fatto che mia moglie ha acquistato alcune azioni (per circa dieci milioni) dalla società ISEP tra i soci della quale figurerebbero pregiudicati.

Ora io certo non avrei fatto questo pessimo affare ma mia moglie ha preso la "patacca" e le hanno appioppato queste azioni (forse le ha acquistate rivendendo le vivande che riceveva in Via Trasselli!) consumando così i suoi risparmi. Persuasa da tale ing. Garofalo che avevo conosciuto presso il Cardinale Ruffini ed era venuto qualche volta a visitarmi proprio per trattare argomenti connessi alla costruzione di chiese stante che lo stesso Garofalo era consulente e progettista della Curia Arcivescovile, mia moglie aveva acquistato le azioni ma non ha mai partecipato ad assemblee della detta società; non mi meraviglio se i soci non fossero ortodossi proprio perchè in pratica è stata gabbata: ha creduto di fare un investimento da furba e vi ha rimesso il capitale.

(67) Cfr. pag. 496. (N.d.r.)

- 56 -

E' una buona lezione per lei ma adoperare questo fatto per pormi in collegamento con coloro che indussero mia moglie a così cattivo impiego di denaro non può ritenersi degno di obiettività di giudizio e serenità di indagine.

Perchè questo è quel che più conta: io non posso difendermi di continuo da questo valzer di congetture analizzando i vizi di una logica ebra, tanto più che l'attività politica mi pone in continuo contatto con una serie innumerevole di persone con le quali debbo mantenere rapporti di cortesia che non mi consentono di richiedere prima di accostarli il certificato penale personale e dei parenti; debbo ascoltare i problemi che mi vengono posti e considerare soltanto ~~la~~ obiettiva correttezza ~~del~~ fatto che mi viene esposto.

Quando di ciò non si tiene conto vuol dire di già che l'indagine non è nè obiettiva nè serena.

Al discorso sulla predetta società segue altro strano discorso sulla società S.I.R. che non mi riguarda ma che è altra prova della singolarità delle indagini nei miei confronti.

A parte il fatto che la S.I.R. come ho cercato di indagare è una società che non ha niente da rimproverarsi (e lo vedremo subito) si cerca di insinuare che io mi sarei interessato per i seguenti strani motivi: perchè uno dei soci fu mio dipendente, perchè altro socio è il dr. Lisotta, mio parente in quinto grado collaterale, perchè altro socio è un avvocato mio amico e perchè la contabilità è stata affidata ad un professionista che si occupa anche delle pratiche del Matranga.

- 57 -

A queste condizioni posso rivendicare la proprietà di molte società locali, nazionali e perfino estere; non so se miei lontani parenti abbiano azioni in altre società ma è certo che un avvocato amico, un dipendente, o collega di partito che vi partecipano posso sempre trovarsi mentre è indubbio che tra i Sindaci o contabili vi sarà sicuramente qualcuno dei pochi professionisti noti che sarà anche sindaco o contabile di miei amici, o, addirittura, di società fatte da pregiudicati. Purtroppo gli argomenti del rapporto giudiziario non sono utili per ottenere i dividendi !

Mi sono, comunque, informato sulla predetta S.I.R. ed ho appreso che questa società non ha compiuto attività illecita di sorta al contrario ha ceduto un affare che aveva concluso per l'acquisto di un terreno alla società Stassi ed Albergiani acquistando da questa, ~~dedotto~~ dedotto quanto versato al venditore del terreno (al quale a sua volta la Stassi & A. diede in permuta appartamenti) dodici appartamenti ed altri ambienti scandinati ; la S.I.R. versò notevoli somme ma non ottenne gli appartamenti che le vennero poi ceduti dal liquidatore in numero di 14 perchè otto di essi erano grezzi e tutti erano gravati di ipoteca .

(68)

L'accusa relativa alla S.I.R. in realtà era stata ispirata dall'idea che il costruttore venditore fosse stato favorito illecitamente nell'aumento di cubatura. Quando si scoprì che ciò non era accaduto, anzi era accaduto il contrario, ormai l'accusa era lanciata e si continuò scorrettamente a sostenerla sperando forse che gli atti dell'antimafia dai quali risultava l'inesistenza dell'ipotizzato favore sarebbero rimasti riservati. (cfr.alligato n.7)

(69)

(68) Così nell'originale. (N.d.r.)

(69) Cfr. pagg. 635-636. (N.d.r.)

- 58 -

Dopo una sorta di reprimenda e promessa di indagini per la scarsità delle imposte da me pagate, il rapporto fa un cenno fugace al rapporto Bevivino al quale segue la affermazione che avrei rilasciato 3011 licenze a persone nullatenenti! (70)

Non saprei dire a questo punto se si tratta di mancanza di conoscenza della procedura di rilascio delle licenze o di prospettiva certamente non benevola di una prassi ben nota. (71)

Debbo rilevare, anzitutto, che non si possono rilasciare licenze a persone sconosciute nè mai ne sono state rilasciate; al contrario una vecchissima normativa del regolamento comunale prevede per il ritiro delle licenze anche la firma del "capomastro" firma che oggi non ha senso perchè non si sa neppure al momento del rilascio chi effettivamente eseguirà i lavori.

E' per questo che non sotto la mia gestione, come viene insinuato, bensì dal 1894 !! era uso che la firma di "capomastro" venisse apposta da alcuni poveretti che erano iscritti nello elenco, avendone i requisiti formali ma arrotondavano le entrate con le mance del proprietario o dell'ing. che li incaricavano di ritirare la licenza.

Non dico che questa prassi fosse corretta anche se dico che la vecchia normativa, ormai priva di senso, l'aveva favorita; ma dalla esistenza di questi modesti parassiti che vi sono in tutti gli uffici non si può certo dedurre un difetto della Ripartizione urbanistica mentre non si può assolutamente affermare che " tale anormale procedura amministrativa fu causa di confusione e permise l'inserimento nell'attività edilizia di elementi senza scrupoli ai quali era comoda la copertura

(70) Vedi nota (48) di pag. 420. (N.d.r.)

(71) Vedi nota (11) di pag. 392. (N.d.r.)

- 59 -

di prestanomi" : la licenza non è intestata al capomastro e non vi è quindi occultamento di alcuno; d'altra parte è un volo pindarico l'affermazione che tanto sarebbe servito per soprire gente senza scrupoli in quanto la licenza edilizia non è un porto d'armi, come mostra di ritenere in rapporto, e può essere data a qualsiasi pregiudicato. (72)

Il diritto di costruire non è riservata agli incensurati e il Comune non può e non deve indagare sui precedenti penali del richiedente; deve soltanto indagare sul fatto obiettivo della conformità a legge del progetto.

Del resto questa inconsistente accusa relativa ai capimastri è stata ripetuta moltissime volte dai giornali di sinistra e non si comprende come mai, dal 1924, data in cui io sono nato e l'ing. Nicoletti è divenuto responsabile di quell'ufficio ed ha consentito, come sempre, l'applicazione degli stessi criteri, l'accusa in questione sia stata rivolta soltanto a me e non soprattutto a lui. Forse perchè l'ing. Direttore è padre

~~Fxxx~~ dell'on. Nicoletti deputato regionale democristiano noto amico dei comunisti e pertanto politicamente impunito? (73)

Dopo queste singolari affermazioni il rapporto procede con la narrazione sommaria dell'accusa mossa dal Pecoraro e del conseguente processo senza menzione della difesa e delle imputazioni a carico del Pecoraro. Senonchè era intervenuta sentenza assolutoria piena nei miei confronti ma, ciononostante, il rapporto ripiglia questioni che avevano già formato oggetto del giudizio ritenendo comunque accertati i seguenti fatti:

che la Sicilcasa -, società del Matranga aveva ottenuto

(72) Vedi nota (57) di pag. 427. (N.d.r.)

(73) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 60 -

in pochi giorni quattro distinte licenze , fatto questo inconsueto dovuto a me ed al direttore tecnico che sarebbe stato l'ing.Drago.

Senonchè, a parte il fatto che il direttore tecnico non era l'ing.Drago bensì l'ing.Nicoletti(purtroppo le sviste sono sempre a mio danno) si omette di ricordare, cosa rimasta pure accertata nel processo, che non in pochi giorni ma in cinque mesi venne data licenza alla sicilcasa: le domande presentate nei primi giorni di agosto, come fu ampiamente e lungamente chiarito nel processo, riguardavano gli edifici di cui al piano generale presentato cinque mesi prima ed esaminato e corredato di tutte le relazioni del caso, sicchè non vi erano altre indagini da compiere; d'altra parte la commissione stava per andare in ferie e nella seduta del 12 agosto furono portate non 4 ma tutte le domande perchè era interesse dell'ufficio non solo di esaurire il lavoro prima delle ferie ma soprattutto siccome si era in carenza di salvaguardie, di non offrire pretesti ai costruttori che avrebbero potuto fare richieste tali da svolgere le previsioni di P.R . senza che l'Amministrazione avesse uno strumento giuridico valido da opporre.

Addirittura con la Soc.Aversa l'ufficio è stato più sollecitato perchè la domanda venne presentata alla fine di novembre ma venne variata dalla stessa società nel mese di gennaio ; fu portata subito in commissione edilizia ed approvata in febbraio -sulla scorta della falsa indicazione di superficie fornita dal Pecoraro poi imputato, per questo, di falso- con la condizione di previa convenzione.

- 61 -

Sicchè era pronta nel febbraio in attesa di convenzione.

Su richiesta dell'ing.Colajanni intervenni personalmente quando ebbi notizia della pratica, nel giugno 1962, apponendo il "visto si rilasci licenza" sicchè, in complesso trascorsero meno dei cinque mesi occorsi alla Sicilcasa; le successive traversie dovute allo sciopero dei comunali ed al successivo ordine del sindaco per la variazione stradale sono note e non riguardano il preteso favoritismo di licenza veloce.

(74)

Non contento di ciò, il rapporto prosegue dando per "accertato" nel processo un fatto il cui accertamento è stato espressamente escluso nella sentenza ed è stato invece, affermato soltanto dal P.M. nei motivi di ricorso (ricorso che è stato respinto) e cioè che il "visto si rilasci licenza" lo avrei apposto perchè sollecitato da un mafioso, tale Di Trapani anzicchè dal Colajanni.

Ora a parte il fatto che il comunista Ing.Colajanni, che non può certo ritenersi un teste di favore per me, ha espressamente dichiarato (confr.alligato 2) di essere stato il promotore della sollecitazione -in pratica colui che mi ha esposto il fatto e richiesto la licenza nelle more della convenzione- non mi sembra lecito che in un rapporto si dia per accertato quel che sostiene il P.M. anzicchè quel che è giudicato in sentenza.

(75)

E' tale scorrettezza che^{si} aggrava quando, per dimostrare che sono stato in rapporto con il predetto mafioso -che credo addirittura non conoscere fisicamente- si giunge al seguente fantastico anzigogolo: una vettura intestata al La Barba ma in uso della ditta trasporti sarebbe stata venduta

(74) Vedi nota (57) di pag. 427. (N.d.r.)

(75) Cfr. pagg. 473-476. (N.d.r.)

- 62 -

da tale Baullo, come Procuratore del La Barba, proprio al Di Trapani. Ma è il colmo! chiunque cambia la macchina o vende una vettura - si tratta di un fatto così noto che non può essere ignota alla questura - la affida ad una ditta o a un rivenditore con procura a vendere, a meno che non pensi di metterla in piazza con un cartellino sopra l'indirizzo. L'incaricato poi la vende a chi si presenta.

Chissà quante macchine a chiunque appartengano sono state vendute a criminali e chissà a chi vanno le auto che cediamo, con la consueta procura ai concessionari quando cambiamo la vettura vecchia con la nuova. Qui non si tratta soltanto di rilevare un argomento capzioso e parziale o un indizio illogico: in questa argomentazione c'è di più perché se per collegare la mia persona ad un mafioso si è dovuto ricorrere a simile artificiosa costruzione vuol dire proprio che non c'era alcun collegamento possibile.

A questo punto del rapporto inizia l'apocalisse dei miei rapporti con mafiosi. (76)

Si afferma, infatti, che "oltre" che con il Di Trapani e con tutti i soci dell'ISEP-COFISI (la società della Patacca a mia moglie) sarei stato in rapporto con Vassallo, Moncada, Genovese, Marsala.

Esiste evidentemente un'arte particolare nel ripetere sempre le stesse cose presentandole come nuove ed aggiungerle alle precedenti: il rapporto con il Vassallo, che sembrerebbe un fatto nuovo è, invece, dedotto dal preteso favore di cui alla presunta irregolarità contenuta nel rapporto Bevivino. (77)

(76) Vedi nota (57) di pag. 427. (N.d.r.)

(77) Vedi nota (11) di pag. 392. (N.d.r.)

- 63 -

In sostanza, anzicchè dimostrare il rapporto amichevole ed a questo dedurre il favore, si vuol dedurre dal favore il rapporto amichevole con il risultato però che crollano entrambi le ipotesi specialmente quando, come nel caso in esame, la pratica risulta regolare; ma il procedimento logico è sempre sbagliato perchè ogni provvedimento amministrativo con efficacia esterna sempre tornerà a vantaggio o svantaggio di qualche privato onde con questa logica viziata si può sempre dire che per amore o per odio si è portato un personale interesse in quell'atto.

Il rapporto con il Moncada è la ripetizione di quanto è stato detto per l'ISEP: in sostanza avendo mia moglie comprato le azioni di quella società ed essendo il figlio di Moncada consigliere di amministrazione dell'ISEP ergo io sarei in rapporti con il padre di costui.

Il rapporto con il Genovese, socio del Matranga, è la ripetizione della denuncia Pecorazzo.

Ora se per rapporto con costruttori mafiosi -a parte il fatto che non mi risulta che quest'ultimo lo sia e mi pare di ricordare che il Vassallo è stato assolto da simile accusa- si intende il fatto che io li abbia conosciuti, l'argomento è da ridere: l'assessore ai LL.PP. presto o tardi fa la conoscenza di tutti i costruttori della città.

Se questa è una colpa, c'è da dire che la questura conosce tutti i criminali ma nessuno pensa che, nonostante i provvedimenti favorevoli o sfavorevoli che emette, sia in " rapporti" con loro. Se per rapporto si vuole intendere un connubio di affari illeciti la cosa è diversa ma per questi nominativi non viene neppure formulata la consueta congettura.

- 64-

Finalmente si perviene ad un pregiudicato che avrei confessato di conoscere: Marsala. In realtà ho confessato di conoscere Marsala figlio per la semplice ragione che si tratta di un autista assegnatomi dal Comune quando ero assessore ed avevo la macchina di servizio.

Questo autista(uno dei tanti che si alternarono tra quelli assegnatimi e che rimase con me soltanto per otto o nove mesi negli otto anni che ebbi la macchina di servizio perchè assessore) mi chiese di segnalargli per la assegnazione di alloggio popolare, assegnazione che doveva essere fatta da un collega di Giunta.

Aderii alla richiesta come avviene ed è sempre avvenuto in questi casi.

Ho potuto accertare anche che in quella occasione allo stesso collega ebbi a segnalare un vigile urbano ex carabinieri certo Gallea, Entrambe le segnalazioni ebbero fortuna perchè vi era la disponibilità e i richiedenti ne erano meritevoli; forse si ~~tratta~~ tratta dei due soli casi da me segnalati risolti favorevolmente e non è improbabile che abbia giuocato a favore degli interessati il fatto che erano impiegati comunali e tra le categorie più modeste. (78)

Non capisco come questo fatto ben comune e normale mi possa associare alla famiglia dell'autista.

Anche in questo caso penso di riscontrare ben poca obiettività nell'accusa: se si dovesse fare un'indagine su tutte le persone che i politici conoscono e sulle lettere di segnalazione fatte si avrebbero risultati veramente singolari, ma se si

(78) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 65-

dovesse fare una indagine per vedere in quali casi un rapporto di polizia ha addotto a carico di un uomo politico una ordinaria segnalazione per dipendenti o elettori penso che il risultato sarebbe anch'esso singolare nel senso proprio del termine, cioè si constaterrebbe che ciò è stato fatto soltanto nei miei confronti; il che ribadisce le mie iniziali argomentazioni sulla mafia degli scandali.

Sempre seguendo il rapporto, trovo una accusa implicita di falsa testimonianza nel processo nel quale tali fratelli Tagliareni sono stati assolti. (79)

Evidentemente i giudizi dei giudici non contano ai fini dei rapporti di polizia : si sostiene che il rinnovo di licenze, contenuto nella licenza stessa, esibita dagli imputati in giudizio non sarebbe stato apposto quando risulta apposto nella licenza stessa, cioè sarebbe stato un falso commesso dai Tagliareni.

Chiamato a testimoniare, ho riconosciuto la mia firma e la realtà della proroga apposta.

Era importante per gli interessati la data della proroga - ai fini del susseguirsi delle normative - ; ma poiché io non sono disposto a dire il falso per far contenti gli accusatori ed ottenere l'applauso del giornale L'Ora ho detto il vero ed i giudici lo hanno ritenuto tale per l'evidente motivo che sotto quella data vi era anche la firma di un funzionario che fu poi colpito da paralisi e non ha più potuto nè firmare nè prestare servizio: vi era

(79) Vedi nota (57) di pag. 427. (N.d.r.)

- 66 -

una data certa del rinnovo e se avessi reso dichiarazione diversa avrei potuto essere condannato per falsa testimonianza con il conforto di una prova documentale.

Ma il rapporto non si occupa di ciò, si occupa soltanto (80) di un infondato motivo di appello del P.M. (l'appello è stato infatti respinto) e delle lettere pubblicate dal Giornale L'Ora che a Palermo detiene, a quanto pare, il potere giurisdizionale. È poi strano che la Questura si meravigli del fatto che, per trascuratezza dell'impiegato del carico, era stata omessa l'annotazione agli anni della concessa proroga quando sa, per esperienza, che è possibile, per la stessa negligenza, omettere l'annotazione nei cartellini dell'avvenuto rilascio di passaporti.

Dopo questo discorso, il rapporto ha un ritorno di fiamma per l'affare Pecoraro ma soltanto per dire che costui ritrattò con ampia dichiarazione di stima nei miei confronti. (81)

Non si comprende a che miri questo periodo, ma se deve interpretarsi in senso malevolo, come tutta l'ispirazione del rapporto, vi si deve scorgere una insinuazione per la quale avrei costretto il Pecoraro a ritrattare.

Nulla però vi può essere di più falso perchè in quel tempo cioè quando il Pecoraro scrisse la lettera all'Antimafia con attestazione di stima nei miei confronti (maggio 1964) non poteva esservi stata la speranza di guadagno perchè la licenza l'aveva già ottenuta (novembre 1963) e d'altra parte non avevo bisogno della sua dichiarazione perchè gli atti relativi all'accusa di Pecoraro erano stati archiviati per (82)

(80) (81) Vedi nota (57) di pag. 427. (N.d.r.)

(82) La lettera citata nel testo è pubblicata, nel contesto della «Relazione sulle risultanze acquisite sul Comune di Palermo» (Doc. XXIII, n. 2-ter - Senato della Repubblica - V Legislatura), alla pag. 74. (N.d.r.)

- 67-

manifesta infondatezza (decreto del dicembre 1963).

Al contrario l'unica ragione che potè spingere il Pecoraro, più che il rimorso della sua c-oscienza, dovette essere proprio, in conseguenza dell'avvenuto decreto di archiviazione, il timore di un procedimento per calunnia da parte mia, procedimento che poi in effetti venne quando fu riaperta l'istruttoria per determinazione d'ufficio.

Ed infatti dopo la riapertura dell'istruzione il Pecoraro tornò ad essermi nemico/.

Prima di esaminare questi altri processi debbo riscontrare quanto ho detto circa i rapporti di polizia con talune informative che sembrano di polizia e che si trovano allegate agli atti trasmessi dalla Commissione Antimafia con titolo di referto I°.

(83)

Forse sono informative dei Carabinieri ma il metodo e i vizi sono analoghi a quelli della polizia.

Il rapporto si presenta classificandomi prima studente in giurisprudenza e poi in ingegneria (mentre è avvenuto il contrario perchè gli impegni di lavoro non mi consentivano di continuare quegli studi tecnici per i quali occorre la frequenza, come gli impegni politici impedirono poi di completare il ciclo di studi di ~~di~~ giurisprudenza dei quali, tuttavia, non sono digiuno) ed asserendo che non ho mai lavorato ... presso terzi ma mi sono soltanto occupato di politica.

(84)

Così è cancellata, con disinvoltura, tutta la prima parte della mia vita indipendente, la mia società con l'ing. Maniglia fin dal 1945, quando ero studente in ingegneria (ecco la ragione della inversione che appare come ingenuo errore), gli appalti pubblici assunti con costui che si protrassero anche sino al 1956

(83) Il referto citato nel testo, raggruppato nel documento 662, è pubblicato, nel decimo tomo del IV Volume, (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura), alle pagg. 1215-1306. (N.d.r.)

(84) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 68 -

ciò dopo che avevo assunto il servizio di trasporto con carri ferroviari.

Fatta questa precisazione, il rapporto inizia con dire (85) che occorre rifarsi a poco prima del 1950, quando la mafia corleonese si cominciò ad orientare verso il Governo e nell'azione cattolica venivano ammesse soltanto persone raccomandate dalla mafia, per scoprire il mio ingresso nella sfera politica.

Ora io non comprendo come si possano scrivere impunemente cose di questo genere.

Non spetta a me difendere l'Azione Cattolica dall'accusa di mafia che le viene attribuita, non la condivido e, comunque, per quanto mi riguarda debbo dire -e mi meraviglia che chi indaga con tanta cura sulla mia persona non lo sappia- che non ho fatto parte mai dell'Azione Cattolica, non ho fatto parte dei giovani del corleonese venuti nel 1950 alla politica palermitana perchè, come ho spiegato, a Palermo venni nel 1943 e nel 1944 ero già socio del Maniglia mentre nella Democrazia Cristiana fui introdotto da Padre Gliozzo, a Palermo, in ogni caso dire che la mia carriera politica cominciò negli anni nei quali fioriva la mafia a Corleone non solo è falsa (nel presupposto che la mafia sia sorta a Corleone o si sia sviluppata negli anni di cui parla il rapporto) perchè come ho spiegato sono venuto a Palermo prima e ho fatto qui la mia strada, ma è privo di senso comune: con lo stesso criterio poichè negli anni 50 molte cose nel Mondo sono accadute e molte persone hanno avuto fortune e sfortune, si potrebbe cominciare un rapporto ~~su~~ su di loro collegandoli ad uno qualsiasi degli eventi, buoni o cattivi a seconda delle intenzioni.

Ora a parte i voli pindarici della fantasia che evocano epoche nelle quali alla polizia era consentito esprimere giudizi anzichè esporre fatti accertati (e dichiarando in che modo, con quali

(85) Vedi nota (83) di pag. 444. (N.d.r.)

- 69 -

mezzi o prove sono stati accertati) in concreto nessun fatto é finora indicato: i soli fatti sono quelli -falsi- sulla mia attività ai quali si aggiungono le seguenti affermazioni:

a) che ho millantato meriti nelle campagne elettorali (che vuol dire? Millanta meriti chi come me ha dimostrato, da sempre, la sua forza politica? - E' a questa forza che debbo tanti avversari!) b) che era attendibile il mio trasferimento a Roma!

Ma dove le prendono queste.....notizie? -Mi auguro che nelle cose serie le indagini siano diverse! Come si fa a dire che un cittadino, la cui attività in Palermo é nota ed é addirittura pubblica perché fa lavori pubblici e pubblici servizi, si sia trasferito altrove? (86)

E dove avrei abitato a Roma? E con chi?

Si dice, nel rapporto, che sarei stato nello "studio" Mattarella che non esisteva in quanto allora ~~M~~ Mattarella, membro del Governo, non ne aveva né poteva averne -ma avrei anche abitato con il medesimo? E' una fortuna per me che il rapporto sia falso perché se fosse vero sarei incriminato! E' opportuno trarre esperienza da ciò e diffidare i giovani a star lontano dai Ministri: se per disgrazia domani dovessero cadere in odor di mafia avrebbero guai! (87)

Fa seguito a questa preziosa notizia del mio trasferimento a Roma, il rientro, nel 1951, con l'appalto alle FF.SS. =

E' bella questa corrispondenza di date tra Questura e Carabinieri con differenze di cinque anni su notizie non vere.

Così come é bello leggere nel rapporto che ~~io~~ non disponevo "di alcun cespite" al punto di dover prendere un socio, mentre, proprio da informazioni ufficiali della Questura in seguito a richiesta del Ministero, come ho detto prima, risulta che i cespiti

(86) Così nell'originale. (N.d.r.)

(87) Vedi nota (83) di pag. 444. (N.d.r.)

- 70 -

c'erano(nota del 1950)e che il La Barba era un socio minoritario(rapporto del 1971). (88)

Ma il periodo era proteso a rilevare che il La Barba aveva un fratello pregiudicato.Mi auguro che tutti i dipendenti delle Ferrovie dello Stato non abbiano parenti pregiudicati altrimenti vuol dire che il Ministro è mafioso. (89)

La verità però è diversa da quella che il rapporto prospetta; quando entrai in società con il La Barba nè costui nè il fratello, entrambi appartenenti a famiglia di possidenti e commercianti, avevano mai avuto rapporto con la giustizia nè tuttora il mio ex socio ne ha avuto.

Soltanto ventuno anni dopo che si costituì la società e dopo la denuncia da me fatta a Vicari il fratello del La Barba, che allora era meno che ventenne, fu inviato al confino di polizia.

Non so di che cosa si sia reso colpevole nè se abbia meritato questa misura di polizia ma è certo, quanto meno poco serio addurre contro di me il fatto di non aver saputo prevedere, nello scegliere un socio incensurato e appartenente a famiglia incensurata, che un giorno, ventuno anni dopo, il suo allora imberbe fratello sarebbe stato assegnato al confino. La verità è che mi occorreva una persona che potesse occuparsi della materiale organizzazione dei trasporti in forma societaria, perchè questa è la forma più adatta in questo tipo di lavoro ed ho trovato nel La Barba, giovan-e, ripeto, appartenente a famiglia stimata ed incensurata, una persona idonea, ma mi chiedo, nell'ipotesi che quel suo fratello o qualche altro parente avesse avuto prima e non ventuno anni dopo qualche precedente, avrei dovuto sciogliere la società?.

(88) Vedi nota (59) di pag. 427. (N.d.r.)

(89) Vedi nota (57) di pag. 427. (N.d.r.)

- 71 -

Gli uomini si valutano per le loro azioni non per i loro trascorsi o per le loro parentele. Se dovessimo tenere a distanza coloro che pure lo Stato autorizza a votare, a circolare, ad impiantare industrie e commerci e, in breve, a vivere come ogni altro nella società per il fatto che hanno parenti con precedenti penali o in odore di mafia, a parte la possibilità di sentirlo questo odore (si ricordi che quando andai via da Corleone avevo diciotto anni e non sono mai stato impiegato al Casellario Penale) resterebbero poche persone.

Se non erro sono state fatte oltre diecimila diffide a Palermo e provincia, il che comporta altrettante famiglie da porre al bando. Se poi si contano le parentele come le conta la polizia (vedasi pag. 11 dove sono in colpa perchè nel mio stabile abita il figlio di tale Lisotta che sarebbe mio parente in quinto grado) la conseguenza è la seguente: diecimila diffide corrispondono a 40 o 50 mila persone dato che ogni famiglia è di quattro o 5 persone. (90)

Considerando i parenti di ciascuno sino al 6° grado cioè nei limiti della successione, si perviene ad un minimo che va dalle 240 mila alle 300 mila persone (sei parenti per persona significa che ogni famiglia ha parentela con 24 o 30 persone).

Se alla parentela di ciascuno si aggiunge quella del coniuge in pari misura, si avranno circa 600 mila persone intrattabili.

Ed è un conto ristretto che non comprende neppure i pregiudicati che non sono stati diffidati.

Ora sono perfettamente d'accordo nel dire che è opportuno non intavolare rapporti con mafiosi, ma ritenere che chi da lavoro o contratta con un mafioso o parente di mafiosi lo sia anche lui è un assurdo a meno che le azioni compiute non siano illecite.

(90) Cfr. Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VI Legislatura, pag. 1226. (N.d.r.)

- 72 -

Se è così che deve operarsi allora vuol dire che chi ha parenti mafiosi non ha diritto al lavoro: si ponga per legge questa condizione, si stabilisca che chiunque, in ogni trattativa, ha diritto di chiedere ^{il} certificato penale dei parenti dell'altro contraente e possa subito risolvere il contratto se si tratta di pregiudicato; soprattutto se si vuole che un uomo politico non abbia contatti con parenti di pregiudicati si tolga a costoro il diritto di voto.

E se si pensa che tutto ciò non sia possibile, risulta evidente che l'accusa di complicità contro chi ha trattato o ha avuto voti da persone con lontani parenti implicati nelle diffide, è arbitraria, pretestuosa ingiusta e malevola.

Che dire oggi di tutti coloro che hanno avuti rapporti con il Questore Mangano? Con Sindona? etc.etc.

Ma procediamo all'esame del rapporto.

(91)

Si legge che con perfetta scelta di tempo, usando di valido appoggio elettorale nel corleonese, seppi divenire persona di rispetto tale da conseguire la nomina a "commissario comunale" (?) della D.C. e farmi eleggere consigliere comunale nel 1956. Ora qui mentre si riscontra l'assoluto arbitrio delle affermazioni, non corredato da alcun fatto neppure ipotetico, xx l'affermazione che io sia stato eletto consigliere comunale a Palermo con i voti di Corleone sa di fantascienza: da quando in quà esiste l'interscambio degli elettori tra comuni diversi?

Era l'anno, continua il rapporto, nel quale Michele Navarra entrava a far parte delle Direttivo D.C. di Corleone.,

Ora a parte il trascurabile fatto che il predetto Navarra non ha mai fatto parte del Direttivo D.C. di quel paese (ma

(91) Vedi nota (83) di pag. 444. (N.dr.)

- 73 -

come vengono fatte queste informative?) non vedo come si possa legare questa -falsa- circostanza alla mia carriera politica a Palermo. E perchè non anche alla carriera di tutti gli altri? o forse il delitto sta nel fatto di essere nato a Corleone?

E' in questo contesto -dice il rapporto- che si inserisce la istituzione di una sezione D.C. (Sezione Oreto) nella quale è segretaria mia sorella sposata al Dr. Rubino. Guai a me per avere creato una sezione D.C.! facendo politica in questo partito devo astenermi dall'incrementarne le attività!

(92)

Dopo l'elencazione delle mie cariche (a Palermo e soltanto a Palermo) il rapporto procede con l'affermazione secondo la quale ignoti professionisti avrebbero detto alla polizia (che, a quanto sembra, ci crede!) che il Piano Regolatore locale è "un volgare piano particellare di utilizzazione ad uso e consumo dei singoli proprietari". Ci dica l'estensore chi lo ha detto in modo da potere informare i redattori che sono stati i più qualificati professionisti di Palermo.

La polizia mostra di ritenere che il P.R. lo faccia l'assessore è questo è grave, ma è più grave l'affermazione che -se fosse possibile che tale piano venga fatto da un assessore- l'avrei fatto io quando è documentale che sono stato nominato assessore ai LL.PP. sul finire del 1959 cioè quando il Piano Regolatore di Palermo era stato fatto con tutti gli incarti, disegni e relazioni del caso firmati dal mio predecessore Di Liberto: ho partecipato soltanto all'approvazione e non ho modificato nulla.

Mi chiedo: è lecito condurre una indagine su attività amministrative senza guardare gli atti? Si può scrivere ciò che si vuole in un rapporto?

(92) Vedi nota (83) di pag. 444. (N.d.r.)

-74 -

Evidentemente si: basta usare la forma impersonale. Infatti si legge dopo le affermazioni precedenti che "a quel periodo si fa risalire l'ulteriore e sensibile fortuna economica acquisita dal Ciancimino". Ma chi è che la fa risalire?

Segue a queste preziosità l'elenco dei miei beni cioè la casa di Via Sciuti di due appartamenti uno di salone e tre stanze e l'altro di quattro (le venti stanze di cui al primo rapporto si sono ristrette!) nonché la casa di mio padre di tre stanze. Arriva subito l'insinuazione che nel 1952 ero povero per avere acquistato una 500 Fiat a rate ma ... Ma questa vettura, ancorchè intestata a me, era stata acquistata per piccoli servizi dell'impresa che possedeva altre due vetture intestate al Maniglia.

(93)

L'acquisto a rate fa parte di un sistema per le imprese, in quanto il capitale viene impiegato ad un reddito superiore al tasso di interesse delle rate. Anche i carrelli per il trasporto dei vagoni ferroviari sono stati acquistati con il credito industriale per l'evidente motivo che il tasso non superava il 3%: a quanto pare il redattore del rapporto ignorava le regole fondamentali dell'attività industriale nella quale i guadagni non si realizzano certo con il disprezzo delle economie e con la ribellione alle incentivazioni che il legislatore fa prevedendo proprio che gli operatori economici non si comportino con la prodigalità che la P.S. mostra di ritenere essenziale quale prova di ricchezza.

(94)

Del resto, nel 1952 avevo tre attività che impegnavano capitali: la società con il Maniglia, l'impresa dei trasporti con carri ferroviari ed un deposito di medicinali (in società con tale Nicolosi), senza dire che a queste attività si aggiungeva il lavoro in borsa.

(93) Così nell'originale. (N.d.r.)

(94) Vedi nota (83) di pag. 444. (N.d.r.)

- 75 -

Segue ancora, per sorreggere quanto esposto, l'elenco dei miei familiari indicando anzitutto mio padre, barbiere, nulla tenente. E' un leit motive: mio padre non era ricco ma non era neppure povero: aveva un albergo diurno con annesso un salone di barbiere con commessi, era agente di assicurazione, aveva una rivendita di tabacchi e terreni e case che ha venduto per impieghi più redditizi e perchè si era trasferito a Palermo.

Con la consueta previsione il rapporto indica poi mia sorella come sasalinga mentre è laureata e titolare di materie scientifiche nelle scuole pubbliche: non si tratta di piccoli errori ma di una serie continua di errori ed omissioni di fatti che non possono sfuggire alla più sommaria delle indagini (ma il rapporto forse fu fatto in fretta, subito dopo la querela da me fatta, come si vede dalla data, al Capo della Polizia). (95)

A questo punto del rapporto comincia lo sforzo di ricerca di parentele compromettenti.

Una mia cugina per parte della di lei madre (Ciancimino sposata Zanghì: non avevo torto quando calcolavo più sopra anche i parenti del coniuge) aveva sposata tale Maiuri che sarebbe mafioso perchè il figlio è stato ucciso (Si tratta di un ragazzo sui ventanni trovato in mezzo alla sparatoria, che fu colpito ai polmoni da un solo pallettone di lupara e data la mancanza, allora, di un ospedale attrezzato fu trasportato a Palermo e praticamente arrivò alle cliniche dissanguato mentre i due mafiosi cui erano indirizzati i colpi caddero steccati "di botto").

Il rapporto ritiene che altri, non si sa chi, avrebbe imputato il delitto a "liggiani" per vendetta non si sa di che.

Fa piacere apprendere che sono nemico del Liggiò per parte di un figlio del marito di mia cugina ← ho dimenticato di mettere nel conto degli intoccabili, oltre ai parenti dei diffidati,

(95) Vedi nota (83) di pag. 444. (N.d.r.)

- 76 -

di morte
i parenti dei morti/violenta: guai ai morti!) ma il piacere è avvelenato dal fatto che uno zio di Lisotta Antonino (classe 1892 il Lisotta Antonino: lo zio chissà) marito di altra figlia di Marianna Ciancimino avrebbe subito il soggiorno obbligato perchè amico di Liggio: con i figli di questi vecchi che forse neppure saprei riconoscere è difficile sapere di chi sia amico e di chi nemico, ma di certo io so che non ho notizie delle amicizie eventuali nè dei loro rapporti con chicchessia. (96)

Il rapporto si conclude con l'elencazione dei parenti di mia moglie figlia di un maresciallo maggiore dell'Esercito e con un patetico richiamo al fatto che "solo" mia suocera ha ereditato circa due ettari di terra in città: evidentemente l'estensore di addolora del fatto che non siano tutti i componenti la famiglia ad avere due ettari ciascuno e per questo dice "solo" la suocera!

2) I processi residui :

Ritengo di avere dimostrato finora la parzialità delle accuse che non può trovare altra spiegazione se non sulla pressione politica, sul terrore che gradualmente è stato instaurato nelle zone più resistenti al comunismo. Gli effetti di questo terrore sono stati i procedimenti penali perchè, con l'aria che tira, quando un organo comunista lancia una accusa anche velata il procedimento penale è d'obbligo se non ci si vuole esporre al linciaggio morale e la cautela nei processi è massima nel senso che essi si protraggono per anni nella disperata ricerca di un qualsiasi appiglio per l'accusa: ne è prova il processo già esaurito dove per una pretesa omissione di licenza -era questa l'accusa Pecoraro- concessa invece più velocemente ad altri vi furono sette anni di processo che involontariamente -involontariamente da parte dei giudici- alimentarono la campagna .

(96) Vedi nota (83) di pag. 444. (N.d.r.)

- 77 -

Di questo processo il Giornale L'Ora ha parlato almeno un centinaio di volte.

Nessuna riga per le assoluzioni " perchè il fatto non sussiste" nei diversi gradi di giudizio sino alla Cassazione.

Residuano i seguenti processi:

a) processo contro Giovanni Buffa ed altre ventotto persone (tutta la Giunta Municipale e la Commissione Prov.le di Controllo). In questo processo ero imputato, in concorso con gli altri, di interesse privato nella assunzione di un legale al Comune; di analogo reato per l'assunzione di tale Bisagna, figlio di un componente della C.P.C. e dell'avventizia Maria Bevilacqua, sorella del segretario della Commissione Prov.le di Controllo; del reato di cui all'art. 214 v.p. perchè la Giunta avrebbe pagato ai componenti di una commissione somme superiori a quelle previste dal D.P.R. 17.1.1956 n.6. Per questi reati il Giudice Istruttore dichiarava non doversi procedere per insufficienza di prove per me e per tutti i pretesi correi fatta eccezione per il peculato (superba la imputazione di peculato: il consesso criminoso della Giunta e della C.P.C. si sarebbe riunito allo scopo di dare poche lire in più ai commissari d'esami!) per il quale, deградata la rubrica, si dichiarava estinto per prescrizione il reato. E' fatta eccezione per l'assunzione del Bisagna in relazione al quale tutti gli imputati venivano rinviati a giudizio.

Sull'appello del P.M. e mio (limitatamente alle pronunzie as-

- 78 - bis

del Sindaco, motivata con la necessità e l'urgenza di fare funzionare la segreteria generale carente di personale, non era certo ispirata al desiderio di favorire uno sconosciuto: non avevo motivo di opporre rifiuto, ignoravo i rapporti di parentela del Bisagna con un componente della Commissione provinciale di controllo e, a dire il vero, ignoro tuttavia che esista una legge che determini incompatibilità al servizio presso il Comune per i parenti di funzionari della Commissione di controllo.

Sarei grato a chi volesse indicarmi una legge siffatta. Del resto il mio assoluto disinteresse in queste assunzioni è provato anche in occasione dell'assunzione della Bevilacqua che mi è stata addebitata mentre io non ero neppure presente quando tale assunzione venne fatta.

La verità è che quando si vogliono fare insinuazioni, il gioco è semplice: se avessi votato contro il Bisagna si sarebbe potuto dire che prendevo interesse privato in odio all'impiegato per vendetta contro il parente che aveva contribuito a bocciare delibere comunali; così si sarebbe potuto dire che ero rimasto assente per la Bevilacqua in odio a costei: di fronte alla contumelia, priva di giustificazione, protetta da otto anni di processi, nei quali non si riesce neppure a notare l'inesistenza del fatto imputato (cioè la mia assenza nella delibera Bevilacqua) e nessuno si preoccupa di rilevare che le persone in discorso mi erano assolutamente sconosciute, resta poco da dire.

- 79 -

Per completezza di notizie alligo(alligato n.5) i motivi del ricorso per cassazione ma non posso fare a meno di rilevare, come ho già fatto prima per le altre accuse, il valore sintomatico anche di questa inchiesta che, sia pure involontariamente, finisce per alimentare la denunziata vessazione politica. (98)

b) l'inesauribile fantasia degli accusatori ha prodotto un ultimo processo nel quale, unitamente ad altre 35 persone(fa colpo il numero!) cioè tutta la commissione edilizia, la C.P.C. ed alcuni costruttori, sono imputato: 1) del delitto di falso (sic!) per avere attestato che il progetto della Baronessa Inglese era completo di documentazione mentre mancavano alcuni documenti, nonché del delitto di interesse privato per avere approvato l'anzidetto progetto in difetto della documentazione e in mancanza di sufficiente area destinata a zona sportiva come prescritto dal piano regolatore; 2) di altro interesse privato per avere rilasciato al costruttore Semilia una licenza nelle more di stipula della convenzione con il Comune per la lottizzazione; 3) di altro falso, copia conforme del precedente, relativo alla ditta Morello nonché di interesse privato come al n.1; 4) ulteriore interesse privato a favore del Semilia per altra licenza nelle more di stipula della convenzione; 5) ancora interesse privato sempre per lo stesso motivo in favore del Semilia.

Prima di fare ^{un} cenno dell'assoluta infondatezza delle accuse (che non sono soltanto accuse di reati non commessi, ma di reati che non si possono commettere neppure quando se ne ha l'intenzione) non posso nascondere la mia ammirazione per la composizione delle accuse: sembro un criminale incallito, reo di mille azioni criminose.

(98) L'allegato n. 5 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 563-608. (N.d.r.)

- 80 -

In realtà il fatto che mi si contesta è uno solo perchè si tratta della lottizzazione Inglese e tutti gli edifici del Semilia nonchè la stessa lottizzazione Morello ne fanno parte; sembra inoltre che quando io adotto un provvedimento non vi sono che due ipotesi per i miei accusatori: se non è formalmente esatto allora c'è stato un mio interesse privato.

Non importa se non ho rapporto alcuno con i costruttori: non è un paradosso se affermo che un mio involontario errore di grammatica in uno scritto mi porterebbe la imputazione di interesse privato a favore degli ignoranti.

E che non sia un paradosso si può dimostrare considerando le imputazioni di falso.

Si dice che la Commissione Edile abbia attestato che la documentazione delle lottizzazioni sopra indicate era completa quando non lo era. Ma la commissione edile non fa attestazioni di questo tipo, nè in questo nè in altri casi, se li facesse sarebbe un errore... di grammatica edilizia. (99)

La commissione si limita a dire di avere esaminato la documentazione e di averla ritenuta soddisfacente. Ora fra i documenti da presentare ne vengono indicati molti, alcuni dei quali costituiscono un mezzo di migliore illustrazione dei dati di progetto che già risultano, sicchè quando già i disegni prodotti sono pienamente indicativi nè il privato produce gli altri nè la commissione avverte l'interesse di farli produrre.

In particolare lo stralcio di P.R., i profili ed i grafici assonometrici sono documenti che di norma mai nessuno ha presentato giacchè non servono ai fini pratici. Lo stralcio di P.R. è una copia di un atto che è in possesso del Comune e che viene sempre consultato dagli organi tecnici in sede di approvazione

(99) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 81 -

di progetto, anche quando la parte presenta lo stralcio, al fine di verificarne la conformità; perciò l'omissione di questo documento non pregiudica in alcun modo l'esame.

Analogo discorso va fatto per i profili ed i grafici assonometrici in quanto la volumetria si trae chiaramente ed univocamente dagli altri documenti che vengono prodotti; si tratta di maggior o minor comodo di lettura: la mancanza dei profili anzidetti non comporta alcuna incertezza.

Per quanto riguarda poi gli elenchi relativi all'eventuale nuova attribuzione di aree ai nuovi proprietari è di tutta evidenza che se uno solo è il proprietario lottizzante non vi sono elenchi da produrre.

Nella lottizzazione Inglese, come in quella Morello fatta separatamente su una parte dello stesso terreno ed in ogni altra, come si è spiegato, i documenti prodotti offrivano tutte le indicazioni necessarie, tanto è vero che la pretesa violazione -spazi inferiori al dovuto per giuochi- è stata desunta da tale documento, e, nonostante la mancanza di documenti, si è potuto riscontrare che non vi erano violazioni per la distribuzione delle reti idrica e fognante.

Perciò la commissione edile, che un organo tecnico ed è un organo pubblico che chiede documentazioni quando sono necessarie per il suo giudizio ma non allo scopo esclusivo di recare fastidio e far perdere tempo agli interessati, ben può ritenere sufficiente la documentazione che è effettivamente sufficiente senza che tanto possa servire a trasformare il giudizio tecnico, che emette, in una specie di certificazione di corrispondenza della documentazione prodotta a tutti i tipi di illustrazione possibile di un progetto: quando gli spazi, le altezze, le condutture risultano da uno o più disegni di ^{richiederne} viene capriccioso/un altro separato ed è falsa l'affermazione che

- 82 -

già falso il giudizio di completezza della documentazione.

Anzi c'è un errore mi sembra, come si dice?, di semantica, perchè gli interessati non producono documenti per ottenere la licenza ma atti, cioè scritti e disegni formati da loro stessi e non prove della verità delle loro affermazioni.

Sicchè quando hanno prodotto un disegno anzicchè due ma vi hanno messo quanto occorre, è persino inesatto parlare di mancanza di documenti per difetto di separazione dei fogli.

A parte, dunque, la stranezza dell'ipotizzato falso, sta di fatto che gli atti prodotti erano regolari tanto che nessuna irregolarità tecnica nel rilascio della licenza è contestata, fatta eccezione per gli spazi da destinare a giuochi.

Qui l'errore degli accusatori diviene tecnico, anche se si tratta di una tecnica elementare, perchè ai fini del rilascio della licenza la commissione deve constatare che esistono sufficienti spazi liberi; il luogo ove saranno installati i giuochi non interessa.

In particolare, fino all'insediamento della commissione urbanistica avvenuta nel 1965 (quando non ero più assessore e non facevo parte della detta commissione) e nel primo anno di funzionamento della stessa commissione urbanistica si richiedevano, nei piani di lottizzazione, gli spazi liberi non anche l'indicazione del luogo ove dovevano essere impostati i giuochi per bambini.

Sicchè nelle lottizzazioni Inglese e Morello non vennero indicati i luoghi dei giuochi per bambini ma vi erano spazi liberi addirittura in esubero.

Gli spazi rinvenuti insufficienti ed indicati per attrezzature sportive erano un di più di quelle lottizzazioni e i lettori, senza vedere gli spazi liberi visibilissimi nella lottizzazione,

- 83 -

li... scambiarono per spazi di giuochi per bambini previsti dal P.R.(in quel tempo addirittura privo di salvaguardia) e dissero che mancava ciò che, invece, era in esubero! (100)

Restano, dei molteplici reati contestatami; gli interessi privati per il rilascio di licenza nelle more della convenzione. Ma si faceva sempre così: se si fossero attese le stipulazioni scritte si sarebbe paralizzata l'attività edilizia perchè sono moltissime le convenzioni che a distanza di anni non sono state ancora stipulate.

Ciò che importava era l'impegno scritto della parte ~~xxipu-~~ ~~xante~~ istante e l'effettiva cessione delle zone da consegnare al Comune. E questo è avvenuto. L'Accusa addirittura dimentica che sono stato imputato per il reato opposto quando mi si è contestato di non aver dato con maggiore sollecitudine a quel tale Pecoraro, che mi aveva denunciato, la licenza nelle more della convenzione. Ed io mi giustificai mostrando di averla data quando l'ing. Colajanni la chiese dimostrandomi che sussistevano le condizioni di fatto. Non basta: tutti gli assessori, prima e dopo di me, a Palermo e altrove, hanno adottato questo sistema perchè era l'unico possibile. Solo quando in concreto non erano state effettuate le cessioni mancava l'impegno dei proprietari, cioè quando la convenzione mancava non soltanto formalmente ma anche di fatto, la licenza non veniva data. (101)

Ed ho finito. Almeno sin quando la fantasia dei miei avversari non dirà che ho preso interesse privato negli atti di accettazione delle cariche che ho avuto perchè ho perfidamente condotto la mia carriera politica per soddisfare un mio interesse e non soltanto per l'interesse del popolo, come tutti fanno.

Dio perdoni la mia vanità: ho lottato anche per essere qualcuno ma posso dire di averlo fatto con il coraggio e l'indipendenza della verità, senza conoscere invidia e senza usare, in

(100) (101) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 84 -

nessun caso, le armi velenose della calunnia.

- - -

Io non so se la persecuzione nei miei confronti e la parzialità derivante da preconcetti, diffidenze, timori e speranze e da pressioni politiche, ignoranza, malafede, o plagio delle coscienze per opera di calunnia scandalistica, antagonismi ed interessi di privati e di partiti siano più evidenti attraverso l'esposizione di fatti cioè i pilastri di argilla che debbono reggere la montagna di carte scagliata contro di me e che ho prima esposto, oppure se questa evidenza sia ancora più chiara per l'indicazione di dati sintomatici dai quali chiunque abbia la mente sgombra e la coscienza serena può trarre conclusioni sicure. Perciò in questa memoria di difesa e di accusa, che ho scritto con il controllo e la revisione del mio legale per quanto si riferisce agli aspetti tecnico-giuridici di ogni procedimento, mi sembra opportuno porre in evidenza alcuni di questi dati sintomatici.

Nella costruzione e denigrazione della mia personalità politica con l'attribuzione della qualifica di mafioso, i capisaldi accusatori sono stati i seguenti:

a) ho ottenuto molti voti nella zona del palermitano che va da Ciaculli a Tommaso Natale.

La serietà di questa accusa, nel quadro che ho prima esposto, va rapportata ai seguenti dati certamente noti a chiunque e ai carabinieri in particolare: la zona anzidetta è quasi la metà dell'intera circoscrizione comunale ed io ho avuto, in tale zona, meno della metà dei voti in complesso ottenuti (quasi cinquemila su oltre undicimila) analogamente a quanto è accaduto per il Ministro dell'Interno allora in carica (circa quindicimila su trentamila).

- 85 -

Analogo discorso può farsi per candidati di altri partiti anche comunisti.

Prima ancora che l'assurdità è la mancanza di serietà dell'accusa che va denunciata tra i sintomi dei quali ho prima parlato.

b) mia moglie ha investito denari nella società ISEP. Si adduce questo fatto come accusa e si omette di dire che l'ISEP è stata fondata da un colonnello dei carabinieri (Davide Boselli), ha tentato una speculazione edilizia acquistando terreni e vi ha rimesso denaro per la scarsa edificabilità dei medesimi: a ciò si deve la riduzione di capitale e la perdita di cinque dei dieci milioni che mia moglie vi aveva impiegato. Bell'appoggio avrei dato! Naturalmente si ha cura di omettere che l'investimento a mia moglie venne consigliato dall'ing. Garofalo, amico del Card. Ruffini e conosciuto dai miei familiari nell'ambiente della Curia: bella prova di frequenza con mafiosi! nascondendo tutto ciò, si dice invece che tra i soci e tra i beneficiari di prestiti vi furono mafiosi dimenticando accuratamente che mia moglie non frequentò mai l'amministrazione ma ebbe soltanto notizia delle sue perdite. Mi pare che come sintomo della malattia che ho denunciato, questo non sia inferiore al precedente.

c) come ho narrato, tra i procedimenti di natura edilizia a mio carico ne residua uno solo ormai da anni e per inverosimili minute irregolarità che, a quanto pare, non si è potuto accertare. Orbene, dovendosi disporre una perizia ai fini della migliore... imparzialità sono stati nominati periti prima (102) il fratello del legale denunciante e un deputato comunista

(102) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 86 -

e, dopo due ricusazioni, il comunista ing. Colajanni fratello dell'on. Colajanni che addirittura aveva proposto il confino per me! non sapevo che vi fosse tanta scarsità di ingegneri in Italia ma riconosco i sintomi.

d) si è ritenuto legittimo che qualche componente l'Antimafia o la stessa Commissione, mentre gli atti erano segreti, potesse impunemente esprimere opinioni infamanti a mio carico, pur non avendomi mai interrogato e contestato alcunchè. A parte l'aberrazione di questa tesi esistono, e quanto pare, due pesi e due misure perchè l'ing. Iannuzzi, che si è compiaciuto di esprimere opinioni a mio carico, quando è stato implicato nello scandalo Sindona ed ha trovato qualcuno che ha espresso opinioni per lui dannose ha fatto una levata di scudi contro l'arbitrio di insinuazioni malevole senza preavviso e regolare contestazione che consentisse una sua possibile difesa.

Perciò la libertà di calunnia -un nuovo diritto privilegiato- esiste solo nei miei confronti.

e) come ho già esposto mi si accusa di esser socio della S.I.R. quando non soltanto non lo sono ma la stessa S.I.R. è una società assolutamente incensurabile.

Al di sopra di tutto questo è possibile però, anche in questa pseudo accusa, trovare un sintomo di quelli che vado elencando.

Ed infatti quando divennero estensibili nel processo Li Causi gli atti dell'Antimafia al riguardo, ho potuto notare che il commissario incaricato delle indagini, sull'accusa per la quale la S.I.R. avrebbe ottenuto alcuni appartamenti in permuta e compenso di una maggiore densità edilizia che io avrei fatto ottenere ai proprietari ovvero ai costruttori Stassi ed Albeggiani, naturalmente, come era suo dovere, ha proceduto alla

- 87 -

verifica della pratica ma -ed ecco il sintomo- avendo constatato che non solo non vi era stato nessun beneficio ma, addirittura, la costruzione, per fortuito caso, aveva avuto una cubatura inferiore a quella prevista dal P.R., ha taciuto questa indagine che dava una risposta decisiva (allegato n.7) . (103)

Or non penso che la colpa possa essere del commissario che non conosco perchè, salva l'ipotesi che costui sia un mio ignoto nemico, la ragione del tessuto del rapporto deve essere venuta... dall'alto. Ed è chiaramente, un sintomo. (104)

f) Analogo è il sintomo che si trae dal rapporto dei carabinieri del 1971: nel riferire il contenuto del processo che si era concluso con sentenza definitiva passata in giudicato sin dal 1970 (dopo l'appello ed il ricorso in Cassazione) il rapporto riporta i termini della sentenza di rinvio a giudizio più pregiudizievoli, costruisce ipotesi contro il giudicato ed omette totalmente di riferire quanto si leggeva nelle sentenze a proposito delle insinuazioni accusatorie. (105)

E' una distrazione ovvero uno dei sintomi di cui ho parlato?

Penso che la risposta non è difficile specialmente se la si ricollega alle amenità degli altri rapporti, dalle... vivande ai miei soggiorni romani! (106)

g) lo stesso sintomo è riscontrabile negli altri rapporti specialmente quando si parla delle mie condizioni economiche.

Non è soltanto l'invenzione delle vivande passatemi dai vicini, che potrebbe denunciare superficialità o imperizia o cattiveria per chi indaga, ma vi è la certezza che la mia piena solvibilità era nota perchè risultava dai rapporti della stessa questura diretti alle FF.SS., ben due rapporti che riferivano sulla mia società imprenditoriale con l'ing. Maniglia (107)

(103) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 635-636. (N.d.r.)

(104) Così nell'originale. (N.d.r.)

(105) Vedi nota (83) di pag. 444. (N.d.r.)

(106) Così nell'originale. (N.d.r.)

(107) I rapporti citati nel testo, raggruppati nel documento 631, sono pubblicati, nel decimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1/IV - Senato della Repubblica - VIII Legislatura), rispettivamente, alle pagg. 851 e 852. (N.d.r.)

- 88 -

e sulla mia capacità, nel 1950, di potere spendere 16 milioni per acquisto di carrelli perciò si è affermato il falso sapendo che era falso.

h) ho già parlato dell'inchiesta Bevivino e del vuoto assoluto di questa per quanto mi riguarda.

Ma ora mi interessa il sintomo che si può trovare anche qui. E non si tratta soltanto di quel che ho detto rilevando che nella relazione Antimafia..... abilmente è stata riportata quella relazione ma sono state taciute le risposte del Comune che ne rivelavano i grossolani errori. (108)

C'è di più. - L'inchiesta è stata voluta e deliberatamente compiuta per nuocermi (o tentare di nuocermi): lo prova il fatto che è stata limitata ad un periodo determinato accuratamente, scartando il periodo immediatamente anteriore che avrebbe rivelato gli accordi con i comunisti(on.Ferretti) relativi alla costruzione del palazzo del giornale l'Ora, speculazioni e costruzioni senza licenza a villa d'Orleans; situazioni delle quali si tace completamente.

Per quanto riguarda la convenzione di villa Sperlinga e la stessa convenzione Terrasi, se ne occupa solo quando sopraggiunsi io trascurando che era ormai vantaggiosa per il Comune non perchè lo fosse all'origine ma perchè, se respinta, in prosieguo avrebbe determinato la perdita degli spazi pubblici con l'obbligo non più dell'espropriazione con la moneta del tempo ma del risarcimento dei danni, ormai rilevantissimi.

Per tutte queste grosse convenzioni vi era l'accordo dei comunisti,perciò.... niente Bevivino!! (109)

i) l'~~elenco~~ potrebbe continuare e quanto ho già esposto nelle parti che precedono può fornire gli elementi di osservazioni simili a quelle che vado facendo ma è il giuoco degli accusatori

- 89 -

a costringermi ad una difesa contro l'assurdo perchè chi si difende è già intorto come se fosse legittimamente accusato.

Penso di poter chiudere questa autodifesa contro la mafia delle accuse (che, addirittura, nello sforzo di collegarmi ad elementi mafiosi si è data la pena di ricordare un mio lontano parente ucciso da ignoti, dimenticando, accuratamente, di dire che era un ragazzo assolutamente incensurato colpito per errore perchè si trovava in prossimità delle due vittime, che morirono "di botto", designate tanto che fu raggiunto da un solo pallettone e decedette soltanto per difetto di soccorso) con il ricordo di un fatto preciso. Nel 1960, prima dell'Antimafia e quando molti si vantavano dell'amicizia di persone poi ritenute mafiose io, quello delle ... vivande in elemosina, fui oggetto di una lettera minatoria per tentativo di estorsione, e mi rivolsi immediatamente alla Questura.

(110)

Ero assessore da alcuni mesi e da allora fui scortato in perpetuità da agenti fino quasi alla cessazione della mia carica.

Uno di questi agenti era quello che divenne, poi, guardia del corpo del Giudice Terranova e questo agente venne appositamente interrogato dai giudici.

Egli potè riferire, sotto giuramento, che mai alcuni di quei mafiosi che poi potè vedere durante la scorta al Terranova, mi aveva avvicinato (allegato n.8 pag.5)6.

(111)


Credo che nessun cittadino possa dare una prova così piena di non avere avuto rapporti con mafiosi ove si ammetta che debba il cittadino, specialmente se fa politica, fornire una simile prova, ma penso anche che ben pochi, al par di me, abbiano

(110) Così nell'originale. (N.d.r.)

(111) L'allegato n. 8 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 637-642. (N.d.r.)

- 90 -

potuto fornire prova della parzialità, del servilismo e,
perchè no, della mafia del potere demagogicamente organiz-
zato a protezione di interessi oscuri dei quali, forse,
questa Italia un tempo civile sopporterà gli effetti.



Handwritten signature: Francesco

Doe 1180

N.º (3 fogli)

ALLEGATO N. 1

VITO CIANCIMINO

N 2- comfort di
3 fogli

Sen. Girolamo Li Causi

Via Cecilio Stazio n.21

R O M A

Ho appreso dalla stampa che Ella, imputato del delitto di diffamazione aggravata in danno dell'On. Giovanni Gioia, è stato dichiarato non punibile per la insindacabilità prevista dall'art. 68 comma 1° Costituzione e cioè perchè i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per quel che dicono nell'esercizio delle loro funzioni.

Ora Ella sa di essere imputato anche di diffamazione aggravata nei miei confronti e sebbene io non condivida affatto la tesi adottata da quel giudice perchè ritengo che il privilegio della impunità spetta ai Parlamentari per quel che dicono nelle aule del Parlamento e nell'esercizio delle loro funzioni e non per quel che dicono fuori anche se nei portoni, negli atrii nei corridoi o in altri luoghi dei cennati edifici, avverto il dovere di prospettarmi la eventualità che questa sua tesi difensiva possa essere ancora accolta e che io non riesca a farla giudicare per quel che ha detto contro di me dato che Ella alza lo scudo del privilegio di avere lanciato le accuse contro di me nel territorio degli edifici quando po-

./.

VITO CIANCIMINO

teva frequentarli nella qualità di senatore.

Ella sa però che io Le ho concesso ampia facoltà di provare le sue affermazioni diffamatorie.

Ora una eventuale decisione del Tribunale simile a quella sopra ricordata, con la quale si prescinde, dall'esame del merito ed, in accoglimento pregiudiziale, non si procede ad alcun esame della fondatezza o meno delle accuse, verrebbe a dissilludere non solo me ma anche Lei che certamente dovrebbe desiderarlo un esame di merito se, lanciando le accuse, ha operato in buona fede.

A me sembra che il giudizio di merito sia necessario a tutela non solo del mio onore ma anche del suo perchè dovrà essere accertato se è vero come Ella ha osato dire che io faccio parte di "gruppi mafiosi i cui contrasti avrebbero provocato la uccisione del Dott. Scaglione" o piuttosto se Ella è un diffamatore che profitta della immunità parlamentare per denigrare i suoi avversari politici.

Perchè questo esame di merito avvenga, io Le offro una alternativa:

- a) ripeta ora, che non è più protetto dalla immunità parlamentare, le accuse che mi ha fatto.
- b) confessi anche con il silenzio la mia proposta di avere diffamato.

Scelga Lei quale delle due alternative Le sembra

./.

VITO CIANCIMINO

la più utile e conveniente.

Io non temo la verità e la giustizia.

Ho imparato a non temere neanche la calunnia ma saprò come sapranno gli altri qual'è il giudizio giusto a seguito della sua scelta.

Palermo 7.1.1975

In Doe 1120

ALLEGATO N. 2

3

Per facilitare il compito del lettore si trascrive a macchina la dichiarazione dell'ing. Colaianni dato che la copia fotostatica fornita dal Tribunale e appresso allegata in qualche parola risulta poco leggibile

Poscia interrogato risponde :

"Fui io in qualità di progettista dell'edificio oggi di via Cilea a richiedere la licenza di costruzione relativa. Ricordo che vi fu un certo ritardo dovuto alla lentezza burocratica ed anche al fatto che non ero riuscito a parlare mai col Capo Sezione ing. Drago. Fu così che ad un certo momento mi decisi a parlare con l'Assessore del tempo Ciancimino al quale esposi la situazione e le difficoltà frapposte dagli impiegati per la mancanza della convenzione. Il Ciancimino in mia presenza richiamo subito la pratica ed appose subito in presenza di alcuni funzionari, tra gli altri l'ing. Corvo, il visto."



TRIBUNALE DI PALERMO

PROCESSO VERBALE DI DISATTAMENTO

(Art. 492, 496 Cod. Proc. Pen.)

4
39


L'anno millenovecentosessanta 1962 il giorno doies
mese di luglio 12, 13

IL TRIBUNALE PENALE DI PALERMO

Sezione 3^a

Composto dai

- 1. Dott. Michele Agrioglio *Presidente di Sezione*
- 2. " Giuseppe Palmigiano *Giudice*
- 3. " Antonio Galea *Giudice*



Assistito dal Ministro rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica

Dott. Giuseppe Patrone
e una Assistenza del Cancelleria Agostino Di Franco

adunato nella sala di udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale

CONTRO

1) Carabinieri 1^o - Libero - presenti
Agostino Di Franco



IMPUTATO

come in atti

In Joe N° 1120

ALLEGATO N.3



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI GENOVA



9472/10/24

MOTIVI

a sostegno dell'appello proposto dal Procuratore Generale di Genova avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova I^a sez. - in data 15.6.1974 contro SALADINO Giuliana, CARUSO Bruno, FIDORA Etrio, CHILANTI Felice, imputati di reati di diffamazione in danno di SCAGLIONE Pietro, BELLAVISTA Girolamo, GIOIA Giovanni, CIANCIMINO Vito.

I) - La decisione é organicamente e profondamente viziata nei criteri logico-giuridici della sua motivazione. Se tali criteri fossero validi, chiunque avesse proclamato che il direttore del giornale "L'Ora", attuale imputato, é uno spregevole criminale, capo mafia di una cosca giornalistica, esponente di un "quarto potere" locale corrotto, corruttore e ricattatore, e compromesso nelle attività criminose della mafia, mandante dell'assassinio del Procuratore della Repubblica Pietro Scaglione e interessato a denigrarlo ignobilmente per stornare da sé i sospetti, avrebbe potuto contare di una facile assoluzione per aver detto cose presumibilmente rispondenti al vero o non lontane dal vero.

A tal fine non sarebbe occorso molto. Non sarebbe stato neppure necessario attingere alle molte insinuazioni, più o meno anonime, facilmente rintracciabili nei processi siciliani per delitti di mafia, insinuazioni che attribuiscono anche agli esponenti più qualificati delle opposizioni e della stampa di opposizione le più impudenti corretteità e connivenze con il "potere mafioso" in specifica relazione con l'uno o l'altro dei più gravi delitti. Anche senza ricorrere a tale mate- /.

(112) Il documento è pubblicato nel testo pervenuto alla Commissione, che risulta essere copia fotostatica di quello originario: a tale documento, pertanto, risale la scarsa leggibilità di talune pagine. (N.d.r.)

(113) La sentenza citata nel testo, costituente il documento 1101, è pubblicata, nel ventitreesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - IX Legislatura), alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

- 2 -



riale scandalistico fittiziamente imponente, sarebbero bastati qualche vago riferimento ad azioni giudiziarie promosse dal dottor Scaglione ed al precedente assassinio del redattore dello stesso giornale, ed alle possibili causali e connessioni; alcune notizie e indicazioni inveritiere ovvero esagerate, ed anche veritiere ma più o meno distorte o adattate; molte e confuse ombre di sospetto con richiami alla onnipotenza della mafia ed alle relative compromissioni politiche economiche amministrative e giornalistiche; tutto un materiale raccattabile qua e là anche nelle stesse pagine del giornale; e la tesi sarebbe stata agevolmente imbastita, e resa giornalisticamente valida e giudiziariamente accettabile.

Ma con siffatti criteri non si renderebbe ossequio né alla verità, né alla libertà di stampa, né alla giustizia.

II) -Al contrario, assolvendosi in tal modo i giornalisti per la presunta loro buona fede nel pubblicare erroneamente notizie contrarie alla verità, si violano fondamentali principi di diritto che sono a presidio di irrinunciabili diritti di libertà tutelati dalla Costituzione. Tale tutela non riguarda soltanto i cittadini ingiustamente denigrati e talora sottoposti ad un autentico linciaggio morale in aggiunta a quello fisico - come in particolare il Procuratore Scaglione, additato a sospetto quale magistrato mafioso o compromesso nella mafia - ma riguarda la stessa libertà di stampa, di cui altrimenti si farebbe scempio, come spesso si fa, al comodo riparo delle informazioni errate scambiate per vere. Tale comodo riparo, che vorrebbe avvalersi dell'art. 59 C.P.P., è senz'altro inaccettabile.

III) -Se fosse accettato, potrebbe finanche essere asservito

./.

- 3 -



alla più vile, alla più pericolosa, alla più incivile degradazione della stampa: quella di giornalisti incapaci o faziosi ed irresponsabili, che con insidiosi titoli e sottotitoli, con maliziosi accostamenti fotografici e simili, con invenzioni, deformazioni e dissimulazioni di particolari e con insinuazioni di vario tipo, imbastiscono subdolamente una tesi preordinata, falsa o faziosa o tendenziosa, forzando le notizie al servizio della deformazione della verità anziché proporle obiettivamente al servizio della verità; e traendo in inganno o in errore la pubblica opinione, con gravissimi ed estesi danni in ogni campo.

Rispetto a tale indirizzo il dolo è "re ipsa", con offesa della libertà di stampa e dei diritti dei cittadini; e non è applicabile l'art. 59 C.P.P.;

Il dolo è nella stessa tesi preconstituita e nella stessa scelta e utilizzazione dei particolari a sussidio di essa, pur nella consapevolezza della sua infondatezza o inconsistenza o indimostrabilità.

IV) Ma anche senza richiamarsi ai più spinti e sfrenati aspetti di certo attuale costume giornalistico, spregevoli e incivili e purtroppo in via di estensione e peggioramento, e pur ammesso che gli effetti peggiori spesso derivino, piuttosto che dalle singole pubblicazioni, dallo schiacciante ed insistente complesso di esso (fenomeno riconoscibile anche nel caso Scaglione), ad analoga valutazione negativa non si sottraggono i singoli contributi all'azione denigratoria in altre forme meno immoderate: sono diversi solo quanto all'intensità del dolo, non per i contenuti e per gli effetti. In consimili forme, oggi imperversanti, non è meno evidente l'attitudine a ledere il bene protetto della reputazione, con offesa della stessa



569

libertà di stampa, e non è meno evidente il dolo, e inapplicabile l'art. 59 C.P.P. quando la tesi preconstituita si incentra in una determinata persona - particolarmente in una personalità di rilievo quale lo Scaglione, soggetta a valutazioni complesse - e viene sviluppata in modo spiccatamente insidioso, con una serie di riferimenti apparentemente concreti ed esatti, incisivamente coordinati anche nelle caute riserve e attenuazioni. L'interessato, se fosse ammissibile l'applicabilità dell'art. 59 C.P.P., non avrebbe altra via che quella di subire: subire ogni più mortificante insinuazione diffamatoria e demolitrice, per l'inutilità della querela e per la stessa impossibilità del ricorso alle rettifiche o smentite, inidonee a sventare l'insinuazione stessa, nel suo insieme, e spesso utilizzate, anzi, per ribadirla, nella certezza dell'impunità.

Vi potrebbe obiettarsi che, nella misura in cui si adotta un criterio rigoroso nell'escludere ogni efficacia scriminante agli aspetti di più rilevante e insuperabile difficoltà dell'esercizio del diritto di informazione e di censura, rimane sempre più menomata la libertà di stampa. Una certa interpretazione della legge deve indubbiamente tenere in debito conto tale obiezione. Soprattutto in ordine a problemi complessi ed a situazioni complesse, valutabili in rapporto a qualche personalità di rilievo, deve essere preservata l'esigenza di profilare gli uni e le altre nei molteplici aspetti, compresi quelli negativi per la persona, senza tema di incorrere in diffamazione, ma il rispetto di tale esigenza comporta per sempre, il rispetto della verità sostanziale, ed attiene a difficoltà e complessità proprie e naturali dell'esercizio del diritto o dell'adempimento del dovere ed agli errori che vi sono naturalmente ed inevita-




- 5 -

bilmente insiti; in tali sensi e limiti può rettamente farsi riferimento all'art.59 C.P.. Non può ammettersi invece, a fondamento di una causa di giustificazione che si adagia sulla verità sostanziale, un generico e indulgente richiamo alla "bona fides", desunta da elementi inconsistenti ed equivoci e persino unilaterali e tendenziosi; esso - così come è appunto proposto nella sentenza impugnata - non è conforme ai principi democratici, ma anzi li calpesta; alimenta l'indiscriminato scandalismo, che è la peggiore degenerazione della democrazia e può portare alla sua distruzione; non serve a colpire i colpevoli, ma anzi ad aiutarli a porsi al riparo degli innocenti ingiustamente colpiti; e soprattutto mina il fondamento stesso dell'art.59 C.P.. Il principio che il putativo equivale al reale, specie se applicato in tema di diffamazione, ripudia l'equivalenza assoluta e si riferisce soltanto al putativo obiettivamente apprezzabile, ragionevolmente fondato su concrete apparenze, non già - come nel caso di specie - al putativo arbitrario, determinato da un circolo vizioso, ovvero da apparenze riconoscibili come inconsistenti e fallaci, o incautamente recepite.

VI) Giustificazione consistente; corrispondentemente, inconsistente la motivazione che la accetta.

La motivazione è meramente apparente; in ciò risiede il vizio essenziale della sentenza impugnata. Gli argomenti svolti non sono appropriati ad una decisione giudiziaria, ma soltanto, semmai, ad una monografia di carattere storico o politico-sociologico, dato e non concesso che si possa dedicare una monografia, anziché un trattato, ad un fenomeno nel suo sviluppo secolare, specie se si voglia giungere all'esame di fatti e personaggi contempo-

- 6 -



ranei con riferimenti non rapidi e vaghi.

La motivazione, invero, è partita da sovrabbondanti citazioni e indicazioni sul fenomeno della mafia con speciale riguardo " al continuo riproporsi della mafia, come esercizio di autonomo potere extralegale e come ricerca di un ristretto collegamento con tutte le forme di potere ed in particolare di quello pubblico, per affiancarsi ad esso, strumentalizzarlo ai suoi fini o compenetrarsi nelle sue stesse strutture"; e da tali premesse teoriche è giunta a deduzioni tali da risolversi in un'unica conclusione: esaminare la personalità di qualsiasi detentore del potere per invischiarlo positivamente, con qualche facile riferimento più o meno superficiale od unilaterale ed equivoco, anche inveritiero, nel fenomeno mafioso, non costituisce diffamazione punibile.

Senza insistere in quanto rilevato fin dall'inizio dei presenti motivi, e cioè che, secondo certa propensione a giustificare un indiscriminato scandalismo contro il potere (che ovviamente dovrebbe estendersi in regime democratico, a tutti i detentori del potere, compresi quelli dell'opposizione e del " quarto potere"), verrebbe meno allo imputato il primo fondamento per invocare a proprio singolare favore il diritto di censura, è di tutta evidenza che il vizio radicale della motivazione risiede appunto nell'assenza pressochè totale, rispetto agli essenziali criteri logico- giuridici che sono propri della motivazione di qualsiasi sentenza, ^{di applicazioni concrete} e di contenuto concreti, i soli atti a giustificare, cioè, la decisione giudiziaria, secondo la dimensione umana del giudice, monocratico e collegiale, e

(114)



- 7 -

il

59

secondo il suo essenziale compito istituzionale, di applicare la legge al caso concreto, rappresentato da concretezza di fatti, di persone cui riferirli e di elementi probatori che legano concretamente gli uni alle altre.

VII)- A riprova e ulteriore specificazione del dedotto vizio totale della motivazione si può prescindere dal rilevare nelle cennate premesse teoriche sul fenomeno della mafia, le superficialità, i giudizi sommari, le critiche semplicistiche, le generalizzazioni, i luoghi comuni che, concentrati come sono in sentenza, vanno persino al di là di certa interpretazione politica, letteraria, giornalistica, radiotelevisiva, cinematografica, in cui si fa di ogni erba un fascio e si presta alla mafia un fantasma di potenza illimitata, infallibile e invincibile, che le è di grande sostegno in ciò che fantasma non è.

(115)

Interessano piuttosto le applicazioni pratiche delle premesse e citazioni "dottrinali", ossia i soli tentativi di concretezza della motivazione; ma per ribadirne l'inconsistenza è inutile attardarsi oltre qualche esemplificazione.

VIII)-Dalla proposizione che "l'interscambio di appoggi tra potere mafioso e detentori di pubbliche funzioni può stabilizzarsi al punto da far assurgere la mafia ad intermediaria, di fatto, tra i cittadini e il potere statale", si fa discendere la proposizione consequenziale che "ben a ragione, in una emblematica contrapposizione dell'efficienza del potere mafioso e dell'inefficienza del potere statale, viene contrapposto al sempre latitante Leggio, definito "la primula rossa di Corleone" ed al notorio mafioso Vassallo, il personaggio del dott. Scaglione, capo funzionale della polizia giudiziaria e massimo esponente della

(115) La sentenza citata nel testo, costituente il documento 1101, è pubblicata, nel ventitreesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - IX Legislatura), alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

13



-8-

magistratura requirente di Palermo, magistrato che, in definitiva, si era visto sfuggire il Leggio e non aveva neppure richiesto un provvedimento di prevenzione nei confronti del Vassallo"; indi si adombrano ulteriori rilievi negativi nei confronti del Procuratore Scaglione, in quanto questi poté plausibilmente apparire sospettabile per talune amicizie da lui coltivate o per iniziative processuali ritardate, in determinati casi di " clamorose denunce " di organi di stampa o di esponenti della opposizione.

In tali proposizioni il contenuto denigratorio degli articoli risulta, da un lato, impoverito e travisato, restando in ombra proprio la parte in cui si sarebbe dovuta identificare la " verità sostanziale ", ed essendo la parte rimanente, la minore, adattata ai fini dell'art. 52 C.P..

La sussistenza del reato sarebbe stata incontestabile anche se il contenuto degli articoli fosse rappresentato dalla enunciata " contrapposizione fra efficienza del potere mafioso ed inefficienza del potere statale "; e ciò per gli stessi termini grossolanamente assoluti, e quasi, di onnipotenza e impotenza, da cui lo Scaglione restava " emblematicamente " squalificato. Ed in verità non si intende come " l'emblema " dovrebbe elidere, secondo il singolare ragionamento della sentenza, il riferimento offensivo personale; semmai è il contrario.

IX)- Ma il contenuto degli articoli era ben diverso: non si tratta di inefficienza del potere statale, ma piuttosto, al contrario, di efficienza di esso al servizio del potere mafioso, che lo inguina e lo domina. Le proposizioni " dottrinali " sono esplicite in tal senso, ed altrettanto esplicite sono, singolarmente e nella connessione, le

-9-



14

applicazioni di esse allo Scaglione (ed agli altri dif-
famati). Basta leggere il brano riportato nella parte fi-
nale del comma 12° della sentenza, sperdutosi poi nel
meandro dei rivoletti dialettici della medesima. Anzi,
basta leggere la conclusione; " Scaglione non era propria-
mente in capomafia, ma, più semplicemente.....". Fuor
dalle perifrasi, dunque, sarebbe stato un Procuratore della
Repubblica che, capomafia o quasi, tradiva la funzione giu-
diziaria, nell'essenziale dovere dell'imparzialità, per
asservirla ai giuochi del potere mafioso.

(116)

Secondo la logica della motivazione, pertanto, non vi
sarebbe differenza giuridicamente rilevante, sotto il
profilo dell'equivalenza dal putativo al reale, tra "la
rigorosa verità emersa tutta a conforto del magistrato e
della sua integrità morale" e "la verità sostanziale "
racchiusa nella predettainferente alternativa.

Secondo la stessa logica della motivazione, neppure
la duplice esclusione di ogni fondamento per la quasi
totalità degli addebiti più rilevanti e di ogni concreta giu-
stificazione per gli altri, diversa dal sospetto, esclude-
rebbe l'applicabilità dell'art. 59 C.P.; basterebbe invece
elevare a dignità di " convincimento" il sospetto -per-
sino di ombre come quelle espressamente definite "legami
oscuri", in ordine alla causale dell'assassinio - per
sanare una finta alternativa, tale da escludere che il magi-
strato barbaramente assassinato fosse caduto, " più sempli-
cemente ", vittima del dovere.

Più semplicemente, ripetesi, solo perché quest'ultima
ipotesi - dello Scaglione vittima del dovere - era la più
ovvia; non perché fosse un'ipotesi semplice a dimostrarsi,
né obbligatoria o esclusiva.



- 10 -

Per i delitti più gravi studiati, preparati ed eseguiti dall'alta specializzazione nel crimine e secondo un'antica tecnica tradizionale, o sull'imitazione di essa, la nota formula dell'omertà: "tutti sanno e nessuno parla" vale assai poco e potrebbe essere sostituita con la opposta: tutti parlano e nessuno sa; poiché moltissimi conoscevano, congetturano, insinuano, in una ridda di ipotesi contraddittorie e campate per aria, ed in realtà soltanto pochi o pochissimi sanno, anzi per lo più sanno soltanto, singolarmente e isolatamente, qualche frammento di verità. Ricostruire la verità raccogliendone i vari frammenti non è impossibile, ma non è certo facile; specialmente per quanto attiene alla causale di simili delitti, normalmente strumentalizzati, se non a fine di lucro immediato, a fine d'impunità rispetto a delitti precedenti, e quindi per seppellire la verità.

Nel caso di specie, per la stessa rarità ed eccezionale rilevanza del delitto, essendone la vittima un magistrato altamente qualificato, e tale giudicato poco prima nella più alta sede, ovviamente la causale - anche causale e etipica, straordinariamente pressante, eccezionalmente personalizzata - si proponeva nel contrasto tra l'interesse all'impunità e quello da lui rappresentato e tutelato, funzionalmente e personalmente.

Tale ipotesi ovvia, mentre era tutt'altro che ostile all'origine "mafiosa" del delitto, non era, peraltro, l'unica specie, quanto al suo vincolo all'integrità morale del magistrato; e non escludeva affatto, nel rispetto della libertà di stampa, che al deciso sopravvento degli strumenti dell'elogio nel clima di doveroso omaggio allo scomparso.

- 11 -



si opponesse una tendenziale reazione al ristabilimento di un equilibrio di indagine e di valutazione".

E' di tutta evidenza però che non può riconoscersi uno speciale privilegio di immunità a giornalisti che per detto motivo si sarebbero dimostrati " impegnati in una civile lotta al fenomeno mafioso": quasi fossero i soli in tale impegno; quasi da certe "tendenziali reazioni" od orientamenti ideologici- in particolare degli inquinamenti del pubblico potere, anzi sulla compenetrazione di tra questo, il potere economico e il potere mafioso- fosse senz'altro legittimati alle applicazioni personali non ipotetiche e recisamente infamanti, sulla sola scorta di invalide indicazioni di sospetto, anche a costo di sovvertire la verità ai danni della vittima di un efferato assassinio.

Le stesse giustificazioni degli " errori" non giovano a tal fine ma anzi ribadiscono l'ingiustificabilità.

La campagna contro lo Scaglione non derivò dalla fretta dopo il delitto, ma era stata iniziata da prima. E' ben noto l'esito favorevole degli accertamenti del Consiglio Superiore della Magistratura, con la successiva promozione e la normalissima destinazione ad altra sede. I gravosi impegni di ufficio non erano l'unica giustificazione del lento corso di certi procedimenti penali; poiché spesso non manca la cauta attesa di qualche concreta "notitia criminis" da fonte qualificata, quando le "clamorose denunce" sono soltanto clamorose, pressochè vuote agli effetti dell'art.1 U.P.P. e destinate anzi a riempirsi con l'ulteriore " clamorosa" notizia degli interventi del magistrato.

- 12 -

XI)- Analogamente, rispetto all'analogo trasparente significato delle vignette, si appalesa del tutto vana, nella motivazione, la caccia agli " emblemi", inoffensivi e la elargizione, agli insigniti, di elogi di consolazione. Certi significati reconditi, un tempo in uso in vignette in cui si avvertiva di " cercare il cacciatore" mimetizzato tra gli alberi, sono ormai esclusi dagli accostamenti di immagini delle medesime vignette, in cui si applica una formula altrettanto univoca quanto stereotipata, idonea, perciò solo, a ledere la reputazione. Nè si può indulgere a simili espedienti diffamatori di bassa lega, specie quando sono reiterati, dopo un efferato assassinio, per ribadirne il significato.

XII)-Dalla dedotta inconsistenza della motivazione deve farsi riferimento, ancora, per le proposizioni concernenti il querelato Ciancimino.

Non sono ammissibili, in una decisione giudiziaria, proposizioni costituite unicamente da espressioni iperboliche quali " assoluto dominus in materia edilizia ed urbanistica", " caos edilizio", saccheggio edilizio, precipui vantaggi del " potere mafioso", " completo oblio del pubblico interesse", " manifesto connivente" e simili. Le espressioni iperboliche non sono atte a giustificare, sotto il profilo logico-giuridico, la correlazione tra determinate premesse e la conclusione, tanto più nella valutazione di un fenomeno ingente e complesso, impetuosamente scaturito dalle inattività e dalle macerie del periodo bellico.

18
65

Si chiede pertanto che la Corte d'Appello, in riforma dell'appellata sentenza, condanni gli imputati per i reati di diffamazione indicati in epigrafe.


(117)

IL PROCURATORE GENERALE
- F. COCCO -

Procuratore generale di Roma
31.10.44

(117) La sentenza citata nel testo, costituente il documento 1101, è pubblicata, nel ventitreesimo tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - IX Legislatura), alle pagg. 691-726. (N.d.r.)

29




UFFICIO DI GENOVA

I presenti atti oggi pervenuti dalla Cancelleria del Tribunale
di GENOVA si comunicano al P.M.
a sensi dell'art. 517 cod. proc. pen.

Genova, li 2 DIC 1974

Il Cancelliere



Per copia conforme al originale esistente
nel procedimento penale n°873/74 R.G.O.A. Genova - rela-
tivo a Saverio Saffiotti ed altri.

Genova, 17/12/1974

Il Cancelliere

In Doe. 1130

ALLEGATO N.4

20

1284/72



TRIBUNALE DI PALERMO

(118)

PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

(Art. 492, 496 Cod. Proc. Pen.)

L'anno millenovecentosettanta cinque il giorno ventuno
del mese di luglio alle ore 10

IL TRIBUNALE PENALE DI PALERMO

Sezione 3ª

Composto dai Signori:

- 1. Dott. Michele Agrifoglio Presidente di Sezione
- 2. » Salvatore Rotigliano Giudice
- 3. » Giuseppe Puglisi Giudice

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica

Dott. Vincenzo Jesca

e con l'assistenza del Cancelliere Sig. di Arnaldo Capria

Si è adunato nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale

CONTRO

Luigi Causi Protano

in persona

uso studio
 TRIBUNALE DI PALERMO
 N. 7800 Reg. Trib.
 a) diritto di copia L. 520
 b) ... SU ...
 c) ... rub. ... 130
 d) ... S. ... 650
 TOTALE L. 1275
 Palermo, li 12/7/75
 IL CANCELLIERE

IMPUTAT

(118) Il documento è pubblicato nel testo pervenuto alla Commissione, che risulta essere copia fotostatica di quello originario: a tale documento, pertanto, risale la scarsa leggibilità di talune pagine. (N.d.r.)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat (1) e rammentata l'ammonizione fatta il Presidente I invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 149 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

21

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità rispondo:

Sono Ricciardino Vito Calogero figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione qualificato.

Poiché interrogato risponde:

Confermo la verità in ciò che ho detto nella lettera protetta dalla sigla della sigla, e ho riconosciuto la p. e la riconferma con propria e la confermo in pieno.

Coni come ho scritto nella lettera, intendo tutto ciò che ho detto come scritto e ho detto, il contenuto del giornale di Corio - Io non intendo, con la lettera, proporre una soluzione fuori dell'aula di giustizia, ma intendo invitare l'on. di Corio a riproporre le accuse nei miei confronti, - in modo che io lo potrei riproporre senza che io sia al riparo dall'art. 68 della Costituzione. Ho già presentato, anzitutto, e ho inteso, come scritto, la parte della Commissione Antimafia, l'invio al Parlamento di alcuni documenti. Revivino, senza Trematone, e altri; la Teri di persona del Comune di Palermo.

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è obbligato a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 149 C. p.) ma gli va fatta quella ammonizione prescritta in questo articolo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat... (1) è rammentata

l'ammonizione fatta il Presidente l... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

D. A.: *Fui arrestato in L.P. e Arbanitica del Comune di Palerno, dal settembre ottobre 1959 al giugno del 1960. Ho fatto in precedenza, esecuzioni alle Aziende Cemicipa-Liggabi del 1955 e del 1959, quanto avveniva esecuzioni all'Arbanitica.*

Non sono stato mai ascoltato dalla Commissione Antimafia, malgrado che essa abbia espresso esecuzioni con una lettera inviata al mio Presidente il 12/10/60.

D. R.: *Ho fatto ascoltare dal Senatore Spizzano agli inizi della Commissione Antimafia, una sola in ordine ad alcuni dati specifici emergenti dalla richiesta Perivino di notizie in conformità alle controindicazioni del Comune di Palerno all'inchiesta Perivino. All'epoca dell'interrogatorio, il Senatore L. Carrà stava sopra l'esito del procedimento penale nei miei confronti, ma denunciò all'On. Pecorella, cioè, la mia esecuzioni con la formula: "pochi di"*

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamat (1) è rammentata l'ammonizione fatta il Presidente I. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

II. pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poscia interrogato risponde:

*fatti non esiste".
Fu la Procura Generale e richiese il
P.M. di promuovere azione penale, nei
confronti dell'on. Perosa, per il
reato di calunnia e, in ciò, presentò
D.R.: Del processo per calunnia mi costituì
parte civile davanti al P.I. Dott. Geri-
[P. Perosa, Perosa]*

*Il quale parte di P.M. chiede di ritogliere
al Tribunale l'incidente:*

*"Quali siano stati i motivi che si
opponono alla concessione della
licenza e l'ipotesi in favore della
società "Aversa" della quale mi
si fermò l'on. Perosa e quali
ragioni in favore, poi, perché
non concessa la licenza per una
enfiteusi maggior".*

*Ciulinno: ricorso che fu autorizzato il
ritorno della licenza estolizii alla società
Aversa, si base al rapporto I.P.A. e con una
certa plausibilità.*

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
Non è necessario prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta esplicita ammonizione prescritta in questo articolo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24

Chiamat... (1) e rammentata
l' ammonizione fatta il Presidente l... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod.
proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
l'anni nato a domiciliato a
di professione

Po scia interrogato risponde:

*Questa licenza non fu ritirata da ci' su.
Pecoraro.
Pecoraro che il Pecoraro ebbe a lamentare in sede di
denuncia
che giurando l'ingze era stata ritirata con
solicitazioni di un suo amico mafioso,
mentre suo figlio che il titolare della licenza
era un sollecitato di ci' ing. Corbelli, che
era anche il progettista, che quel suo
ricordo il numero di battente, e che io offri
il mio "p. ritiro" in presenza del notaio
ingegner*

*Questa licenza di edilizia non venne ritirata
dalla Società Aversa, nel frattempo, venne
approvato il piano regolatore che variava le
situazioni della via Cilea e di rifilano, la
lottezzazione stessa. Successivamente, venne
presentato dalla "Aversa" un nuovo
progetto edilizio conforme alla nuova
situazione urbanistica dei luoghi, con
la quale si stava per casa la dismissione
della licenza determinata superficialmente
che avrebbe consentito l'edificazione di*

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la solenne ammonizione prescritta in questo articolo.

28

Chiamat (1) e rammentata
l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod.
proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità rispondo:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Po scia interrogato risponde:

*Circa 20.000 metri cubi di costruzione -
Il Comune rilasciò la licenza
edilizia -
Furono lo studio del progetto a mio
carico, su denuncia del pescatore,
compulsa il 2000 di acquedotto
del Tenore, esibito dalla Società Averna,
abbiamo noi constatato che, in realtà,
il Tenore è di proprietà della società
e inferiore a quella dichiarata nella
richiesta della licenza edilizia -
Non solo, ma era anche inferiore alla
quantità necessaria per i metri cubi
che erano stati autorizzati con la prima
licenza -*

*A. D. P. M. P. Il Comune non procedette
ad accertamenti sulla proprietà e superficie
della area in cui edificare, per cui la
licenza edilizia veniva, e viene concessa
"selva" ed impregiudicata i diritti dei
terzi -
Devo aggiungere che con l'accusamento*

Orlando

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va data la stessa formalità prescritta in questo articolo.

26

e rammentata

l'ammonizione fatta il Presidente I. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

*gli fine lavori, i Tecnici e accertano la
collaborazione tra area e cantieri.
Nel caso in specie, risulta che i Tecnici
farono processi in falso.*

AD. P. M. P.:

*Effettivamente la P.A. avrebbe
stato, valutata la differenza dell'ordine
Avvenni un compenso nella possibilità
di capienza, ordine, e nel caso, la
dichiarazione di, però, in quel momento,
non ero più amministratore di pubblica
tempo.*

AD. P. M. P.:

*Escludo, della maniera mia
esclude, gli avere commesso dal
Nicola di Troiani, ma non escluso
gli averlo potuto ricevere, nel mio ufficio
e forse, anche, pochi tempo e sollecitar
la licenza per la società Aversa-
Tudavia, l'ing. Edoardo mi ha
fatto ricevere gli esenti dal cui
sollecitar la pratica "Aversa".*

AD. Difesa R.:

Ho appreso, leggendo i rapporti

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

27

Chiamat... (1) e rammentata l' ammonizione fatta il Presidente I... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 149 Cod. proc. pen. e all'uopo, stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il..... pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono..... figlio di..... d'anni..... nato a..... domiciliato a..... di professione.....

Po scia interrogato risponde:

Religioso a questo processo, che le parla Carmelo Varetta al di Trapani con FIAT di sua proprietà, di seconda mano. Non ignora che l'on. G. L. Corbi, nell'interrogatorio non ha commesso alcun errore il R. S. Tenenora, in ordine al procedimento che allora intrinse nei confronti di alcuni imputati che vengono giudicati a Palermo, C. C. C., in proprio, e peraltro di vari altri al piano regolatore, che aveva fatto "casi imputati" e che non erano "casi" di R. S. aveva interrogato. Per la rilevare che in questo caso si parlava di interazioni al piano regolatore, proprio tra circa 2.000 anni e cittadini, che quindi non avevano alcun carattere e precedenti, per chi non si faiano il diritto.

(Cura)

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 149 C. p.) ma gli va fatta speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

29.

Chiamat. (1) e rammentata

l'ammonizione fatta il Presidente l. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 419 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità rispondo:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

*A contentazione della signora
L. che dice quanto già detto al G.S. e cioè
che può dire che il Marsala padre
potrebbe aver venuto nel mio ufficio e possa
aver svolto propaganda elettorale in mio favore.
D.R. Poiché mi risulta che il Marsala è
di Vicini, devo dire che non sono stato mai
cognosciuto a che elezioni regionali o
nazionali sia soltanto a quelle comunali
di Palermo.*

*D.R. Confesso questo comunemente viene detto
di ammonizione nella città di Palermo, cioè,
cioè, riservato, proprio a Palermo, solo
30 cm² di terra pubblica.*

*In realtà questi atti vengono da un equivoco
e cioè, nella confessione che non passa
tra l'indifferenza o una deliberata
querelante di terra pubblica e l'area destinata
dal piano regolatore alla destinazione in
una pubblica e l'area stessa non
trasferibile per mancanza di terreno.
Tali aree, ora possono essere trasferibili.*

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è tenuto al prestare giuramento chi nel momento in cui lo presta non ha compiuto 14 anni (art. 419 C. p.) ma gli va fatto prestare se è previsto in questo articolo.

80

Chiamat... (1) è rammenta l'ammonizione fatta il Presidente l... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Co proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il... pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono... figlio di... d'anni... nato a... domiciliato a... di professione...

Poiscia interrogato risponde:

Consentendo come obbligazione di... di tutti i quindici per ogni città... La Valle d'Aosta, ad esempio, dove... in provincia come fanno il 300 e 500... posso in loco e ad il compromesso... Torino - Mant. Belluno etc. a... differenza delle altre e già di proprietà... ed ora che, ma per la cui trasformazione... già nel 1920, si conosceva circa 2 milioni... come provincia di massima... impieghi, non è fatto il prezzo di acquisto, che ricadrebbe nelle finanze del comune, ma il denaro per la trasformazione... posso, comunque, affermare, che a Belluno, la cui destinazione dal piano urbanistico, di interesse pubblico (visti - vista a Muggello, scuole, chiesa, etc...), non sono state mai compromesse o sottoposte alla loro destinazione... zone mi con licenze, né con espropriazione... e diverse piccole costruzioni agricole... A. D. P. M. P.

Il problema del... mettere in

[Handwritten signature]

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 419 C. p.) ma gli va fatto qualche anno di tempo prescritti in questo articolo.

81

Chiamat (1) è rammentata

l'ammonizione fatta il Presi a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stante gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poecia interrogato risponde:

può vedersi in relazione ai risulti
particolari, come, ad esempio, la
zona di espansione della città, ma
bisogna vederla globalmente, per cui
il perimetro dell'area, ad esempio, non
tutti i quartieri di Palermo, secondo
il piano territoriale in perimetro
comprendeva -
dico ancora precisare che c'è stato
un anno circa, cioè quando, scatta
la legge di delegazione al piano
regolatore, non era stata ancora
rinnovata, io "grosso" ritenendo
il "perimetro della città" per cui, se
stato quindi un'influenza chiara,
ovvero potuta concepire, a chiunque,
licenze edilizie anche nei terreni
vincolati -
invece, chi si preme al obbligo
dell'ufficio legale dell'area,
su. la legge, e, alla sua espressione
che non vi era alcun mezzo - legale

(C)

(1) CHI ERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è necessario prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

32

Chiamat (1) e rammentata l'ammonizione fatta il Presidente I. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità rispondo:

Sono figlio di d'anni nato a domiciliato a di professione

Poiché interrogato risponde:

per bloccare le richieste di licenze, rinvii i capizuppi, per cui questi impegni sono a la giunta e non ritornano alcuna legge ed altri modi del piano regolatore - li recano in delegazione del presidente della Regione, per sollecitare l'emanazione della legge di delegazione, che in materia circa un anno dopo ricorri che la giunta rinvii i capizuppi in trasformazione in deliberazioni del consiglio comunale, poi società della C.P.C. - Tattoria, attraverso quel tipo di capizuppi e la mia costante vigilanza, rinvii e blocco qualunque violazione al piano regolatore -

Ad. Difesa P.

Sono consapevole che vi è un progetto di bilanciamento, della Regione emilia sino a Francoforte, e ciò sono stati emessi;

(1) -

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

34



TRIBUNALE DI PALERMO

PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

(Art. 492, 496 Cod. Proc. Pen.)

L'anno millenovecentosettanta 75 il giorno 7
del mese di aprile alle ore.....

IL TRIBUNALE PENALE DI PALERMO

Sezione terza

Composto dai Signori:

- 1. Dott. Michele Agrifoglio Presidente di Sezione
- 2. » Salvatore Rotigliano Giudice
- 3. » Giovanni Puglisi Giudice

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica

Dott. Vincenzo Ceraci

e con l'assistenza del Cancelliere Sig. Armando Crapisi

Si è adunato nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale

C O N T R O

Li Penni Prolano

lit. present

l'uso studio

780i

1 720

180

900

I M P U T A T

1975

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25
3

Chiamat (1) e rammentata l'ammonezione fatta il Presidente invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essi su piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e nient'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

D'anni nato a domiciliato a

di professione

Poecia interrogato risponde:

*Le P. M. e la obliquo dell'..... rat.
.....
Le T. W.
CQ*

1. ART. 142. CHIAMANTE. - TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile, non possono giurare, se prima non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
2. ART. 449. - Chi non può prestare giuramento, dal momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 419 C. p.) ma gli va applicata l'ammonezione prescritta in questo articolo.

30

Chiamato (1) e rammentata

l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono Ricciardino Vito figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione Evangelista

Poiché interrogato risponde:

In ordine a quanto contenuto nella lettera di mio figlio, Riccardo, ribattezzato che il Riccio, con la dichiarazione che ha fatto, si presenta in calunnia, con solo i miei nomi compresi, ma anche i miei compagni degli altri esseri di U. S. che si sono veduti. Solo di me.

Il punto parte il U. S. Valida che il Tribunale investito dei propri poteri disciplinari, gli è stato come Testi Pullera Antonio, presentati in aula, per un U. S. in aula, eccettuando e ignorando l'altre.

Le altre parti si riferiscono al Tribunale di En. Campo, per quanto presentati il Pullera ignota presente all'intera deposizione del teste, si rimette al Tribunale.

Il Tribunale istituito in il Pullera in Pullera Antonio,

Con

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte, debbono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatto il giuramento prescritto in questo articolo.

27

Checoslovacchia (1) e rammentata l'ammnistione fatta il Presidente invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'atto stando esso a piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

*Domiciliato in Palermo, Via Arcangelo
Leanti, n. 5.*

*Il Tribunale accusa l'imputato
del Pullara come teste, se non solo
allontanare dall'aula.*

*Le Tribunale ha detto che quanto sopra
verbalizzato, i avvenimenti del corso
della tipizzazione del Ciaccimmo che
hanno provocato la parte del Pullara
una reazione e la conseguente richiesta
del P.M.*

*Spontaneamente, il Ciaccimmo espone:
" Il pieno esposto del comune di Palermo,
fu presentato da me nel dicembre 1953
in alcune forme formate da ciaccimmo
che mi procurate, dott. G. G. G.
Ci significa che il progetto di legge
mio; esso viene approvato dal consiglio
comunale nella stessa data di
novembre 1953.*

CC

(1) QUELCHIUNQUE DENUNCIANTE, ART. 230 - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile, hanno prestato giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli è fatta obbligo la giuramentazione prescritta in questo articolo.

28

Chiamat (1) e rammentata
l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod.
proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:
Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

Io, oggi, venerdì 20/2/60,
venivo a scattare i terreni per
la presentazione dei ricorsi.
Il 20/2/61 venne a scattare la
legge di riedificazione. In pratica
nel luglio 60, vennero approvati
- i decreti con i quali si approvavano
- le variazioni al piano regolatore,
- in base all'accoglimento, totale
o parziale, dei ricorsi -
In ordine alla vicenda "Alvina" e gli
Tutte le lottizzazioni riguardanti
la proprietà dell'istituto Principe di
Salaparuta e di Tolu di Merino, scesi di
che era stato presentata una lottizzazione,
alla ditta S. Salaparuta, che era stata
o protetta sul piano regolatore - Questa
era stata modificata con decreto
11/7/60 per cui ricorso, accettato, di cui
Tolu Merino, ecc., successivamente,

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testi non anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

5 39

Chiamato (1) e rammentata
 l'ammalazione fatta il Presidente invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod.
 proc. pen. e all'atto stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
 tutta la verità e nient'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
 d'anni nato a domiciliato a
 di professione

Poiché interrogato risponde:

La musica era stata annullata
 dal presidente della Regione
 della base della prima brigata,
 che poi ritenne definitiva, l'indirizzo
 Felogonia aveva venduto dei libri
 di Tenore alla viale Aveva, e a Poli
 Pollara, Biserta e, infine, a molti stacca
 via Cila, Anchi, e valle stacca
 verso via, alla Licosa; e' vero
 dalle dichiarazioni non dalle
 parti interessate nel processo
 e' un caso e' piu' definitivo.
 Della base stacca ritengono le leggi
 emergenti della variante proposta
 della legge, e' accettata dal
 Comune, - la Aveva richiesta legge
 costituzionale 29/11/57 e la pratica
 fino la seguente serie:
 29/11/51, presentazione del progetto;
 1/1/52, costituzione, la parte del

Adm

(1) ACCETTAZIONE, DENUNZIANTE, CASAMENTO. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante
 o parte civile, non possono prestare il giuramento se non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente di-
 scusati.
 (2) Il giuramento prestato dal giurante, il giuramento la cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va
 fatto prestare il giuramento, presentato in questo articolo.

140

Chiamat. (1) e rammentata l'ammonizione fatta il Presidente I. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Po scia interrogato risponde:

Hoje firma, ing. Colacicchi, con un
curato;
6/2/62, a proazione del progetto
parte della Commissione edilizia.
Ricordo molto che la licenza relativa
a queste pratiche non sono mai ritirati,
benche' il 8/8/62 io avevo detto
c'era un'impugnazione edilizia.
Le progetti riguardavano la costruzione
di un 17.240 metri cubi.
Nel frattempo, veniva emesso dal
Presidente della Regione, il decreto
che annullava le varianti e, pertanto,
ritornava di vigore il piano regolatore
vigente in quelle zone.
Rispetto a quanto la nota dice che
di Via Cilea di Sesto, in alcune parti
che comunque acquistate dalla casa
il 4/12/52, L. Sisti, Basso e Pollara,
presentano una variante alla

(1) C. ACCIARI, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i cittadini anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
Non è richiesto il giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la stessa ammonizione prescritta in quest'articolo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6 / 41

Chiamato (1) e rammentata l'asserzione fatta il Presidente I. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'atto stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e nient'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

Lo stipizzo originario che si consumava ad alcuni del territorio della Regione; noto che la quantità era esiguità, in rapporto alla area complessiva, ed uniziale dagli interessi, in famiglia, alla esistenza, di 100 metri cubi.
La Commissione edilizia della periferia peraltro pareli fosse eliminato il roverchio.
Il direttore della ripartizione, ing. Ricchetti, con una proposta di no pagano, opposta nella pratica, la cui rilevanza la la variante era che doveva essere firmata dallo originario perentorio, e lo che le due abitazioni erano, che loro, stipizzo e la restituzione con la stessa esenzione alla prima.
Questa proposta della ing. Ricchetti,

(1) Art. 142 del C. di P. Pen. - Tutti i anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile, prima di prestare il giuramento non debbono precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati.
(2) Art. 449 del C. di P. Pen. - Il giuramento in cui il punito non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va

12

Chiamat (1) e rammentata l' ammonizione fatta il Presidente I. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poecia interrogato risponde:

... alla Corte signor; Tuavia, il 18/1/53, il Avverso presentò un nuovo progetto di legge, e Riguardo alla nuova la Riforma, fu 17.740 nuclei cubici, quindi, non adeguata, per i costi, e questi, subito dalla Commissione di Riforma -
Evo precisò, a questo punto, che l'ufficio doveva imporre, per primi, al primo presidente il progetto, la riforma dei nuclei cubici, e che non si aveva legge o alcuno degli altri -
La politica riformista, e mio parere, non si avanzi l'abrogazione del nucleo cubico -
ing. Nicolotti -
Il 5/8/53 intervenne la stampa, nei primi confronti, su parte della av. Ricordo -
Evo precisò e che in data 5/1/52 e, precisamente 11/4/52, 6/5/52 e

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civili devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta quella ammonizione prescritta in questo articolo.

7 143

Chiamat (1) e rammentata l'annunzio fatto il Presidente I invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'atto stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.


Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
 d'anni nato a domiciliato a
 di professione

Poiché interrogato risponde:

22/8/52, la ditta Aversa era stata autorizzata per costruzione a cura di progetto sopraelevazioni, metri, in edificio, a 19684 metri cubi.
 Il 31/10/53, la ditta del Pecora fu autorizzata dal P.I.
 Il 9/11/53, il Pecora, quale amministratore della ditta Aversa dichiarò di rinunciare a tutti i ricorsi pendenti per l'ottenimento della licenza, presentando un nuovo piano di autorizzazione, che avrebbe stato presentato per la licenza per gli altri e, al contempo, riceve licenza edilizia per la costruzione di un edificio di 19684 metri cubi, cioè quello già costruito, dichiarando gli obblighi dell'area necessaria.
 Il progetto venne approvato dalla commissione edilizia ed il 20/12/53 venne rilasciata la licenza edilizia n. 1628.



(1) QUEL CHI È DENUNCIANTE, COSTITUENDO, con i testimoni anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte della lite, presta giuramento, se non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
 Il giuramento è prestato dal denunciante o dal denunciato in cui deposita, con un giuramento 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va tolta per il denunciante prestato in questo articolo.

441

Chiamat (1) e rammentata
l'ammonizione fatta il Presidente I... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod.
proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

*Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità.*

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Po scia interrogato risponde:

*In data 4/5/64, ricevetti dall'avv.
Pecorelli, anzi preciso che me lo portò
dalla persona, una lettera in cui face
riferimento ad altra lettera in data
il 18/5/64 al Senatore Pecorelli, presidente
della Antimafia, al Senatore Pizzaro,
Vice presidente della commissione
della, che a me sticò in copia,
però da lui firmata personalmente,
nella quale ammonitava la mia
attività nei miei confronti e
riteneva le mie accuse -
A. D. P. M. P.:*

*La lettera dell'avv. Pecorelli mi
fu consegnata solo, ed esclusivamente,
per le circostanze che in quella lettera
si leggono, cioè in relazione alla
pubblicazione, sulla "ORA" di S. Paolo:
il "Assogon Ricucimmi" in data
che investo in una via di giustizia.*

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i suddetti anche se hanno la qualità di denunziante, querelante
oppure di parte deve prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente di-
scusati dalla legge.
Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va
applicata l'ammonizione prescritta in questo articolo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chiamato (1)

e rammentata

L'ammontone fatto il Presidente l'invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. pen. pen. e a tutto stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e nient'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

Intendo precisare che io non sono
nessun inquisito e sollecito o indagato
dalla parte del Pecore, anzi, fatto,
la denuncia era stata ritirata e
la denuncia esclusa.
Voglio precisare, oltre il Pollice, che
qui parla il Pecore, non avrebbe
potuto ottenere la denuncia da me
e dei successi avvenuti, Muggioni,
Guarnaci, Motta e Muggioni,
braccio preferiva di circa circa
10.000 metri cubi, in un terreno
che ne consente 7.000 metri cubi
appena.
Produce copia fotostatica della lettera
25.7.62, sottoscritta dal capo dell'Ufficio
legale alla ripartizione antimonopolistica
e esortazione della legge
sull'antitrust che la società
Avviso, ipi data 18/5/64, aveva presentato

(1) Art. 142, N. 2, DEMENZIANI, art. 142 - Tutti i giurati, anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento, come con l'obbligo precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati.
Non è necessario che il giurato sia maggiorenne, ma deve aver compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va

40

Chiamat (1) e rammentata

l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

Noni volute le varianti al progetto già approvato, il Testa risponde:

« Non ho e debbo che venga precisato il contenuto delle varianti »

Il Consiglio delle Sefese, che il 12/5/64 la Commissione e l'Alta esprime parere favorevole alle varianti ed il 24/5/64 con la licenza n. 813, il Testa risponde:

« Non regni timore di due varianti in Testa; comunque tutti i casi in cui si verifichi nella pratica relativa a rifrattivo, la licenza era stata ritirata »

Questa parte dell'on. Venturoli che il Tribunale regio milanese e il Tribunale di Palermo, la pratica relativa alla domanda di varianti di refrazione, presentate nella pratica. Avven. il 16/5/64, è approvata con esecuzioni

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la ammonizione prescritta in questo articolo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

47

Chiamato (1) e rammentata l'assunzione fatta il Presidente I invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e al tempo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e nient'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

gli C. c. n. g. N. 813 del 24. 6. 54 -

Il P. M. e le P. C. non si oppongono -

Il Trib. benchè rinvia -

Domanda della difesa:

Il 29/11/59 il mio cane lungo di due anni si è infangato di sangue in un'aula della Stanzola della villa delizia, nella piazza Croci di Polino, villa che mi rivestita per il suo possesso valore di circa -

Il fenomeno non è nuovo. Bastano dire che la villa Stanzola ha un cane munito -

Quali vantaggi il Com. mi ha ricambiato nel vilareo. Tale situazione di difesa P. C. e P. M. sia spaziale -

La natura di un legge e la sua disposizione in tal senso: che natura finanziaria e no -

La difesa si presenta in tal modo -

CC

(1) Il giuramento prestato dal denunciante, querelante o parte civile, non ha valore probatorio, quando non abbia precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispenzati. Il giuramento prestato dal denunciante, querelante o parte civile, non ha valore probatorio, quando non abbia precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispenzati. Il giuramento prestato dal denunciante, querelante o parte civile, non ha valore probatorio, quando non abbia precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispenzati.

118

Chiamat (1) e rammentata l'ammonizione fatta il Presidente l. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando esca in piedi, gli dà lettura della seguente formula.

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di d'anni nato a domiciliato a di professione

Po scia interrogato risponde:

Ciencinno:
non ho fornito alcun servizio, e la ricerca di impiego si è conclusa nella consuetudine di un'inchiesta di lavoro, verificata dal comune di Palermo. Ho specificato che il vincolo era stato rimosso dal ministero della P.I.
inciso ancora che, in seguito alle non ripartite denunce della villa di S. Maria, io, nelle famiglie del vicino quartiere, ho fatto sapere nell'area di vincolo e senza pubblico...

A.D. S. Maria Ri.
Il fatto presentato per quanto riguarda l'ita delle procedure amministrative, in particolare, per quanto riguarda il fatto che la legge di ammonizione venne concessa...

1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui il processo ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la ammonizione prescritta in questo articolo.

50

Chiamat (1) e rammentata l' ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

Ricciardino:
Posso rispondere soltanto che i fatti, successivamente, di una rivista dell'arte con la quale vennero approvati e respinti dal consiglio comunale, le motivazioni proposte dai privati al piano regolatore e la responsabilità di fatto, e sono, comunque, bisognerebbe collocare il nome del comitato di redazione dell'opera e le motivazioni del consiglio comunale.
La firma che va in testa al
Tutte le domande:
" essere vero che dal piano parte delle osservazioni al piano regolatore popolare dei privati, riguardanti miglioramenti della situazione edilizia di Pinerolo, di proprietà di un ufficio, ed un piano di lavoro ripreso da persone esterne

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONI - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
Non è necessario a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la stessa ammonizione prescritta in questo articolo.

Chiamat. (1)

52
e rammentata

l'ammonizione fatta il Presidente L. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

*Ho un patrimonio che ricomprende alla
St. de Cassine un miliardo e 342 milioni, per maggior
oneri relativi alla manutenzione delle
strade e rete fognaria, giacché la
giunta senza partecipazione del vicario
e, pertanto, non ho appropriato le
questione; l'attività gli altri terreni
e legali del comune, mi sono reso
che la comune era dovuta.*

*in difesa delle mie idee, per
Veni al V. S. de la D. ritenendo che
egli altri. Al proprio, in che rapporto alla
polizia, che i fatti si verificano che il signor
Ciancimino ha collegio con la
il nota, che solo sono poche sono
i carabinieri, che il capo della polizia
vicari de p. p. proprie le riserve
obblighi proprii nel giorno
e timore Ciancimino, che la*

V. S.

15 53

Chiamat (1) e rammentata l'ammonizione fatta il Presidente I. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e nient'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quando richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

Presidi politici, alcune, hanno chiesto l'invio al rogatorio obbligato. M. Ciancimino; che l'antimafia ha fatto la sua rinuncia per l'elezione a sindaco di Ciancimino; che come la sua elezione vorrebbe che ci consigliari mandati; che, in fine, il Tribunale di Genova in base al Ciancimino come la persona più emblematica per quanto attiene i rapporti fra mafia e politica, che si è rivolta al Tribunale di Genova. Aumentare di essere un motivo, o si sono seguiti tutti questi -
La p.e. al Tribunale non si sporge. Ricorso Tribunale non ammette la domanda.
È questo punto, sull'accordo nelle parti, il Tribunale si rimanda all'ordinanza

1) Il DOCUMENTI, che il (art. 142) che se hanno la qualità di denunciante, querelante (art. 449 C. p.) ma gli va

54



TRIBUNALE DI PALERMO

PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

(Art. 492, 496 Cod. Proc. Pen.)

L'anno millenovecentosettanta cinque il giorno otto
del mese di aprile alle ore 11,45

IL TRIBUNALE PENALE DI PALERMO

Sezione 3^a

Composto dai Signori:

- Dott. Michele Agrifoglio Presidente di Sezione
- 2. » Salvatore Fotigliano Giudice
- 3. » Giovanni Puglisi Giudice

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica

Dott. Vincenzo Genesi

e con l'assistenza del Cancelliere Sig. Alto Annunzio Crespi

Si è adunato nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale

CONTRO

Le Parti Prese

Lib. Vesum...

150 studio
 TRIBUNALE DI PALERMO
 N. 4802 Reg. Proc.
 L. 520
 L. 130
 TOTALE L. 650

IMPUTAT

IL CANCELLIERE
[Signature]
 1978

55.

Chiamat (1) e rammentata
l'ammonizione fatta il Presidente l. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod.
proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

Il questo proposito devo dire che l'unico
procedimento a cui ho aderito, scaturito dalla
relazione Perivino, e riguardante questi mi-
scostigie e di cui sono di istruzione presso
il R.I. della 10^a regione, dopo essere stato
inviato alla Corte di R.I.
in tale processo, in cui sono imputato
con circa altre 50 persone, in alcuni dei
casi di cui ho parlato in sede di ufficio e per
idiotologia, per averle con un'azione colli-
gata con i termini dell'ufficio Tecnico
Occidentale, consentita e determinata
costringizioni con piccole eccezioni nei
limiti di altezza e nei tubicchi,
cosa, che a mio parere, non hanno
nulla a che vedere con, per me, sono
esattamente legittimi, scaturito
dalla interpretazione della norme citate
e del piano regolatore
della stessa, che gli stabilisce i ricadenti.

gl

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante
o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente di-
scusati dalla legge.
Non possono prestare giuramento chi ha compiuto la cui età non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va
data la stessa ammonizione prescritta in questo articolo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

56
1

On. (1) e rammentata l'ammonezione fatta il Presidente L. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e nient'altro che la verità.

Il pronunzia le parole «Lo giuro».

Quali richiesti delle sue generalità risponde:

Sono Piccinini Vito figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

~~Per i fatti di cui si tratta:~~

Prothica una pianificazione di Palermo, recata il 10.000, dove sono segnati in verde i vigneti, le zone, gli orti e gli altri terreni regolatori, a verde pubblico. Vi sono, segnati, anche, circa 200 ettari di verde attrezzato. In quella pianificazione sono indicati in verde, per tutti i mesi e nelle vedute il rapporto di questi, dove precisare che il piano regolatore prevede l'edificazione, es. la copertura, in 1/2. Il piano regolatore si riferisce all'insieme di 100.000 abitanti ed è in via pubblica e privata, in circa 25 nuclei questi in abitanti. Questa pianificazione è stata fornita dall'Ufficio Tecnico, il cui direttore mi ha annunciato che il verde pubblico non è, fino a ora, progettato. Poiché il suo. Li Com. ha fatto riferimento ai procedimenti di lavoro a mio carico,

R. C.

..... se ha la qualità di denunciante, querelante o parte e non ne sono espressamente di-
..... chi nel momento di presentarsi ha compiuto 14 anni (art. 439 C. p.) ma gli va
..... la presente articolo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2
57

Clemente (1) e rammentata
l'annunziata fatta il Presidente L. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod.
proc. p. n. e all'uso simile essa lo piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e nell'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quando richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

*e Nicodemo, T. D., in nome ed in nome
con rapporti e vincoli -
A. D. avv. Ferrarino R.
L'Ufficio costruito da Vassallo in via
Sordagne, non ricadde in zona di riserva
e mercato, allora, al momento della
promulgazione del progetto. Le zone di riserva
anche, la destinazione a mercato
con riferimento al piano regolatore
e non fu inserita nel piano regolatore
del '50, dopo l'accoglimento delle
opposizioni al P.R.
In ogni caso, ricadde ed è nei limiti
dell'Ufficio, comprendendo come
concezioni, al Vassallo, che privava
la destinazione dei piani terreni
e negozi, e cioè, in un'area ad altre
oltre l'ufficio di costruzione che è
presenti o amministrati da persone
Economiche e religiose, e altre*

(1) Il giuramento prestato dal giurato, se ha la qualità di denunziante, querelante
oppure di parte, produce gli effetti di cui all'art. 152 del C. P. e non è, per
quanto riguarda il giuramento, che un atto di natura processuale.
Il giuramento prestato dal giurato, se non ha la qualità di denunziante, querelante
oppure di parte, produce gli effetti di cui all'art. 152 del C. P. e non è, per
quanto riguarda il giuramento, che un atto di natura processuale.
Il giuramento prestato dal giurato, se non ha la qualità di denunziante, querelante
oppure di parte, produce gli effetti di cui all'art. 152 del C. P. e non è, per
quanto riguarda il giuramento, che un atto di natura processuale.

58

Chiamat. (1) e rammentata l'armonizzazione fatta il Presidente I. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

zone di Palermo, ovestino e, anche quella a mercato -

A Tel. Inzerio, prima copia della legge tecnica sette, nel processo, mio lavoro

In quel periodo di tempo, perché, mentre era in vigore - la legge della legge di salvaguardia e noi abbiamo cercato di vincerlo, in qualche modo, il Varesino

Io sono stato colpito il "dominio" della città di Palermo, poiché il Dr. Varesino

ha riferimento alla sentenza del Tribunale di Genova, che in quel momento di tempo, mi ha consentito di leggere

al Tribunale, ma sono della prima sentenza in cui sono stati menzionati

appello del P.G. Il Tribunale di Genova, che in quel momento di tempo, mi ha consentito di leggere

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONE. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non può essere a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta l'armonizzazione prescritta in questo articolo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3
54

Chiamat. (1) e rammentata
l'ammontare fatto il Presidente invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 149 Cod.
proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Conscio della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

*Una razione del genere, e cioè, quanto
sua lunga serie di uomini spicciolosi
esultare, e assente a provata da immuni
verdi irregolarità amministrative, in
via molto tra ficconi di sangue, venuti
alla periferia di opposte corole unione
e da appartenenti a forze dell'ordine,
dunque di ogni clogio e malinconia
trattarsi tra i due paesi, via
doverne e vice a proporzioni di ogni
formazione, e di altri o cca produce
opinioni, quali - univerte
comuni, e vice del potere univerte,
il pubblico amministratore che, nella
città interessate da tali fenomeni
obbligazioni, e vice avuto, in il
civile in questione, la sentenza
verte di esultare e vice in
civile, univerte e vice
e vice, quindi - univerte e vice*

(1) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK) (GL) (GM) (GN) (GO) (GP) (GQ) (GR) (GS) (GT) (GU) (GV) (GW) (GX) (GY) (GZ) (HA) (HB) (HC) (HD) (HE) (HF) (HG) (HH) (HI) (HJ) (HK) (HL) (HM) (HN) (HO) (HP) (HQ) (HR) (HS) (HT) (HU) (HV) (HW) (HX) (HY) (HZ) (IA) (IB) (IC) (ID) (IE) (IF) (IG) (IH) (II) (IJ) (IK) (IL) (IM) (IN) (IO) (IP) (IQ) (IR) (IS) (IT) (IU) (IV) (IW) (IX) (IY) (IZ) (JA) (JB) (JC) (JD) (JE) (JF) (JG) (JH) (JI) (JJ) (JK) (JL) (JM) (JN) (JO) (JP) (JQ) (JR) (JS) (JT) (JU) (JV) (JW) (JX) (JY) (JZ) (KA) (KB) (KC) (KD) (KE) (KF) (KG) (KH) (KI) (KJ) (KK) (KL) (KM) (KN) (KO) (KP) (KQ) (KR) (KS) (KT) (KU) (KV) (KW) (KX) (KY) (KZ) (LA) (LB) (LC) (LD) (LE) (LF) (LG) (LH) (LI) (LJ) (LK) (LL) (LM) (LN) (LO) (LP) (LQ) (LR) (LS) (LT) (LU) (LV) (LW) (LX) (LY) (LZ) (MA) (MB) (MC) (MD) (ME) (MF) (MG) (MH) (MI) (MJ) (MK) (ML) (MN) (MO) (MP) (MQ) (MR) (MS) (MT) (MU) (MV) (MW) (MX) (MY) (MZ) (NA) (NB) (NC) (ND) (NE) (NF) (NG) (NH) (NI) (NJ) (NK) (NL) (NM) (NO) (NP) (NQ) (NR) (NS) (NT) (NU) (NV) (NW) (NX) (NY) (NZ) (OA) (OB) (OC) (OD) (OE) (OF) (OG) (OH) (OI) (OJ) (OK) (OL) (OM) (ON) (OO) (OP) (OQ) (OR) (OS) (OT) (OU) (OV) (OW) (OX) (OY) (OZ) (PA) (PB) (PC) (PD) (PE) (PF) (PG) (PH) (PI) (PJ) (PK) (PL) (PM) (PN) (PO) (PP) (PQ) (PR) (PS) (PT) (PU) (PV) (PW) (PX) (PY) (PZ) (QA) (QB) (QC) (QD) (QE) (QF) (QG) (QH) (QI) (QJ) (QK) (QL) (QM) (QN) (QO) (QP) (QQ) (QR) (QS) (QT) (QU) (QV) (QW) (QX) (QY) (QZ) (RA) (RB) (RC) (RD) (RE) (RF) (RG) (RH) (RI) (RJ) (RK) (RL) (RM) (RN) (RO) (RP) (RQ) (RR) (RS) (RT) (RU) (RV) (RW) (RX) (RY) (RZ) (SA) (SB) (SC) (SD) (SE) (SF) (SG) (SH) (SI) (SJ) (SK) (SL) (SM) (SN) (SO) (SP) (SQ) (SR) (SS) (ST) (SU) (SV) (SW) (SX) (SY) (SZ) (TA) (TB) (TC) (TD) (TE) (TF) (TG) (TH) (TI) (TJ) (TK) (TL) (TM) (TN) (TO) (TP) (TQ) (TR) (TS) (TT) (TU) (TV) (TW) (TX) (TY) (TZ) (UA) (UB) (UC) (UD) (UE) (UF) (UG) (UH) (UI) (UJ) (UK) (UL) (UM) (UN) (UO) (UP) (UQ) (UR) (US) (UT) (UU) (UV) (UW) (UX) (UY) (UZ) (VA) (VB) (VC) (VD) (VE) (VF) (VG) (VH) (VI) (VJ) (VK) (VL) (VM) (VN) (VO) (VP) (VQ) (VR) (VS) (VT) (VU) (VV) (VW) (VX) (VY) (VZ) (WA) (WB) (WC) (WD) (WE) (WF) (WG) (WH) (WI) (WJ) (WK) (WL) (WM) (WN) (WO) (WP) (WQ) (WR) (WS) (WT) (WU) (WV) (WW) (WX) (WY) (WZ) (XA) (XB) (XC) (XD) (XE) (XF) (XG) (XH) (XI) (XJ) (XK) (XL) (XM) (XN) (XO) (XP) (XQ) (XR) (XS) (XT) (XU) (XV) (XW) (XX) (XY) (XZ) (YA) (YB) (YC) (YD) (YE) (YF) (YG) (YH) (YI) (YJ) (YK) (YL) (YM) (YN) (YO) (YP) (YQ) (YR) (YS) (YT) (YU) (YV) (YW) (YX) (YZ) (ZA) (ZB) (ZC) (ZD) (ZE) (ZF) (ZG) (ZH) (ZI) (ZJ) (ZK) (ZL) (ZM) (ZN) (ZO) (ZP) (ZQ) (ZR) (ZS) (ZT) (ZU) (ZV) (ZW) (ZX) (ZY) (ZZ)

60

Chiamat (1) e rammentata l'ammonizione fatta il Presidente l. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

*... che la legge, oltre all'irregolarità e alla
... per i ricorsi presidenziali verificati;
... ricetti, per essere del tutto chiari, ripete con
... che, su esecuzioni diverse, anche
... un'ora appaiono le armi, l'assenza
... Ricicciolino propongono, e vantaggioso di
... una o delle altre parti, ma sempre
... in completo oblio dell'pubblico interesse,
... venienti al piano regolatore o licenze
... e utilità o in attesa."*

*Il giudice di Genova ha emesso gli stessi
documenti che avete voi -*

*Questo è ciò che ha una volta affermato
questi illustri personaggi*

*È questo punto il P.M. che non ha saputo
... la spesa per le stabilizzazioni del caso*

*Ricicciolino:
... mi sia permesso di leggere due passi
... del verbale di appello presentati dal P.G.
... contro la sentenza del giudice di Genova*

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTI ETC. - Tutti i querelanti anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
Non è ammesso a prestare giuramento chi al momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la stessa ammonizione prescritta in questo articolo.

4
61

Chiamato (1) e rammentata

l'autorizzazione data il Presidente L. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

Non sono ecclesiastico, con una decisione giudiziaria, proposizioni contrarie unico in cui da espressioni iperboliche, quali "assoluto stocunus" di materia etilizia ed un benistice, caso etilizio, raddoppio etilizio a pratica venteggio del potere espresso, compresi obli. ed pubblico in diversi, manifesto ecclesiastico, e simili.
Le espressioni iperboliche non sono a di e giuridiche, sotto il profilo logico-giuridico, la correlazione tra stocunus premessa e le conclusioni, tenuto più nella valutazione di un fenomeno urgente e complesso, impetuosamente scaturito dalla vita civile e della presenza del previsto post-licenziamento.
Il Tribunale di atto ad
La p.c. e l'ich. vengono verbalizzate anche la lettura, che si fa al chiamando,

(1) QUANDO SI È DENUNZIATO, IL GIURAMENTO anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile, ecc. (art. 142 Cod. proc. pen.) non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati (art. 449 C. p.) ma gli si

82

Chiamat (1) e rammentata

l'ammonizione fatta il Presidente l. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Po-cia interrogato risponde:

Al Col. Capo T.lli motivi di appello del P.G. di Genova, il Tribunale di Genova che il C. acc. in l. ha letto il 2° capo alcuni motivi in l. al P.G. Dott. Ceco, contro la sentenza del Tribunale di Genova, in data 15.6.74, nel processo contro i fratelli Lindiana e gli altri, e altri, che la copia faccia parte di quanto - del verbale -

Per la Commissione abbozzata, a carico mio e di altri emendamenti, per esenzioni al Comune di dipendenti. Sono stato rinviato a giudizio in relazione all'esenzione di un certo Piragone per altri fatti in data applicata la prescrizione ma io ho fatto ricorso. Produco le memorie di difesa relative a questo processo.

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è necessario a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) e agli va fatto solo l'ammonizione prescritta in questo articolo.

17
63

Chiamat (1) e rammentata

l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Io giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poecia interrogato risponde:

*Il difensore si p.c. chiede che venga
addebitato e gli è stato il decreto della C.
Appello di Potenza, relativo al procedimento
penale di favoreggiamento a carico
di Vesella Francesco.
La difesa dell'imputato, o.d. un'ingegnere
Stella richiede che venga, chiedo venga
addebitato tutto il materiale relativo
alla Stella Vesella
Pliche, e tutti i documenti di
carica pendente relativi a
Dionisio Vito.
Le Pliche non si espongono,
Le Testimonie si riferiscono
Piacenza.
Le notizie alle affermazioni, contenute
nei rapporti della P.S. e S.I.C.C., a
meccanico, o nei miei confronti,
si riferiscono all'Autonomia, che si devono
credere da quanto necessario alle*

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

64

Chiamat (1) e rammentata

l' ammonizione fatta il Presidente I. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

*Quella promessa da me fatta
d'allora come quella politica
vicari -
Trotta, in essi sono contenute
tutte le notizie in materia, quali
ad esempio, che io ero fatto
parte del vivaio A.C.I. di Colonna,
che per me meglio la diffidenza,
rispetto a quella stabilita, io
anni orati degli esperimenti -
Trotta, sono e cose che sono
state fatte in seguito sulla diffidenza
in questione e non mi risulta che
sono state trovate tracce inglobate.
Trotta, ritenuto, che io non
veniva inserito nel rapporto.
Ho presentato un certificato, in
proprio, già allegato agli atti.
Comunque, Trotta, il giuramento politico
è stato dalla Commissione Anonima,
CC*

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONE. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta l'ammonizione prescritta in questo articolo.

18

65

Chiamat (1) e rammentata

l'ammonizione fatta il Presidente l. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poecia interrogato risponde:

*è stato politico unico non sarebbe in
prezzo di fatti, e fuori del quale,
altri uomini politici, precisamente
l'on. Forlani, allora segretario
della D.C., ebbe a dire che trattandosi
di questione politica, non
forniva di riscontro.*

*Voglio, a questo punto, riprendere il mio fatto
esplicito nel 1960, quando fui
oggetto di un tentativo di estorsione.*

*Allora io mi impegnai il not. Pankine,
Espresso della Mobilità, che partecipava,
tra l'altro, ad un progetto di P.S.*

*ed un vigilante sul fano, che aveva
fatto parte del C.F.R.B., mi requisirono
costantemente nei miei spostamenti,*

*adrittura e sotto il nome di
cubo -
la guardia di P.S. stessa con una
circa 200 uomini e mezzo, e 100 uomini*

1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
Il giuramento prestato a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta quella ammonizione prescritta in questo articolo.

66

Chiamat (1) e rammentata
l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod.
proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

*Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità.*

Il pronunzia le parole: « Lo giuro »

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

*Di un sol maneggio Lenin, ed era
se era stato a disposizione
dell'allora G.I. Tencora; il
Vigile urbano si chiamava
Boteriani Giovanni
Bene servizio di scorta Sturzo fino
al 1954, quando tornò l'incarico
ordinario.*

*Il quadro porta la firma di
p.c. che era verga verdetto
come donanda fatta dal P.M.
del signora Tencora;*

*Il suo figlio, allora, da lui rifiniva
zioni contenute nei rapporti della
polizia, ed contatti personali con
superiori, quali Miele di Trapani
e Marone, treppese origine da
questa via meglio.*

*Cancianini
Fregola*

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONE. - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestar giuramento quando non l'abbino precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatto il giuramento prescritto in questo articolo.

19

67

Chiamat (1) e rammentata l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Pocia interrogato risponde:

*Nei rapporti non si parla di fonti
specifiche di prova, ma le
inferenze sono tratte soltanto
dall'episodio percorso e dalla
mia testimonianza stando al
G.T. Tenenese -
Presumo istanza, scritta al Belgio
di scuse interlocutorie -
La difesa si oppone all'acquisizione di
Tela richiesta, in quanto è insorta
l'acquisizione del documento
finché dell'Autimafia, in corso
di pubblicazione, facendo presente
che in detto documento, oltre la
Commissione, compare il Tenenese,
che dopo il Vito Ciancimino non
me ne parlo -
Il P.M. non si oppone -
La Tribuna acquisisce la richiesta
del Ciancimino -*

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è necessario a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta quella ammonizione prescritta in questo articolo.



68

TRIBUNALE DI PALERMO

PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

(Art. 492, 496 Cod. Proc. Pen.)

L'anno millenovecentosettanta 75 il giorno 18
del mese di aprile alle ore 10

IL TRIBUNALE PENALE DI PALERMO

Sezione terza penale

Composto dai Signori:

- 1. Dott. Michele Agrifoglio Presidente di Sezione
- 2. » Salvatore Rotigliano Giudice
- 3. » Giovanni Puglisi Giudice

Coll'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott. Vincenzo Garaci
e con l'assistenza del Cancelliere Sig. Er. Crapisi

Si è adunato nella sala d'udienza aperta al pubblico per trattare la causa penale

C O N T R O

Li Causi Girolamo

lib. penale

uso studio

7803

1 680

nil. 170

850

SECEL

1975

APR 18

1975

I M P U T A T

Chiamat (1) e rammentata

l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono Piencicchio Vito figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poescia interrogato risponde:

A.D.P.M. R.:

E' vero che mia moglie e' azionista della ISEP. ora Rafija

Quarta partecipazion e che l'ho con
come conoscenza con un certo sig. Francesco
Parofolo, che e' morto in carcere, resto,
presso il Cardinale Puffino

Con questo si istano: una carta amicizia
e un giorno, ricordo, per l'antico, in
casa mia, gli ingegni di denaro, che
l'indagano nel denaro con acquisto di
azioni della allora ISEP, per l'antico
in Rafija, molti sono arrivati con
tante azioni con gli quello stato de ca
barche.

In realta', l'operazione e' rivoltata come
perdita parte la mia, e' stato, per
dove volte, ritorno il capitale sociale
del 50%.

A.D.P.M. di: Ricordo che il denaro era di mio

(Signature)

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte, delle debbo prestare giuramento quando non l'abbino precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non e' tenuto a prestare giuramento chi nel momento di deporre non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta l'ammonizione prescritta in questo articolo.

2

Chiamat (1) e rammentata
l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod.
proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

81

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

Stagli atti processuali e mi sono stati,
poi, confermati da mia moglie
A.D.P.M. S.:

Non mi sono mai occupato di quanto
si verificava che, penso, riguarda mia
moglie, ma, per il momento di
incassare i denari, stato che, ripeto,
la stessa non parlava mai delle
assemblee.

D.R.: Se non ricordo male, mio suocero
riteneva di intestare a mia moglie l'im-
magine, ma, a quel tempo aveva
a questo suo appartamento altri due
figli.

D.R.: In un primo tempo, questa dell'as-
semblea da me a stato, era intestata, da
alcune parole da mio suocero e l'altro
che si da lui; poi, intanto il suocero
e mio suocero, riteneva di due assemblee:
Parigi, di cui si sono complessivamente,

Qu...

DI QUANTO DENUNZIANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante
o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente di-
scusati.
Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va
applicata la sanzione prescritta in questo articolo.

42

Chiamat. (1) e rammentata l'ammonizione fatta il Presidente l. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

*mi chiami, e mia moglie
Pao' Olani che il denaro, che me
restituito, ma glielo ho impiegato nelle
acquisti delle azioni I.S.E.P.
A.D.P.M.R.; Trovandosi con l'ing. Serpico
incontrammo in questo modo:
il fratello aveva gli interessi
contigi della Curia e mi fu presentato,
adesso, io, allora, ancora ai L.L.P.P., dal
Cardinale Ruffini. Poiché era, col mio
consulente, non opportunamente, un
fratello offerì relativi alle mie funzioni
amministrative e politiche, in alcune
sezioni, al Comune, al partito o a casa mia,
e fu fatto che gli altri appartenenti solo al partito
a casa mia, ora e che anche mio successore.
Incontrato così, si riconosceva in alcuni
incontrati, qualche mese, in Curia, che
mio successore dopo l'uscita.
Fu così che venne fuori la proposta*

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3
43

Chiamat (1) e rammentata

l'ammunizione fatta il Presidente I..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il..... pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono..... figlio di.....

d'anni..... nato a..... domiciliato a.....

di professione.....

Poiché interrogato risponde:

Stell'interrogatorio di Senatore

D.R.:

*Il mio suocero era dipendente civile della
Amministrazione militare, non
ricordo che questo tempo sia pensionato.
Ha successivamente acquistato del comune
espresso della medesima comune e
alla successione aveva, ed ha, della proprietà
terrena a feudo, dove possiede un vilino.
Conosco il vilino per averci abitato.*

*D.R. Il Prof. è un presidente del
Consiglio d'Amministrazione dell'ISEP.*

D.P.M.L.:

*Ritengo che l'interrogatorio in regione ISEP
non sia stato deciso su due punti, ma di
ricordo solo dei contatti fra mio suocero ed
il Prof. che io non fui presente;
io fui informato successivamente dell'affare.*

A.D.P.M.L.:

La somma di dieci milioni, per la famiglia

Alm

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non possono prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va applicata la sanzione prescritta in questo articolo.

Ph

Chiamat. (1) e rammentati Chi
l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. l'at
proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula: pr

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire C
tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

*Chiedo scusa, volevo dire ripete così, e
dare e a mio onore, non sono rilevanti.*

Spontaneamente relato:

*Poiché, prima o poi, arriveremo
alla necessità di fare i conti nella
miei serchi, voglio, brevemente, esporre nella
causa del l'esclusivo economico della
miei vita, da che cosa gli 13 anni in quel
periodo. Io in quei gli America
autonomo in Italia, e, precisamente,
il 4/8/43, venni ammesso nella struttura
gli nuclei universitari fascisti, con
tutto il materiale, le orfane degli americani.
Venni mandato all'educazione
All'epoca, che, in ogni stato di
America, parlare e scrivere bene in
inglese, si usava del linguaggio della Bengel
e quindi a cominciare dal 1943, con
eccetto io eppure 19 anni, non profers
che sono iscritto e il fatto, non avendo,*

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatto esplicita ammonizione prescritta in questo articolo.

Chiamat (1) e rammentata

l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

In caso contrario, anche se la possibilità di frequentare la scuola; perché, la mia stessa età, mi impedirebbe, necessariamente, di un'ideologia che impera in Italia prima che io cresca.

Il maggior americano si convertì e mi fece essere in giurata, a parte, però, che mio padre rimaneva presso il comando, in qualità di interprete. Mio padre accettò di rimanere per circa tre anni. In quel periodo era solito fare molto bene e aveva la possibilità di ottenere permessi di impiego con esenzioni.

Io, in questo periodo, collaboravo nelle attività di mio padre.

Bel 1945, con capitali datimi da mio padre, andai in società con Luigi, Maniglia, che si occupava di costruzioni e materiali.

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è necessario il giuramento chi nel momento in cui è posto non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la stessa ammonizione prescritta in questo articolo.

46

Chiamat (1) e rammentata
l'ammonizione fatta il Presidente I. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

La società in cui rimasi fu verso il 1955-56, quando iniziai la carriera politica. La società fu a partecipazione florida; però, in proposito, precisare che l'impresa Melliniglia ha, oggi, 16 miliardi di capitale. Trattando, nel 1950, avevo iniziato l'attività relativa ai trasporti e domicilio di Carni-fenariani. La attività fu altrettanto florida, tanto che la finanza mi accorse in merito di circa due milioni al mese. A D. Difese^{P.C.I.} Per l'attività con l'impresa Melliniglia, non era necessario, frequentamente, allontanarmi da Palermo, per andare fuori provincia. Aggiungo che, nel 1945, mio padre si trasferì con tutta la famiglia a Palermo e si occupò di una società di giovani di medici, o per lo meno dei capi di. Nel 1951, venni ad occuparmi dello stesso

(C)

(1) QUERELANTI, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civili devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è anzitutto a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatto soltanto l'ammonizione prescritta in questo articolo.

15

Chiamat (1) e rammentata
l' ammonizione fatta il Presidente l invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod.
proc. pen. e all' uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

42

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null' altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poche interrogato risponde:

L'impegno di Testimoni

D.R.:

*Conferisco a punto tutto nei rapporti
all' egli a D., per altro smentiti da
tutti rapporti del P.S., fatta all'epoca della
assunzione del servizio del carcere, io
entrai in società con il La Porta, non
perché avessi bisogno di capitali, ma perché
avevo ormai ingenuità nell'attività politica
e continuavo a lavorare con il Maniglia,
non potendo svolgere alcuna attività
imprenditoriale.*

*Vero è, che, come ho detto, mio padre
lavora, pure lui, all'impresa, ma non
avere mobilità, vuole già anziano, molto
non guidare la macchina.*

*Per per ciò che mi associi al La Porta e
so che conosco la pratica, non avendo
fiducia nel primo lo spirito di iniziativa
di impieghi ed industriali, ritenni*

(C)

(1) CHI CHIAMA, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i cittadini anche se hanno la qualità di denunziante, querelante
o parte, che devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente di-
scusati dall'art. 142.

Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va
fatta la stessa condizione prescritta in questo articolo.

78

Chiamat. (1) e rammentat,
l' ammonizione fatta il Presidente L. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. l.
proc. pen. e all' uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null' altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Po scia interrogato risponde:

Non so se ne occupano qualcuno
in quanto persona incaricata come socio
delo che è, questo il servizio era
gratuito alle Ferrovie, il movimento
era di 70-80 esoni mensili, e che
noi eravamo a punto di 800 esoni mensili.

Spontaneamente:

Poichè gli qualcuno degli altri erano
che si sono accorti del fatto che
avere preso in affitto i cancelli delle ferrovie,
anzichè a pagarli, altri precisione che
fu avere la disponibilità di tali mezzi
in modo che, come che occorre nel
tempo per la costruzione di altri cancelli e
che l'altro, nel cantiere era invece che
e l'altro, quindi, io li affittai.

Ho aggiunto, inoltre, che io contribuisci
a pagare in occasione quale grande
che era circa 10-15 mila lire; e io fu
affittare alle ferrovie del traffico.

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONE. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è necessario a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatto prestare l'asserzione prescritta in questo articolo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6

79

Chiamat (1) e rammentata

l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

La difesa chiede che venga posta la seguente domanda:

« Come unico avvocato il Tese richiese se come solito, nel 1945, attivai con i notabili, ne stelo invece, forse si, la l'impiego di famiglia, dal '65 al '69, per oltre milioni e nel 1967, per la S.M., ne stelo dichiarato una famiglia. »

La difesa si oppone alla domanda -

Il P.M. si oppone alla domanda ma chiede che si verifichi che il Tese, qualche momento fa, per conto dell'accusa aveva della finanza, ha detto la frase " lo accusato, non stelo inglobato -

Il Tribunale sta che il Tese ha, effettivamente, pronunciato la frase la prima volta l'opposizione -

La difesa dell'imputato ritira la domanda -

Il Tribunale non pone la domanda -

A.D.P.M. G. L. Torni si associano con il Tese

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è ammessa la prestazione giuramentale chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta questa dichiarazione prescritta in questo articolo.

80

Chiamat.....(1)..... e rammentat

l' ammonizione fatta il Presidente I..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il..... pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono..... figlio di.....

d'anni..... nato a..... domiciliato a.....

di professione.....

Poecia interrogato risponde:

che me l'ho con c. Marino, e che conosco, che lo conosco da sempre, finché lo conosco come persona onesta, con una certa esperienza imprenditoriale, e che aveva dei capitali. La vicenda che coinvolge il petrolio, avvenne venti anni dopo l'inizio delle ricerche.

A.D. di.....

che ho tre figli di anni circa nella lettera che è agli atti della procedura penale della concessione di un credito, nell'appendice del contratto di ricerca finanziaria di cui a quel momento non erano materialmente in mio possesso, ma io avevo già sui miei conti, con versamenti di....., qualcosa non avari più certo la possibilità di impegnarli nel lavoro di.....

che ho di..... che ho visto all'origine che ho di..... che ho di.....

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONE. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile, devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatto il giuramento prescritto in questo articolo.

7 81

Chiamat (1) e rammentata l'ammonezione fatta il Presidente I invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poecia interrogato risponde:

Oltro precisare che, a quei tempi, non esistevano
Tettoni o stati allo scopo di vendita, ma
si ottenevano Tesoroni e altri Tettoni, ovvero
ostinazione la contenzione.

D.R.: Non è vero che io me stelo per cinque anni
a prima, a Padova nello studio dello stato
Ultrareale, quando invece in tutta la
mia vita, e sommando le vari periodi, sono
stato a Roma per cinque mesi.

D.R.: I miei rapporti con il conte Ultrareale, sono
sempre stati rapporti fra uomini dello
stesso partito. Però precisare che, all'epoca
in cui ottenni la concessione dello stato
dello stato Ultrareale, non
lo concessa ma tentavo di convincere lui
a venire con me Ultrareale, allora
sottosegretario di Stato, e a curare
l'ingiustizia fatta nei miei confronti
nella pratica di concessione, ma che, essendo
L'altro mio primo padre di agnati, e

CE

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è obbligato a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatto prestare la solenne professione prescritta in questo articolo.

82

Chiamat (1) e rammentat
l'ammonizione fatta il Presidente i... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod
proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronuzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poecia interrogato risponde:

Quanto io ho occupato in merito
a causa di causa - fenoria, rivolera inche
una causa per, e giudi di confimare la
tra diativa con me.

A. D. Stefan R.: Inizio nel dire che il solo
rapporto di mio successore a mia moglie,
e di mio successore a C. in merito della
partecipazione equitativa all'ISEP, fu
con l'ing. Stefano. Poecia esultare qui in
che una moglie e mio successore partecava
conoscere gli altri componenti della
società, in cui fenoria, quindi, a causa di
di a causa di mia, ho una. Conseguente
una. Fu non poteva essere in favore di io.

A. D. Stefan R.: Dal 1955 in poi, quando l'ing.
Stefano R. si ritirò dalla partecipazione
alla ISEP, i rapporti, mia moglie e mio
successore, C. in merito della causa di Stefano
C. in merito.

A. D. Stefan R.: In merito mio rapporto, se non

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONE. Tutti i testi - cui anche se hanno la qualità di denunciante, querelante
o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente di-
scusati dalla legge.
Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va
fatta quella ammonizione prescritta in questo articolo.

5

83

Chiamat (1) e rammentata
l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod.
proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Lo giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poecia interrogato risponde:

Allegri et al. del processo, che Frank Bufalo
 e altri fecero una ricerca di 5 milioni
 a favore dell'ISEP.
 A.D. Difesa P. Bonvicini di aver mai
 occupato il questore allegrino.
 A.D. Difesa P. Bal. 1860 come il procuratore
 Scaglione e Montecatini, presso la S. M.
 del D. S. Montecatini, fratello dell'onorevole.
 La Commissione aveva a livello
 di famiglie ed i rapporti di mantenimento.
 Ed altri (omicidio) a livello di contatti familiari.
 Quasi con scambie di visite.
 In tutti i casi la legge era stata scaglionata
 per ragioni di età, opportunità e sollecitudine,
 quando venivano determinati dalle ore.
 Ricorrono dopo quella data, lo inconfessato
 soltanto in occasioni infuocate.
 A.D. Difesa P. Ho fugato solo la casa della
 figlia del dott. Scaglione dopo la morte
 di quest'ultimo.

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante
 o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente di-
 sponzati dalla legge.
 Non è obbligato a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va
 fatta quella ammonizione prescritta in questo articolo.

84

Chiamat. (1) e rammentata l'ammonizione fatta il Presidente I. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiché interrogato risponde:

A.D. Difesa P.: dopo la denuncia Pecoraro, non sono più custodito in casa del Dott. Scaglione.

A.D. Difesa P.: la parte che mi riferita di giorni di lavoro: dopo la denuncia Pecoraro, ritirati i rapporti col Dott. Scaglione. E' un'intervista nel senso che mi oggi precisato, e nel presente, aggiungerò, quando ci ricontatteremo, i rapporti erano cordiali.

Q. C. Vignani

A questo proposito si riferisce che viene richiesta al Comune di Palermo, copia delle licenze e bolle rilasciate alla società "Riviera" il 24.6.64, N. 513-1/004 allegato il progetto di variante.

Il P.M. e la p.c. non si oppongono. La difesa si preclude a qualsiasi azione penale del giurante.

Q. C. Vignani

1) DENUNZIANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.
Non è richiesto il giuramento, chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va

9
85

Chiamat. (1) e rammentata

l' ammonizione fatta il Presidente L. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: «Io giuro».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiscia interrogato risponde:

La Voce "Pacemista" N. 7 del 24.6.943,
contiene un articolo del V. P. G.
"La Mafia"
Il P. G. e la stampa non si occupano
del Tribunale che emette la V. P. G. - CC
La stampa di p. c. che il Tribunale
vuole essere come l'Ufficio di Pacemista di p. c.
Augusto e del Sign. P. S. Manca della P. G.
Il P. G. non si oppone e che il Tribunale
vuole essere anche la guardia del corpo
del P. G. emino all'epoca stessa veniva
a tortione in stesso dello stesso
La p. c. si oppone la richiesta del P. G.
quindi
La stampa si oppone al Tribunale per
quanto concerne la richiesta del P. G., quanto
si oppone alla richiesta stessa p. c.
perché per l'organizzazione della sezione
per la stampa
Il Tribunale si oppone per la stampa
e la stampa si oppone

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO. Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati.
Non è tenuto a prestare giuramento chi nel momento in cui il reato non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) o a gli va fatto il giuramento prescritto in questo articolo.

86

Chiamato (1) e rammentando

l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cc. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:


Sono figlio di

d'anni nato a domiciliato a

di professione

Poiché interrogato risponde:

*È tornato nella sala nelle udienze
il Tribunale prima
della sentenza che viene allegata
agli atti.*



(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta la ammonizione prescritta in questo articolo.

N. _____ del Provvedimento

TRIBUNALE DI PALERMO

h.c. 89

ORDINANZA

Il Tribunale penale di Palermo Sez. _____ composto dai Signori:

- 1) Dott. _____ Presidente
- 2) Dott. _____ Giudice
- 3) Dott. _____ Giudice

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero emesse all'udienza del _____

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nelle richieste formulate dalla difesa dell'imputato, della difesa
della parte civile e del P.M.;
adesso intervenute l'audizione dei testi Angelillo e Mancarella
con righe la richiesta di ammissione;
adesso intervenuti alla Commissione parlamentare d'inchiesta
del fenomeno della mafia in Sicilia, la produzione del
numero 734 e 851, una seconda più coperta di seguito;
annulla la citazione dei testi avv. Tommaso, Mancarella,
Lanza e Notommasi Giovanni, il giudice giudice di P.S. ed
il giudice civile intervenuto ad alcune citazioni di testi
testi, per le cause relative ad alcune citazioni di testi
del Tribunale di Palermo giudicando che nulla del tutto già
avvenuto Palermo Palermo fu l'udienza del 25 giugno 1975
adesso intervenuto il processo
adesso intervenuti alla Commissione parlamentare in stato già
pubblicamente la relazione finale, abbinata in tutto e per tutto
la produzione
adesso ulteriori interventi al Tribunale di Palermo la produzione

della legge edilizia n. 813 del 22 giugno 1964 con le
relative proposte di variante.

Rinvio al processo all'udienza del 23. 6. 1975

Crezio



88

IN Doc. 1130

ALLEGATO N. 5

ON. PROF. AVV. GIROLAMO BELLAVISTA
ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE
NELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO
ROMA: VIA F. CORRIDONI, 14 - TEL. 316.740
PALERMO: VIA DEL GIARDINO, 40 - TEL. 240.965

*89 (fornito da H H)
fosi*

MOTIVI DI RICORSO PER CASSAZIONE

Nell'interesse di Ciancimino Vito avverso la sentenza emessa dalla Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Palermo del 24.1.1974, presentati dal difensore di fiducia avv. Girolamo Bellavista del Foro di Palermo.

FATTO

Con sentenza G.I. Palermo 31 luglio 1972 l'odierno ricorrente veniva prosciolto: a) per insufficienza di prove dal delitto di interesse privato in atti di ufficio che avrebbe commesso, in concorso con tutti i componenti della Giunta Municipale e della Commissione di Controllo, nella assunzione dell'Avv. Gaetano Friscia come legale del Comune di Palermo contro il divieto di nuove assunzioni senza concorso posto dalla Legge Reg. le n. 14 del 1958; b) per prescrizione dell'azione penale dal reato di abuso generico che avrebbe commesso partecipando, quale membro della Giunta, alla deliberazione di assunzione di Bevilacqua Maria; c) per prescrizione dell'azione da analogo reato di abuso generico che avrebbe commesso partecipando alle tre deliberazioni con le quali la Giunta Municipale aveva liquidato ai commissari componenti una commissione di esame a pubblico concorso un compenso forfettario (di lire 350.000 ciascuno) mentre a norma del D.P. 11.1.956 n. 6 a detti commissari spettava soltanto un gettone per seduta (£. 1.000)

Sull'appello del P.M. e dell'imputato la Sezione Istruttoria, con sentenza in data 24 gennaio 1974 a parziale modifica degradata ad abuso generico anche l'ipotesi di interesse privato pronunciava la prescrizione, confermando le altre, statuizioni. 1-

La pronuncia è ingiusta e l'imputato ha ragione di dolersene ed invocare la piena assoluzione nel merito per le ragioni che seguono; che sono ragioni di diritto ma per le quali è opportuna una premessa: l'imputato non intende stravincere nè promuove il presente ricorso per un interesse che potrebbe apparire di poca entità, bensì perchè la denuncia penale, frutto di una campagna denigratoria che ha trasferito sul piano giudiziario il veleno della politica, produce egualmente i suoi malevoli effetti morali quando si copre con il manto della prescrizione la calunnia o quando si apprestano, con l'assenza della pronuncia giudiziale di merito, che è imposta da ragioni eclatanti di insussistenza del reato, i mezzi per agitare il sospetto, per incrinare la figura morale dell'uomo politico e in definitiva, per consolidare il danno politico, il solo al quale la denuncia aspirava. Non va trascurato, infatti, come si legge nella esposizione di fatto della sentenza impugnata che l'odierno procedimento trae origine da un "esposto anonimo" (sic!)

MOTIVI

1°- Violazione degli artt. 323 C.P. 152, 475 n.3 c.p.p. 4 e 5 della legge sulla abolizione del contenzioso amministrativo, nonché violazione dei principi generali sui poteri del giudice in ordine al sindacato di merito dell'atto amministrativo, erronea applicazione degli artt. 6 e 7 Legge Reg. Siciliana n. 14 del 1958 ed art. 218 dix D.L. 29.10.955 n.6 il tutto in relazione all'art. 524 nn. 1, 2 e 3 c.p.p.

- 3 -

Con i motivi di appello avverso la sentenza del giudice istruttore-motivi che per quel che interessa qui devono intendersi ripetuti^e trascritti- l'odierno ricorrente aveva, tra l'altro, fondato la domanda di declaratoria di assoluzione piena sulle seguenti ragioni di fatto e di diritto in ordine al reato relativo alla assunzione del Friscia:

l'imputato non aveva avuto alcuna consapevolezza della presunta illegittimità dell'assunzione del Friscia e non ne aveva tuttavia perchè, da una parte, la assunzione era stata preceduta dal parere dei tecnici del diritto (l'ufficio Legale), d'altra parte essa era obiettivamente legittima perchè non comportava alcuna assunzione in ruolo o fuori ruolo vietata, come testualmente risultava dal provvedimento di nomina. Il fatto poi che tale assunzione potesse diventare illegittima e concretare un eccesso di potere e poi ancora un abuso in quanto era possibile interpretarla in difformità al testo, non poteva essere ascritto al prevenuto sia perchè l'interpretazione degli atti amministrativi è testuale, sia perchè entrambe le parti l'avevano interpretato nello stesso senso, sia, infine, perchè interpretato in senso diverso l'atto di nomina avrebbe comportato un danno e non un vantaggio per il Friscia, sicchè era assurdo ipotizzare, allo scopo di rinvenire un reato, che si sostanzia nell'intento di recare vantaggio al privato, una interpretazione non soltanto non consentita ma che avrebbe comportato ~~un~~^{il} danno del preteso beneficiario.

La Sezione Istruttoria, pur avendo trascritto nella parte narrativa il contenuto della deliberazione di nomina, ove chiaramente e testualmente si legge che la nomina stessa non comportava alcuna istituzione di rapporto di pubblico impiego (si trattava del comune contratto di clientela di legale esterno

./.

- 4 -

come si legge nei motivi di appello ove è pure riportata la giurisprudenza al riguardo), perveniva alla affermazione, immotivata, che la nomina costituiva "un abuso" perchè in deroga alla Legge Regionale n.14 del 7.5.1958 (ignorando tutta l'analisi della legislazione svolta nei motivi di appello) Se ne deve dedurre che la sezione istruttoria ha ritenuto costituito il rapporto di pubblico impiego, sia pure fuori ruolo, contro il testo del provvedimento. Ma questa interpretazione contro un provvedimento che non è stato impugnato da alcuno ed in difformità al testo non è consentita al giudice ordinario, che non può modificare i provvedimenti amministrativi. Se poi, per assurdo, la censurata interpretazione fosse esatta sarebbe inconcepibile il prospettato vantaggio del nominato: il Friscia poteva ricevere un beneficio acquistando come cliente il Comune, ma non certamente diventando un impiegato del Comune, se si considera com'è notorio a Palermo e da tanto, infatti, discendeva l'accusa, che il predetto Friscia ha uno studio legale avviantissimo onde diventare impiegato del Comune sarebbe stato per lui un danno enorme perchè non avrebbe più potuto esercitare la libera professione. Perciò se c'è il pubblico impiego—cioè se fu adottato il provvedimento vietato—difetta ogni ipotesi di intento di vantaggio—caratteristico dell'abuso generico ; se si prospetta tale ipotesi—del resto priva di ogni prova come la stessa sentenza in altra parte afferma— allora non c'è il pubblico impiego, non c'è l'abuso e neppure l'eccesso di potere ma si è in presenza di un provvedimento pienamente legittimo.

- 5 -

Quanto all'opportunità della nomina del legale (scegliere un altro legale anzicchè il Friscia) non soltanto essa appartiene al merito dell'atto ed è incensurabile, ma sarebbe davvero strano per agire nell'interesse del Comune, anzicchè scegliere un avvocato che localmente ha chiara fama ed una tradizione forense familiare pregevole, si scegliesse un qualsiasi legale magari appena laureato. Salvo, poi, a creare un altro procedimento penale per avere scelto uno sconosciuto: si direbbe, infatti, che si è voluto favorire costui altrimenti si sarebbe scelta una persona più nota!

Sono, poi, palesi la contraddizione e la violazione dell'art. 323 C.P. quando si considera, come risulta dalla sentenza, che nessun privato interesse aveva la giunta comunale nel nominare il Friscia, bensì l'interesse, quale organo pubblico, di avere un buon legale per il Comune. Ma, se così è, non si vede per qual motivo, nella parte censurata, la sentenza ritenga la ricorrenza dell'abuso, cioè di una nomina fatta al solo scopo di favorire il Friscia. Ciò che è sfuggito alla Sezione Istruttoria è il fatto che un provvedimento di nomina di un legale deve, comunque, favorire, il legale come qualsiasi cliente quando sceglie un professionista lo favorisce: ciò rientra nella natura dell'incarico.

Perchè si possa parlare di atto fatto solo per favorire, occorrerebbe dimostrare che il Comune non aveva bisogno del Legale — il che nessuno mai ha sostenuto nè può essere sostenuto anche perchè attiene alla opportunità amministrativa.

- 6 -

Seguendo questo criterio le pubbliche amministrazioni rimarrebbero paralizzate o sarebbero costrette, di volta in volta, nominando legali estranei, a pagarli a tariffa (e questo potrebbe, in definitiva, essere proprio un mezzo per favorirli).

Del resto, mettendosi sul piano del sospetto senza prova, qualsiasi provvedimento con rilevanza esterna può essere prospettato come atto formato per favorire o danneggiare alcuno. Nel merito il danno o vantaggio, nella intenzione o nella realtà vuole una ragione ed una prova concreta. E' qui non solo non c'è, ma è stata esclusa dalla sentenza che, dopo aver considerato, a proposito del profilato interesse in atti di ufficio, la irrilevanza della illegittimità dell'atto, vi ritorna, in relazione alla degradata ipotesi dell'abuso, per identificare in definitiva, con la illegittimità, anche la ricorrenza di tutti gli estremi dell'abuso. La identificazione cennata è in diritto erronea, ma pur se fosse esatta, basta ora, all'imputato ricorrente, osservare che tale illegittimità non esisteva e che l'interpretazione dell'atto difforme al testo non era lecita* per dedurre che la Sezione Istruttoria, in applicazione dell'art. 152 c.p.p. avrebbe dovuto assolvere l'imputato perchè il fatto non costituisce reato se non, addirittura, perchè il fatto non sussiste, dato che nell'abuso, il fatto non è costituito dalla esistenza del provvedimento bensì dalla condotta rivolta a procurare ad altri un vantaggio

./.

- 7 -

con un atto che solo formalmente può ritenersi consentito mentre in realtà comporta, più che un totale sviamento del potere, un abuso di esso.

A parte ciò; la singolarità del caso per il quale vi sarebbe stato un intento comune a tutti i componenti dell'organo collegiale senza che addirittura siasi concertato o spiegato comunque un accordo, è caratteristica per chiarire la volgarità e superficialità dell'accusa anonima che ha dato origine al processo: da qualunque lato si guardi la sola prova che è stata dedotta è la illegittimità del provvedimento, proprio quella che in diritto non sussiste e non ha rilevanza mentre, nel fatto, neppure un rapporto di amicizia — anche se insignificante — è stato dedotto, sicchè vi è in atti, prese per buone tutte le affermazioni di fatto della sentenza impugnata, quanto basta per la applicazione dell'art. 152 c.p.p. dopo l'emenda degli errori di diritto.

2° - Violazione dell'art. 384 nn. 3 e 4 e 475 n.3 , 152 in relazione all'art. 524 nn. 1 e 3 c.p.p.

In relazione all'assunzione di Maria Bevilacqua l'odierno ricorrente aveva dedotto un fatto decisivo in sede di appello : alla deliberazione della Giunta, relativa all'assunzione in discorso, egli non aveva partecipato. Ergo non aveva commesso il fatto. La sezione Istruttoria su ciò nec verbum quidem. Si tratta di omesso esame di risultanza decisiva e documentalmente provata, ma la sezione istruttoria non solo non ha pronunciato su questo specifico motivo di appello, ma, addirittura ha omesso ogni motivazione, confondendo l'appello dell'odierno ricorrente con quello degli altri - ipotetici - concorrenti ed affermando , senza motivazione alcuna, che l'appello era infondato.

./.

- 3 -

Tocca veramente l'apice dell'assurdo il fatto che l'odierno ricorrente veda dichiarare prescritto un reato che sarebbe stato commesso dalla Giunta (nuovo organo costituente una *societas sceleris*) in una seduta nella quale egli era assente (si badi bene: non astenuto o allontanatosi, ma del tutto assente per non avervi partecipato in alcun momento) con l'assunzione di una dattilografa a lui del tutto sconosciuta! (Vedasi in atti la copia legale della delibera 185 del 12 gennaio, 1963 relativa alla nomina di Bevilacqua Maria con una composizione della giunta della quale non faceva parte l'odierna ricorrente; trattasi della stessa delibera indicata in rubrica).

3° Violazione delle stesse norme indicate nei motivi precedenti e falsa applicazione del D.P.R. 11.1.1956 n.5 indicato erroneamente in rubrica come 17.1.1956 n.6.

Evidentemente la Giunta non può essere colpevole di violazione delle norme relative agli osservatori astrologici (cioè quelle del D.P.R. 17.1.1956 n.6 indicato in rubrica) per eccesso di compenso ai commissari di esame; è lecito presumere che l'accusa intenda riferirsi al D.P.R. 11.1.1956 n.5 ma tale decreto riguarda i compensi ai dipendenti dello Stato per commissioni di esami relative ad impiegati dello Stato; non si può estendere tale normativa a tutti gli Enti pubblici e ciascun Comune può avere una regolamentazione

./.

- 9 -

diversa. Sono stati versati in atti documenti provanti che almeno 17 Comuni operano diversamente e provvedono a compensi forfettari e la Sezione Istruttoria non si è nemmeno occupata di questo fatto nè della applicabilità della legge statale ai Comuni. Del resto se la estensione si vuol ricavare dall'art. 228 del T.U. legge Com. e Prov. del 1934 è facile osservare che tale norma consente ai Comuni il rinvio al trattamento economico dei dipendenti dello Stato ma non lo impone. Il trattamento, poi, dei compensi ai commissari - a prescindere dal fatto che i commissari estranei alla Amministrazione devono avere un compenso adeguato che nulla ha da vedere con le norme relative ai dipendenti dello Stato o dei Comuni - costituisce una normativa speciale ed il Comune di Palermo non ha mai deliberato che debbasi applicare la speciale normativa dello Stato. Nessun illecito, comunque, vi può essere in una deliberazione che migliori il trattamento dei dipendenti.

A parte che il compenso forfettario si è sempre usato e non si vede per quale strano motivo i componenti della Giunta si sarebbero resi colpevoli di un reato liquidando ai commissari un compenso che gli Organi tutori hanno approvato e che è inferiore a quello che normalmente viene corrisposto - talora come premio in deroga - anche ai dipendenti dello Stato: chiunque abbia fatto parte di commissioni di concorso lo sa per esperienza personale, come sa che questi compensi vengono corrisposti nell'interesse del servizio non delle persone che ne beneficiano e che sono semplici nomi sulla carta.

- 10 -

Va anche considerato che gli impiegati, i quali fanno parte di commissioni senza mancare al proprio servizio, compiono lavoro straordinario che non può esser loro domandato senza compenso nè pagato ad ore dato che eccederebbe il numero di ore consentito.

Sott'altro profilo, poi, l'intento di avvantaggiare i commissari, quanto meno se si tiene conto della consuetudine, non è in re ipsa ma esige una prova che nel caso in esame mancava del tutto proprio perchè si tratterebbe di un intento di compenso migliore ai commissari come tali non con riferimento alle singole persone, bensì genericamente a coloro che fanno parte delle commissioni esaminatrici.

In sostanza nel caso in esame si è trattato di un criterio seguito dalla Giunta in conformità ad una consuetudine e senza violazione di alcuna specifica norma, sicchè, al più, si può configurare un provvedimento irregolare ma non un abuso, tanto meno per favorire alcuno e con un intento doloso che avrebbe dovuto coinvolgere tutti i componenti della Giunta e della Commissione di Controllo, riuniti in criminoso consesso per elargire poche lire in più ai commissari d'esame.

Perchè, specie per l'orderno ricorrente, se eccesso di compenso può esservi stato e neppure questo è certo di ben poco deve trattarsi dato che soltanto per due deliberazioni nelle quali si stabilivà un compenso di centomila e centomila ancora (duecento in totale per ogni commissario) egli è stato presente; nella terza neppure c'era.

- 11 -

Or da tanto desumere una intenzione criminosa vuol dire far del sospetto e della congettura una prova e del pubblico amministratore una vittima del fortuito trasformando in illecito penale ogni irregolarità amministrativa.

AVV. GIROLAMO BELLAVISTA
 UFFICIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE
 UNIVERSITÀ DI PALERMO
 VIA E. CORRIDONI, 14 - TEL. 316.740
 VIA DEL GIARDINO, 40 - TEL. 240.963

N. 90 (formato da
 N. 34 fogli.)

MOTIVI di appello nell'interesse di VITO CIANCIMINO avverso la sentenza emessa in data 31 luglio 1972 dal G.I. Sez. VIII° Ufficio Istruzione presso il Tribunale di Palermo, con la quale VITO CIANCIMINO è stato prosciolto:

(119)

1) dalla imputazione di concorso nel delitto di interesse privato in atti di ufficio in relazione alla assunzione presso il Comune di Palermo, quale Procuratore Legale, di Friscia Gaetano;

2) dalla imputazione di concorso nel delitto di abuso generico di atti di ufficio, così modificata l'originaria imputazione di concorso in interesse privato in atti di ufficio in relazione alla assunzione di personale avventizio presso il Comune di Palermo, tra cui Bevilacqua Maria, perchè detto reato è estinto per prescrizione;

3) dalla imputazione di concorso nel delitto di abuso generico in atti di ufficio, così modificato l'originario capo di imputazione di concorso in peculato, perchè estinti detti reati per prescrizione.

=====

Nella censura della sentenza impugnata, per la migliore evidenza, ma sempre con ogni riguardo, si è ritenuto di procedere nel modo seguente:

Sono state estratte le massime esplicitamente o implicitamente affermate nel provvedimento impugnato e la difesa si svolge in due parti: a) nella prima parte, dopo la premessa, si dimostra la corrispondenza delle massime estratte alla sentenza impugnata e gli errori di fatto dei quali si ritiene inficiata; b) nella seconda parte si esaminano le massime e si dimostra la loro erroneità.

. / .

(119) Il documento è pubblicato nel testo pervenuto alla Commissione, che risulta essere copia fotostatica di quello originario: a tale documento, pertanto, risale la scarsa leggibilità di talune pagine. (N.d.r.)

- 2 -

Le massime cennate sono le seguenti:

1) L'interesse privato in atti di ufficio ricorre per il fatto che è stato adottato un provvedimento illegittimo dal quale il privato ha tratto vantaggio: la prova assoluta e legale dell'interesse preso dal p.i. sta nel fatto stesso della illegittimità, indipendentemente da rapporto personale con il beneficiato, dalla collegialità dell'organo deliberante e dalla qualifica di proponente nonchè dalla consapevolezza della illegittimità.

2) L'assunzione di impiegati non di ruolo presso gli Enti Locali in Sicilia è stato illegittimo perchè vietato in modo tassativo dalla Legge Regionale n. 14 del 1958 e la nullità conseguente dell'atto costituisce prova assoluta che esso non è stato voluto nell'interesse della P.A. bensì nell'interesse dell'impiegato nullamente assunto.

3) E' possibile la declaratoria di prescrizione dell'azione penale anche quando risulti documentalmente che i fatti, nei quali può scorgersi l'abuso generico, (art. 323 C. P.), non sono stati commessi dallo imputato.

4) Allorchè da un provvedimento amministrativo - ed attraverso una interpretazione difforme dal testo - possono scaturire effetti diversi da quelli voluti dal P. U. che lo ha compiuto (e dall'organo di cui quegli fa parte) effetti tali da rendere l'atto illegittimo e consentire, attraverso questa illegittimità l'ipotesi di un interesse privato, sussiste in relazione a tali effetti il reato di interesse privato.

Il giudice penale può sempre sindacare la discrezionalità amministrativa del provvedimento adottato per l'assunzione, legittima di un professionista se è possibile la cennata diversa interpretazione del provvedimento di nomina, ma se difetta nel P. U. la consapevolezza della illegittimità degli effetti non voluti del provvedimento adottato, l'imputato deve essere prosciolto con formula dubitativa.

- 3 -

PARTE I) : corrispondenza delle massime cennate al provvedimento impugnato.

1) Dopo la narrativa dello svolgimento del processo, la parte motiva della sentenza, inizia a pag. 46 con la affermazione che " per potere stabilire se a carico dei prevenuti.... esistano elementi tali da giustificare il rinvio a giudizio è necessario stabilire..... se gli atti amministrativi posti in essere possano essere ritenuti legittimi...." E' palese, ed è espresso, quindi il concetto che la illegittimità costituisce la prova dello interesse privato: altri requisiti non vengono richiesti e se pure si fa cenno ad una indagine sull'interesse della P.A. - pur nell'ipotesi di illegittimità (sempre a pag. 46) - questa indagine si risolve nel senso che dalla illegittimità deriva la contrarietà agli interessi della P.A. Si legge, infatti, a pag. 49 che " discende dalle superiori premesse"(cioè dalla dimostrata illegittimità) " che le giustificazioni addotte dai prevenuti secondo le quali le assunzioni furono determinate dalla necessità di far fronte ad indifferibili servizi sono prive di fondamento".

Quindi, a parte il principio sopra massimato sub 2 circa la equazione tra illegittimità dell'atto e contrarietà agli interessi della P.A., resta acclarato che per il rinvio a giudizio- ed a fortiori per quella che sarà la insufficienza di prove- nella fattispecie dell'art. 324 C. P. non occorrono altri requisiti oggettivi o soggettivi fuori della illegittimità dell'atto e del guadagno di taluno, diverso dalla P.A. Questo concetto è ribadito a pag. 50, dove, a proposito della assunzione del Bisagna si rileva che la prova della collusione sta nel fatto che la Commissione di Controllo non ritiene illegittimo l'atto che, invece, avrebbe dovuto ritenere ille-

./.

- 4 -

gittimo: perciò la illegittimità è non solo requisito fondamentale ma anche prova unica e sufficiente dell'interesse privato e la condotta criminosa si sustanzia ed esaurisce nel compimento dell'atto illegittimo.

Ancorpiù chiaramente i concetti cennati sono ribaditi a pag. 51 e 52 dove si legge: " si obietterà che nel processo non c'è la prova della collusione..... si può agevolmente rispondere che la prova della collusione è data dai provvedimenti adottati." Evidentemente il G.I. ha avvertito la erroneità del principio che veniva affermando con la identificazione dell'interesse privato del compimento di un atto illegittimo e lo ha prospettato, più che come principio di diritto come principio di prova, ma il contenuto non muta, giacchè , a parte la maggiore infondatezza logica di cui si dirà nel secondo capo di queste note, resta comunque inalterata la identificazione tra illegittimità ed interesse privato e non costituiscono requisiti ulteriori quelli che debbono ritenersi in re ipsa, cioè nel fatto stesso della illegittimità. Ulteriore riprova sul contenuto dei principi affermati con la impugnata sentenza si ha nel fatto che pur nel caso di provvedimento adottato da un Organo Collegiale (la Giunta Comunale) e controllato da un Organo Collegiale (La Commissione Provinciale di Controllo) i quali organi esprimono un giudizio su di una proposta che parte da taluno non solo non è stata fatta alcuna distinzione tra soggetto proponente ed organo deliberante (ed anzi sembra che siano stati definiti proponenti i privati interessati sempre per il sol fatto di aver tratto giovamento) ma non è stata fatta discriminazione alcuna della condotta dei soggetti dell'Organo deliberante. Il che dimostra ancor di più il convincimento del Giudice che nel reato di interesse privato occorre riguardare in astratto alla illegittimità dell'atto e non ha rilievo che alcuno, ad esempio, non abbia mai sentito parlare del beneficiato, che non lo conosca neppure, che non abbia avuto rapporti nè diretti nè indiretti

(120 -bis)

- 5 -

con lui e non abbia nè preso nè avuto interessi personali di sorta: è sufficiente che abbia concorso al compimento dell'atto illegittimo a meno che non si tratti del caso unico in cui *societas delinquere potest*! Perchè a quel che sembra l'interesse privato non sarebbe dei singoli ma dell'Organo pubblico dato che singolarmente nè c'è prova nè si ritiene che sia utile cercarla!

Se ancora si cercano conferme del principio massimato di indentificazione tra atto illegittimo ed interesse privato, si possono cogliere a pag. 54 - sempre relativamente all'assunzione del Bisagna ma si tratta di principi che reggono tutta la sentenza - dove le deliberazioni di conferma costituiscono altri episodi criminosi non già perchè sia stato preso da taluno un qualche interesse ma perchè la illegittimità del provvedimento iniziale riverbera i suoi effetti su quello successivo rendendolo illegittimo.

In sintesi si trae dalla sentenza che la illegittimità dei provvedimenti amministrativi è penalmente sanzionata se per caso taluno ne trae un vantaggio: la ragione della responsabilità, come si legge ad esempio a pag. 56 al proposito del Bevilacqua, non sta in un eventuale rapporto di amicizia con il beneficiario o in un suo personale interesse, bensì nel fatto di aver votato il provvedimento, anzi della inesistenza della prova di non averlo votato. Anche in ordine all'accordo criminoso dato che tutti sono chiamati a rispondere in concorso - nulla rileva della situazione dei singoli: non è possibile a quanto sembra che taluno abbia avuto un interesse privato ed altri no perchè la ragione del delitto sta nell'adozione del provvedimento.

. / .

- 6 -

L'equazione massimata , dunque , è più volte esplicitamente o implicitamente affermata nella sentenza che si impigna.

Chi giudica su di una proposta- nella ipotesi di un eventuale interesse del proponente- risponde di interesse privato: per absurdum, seguendo questa teoria il giudice che giudica dei contrastanti interessi delle parti commette sempre un interesse privato in atti di ufficio perchè dalla sentenza taluno ne dovrà risultare favorito e se, in sede di impugnazione, la sentenza viene riformata, cioè era ingiusta , la conclusione dovrebbe essere fatale!

Analogamente tutti i casi di provvedimenti annullati in sede amministrativa dato che sovente i provvedimenti stessi favoriscono o danneggiano taluno , dovrebbe dar luogo a procedimenti penali e, se adottati dal Consiglio Comunale o da qualsiasi altra assemblea, a carico di tutti, considerando l'Assemblea una *societas celeris* !

Alla equivalenza tra illegittimità dell'atto e interesse privato del P. U. si aggiunge il fatto che non soltanto il P. U. può non avere avuto alcun rapporto con il beneficiario, ma addirittura può avere ignorato la censurata illegittimità: a proposito del Friscia, infatti, poichè la Giunta aveva osservato scrupolosamente il regolamento, aveva richiesto il parere dell'Ufficio Legale sulla legittimità ed aveva adottato un provvedimento che per la volontà e la forma espresse non comportavano un rapporto di impiego; era possibile- afferma la sentenza impugnata-(pag. 61) che difettesse la consapevolezza della illegittimità(la quale viene dedotta , come si vedrà sub 4 attraverso una interpretazione dell'atto contraria al testo ma resa possibile dalla Cassazione a tutela dei diritti dei privati). Ne deriva che dalla assoluta carenza di prove di un ipotizzato dolo concretantesi nella coscienza della illegittimità non scaturisce la assoluzione piena dell'imputato bensì la assoluzione per insufficienza di prove.

- 7 -

In sostanza le massime quì sono due:

a) la carenza totale di prove sul dolo porta alla assoluzione con formula dubitativa;

b- il dolo dell'interesse privato risiede nella consapevolezza della illegittimità dell'atto amministrativo.

Quest'ultima massima - a parte la erroneità di entrambe - costituisce una prova ulteriore della identificazione tra interesse privato ed atto illegittimo.

Non vanno trascurate, però, le considerazioni, contenute nel corpo della sentenza, nelle quali questa sembra volersi distaccare dai principi sui quali, come si è finora visto, si regge il conclusum.

Una considerazione a pag. 62 e 63 a proposito della assunzione di 15 dattilografe prospetta la insussistenza del reato di interesse privato perchè la assunzione della Falzone non sarebbe stata deliberata a seguito di sue "pressioni o sollecitazioni".

Se ne dovrebbe dedurre, allora, che il G.I. ritiene necessaria la prova di pressioni o sollecitazioni e ravvisa nello accoglimento di esse l'interesse privato, ma a ben guardare non è così, perchè lo scopo di recar vantaggio al privato non si deve trarre da tali sollecitazioni, tanto è vero che nella assunzione della Falzone viene scorto il reato di cui all'art. 323 C.P. - abuso generico - nel quale, come si legge nel codice, è necessario che l'atto sia compiuto allo scopo di recar vantaggio a taluno.

Perciò la sentenza impugnata non identifica nelle sollecitazioni lo scopo di trar vantaggio nel fatto stesso che un vantaggio c'è stato e che l'atto era illegittimo.

Si potrebbe allora pensare che la sentenza ipotizzi, come fatto concretante la condotta criminosa, nel reato di cui all'art. 324, a differenza di quello di cui all'art. 323, la ricezione di pressioni

.....

./.

(121)

(121) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 8 -

Senonchè, a parte la erroneità di questa ipotesi- come sarà rilevato a suo luogo-perchè tutti gli interessati premono e sollecitano per lo espletamento di una pratica e la coincidenza dell'interesse privato con quello pubblico non è delitto ma il fondamento primo di tutte le azioni dei privati, per gli interessi semplici o legittimi o per i diritti affievoliti che intendono far valere-sta di fatto che la porva della sollecitazione o pressione non è necessaria- ad avviso del G.I. - nè oggettivamente nè con riferimento ai singoli p.u. componenti del collegio deliberante, tanto è vero che per quanto riguarda il Bisagna, è stato affermato che essa risiede del fatto stesso della illegittimità e del vantaggio che il Bisagna stesso ne ha tratto. Ma se la prova è in re ipsa la pressione o sollecitazione non costituisce un elemento necessario alla fattispecie criminosa e non è neppure possibile una (diabolica) prova contraria una volta accertata la illegittimità. Ed infatti nell'assumere taluno costui può essere persona nota appartenente a famiglia nota, ed il cui padre abbia cariche pubbliche ovvero può essere ignota, appartenente a famiglia ignota i cui componenti non abbiano alcuna carica pubblica. Nel primo caso η l'interesse privato, risultante dalla illegittimità dell'atto, è rafforzato da una ipotetica sollecitazione o pressione (posto per assurdo che ciò comporti l'interesse privato) nel secondo caso l'interesse privato è ancora più evidente perchè, posta la illegittimità dell'atto, atteso che la chiamata diretta che è il mezzo tipico legale e normale per l'assunzione dei fuori ruolo- i quali, appunto perchè fuori ruolo non possono essere assunti con concorso-sorge il fondato sospetto di nascosta raccomandazione o- per usare un termine citato in sentenza- collusione, non potendosi ritenere che nella tutela degli interessi della pubblica amministrazione, che son propri dell'Organo che la rappresenta e che in essi si immedesima, si faccia una chiamata diretta a casaccio

.f.

- 9 -

scegliendo, chissà come una persona completamente ignota. Una volta che ci si mette sulla via della incriminazione per sospetto in base al solo fatto della illegittimità dell'atto non c'è via di uscita ed il reato finisce con lo identificarsi nella illegittimità medesima. Analogamente avviene se ci si pone sulla via del vantaggio del privato : poichè gli atti amministrativi di rilevanza esterna, ^{una} ineliminabilmente procurano danno o vantaggi in quanto la rilevanza esterna incide su diritti o interessi legittimi o semplici dei privati, è sufficiente che, per fortuito, l'atto sia illegittimo, (per una qualsiasi ragione: competenza, eccesso di potere, violazione di legge) per ravvisare, senza possibilità di discolta, l'interesse privato. Non si tratta di trasformare in colposo un delitto doloso ma di creare una responsabilità oggettiva di identificare il fatto colpevole con il danno; anzi neppure con questo perchè non è sicuro che un atto illegittimo sia dannoso per la pubblica amministrazione ancorchè favorisca un privato come non è sicuro che un altro avvocato sarebbe stato migliore acquisto dell'avv. Friscia.

Come si vede, sotto qualsiasi profilo si consideri la sentenza impugnata essa richiede per la sussistenza del reato di interesse privato due soli requisiti: atto illegittimo e vantaggio del privato, altro non occorre, neppure la consapevolezza del p.u. della illegittimità.

2) La seconda massima ricavabile dalla sentenza è la illegittimità delle assunzioni per chiamata diretta di impiegati non di ruolo presso gli Enti Locali a norma della Legge n. 14 del 1958.

Va premesso - e sarà illustrato che la esistenza o meno dell'interesse privato del p.u. nell'atto del suo ufficio non solo prescinde dalla illegittimità dell'atto com'è noto per costante dottrina e giurisprudenza - ma questa illegittimità non può essere utile prova di alcunchè :

- 10 -

se l'atto è legittimo la sua legittimità, da sola, non prova che sia stato compiuto nell'interesse del privato, se è illegittimo questa illegittimità è più facilmente un indizio di buona fede (ignorante della illegittimità) o fiducia della sua legittimità, nonostante il dubbio delle norme, per la finalità pubblica, perseguita che non un indizio di favore verso altri, specialmente se l'illegittimità è palese e la conseguente nullità è scontata: secondo l'id quod preluque accidit se si vuol fare un favore a taluno non si compie un atto certamente nullo con disastrosi effetti patrimoniali su chi lo ha compiuto, e, tanto meno, viene richiesto dall'interessato un atto che si risolve in una turlupinatura, esposto com'è alla facile verifica della nullità che in radice lo inficia. Sicchè sarebbe inutile confutare la massima affermata in sentenza circa la nullità assoluta e radicale delle assunzioni fuor di ruolo presso gli Enti Locali: ciò sarà fatto, tuttavia, per scrupolo difensivo dato che anche questa massima è erronea e non occorre spendere parole per ricordare che essa costituisce uno dei pilastri della sentenza impugnata, fornito di una espressione precisa e categorica a pag. 46 -47 e 48.

Rimandiamo per la critica a n. 2 della parte 2° di queste note anche per i riflessi della (presunta) illegittimità, sull'assunzione del Friscia ed i limiti dell'accertamento del giudice penale sui poteri discretivi della P. A.

3) La terza massima si trae per implicito dal contenuto della sentenza ancorchè non sia espressa ed anzi risulti che taluni, nei confronti dei quali il reato era prescritto, sono stati tuttavia prosciolti con formula piena, risultando in atti la prova che non avevano partecipato alle riunioni preliminari relative alla assunzione di qualche impiegato.

.f.

- 11 -

Tuttavia nei confronti del Ciancimino è stata pronunciata declaratoria di prescrizione per il reato di abuso generico dei poteri-così degradata la rubrica di peculato in due casi: a) per l'assunzione di Bevilacqua Maria cfr/foglio 10 della sentenza istruttoria; b) per la liquidazione del compenso ai commissari di esame. Per quanto attiene a Bevilacqua Maria risulta che il Ciancimino era assente sicchè non rimaneva che assolverlo per non avere commesso il fatto alla stregua di quanto operato per altri. Si produce ancora una copia legale della delibera incriminata n. 185 del 12. 1. 1963 dalla quale si evince l'assenza del Ciancimino. Per quanto riguarda invece la liquidazione del compenso ai Commissari va rilevato ~~che~~ nei confronti del Ciancimino chesebbene costui fosse stato assente nella deliberazione del 12 maggio 1962 con la quale vennero concessi ai componenti della commissione di concorso a 6 posti di ragioniere lire 150.000 ciascuno in aggiunta al compenso prima liquidato di £. 200.000 ciascuno (cfr; alligato 2) Ora il G.I. ha ritenuto che vi sarebbe stato abuso per la sproporzione della somma liquidata (350.000 per ogni componente) considerando proprio la liquidazione terminale, ma a questa il Ciancimino è stato assente e la liquidazione di £. 200.000 non può esser certo un abuso per i componenti di una commissione di concorso nel capoluogo regionale, se si fa il parallelo con qualsiasi altra commissione di concorso presso Enti diversi dello stato e si considerano tutti i documenti prodotti.

4) La massima di cui al punto 4 della rubrica-che conferma quella di cui al punto I° sancisce che l'interesse privato nell'atto di ufficio è estraneo alla volontà del p.u. perchè costui risponde anche se l'atto può attribuirsi un valore diverso da quella che fu in effetti la sua volontà e se da questo valore diverso deriva la illègittimità dell'atto medesimo.

- 12 -

Invero il G.I. ha considerato che l'assunzione del Friscia, quale legale del Comune ancorchè fatta espressamente con la specifica dichiarazione che le modalità del servizio non dovevano comportare alcun rapporto di impiego, fosse, tuttavia, un atto che dava luogo ad un rapporto che avrebbe potuto essere qualificato, contro la dichiarata testuale volontà della P.A., un rapporto di impiego. Ora che effettivamente ai fini di qualificare un rapporto possa aversi riguardo alla sostanza della prestazione anzichè alla volontà contrattuale delle parti è ben vero ma non bisogna dimenticare che il tema decidendi non è l'azione di danni del privato contro la P.A. avanti il giudice ordinario e neppure l'azione per far valere il diritto al posto avanti al Consiglio di Stato, bensì la interpretazione della volontà della P.A. e, per essa, del suo organo, e per esso ancora delle persone che lo compongono-trattandosi di organo collegiale- ai fini di scorgere se questa volontà fu diretta a creare quel rapporto di favore illecito che era il rapporto di impiego, ovvero fu diretta alla assunzione di un legale con il normale e legittimo criterio - disquisito intuito personale- per la prestazione di servizi professionali continuativi 'come avviene per tutti i legali esterni del Comune. Sotto tal profilo è perfettamente inutile cercare gli effetti possibili ma ipotetici- che avrebbero richiesto pur sempre un accertamento giudiziale, e, con esso, la prevista nullità dello atto se interpretato diversamente, come assunzione- del provvedimento amministrativo incriminato. Se si cerca la volontà del P.U. è inutile- a parte che è illecito- cercare la possibilità che l'atto abbia un contenuto diverso da quello voluto: siamo in tema di reato doloso non in tema di fatto colposo o di effetto giuridico. Non è neppure possibile una tortuosa argomentazione- del resto non fatta dall'istruttore- per la quale il P.U. avrebbe artatamente fatto un atto di apparenza lecita per la dichiarata volontà del testo e di sostanza illecita per gli effetti derivabili in quanto

.f.

- 13 -

l'interessato, per far valere contro l'atto amministrativo di nomina il sognato contenuto di rapporto di impiego avrebbe dovuto o impugnarlo ovvero procedere ad un'azione di accoglimento avanti al Consiglio di Stato, e, ivi, se il rapporto nascosto, cioè l'assunzione come impiegato era illecita, sarebbe crollato tutto perchè un atto, che è interpretato diversamente dal suo testo è nullo non può esser fatto valere come atto valido; l'azione di danni, poi, per il periodo trascorso - non certo per l'avvenire non essendo possibile imporre alla P.A. un rapporto di impiego illegittimo - si sarebbe rivolta contro il P.U. nel giudizio di responsabilità al quale deve provvedere da parte di Conti sicchè il P.U. cosciente avrebbe preparato, in segreto, il suicidio. Ciò senza dire che la sentenza impugnata non spiega in concreto perchè mai il rapporto che il regolamento comunale non qualifica come rapporto di impiego sia invece, un rapporto di impiego, non fa riferimento a fatti particolari ma richiama nozioni relative alla determinazione della retribuzione ed alla continuità - ma non esclusività! - del lavoro che possono forse tornare utile nell'impiego privato - e non sono sufficienti - ma sono del tutto inutili nel rapporto di pubblico impiego con riferimento alle prestazioni professionali: ragionando come nella sentenza impugnata tutti i medici che prestano la loro opera presso le Casse Mutue saranno impiegati di queste, tutti i legali e sterni del Comune sarebbero suoi dipendenti come lo sarebbero degli altri Enti che ne dispongono ed il noto contratto d'opera professionale continuativa sarebbe fuori dalla realtà, nonostante la sua enorme diffusione nel campo pubblico e privato.

Del resto non è possibile interpretare un contratto in senso difforme alla concorde ed espressa volontà delle parti ed il Giudice penale se può risolvere, incidenter tantum, la pregiudiziale civile o amministrativa, non può; però, risolverla in senso contraria alla disciplina che le è applicata.

. / .

(121 bis)

- 14 -

Per questa parte, comunque, resta ben fermo - come si legge a pag. 60 - che l'interesse privato nella assunzione del Friscia non consta nè di una effettiva presa di interesse per atto ad esclusio favore del professionista nè dalla consapevolezza che tale atto fosse illegittimo bensì del fatto, che, potendosi ravvisare nel provvedimento di assunzione la origine di un rapporto di impiego, poichè questo sarebbe illegittimo, per ciò stesso sarebbe ispirato dai interessi privato nonostante la illegittimità fosse ignorata. Il difetto di prova, d'altra parte, poichè sussiste la astratta possibilità del favore allo (eventuale) dipendente comporta la assunzione per insufficienza di prove.

PARTE II° - Critica dei principi adottati dalla sentenza impugnata

1) Va premesso tutto quanto forma oggetto della precedente difesa scritta non tanto perchè la sentenza impugnata mostra di averne ignorato il contenuto quanto perchè essa non mostra le ragioni del convincimento del Giudice sul tema dibattuto, cioè su quelli che sono i requisiti di diritto e gli elementi di fatto per la sussistenza della fattispecie penale contestata, fuor di quanto si legge nelle massime che sono state estratte e la cui erroneità è manifesta. La identificazione del reato di interesse privato con la illegittimità dell'atto è impossibile, sia perchè, come è noto per costante dottrina e giurisprudenza, il reato di cui all'art. 324 C. P. prescindere totalmente dalla legittimità o meno degli atti, sia perchè vengono del tutto ignorati tanto la condotta criminosa, che non risiede nel compimento di un atto illegittimo ma nella presa di interesse nel compimento di un atto, legittimo o illegittimo che sia, quanto l'elemento soggettivo che non si immedesima nell'illecito amministrativo, per il quale non esistono sanzioni penali, ma nel doloso perseguimento di finalità personali - ancorchè

- 15 -

non patrimoniali- attraverso un atto di ufficio a chiunque giovi e di chiunque sia il danno. La ricerca di un intento di vantaggio a taluno attraverso il fatto obiettivo della illegittimità dell'atto è logicamente scorretta e giuridicamente inutile. Logicamente è scorretta perchè inficiata da petizione di principio in quanto l'affermazione che l'atto illegittimo non sarebbe stato compiuto se non fosse esistito un interesse di favorire il privato beneficiario da tale atto presuppone o la prova concreta del fatto che vorrebbe dimostrare, cioè la sussistenza dello intento di favorire, ovvero la affermazione del principio astratto che vorrebbe convalidare cioè ^{che} ~~per~~ quando un atto è illegittimo, se taluno ne trae beneficio vuo; dire che fu fatto al solo scopo di favorirlo e questo principio è privo di senso, anzitutto perchè bisognerebbe andare a cercare il vantaggio effettivo, il che non è facile (specialmente nel caso di assunzione ad un impiego dove l'atto illegittimo, affetto da vizio insanabile giova all'incapace alle cui porte busca la fame ma nuoce all'elemento capace ed al suo benefattore), ma diventa necessario per la presunzione dell'intento, crea problemi insolubili nel caso di concorrente vantaggio dell'Amministrazione e del privato, comporta una prova presuntiva astratta che non consente prova contraria ed in definitiva inchioda al fatto obiettivo della illegittimità il reato di interesse privato con una fattispecie penale del tutto ignota al nostro codice per la quale l'illecito amministrativo, ove rechi vantaggio ad un privato, risulta penalmente sanzionato.

Ma la presunzione di vantaggio del privato è anche giuridicamente inutile per il reato di cui all'art. 324 perchè non è neppure sufficiente alla sussistenza del reato, meno grave, di cui all'art. 323 per il quale è richiesto un atto non solo rivolto allo scopo provato di recar vantaggio ma anche compiuto con abuso di potere. Seguendo le argomentazioni della sentenza impugnata il reato di interesse privato diventerebbe una fat-

- 16 -

tispecie degradata dello abuso generico perchè ricorrerebbe per il sol fatto dell'intento di favorire (non provato nè presunto in concreto ma per l'astratta derivazione dalla illegittimità) senza neppure l'abuso del potere, dato che, com'è noto, l'abuso è qualcosa di più e di diverso della illegittimità amministrativa. Se poi si volessero identificare abuso ed illegittimità, sempre seguendo l'argomentare della sentenza impugnata, lo abuso generico e l'interesse privato si identificherebbero ma con una ulteriore modifica dello stesso art. 323 per cui in luogo di un atto compiuto con abuso di potere allo scopo di recar vantaggio basterebbero un atto abusivo e la condizione obiettiva del vantaggio nella quale si cristallizza ogni intento.

Or non selbra neppur necessario in questa sede ricercare quila e ia, tra le diverse tormentate teoriche proposte per individuare il proprium del reato di interesse privato in atti di ufficio, la tesi più esatta tanto più che il P. M. lo ravvisa nello inserimento di finalità private nello esercizio di poteri della P. A. (pag. 18 della requisitoria) : ciò che rivela la incongruità , tanto delle richieste del P. M., che della motivazione contenuto nella sentenza impugnata, è l'applicazione pratica del principio proposto. Qualunque teoria si voglia seguire, infatti , essa sarà sempre incongrua se il problema concreto di fatto, relativo alla presa di interesse privato, viene risolto in via astratta con l'affermazione che un atto illecito che reca vantaggio ad un privato comporta, di necessità e - si badi - senza possibilità alcuna di prova contraria, che in quell'atto vi è stata la presa di interesse, l'inserimento della finalità privata del P. U.

In tal modo, data la cristallizzazione in determinati eventi della azione criminosa, cioè nella illegittimità e nel vantaggio, da un canto il delitto di cui all'art. 324 diventa un reato senza azione o di mero sospetto come il possesso di Grimaldelli; d'altra parte, contraddittoriamente, si trasforma il reato di pericolo in reato di danno con i requisiti del vantaggio effet-

- 17 -

tivo di un terzo e del danno della P.A. che ognuno vi riconosce estranei. Cade in ombra, invece, l'elemento essenziale premesso nella teoria, l'interesse del P.U. tanto ella sua presenza che nella sua efficacia operativa. Ciò che deve essere provato è interesse personale del P.U. non l'interesse del terzo - che, tra l'altro, se è un aspirante ha sempre interesse all'accoglimento delle proprie istanze e può sollecitarle con qualsiasi mezzo consentito - perchè l'interesse del terzo, intanto ha rilievo in quanto divenga, per i rapporti con il P.U. un interesse personale di quest'ultimo che opera nell'atto e lo spinge a violare i doveri di fedeltà verso la P.A. e di correttezza. La prova dell'interesse santito e perseguito, cioè, in sintesi, "preso" nell'atto deve essere certa, perchè è la prova del fatto, della condotta criminosa, non quella del dolo che è indiziaria e si trae dal comportamento, se manca la prova dell'interesse difetta non la colpevolezza dell'imputato ma il fatto obiettivo della imputazione che non consiste, certo, negli argomenti dai quali quella prova si vorrebbe desumere e che sono estranei alla fattispecie penale - l'illegittimità ed il vantaggio del terzo, bensì nell'avere "preso" un interesse privato nel compimento di un atto di ufficio. Atti illegittimi di rilevanza esterna, e perciò, fenomeni che recano vantaggio o danno al prossimo ne esistono a migliaia, ma l'illecito amministrativo ha sanzioni amministrative non penali!

D'altra parte prove presuntive astratte contro le quali non è ammissibile prova contraria non sono compatibili con il nostro sistema penale: nel caso in esame, ad esempio, se non tutti, ma foss'anco uno solo dei componenti dell'Organo Collegiale deliberante avesse ritenuto giusta la deliberazione di assunzione di un impiegato ed avesse votato per la persona proposta per fiducia verso il Sindaco proponente, o per disciplina di partito o per stima verso il desi-

- 18-

gnato, nell'ipotesi che lo avesse conosciuto non potrebbe neppure tentare di offrire una discolta perchè l'accusatore riduce in re ipsa, nel fatto stesso della illegittimità e nel vantaggio del terzo, ogni fatto ed ogni prova con una presunzione juris et de iure che non sarà mai ripetuto abbastanza - non è soltanto un vizio della disciplina delle prove ma, risolvendo in tal sede un problema di responsabilità, scatura la fattispecie criminosa, ne muta i requisiti e crea una responsabilità oggettiva con gli stessi criteri con i quali il legislatore, in sede civile, ha creato una responsabilità oggettiva semplicemente intervento l'onere probatorio con le presunzioni di colpa, ma con la conseguenza che non sarebbe neppure possibile quella stessa; oltremodo complessa, prova liberatoria che è prevista contro le presunzioni anzidette.

E' così categorica nella impugnata sentenza la cristallizzazione del fatto criminoso - l'interesse "preso" - nella illegittimità del fatto che giova al terzo che quando il G.I. pronuncia sentenza assolutoria con formula dubitativa perchè gli imputati non avrebbero avuto consapevolezza della illegittimità dell'assunzione del Friscia, di tale contraddittoria pronuncia si dolgono, con eguale ragione, sia gli imputati che il P.M.. Se, invero, il delitto sta nel fatto illegittimo dal quale deriva con presunzione assoluta per il vantaggio del terzo il fatto-reato, cioè l'attività dell'interesse privato, non merita neppure esame l'elemento soggettivo: se l'interesse immane nel fatto, se è cristallizzato nella illegittimità e nel vantaggio del terzo deve ritenersi sussistente comunque, ed ha ragione il P.M. Se, invece, la illegittimità dovrebbe esser la prova non per presunzione di legge ma come argomento giudiziale del fatto che il p.u. "prese" un interesse privato nell'atto illegittimo - pur nella ipotesi assurda di un accostamento logico tra elementi tanto indifferenti tra loro - la mancata consapevolezza della illegittimità non esclude soltanto il dolo ma la stes-

- 19 -

sa prova presuntiva del fatto.

Il fatto non esiste perchè non è stato provato e l'indizio ingiustamente ed illegalmente posto a sostegno della prova fa difetto: la formula assolutoria, quindi, non può che essere la più piena.

Allo stesso modo dovrebbe ragionarsi se fosse ignoto o dubbio il vantaggio del terzo, sia perchè tale vantaggio in se stesso non prova nulla ed è normale in un atto di assunzione sia perchè ove si immedesima nel vantaggio cennato l'ipotesi criminosa non c'è elemento soggettivo da ricercare mentre se ci cerca la coscienza di tal vantaggio tale ricerca non giova ai fini del reato di cui all'art. 324, dove occorre che il vantaggio del terzo sia stato anche proprio del p.u. onde la - normale- presenza di cotesto vantaggio del terzo è inutile, la conosca o no il p.u., mentre per il reato di cui all'art. 323 non basta non solo per il noto requisito dell'abuso ma perchè la rappresentazione di questo vantaggio non è azione ed occorre per il reato di cui all'art. 323 che il p.u. abbia agito allo scopo di favorire il terzo, senza "interesse" cioè utile personale.

2) - La seconda tra le massime ~~estratte~~ estratte rispecchia uno dei principi fondamentali della impugnata sentenza: la illegittimità degli atti di assunzione per violazione di legge. Sebbene come si è visto ^{la} illegittimità o illegittimità degli atti è irrilevante ai fini del reato di cui all'art. 324 (ma non per quello previsto dall'art. 323 ove si addivenga alla - erronea- identificazione della illegittimità con l'abuso), la massima affermata merita esame sia perchè la illegittimità viene addotta come strumento- logicamente erroneo- di prova sia per gli effetti del principio in ordine al sindacato consentito al giudice penale sulla legittimità degli atti amministrativi. Va aggiunto anche che la difesa potrebbe trovare utile accogliere la tesi esposta in sentenza circa la nullità radicale delle assunzioni

- 20 -

di persona con chiamata diretta presso gli Enti Locali perchè la prima considerazione da fare sarebbe quella relativa alla inammissibilità di un interesse privato in un atto radicalmente nullo. Tuttavia, poichè al fondo della accusa, come è stato rilevato sta la lotta politica ed il desiderio di incriminare la figura morale dei prevenuti, sembra opportuno affidare alla valutazione del giudice l'opportunità di questa indagine di diritto (cfr. Bartulli : l'interesse privato..... Milano 1967 pag. 212 e segg.) e considerare, invece, se sussista o meno la denunciata illegittimità.

Preliminarmente va fatta distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo per evitare l'equivoco al quale può indurre l'art. 9 della legge regionale 7.5.1958 n. 14 ed intendere il valore di chiarimento della predetta norma rispetto alle precedenti citate nella sentenza impugnata: l'obbligo di assumere per concorso il personale di ruolo nella P.A. non è nuovo e, per non andare troppo lontano basta richiamare il principio all'uopo sancito nell'art. 79 della Costituzione, che pur fa salve le eccezioni di legge nonchè per Enti Locali, in Sicilia l'ordinamento emanato con D. L. P. 29.10.1955 n. 6 che, all'art. 218 sancisce la obbligatorietà del pubblico concorso. Rimangono fuori dall'obbligo di assunzione con pubblico concorso anzitutto i salariati, tutte le categorie privilegiate (ciechi, sordomuti, invalidi) per i quali esiste una legislazione speciale, e, infine gli impiegati non di ruolo per la assunzione di quali la chiamata diretta è la forma normale e non è prevista l'assunzione con pubblico concorso (cfr. sul punto Spataro, Commento teorico pratico alla legge sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, Milano 1964 pag. 152 e segg.; voce impiego dello Stato nella Enciclopedia del Diritto edita da Giuffrè, nonchè la legislazione apertissima sull'argomento e la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

- 21 -

Deriva da ciò che il divieto di assunzioni (nuove) di personale non di ruolo contenuto nelle norme citate nella sentenza impugnata non va collegato all'obbligo di assunzione dello stesso personale con pubblico concorso - il che tra l'altro non avrebbe senso - ma è un puro e semplice divieto di assunzione di tale personale che - ove non vi fosse il divieto - sarebbe sempre e comunque assunto salvo disciplina particolari (ad esempio: nomine dei professori) con la forma normale ~~dei~~ tipica dell'avventiziato. Ciò posto il cennato divieto non può assurgere a quel carattere di estrema tassatività che il G. I. ha adottato ma va collegato agli scopi della legge, che son quelli di regolazizzare la posizione del personale non di ruolo già assunto ed impedire che si incrementi il numero delle persone assunte fuori ruolo la cui sistemazione già aveva posto numerosi problemi. Una disposizione analoga, con la stessa sanzione di nullità e responsabilità per gli amministratori era stata già adottata, per le assunzioni di personale non di ruolo, con il D. L. C. P. S. (poi esteso anche agli Enti Locali) 4 aprile 1947 n. 207 e sulla traccia di questo, mutandone addirittura anche le espressioni, è stata adottata la legge Regionale n. 14 del 1958 in esame .

Senonchè l'art. 12 di quel D. L. del 1947 citato elencava le eccezioni al divieto e faceva riferimento: alle assunzioni e riassunzioni previste nel D. L. 26 marzo 1946 n. 138; al personale necessario alla ricostruzione; alle assunzioni di carattere eccezionale di breve durata ed al personale degli uffici del lavoro di cui al D. M. n. 450 del 1946.

Costituisce, pertanto, un problema di interpretazione stabilire se le eccezioni di cui sopra operano anche nei confronti del divieto posto dalla Legge Regionale del 1958. La più logica interpretazione deve essere affermativa proprio perchè gli artt. 6 e 7, 8 della cennata legge non prevedono eccezione alcuna e siccome tra le eccezioni ve ne sono talune che come s'è cennato - formano addirittura oggetto di leggi speciali

- 22 -

v'è da credere che il divieto abbia un carattere generale che non modifica, però, i principi della legge statale. Diversamente opinando dovrebbe intendersi che non si possono assumere mutilati invalidi e sordomuti fuori ruolo, il che è inconcepibile e contrario a legge perchè, addirittura, possono essere assunti in ruolo e per chiamata diretta. Dovrebbe anche ritenersi che non si possono assumere fuori ruolo salariati quando i salariati si possono assumere in ruolo senza concorso. In definitiva-tanto per fare un paradosso-il Comune dovrebbe vedere preclusa la possibilità dell'avventiziato, che è indispensabile per i servizi eccezionali per i quali non può provvedersi con gli impiegati di ruolo anche perchè assunti in ruolo e con concorso gli elementi occorrenti, sarebbe poi costretto a tenerseli quando non gli servono più. Che dire per le ipotesi di censimento generale della popolazione? E nel caso di calamità pubbliche, terremoti, alluvioni e simili? E non va trascurato il fatto che l'Ente pubblico può chiedere prestazioni di straordinario entro un certo limite sia perchè questo potere è limitato a tutela dei diritti del lavoratore sia perchè gli oneri di spesa per servizio straordinario sono tassativi, sicchè quando v'è bisogno di un dipendente e preme l'urgenza non si può bandire un concorso ed attendere l'esito nè si può, soprattutto, bandire concorsi per rapporti che sono destinati a durare pochi mesi, se non giorni; a fortiori non si può imporre lavoro straordinario oltre il limite nè sopperire in tal modo alle esigenze di lavoro non compatibili per orario e durata con il servizio straordinario. C'è una prova piena ed inconfutabile del fatto che non si potesse sopperire con lavoro straordinario alle esigenze per le quali furono assunti gli avventizi: essa è costituita dal fatto risultante dalla contabilità che l'intera somma consentita dal bilancio è stata spesa e perciò, a parte la tutela dei diritti degli impiegati non sarebbe stato possibile fare altre spese cioè disporre altro straordinario per qualsiasi esigenza.

- 23 -

La verità è che la legge del 1958 nelle sue espressioni letterali appare incoerente, specialmente all'art. 9 che testualmente recita " Le nuove assunzioni di personale sono fatte per pubblico concorso" mentre, se con tale espressione si intende vietare la assunzione in ruolo la disposizione è pleonastica oridondante, esistendo già una valida e specifica legislazione sul punto (art. 218 dell'Ordinamento Enti Locali), se si intende estendere tale assunzione per concorso ai salariati e diurnisti diviene risibile, se poi la si vuole riferire agli impiegati non di ruolo diventa priva di senso comune, perchè non è possibile assumere con concorso gli impiegati non di ruolo, cioè bandire concorsi per posti che non esistono. Al contrario proprio l'interpretazione logica della norma anzidetta dimostra che il divieto di assunzione va riferito a quelle assunzioni che si facevano prima-in conseguenza del blocco degli organici-con la forma dei non di ruolo ma con carattere permanente e per la copertura di un posto che avrebbe dovuto essere, poi, previsto nel futuro ampliamento dell'organico. E' significativo, infatti, che l'art. 9, che prevede l'assunzione con concorso, non pone questo obbligo con riferimento agli impiegati di ruolo e neppure a quelli non di ruolo, bensì, genericamente, alle " nuove assunzioni di personale" perchè si vuol vietare che, attraverso la assunzione di personale non di ruolo di coprano le esigenze del ruolo e, quindi si vuol porre-con formula certamente infelice-l'obbligo di una preventiva sistemazione del ruolo e conseguente concorso per l'assunzione del nuovo personale, non già vietare le altre assunzioni per chiamata diretta previste da altre leggi o la possibilità dello avventiziato, caratteristica di tutte le imprese e, a fortiori, della amministrazione pubblica sottoposta alle più diverse sollecitazioni da lavoro per il vario alternarsi delle pubbliche esigenze.

./.

- 24 -

A parte ciò, poi, ai fini della esegesi della legge regionale n. 14 del 1958 non possono essere trascurate le comuni norme ermeneutiche. Va considerato, invero, che in ordine alla assunzione del ruolo la disciplina degli Enti Locali era regolata dalla citata legge statale del 1947 estesa agli Enti Locali con il D. L. 5 febbraio 1948 n. 61, sicchè il divieto del già citato art. 12 di quella disciplina, con le relative eccezioni, era operante quando sopravvenne la legge del 1958. E' chiaro che il divieto, costituendo un limite del normale potere della pubblica amministrazione ha carattere eccezionale e le eccezioni al divieto sono, invece, disposizioni normali di carattere particolare.

Ne deriva che la nuova disciplina, regionale ^{non} ha abrogato quelle disposizioni particolari, anche se successiva per duplice motivo, sia per il principio di specialità, secondo il quale la legge successiva di carattere generale non abroga quella precedente di carattere particolare (salvochè non provveda ad una diversa ed integrale disciplina della materia), sia perchè il divieto, avendo carattere eccezionale, è di stretta interpretazione e non si estende, ove espressamente non risulti, ai casi che hanno formato oggetto di costante esenzione a quel divieto e che rimangono estranei allo scopo del divieto stesso. Ora la disciplina regionale del 1958, la quale ripete, persino nelle espressioni generali le norme statali, che non prevede eccezioni di sorta al divieto nè per confermarle nè per escluderle quando è noto che ve ne sono diverse che formano, addirittura, oggetto di leggi speciali, non può ritenersi che abbia abrogato tutte le disposizioni in materia sicchè devono sempre ritenersi operanti tutte quelle eccezioni che erano già previste nell'art. 12 del D. L. del 1947 e quelle altre che scaturiscono da legislazione speciale pregressa.

(122)

L'ultimo dubbio possibile scaturisce dalla formulazione infelice della cennata legge regionale: ci si può chiedere come mai il legislatore regionale non ebbe presenti le cennate eccezioni e non vi fece un espres-

. / .

(123)

(122) (123) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 25 -

Ora a parte il fatto che l'interpretazione serve, appunto, a sopperire ai difetti della espressione e penetrare la volontà del legislatore, onde il dubbio in esame non si traduce in un dubbio della interpretazione ma in una esigenza, appunto, di accurata esegesi, sta di fatto che perfino questa trascuratezza può essere spiegata. La legge regionale, infatti, prese a modello piuttosto che, direttamente, il D. L. del 1947 il successivo D. L. n. 61 del 1948 che estendeva il primo agli Enti Locali e ne ripeteva anche esso le espressioni senza, più, menzionate le eccezioni per l'evidente motivo che il divieto era fatto attraverso il richiamo della norma della quale si estendeva l'applicazione. Suona, infatti, così l'art. 6 del D. L. del 48: " Il divieto di nuove assunzioni di personale non di ruolo previsto dall'art. 12 del D. 4 aprile 1947 n. 207 si applica anche agli Enti indicati, nell'art. 1 del presente decreto" il secondo comma di questa disposizione prevede le infrazioni con i termini medesimi che saranno adottati dalla legge regionale del 1958 sicchè questa si è militata a fissare il divieto di (nuove) assunzioni di personale non di ruolo con le relative sanzioni per i casi di infrazione ma ha dimenticato di far menzione di quelle eccezioni che, attraverso il richiamo dell'art. 12 del D. L. del 1947 erano pure contenute nella disposizione del 1948 che veniva a recepire.

Come si vede, quindi, la illegittimità della assunzione non è così manifesta come la ha ritenuto il G. I. ed è possibile rinvenire non soltanto la norma che rende legittima l'assunzione dell'impiegato non di ruolo, a carattere temporaneo, bensì la spiegazione della forma assunta dalla L. R. protesa alle variazioni di stipendio, disciplina del personale fuori ruolo già assunto in precedenza ed attuazione, sotto tale profilo, della legge statale per il riordinamento delle carriere (decreto 10. 1. 1957 n. 3) nonchè, incidentalmente, del divieto di nuove assunzioni fuori ruolo già sancite dalle citate disposizioni del 1948 e 1947. La sostanza delle disposizioni cioè la volontà del legislatore, è, a ben guardare palese: egli ha voluto mentre provvedeva per i fuori ruolo, disporre incidentalmente che non si creassero situazioni tali da incrementare il numero dei fuo-

(124) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 26 -

dalle leggi già intervenute (quattro anni di lodevole servizio) ma non precludere l'avventiziato ed impedire il soddisfacimento di esigenze temporanee che neppure il decreto del 1948, diretto specificatamente a questo fine, aveva voluto impedire.

Chiarito il discorso in ordine alla illegittimità del provvedimento incriminato circa la dedotta violazione di legge (ed il più feroce persecutore non potrebbe disconoscere quanto meno la opinabilità di questa dedotta violazione) poichè non sorgono dubbi circa la competenza dell'organo deliberante, resta da esaminare l'ultima ipotesi di illegittimità: l'eccesso di potere. Ora se l'eccesso si vuole scorgere nel fatto di avere assunto con chiamata diretta un avventizio, cioè un dipendente a carattere temporaneo in realtà il vizio che si denuncia è quello già esaminato di violazione di legge circa la possibilità di assunzione, perchè se l'assunzione è possibile, essendo stata fatta, come è stata fatta, dall'organo competente e nei confronti di persona munita dei requisiti di legge (cittadinanza, titolo di studio ecc.) con la forma propria e normale di tali assunzioni non si riesce a scorgere in che consista l'eccesso di potere.

A meno che non si voglia prospettare uno sviamento del potere nel senso che questo sarebbe stato usato non per gli scopi per i quali è concesso bensì per perseguire un interesse personale e favorire il privato, ma in tal caso appare *ictu oculi* che non sarà lo sviamento a provare l'interesse, ma, viceversa, la prova dell'interesse a dimostrare lo sviamento. Se si dice che l'atto è viziato per l'interesse perseguito non si può poi dire che la prova dell'interesse perseguito sta nel fatto che l'atto è viziato. Ben diverso e più grave problema pone poi la sentenza impugnata allorchè sembra osservare che la deliberazione incriminata sia inopportuna perchè alle esigenze di ufficio avrebbe potuto provvedersi diversamente e pretenda, poi, di dedurre dalla inopportunità amministrativa la illegittimità dell'atto!

./.

- 27 -

Ora, a parte tutto quanto si è detto intorno all'esistenza e, più ancora, alla rilevanza della illegittimità, non solo non si può consentire alla confusione tra inopportunità- che è vizio di merito- con la illegittimità dell'atto, ma non si può ammettere nè che dalla (ipotizzata) inopportunità si deduca, sic et simpliciter, che quell'atto fu compiuto per favorire taluno e perseguire un interesse privato del p.u., nè che la valutazione dell'opportunità e la censura di quanto appartiene alla discrezionalità della P.A. venga compiuta dal G.P. incidentalmente, perfino al di fuori dei casi nei quali lo stesso giudice che ha giurisdizione e competenza potrebbe farlo e, addirittura con una considerazione sommaria e ipotetica che prescinde da ogni elemento di fatto: dato che il Comune ha tanti impiegati invece di assumerne un altro poteva distaccare uno di quelli che già prestavano servizio! Per quanto riguarda, poi, la nomina del Friscia, cioè la scelta di un professionista- a parte il fatto come si vedrà- che tale nomina non comprava rapporto di impiego, il criterio della inopportunità è così lontano ed estraneo ad ogni possibilità di indagine penale che non sarebbe riguardoso per chi legge farne oggetto di trattazione.

3) La terza tra le massime estratte non suggerisce particolare trattazione che non sia di fatto.

Invero è ben noto, in diritto per l'art. 152 c. p. p. che quando sussiste in atti la prova che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o non costituisce reato il Giudice deve pronunciare la corrispondente formula assolutoria ancorchè sia intervenuta una causa di prescrizione.

Or nel caso in esame l'infondatezza dell'accusa era macroscopica: anzitutto va rilevata che secondo l'accusa ben 569 59 persone, componenti la Giunta e la Commissione di Controllo, un bel giorno si riunirono a congresso e cospirarono tra loro raggiungendo un accordo criminoso, per il quale, nel corrispondere l'indennità ai Commissari nominati per un concorso, con i quali non sarebbe esistito alcun rapporto nè ragione di favoritismi speciali, sarebbe stato loro attribuito un colpenso che sarebbe stato:

a) illegale, b) eccessivo. (In concreto L. 350.000 per ogni componente).

. / .

- 28 -

Ora sembra già fin dall'inizio che se pur fosse vero - e non lo è - che tal compenso era illegittimo ed inopportuno, l'intento di favorire (per la ipotesi di cui all'art. 323 del c.p.) era da escludere a priori per la inverosimiglianza della ipotesi di un accordo assembleare di organi pubblici per così modesto favore o per la coincidenza di 59 concordi intendimenti di favoritismo.

A parte ciò , poichè , seguendo - per la verità con coerenza - la tesi che l'illegittimità di un atto denuncia l'intento di favore, la sentenza impugnata ascrive a delitto la cennata liquidazione non poteva ignorarsi come questa volta non coerentemente la sentenza ha fatto - che la legge statale relativa alle misure del compenso non si applica agli Enti Locali autonomi e che era diffusa la consuetudine, in diversi Comuni d'Italia di liquidare compensi forfettari.

Esclusa pertanto la illegittimità - per violazione di legge - dalla quale dovevasi derivare non soltanto l'abuso del potere ma , addirittura con la consueta deduzione non logica, l'intento di favorire, il reato rimaneva escluso già allo stato degli atti. Senonchè il G.I. ha considerato la inopportunità della liquidazione perchè ha ritenuto eccessivo l'importo di f. 350.000; non risulta in fatto perchè tale somma sia eccessiva, ma, a parte ciò, non si vede come un atto inopportuno possa concretare un abuso del potere e, perciò, la figura criminosa degradata prevista. È già tanto se , forzando la norma si può ipotizzare la equivalenza della illegittimità di un atto amministrativo, e, in particolare, l'eccesso di potere con l'abuso del potere, ma considerare abuso del potere la inopportunità di un atto sembra davvero del tutto arbitrario. Anche così, e concedendo qualsiasi ipotesi, nei confronti dell'ordigno appellante, che non aveva preso parte - come risultava dagli atti - all'ultima delibera con la quale erano state liquidate le ultime lire L. 150.000 ciascuno ai commissari di esame, non poteva non ritenersi esclusa qualsiasi ipotesi criminosa.

./.

- 29 -

Con i tempi correnti neppure un operaio sarebbe stato disposto a far parte di una commissione d'esame, con tutto il lavoro e la responsabilità che comporta, per £.200.000. E' proprio la fiducia nei compensi forfettari, ormani d'uso comune, che consente a persone qualificate di accettare l'incarico ed al Comune di avere ottimi elementi per una commissione d'esame: compensarli poco vuol dire oignorare la responsabilità ed i compiti dell'amministratore ed agire contro l'interesse pubblico! Se, poi, i componenti della commissione sono dipendenti dello stesso Comune lo intento di favorire le persone è già escluso perchè altro è l'intento illecito di favorire taluno abusando del proprio ufficio altro il desiderio di conferire un utile compenso ai propri dipendenti: nel primo caso l'intento appartiene alla persona privata nel secondo caso è il P. U. nella sua funzione pubblica che agisce per un interesse che è della Amministrazione, perchè il dipendente non è un suo privato impiegato, ma un impiegato dell'Amministrazione, ~~perchè è un dipendente~~ e quel compenso assume una funzione sociale ed amministrativa nella quale l'opportunità è più che palese specialmente per la modesta somma di £.200.000 e specialmente se si considera che non è il fatto in sè, dell'eventuale abbondanza della liquidazione che incrimina bensì la prova, dedotta per illazione della entità di essa dell'intento di recar vantaggio, per cui il divario tra quanto appar equo e quanto vien liquidato dovrebbe essere enorme. Ben poche parole infine merita la pronuncia di prescrizione in ordine ~~alla assunzione~~ all'abuso generico per la assunzione di Bevilacqua Maria, che soltanto in una svista può trovare sostegno dato che l'assenza del Ciancimino in quella delibera'vedi alligato 1) dimostra che egli non ha commesso il fatto e il principio di cui all'art. 152 del C. P. più sopra illustrato deve trovare piena applicazione. ./.

(125)

- 30 -

4) La erroneità della massima di cui al punto 4 dovrebbe apparire evidente alla semplice lettura. Per maggiore chiarezza tuttavia potrà procedersi all'analisi dei principi affermati:

a) Interpretazione dell'atto amministrativo in difformità al testo: sarebbe quì inutile richiamare i principi- confermati da costante giurisprudenza-per i quali l'atto amministrativo non può essere interpretato in difformità al testo (cioè ricercando aliunde la volontà della P. A.) se nel caso in esame si volesse individuare la natura del rapporto giuridico posto in essere dalla P. A. in senso contrario alla definizione di tale rapporto contenuta nell'atto amministrativo: in tal senso, invero, non vi sarebbe difformità tra la volontà espressa dalla P. A. e quella affermata dall'interprete, bensì tra il giudizio che la stessa P. A. ha dato del suo atto e la qualificazione, che, invece, l'interprete ne fa. Il che è ben possibile in omaggio al principio *jura novit curia*. Senonchè nel caso in esame la espressa dichiarazione che l'assunzione non deve comportare rapporto di impiego, non è un giudizio o una valutazione dell'operato da parte della P. A. ma è il contenuto stesso della sua volontà, con la quale, assumendo un legale ed essendo ben nota che tale assunzione può comportare o un rapporto professionale-anche continuativo e con compenso fisso- ovvero un rapporto d'impiego, l'Ente assuntore specifica di che natura è l'assunzione.

Qui non si tratta più di interpretare il rapporto ma di stabilire in fatto, quale è la volontà dell'organo amministrativo e questa volontà non lascia dubbi, è espressa testuale: si tratta di assunzione di un legale non un impiegato. Non è quindi pertinente la sentenza richiamata dal P. M. e dal G. I? con la quale si afferma l'ovvio principio che la qualificazione del rapporto giuridico posto in essere dalla P. A. spetta al Giudice: qui non si tratta di qualificare il rapporto ma di scorgere attraverso quella che non era una qualificazione ma una specificazione limitativa il contenuto stesso del rapporto da qualificare, cioè la volontà effettiva della P. A.

. / .

- 31 -

Sul punto va ricordata per tutte Cass. 28 maggio 1968 n. 1619 che così si esprime: " il contratto di clientela è caratterizzato da un mandato professionale conferito da un soggetto privato o pubblico da un avvocato o procuratore legale, libero professionista, iscritto nel comune Albo Professionale affinché esegua, senza alcun vincolo impiegatizio con il suo studio privato la prestazione continuativa della sua opera intellettuale estesa, a tutte le eventuali controversie da trattare durante il tempo di svolgimento del mandato. Non vale a tramutare tale mandato in un rapporto impiegatizio la retribuzione corrisposta in misura fissa o periodica, quando non sussista il vincolo di dipendenza gerarchica, che è normalmente incompatibile (tranne i casi eccettuati dalla legge) con l'autonomia necessaria al decoroso esercizio della professione forense. Né tale autonomia professionale è annullata dalla facoltà spettante sempre al cliente, di decidere della sorte dell'azione giudiziale".

Come si vede per distinguere il contratto di clientela che lega tutti i professionisti esterni alla P. A. è necessario data la stretta simiglianza con il rapporto d'impiego, specialmente nei confronti della P. A. che impongono anche un vincolo gerarchico più o meno ampio (collegio di difesa, approvazione dell'ufficio legale interno e simili controlli previsti da leggi e regolamenti ai quali fa cenno la massima riportata) una espressa menzione nel provvedimento amministrativo, proprio quella che è stata trattata alla stregua di un irrilevante giudizio: la esclusione del rapporto di impiego. A parte il principio di diritto a quanto sembra è sfuggito al G.I. il fatto estremamente notorio del rapporto di clientela che si instaura tra gli Enti pubblici e privati con il professionista, non solo legale ma medico (medici interni ed esterni degli Istituti assistenziali dove l'esterno presta anche servizio ambulatoriale orario con compenso fisso) ragionieri, contabili, commercialisti, ingegneri, chimici e simili per i quali addirittura, il lavoro si svolge nelle sedi dell'impresa che mettono a disposizione i loro impianti o uffici attrezzati nonchè la stessa organizzazione del Comune di Palermo che prevede gli avvocati ester-

- 31 -

ni con relativo controllo gerarchico (collegio di difesa e capo ufficio legale) previsto dal regolamento.

Ma anche se, a tutto concedere, si fosse potuto scorgere nella assunzione del Friscia un rapporto di impiego ~~una~~ una cosa è stabilire quali siano gli effetti di una dichiarazione di volontà un'altra stabilirne il contenuto. Se, sbagliando, il Comune ritiene di assumere un legale esterno e di poter escludere il rapporto di impiego che, invece, non resta escluso, gli effetti non voluti, proprio perchè non sono voluti, possono essere addebitati sotto il profilo civile non certo sotto quello penale: il reato non voluto non esiste (tranne che per il caso di evento non voluto in sede di concorso in un crimine).

Diventa, poi, fiabesca l'ipotesi di porre l'effetto non voluto non come fatto in sè stesso incriminabile bensì come fatto dal quale dovrebbe dedursi l'azione criminosa voluta: in sostanza non avendo voluto il rapporto impiegatizio è possibile dedurre dalla esistenza del rapporto non voluto che si volle favorire il beneficiato attribuendogli quanto gli si negava!

b) Illegittimità dell'atto derivante da interpretazione difforme al testo e consapevolezza di tale illegittimità:

Il G.I., ha, poi, riconosciuto che dalla ipotizzata illegittimità dello atto di assunzione del Friscia l'assemblea criminale che lo elesse non aveva coscienza, anzi aveva agito con scrupolo osservando il regolamento e interpellando, sulla legittimità del provvedimento, il proprio ufficio legale: quantomeno difetta del tutto la prova che il Comune abbia agito con la consapevolezza della illegittimità. Ora se l'atto è legittimo o, anche che non lo sia, difetta del tutto la prova di cotesta illegittimità come è possibile dedurre da una illegittimità inesistente o incosciente il fatto che gli autori del provvedimento abbiano preso in esso un interesse privato? Non solo, per le ragioni cennate sub I sarebbe illogica comunque tale deduzione, ma se una deduzione di interesse "preso"

... è associato possibile per la illegittimità di questo atto,

(126)

- 33 -

nessun dubbio, rimane che essa sia impossibile quando difetta la illettimità o la coscienza della illegittimità.

Che, poi, la carenza assoluta di prove comporti l'assoluzione con formula piena e non con formula dubitativa è principio troppo noto perchè lo si possa commentare.

Rimane il fatto che l'avvocato Friscia, assunto è figlio dell'Avv. Giacomo Friscia, già Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e componente la Commissione di Controllo. Evidentemente il Comune meglio avrebbe fatto a scegliere il suo legale tra gli iloti e non mette conto, quì ripetere quanto tra le vie del sospetto è stato cennato nella prima parte di queste note. Rimane soltanto da chiedere se, nella ipotesi di nomina di altro legale di nome diverso l'imputazione sarebbe stata fatta egualmente: nel caso affermativo è inutile soffermarsi sulla tradizione familiare forense dello assunto. Nella ipotesi negativa v'è da chiedere se l'opportunità della scelta di un buon professionista, con diversi anni di pratica ed esperienza professionale e con una tradizione familiare di studio e di prestigio è un favore fatto al legale o un favore fatto al Comune. Forse per rasserenare l'animo del decidente sarebbe bastata una domandina fatta all'Avv. Friscia iunior, sul quale grava il peso enorme dello studio legale del padre, ormai anziano: sarebbe stato egli disposto ad accettare la nomina quale legale interno, cioè impiegato del Comune, con conseguente cancellazione dall'Albo e perdita della libera professione? E nel caso indubbio- di risposta negativa diranno ora i giudici come si può interpretare un contratto in senso difforme alla concorde volontà delle parti e derivare da un effetto che nessuno vuole e che danneggia il presunto beneficiario l'interesse privato del p.u. a beneficiarlo!

Il discorso potrebbe continuare ma la difesa è stanca di dimostrare la evidenza e si augura di potere esercitare meglio il suo ministero dove

- 34 -

il conflitto tra l'interesse pubblico e la libertà individuale si veste di umanità e di giustizia, anzicchè avvilirsi tra i residui che la lotta politica individuale ha, con tanta immeritata fortuna, riversato nei Tribunali, cercando con artefici legali la demoblizione politica di un concorrente qualificato a cariche di rilievo.

In Doe 1130

ALLEGATO N.6

TRIBUNALE PENALE DI PALERMOIII UFFICIO ISTRUTTORIO*Procedimento penale a carico di V. Ciancimino, V. Nicoletti ed altri*Procedimento penale a carico di V.Ciancimino, V. Nicoletti ed altriPERIZIA TECNICA DISPOSTA DAL GIUDICEISTRUTTORE CON ORDINANZA 12 FEBBR.1972

.

Note di chiarimento della difesa tecnica del Sig.

Vito Ciancimino.

* * * *

CAPO IPremesse - Normativa vigente nel comune di Palermo

E' ovvio che ogni possibile esame sulla regolarità delle autorizzazioni concesse, deve essere preceduto dall'accertamento di quali fossero le norme edilizie ed urbanistiche al momento dell'autorizzazione stessa.

Ing. Giuseppe Mantino

Cercheremo di chiarire questo punto essenziale, anche perchè la perizia De Francisca-La Duca che esaminò uno degli edifici di cui oggi è ancora questione (Largo Zanca) era a questo proposito infarcita di molti errori.

Palermo ebbe il suo primo regolamento edilizio, in ese-

2

cuzione all'allora vigente T.U. della legge comunale e provinciale 10/2/1889, l'8 Agosto 1889, data nella quale esso venne emanato dall'allora Sindaco, Duca di Verdura. Detto regolamento era stato deliberato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 10, 13, 20 Dic. 1888, 8, 19 Gennaio, 24, 27 Febbraio, 4, 7 e 13 Marzo 1889, approvato dalla Deputazione Provinciale il giorno 4 Maggio 1889 ed omologato dal Ministero dei LL.PP. il giorno 15 Luglio 1889.

Esso rimase immutato per oltre 65 anni, fino al 5 Luglio 1956, quando al testo originale vennero apportate alcune modifiche e venne integrato con altra normativa conosciuta sotto il nome di "Regolamento Edilizio integrativo"; modifiche ed integrazioni vennero deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazioni nn. 174, 175 e 176 del 29, 30 e 31 Marzo 1954; nn. 179, 224, 235, 241 dell' 1, 2, 3 e 13 Aprile 1954; n°404 del 21 Giugno 1954 e furono approvate con Decreto dell'Assessore Regionale ai LL.PP., di concerto con quello agli Enti Locali del 5 Luglio 1956.

Nel frattempo, ma in una limitata zona della città, particolarmente nelle zone di espansione più vicine al centro urbano come si sviluppava nel 1940, era entrato in vigore il Piano di Ricostruzione, redatto ai sensi del D.L.L. 1 Marzo 1945 n°154, approvato dalla G.M. nella seduta del 7 Ottobre 1946 con delibera n°3815 resa esecutoria il 17 Ottobre 1946 n°48841 ed approvato con D.P.R.S. n°12 dell'8 Luglio 1947.

3

Con deliberazioni n°453 - 454 - 455 dell' 8, 9 e 10 Agosto 1956 era stato adottato il Piano Regolatore Generale; detto P.R.G. fu pubblicato nel Settembre del 1956 e ricevette n°1233 osservazioni. Per l'esame di dette osservazioni venne nominata una Commissione Consiliare che, dopo l'accurata disamina condotta con l'ausilio del Comitato di Redazione composto da Urbanisti qualificati, propose tutta una serie di modifiche, che spinsero l'Amministrazione ad iniziare ex novo l'iter amministrativo per il P.R.G. che, con il titolo di P.R.G.V. (Piano Regolatore Generale Variato), venne adottato dal Consiglio Comunale con delib. n°458 del 20 Nov. 1959 e pubblicato dal 26 Dic. 1959 al 25 Genn. 1960, ricevendo nei termini di legge 1726 osservazioni, delle quali n°571 riguardavano il Piano Particolareggiato di Risanamento dei Quattro Mandamenti interni, che era stato adottato (Del. n°459 del 21 Nov. 1959) e pubblicato coevamente al P.R.G.

L'esame e le deduzioni alle osservazioni dei privati venne condotto dal Consiglio Comunale con le deliberazioni 6 - 7 - 9 - 11 e 12 Luglio 1960 n°224, 236, 239, 240 e 242 che approvarono una serie di modifiche.

Il Decreto di approvazione del P.R.G. venne firmato dal Presidente della Regione Siciliana il 28 Giugno 1962 con n°110/A e registrato con riserva alla Corte dei Conti - Uff. Controllo Atti del Governo il 30/1/1963 Reg.1 fg.53.

Esso fu pubblicato sulla G.U.R.S. suppl. straord. n°9

Ing. Giuseppe M. M. M.

4

del 23/2/1963 ed in quella data entrò in vigore il P.R.G.

Com'è noto le previsioni del P.R.G. dalla data della adozione entrano in un particolare regime giuridico sancito dalle cosiddette "leggi di salvaguardia" delle quali la prima in ordine di tempo (legge 3/11/1952 n°1902) dà la facoltà al Sindaco di sospendere, su parere conforme della C.E., per un periodo non superiore ai due anni dalla data di adozione del P.R.G. ogni determinazione sul rilascio della licenza per quel le opere che fossero in contrasto con le previsioni del P.R.G., adottate dal Consiglio Comunale.

Detta facoltà venne confermata con la legge 21 Dicembre 1955 n°1357 ed il periodo di sospensione prolungato a tre anni, sempre dalla data di adozione del P.R.G. con la legge 31 Luglio 1959 n°615.

Nel frattempo però la legge regionale 5 Agosto 1958 n° 22 dava facoltà all'Assessorato Regionale ai LL.PP. di prorogare di due anni il termine di due anni previsto dalla legge 3/11/1952 n°1902, con proprio decreto; decreto che venne emanato il 10/8/1958 n°16018 è che fissava al 10 Agosto 1960 la scadenza della salvaguardia.

Ed ancora con legge regionale 31 Maggio 1960 n°16 veniva concessa una proroga della salvaguardia per non più di sei mesi, a condizione che il P.R.G. con gli allegati di rito fosse pervenuto all'Assessorato Regionale LL.PP. entro il 15 Luglio 1960.

5

Infine la legge regionale 28 Dicembre 1961 n°29 prorogava detto termine al 30 Giugno 1962. E' da notare che, anche per l'espressa dizione delle leggi regionali citate, si considerava in vigore il regime di salvaguardia a partire dalla data di adozione del P.R.G. del 1956.

Riepilogando la normativa in vigore nel comune di Palermo era: fino al 5 Luglio 1956: il regolamento edilizio 1889; dal 6 Luglio 1956 al 22 Febbraio 1963: il regolamento edilizio 1889 modificato ed il c.d. regolamento integrativo; dal 23 Febbraio 1963: il P.R.G.V. 1959 variato secondo le disposizioni del D.P.R.S. 28 Giugno 1962 n°110/A.

Per particolari zone della città a partire dall'8 Luglio 1947 vigeva il Piano di Ricostruzione con il relativo regolamento, che ancora oggi ha effetti solo nelle zone per le quali il P.R.G. definitivo ha mantenuto la previsione "zona regolata dal Piano di Ricostruzione".

Fissate così le normative vigenti occorre vedere la funzione e gli effetti delle norme di salvaguardia ed i relativi criteri di applicazione.

L'Assessorato ai LL.PP. propose nel 1959 al Sindaco la applicazione rigida delle norme di salvaguardia nel senso che per qualsiasi opera comunque in contrasto con il P.R.G. dovesse sospendersi la licenza; il Collegio di Difesa del Comune nella seduta del 7 Dicembre 1959, esaminando tale proposta ritenne che tali criteri di applicazione esponessero il Comune

G. Giustolisi

6

a liti gravi e numerose ed espresse il parere che la legge di salvaguardia andasse applicata in "casi eccezionalissimi" sempre "che le opere per cui si chiede la licenza possano sconvolgere le previsioni del Piano o renderne troppo onerosa o inattuabile l'esecuzione delle grandi linee programmatiche".

Considerato che l'applicazione della legge di salvaguardia rientrava nelle facoltà discrezionali del Sindaco, che aveva quindi la possibilità di autoregolare tale facoltà a sua discrezione, l'Amministrazione applicò con criterio uniforme, i principi espressi nel precedente parere del Collegio di Difesa.

Successivamente con l'entrata in vigore delle norme di salvaguardia regionali nella seduta del 16 Aprile 1962 il Collegio espresse il parere che "La Commissione Edilizia debba procedere con maggiore rigore in quella discriminazione già precisata dal Collegio nella seduta del 7/12/1959 contemperando comunque il maggior rigorismo reso necessario dall'attuale situazione legislativa con quelle esigenze del caso concreto che potranno essere avvertite oculatamente dalla Commissione medesima anche al fine di ovviare agli inconvenienti derivanti dalla denunciata stasi costruttiva edilizia".

Conseguentemente si dava corso alle opere conformi alla normativa più sopra elencata quando non "sconvolgevano" le previsioni del P.R.G.

Vorremo chiarire che il citato parere del Collegio di

1)

Difesa, peraltro conforme alla dottrina più accreditata ed a giurisprudenza consolidata, ha il chiaro significato di considerare come previsioni di salvaguardia quelle rientranti nello spirito dell'art.7 della legge 17 Agosto 1942 n° 1150 (urbanistica) e cioè quelle che si riferivano alle grandi linee programmatiche del P.R.G. alla grande viabilità, alle attrezzature, ai verdi pubblici e privati; mentre prescrive che non si può applicare la salvaguardia alle previsioni di zonizzazione edilizia.

In buona sostanza quindi, secondo il precisato parere, l'Amministrazione poteva applicare la salvaguardia quando essa riguardava l'opportunità di tutelare zone di interesse pubblico (viabilità, attrezzature d'interesse collettivo, verdi pubblici e privati, chiese, scuole, ospedali, etc.) mentre non poteva applicarla alle previsioni che riguardassero limitazioni di natura edilizia. L'Amministrazione, e questo è pacifico, e sotto questo profilo non può che riscuotere il plauso dei cittadini, non si è mai avvalsa della potestà discrezionale di non applicare la salvaguardia e quindi tutte le previsioni ad interesse collettivo sono state sempre salvaguardate pur essendo tale facoltà discrezionale.

E' da precisare che per i meccanismi temporali fissati nelle varie leggi il Piano rimane privo di salvaguardia dal 10/2/1961 al 31/12/1961 e dal 28/8/1962 al 23/2/1963.

D'altro canto però l'Amministrazione si era trovata, a

partire dal 1950, di fronte al problema della insufficienza delle aree di espansione prevista dal Piano di Ricostruzione e della necessità di evitare che le ulteriori espansioni si realizzassero secondo la normativa del Regolamento 1889 che avrebbe consentito cubature dell'ordine di grandezza di 20 - 25 mc/mq. pari ad oltre 2.000 abitanti ad ettaro con edifici compatti alti 32 metri oltre gli attici; ed il regolamento integrativo approvato nel 1956 nonché il P.R.G. adottato nello stesso anno ebbero proprio la funzione di mettere a disposizione dell'espansione cittadina altre aree da edificare con caratteri edilizi più moderni. Ed inoltre, nel quadro di queste finalità, l'Amministrazione cercò di imporre ai privati che volevano edificare, una convenzione che li obbligasse a cedere gratuitamente al Comune quanto meno le aree da destinare a sedi stradali, in ciò guidata dalle esperienze fatte ad esempio nelle zone attorno all'attuale Via Marchese di Villabianca e alla via Terracanta nelle quali ad edificazione ultimata l'espropriazione delle aree stradali, in sede giurisdizionale, era costata al Comune cifre unitarie enormi (Via Generale De'Varia, Via Generale Arimondi, etc.)

L'iter assai lungo e complesso imposto dalla legge a queste convenzioni per la loro trasformazione in atto pubblico (sono previsti una ventina di passaggi tra Giunta M. - Consiglio Comunale - C.P.C. - U.T.E. - Prov. OO.PP., etc.) faceva sì che dal momento della sigla dello schema da parte del pri-

9

vato interessato trascorressero non meno di due anni al perfezionamento formale; l'effetto sarebbe stato quello di bloccare ogni attività edilizia e di conseguenza l'Amministrazione decise, con criterio applicato uniformemente a tutti gli interessati di rilasciare le licenze di costruzione nelle more della stipula dell'atto pubblico, una volta che fosse stato firmato lo schema di convenzione dal privato ed avesse ottenuto il parere favorevole dell'Ufficio Legale, riservandosi, in caso di controversie (peraltro il caso non si è mai verificato) o di rifiuto da parte del privato, di registrare lo schema stesso; una tale decisione discendeva anche dalla consapevolezza di una certa debolezza della posizione che imponeva la convenzione il cui fondamento giuridico poteva ritrovarsi solo nella disposizione dell'art.28 della legge 17 Agosto 1942 n°1150 che stabiliva: "Fino a quando non sia approvato il P.R. Particolareggiato è vietato procedere a lottizzazione dei terreni a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione del Comune" (il testo di questo articolo è stato ora modificato dalla L. 6 Agosto '67 n°765).

Quel "senza la preventiva autorizzazione del Comune" era stato interpretato, senza eccessivo rispetto per le regole dell'ermeneutica, nel senso che conseguentemente il Comune potesse imporre delle condizioni per il rilascio della preventiva autorizzazione; tesi molto fragile e che sarebbe di certo crollata al primo attacco in sede giudiziaria. Comunque il gioco valeva la candela e quindi fra il rischio di pagare aree

Ing. Giuseppe L. ...

10

stradali e di servizi a prezzi abnormi e quello di subire qual che lite passiva si decise per quest'ultima posizione. Posizione si ripeto che venne applicata con uniformità e coerenza a tutti i casi ed a tutti gli interessati.

Oggnuno dei casi che oggi vengono sottoposti, a mezzo dei quesiti posti dal sig. Giudice, all'indagine dei Sigg.ri Periti va dunque esaminato alla luce del coarcevo delle norme, disposizioni e criteri fin qui elencati. A completamento del quadro qui esposto si precisa che il P.R.G. 1956 era corredato da Norme di Attuazione generiche e di semplice esplicazione dei simboli grafici; il P.R.G.V. 1959 era corredato dal c.d. Regolamento Urbanistico Edilizio; il P.R.G. con le varianti del 1960 da un volumetto intitolato Norme di Attuazione e contenenti norme diverse dalle N.d.A. definitive pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

CAPO II

Edificio di via Lazio A-B-D

Il progetto di costruzione che prevedeva un volume corrispondente ad una densità di circa mc/mq.9, in conformità al P.R.G. adottato, venne presentato il 27 Gennaio 1961 e la relativa licenza venne rilasciata il 12 Agosto 1961 e cioè come abbiamo rilevato nel Capitolo precedente, in periodo in cui, essendo il P.R.G. privo di salvaguardia, le norme del Regolamento Edilizio avrebbero consentito legittimamente di

costruire con una cubatura ben maggiore dei 9 mc/mq. anche nel verde pubblico e nelle sedi stradali adiacenti; nelle stesse condizioni di carenza di salvaguardia venne esaminato e fu rilasciata la relativa licenza edilizia per il primo progetto di variante presentato il 17/11/1962 licenza 29/11/1962. E' stato rilevato che l'edificio superava l'altezza regolamentare di cm. 80, per la verità la Commissione Edilizia già nel periodo antecedente alla gestione Ciancimino e durante, con criterio uniformemente applicato a tutti, ammetteva che l'altezza potesse essere superata di non più di un metro. Lo spirito di tale criterio peraltro trova conforto negli artt. 79 del Regolamento Urbanistico edilizio allegato al P.R.G. del 1959, 53 delle N.d.A. del P.R.G. 1960, 79 bis del Regolamento Edilizio, 29 del Regolamento integrativo e financo nelle N.d.A. del P.R.G. attualmente vigente (art.51). E' stato anche osservato che uno degli edifici era lungo m. 115 e quindi superiore al limite fissato all'art.72 delle N.d.A. allegate al D.P.R.S. 28/6/1962 n°110/A. Ma all'epoca del rilascio della licenza 8 Sett. 1962 n°977 il P.R.G. non era neanche salvaguardato come si è precedentemente rilevato e pertanto risultava inefficace la norma di cui all'art.72 delle N.d.A. relativa alla limitazione a m. 100 della lunghezza dei fabbricati, norma introdotta d'ufficio dal Presidente della Regione nel predetto decreto e prima insistente. D'altro canto nella fattispecie si deve sempre rilevare che la maggiore lunghezza raggiunta non modificava la densità e quindi,

Ing. Giuseppe Marini

12

il volume complessivo, che - ripetesi - era di gran lunga inferiore a quello che si sarebbe potuto legittimamente realizzare.

La terza variante venne presentata il 3 Giugno 1963 e riguardava scafinati e corpi bassi. La relativa licenza del 26/7/1963 n°899 è stata rilasciata "a condizione che l'estensione dei corpi bassi venisse ridotta a quella regolamentare".

CAPO III

Edificio di Via Sardegna

L'interessato Sig. Vassallo presentò in data 24/12/1960 un piano di lottizzazione planovolumetrica per l'utilizzazione dell'area in oggetto che nel P.R.G. adottato nel 1959 era destinata a "mercato".

L'Amministrazione si trovò dal 10/2/1961, come abbiamo precedentemente rilevato, senza norme di salvaguardia vigenti, e dunque nelle condizioni di dover attuare una "difesa elastica" delle previsioni del P.R.G.

Poichè le norme di attuazione che nel 1960 sostituirono come elaborato di P.R.G. il Regolamento Urbanistico Edilizio prevedevano all'art.34 che le attrezzature commerciali potessero essere realizzate da privati e poichè d'altro canto la stessa previsione di mercato era stata così realizzata nelle zone di Piano di Ricostruzione (vedi Mercati di Via Cordova e Piazza S. Michele Arcangelo) il che aveva creato un precedente, l'Amministrazione concordò (leggasi: impose) una convenzione

13

con il Vassallo, nella quale fra l'altro si obbligava il costruttore ad eseguire pavimentazioni, orlature e rivestimenti di zone da cedere al Comune; il progetto presentato il 16/9/1961 otteneva così il parere favorevole della Commissione Edilizia il 5 Dicembre 1961 ma la licenza venne rilasciata il 18/10/1962 (si noti che si è in periodo nel quale non valgono le norme di salvaguardia e non può non ritenersi conforme alla Regolamentazione vigente quanto previsto dal progetto Vassallo).

Da tutto ciò si evince:

- a) sia alla data del parere favorevole della C.E. sia alla data del rilascio della licenza non vigeva la legge di salvaguardia e si sarebbe potuta rilasciare una licenza per un edificio di molto maggiore volume;
- b) in tale situazione di diritto del Vassallo di avere rilasciata la licenza e di dovere dell'Amministrazione di rilasciarla ed anche per volume ben maggiore si imposero al Vassallo una serie di oneri anche patrimoniali in sede di convenzione obbligandolo ad eseguire varie opere e lavori ed a rispettare una destinazione a mercato che in quel momento non era neanche prevista dal P.R.G. (cfr. variante relativa);
- c) anche ad avere riguarda alla convenzione Terrasi che prevedeva la destinazione pubblica dell'area in oggetto, essendo ormai scaduti i tre anni previsti da apposita clausola durante i quali l'Amministrazione Comunale poteva optare per l'acquisto l'area era effettivamente e completamente libera

14

da destinazioni vincolative; ciononpertanto l'Amministrazione, con il suo comportamento, è riuscita ad attuare una destinazione pubblica che in nessun modo avrebbe potuto realizzare.

CAPO IV

Edificio e lottizzazione Piazza Architetto Zanca

Nell'interesse di Inglese Guglielmo ed a firma dell'ing. Franco Mastrorilli il 18/10/1960 venne presentato all'Ufficio Tecnico dei LL.PP. un progetto di lottizzazione dell'area compresa fra la via E. Di Blasi, la via Tasca Lanza e la Via Uditori. Su detto progetto la C.E. espresse parere favorevole il 30/1/1961 "ad esclusione degli edifici X e Z".

In base alle norme vigenti al momento della presentazione, non era necessario il piano di lottizzazione e potevano edificarsi edifici secondo le norme del Regolamento Edilizio normale (Edilizia c.d. "non qualificata").

Ed infatti:

- il piano di lottizzazione così come inteso dalle norme di attuazione del P.R.G. (in salvaguardia) non è richiesto dal R.Ed. nè può farsi coincidere con gli ampliamenti di iniziativa privata di cui al Capo X del detto Regolamento; tale fatto è di lampante evidenza ma vale soffermarsi per sgombrare il campo dalle illusioni della perizia La Duca-De Francischi, anche se priva di validità giuridica, perchè com'è

17

noto, annullata dal Giudice Istruttore.

L'art.102 del Capo X del Regolamento Edilizio intitola-
to: " Degli ampliamenti di iniziativa privata " statuisce:
" E' vietata l'edificazione dei gruppi di case o quartieri
nell'interno di proprietà privata e lungo le vie pubbliche
della periferia se non si sia ottenuta l'approvazione del pia-
no di cui al presente capo " (127)

Non crediamo che tale situazione possa essere interpre-
tata nel senso che era, nel 1894 (!!), previsto il piano di
lottizzazione che è un fatto acquisito alla cultura urbanisti-
ca ben più tardi e che presuppone la determinazione preventi-
va dell' "isolato edificabile"; in sostanza leggendo anche il
successivo art.104 si ricava che ciò che si chiedeva era una
specie di piccolo Piano Regolatore Generale.

Ora come avrebbe potuto applicarsi la norma predetta al
nostro caso? Perché si sarebbe dovuto fare questo Piccolo Piano
Regolatore Generale quando esso era già redatto? Perché si sa-
rebbe dovuto presentare elaborati che erano implicitamente ri-
compresi nel P.R.G.? Tutto ciò si intende ove si voglia, sti-
racchiando i fatti, considerare le aree di proprietà Inglese
come site lungo una via pubblica di periferia come certo non
era la via Tasca Lanza.

Non pare perciò che al lume del buon senso urbanistico
e giuridico sia sostenibile la tesi che pretendeva la presenta-
zione degli elementi elencati all'art.104 del R.E. 1894.

(127) Così nell'originale. (N.d.r.)

16

Ad ulteriore dimostrazione della assurdità di una tale tesi si consideri il secondo comma del citato art.102:

" Se trattasi di case isolate costruite però con l'evidente
" scopo di collegarle quando che sia all'abitato della città,
" il Piano da sottoporre all'approvazione comunale sarà limi-
" tato alle strade di collegamento"

(128)

Dunque nel nostro caso si sarebbe dovuto progettare le vie di collegamento tra la via Tasca Lanza e la città !!! E si badi bene nel rispetto anche dell'art.95 dello stesso Regolamento che drasticamente statuisce: " le nuove vie saranno costruite in linea retta"

(129)

Ci pare di aver "ad abundantiam" mostrato quanta poca conoscenza dei problemi urbanistici vi sia dietro una tesi siffatta.

Attenendosi al parere del Collegio di Difesa del 7 Dicembre 1959, poichè non v'è dubbio che qualsivoglia previsione edificatoria lungo la allora via Tasca Lanza non avrebbe certo "sconvolto" il P.R.G., si sarebbe potuta consentire l'edificazione senza lottizzazioni e senza convenzione e con una densità edilizia di oltre 21 mc/mq.; ed invece dopo aver sottoposto al parere della C.E. il piano di lottizzazione (l'esame fu condotto sulla base delle norme di attuazione allegate al P.R.G. 1960) si stipulò una convenzione che fu sottoposto al parere dell'Ufficio Legale. Nel frattempo il 20 Aprile 1961 il sig. Semilia Antonio presentava un progetto (edific.0) conforme al piano di lottizzazione per il quale la licenza

17

viene rilasciata (la C.E. aveva espresso parere favorevole il 7/8/1961) il 23 Gennaio 1962 dopo che si era accertato che con nota 3510 del 16/12/1961 l'Ufficio Legale aveva dato il proprio nulla osta; si badi bene e lo si vuole ripetere qui, che tale prassi egualmente applicata a tutti i casi giocava sul filo del rasoio del pericolo di liti passive perchè per quasi tutto il 1961 le norme di attuazione applicate dalla C.E. e dall'Ufficio per gli esami dei progetti e delle lottizzazioni non erano nemmeno in salvaguardia! Si sarebbe quindi potuto chiudere un occhio su eventuali difformità da tali norme senza alcun valore legale (ma non lo si è fatto!) in vista della concreta possibilità di far pagare gravi danni al Comune.

In ordine al rilievo che nel piano di lottizzazione non erano previsti campi da gioco per bambini, si deve osservare che la C.E., sino all'insediamento della C.U. avvenuta nel 1965, così come la stessa C.U. nel suo primo anno di attività, si erano orientate nel senso di non pretendere che i campi da gioco (non) fossero specificatamente disegnati nei grafici delle lottizzazioni. Ciò in quanto la superficie degli spazi che rimanevano liberi da costruzione nelle classi edilizie "E" — ove sono prescritti tali campi da gioco — è annanzamente superiore a quella prescritta per detti campi.

Si preferiva quindi lasciare l'utilizzazione degli spazi liberi per il gioco dei bambini ad libitum degli occupanti gli alloggi.

/ 8

Vi è inoltre da osservare che, giusti i noti suggerimenti dati dal Collegio di Difesa del Comune, ai fini di una corretta applicazione della legge di salvaguardia, è certo che la legge stessa, per i giochi dei bambini, non si sarebbe potuta applicare.

Ad abundantiam vi è da sottolineare che, in quel periodo, il Piano Regolatore era privo di salvaguardia!

Ma, si è osservato, successivamente, il 24 Aprile 1964, il Piano di lottizzazione ottiene il parere favorevole della C.E. malgrado mancasse di alcuni degli elaborati elencati all'art.5 delle norme di attuazione del P.R.G. allora regolarmente in vigore.

Occorre premettere che la "ratio" dell'art.5 delle N. d.A. è quella di assicurare all'Amministrazione la possibilità di avere perfetta conoscenza di quanto il privato interessato intende realizzare; l'elencazione degli elaborati ha valore ordinatorio e non prescrittivo tanto è vero che per alcuni di essi è anche indicato lo scopo da raggiungere.

In ogni caso, si deve considerare che è facoltà della C.E. chiedere che gli elaborati elencati dalle Norme ma non è di certo suo obbligo procedere all'esame solo se sono stati presentati tutti gli elaborati.

Comunque venne adottato per tutti lo stesso criterio, come si desume dallo specchietto che si allega (all.2).

Così se con indicazioni aggiuntive nella planimetria

9

1:500 erano chiaramente indicate le altezze di ciascun edificio (e lo erano) di perciò stesso erano fissate le volumetrie dei singoli edifici rendendo superflua sia l'assonometria isometrica che i profili regolatori; analogamente lo schema di convenzione viene considerato all'art.5 § 7 non obbligatorio tanto che la dizione esatta è "schema dell'eventuale convenzione stipulata tra i proprietari interessati". E nel nostro caso una tale convenzione non esisteva nè vi è la norma che la renda obbligatoria.

Per quanto attiene i portici previsti ed eseguiti sugli edifici Semilia si deve fare presente che l'art.44 delle N.d. A. si riferisce alle zone per le quali è prevista obbligatoriamente dal P.R.G. la costruzione di portici; nella zona di proprietà Inglese nessun vincolo di tal genere era fissato dal P.R.G., per cui non è applicabile l'art.44; trattandosi in sostanza di una libera determinazione dell'interessato non pare che sia possibile imporre vincoli che invece esistono per la destinazione obbligatoria e d'altro canto le caratteristiche dei portici sono facilmente rilevabili dai progetti edilizi.

Tutte le caratteristiche della lottizzazione e tutte le indicazioni metriche contenute fanno facilmente dedurre che la densità edilizia è di mc/mq.7 (sette) che corrisponde alla classe edilizia E₆ la quale consente l'utilizzazione dei tipi edilizi "libera A, semirata, a palazzino".

Che sia "libera A" e non "libera B" la dizione "libera"

20

riportata all'art.48 pag.42 della G.U.R.S. n°9 (suppl.) del 23 Febbraio 1963 per una mera omissione di stampa, può facilmente dedursi dal confronto con la pag.32 prima colonna 7° rigo della stessa Gazzetta nella parte motiva del decreto Presidente della Regione 28 Giugno 1962 n°110/A; tale errore risale ad altri Periti il cui intento vessatorio è chiaro che tale confronto non affettuarono.

Non vi è perciò, per quanto attiene la superficie delle costruzioni accessorie, (che è di $1/5$ della superficie rimasta libera escluse le villette su strada), alcuna difformità da quanto previsto all'art.72 (e non 73 che si riferisce alla "libera B") delle Norme di Attuazione. Ed oltre tutto avendo il Semilia utilizzato per il lotto che lo interessava edilizia "a palazzina" la superficie coperta dai corpi bassi poteva essere ancora maggiore e precisamente un quarto e non un quinto (art.69).

Le considerazioni sui portici e sulla retta interpretazione della classe edilizia si sono volute fare in questa sede, pur non essendo stata mossa contestazione alcuna dal giudice, per dimostrare la sprovveditatezza, con cui fu redatta la perizia La Duca-Le Francisci.

C.F.C. V

Edificio di Via Notarbartolo

Tutta la vicenda dell'edificio su area di proprietà La

21

Lonia si svolge nella seconda metà dell'anno 1962 e perciò, in assenza delle norme di salvaguardia. La situazione del P.R.G., il cui decreto di approvazione è in corso di registrazione alla Corte dei Conti, è definibile con due parole: "giuridicamente inesistente". Infatti non sono applicabili le norme di salvaguardia e non sono applicabili le disposizioni del P.R.G. Riacquistano dunque, nel periodo compreso fra la scadenza delle norme di salvaguardia e la pubblicazione del Decreto Presidente della Regione Siciliana di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana, tutto il loro valore le disposizioni del Regolamento Edilizio ordinario e di quello integrativo, peraltro mai soppresse.

Nel Regolamento integrativo è prevista una precisa disposizione che riguarda proprio l'area La Lonia. Infatti l'art. 19 § h dice testualmente:

" nell'edificio tra la detta Via Notarbartolo e via Libertà
" nell'angolo sud-est non è consentita la riedificazione o l'edificazione sino ad approvazione da parte del
" Consiglio Comunale di un progetto che assicuri il raccordo
" armonico con l'altra cantonata ".

(130)

L'esame di tutto l'iter della pratica mostra come sostanzialmente questo fu il criterio seguito; e cioè il rispetto delle norme dell'art.19 lett. h del Regolamento integrativo.

La norma ha senza alcun dubbio carattere eccezionale essendo l'unica in tutti i Regolamenti che hanno avuto o hanno

22

validità per Palermo che stabilisca particolari criteri per un determinato lotto edificabile.

La "ratio" della norma è nella necessità di assicurare ad un punto singolare della Città certe caratteristiche urbanistico-edilizie svincolate da norme generiche ed uniformemente applicate a tutto il territorio comunale che avrebbero potuto non dare i risultati che ci si proponevano.

A nostro avviso la norma, sottoposta alla cautela di una decisione del Consiglio Comunale, è completamente derogativa rispetto a tutte le disposizioni del Regolamento Edilizio (distacchi, altezze, cubature, etc.) per quanto nel progetto approvato esse vengono poi sostanzialmente rispettate.

A questo punto ha note di chiarimento per quanto attiene il caso La Loria si devono ritenere ^{C.G.}chiusi. Ma poichè oggetto di contestazione specifica d'interesse privato è stato il fatto di avere la C.E. espresso parere favorevole "per la costruzione di un edificio a distanza di m. 1,50 dalle contigue zone di verde privato e ciò in contrasto con le norme di P.R.S. che prevedono una distanza tra gli edifici e le zone di verde privato non inferiore a m. 6,00" occorre specificare che, anche considerato applicabili le norme del P.R.G. (e non lo erano come abbiamo dimostrato) la norma relativa di sei metri di distacco, di cui alla contestazione, si riferisce solo ai casi di destinazione a verde pubblico ed attrezzato (cfr. art. 59) e non a quello a verde privato, come nel caso che si imputa.

(131)

23

CAPO VIConclusioni e quesiti

Ci pare di aver chiaramente lumeggiato la genesi delle vicende delle quali ci siamo occupati e le spontanee e logiche interpretazioni delle leggi.

Poichè non vogliamo però che le nostre affermazioni appaiano apodittiche e non documentate dobbiamo chiedere che i Sigg.ri Periti accertino quanto forma oggetto dei seguenti

Q U E S I T I

- 1) Accertare che la legge prescrive che le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data della domanda stessa (art.31 Legge 17 Agosto 1942 n° 1150);
- 2) Accertare che l'Amministrazione Comunale di Palermo rilasciava le relative licenze per edifici ricompresi in lottizzazioni, solo dopo che l'Ufficio Legale aveva espresso il Suo nulla osta sullo schema di convenzione e nelle more della traduzione in atto pubblico di detto schema e che tale criterio veniva applicato uniformemente per tutti;
- 3) Accertare che l'art.100 del Regolamento Urbanistico Edilizio allegato al Piano Regolatore Generale adottato nel 1959 non fissava alcuna lunghezza limite per l'edilizia libera A;

24

- 4) Accertare che l'art.74 delle Norme di Attuazione allegate alle varianti al P.R.G. nel 1960 non fissava alcuna lunghezza limite per l'edilizia libera A;
- 5) Accertare che alla data dell'8 Settembre 1962 erano trascorsi i limiti temporali di vigenza della legge di salvaguardia;
- 6) Accertare che nella convenzione Terrasi era previsto il termine di tre anni per la destinazione ad uso pubblico delle aree a ciò vincolate;
- 7) Accertare che nel P.R.G. con le varianti adottate nel 1960, la destinazione a mercato dell'area di via Sardegna non era prevista;
- 8) Accertare se la Commissione Edilizia nell'esame dei progetti di lottizzazione richiese tutti gli elaborati di cui all'art.5 delle Norme di Attuazione o, se con criterio uniforme, espresse il suo parere quando gli elaborati erano sufficienti a fornire una chiara visione di quanto si voleva realizzare;
- 9) Accertare se la Commissione Edilizia nell'esame dei progetti di lottizzazione prima del 1965 richiese mai ad alcuno,

sf.

in sede urbanistica, la previsione dei campi da gioco nelle classi "E";

- 10) Accertare che la Commissione Edilizia con criterio costante, esaminava le varianti alla luce delle norme vigenti alla presentazione del progetto principale.

28 GIU 1973

Ing. Giuseppe Mannino

In Doe 1130

ALLEGATO N. 7



MUNICIPIO DI PALERMO

RIPARTIZIONE URBANISTICA

N. 5257 del 15

Palermo, 25-10-1973 196

91

risposta a nota del

10/10/73

OGGETTO: Richiesta attestato.---

Al Sig. Vita Ciacimino.....

Via Sciuti 85/A

PALERMO

Con riferimento alla richiesta della S.V., effettuata con nota prot. n° 6315 del 24/10/1973 Ripartizione Urbanistica, si fa presente che dagli atti di Ufficio risulta quanto segue:

- 1) In data 16/1/63 n° 114 è stata presentata una richiesta di lottizzazione di un terreno ricadente fra le Vie L. Rizzo e N. Spedalieri (in prossimità della Via Don Orione), a nome di Canillo De Gregorio Vanni. L'area è destinata, secondo il piano regolatore generale, approvato con D.P.R.S. n° 110/A del 28/6/62, pubblicato nella G.U.R.U. n° 9 del 23/2/63, parte in zona di edilizia residenziale con densità fondiaria di 7,00 mc/mq., parte in zona di "centro di quartiere";
- 2) la lottizzazione è stata esaminata dalla Commissione Edilizia, che, in data 5 giugno 1963, ha espresso parere favorevole;
- 3) La convenzione è stata tradotta in atto pubblico il 19/10/1965 reg. 14720 (Notar Marsala);
- 4) La cubatura consentita, secondo le prescrizioni del predetto P.R.G. era di mc. 403,500; quella autorizzata al richiedente è di mc. 403,164 con una differenza in meno di mc. 136 rispetto a quella consentita.

L'ASSESSORE

Dott. G. MURANA

In Doe 113.

ALLEGATO N. 8

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



15/5
6

Constatato (1) e rammentata
l'ammonizione fatta il Presidente invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 342 e 449 Cod.
proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire
tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Sono figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poiscia interrogato risponde:

D.R.: Le mio servizio presso il Concittiano
dura circa tre anni

D.R.: Non ebbe modo di imprimere
nella memoria nomi di persone che,
per chi necessariamente, viene venuti
suoi, sui giornali, o su rapporti della
polizia, come indiziati di mafia

D.R.: Preciso che non ho visto persone di tal fatta,
però preciso che nella gente che ho
conosciuto non ho visto fotografie

D.R.: Venivano nei locali dell'occasione, persone
che io conoscevo come propri clienti, e
chiesto qualche indirizzo, o l'indirizzo
della di un alloggio popolare

R.D.P.M.P.: Le ho visto soltanto una
registrazione, che attende di essere ricambiata

D.R.: Dopo il servizio con Concittiano, si
occupato in servizio presso il Tribunale
tribunale di Trapani, presso il quale
rimasi cinque anni

(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunciante, querelante
e parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente di-
spensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 15 anni (art. 449 C. p.) ma gli va
fatta speciale ammonizione prescritta in questo articolo.



Chiamat (1) e rammenta
l'ammonizione fatta il Presidente I. invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronuncia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:

Son figlio di
d'anni nato a domiciliato a
di professione

Poscia interrogato risponde:

Il sottoscritto, venuto in auto modello 52, ha visto la persona e se l'è già giurata, non vede nessun altro in servizio presso il Circolino.

ART. 142. DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunziante, querelante o civile hanno prestato giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge. Il giuramento si presta e si fa nel momento in cui depongono non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va applicata la disposizione prevista in questo articolo.

AG



Chiamat (1) e rammentata l'ammonizione fatta il Presidente l..... invita a prestare il giuramento prescritto negli art. 142 e 449 Cod. proc. pen. e all'uopo stando essa in piedi, gli dà lettura della seguente formula:

Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità.

Il pronunzia le parole: « Lo giuro ».

Quindi richiesto delle sue generalità risponde:


Sono figlio di d'anni nato a domiciliato a di professione

Poiché interrogato risponde:

che sempre cosciente della propria...

[Handwritten signature]

*E' copia fotografica delle deposizioni
fornite ai sensi dell'art. 235 del 23.5.75,
di rinvio e richiesta dell'avv. Orazio Campo
Palermo, 11-9-75*



[Handwritten signature]


(1) QUERELANTE, DENUNZIANTE, TESTIMONIO - Tutti i testimoni anche se hanno la qualità di denunciante, querelante o parte civile devono prestare giuramento quando non l'abbiano precedentemente prestato e non ne sono espressamente dispensati dalla legge.

Non è ammesso a prestare giuramento chi nel momento in cui depone non ha compiuto 14 anni (art. 449 C. p.) ma gli va fatta speciale ammonizione prescritta in questo articolo.

LETTERA, CON ALLEGATI, IN DATA 26 NOVEMBRE 1975, INVIATA AL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DALL'INGEGNER DOMENICO LA
CAVERA (1)

(1) La pubblicazione di questa lettera è stata espressamente deliberata, nella seduta del 9 giugno 1976, dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, secondo un'interpretazione estensiva dei criteri fissati dalla Commissione medesima per la pubblicazione di detti documenti. (N.d.r.)

Ing. Domenico
11/11/75



Roma, 26 novembre 1975

*Atto tenuto
nella seduta
del 27-XI-1975*

On. Presidente

della Commissione Antimafia

Poichè ho saputo che un mio profilo biografico è stato inserito in un progetto di relazione da esaminare dalla Commissione da Lei presieduta, tengo a scriverLe la presente.

L'attività principale che io ho sviluppato nella mia vita è quella di Presidente della Sicindustria (Federazione regionale degli Industriali della Sicilia). Carica che ho ricoperto per circa 15 anni. Questa azione è stata sempre tendente a modernizzare la vita economica siciliana combattendo con virulenza tutte le incrostazioni mafiose, clientelari e parassitarie.

Anche la battaglia per la creazione della Sofis (Società Finanziaria Siciliana) si è mossa in questo stesso solco; si è tentato, infatti, di creare una forza economica autonoma fuori dal controllo delle aggregazioni monopolistiche alleate in Sicilia con le forze più retrive.

Queste azioni della Sicindustria hanno determinato l'alleanza di un vasto arco di forze comprendente i Sindacati e gli schieramenti politici più moderni e democratici, quelli, in sostanza, che storicamente e praticamente agirono e agiscono contro le aggregazioni mafiose.

Pertanto, contro questa mia azione pluriennale si sono mossi, oltre che i gruppi monopolistici del Nord,

./.

Inq. Domenico La Cava

le forze mafiose e clientelari della Sicilia che mal tolleravano una presenza dignitosa, ma battagliera, della borghesia moderna dell'isola..

Per quel che riguarda alcuni dati di fatto che mi pare siano contenute nella relazione in esame, preciso che:

" Il periodo in cui ricoprii la carica di Assessore ai Lavori pubblici al Comune di Palermo è il periodo in cui, in mezzo a mille difficoltà, si tentò l'opera di sgombero delle macerie e di ricostruzione del patrimonio distrutto; ben lungi, quindi, dal periodo del '55 in avanti in cui si iniziò l'attività edilizia speculativa.

Nominato Assessore, trovai redatto dall'avv. Mistretta del PCI, Assessore ai LLPP della Giunta allora in carica per nomina dei Comitati di Liberazione nazionale, il piano di ricostruzione della città e, senza frapporte indugi, per evitare che si compromettessero le linee future della città, lo feci diventare strumento operante ottenendo la firma dell'allora Presidente della Regione, on. Giuseppe Alessi.

Giusta caso, dal piano di ricostruzione venivo personalmente e gravemente danneggiato. Mio padre, infatti,

- 2 -

Ing. Domenico La Cavera

possedeva allora un lotto di circa 12.000mq. sul prolungamento della via Roma. Il piano di ricostruzione prevede in quel terreno non solo l'allargamento della via Roma, ma anche l'incrocio con il Viale della Regione, anch'esso di grande larghezza. In sintesi, il terreno di proprietà La Cavera fu ridotto da 12.000mq a circa 4.000. Su questa quantità residua il Comune di Palermo, in seguito, mise il vincolo a scuola, per cui fino ad oggi il suddetto terreno è l'unico nella zona non utilizzato. Oltre questo, mio padre non possedeva altri terreni, tranne quello sulla via Libertà dove risiedeva la villa avita.

Nell'elenco delle numerose società di cui avrei fatto parte, faccio presente che, per quanto riguarda la SES è la società editrice del giornale "Il tempo di Sicilia", organo dell'Associazione industriale di cui ero Presidente. Che non sono mai stato consigliere della Società Palermo-calcio.

La società Willeys Mediterranea e la società I.A.F. sono la stessa cosa, ed io ricoprivo le cariche in quanto Direttore Generale della SO.FI.S.

La società I.S.P.E., che peraltro non ricordo, probabilmente fu una società di studi, sempre promossa dalla Sofis.

./.

- 3 -

Ing. Domenico La Cava

Non sono mai stato Consigliere di Amministrazione delle Società Conigliaro e Ghilardi, STEM e Società Aliscafi. Delle Società Mineraria Siciliana e CISAP fui Consigliere di Amministrazione in quanto, sempre, Direttore Generale della SOFIS.

Non ho mai avuto alcuna interessenza in società che si occupavano di zolfo.

Per quanto riguarda la mia attività quale Presidente della Sicindustria, c'è da ricordare che fin dal '53 ho duramente attaccato la politica dispersiva e clientelare della Cassa per il Mezzogiorno, ma, soprattutto, ho combattuto contro il Governo presieduto dall'on. La Loggia (al quale poi successe il governo Milazzo) per difendere gli interessi dei piccoli e medi industriali siciliani vivamente compromessi dalla politica filomonopolistica dell'on. La Loggia. Basti ricordare che in quell'epoca l'Irfis destinò oltre il 70% dei suoi fondi a favore dei monopoli (Montecatini, Edison etc.) trascurando lo sforzo che i piccoli e medi industriali stavano facendo per inserirsi nella nuova realtà autonomista della Sicilia. Questa battaglia mi costò la rottura con la Confindustria, di cui allora ero membro del Comitato di Presidenza, e la sospensione dal PLI di cui ero Consigliere nazionale.

./.

- 4 -

Ing. Domenico La Cava

Per quanto riguarda il concorso a Direttore Generale alla SO.FI.S., bisogna dire che il limite di età dettato dalle norme del concorso era di età massima, e non minima, come erroneamente affermato; tra l'altro, a quell'epoca, avevo solo 43 anni..

Al concorso parteciparono oltre 23 concorrenti, tra cui il prof. Glauco Della Porta, il prof. Felice Siracusano, attuale Presidente della Sicindustria, l'ing. Franco Amoroso, attuale Presidente della Piccola industria siciliana, ed altri. La Commissione esaminatrice dei titoli era composta dall'avv. Giorgio Barbieri, Presidente degli industriali di Bologna, dall'on. Angelo Mazzullo, Presidente del gruppo dei deputati regionali liberali, dall'on. Vincenzo Carollo, allora membro dell'Assemblea regionale, e dall'on. Attilio Castrogiovanni. Alcuni concorrenti che si sentirono sottovalutati, tra cui il prof. Felice Siracusano, ricorsero al Consiglio di Giustizia amministrativa che, con sua sentenza, affermò che il concorso era stato espletato con la massima regolarità e legittimità.

Per quanto si riferisce alla mia attività quale Direttore Generale alla SOFIS, onde metterla in cattiva luce, si cita un documento redatto da un membro

./.

- 5 -

Ing. Domenico La Cava

del Comitato consultivo della società. Ebbene, tale membro chiamavasi prof. Giunta e fu estromesso proprio dall'on. Lanza (DC), Assessore allo Sviluppo economico del governo Maiorana della Nicchiara (PNM) subentrato al Governo Milazzo che aveva nominato, appunto, il Giunta. Nella sua relazione, il Giunta, faceva eco a quelli che erano i miei criteri programmatici affermando che si voleva fare divenire la Sofis supporto degli istituti bancari; e va messo, peraltro, in evidenza che, nelle sue critiche, il Giunta si riferisce ad un esercizio della Sofis durante il quale io non potevo essere minimamente responsabile, in quanto non ancora nominato Direttore Generale. Per valutare obiettivamente la situazione della conduzione della Sofis, va tenuto presente che la finanziaria è stata sempre amministrata da Presidenti, a cui per Statuto competeva ogni potere, che erano uomini della DC o legati alla DC. Vedi: Capuano, Bianco, Lo Giudice, Mirabella, La Barbera, Stagno D'Alcontres ed, infine, Noto Sardegna come liquidatore. Mentre il sottoscritto è sempre stato soltanto a capo della burocrazia interna della società e, in quanto tale, va ricordata e valutata appieno la sentenza del Tribunale di Palermo, nella quale si afferma che dal punto di vista della legittimità e della correttezza, nessun appunto

./.

- 6 -

Ing. Domenico La Cavera

si è potuto muovere agli Amministratori, Sindaci e funzionari della Sofis.

Sulle critiche per quel che riguarda la conduzione tecnico-economica, non è questa la sede per esprimere un giudizio che può essere solo di merito.


In quanto, infine, alla mia attuale posizione economica, è bene precisare che non ho beni di fortuna e, che, in sintesi, sono più povero di quando ho iniziato la mia attività pubblica.

Per quanto riguarda, infine, la campagna diffamatoria contro la Sofis alimentata dal settimanale "Sicilia domani" e riprese dal settimanale "Lo Specchio", allego le dichiarazioni a suo tempo firmate dai responsabili del settimanale.

(2)

Con osservanza,

(Domenico La Cavera)



(2) Le dichiarazioni citate nel testo sono pubblicate, rispettivamente, alle pagg. 651-652 e alla pag. 653. (N.d.r.)

Palermo 7/7/1965

Illustrissimo Sig. Giuseppe Mirabella
Presidente della SO.FI.S.

Palermo

Illustrissimo Sig. Ing. Domenico La Gavera
Direttore Generale della SO.FI.S.

Palermo

Con riferimento alle notizie ed agli articoli contenuti nel settimanale "Sicilia Domani", già diretto dal sottoscritto Giuseppe Evola, e precisamente nei numeri del 6 gennaio 1965, del 20 gennaio e 27 gennaio 1965, che hanno provocato le querelle del Prof. Giuseppe Mirabella - sia in nome proprio che quale rappresentante legale della Società Finanziaria Siciliana, essendone il Presidente, - e dell'Ing. Domenico La Gavera - sia in nome proprio che nella qualità di Direttore Generale della SOFIS - i querelle che hanno dato vita al procedimento penale per diffamazione a mezzo della stampa portato il numero 3.411/65 del registro generale della Procura della Repubblica e fissato per l'udienza del 10 luglio 1965 dinanzi la prima Sezione del Tribunale Penale di Palermo debbo dichiararle e precisarle :

le valutazioni di ordine tecnico, economico e politico riguardanti la Società Finanziaria Siciliana, il funzionamento della stessa ed il ruolo da essa svolto nell'economia siciliana, non trovano conferma in circostanze obiettive e documentate di fatto e sono pertanto da ritenere infondate e non rispondenti a realtà.

Pertanto in nulla si intendeva contestare o porre in dubbio la onorabilità e la correttezza personale dei dirigenti ed in particolare del Prof. Giuseppe Mirabella e dell'Ing. Domenico La Gavera.

Tutte le notizie riguardanti le collusioni tra i Dirigenti della SO.FI.S. e gli uomini politici, che avrebbero disolto la SO.FI.S. dal raggiungimento dei fini istituzionali e quant'altro può avere suscitato il risentimento dei querelanti hanno trovato capitanata nei suddetti numeri del settimanale "Sicilia Domani" per scarna informazione e per difficoltà di verificare le voci e notizie raccolte.


Desidero esprimere il mio vivo rammarico se la campagna evoluta dalle colonne di "Sicilia Domani" ha sconfinato in giudizi che possono avere involontariamente, ma senza alcuna intenzione da parte mia offeso la onorabilità e la correttezza morale, politica e professionale di tutti i dirigenti, amministratori e dipendenti della SO.FI.S. verso i quali esprimo la mia più completa stima.

2.

Con gli articoli incriminati io intendevo soltanto svolgere una serena e costruttiva critica utile al buon andamento della Società Finanziaria.

Ovviamente questo mio rammarico riguarda anche il manifesto portante la firma "Giovani Cattolici di Sicilia Domani", affisso sui muri della città e poi pubblicato su un numero di "Sicilia Domani" del 27 gennaio 1965, alla cui stesura deve precisare di non avere in alcun modo partecipato ed il cui contenuto, alla luce di più approfondite informazioni, deve riconoscere del tutto inesatto.

Distintamente

Giuseppe Svola


Palermo 7/7/1965

Illustrissimo Sig. Giuseppe Mirabella
Presidente della SO.FI.S.
Palermo

Illustrissimo Sig. Ing. Domenico La Cava
Direttore Generale della SO.FI.S.
Palermo

Con riferimento alle notizie e agli articoli contenuti nel settimanale "Sicilia Domani" già diretto dal Sig. Giuseppe Evola e precisamente nei numeri del 6 gennaio '65, del 20 gennaio 1965 e del 27 gennaio 1965 che hanno provocato le querelle del prof. Giuseppe Mirabella - sia in nome proprio che quale rappresentante legale della Società Finanziaria Siciliana essendone il Presidente - e dell'ing. Domenico La Cava, sia in nome proprio che nella qualità di Direttore Generale della suddetta Società Finanziaria, querelle che hanno dato vita al procedimento penale per diffamazione a mezzo della stampa portante il numero 3411/65 del Registro Generale della Procura della Repubblica è fissato per l'udienza del 10 luglio 1965 dinanzi la I Sezione del Tribunale Penale di Palermo io il sottoscritto dott. Marino Giuseppe Carlo debbo dichiarare e precisare:

Riconfermo la mia estraneità alla stesura e alla diffusione del manifesto a firma "I giovani cattolici di Sicilia Domani", anche secondo le ammissioni esplicite degli altri imputati verbalizzate nel corso delle precedenti udienze dibattimentali dinanzi alla III Sezione del Tribunale e desidero esprimere il mio totale assenso a quanto dichiarato dal sig. Giuseppe Evola già direttore di "Sicilia Domani".

Distintamente.

Giuseppe Carlo Marino

INDICE DEI NOMI (*)

(*) Nell'indice non sono stati compresi i nominativi dei numerosi personaggi citati negli atti del Congresso sulla «Provincia regionale di Corleone», trasmessi dal prof. Carmelo Pennino in allegato alla sua lettera del 21 ottobre 1971 indirizzata al Presidente della Commissione, e pubblicati alle pagg. 230-285.

Dall'indice sono rimasti esclusi, inoltre, taluni nomi e cognomi che non è stato possibile individuare a causa della illeggibilità totale (cfr. pagg. 91, 93, 97, 99, 101, 102, 141, 146, 148, 336, 338, 475, 476 e 520) o parziale (cfr. pagg. 494 e 562) di talune pagine. (N.d.r.)

A

ADAMOLI Gelasio, 5 e *passim*, 341
AGLIALORO, 109
AGNELLO Riccardo, 129 e *passim*
AGRIFOGLIO Michele, 494 e *passim*
AJOVALASIT Emilio, 289
ALBANESE Giuseppe, XXII e *passim*
ALBEGGIANI, 434 e *passim*
ALDISIO Salvatore, 226, 294 e *passim*
ALESSI Giuseppe, 331 e *passim*, 382, 645
ALESTRA Gaetano, XVII
ALIOTTA, XXI
ALMERICO Pasquale, XXVII
AMOROSO Adriana, XXVI
AMOROSO Franco, 648
ANELLO Giovanni, 198
ANGILELLA (o ANGELELLA) Giuseppe, 10 e *passim*
ANGILELLA Silvio, 11
ANIASI, 385
ARCIDIACONO Letteria in RUISSI, 42, 349
ARDIZZONE Carmelo, 334
ASARO Antonio, 308 e *passim*
ASCENSO Carlo, 130
AUGELLO, 559 e *passim*

B

BAGARELLA, 155
BAGARELLA Calogero, XXIII
BARBAGALLO Rosario, XX
BARBARO, 310
BARBIERI Giorgio, 648
BARONE Filippo, 289
BARTOLOMEO Antonino, XXVII
BARTULLI, 594
BASILE, 513
BATTAGLIA Carmelo, XVI
BELLAVISTA Girolamo (o Gerolamo), XXXI, 173 e *passim*, 478 e *passim*
BERTOLA Ermengildo, XXVIII
BEVILACQUA Maria, 454 e *passim*
BEVIVINO Tommaso, XVII, 392 e *passim*
BIAGGI Nullo, 16

BIANCO, 648
BISAGNA, 454 e *passim*
BISANTIS Fausto, 5 e *passim*
BOCCIA, 399
BOFFI Sergio, XXVI
BONSIGNORE Antonina in DI PAOLA, 13
BORDONALI Giovanni, 289
BORDONARO Antonio, 69 e *passim*
BORDONARO Luigi, 75
BOSCO Giuseppe, 78
BOSELLI Davide, 463
BOSSI Ugo, XXVI
BRANDALEONE, 502
BROCCHETTI Marcello, XXVIII e *passim*
BRUCCOLERI Salvatore jr., 68
BRUCCOLERI Salvatore sr., 68
BRUCCOLERI Vincenzo, 68
BRUNO Salvatore, 170 e *passim*
BUA Giuseppe, 307
BUA Pietro, 302
BUFFA Giovanni, 454

C

CACACE, XVIII
CALDERARO, 287 e *passim*
CAMPO Orazio, 642
CANEBA Salvatore, XXI
CANGELOSI Girolamo, 198
CANNELLA (f.lli), 126 e *passim*, 152 e *passim*
CANNELLA Carmela in ZERILLI, 154
CANNELLA Ferdinando, 154
CANNELLA Giuseppe, XXXI, 123 e *passim*, 152 e *passim*
CANNELLA Maria, *vedi*: COLLURA Maria in CANNELLA
CANNELLA Michele, 125 e *passim*, 151 e *passim*
CANNELLA Pietro, XXXI, 126 e *passim*, 149 e *passim*
CANNELLA Salvatore, 154
CANNELLA Tommasa, *vedi*: GRISTINA Tommasa in CANNELLA
CANNELLA Tommaso, 154
CAPRA Ferdinando, 11
CAPUANO, 649
CARACCILO, 391
CARDINALE, 170 e *passim*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CARINI Gaetano, XIX
 CARINI Giuseppe, XIX
 CARLI Guido, 299
 CARNEVALE Salvatore, XXVI, 196
 CAROLLO, 110 e *passim*, 648
 CARONIA, 391
 CARONNA Andrea, 137, 159
 CARRARO Luigi, V e *passim*, X e *passim*
 CARUSO Antonino (o Antonio), XXVIII
 CARUSO Bruno, XXVII, 478
 CASCIO ROCCA Giuseppe, 289
 CASELLA Domenico, XXVI
 CASTIGLIA, 287 e *passim*
 CASTIGLIONE (coniugi), 294
 CASTIGLIONE Calogero, XV, 293 e *passim*
 CASTRO, 115
 CASTRO Antonino, 197
 CASTRO Luigia, *vedi*: DI CARLO Luigia in CASTRO
 CASTROGIOVANNI Attilio, 648
 CATALANO, XVIII
 CATALDO Francesco, 289
 CATANIA, 115
 CATANZARO, 192 e *passim*
 CATANZARO Angela Giuseppa, *vedi*: LUPO Angela Giuseppa in CATANZARO
 CATANZARO Concetta, *vedi*: VIVONA Concetta in CATANZARO
 CATANZARO Gaetano, 194 e *passim*
 CATANZARO Paolo, 197
 CATANZARO Rosa, 197
 CATANZARO Vincenzo, *alias* «Borbone», 197
 CATTANEI Francesco, 5, 107 e *passim*, 125, 151, 169, 178 e *passim*, 183, 189 e *passim*, 203 e *passim*, 377
 CELEA Carmelo, 175 e *passim*
 CELFO Serafino, 331
 CENTINEO Gaspare, XXIV
 CIANCIMINO in ZANGHÌ, 452
 CIANCIMINO Marianna in LISOTTA, 453
 CIANCIMINO Vito, XIX e *passim*, XXXII, 375 e *passim*
 CICERO Giuseppe, XXXII, 297 e *passim*
 CHILANTI Felice, 478
 CIMINO Marcello, 203
 CIMINO Salvatore, 286 e *passim*
 CIPOLLA Nicola, 206
 COCO F., 490 e *passim*
 COLAIANNI, 206 e *passim*
 COLAJANNI (ing.), 381 e *passim*
 COLAJANNI (on.), 464
 COLLI Salvatore, XXVII
 COLLURA Antonino, XIX
 COLLURA Filippo, 197
 COLLURA Gaetano, 129 e *passim*
 COLLURA Maria in CANNELLA, 129 e *passim*
 COLLURA Vincenzo, 177 e *passim*
 COMAJANNI Calogero, XXIII
 CONIGLIO, 110 e *passim*, 332
 CONOSCENTI Nicolò, 331
 COPPOLA Francesco Paolo (Frank), XXII e *passim*
 COPPOLA Salvatore, 12
 CORALLO, 110
 CORRIERE Rosario, XVII

CORSO Giuseppe, XXVIII
 COSENTINO Angelo, XXVIII
 COSSIGA Francesco, V
 CORVO, 474
 COSTANTINO Giovanni, 30
 COTTONARO Rosario, 198
 CRAPISI Armando, 494 e *passim*
 CUCCHIARA Giuseppe, XXVII
 CURATOLO Domenico, 302
 CURATOLO Nicolò, 302 e *passim*
 CURATOLO Rocco, 302
 CURATOLO Vincenzo, 302
 CUTAIA, 66

D

D'ACCARDI Giovanni, 21 e *passim*
 D'ACCARDI Vincenzo, 21 e *passim*, 351 e *passim*
 D'ADELFIO Antonia in RANDAZZO, 42, 349
 D'ADELFIO Nicola, 47, 353
 D'AGNOLO Mario, XXVI
 D'ANGELO Rosaria, 16, 110, 332
 D'ANTONI, 110 e *passim*, 332 e *passim*
 D'ARPA (f.lli), XVIII
 DE FELICE Remo, 175 e *passim*
 DE FRANCISCI, 610 e *passim*
 DE GASPERI, 177
 DE GRAZIA, 110 e *passim*
 DE GRAZIA Giuseppe, 197
 DE GREGORIO Camillo, 636
 DELLA BRIOTTA, 179
 DELLA PORTA Glauco, 648
 DE MAURO Mauro, XXVI e *passim*, 196
 DE ROSA Corrado, XXXI, 167 e *passim*
 DE TOMMASI Felice, 136 e *passim*, 158 e *passim*
 DI BELLA Giovanni, XXVI
 DI BENEDETTO Guglielmo, XX
 DI BENEDETTO Salvatore, XXXI, 163 e *passim*
 DI BLASI Ferdinando Umberto, XVI, 413
 DI CARA, XX
 DI CARA Camillo, 108
 DI CARA Giovanni, XXXI, 105 e *passim*, 329
 DI CARLO Angelo, 197
 DI CARLO Luigia in CASTRO, 197
 DI CARLO Vincenzo, XXVII, 165 e *passim*
 DI CHIARA CASTAGNA Francesco Paolo, 130
 DI LEO Antonino, 289
 DI LIBERTO, 450
 DI (DE?) LORENZO, 398
 DI MINO Calogera, *vedi*: PICONE Calogera in DI MINO
 DI MINO Calogero, 66 e *passim*
 DI MINO Francesco, 9, 66 e *passim*
 DI MINO Giovanna in PICONE, 66 e *passim*
 DI MINO Giuseppe, XXXI, 3 e *passim*, 343 e *passim*
 DI MINO Loretta, 14 e *passim*
 DI MINO Maria Antonia (o Maria Antonietta o Mariantonia) in MORGANTE, 8 e *passim*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DI MINO Maria Fernanda, *vedi*: DI PAOLA Maria Fernanda in DI MINO
 DI MINO Salvatore, 17 e *passim*, 349
 DI MINO Stefano, 66 e *passim*
 DI PAOLA, 94
 DI PAOLA Antonina, *vedi*: BONSIGNORE Antonina in DI PAOLA
 DI PAOLA Calogero, 13 e *passim*
 DI PAOLA Maria Fernanda in DI MINO, 13 e *passim*, 98
 DI PAOLA Nicola, XX
 DI PALERMO Francesco, 211
 DI PATTI Giuseppe, XIX
 DI ROCCO, 294 e *passim*
 DI STEFANO, 391
 DI TRAPANI Nicola, 382 e *passim*
 DI VITO Domenico, 302
 DOTO GIUSEPPE, *alias* «Joe Adonis», XXVI
 DRAGO, 437 e *passim*
 DUCA DI VERDURA, 611

E

EINAUDI Luigi, 327
 EVOLA Giuseppe, 651 e *passim*

F

FAGONE Salvatore (o Salvino), XXI
 FALCO (o FALEO?) Paolo, 66 e *passim*
 FALZONE, 581
 FANFANI Amintore, 183
 FARRUGIO Diego, 198
 FARINA Angelo, 327 e *passim*
 FARINA Beniamino, 295, 329
 FARINA Giuseppe, XXXII, 109 e *passim*, 325 e *passim*
 FASINO Mario, 110, 286 e *passim*
 FAZIO Francesco, 198
 FERRAROTTI, IX e *passim*
 FERRETTI, 466
 FIANDACA, 67 e *passim*
 FICI, 373
 FIDORA Etrio, XXVII, 478
 FOLLIERI, X
 FORLANI, 539
 FORNI Elio, XXVII
 FORTE Paolo, 136 e *passim*, 158 e *passim*
 FOTI Giuseppe, XX
 FRISCHIA Gaetano, 564 e *passim*
 FRISCHIA Giacomo, 607
 FRINCHI Giovanni, 348
 FUCARINO Diego, XXVII
 FUGALLI Ignazio, 18 e *passim*
 FUGALLI (o FUGALI) Rodolfo, 18 e *passim*, 342 e *passim*
 FUSCO Armando, 331

G

GAGLIANO Orsola in PENNINO, 204 e *passim*
 GALLEA, 441
 GAMBINO Michelino, XXXII, 317 e *passim*, 539
 GAMBINO Francesco, 321
 GANDOLFO Giuseppe, 302 e *passim*
 GANDOLFO Mario, 302
 GARBO Rosario, 289
 GAROFALO Frank, 557
 GAROFALO Gaetano, 432 e *passim*
 GATTO Simone, 5 e *passim*, 341
 GENCO RUSSO Giuseppe, XV e *passim*, 176
 GENOVESE, 422 e *passim*
 GENSARDO Alberto, 197
 GERACI Vincenzo, 494 e *passim*
 GIABBANELLI Renato, XX
 GIACOPPO Gaetano, 198
 GIAMMANCHERI Michele, 197
 GIANNUZZI Carlo, V, VII
 GIARDINA Antonino, 198
 GIOIA Giovanni, 470 e *passim*
 GIUDICE Gaspare, 9
 GIUDICELLO Vincenzo, XXVII
 GIULIANO, 196
 GIUNTA, 649
 GLIOZZO, 445
 GOVERNALI Antonino, 134
 GRAZIANO S., 65, 373
 GRECO Carlo, 197
 GRISAFI Giuseppe, 136 e *passim*, 158 e *passim*
 GRISTINA Luciano, 132, 156
 GRISTINA Tommasa in CANNELLA, 125, 151
 GUARINO Antonino, 211 e *passim*
 GUARINO Lorenzo, XIX
 GUARRASI Vito, XVI
 GUCCIARDI Vito, 302
 GUCCIONE Salvatore, 130
 GUZZARDI Michele, XXVIII e *passim*

I

IANNAZZO Nicolò Alessandro, 211 e *passim*
 IANNUZZI, 464
 INGLESE Guglielmo, 411, 623 e *passim*
 INGLESE (Baronessa), 457 e *passim*
 INGLIMA Silvestro, 194
 INTRAVALIA Castrense, 198
 IOTTI Leonilde, VII

J

JANNONE, 226

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L

LA BARBA Carmelo, 428 e *passim*
 LA BARBERA, 649
 LA BARBERA Angelo, XXIV
 LA CAVERA Domenico, XVI, XXXII, 643 e *passim*
 LA DUCA, 610 e *passim*
 LA FERLITA Nicola, XXIV
 LA LOGGIA, 647
 LA LOMIA, 410 e *passim*
 LA LUMIA (o LA LOMIA) Alessandro, 69, 75 e *passim*
 LA MANNA Giuseppe, 331
 LANZA (on.), 649
 LANZA Galvano, XV
 LANZA Raimondo, XV
 LANZA DI TRABIA (i), 294 e *passim*, 521
 LA PAGLIA G., 95
 LA PAGLIA Salvatore, 198
 LA ROSA Antonino, 198
 LA TORRE Leonardo, 197
 LA TORRE Pio, X
 LAURICELLA Giuseppe, 17 e *passim*, 342 e *passim*
 LAURICELLA Rosa, *vedi*: PIPITONE Rosa in LAURICELLA
 LAURICELLA Salvatore, 17 e *passim*
 LAURO Calogero, 140, 162
 LAZZARO Federico, 24
 LEGGIO (o LIGGIO) Luciano, XXIII e *passim*, 176 e *passim*, 484 e *passim*
 LEGGIO (o LIGGIO) Maria Antonietta, XXIV
 LENTINI, 110 e *passim*
 LIBRICI Luigi, XXVII
 LIBRICI Santo, XXVII
 LICARI Mariano, 299 e *passim*
 LI CAUSI Girolamo, 196, 319 e *passim*, 377 e *passim*
 LIMA Salvatore, XX
 LIPARI Francesco, 10 e *passim*
 LISOTTA, 433
 LISOTTA Antonino, 453
 LISOTTA Giuseppe, XX
 LISOTTA Marianna, *vedi*: CIANCIMINO Marianna in LISOTTA
 LIZZI Ermanno, XXVIII
 LO BIANCO Giovanni, 319
 LO COCO Giovanni, XXVI
 LO GIUDICE, 649
 LO PINTO Maria, 331
 LO PRESTI Seminerio, 10
 LO PROTO Ciro, 194 e *passim*
 LORRIZZO (o LORIZZO) Angelo, 20 e *passim*, 351 e *passim*
 LORRIZZO (o LORIZZO) Antonino, 20 e *passim*
 LO VOI Michele, 137, 159
 LO VOI Natale, 137, 159
 LUCANIA Salvatore, *alias* «Lucky Luciano», XXVI
 LUPIS Giuseppe, XXXI, 181 e *passim*
 LUPO Angela Giuseppa in CATANZARO, 197

M

MACALUSO Antonino, 194
 MACALUSO Diego, 127 e *passim*, 153 e *passim*

MADONIA Agostino, 198
 MADONIA Castrense, XXVII
 MAGADDINO Gaspare, XXI e *passim*
 MAGADDINO Giuseppe, XXII
 MAIORANA DELLA NICCHIARA, 110, 649
 MAIURI, 452
 MALAGUGINI, X
 MAMMELLI Benedetta in PIPITONE, 42, 349
 MANCARELLA Pietro, 559 e *passim*
 MANCUSO, 206
 MANCUSO Lenin, 540 e *passim*
 MANCUSO Vincenzo, 211 e *passim*
 MANGANO Angelo, XXVI, 449
 MANGIAFRIDDA Antonino, XXVI
 MANGIAPANE Giuseppe, XXVIII
 MANIGLIA Rosario, 378 e *passim*
 MANNINO Giuseppe, 411, 610 e *passim*
 MARCHESE Ernesto, XXVIII
 MARCHESE Vincenzo, XVIII
 MARINO Francesco (o Francesco Paolo), XXIII, 211 e *passim*
 MARINO Giuseppe, 302
 MARINO Giuseppe Carlo, 653
 MARRETTA Carmela, 145
 MARRETTA Salvatore, 145
 MARSALA, 439 e *passim*
 MARSALA Oscar, 10
 MARTINEZ Maria in RANDAZZO, 42, 349
 MARTORANA, 73 e *passim*
 MARTUSCELLI, XX
 MARZANO, 423 e *passim*
 MASTROLILLI Franco, 623
 MATRANGA (f.lli), 423
 MATRANGA Pietro, 383 e *passim*
 MATTARELLA Bernardo, 226, 423 e *passim*
 MAZZEO Giuseppe, 42 e *passim*, 373
 MAZZOLA Giuseppe, 289
 MAZZULLO Angelo, 648
 Mc CLELLAN, XXII
 MEDI, 176
 MELI Michele, 289
 MENICHETTI Antonio, 132 e *passim*, 156
 MESSINEO Salvatore, 286 e *passim*
 MIALLO Gaetano, XXI, 306
 MICELI Giuseppe, XVI
 MIGLIORE, 226
 MIGNOSI, XX
 MILAZZO, 110, 647 e *passim*
 MILAZZO Giuseppe, 331
 MIRABELLA Giuseppe, 649 e *passim*
 MIRAGLIA Accursio, XXVI
 MISTRETTA, 645
 MISTRETTA Gaetano, 331
 MONCADA, 405 e *passim*
 MONCADA (famiglia), 321
 MONCADA (f.lli), XVIII
 MONCADA Salvatore, XVIII
 MONTALBANO Giuseppe, XV
 MONTALBANO Paolo, 331
 MONTALTO Vita, 302
 MORELLO, 457 e *passim*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MORGANTE Antonio, 66
 MORGANTE Carmelo, 66
 MORGANTE Giovanni, 79
 MORGANTE Maria Antonia (o Maria Antonietta o Mariantonìa), *vedi*: DI MINO Maria Antonia (o Maria Antonietta o Mariantonìa) in MORGANTE
 MOSCATELLO Rosolino, 75
 MOSCATO Leoluchina in PENNINO, 204
 MUCCIOLI Antonio, 289
 MURANA G., 636
 MURATORE Giacomo, 107 e *passim*
 MURGIO, 512 e *passim*
 MUSOTTO Francesco, 176

N

NAPOLI Bino, 405 e *passim*
 NASELLO Santo, 289
 NATOLI, 407
 NAVARRA Francesco, 109 e *passim*, 329
 NAVARRA Michele, XXIII e *passim*, 125, 151, 175 e *passim*, 197, 204 e *passim*, 449
 NERI, 497
 NICOLETTI (dep. reg.), 436
 NICOLETTI (ing.), 401 e *passim*
 NICOLETTI V., 610
 NICOLETTI Vincenzo, XVII e *passim*
 NICOLOSI, 451
 NICOSIA Angelo, X, XVI e *passim*, XXVII
 NOTARIANNI Giovanni, 561 e *passim*
 NOTO SARDEGNA, 649

O

OCCHIPINTI Antonio, XXXI, 187 e *passim*
 ODDO Angelo, 198
 ORESTE Domenico, 96 e *passim*
 ORLANDO, 423

P

PAFUNDI Donato, 384 e *passim*
 PALAZZOLO, 287 e *passim*
 PALAZZOLO Giovanni, 175
 PALUMBO Francesco, XXVIII
 PANTALEONE Luigi Michele, XV, 327
 PANZECA Giorgio, XXVI
 PASQUA Giovanni, XXIII
 PATERNÒ, XVIII
 PECORARO Lorenzo, XIX e *passim*, 382 e *passim*
 PELLEGRINO L., 310
 PENNINO Antonino, 205

PENNINO Carmelo (cl. 1913), XXXI, 201 e *passim*, 643
 PENNINO Carmelo (cl. 1914), 205 e *passim*
 PENNINO Leoluchina, *vedi*: MOSCATO Leoluchina in PENNINO
 PENNINO Orsola, *vedi*: GAGLIANO Orsola in PENNINO
 PENNINO Salvatore, 204
 PERTINI Sandro, X, 123, 149, 183
 PETROTTA Rosolino, 286 e *passim*
 PIAZZA Vito, 331 e *passim*
 PICCIONE, 197
 PICONE Antonia, 68
 PICONE Antonio jr., 66 e *passim*
 PICONE Antonio sr., 67 e *passim*
 PICONE Calogera in DI MINO, 42, 349
 PICONE Calogero, 68 e *passim*
 PICONE Concetta, 68
 PICONE Francesco jr., 66 e *passim*
 PICONE Francesco sr., 66 e *passim*
 PICONE Giovanna, *vedi*: DI MINO Giovanna in PICONE
 PICONE Mariangela, 68 e *passim*
 PICONE Maria Stefana, 12, 68 e *passim*
 PICONE Venerando, 68 e *passim*
 PIGNATONE, 294 e *passim*
 PIPITONE Antonino jr. (o Antonio), *alias* «don Totò», 17 e *passim*, 342 e *passim*
 PIPITONE Antonino sr., 17 e *passim*, 349
 PIPITONE Benedetta, *vedi*: MAMMELLI Benedetta in PIPITONE
 PIPITONE Giuseppe, 306
 PIPITONE L., 312
 PIPITONE Rosa in LAURICELLA, 42
 PIRAINO Antonino, XXIII
 PIRANIO (o PIRAINO) Leoluca, 211 e *passim*
 PISCIOTTA, 196
 PIVETTI, 287 e *passim*
 PLAIA Diego, XXI e *passim*
 PLENTEDA Angelo, XXVI
 POMILIA Biagio, XXIII
 PREZIOSI Francesco, 175 e *passim*
 PROVENZANO, 155
 PROVENZANO Mariano, 211 e *passim*
 PROVENZANO Sebastiano, 197
 PUGLISI Giovanni, 494 e *passim*
 PULLARA (o POLLARA) Antonio, 510

R

RAMACCIA Attilio, XXVII
 RAMACCIA Pasquale, XXVII
 RANDAZZO (i), 353 e *passim*
 RANDAZZO Antonia, *vedi*: D'ADELFIO Antonia in RANDAZZO
 RANDAZZO Gaetano, XVIII
 RANDAZZO Maria, *vedi*: MARTINEZ Maria in RANDAZZO
 RANDAZZO Giuseppe jr., 371
 RANDAZZO Giuseppe sr., 371
 RANDAZZO Giuseppe Biagio, 17 e *passim*, 349 e *passim*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RANDAZZO Vincenzo, XVIII
 RANDAZZO Vincenzo jr., 16 e *passim*, 349 e *passim*
 RANDAZZO Vincenzo (o Vincenzo Biagio) sr., 17 e *passim*, 344 e *passim*
 RESTIVO Franco, 226 e *passim*
 RICCIARDI, 321
 RIINA Salvatore, XXIII
 RIMI Filippo, XXVII
 RIMI Vincenzo, XXVII
 RIZZOLI Alfonso, XX
 RIZZOTTO Placido, XXIII, 177, 196
 ROFFINO, 155
 ROMANO BATTAGLIA Giuseppe, 176, 195 e *passim*
 ROSSI Pietro, XVI
 ROTIGLIANO Salvatore, 494 e *passim*
 RUBINO, 450
 RUFFINI, 432 e *passim*
 RUGGERI, 16
 RUISI Giovanni B. (o G. Battista), 17 e *passim*, 349
 RUISI Giuseppe, 21 e *passim*, 343 e *passim*
 RUISI Letteria, *vedi*: ARCIDIACONO Letteria in RUISI
 RUISI Orazio, 17 e *passim*, 339 e *passim*
 RUSSO Giovanni, XXIII e *passim*
 RUSSO Giuseppe, XVI
 RUSSO Ignazio, 137, 159

S

SACCO Giovanni (o Vanni), XXVII, 197
 SACHELI Giovanni, XXVII
 SALADINO Giuliana, XXVII, 478 e *passim*
 SALAMONE Antonino, 286 e *passim*
 SALERNO, 409
 SALIZZONI Angelo, 227
 SANTINI Giovanni, XVII
 SANTO Vincenzo, 198
 SARDO, 295
 SARDO Santi, 331
 SBACCHI Gioacchino, 373
 SCAGLIONE Pietro, XXIV, 41, 196, 471 e *passim*
 SCARAMUCCI, XXI
 SCHERMI Corradino, 136 e *passim*, 158 e *passim*
 SCIASCIA Oreste, 10 e *passim*, 66
 SCIRA Antonina, XVI
 SCOMA Lucia, 12
 SCORZA Achille, 136 e *passim*, 158 e *passim*
 SEIDITA, 513
 SELVAGGIO Santo, XXVII
 SEMILIA (figli), XVIII
 SEMILIA Antonino, XVIII, 430 e *passim*
 SEMINARA Filippo, 287 e *passim*, 556
 SIMO, 170 e *passim*
 SIMONCELLI Giuseppina, 373
 SINDONA, 449 e *passim*
 SIRACUSANO Felice, 648
 SORCI Giovanni, XIX
 SPAGNOLLI, X
 SPATARO, 594
 SPEZZANO, 518

STAGNO D'ALCONTRES, 649
 STASSI, 434 e *passim*
 STERN Michele, XV
 STRANO, 226
 STREVA Francesco Paolo, XXIII

T

TAGLIARENI (f.lli), 442
 TANDOY Cataldo, XXVII
 TAORMINA, 206 e *passim*
 TARDIBUONO Luigi, XXVI
 TASQUIER Giovanni, XXVII
 TEDESCHI Michele, 142
 TERRANOVA Antonino, XIX
 TERRANOVA Cesare, X, XXIII, 134, 382 e *passim*
 TERRASI, 408 e *passim*
 TOCCO VERDUCCI Paola, 286 e *passim*
 TORREGROSSA Vincenzo, 29 e *passim*, 371
 TORRETTA Pietro, XXIV
 TRIMARCHI, 110 e *passim*, 333
 TROMBATORE Giovanni, 134
 TSEKOURIS Giorgio, XXVII
 TURCO Armando, 331

V

VALENTI Biagio, 302
 VALENTI Nicola, 302
 VARVARO, 287 e *passim*
 VASSALLO Francesco, XIX, 5 e *passim*, 403 e *passim*
 VELLA Giuseppe, 75
 VELLA Sinfiorosa, 75
 VERZOTTO Graziano, XVI
 VICARI Angelo, 206 e *passim*, 380 e *passim*
 VINCI Giuseppe, 211
 VINEIS Manlio, IX e *passim*
 VINTALORO (i), 115
 VIOLA, 295
 VIRGILI Giovanni, XXVIII
 VITALE Francesco Paolo, 211 e *passim*
 VITTONI, 287 e *passim*
 VIVONA Concetta in CATANZARO, 197
 VIZZINI Calogero, 176, 329
 VOLPE Calogero, XXXI, 291 e *passim*

Z

ZANGHÌ, *vedi*: CIANCIMINO in ZANGHÌ
 ZANNELLI Paolo, 429 e *passim*
 ZERILLI Carmela, *vedi*: CANNELLA Carmela in
 ZERILLI
 ZERILLI Mario, 154
 ZIINO, 391
 ZIZZO Salvatore, 169 e *passim*
 ZOTTA Michele, XXVII